Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 5 dicembre 2025
(OR. en)

16345/25

Fascicolo interistituzionale: 2025/0383 (COD)

EF 398
ECOFIN 1673
CODEC 2033

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 943 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 943 final.

All.: COM(2025) 943 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.12.2025
COM(2025) 943 final

2025/0383 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

È fondamentale che la Commissione europea, nel quadro del suo mandato, provveda a rilanciare l'economia dell'UE e a rafforzare la sua posizione internazionale. Come affermato nelle relazioni Draghi e Letta[1] e negli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029[2], è necessario intervenire urgentemente per migliorare i risultati economici e garantire che l'UE possa decidere il proprio futuro. La bussola per la competitività[3] definisce un piano globale per rafforzare l'economia dell'UE e sfruttarne il potenziale, e l'Unione del risparmio e degli investimenti costituisce un fattore chiave per la sua attuazione. Nel marzo 2025 la Commissione ha presentato la sua strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti[4], che mira a far sì che per i cittadini sia più facile accrescere la propria ricchezza investendo nei mercati dei capitali, ad aumentare la capacità di investimento nell'UE e a integrare i mercati dei capitali dell'UE. Abbattendo le barriere nei mercati finanziari e agevolando i flussi transfrontalieri di capitali, la strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti può sostenere l'economia dell'UE, stimolare la creazione di posti di lavoro e rafforzare la competitività.

La necessità di intervenire con urgenza è stata ampiamente riconosciuta al più alto livello politico, tra l'altro nelle dichiarazioni e negli inviti ad agire del Parlamento europeo[5], del Consiglio europeo[6], dell'Eurogruppo[7], del Vertice euro[8] e della Banca centrale europea (BCE)[9]. Anche il Fondo monetario internazionale (FMI)[10] e l'Organizzazione per la

---

1 Relazione di Enrico Letta sul futuro del mercato unico. Disponibile all'indirizzo: https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/enrico-lettas-report-future-single-market-2024-04-10_en?prefLang=it; Mario Draghi, "The Future of European Competitiveness", 2025, https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en?prefLang=it.

2 Orientamenti politici 2024-2029 | Commissione europea, https://commission.europa.eu/document/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_it.

3 COM(2025) 30 final, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/competitiveness-compass_it.

4 Strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti: migliorare le opportunità finanziarie per i cittadini e le imprese dell'UE - Finanza.

5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0185_EN.pdf.

6 Https://www.consilium.europa.eu/media/ijfn0dky/euco-conclusions-20240417-18-it.pdf,, https://www.consilium.europa.eu/media/ap3nkftr/european-council-conclusions-it.pdf.

7 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/03/11/statement-of-the-eurogroup-in-inclusive-format-on-the-future-of-capital-markets-union/.

8 "*Sottolineiamo il senso di urgenza e la responsabilità condivisa di compiere progressi rapidi e decisivi per quanto riguarda l'unione del risparmio e degli investimenti, con particolare attenzione all'unione dei mercati dei capitali, al fine di mobilitare i risparmi e sbloccare il finanziamento degli investimenti necessari per sostenere la competitività dell'UE*". Cfr. la riunione del Vertice euro (20 marzo 2025) — Dichiarazione — pag. 1, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-504-2025-INIT/it/pdf.

9 Banca centrale europea, "Capital markets union: a deep dive", versione aggiornata del maggio 2025. Disponibile all'indirizzo: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op369~246a103ed8.en.pdf?503a501a41fd4b4659d3b0616c405190.

10 Fondo monetario internazionale: "A Recovery Short of Europe's Full Potential", 24 ottobre 2024. Disponibile all'indirizzo: https://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2024/10/24/regional-economic-outlook-Europe-october-2024.

cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)[11] hanno invitato a intervenire per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono all'integrazione dei mercati finanziari.

L'attuazione dell'Unione del risparmio e degli investimenti richiede l'adozione di misure politiche globali che incideranno su vari aspetti del sistema finanziario dell'UE, con un approccio olistico che abbracci sia i mercati dei capitali che il settore bancario. Tali misure sono raggruppate in quattro pilastri interconnessi: i) cittadini e risparmio, ii) investimenti e finanziamento, iii) integrazione e scala dei mercati, e iv) vigilanza efficiente. La presente iniziativa legislativa si concentra su integrazione e scala dei mercati e su una vigilanza efficiente.

La presente iniziativa legislativa riguarda in particolare gli ostacoli derivanti dalla mancanza di armonizzazione delle norme e degli approcci in materia di vigilanza dell'UE, che si traduce in mercati dei capitali dell'UE frammentati e scarsamente efficienti. Tali ostacoli intralciano gli sforzi orientati al mercato volti a espandere l'attività e a generare effetti di scala in tutto il mercato unico mediante attività transfrontaliere. Essi rallentano inoltre l'utilizzo di tecnologie digitali innovative in tre settori essenziali per il funzionamento corretto ed efficiente dei mercati dei capitali dell'UE, vale a dire la negoziazione, la post-negoziazione e la gestione patrimoniale.

Nonostante l'armonizzazione dei quadri normativi e l'esistenza di passaporti per i servizi finanziari, la persistente frammentazione dovuta a siffatti ostacoli limita i potenziali benefici del mercato unico dell'UE. Detti ostacoli derivano dalle differenze negli approcci normativi, che spesso riflettono il ricorso a decisioni discrezionali nel recepimento e nell'interpretazione delle direttive dell'UE, e da approcci diversi in materia di vigilanza. Tali ostacoli complicano inutilmente le attività transfrontaliere dei partecipanti ai mercati finanziari, che di conseguenza non possono beneficiare appieno delle economie di scala e di una maggiore efficienza operativa oppure non sono sufficientemente incentivati ad agevolare gli investimenti transfrontalieri. Ciò aumenta i costi, ritarda i tempi di commercializzazione, limita la scelta di prodotti e servizi finanziari a disposizione delle imprese e del pubblico e rende tali prodotti e servizi più costosi.

La presente iniziativa sottolinea inoltre l'importanza degli sviluppi tecnologici e dell'innovazione nel settore finanziario. Gli ostacoli normativi stanno impedendo l'adozione e l'utilizzo di tecnologie di nuova generazione, come la tecnologia a registro distribuito (*distributed ledger technology*, DLT) e la tokenizzazione degli strumenti finanziari. Tali tecnologie potrebbero migliorare i servizi finanziari offerti ai cittadini e alle imprese.

Prassi di vigilanza divergenti possono altresì costituire un ostacolo all'integrazione dei mercati dei capitali, in quanto i partecipanti ai mercati finanziari che operano a livello transfrontaliero devono districarsi tra obblighi diversi all'interno del mercato unico. Questa frammentazione delle prassi di vigilanza determina costi aggiuntivi, maggiore complessità e incertezza giuridica per gli operatori, in particolare per quelli che intendono operare e investire in tutta l'UE. L'incertezza giuridica e le condizioni di disparità che ne derivano rendono l'UE una destinazione degli investimenti meno attraente.

[11] OCSE, "OECD Economic Surveys: European Union and Euro Area 2025", luglio 2025. Disponibile all'indirizzo: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/07/oecd-economic-surveys-european-union-and-euro-area-2025_af6b738a/5ec8dcc2-en.pdf.

Obiettivi della proposta

L'obiettivo generale della presente iniziativa è integrare i mercati dei capitali dell'UE e migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari dell'UE a vantaggio degli investitori, delle imprese e dell'economia dell'UE in generale, contribuendo in tal modo all'obiettivo fondamentale dell'Unione del risparmio e degli investimenti di consentire agli investitori e alle imprese di accedere a una gamma più ampia di opportunità finanziarie e di mobilitare i risparmi verso investimenti produttivi.

L'iniziativa contribuirà al conseguimento dell'obiettivo generale attraverso gli obiettivi specifici illustrati di seguito.

Consentire l'ulteriore integrazione dei mercati ed effetti di scala

Le modifiche proposte mirano a eliminare gli ostacoli all'integrazione nei settori fondamentali della negoziazione, della post-negoziazione e della gestione patrimoniale e a migliorare la capacità degli attori del mercato di operare in modo più fluido in tutti gli Stati membri, consentendo in tal modo l'integrazione dei mercati e il loro sviluppo. L'iniziativa promuoverà la concorrenza, facendo sì che i vantaggi di scala siano effettivamente trasferiti agli utenti finali.

Consentire una vigilanza integrata

Una vigilanza più efficiente e armonizzata è essenziale per l'integrazione dei mercati dei capitali dell'UE. Man mano che si compiono progressi verso una maggiore integrazione dei mercati dei capitali, è fondamentale che il quadro di vigilanza dell'UE evolva di pari passo. L'iniziativa mira pertanto a rimediare alle carenze e alle inefficienze dell'attuale quadro di vigilanza, contrastando le incoerenze e le complessità derivanti dalla frammentazione degli approcci nazionali in materia di vigilanza. Il suo obiettivo è rendere la vigilanza più efficace, più favorevole alle attività transfrontaliere e più reattiva nei confronti dei rischi emergenti, riducendo nel contempo gli oneri superflui per le imprese. Per taluni soggetti significativi che operano a livello transfrontaliero nei settori della negoziazione e della post-negoziazione e per i soggetti attivi in nuovi settori come i prestatori di servizi per le cripto-attività, una vigilanza centralizzata a livello dell'UE può promuovere l'integrazione dei mercati e un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali. Per i fondi di investimento e i gruppi di gestione patrimoniale di grandi dimensioni, un rafforzamento della convergenza e del coordinamento della vigilanza a livello dell'UE eliminerà gli ostacoli e aumenterà le attività transfrontaliere. In generale, l'iniziativa mira a rafforzare l'uso e l'efficacia degli strumenti di convergenza in materia di vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e a introdurre nuovi strumenti, sostenendo in tal modo un mercato unico dei servizi finanziari.

Favorire l'innovazione

Le modifiche proposte mirano inoltre a rimuovere gli ostacoli normativi all'innovazione basata sulla DLT, al fine di creare un quadro che consenta l'uso di nuove tecnologie nella prestazione di servizi finanziari. Affinché l'innovazione possa prosperare, sia il regime pilota DLT che il corpus di norme standard dovrebbero consentire al settore di utilizzare la DLT per portare sul mercato soluzioni efficienti, garantendo nel contempo che i rischi associati siano attenuati. Eliminando tali ostacoli, le modifiche proposte mirano anche ad aumentare la concorrenza nel settore dei servizi di negoziazione e di post-negoziazione, il che porterà a un miglioramento dei risultati di mercato e a una maggiore efficienza dei mercati dei capitali.

Realizzare la semplificazione

La revisione di specifici fascicoli legislativi offre l'opportunità di semplificarli riducendo gli oneri amministrativi. Il pacchetto mira a razionalizzare gli obblighi normativi, rendendo le attività transfrontaliere più efficaci sotto il profilo dei costi. L'obiettivo della semplificazione è perseguito in vari modi, ossia: trasferendo talune disposizioni dalle direttive ai regolamenti; limitando la possibilità di misure di sovraregolamentazione imposte a livello nazionale; perfezionando il conferimento di poteri di livello 2; razionalizzando i meccanismi di vigilanza che si sovrappongono, nonché quelli costosi e inefficienti; e, più in generale, eliminando gli ostacoli posti dai quadri nazionali e dell'UE per i gestori del mercato e gli investitori.

Il pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza comprende tre proposte legislative, vale a dire: una proposta di regolamento quadro e una proposta di direttiva quadro, che modificano diversi atti legislativi vigenti dell'UE in materia di mercati dei capitali, nonché una proposta di regolamento sul carattere definitivo del regolamento, che modifica la direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria e abroga la direttiva sul carattere definitivo del regolamento.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le modifiche proposte nel presente pacchetto sono coerenti con le disposizioni vigenti nel settore dei servizi finanziari. Esse mirano a promuovere una maggiore integrazione dei mercati e a migliorare l'efficienza: i) eliminando gli ostacoli che si frappongono all'innovazione e alle attività transfrontaliere, ii) accrescendo la convergenza in materia di regolamentazione e vigilanza; e iii) rafforzando le capacità di vigilanza nei settori pertinenti. Dette modifiche sono coerenti con gli obiettivi di concorrenza, funzionamento efficiente del mercato unico dei servizi finanziari e promozione della libera prestazione dei servizi in tutta l'UE, senza compromettere la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato o la tutela degli investitori. In tal modo si garantisce che il mercato finanziario dell'UE resti sicuro e attraente a livello mondiale. L'attuazione di tali modifiche sotto forma di pacchetto consente di garantire la coerenza tra le normative settoriali oggetto di revisione. Le modifiche proposte sono altresì volte ad affrontare le carenze e le inefficienze dell'attuale quadro di vigilanza contrastando le incoerenze e le complessità derivanti dalla frammentazione degli approcci nazionali in materia di vigilanza.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con l'obiettivo principale della strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti, che consiste nel consentire agli investitori e alle imprese di accedere a una gamma più ampia di opportunità finanziarie, mobilitando in tal modo i risparmi per investimenti produttivi. La presente proposta è interconnessa con altre iniziative incluse nella strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti, ad esempio le iniziative riguardanti le pensioni, l'aumento della partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali e il finanziamento dell'economia reale basato sul mercato. Tali iniziative sono concepite per rafforzarsi a vicenda e contribuire collettivamente agli obiettivi generali. Altre misure nell'ambito della strategia per l'Unione del risparmio e dell'innovazione, come la strategia per l'alfabetizzazione finanziaria, la raccomandazione sui conti di risparmio e di investimento, la misura volta a promuovere gli investimenti in strumenti di capitale, anche attraverso programmi legislativi, e le misure sulle pensioni integrative saranno meno efficaci se gli ostacoli all'ulteriore integrazione dei mercati dei capitali dell'UE non saranno eliminati e continueranno a imporre costi elevati agli investitori e alle imprese.

La proposta è inoltre coerente con la politica dell'UE volta a rafforzare la competitività dell'Europa, la strategia delineata nella bussola per la competitività, la strategia per il mercato unico, la strategia dell'UE per le start-up e le scale-up e la comunicazione dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida".

Le modifiche proposte aumenteranno l'attrattiva dei mercati dei capitali dell'UE, contribuendo in tal modo a finanziare le priorità dell'UE. Conseguiranno tale obiettivo in particolare: i) armonizzando ulteriormente le norme; ii) rendendo più facile per le sedi di negoziazione, le infrastrutture dei mercati finanziari e i fondi di investimento operare e fornire servizi a livello transfrontaliero, riducendo in tal modo i costi per tutti i partecipanti al mercato; e iii) per quanto riguarda l'innovazione, garantendo che il regime pilota DLT, concepito per sostenere l'innovazione nei servizi finanziari basata sulla DLT, e la normativa riguardante la post-negoziazione continuino a essere idonei allo scopo ai fini dell'innovazione.

Il pacchetto è inoltre coerente con il programma di semplificazione della Commissione e con la strategia per il mercato unico e fornirà il proprio contributo al riguardo, in particolare: i) armonizzando e razionalizzando alcune delle norme applicabili alla negoziazione, alla post-negoziazione e ai fondi di investimento; e ii) trasferendo parte delle prescrizioni applicabili a tali settori dalle direttive ai regolamenti.

Eliminando gli ostacoli all'ulteriore integrazione dei mercati dei capitali, le misure previste dalla presente iniziativa integrano altre iniziative dell'UE, come il 28º regime. Razionalizzando l'offerta transfrontaliera di servizi di negoziazione, post-negoziazione e gestione patrimoniale, semplificando in tal modo l'accesso ai mercati pubblici, questa opzione rafforza la capacità delle imprese che operano nell'ambito di un 28º regime di sfruttare in modo ancora più efficace i vantaggi di un mercato dei capitali dell'UE più integrato.

Infine, la presente iniziativa è in linea con la strategia della Commissione in materia di finanza digitale[12], che sostiene la diffusione di nuove tecnologie nei servizi finanziari, attraverso un adeguamento ambizioso delle norme vigenti affinché tengano conto delle nuove tecnologie, come la DLT.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza di adottare le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno. L'articolo 114 TFUE consente all'UE di adottare misure volte a eliminare gli ostacoli esistenti all'esercizio delle libertà fondamentali e a prevenire l'insorgere di tali ostacoli. Sono compresi anche gli ostacoli che rendono difficile per gli operatori economici, investitori inclusi, sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno.

Le modifiche contribuiscono al funzionamento corretto e sicuro del mercato unico, tutelano la concorrenza e preservano gli incentivi all'innovazione. Pertanto la base giuridica pertinente è l'articolo 114 TFUE.

[12] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 4 TFUE, l'azione dell'UE per il completamento del mercato interno deve essere valutata alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Secondo il principio di sussidiarietà, l'UE dovrebbe intervenire solo se gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ed è pertanto richiesta un'azione a livello dell'UE.

Le modifiche proposte sono quindi conformi al principio di sussidiarietà. Esse mirano ad affrontare gli ostacoli esistenti alla prestazione transfrontaliera di servizi che impediscono la costituzione di un vero e proprio mercato unico dei capitali.

La sola azione a livello nazionale non è in grado di risolvere queste sfide. La diversità dei quadri giuridici, delle tradizioni in materia di vigilanza e delle strutture di mercato degli Stati membri fa sì che le riforme intraprese individualmente non consentirebbero la necessaria convergenza delle norme di regolamentazione e di vigilanza e delle prassi di mercato. È pertanto necessaria un'azione a livello dell'UE per eliminare tali ostacoli, rafforzare e agevolare l'integrazione dei mercati.

- **Proporzionalità**

L'iniziativa prevede un'ampia revisione delle norme in materia di negoziazione, post-negoziazione, gestione patrimoniale e fondi di investimento al fine di armonizzare e razionalizzare le prescrizioni per le imprese. Ciò comprende l'alleggerimento di alcune prescrizioni per i gruppi transfrontalieri e i servizi prestati su base transfrontaliera, nell'ambito di un'unica licenza. Nel settore del regolamento migliorerebbe anche l'interconnessione tra depositari centrali di titoli (CSD). La revisione comprende anche modifiche della normativa riguardante la post-negoziazione, per renderla più neutra dal punto di vista tecnologico, e del regime pilota DLT, per ampliarne l'ambito di applicazione e la portata e per renderlo più flessibile e proporzionato. I fondi di investimento otterrebbero un accesso immediato e completo al mercato unico previa autorizzazione, il che consentirebbe loro di operare in modo più efficiente a livello transfrontaliero. Per quanto riguarda la vigilanza, le modifiche mirano a rafforzare l'uso e l'efficacia degli strumenti e dei poteri di convergenza in materia di vigilanza, concentrandosi sull'ESMA e sulla sua governance. All'ESMA sarebbero trasferiti anche poteri di vigilanza per le infrastrutture di mercato transfrontaliere più significative (controparti centrali, CSD e sedi di negoziazione) e per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività (*crypto-asset service providers*, CASP). L'ESMA avrebbe inoltre un ruolo rafforzato nel promuovere la convergenza in materia di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i fondi di investimento alternativi (FIA) commercializzati su base transfrontaliera.

Nella misura in cui le divergenze nell'applicazione delle norme dell'UE e le differenze tra le normative nazionali degli Stati membri generano inefficienze e oneri di mercato, le modifiche daranno luogo a un'applicazione più armonizzata e proporzionata delle norme dell'UE per le attività transfrontaliere.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si propone di attuare le misure mediante una proposta di regolamento che modifica gli atti seguenti: il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), il regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR), il regolamento sulla distribuzione transfrontaliera, il regolamento sul regime pilota DLT, il regolamento sui mercati delle cripto-attività e il regolamento ESMA. Per garantire un

adeguato allineamento con le modifiche sostanziali di tali regolamenti, saranno apportate modifiche anche al regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e al regolamento sul risanamento e sulla risoluzione delle CCP. Un regolamento è lo strumento giuridico più appropriato in quanto le modifiche proposte sono interconnesse e si inseriscono all'interno di uno sforzo politico più ampio volto a creare un mercato unico dei capitali armonizzando le norme ed eliminando gli ostacoli alle attività transfrontaliere nei settori finanziari che costituiscono la spina dorsale dei finanziamenti sui mercati dei capitali. Il raggruppamento delle modifiche all'interno di un pacchetto legislativo contribuisce a garantire la coerenza del testo nel suo complesso.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Attualmente non esistono soluzioni efficaci per garantire la prestazione transfrontaliera di servizi nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente pacchetto oppure tali soluzioni sono ostacolate da norme nazionali divergenti. Inoltre le norme dell'UE devono essere aggiornate per agevolare la prestazione di servizi finanziari utilizzando nuove tecnologie, in particolare la DLT, che possono migliorare l'efficienza dei mercati dei capitali.

Tali problematiche sono aggravate da prassi di vigilanza non allineate, nonché da strumenti e poteri di convergenza poco efficaci in materia di vigilanza a livello dell'UE. Detti ostacoli producono inefficienze del mercato, limitano le economie di scala, riducono la liquidità sui mercati dei capitali, aumentano i costi per gli investitori, precludono l'accesso a una base più ampia di investitori a livello transfrontaliero e comportano costi di capitale più elevati per le imprese dell'UE, compromettendo in ultima analisi la produttività e la competitività dell'economia dell'UE.

Nel settore della negoziazione, le norme che disciplinano le sedi di negoziazione non sono pienamente armonizzate e sono soggette a un certo grado di discrezionalità nazionale. Le opportunità connesse al regime di passaporto per i mercati regolamentati non sono indicate esplicitamente, lasciando agli Stati membri la possibilità di definire prescrizioni aggiuntive nelle rispettive normative nazionali. Le differenze in termini di recepimento nelle normative nazionali e la possibilità di un'ulteriore sovraregolamentazione da parte degli Stati membri rendono complesso il panorama normativo generale, in particolare per i soggetti o i gruppi transfrontalieri. Ciò genera incertezza giuridica e condizioni di disparità tra gli Stati membri, impedendo l'emergere di strutture di negoziazione che operano in più Stati membri. Per affrontare gli ostacoli legati alla frammentazione della vigilanza, è opportuno modificare le pertinenti disposizioni del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari al fine di introdurre una vigilanza diretta a livello dell'UE su talune sedi di negoziazione.

Nel settore della post-negoziazione, i mercati dei regolamenti devono essere maggiormente integrati e si deve fare un maggiore ricorso alla piattaforma T2S per agevolare l'attività transfrontaliera degli emittenti, dei CSD e degli investitori. Sebbene l'attività di regolamento sia disciplinata da un regolamento (regolamento sui depositari centrali di titoli), persistono ostacoli normativi al regolamento transfrontaliero. Ad esempio, la normativa nazionale può imporre ulteriori restrizioni alla libertà di emissione oltre a quelle previste dalle disposizioni del regolamento sui depositari centrali di titoli. Inoltre il quadro relativo al regime di passaporto, inteso ad agevolare le operazioni transfrontaliere, è considerato costoso e oneroso per i CSD. Il regolamento sui depositari centrali di titoli non tiene adeguatamente conto dei gruppi di infrastrutture del mercato dal punto di vista operativo, normativo e di vigilanza, il

che rende difficile per questi ultimi godere dei benefici del consolidamento e realizzare economie di scala. È pertanto necessario armonizzare i requisiti per le imprese transfrontaliere nonché razionalizzare i requisiti e ridurre la complessità operativa nelle infrastrutture di regolamento dell'UE (ossia i CSD, compresi i costi relativi alla T2S trasferiti dai CSD), al fine di aumentare l'efficienza e ridurre i costi. Inoltre il regolamento sui depositari centrali di titoli deve essere modificato al fine di renderlo più neutro dal punto di vista tecnologico e affrontare l'incertezza giuridica in merito a concetti, definizioni e requisiti chiave che non hanno tenuto il passo con i progressi tecnologici. Per affrontare gli ostacoli legati alla frammentazione della vigilanza, è opportuno modificare le pertinenti disposizioni del regolamento sui depositari centrali di titoli al fine di introdurre una vigilanza diretta a livello dell'UE su talune infrastrutture di post-negoziazione.

Nel settore della gestione patrimoniale, la commercializzazione dei fondi OICVM e dei FIA è disciplinata principalmente da direttive che consentono discrezionalità nazionali in molti settori. La commercializzazione transfrontaliera di OICVM e FIA è attualmente dispendiosa in termini di tempo e difficile da gestire dal punto di vista amministrativo. Molti Stati membri prevedono prescrizioni specifiche per paese per le comunicazioni di marketing e le informative nella documentazione del fondo, nonché requisiti amministrativi e operativi specifici (quali norme di commercializzazione supplementari, spese regolamentari, obblighi di comunicazione e requisiti relativi alla presenza fisica locale). Ciò ostacola lo sviluppo di un passaporto dell'UE efficace per i fondi di investimento nell'Unione. Inoltre il regolamento sulla distribuzione transfrontaliera riconosce che gli Stati membri dispongono di norme diverse in materia di spese e oneri regolamentari e prevede l'opzionalità per quanto riguarda la verifica ex ante delle comunicazioni di marketing. È pertanto necessario ridurre in modo significativo le prassi nazionali divergenti nella commercializzazione dei fondi in tutta l'Unione, nonché presentare le norme relative alla distribuzione transfrontaliera dei fondi in modo più efficiente, vale a dire all'interno dello stesso testo giuridico, al fine di promuovere una maggiore armonizzazione nella commercializzazione transfrontaliera degli OICVM e dei FIA. Questo approccio comporta modifiche del regolamento sulla distribuzione transfrontaliera e il trasferimento di talune disposizioni (con modifiche) dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE a detto regolamento. Al fine di ridurre la frammentazione della vigilanza e migliorare la collaborazione tra le autorità nazionali competenti, è opportuno rafforzare il ruolo dell'ESMA nell'affrontare gli ostacoli transfrontalieri e nel risolvere le controversie tra le autorità nazionali del paese ospitante e quelle del paese di origine.

Nel settore dell'innovazione, sussistono due ostacoli principali legati all'attuazione di soluzioni basate sulla DLT in Europa. In primo luogo, il regolamento sul regime pilota DLT impone un pesante onere di conformità alle piccole imprese e alle start-up, in particolare perché si basa su prescrizioni di ampia portata contenute nel regolamento sui depositari centrali di titoli e nella direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, che potrebbero non essere adatte alla graduale espansione delle operazioni e alle caratteristiche specifiche della DLT. Il regolamento sul regime pilota DLT impone inoltre rigorose limitazioni all'entità e alla portata delle attività dei partecipanti al regime pilota. Ciò avviene, ad esempio, introducendo limiti aggregati all'attività di un'infrastruttura che opera a norma del regolamento e delimitando il tipo e l'entità dell'emissione di attività che possono essere intermediate a norma del regolamento. Inoltre per i partecipanti al mercato non sono ben chiare le prospettive a lungo termine relative al regime pilota DLT, data la sua natura sperimentale e i limiti temporali stabiliti nel regolamento. In secondo luogo, al di là delle carenze del quadro europeo specifico per la DLT, i quadri normativi standard (non relativi al regime pilota DLT), in particolare la normativa riguardante la post-negoziazione, non forniscono attualmente certezza del diritto a coloro che desiderano utilizzare la DLT al di fuori del regime pilota

DLT. Tali incertezze aumentano i rischi e i costi di conformità per i partecipanti al mercato che intendono esplorare modelli aziendali innovativi.

Per quanto riguarda la vigilanza, le questioni principali sono due. In primo luogo, la vigilanza dei soggetti finanziari è prevalentemente condotta a livello nazionale. Ciò si traduce in un panorama della vigilanza frammentato che crea ostacoli alle attività transfrontaliere a causa di un'applicazione divergente del diritto dell'UE e di prassi, approcci e prescrizioni divergenti in materia di vigilanza. Le azioni di esecuzione, come nel caso delle violazioni, possono affrontare casi specifici di non conformità e le verifiche inter pares mirano a rafforzare la convergenza in materia di vigilanza, ma non sono sufficienti per affrontare le questioni di fondo relative a prassi di vigilanza non allineate. In secondo luogo, a livello dell'UE sono disponibili mandati e strumenti limitati per garantire un'applicazione coerente delle norme dell'UE e adottare un approccio unificato di vigilanza sul mercato unico. Gli strumenti di convergenza in materia di vigilanza sono ancora utilizzati in modo sporadico. Detti strumenti presentano limiti, non sono utilizzati in modo coerente e possono essere difficili da utilizzare a causa di vincoli procedurali e della mancanza di esecutività.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le seguenti attività di consultazione hanno contribuito a definire il contenuto della presente proposta:

- invito a presentare contributi della Commissione europea sul tema "Unione del risparmio e degli investimenti: promuovere integrazione e scala e una vigilanza più efficiente nei mercati dei capitali dell'UE", dall'8 maggio al 5 giugno 2025;
- consultazione mirata della Commissione europea sul tema "Integrazione dei mercati dei capitali dell'UE" dal 15 aprile al 10 giugno 2025.

L'invito a presentare contributi ha ottenuto 53 risposte da parte di un'ampia gamma di portatori di interessi. Le risposte più numerose (il 62,3 %) sono pervenute dalle associazioni di imprese, in rappresentanza dei settori bancario, degli investimenti e della gestione patrimoniale. Le società e le imprese, principalmente del settore finanziario, rappresentavano il 20,8 %. I singoli cittadini hanno contribuito con il 9,4 % delle risposte, mentre altre categorie, tra cui camere di commercio, associazioni professionali e società di consulenza, rappresentavano il 5,7 % e le organizzazioni non governative (ONG) l'1,9 %.

L'invito a presentare contributi era volto a i) raccogliere le opinioni dei portatori di interessi sugli ostacoli che impediscono alle infrastrutture di negoziazione e post-negoziazione dell'UE di cogliere i vantaggi di un mercato unico realmente privo di attriti; ii) esaminare se l'attuale contesto normativo e di vigilanza sia adatto ai mercati dei capitali e, in particolare, ai gestori del mercato con importanti attività transfrontaliere o che operano in settori nuovi o emergenti; e iii) rivedere il pacchetto di strumenti delle autorità europee di vigilanza per valutare in quali settori sia possibile rafforzarne e migliorarne l'efficacia e l'efficienza.

In tutti i gruppi di portatori di interessi si è registrato un ampio consenso sulla necessità di una maggiore integrazione dei mercati dei capitali e di una maggiore convergenza in materia di vigilanza, accompagnato da un invito condiviso alla semplificazione, alla proporzionalità e alla certezza del diritto. I portatori di interessi hanno ampiamente riconosciuto che un ecosistema finanziario più integrato ed efficiente rafforzerebbe la competitività dell'Europa, migliorerebbe l'accesso ai finanziamenti e amplierebbe le opportunità di investimento. Hanno tuttavia sottolineato che le riforme devono rimanere equilibrate, trasparenti e inclusive, dimostrando benefici tangibili per i cittadini e l'economia reale. Il livello di sostegno alla

centralizzazione della vigilanza a livello dell'UE variava notevolmente tra i portatori di interessi. Le associazioni di imprese e le imprese hanno tendenzialmente preferito progressi graduali nell'ambito dell'attuale struttura istituzionale, mentre le ONG e alcuni membri del pubblico si sono espressi a favore di una maggiore sorveglianza a livello dell'UE per garantire coerenza e rendicontabilità.

Oltre all'invito a presentare contributi, la consultazione mirata sull'integrazione dei mercati dei capitali dell'UE ha raccolto i pareri di un ampio gruppo di portatori di interessi su vari aspetti dei mercati dei capitali dell'UE. Il questionario online era articolato in due parti. La parte 1 riguardava la semplificazione e la riduzione degli oneri del quadro normativo dell'UE nei settori della negoziazione, della post-negoziazione e della gestione patrimoniale, gli ostacoli alle operazioni transfrontaliere nello spazio di negoziazione e all'aumento della liquidità nei mercati dei capitali dell'UE, nonché gli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi post-negoziazione. La parte 2 comprendeva domande riguardanti: gli ostacoli intersettoriali nei settori della negoziazione e della post-negoziazione (ad esempio relativi all'innovazione, alle sinergie di gruppo, all'emissione di strumenti finanziari); gli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi di gestione patrimoniale e all'offerta di fondi di investimento; e gli ostacoli specificamente connessi alla vigilanza.

In totale, 297 portatori di interessi hanno risposto alla consultazione mirata attraverso il sito web della Commissione. La maggior parte dei contributi è pervenuta da associazioni di imprese (31 %) e da imprese o entità commerciali (27 %), seguite dalle autorità pubbliche (12 %). Ulteriori contributi sono pervenuti da ONG (4 %), cittadini dell'UE (3 %), sindacati (2 %) e un'organizzazione dei consumatori. La consultazione ha quindi attirato un'ampia gamma di soggetti appartenenti al settore, tra cui partecipanti al mercato, associazioni rappresentative e autorità pubbliche.

Parallelamente si sono tenute riunioni bilaterali con portatori di interessi selezionati per raccogliere ulteriori contributi ed esaminare in modo più approfondito questioni specifiche. La Commissione ha inoltre presentato vari aspetti della revisione durante una riunione con i rappresentanti del Parlamento europeo e gli addetti ai servizi finanziari degli Stati membri svoltasi nell'ottobre e nel novembre 2025.

I risultati dell'invito a presentare contributi e della consultazione mirata sono stati presi in considerazione nella proposta e la Commissione ha cercato di tenere conto dei diversi pareri espressi dai portatori di interessi. Gli ambiti più significativi in cui i partecipanti hanno individuato margini di miglioramento sono stati esaminati e inclusi nella proposta, tra cui richieste relative a un quadro normativo più proporzionato, più semplice e più armonizzato che riduca gli oneri ed elimini gli ostacoli nei settori della negoziazione, della post-negoziazione e della distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento, nonché all'aumento dell'efficienza e della convergenza della vigilanza dei soggetti finanziari.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nel preparare la presente iniziativa, la Commissione ha consultato diversi studi e fonti di informazione. Nel settembre 2024 la Commissione ha organizzato una tavola rotonda sul consolidamento nel settore dei fondi di investimento e sulle infrastrutture di negoziazione e post-negoziazione con portatori di interessi pubblici e privati ed esperti di tali settori. La Commissione ha inoltre organizzato attività di sensibilizzazione bilaterali separate con i principali portatori di interessi e seminari con il settore. Gli studi utilizzati per redigere la presente proposta sono stati citati nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta e documenta gli ostacoli che il pacchetto sta cercando di affrontare.

- **Valutazione d'impatto**

In linea con la politica "Legiferare meglio" la Commissione ha svolto una valutazione d'impatto delle alternative strategiche. Oltre all'opzione di non intraprendere alcuna azione a livello dell'UE (scenario di riferimento – opzione 1), sono stati individuati due pacchetti di opzioni strategiche sulla base di un invito a presentare contributi, di una consultazione mirata, di altri confronti con i portatori di interessi, di uno studio sul consolidamento e sulla riduzione della frammentazione delle infrastrutture di negoziazione e post-negoziazione in Europa, di uno studio sugli ostacoli e sui fattori trainanti dell'espansione dei fondi che investono in imprese innovative e in crescita, di esami della letteratura, e di precedenti iniziative e relazioni che documentano gli ostacoli più significativi all'integrazione dei mercati dei capitali dell'UE che esistono da diversi anni e non sono ancora stati pienamente eliminati.

L'opzione 1 è l'opzione relativa allo scenario di riferimento e non prevede alcun intervento. L'opzione 2 prevede un'ampia revisione dei corpora di norme in materia di negoziazione, post-negoziazione e gestione patrimoniale al fine di armonizzare e razionalizzare le prescrizioni riguardanti le operazioni commerciali, anche semplificando alcune prescrizioni applicabili all'interno dei gruppi e ai servizi forniti su base transfrontaliera, nell'ambito di un'unica licenza. Nel settore del regolamento migliorerebbe anche l'interconnessione tra depositari centrali di titoli (CSD).

L'opzione 2 includerebbe anche modifiche della normativa riguardante la post-negoziazione per renderla più neutra dal punto di vista tecnologico, nonché del regime pilota DLT per ampliarne l'ambito di applicazione e la portata. I fondi di investimento otterrebbero un accesso immediato e completo al mercato unico previa autorizzazione, e i gruppi di gestione patrimoniale sarebbero in grado di operare in modo più efficiente a livello transfrontaliero. Per quanto riguarda la vigilanza, l'opzione 2 mira a rafforzare l'uso e l'efficacia degli strumenti e dei poteri di convergenza in materia di vigilanza, concentrandosi sull'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e sulla sua governance. Questa opzione prevede anche il trasferimento all'ESMA dei poteri di vigilanza per quanto riguarda le infrastrutture più significative (controparti centrali, depositari centrali di titoli e sedi di negoziazione) e per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività, nonché il coordinamento da parte dell'ESMA della vigilanza sui fondi di investimento e sui gestori di patrimoni di grandi dimensioni.

L'opzione 3 prende le mosse dall'opzione 2, ma ha una portata più ampia con elementi aggiuntivi per istituire un mercato integrato, quali, ad esempio, il collegamento obbligatorio tra sedi di negoziazione significative, l'obbligo di collegamenti tra CSD, la creazione di un'autorizzazione a livello di gruppo per i gestori di patrimoni, la piena flessibilità nell'ambito del regime pilota DLT, la vigilanza diretta dell'ESMA sulla totalità delle infrastrutture, dei gestori di patrimoni e dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

L'analisi valuta le opzioni in relazione a tre obiettivi: i) consentire l'ulteriore integrazione dei mercati ed effetti di scala; ii) consentire una vigilanza integrata; e iii) favorire l'innovazione. Dall'analisi si evince che gli elementi aggiuntivi dell'opzione 3 comporterebbero costi più elevati per i settori e per le autorità di vigilanza, che sarebbero superiori ai potenziali benefici. Inoltre questa opzione è meno coerente con altre iniziative politiche dell'UE e può avere conseguenze indesiderate sulla concorrenza e sui rischi per la stabilità finanziaria.

Nella valutazione si conclude che il pacchetto strategico prescelto è l'opzione 2, in quanto offre notevoli vantaggi in termini di integrazione pur rimanendo proporzionata in termini di costi e sussidiarietà. Tale opzione combina un'ampia armonizzazione delle prescrizioni dei

pertinenti quadri in materia di negoziazione, post-negoziazione e gestione patrimoniale e l'eliminazione degli ostacoli alle attività transfrontaliere, con il rafforzamento degli strumenti e dei poteri di convergenza in materia di vigilanza e il trasferimento a livello dell'UE della vigilanza sulle infrastrutture più significative a livello dell'UE. Detti aspetti si rafforzano a vicenda. L'armonizzazione delle norme contenute nel presente pacchetto agevolerebbe il trasferimento della vigilanza su alcuni operatori e mercati a livello dell'UE e, nel caso dei prestatori di servizi per le cripto-attività, su tutti i soggetti, e consentirebbe una migliore applicazione del codice unico.

Eliminando gli ostacoli normativi indebiti che impediscono l'integrazione, le misure previste nell'ambito di questa opzione alleggerirebbero gli oneri normativi e la complessità operativa, rendendo in tal modo più efficiente la prestazione di servizi transfrontalieri e promuovendo l'integrazione dei mercati. I costi di attuazione sarebbero principalmente a carico delle infrastrutture e delle autorità nazionali. Questa opzione richiederebbe anche risorse significative e lo sviluppo delle infrastrutture presso l'ESMA, il cui finanziamento avverrebbe in gran parte mediante commissioni. Si prevede tuttavia che tutti questi costi saranno compensati dai miglioramenti in termini di efficienza e di semplificazione a medio termine. L'iniziativa ridurrebbe l'incertezza del diritto per gli emittenti e gli investitori, garantirebbe costi di conformità inferiori e migliorerebbe la prevedibilità. Una maggiore flessibilità del regime pilota DLT e modifiche della normativa settoriale per renderlo più compatibile con la DLT incoraggerebbero una maggiore diffusione di questa tecnologia. Una maggiore convergenza in materia di vigilanza e un quadro di vigilanza più integrato creerebbero condizioni di parità, limiterebbero l'arbitraggio regolamentare e ridurrebbero gli oneri amministrativi connessi alle attività transfrontaliere.

L'iniziativa agevolerà l'accesso degli investitori a un'ampia gamma di opportunità di investimento e consentirà alle imprese, comprese le PMI, di raccogliere capitali a livello transfrontaliero. Contribuirà pertanto a migliorare il modo in cui sono mobilitati i capitali in Europa e farà sì che si crei il giusto ecosistema di finanziamento al fine di sostenere le priorità strategiche dell'UE e rendere la nostra economia più forte e più competitiva.

Il comitato per il controllo normativo, dopo un primo parere negativo, ha formulato una valutazione positiva della valutazione d'impatto. In risposta alle osservazioni formulate dal comitato, la valutazione d'impatto è stata rivista al fine di: i) chiarire la logica alla base della portata dell'iniziativa e il suo ruolo nell'ambito della più ampia strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti, compresa la sua interazione con altre iniziative; ii) razionalizzare le sezioni relative alla definizione del problema e alle sue cause; iii) migliorare le spiegazioni relative all'innovazione basata sulla DLT; iv) chiarire la logica d'intervento e gli obiettivi. Il testo è stato inoltre rivisto per rafforzare l'analisi dell'entità dei problemi, sulla base di ulteriori contributi quantitativi ricevuti di portatori di interessi e di altri studi esistenti, al fine di valutare meglio i costi/benefici. Il testo è inoltre più trasparente in merito alla limitazione della disponibilità dei dati e ai fattori esterni all'ambito di applicazione che rendono impossibile una modellizzazione completa e solida dei costi e dei benefici. Nel testo si è inoltre tenuto maggiormente conto delle opinioni dei portatori di interessi e dell'impatto delle misure proposte sui diversi gruppi di portatori di interessi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Le misure proposte allevieranno gli oneri normativi e la complessità operativa, migliorando in tal modo l'efficienza della prestazione di servizi transfrontalieri e promuovendo l'integrazione dei mercati. I costi di attuazione saranno principalmente a carico delle infrastrutture e delle autorità nazionali. L'ESMA avrà inoltre bisogno di risorse significative e di sviluppare

infrastrutture. Si prevede tuttavia che tutti questi costi saranno compensati dai miglioramenti in termini di efficienza e di semplificazione a medio termine. L'iniziativa ridurrà l'incertezza del diritto per gli emittenti e gli investitori, garantirà costi di conformità inferiori e migliorerà la prevedibilità. Una maggiore flessibilità nel regime pilota DLT e modifiche della normativa settoriale per renderlo più compatibile con la DLT incoraggeranno una maggiore diffusione di questa tecnologia. Una maggiore convergenza in materia di vigilanza e un quadro di vigilanza più integrato creeranno condizioni di parità e ridurranno gli oneri amministrativi connessi alle attività transfrontaliere. L'obiettivo della semplificazione sarà conseguito in vari modi: trasferendo talune disposizioni dalle direttive ai regolamenti; eliminando la possibilità di misure di sovraregolamentazione imposte a livello nazionale; razionalizzando i meccanismi di vigilanza che si sovrappongono, nonché quelli costosi e inefficienti; e, più in generale, eliminando gli ostacoli posti dai quadri nazionali e dell'UE per i gestori del mercato e gli investitori. Al fine di semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri normativi e amministrativi, la presente proposta perfeziona il conferimento di poteri di livello 2 sopprimendo e aggiornando quei conferimenti di poteri che, a seguito delle consultazioni con il Parlamento europeo, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza, sono stati ritenuti non essenziali per l'efficace funzionamento delle corrispondenti disposizioni degli atti di base. Inoltre nella presente proposta la Commissione ha cercato di limitare il più possibile il numero di nuovi conferimenti di poteri di livello 2.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di prestare servizi in qualunque Stato membro (articolo 15, paragrafo 2), la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto di proprietà (articolo 17), l'accesso ai servizi d'interesse economico generale per promuovere la coesione sociale e territoriale all'interno dell'Unione (articolo 36) e la protezione dei consumatori (articolo 38).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza finanziaria e sul bilancio determinate dal presente pacchetto sono spiegate in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata al regolamento quadro. Include altresì l'incidenza finanziaria e sul bilancio della direttiva quadro.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione monitorerà i progressi verso il conseguimento degli obiettivi specifici sulla base dell'elenco non esaustivo di indicatori di cui alla sezione 9 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. L'elenco si concentra sugli indicatori per settore, ma saranno monitorati anche indicatori più ampi per misurare l'incidenza più generale sul mercato, anche nel caso in cui siano attribuibili in misura meno diretta alla presente iniziativa. Tali indicatori comprendono misure che valutano l'accesso al capitale e le strutture di finanziamento delle imprese o il livello di partecipazione degli investitori al dettaglio al mercato dei capitali.

La valutazione ex post di tutte le nuove misure legislative è una priorità per la Commissione. I servizi della Commissione riesamineranno gli esiti, i risultati e gli effetti della presente iniziativa una volta che lo strumento giuridico sarà entrato in vigore. Cinque anni dopo, la

Commissione effettuerà la prossima valutazione delle modifiche contenute nella presente proposta, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non si ravvisa la necessità di documenti esplicativi.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il presente regolamento quadro consta di modifiche agli atti seguenti:

- regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA; articolo 1);
- regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR; articolo 2);
- regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR; articolo 3);
- regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR; articolo 4);
- regolamento (UE) 2015/2365 (regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli; articolo 5);
- regolamento (UE) 2019/1156 (regolamento sulla distribuzione transfrontaliera; articolo 6);
- regolamento (UE) 2021/23 (regolamento relativo al quadro di emergenza; articolo 7);
- regolamento (UE) 2022/858 (regolamento relativo al regime pilota DLT; articolo 8);
- regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA; articolo 9);
- regolamento (CE) n. 1060/2009 (regolamento relativo alle agenzie di rating del credito; articolo 10);
- regolamento (UE) 2016/1011 (regolamento sugli indici di riferimento; articolo 11);
- regolamento (UE) 2017/2402 (regolamento sulle cartolarizzazioni; articolo 12);
- regolamento (UE) 2023/2631 (regolamento sulle obbligazioni verdi europee; articolo 13); e
- regolamento (UE) 2024/3005 (regolamento sui rating ESG; articolo 14).

Articolo 1 — modifiche del regolamento ESMA

Le modifiche proposte del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA) mirano a rafforzare il mandato, la governance e il finanziamento dell'ESMA per garantire una vigilanza più coerente, trasparente e responsabile in tutta l'UE. Ciò consentirà di creare condizioni migliori per l'integrazione dei mercati, di accrescere l'efficienza e aumentare la fiducia degli investitori nel mercato unico.

In termini di compiti e poteri, le modifiche proposte adottano un duplice approccio: i) una proposta di trasferimento dei poteri di vigilanza all'ESMA per i soggetti significativi delle infrastrutture di mercato e i prestatori di servizi per le cripto-attività; e ii) modifiche volte ad accrescere l'uso e l'efficacia degli strumenti di convergenza in materia di vigilanza. Tali modifiche si basano su un riesame della governance e delle modalità di finanziamento dell'ESMA per garantire che il processo decisionale a livello dell'UE sia semplice,

indipendente ed efficiente e che siano disponibili risorse adeguate per attuare i nuovi obiettivi.

Compiti e poteri generali

Le modifiche degli **articoli 1, 4 e 8** sono volte a chiarire l'ambito di applicazione del regolamento e a fornire definizioni aggiornate che tengano conto delle nuove responsabilità in materia di vigilanza diretta. Le modifiche allineano inoltre il mandato dell'ESMA agli obiettivi di promuovere l'innovazione, la vigilanza basata sui dati e un'applicazione efficace.

Il nuovo **articolo 8 bis** sul **dovere di cooperazione** sottolinea l'importanza della cooperazione tra l'ESMA e le autorità. L'obiettivo è promuovere una maggiore collaborazione, condivisione delle informazioni e sostegno reciproco e creare un quadro per una cooperazione strutturata ma flessibile tra l'ESMA e altre autorità competenti o pertinenti. In particolare, ciò garantirebbe all'ESMA di poter svolgere i suoi compiti di vigilanza diretta in modo agevole, efficace e proporzionato, salvaguardando nel contempo la sua indipendenza. Si propone che l'ESMA stabilisca **modalità di cooperazione** pratiche e flessibili, adattate a settori e compiti specifici e orientate ai principi di efficienza, proporzionalità e fiducia reciproca. Tali modalità possono comprendere gruppi di vigilanza congiunti, ispezioni congiunte o il coordinamento operativo. Dovrebbero consentire adeguamenti graduali nel corso del tempo. Le modalità di cooperazione dovrebbero attribuire priorità a una vigilanza efficace ed efficiente sotto il profilo delle risorse, alla continuità e all'uniformità dei risultati in materia di vigilanza e al rispetto delle responsabilità statutarie e delle risorse di altre autorità. Il nuovo articolo 8 bis consentirà all'ESMA e ad altre autorità di collaborare in maniera più efficace, sfruttando le loro competenze e risorse collettive per gestire le complesse sfide che il sistema finanziario dell'UE si trova ad affrontare. Ciò, a sua volta, contribuirà a un mercato finanziario europeo più integrato, stabile e prospero.

Per garantire una vigilanza efficace, le modifiche dell'**articolo 9 bis** ampliano la portata del potere dell'ESMA di emettere "lettere in caso di inerzia" per far fronte a circostanze specifiche in cui l'applicazione di un atto legislativo solleva questioni significative per i partecipanti al mercato. L'obiettivo è fornire chiarezza e orientamenti ai partecipanti al mercato e ridurre il rischio di un'applicazione incoerente del diritto dell'UE.

Le modifiche degli **articoli 10 e 15** conferiscono alla Commissione il potere di adottare un atto delegato o di esecuzione modificativo anche se l'ESMA non presenta un progetto. In questo modo viene colmata l'attuale lacuna nel quadro procedurale per l'adozione di norme tecniche. Le modifiche proposte stabiliscono inoltre una procedura per la sospensione temporanea delle norme di regolamentazione o di attuazione (o di parti di esse) a determinate condizioni. Tali procedure mirano a rendere i poteri di regolamentazione dell'ESMA più flessibili e adattabili e dovrebbero consentire alla Commissione di migliorare l'attività normativa e aumentare la reattività nei confronti dei nuovi sviluppi del mercato, garantendo in tal modo il corretto funzionamento dei mercati finanziari.

Le modifiche dell'**articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 17 e dell'articolo 19, paragrafo 4**, chiariscono che, conformemente alla sentenza Corneli[13], l'ESMA deve applicare il diritto dell'Unione. Sono incluse le leggi nazionali che attuano le direttive dell'UE, che dovrebbero essere interpretate in modo coerente con tali direttive.

13 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B54F40B5C7801E9DFE7713D203D58677?text=&docid=302484&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9588492.

L'**articolo 17 bis bis** conferisce all'ESMA un nuovo potere nel settore della convergenza in materia di vigilanza in virtù del quale un'autorità competente è tenuta a chiedere il suo parere nei casi in cui da una verifica inter pares o da un'indagine siano emerse gravi carenze in materia di vigilanza. Inoltre l'ESMA avrà il potere di imporre l'adozione di interventi correttivi tempestivi ed efficaci per affrontare le carenze in materia di vigilanza. L'obiettivo di questa nuova misura di salvaguardia è consentire all'ESMA di intervenire nei casi in cui ai prodotti o ai soggetti sarebbe concesso l'accesso al mercato dell'UE senza un'adeguata vigilanza o l'arbitraggio di vigilanza comprometterebbe il sistema di passaporto.

L'**articolo 19 bis** introduce piattaforme di collaborazione tra le autorità competenti, che rafforzeranno la cooperazione e la vigilanza delle attività transfrontaliere. Tale misura prende le mosse dall'esperienza positiva acquisita con piattaforme analoghe nel quadro della direttiva Solvibilità II. Tali piattaforme agevoleranno lo scambio di informazioni, proporranno soluzioni e promuoveranno una cultura della collaborazione. L'ESMA avrà il potere di risolvere eventuali controversie.

Gli **articoli 28 bis e 28 ter** prevedono l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento reciproco delle sanzioni amministrative pecuniarie e l'assistenza per la relativa riscossione in un contesto transfrontaliero. L'obiettivo è semplificare l'applicazione delle norme nel mercato unico, contrariamente alla situazione attuale per cui la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie in un'altra giurisdizione è estremamente complessa o addirittura impossibile.

Poteri di vigilanza

Per garantire una vigilanza efficace e coerente in tutti i settori, si propone di inserire un **nuovo capo II bis** che consolidi i poteri procedurali dell'ESMA, quali attualmente stabiliti nella normativa settoriale, in un unico quadro intersettoriale. Tale quadro razionalizza le norme in materia di richieste di informazioni, indagini, ispezioni in loco, misure di vigilanza e sanzioni, salvaguardando nel contempo i diritti della difesa, il segreto professionale e la tutela giurisdizionale. Istituendo un insieme coerente e uniforme di poteri procedurali, il regolamento aumenta la certezza del diritto, promuove la convergenza e l'efficienza in materia di vigilanza e contribuisce affinché l'ESMA eserciti i propri compiti di vigilanza diretta in modo responsabile. Tali poteri lasciano impregiudicati eventuali poteri più specifici o differenti stabiliti in altri atti dell'UE.

Finanziamento

Per garantire che le attività di vigilanza dell'ESMA siano finanziate in modo equo e trasparente, il regolamento propone di armonizzare i principi che disciplinano le commissioni imposte ai partecipanti ai mercati finanziari nell'ambito della vigilanza dell'ESMA (**articolo 39 quindecies**). Il regolamento consolida i principi attualmente sparsi all'interno della normativa settoriale al fine di istituire un quadro unificato per il calcolo, l'ambito di applicazione e la trasparenza delle commissioni. Le modifiche proposte promuovono la certezza del diritto e la trasparenza sia per i soggetti esistenti che per quelli nuovi, consentendo loro di anticipare e pianificare meglio le commissioni per attività di vigilanza. Le modifiche proposte aiutano in ultima analisi l'ESMA a vigilare sul settore finanziario e a regolamentarlo in maniera efficace.

È stata inoltre apportata una modifica al regolamento (UE) 2015/2365 per allinearlo alle modifiche delle commissioni imposte dall'ESMA ai partecipanti ai mercati finanziari.

Governance

La presente proposta prevede una struttura di governance più efficace per l'ESMA. Sostituisce l'attuale consiglio di amministrazione con un **comitato esecutivo** composto da membri

indipendenti a tempo pieno (articoli 44 bis e 46 bis) e adegua la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza (articolo 40). La proposta chiarisce le rispettive responsabilità di questi due organi (articoli 43 e 46 bis). Il comitato esecutivo sarà composto dal presidente e da cinque membri a tempo pieno, con diverse esperienze in materia di vigilanza e, collettivamente, una comprensione adeguata dei settori soggetti alla vigilanza dell'ESMA. I membri saranno nominati nell'ambito di un processo che coinvolge la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio. Saranno soggetti a norme rigorose in materia di conflitto di interessi e il loro mandato sarà limitato a cinque anni, con la possibilità di una proroga di due anni. L'articolo 46 bis definisce i compiti del comitato esecutivo, che sarà principalmente responsabile delle decisioni relative alla vigilanza diretta dei partecipanti ai mercati finanziari. Il comitato esecutivo disporrà inoltre di una serie di poteri decisionali, anche nei confronti di singole autorità competenti, su talune questioni non riguardanti la regolamentazione, quali la risoluzione delle controversie, le questioni relative alle violazioni del diritto dell'UE e i riesami indipendenti. Ciò contribuirà a un processo decisionale più efficace che garantisca un buon equilibrio tra le specificità nazionali e gli interessi comuni dell'UE. Il comitato esecutivo assumerà le responsabilità del consiglio di amministrazione per la preparazione dei programmi di lavoro e del bilancio dell'ESMA, e le attività del consiglio di amministrazione cesseranno. Tutti i riferimenti esistenti al consiglio di amministrazione saranno sostituiti da riferimenti al comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo, compreso il presidente, dispongono di un voto ciascuno e il voto del presidente è determinante.

Il **consiglio delle autorità di vigilanza** resta l'organo principale dell'ESMA con funzioni di indirizzo generale e responsabile delle decisioni in materia di regolamentazione e di convergenza in materia di vigilanza. Le modifiche proposte all'articolo 40 modificano la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza per includere i membri a tempo pieno del comitato esecutivo. Il consiglio delle autorità di vigilanza potrà sollevare obiezioni nei confronti delle principali decisioni di vigilanza adottate dal comitato esecutivo entro 10 giorni, oppure 48 ore in casi urgenti. Il comitato esecutivo può chiedere pareri al consiglio delle autorità di vigilanza su questioni di vigilanza e deve riferire al consiglio delle autorità di vigilanza in merito alle sue attività di vigilanza due volte l'anno. In qualità di membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, i membri del comitato esecutivo apporteranno le loro competenze al consiglio delle autorità di vigilanza e voteranno su questioni generali di convergenza in materia di vigilanza.

Articolo 2 – Modifiche del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo

Vigilanza delle CCP significative

Sono introdotti nuovi articoli da 22 bis a 22 quater per conferire all'ESMA la vigilanza diretta sulle CCP significative, per specificare tutti i dettagli relativi alle procedure per la designazione da parte dell'ESMA di una CCP come CCP significativa, per specificare i poteri attribuiti all'ESMA nei confronti delle CCP significative e per introdurre una disposizione relativa alle commissioni per attività di vigilanza addebitate dall'ESMA alle CCP soggette alla sua vigilanza. L'articolo 12 è modificato per conferire all'ESMA il potere di imporre sanzioni. È inoltre introdotto un nuovo allegato V al fine di fornire un elenco delle violazioni per le quali l'ESMA può imporre sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 2 è modificato per adeguare la definizione di "autorità competente" e per introdurre nuove definizioni dei termini "CCP significativa", "autorità competente della CCP" e "autorità nazionale competente". Inoltre l'articolo 22 è modificato per offrire agli Stati membri la possibilità di nominare l'ESMA quale autorità competente della CCP anche per le loro CCP meno significative. Per garantire che tali definizioni siano coerenti tra atti normativi correlati e per rispecchiare l'autorità dell'ESMA in materia di vigilanza sulle CCP significative, sono state introdotte modifiche anche al regolamento (UE) 2021/23.

Gli articoli 14, 17, 18 e 20 sono adattati per abolire i collegi per le CCP significative e adeguare le varie procedure per tenere conto del nuovo ruolo dell'ESMA, ad esempio eliminando la necessità del parere dell'ESMA quando sono coinvolte CCP significative, e per rispecchiare l'abolizione del comitato di vigilanza delle CCP.

Inoltre l'articolo 23 è modificato per aggiungere disposizioni sulla collaborazione dell'ESMA con le "autorità pertinenti per le CCP significative". Tale modifica è accompagnata dall'introduzione di una nuova definizione del termine "autorità pertinenti per le CCP significative" all'articolo 2 e di un nuovo articolo 22 quinquies per fornire un elenco dettagliato delle autorità pertinenti per tali CCP. Inoltre gli articoli 17 quater, 20, 23 e 24 sono modificati per tenere conto di questo nuovo termine nelle procedure e nei flussi di informazioni correlati.

L'articolo 89 è modificato per allineare le disposizioni transitorie per le CCP già autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Vigilanza delle CCP meno significative

L'articolo 2 è modificato per introdurre una definizione di "CCP meno significativa". L'articolo 18 è modificato per rendere l'ESMA l'unico presidente dei collegi per le CCP meno significative. Inoltre gli articoli 24 bis, 24 quinquies e 25 quater sono modificati e gli articoli 24 sexies e 90 sono soppressi per rispecchiare le modifiche apportate alla governance interna dell'ESMA, in particolare l'introduzione del nuovo comitato esecutivo dell'ESMA e la soppressione del comitato di vigilanza delle CCP.

Accesso aperto e procedure di interoperabilità

Gli articoli 7, 8 e 54 sono modificati per conferire all'ESMA il diritto di arbitrare le richieste di accesso a una CCP e le richieste di accesso a una sede di negoziazione e di approvare le richieste di accordi di interoperabilità.

Articolo 3 — Modifiche del regolamento sui mercati delle infrastrutture finanziarie

Le sedi di negoziazione sono attualmente soggette a vigilanza su base nazionale. Un pilastro fondamentale della presente proposta è il trasferimento all'ESMA delle competenze di vigilanza per le sedi di negoziazione significative e per i gestori del mercato paneuropei (e le sedi di negoziazione da questi gestite). Una sede di negoziazione sarà considerata significativa se è importante per l'economia dell'UE o se, oltre ad avere dimensioni significative, ha anche una portata transfrontaliera significativa. La proposta conferisce all'ESMA i poteri necessari per svolgere i suoi compiti di vigilanza, anche se alcuni poteri di vigilanza del mercato rimangono a livello nazionale e sono conferiti alle autorità nazionali di vigilanza.

Data l'importanza della prossimità agli ecosistemi di mercato locali, le autorità nazionali di vigilanza manterrebbero la responsabilità a livello locale di garantire l'integrità del mercato delle sedi di negoziazione significative o delle sedi di negoziazione gestite da un gestore del mercato paneuropeo. Tali responsabilità sarebbero tuttavia limitate alla vigilanza sulle negoziazioni ordinate e al monitoraggio degli abusi di mercato e non si estenderebbero agli obblighi imposti direttamente alle sedi di negoziazione.

Armonizzazione delle norme applicabili alle sedi di negoziazione

La direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari II) stabilisce le norme per l'autorizzazione e il funzionamento delle sedi di negoziazione. Tuttavia il fatto che tali norme siano state stabilite in una direttiva ha fatto sì che il diritto dell'Unione fosse recepito e interpretato in maniera differente. Ha inoltre portato molti Stati membri ad adottare

misure supplementari in settori non rigorosamente armonizzati ai sensi della direttiva, come i requisiti prudenziali per i mercati regolamentati. La creazione di un vero e proprio "codice unico" per le sedi di negoziazione rappresenta una condizione preliminare per una vigilanza efficace a livello dell'UE. La proposta inserisce pertanto un nuovo titolo I bis nel regolamento (UE) n. 600/2014 (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari) al fine di armonizzare ulteriormente le norme per le sedi di negoziazione ed eliminare le norme nazionali che ostacolano il funzionamento del mercato unico. Un numero significativo di misure è stato trasferito direttamente dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari II, ma il nuovo titolo I bis specifica ulteriormente il quadro applicabile nei settori precedentemente lasciati alla discrezionalità nazionale.

Inoltre il nuovo titolo I bis proposto chiarisce i tipi di attività transfrontaliere che un mercato regolamentato può svolgere sulla base della sua licenza individuale. Chiarisce pertanto che i mercati regolamentati non solo dovrebbero essere in grado di fornire dispositivi che consentano di accedere alla loro sede da altri Stati membri (attraverso "schermi di negoziazione"), come già previsto dalla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari II, ma dovrebbero anche essere in grado di fornire servizi connessi: i) all'ammissione alla negoziazione di titoli nella loro sede; e ii) all'ammissione di nuovi membri provenienti da altri Stati membri. Chiarisce inoltre che a tal fine i mercati regolamentati possono costituire una succursale o, in assenza di una succursale, avvalersi della libera prestazione di servizi in tutto il mercato unico dell'UE. I sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione hanno gli stessi diritti.

Infine, la proposta mira ad agevolare la ripartizione delle risorse e delle funzioni all'interno di un gruppo. Il titolo I bis chiarisce pertanto che l'assegnazione di risorse a un soggetto all'interno dello stesso gruppo o il fatto di avvalersi di tale soggetto per svolgere determinate funzioni non dovrebbe costituire una esternalizzazione ai fini del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari. Chiarisce inoltre che l'ubicazione geografica di un soggetto al quale sono assegnate risorse o di cui ci si avvale per svolgere determinate funzioni non dovrebbe essere pertinente ai fini della valutazione, da parte dell'autorità competente, della conformità della sede di negoziazione ai suoi requisiti organizzativi.

Creazione dello status di "gestore del mercato paneuropeo"

Con la proposta si crea un nuovo status di "gestore del mercato paneuropeo", che consente la gestione di diverse sedi di negoziazione in più di uno Stato membro sulla base di un'unica licenza. Se un gestore del mercato paneuropeo rileva sedi di negoziazione esistenti, la proposta prevede che le singole autorizzazioni in virtù delle quali tali sedi erano gestite siano considerate nulle una volta rilasciata la nuova autorizzazione di gestore del mercato paneuropeo. Il nuovo titolo I bis definisce in dettaglio la procedura di autorizzazione e le prescrizioni applicabili ai gestori del mercato paneuropei. La proposta chiarisce inoltre che un gestore del mercato paneuropeo dovrebbe avere la responsabilità di garantire che le sedi di negoziazione da esso gestite rispettino gli obblighi applicabili ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione o ai sistemi organizzati di negoziazione, a seconda dei casi. Infine, per i settori del diritto non ancora armonizzati (ad esempio il diritto tributario) o non ancora totalmente armonizzati (ad esempio le norme sulla trasparenza) ai sensi del diritto dell'UE, la proposta chiarisce che, per ciascuna sede di negoziazione, il gestore del mercato regolamentato dovrebbe applicare la normativa dello Stato membro in cui si ritiene che tale sede di negoziazione sia situata o gestita e che l'autorità nazionale di vigilanza competente dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui si ritiene che una sede gestita da un gestore del mercato paneuropeo sia situata o gestita. Si precisa inoltre che, qualora un gestore del mercato paneuropeo rilevi la gestione di una sede di negoziazione già autorizzata, tale sede di

negoziazione dovrebbe essere considerata situata o gestita nello Stato membro in cui è stata inizialmente autorizzata.

Accesso aperto

Nell'ambito della presente proposta, le norme in base alle quali una sede di negoziazione ha accesso ai servizi di una CCP (articolo 35 del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari) e in base alle quali una CCP ha accesso alle informazioni sulla negoziazione di una sede di negoziazione (articolo 36 del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari) sarebbero razionalizzate per garantire che tale accesso non subisca ritardi ingiustificati e che sia rifiutato solo in presenza di rischi sistemici significativi o di rischi per l'ordinato funzionamento dei mercati. Inoltre la pratica di mercato nota come "compensazione preferenziale" sarebbe vietata quando due parti scelgono di effettuare la compensazione presso diverse CCP che hanno già ottenuto l'accesso a una determinata sede di negoziazione e hanno già predisposto accordi di interoperabilità.

Miglioramento del sistema consolidato di pubblicazione

Ai sensi dell'attuale regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, il sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati non fornisce informazioni sull'identità della sede di negoziazione che offre il miglior prezzo di acquisto e di vendita o sullo spessore del portafoglio di negoziazione. Data l'importanza di tali informazioni per gli utenti del sistema consolidato di pubblicazione, la proposta le aggiunge al sistema. La proposta migliora inoltre la trasparenza delle quotazioni da parte degli internalizzatori sistematici per gli ordini provenienti da clienti al dettaglio.

Articolo 4 — Modifiche del regolamento sui depositari centrali di titoli

Modernizzazione del quadro normativo per i servizi CSD

L'articolo 2 del regolamento sui depositari centrali di titoli è modificato al fine di consentire la prestazione di servizi CSD utilizzando la DLT. Nello specifico, sono modificate le definizioni esistenti di "scrittura contabile", "contante" e "conto titoli" e sono aggiunte le definizioni di "tecnologia a registro distribuito" e "token di moneta elettronica". Analogamente, l'articolo 30 relativo all'esternalizzazione è modificato in modo da contemplare la prestazione di servizi CSD utilizzando la DLT ed è introdotto un nuovo articolo (articolo 45 bis) sui rischi connessi all'uso della DLT al di fuori di un accordo di esternalizzazione. Infine, il quadro di cui al titolo IV per il regolamento della gamba contante di un'operazione su titoli è modificato per consentire il regolamento, a determinate condizioni, con determinati token di moneta elettronica autorizzati a norma del regolamento sui mercati delle cripto-attività.

Vigilanza dei CSD significativi

L'articolo 11 CSDR è modificato per conferire all'ESMA un potere di vigilanza diretto sui CSD significativi ed è aggiunto un nuovo articolo 11 bis per stabilire le condizioni e le procedure per determinare quali CSD dell'UE sono "significativi". Poiché l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza diretta dei CSD significativi, l'articolo 2 è modificato per adeguare la definizione di "autorità competente" ed è aggiunta una nuova definizione di "autorità nazionale competente". L'articolo 10 è modificato in modo da tenere conto del nuovo ruolo dell'ESMA in qualità di autorità di vigilanza. Anche il titolo V sul regime sanzionatorio è modificato per rispecchiare il nuovo ruolo dell'ESMA e un nuovo allegato II contiene l'elenco delle violazioni in relazione alle quali l'ESMA può imporre sanzioni.

L'articolo 24 bis è modificato al fine di abolire i collegi per i CSD significativi e gli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21 bis, 22 ter, 27 ter, 60 e 62 sono modificati per adeguare le

varie procedure affinché riflettano il nuovo ruolo dell'ESMA. Tali modifiche includono, ad esempio, l'eliminazione della necessità di un parere da parte dell'ESMA qualora siano coinvolti CSD significativi. L'articolo 10 fornisce inoltre ulteriori dettagli sui poteri di vigilanza e sorveglianza dell'ESMA nei confronti dei CSD significativi.

Dati i nuovi poteri dell'ESMA nei confronti dei CSD significativi, un nuovo articolo 25 bis definisce il quadro relativo alle commissioni per attività di vigilanza che possono essere addebitate dall'ESMA.

Integrazione dei servizi CSD

L'articolo 14 è modificato per fornire disposizioni più dettagliate in materia di cooperazione tra l'ESMA, le autorità pertinenti e le autorità nazionali competenti.

L'articolo 2 è modificato per introdurre la definizione del termine "hub CSD" e un nuovo articolo 48 bis stabilisce la procedura con cui l'ESMA determina quali CSD dell'UE sono considerati hub CSD. Per agevolare l'accesso a tutti gli strumenti finanziari emessi presso i CSD dell'UE, l'articolo 48 bis introduce l'obbligo per gli hub CSD di stabilire collegamenti reciproci con altri hub CSD, e per i CSD che non sono hub l'obbligo di stabilire collegamenti reciproci con un hub CSD.

Per integrare ulteriormente i CSD dell'UE, l'articolo 40 è modificato per imporre ai CSD dell'UE che regolano la gamba contante delle loro operazioni in una valuta disponibile su una piattaforma integrata dell'UE di collegarsi direttamente a tale piattaforma e consentire ai partecipanti di regolare la gamba contante in conti aperti su tale piattaforma.

L'articolo 54 è modificato per alleggerire gli obblighi che si applicano quando un CSD intende designare un ente creditizio perché presti servizi accessori di tipo bancario, in particolare quando la gamba contante è regolata in valute non UE.

L'articolo 19 bis è aggiunto per introdurre una procedura semplificata per l'esternalizzazione dei servizi di base all'interno di un gruppo di CSD.

Migliore regime di passaporto per i CSD

Al fine di eliminare i rimanenti ostacoli al regime di passaporto in relazione ai servizi CSD nell'UE, l'articolo 23 è modificato in modo da esigere solo una notifica ex post quando un CSD dell'UE inizia a offrire i propri servizi a emittenti stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio dell'autorizzazione del CSD.

Articolo 6 — Modifiche del regolamento sulla distribuzione transfrontaliera

Le modifiche proposte del regolamento (UE) 2019/1156 (regolamento sulla distribuzione transfrontaliera) mirano a rimuovere gli ostacoli alle operazioni transfrontaliere dei fondi di investimento e a rafforzare i poteri dell'ESMA per promuovere una cultura comune della vigilanza e coordinare meglio le attività tra le autorità nazionali competenti dello Stato d'origine e di quello ospitante.

Armonizzazione delle comunicazioni di marketing

L'articolo 4 del regolamento sulla distribuzione transfrontaliera è modificato al fine di chiarire che i GEFIA, i gestori di EuVECA ed EuSEF e le società di gestione di OICVM dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti in materia di comunicazioni di marketing anche quando la funzione di commercializzazione è delegata a terzi. Tuttavia se la commercializzazione è effettuata da distributori terzi che agiscono per proprio conto in modo che i GEFIA e le

società di gestione degli OICVM non abbiano più il controllo della funzione di commercializzazione, i GEFIA e le società di gestione degli OICVM non sono soggetti agli obblighi in materia di comunicazioni di marketing. Si specifica inoltre che gli Stati membri ospitanti non possono imporre alle comunicazioni di marketing requisiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 4. Inoltre alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per specificare il formato e il contenuto delle comunicazioni di marketing.

Gli articoli 5, 6, 8, 11 e 13 del regolamento sulla distribuzione transfrontaliera sono soppressi per ridurre le prassi nazionali divergenti in materia di comunicazioni di marketing e il pagamento di spese e oneri regolamentari.

L'articolo 7 del regolamento sulla distribuzione transfrontaliera è sostituito da un nuovo articolo 7 che specifica che le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non esigono la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing ma, qualora ritengano che le comunicazioni di marketing non siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA, del gestore di EuVECA o EuSEF o dell'OICVM di adottare tutte le misure adeguate per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti possono inoltre deferire la questione all'ESMA se non sono soddisfatte delle misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Maggiore trasparenza delle spese e degli oneri riscossi dagli Stati membri ospitanti

L'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1156 è modificato per incaricare l'ESMA di pubblicare e mantenere aggiornate le informazioni sulle spese e sugli oneri regolamentari imposti dalle autorità competenti del paese ospitante nei confronti dei GEFIA, dei gestori di EuVECA, dei gestori di EuSEF e degli OICVM che commercializzano FIA o OICVM nel loro territorio, compresi il livello e la frequenza di tali oneri e le relative modalità di pagamento.

Migliore regime di passaporto per gli OICVM e i FIA

L'articolo 12 del regolamento sulla distribuzione transfrontaliera è soppresso ed è sostituito da un nuovo potere per l'ESMA di mettere a punto una piattaforma di dati che includa informazioni sui FIA e sugli OICVM commercializzati su base transfrontaliera, la documentazione fornita nell'ambito della loro notifica delle attività di commercializzazione e le relative modifiche, nonché le revoche delle notifiche delle disposizioni adottate per la commercializzazione.

L'ex capo XI della direttiva 2009/65/CE e gli articoli 30 bis, 31, 32 e 32 bis della direttiva 2011/61/UE che disciplinano la commercializzazione di OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE in tutta l'Unione sono importati nel regolamento (UE) 2019/1156 e modificati per ottimizzare le procedure di notifica e di revoca della notifica delle attività commercializzazione e per agevolare la commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM. In particolare, il regolamento (UE) 2019/1156 è integrato per consentire agli OICVM e ai GEFIA di commercializzare fondi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine, indicando tale intenzione nella domanda di autorizzazione e trasmettendo, nell'ambito della loro autorizzazione, la documentazione connessa alla commercializzazione di OICVM o FIA in altri Stati membri (ad esempio comunicazioni di marketing, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, il prospetto, la relazione annuale). Previa autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM o del

GEFIA trasmettono tali informazioni alla piattaforma di dati dell'ESMA e l'OICVM o il GEFIA può avere accesso ai mercati degli Stati membri indicati nella domanda di autorizzazione a decorrere dalla data di tale trasmissione. Il regolamento (UE) 2019/1156 è ulteriormente integrato per introdurre procedure specifiche in caso di modifiche della portata della notifica iniziale delle attività di commercializzazione, comprese modifiche degli Stati membri in cui le quote o azioni di OICVM o FIA devono essere commercializzate.

L'ex articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE e l'ex articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE sono importati nel regolamento (UE) 2019/1156 e sono modificati per semplificare la revoca della notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote o azioni di OICVM o FIA. Il divieto vigente di 36 mesi relativo alla pre-commercializzazione di quote o azioni di FIA UE con strategie di investimento analoghe nello Stato membro indicato nella comunicazione di revoca della notifica è soppresso.

Vigilanza degli OICVM e dei FIA commercializzati in tutta l'UE

Il regolamento sulla distribuzione transfrontaliera è integrato per specificare i poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA e dell'OICVM nei confronti dei FIA e degli OICVM commercializzati nel loro territorio. Il regolamento (UE) 2019/1156 è ulteriormente integrato per conferire all'ESMA il potere di individuare azioni di vigilanza divergenti, duplicate, ridondanti e carenti che ostacolano la commercializzazione transfrontaliera in tutta l'Unione dei FIA UE gestiti da un GEFIA UE e degli OICVM, e di intervenire per farvi fronte. Inoltre il regolamento sulla distribuzione transfrontaliera è modificato per conferire all'ESMA il potere di intervenire quando le autorità nazionali non applicano efficacemente le norme dell'Unione o di sospendere direttamente la commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM in determinati casi.

Infine, il regolamento sulla distribuzione transfrontaliera è integrato per chiarire che le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di deferire all'ESMA eventuali controversie in merito a valutazioni, azioni o omissioni, la quale dovrebbe provvedere alla loro risoluzione conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8 — Modifiche del regolamento relativo a un regime pilota DLT dell'UE

La presente proposta modifica anche il regime pilota DLT (regolamento (UE) 2022/858) al fine di aumentarne la flessibilità e la proporzionalità, nonché la portata e l'ambito di applicazione, e per affrontare le preoccupazioni relative alla durabilità del regime eliminando i limiti temporali delle autorizzazioni concesse nell'ambito del regime pilota.

Ampliare e rendere più flessibile la gamma di strumenti ammissibili e la portata delle attività

L'articolo 2 è modificato per introdurre nuovi concetti. Tra le altre cose, l'infrastruttura di negoziazione nell'ambito del regime pilota è ora denominata sede di negoziazione DLT (TV DLT) per riflettere il fatto che nell'ambito del regime pilota sarebbe possibile gestire sia un sistema multilaterale di negoziazione che un sistema organizzato di negoziazione. L'articolo 3 è modificato per rendere più flessibili gli attuali limiti del regime pilota, sia per quanto riguarda il tipo di strumenti finanziari ammissibili che la portata dell'attività che può essere svolta nell'ambito di tali strumenti. Per quanto riguarda la portata delle attività, la proposta manterrebbe un valore totale massimo di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT che possono essere ammessi alla negoziazione o registrati in un'infrastruttura di mercato

DLT, ma lo aumenterebbe a 100 miliardi di EUR. Infine, la soglia specifica per prodotto sarebbe soppressa.

Creazione di un regime semplificato per le infrastrutture di mercato DLT di minori dimensioni

L'articolo 3 è ulteriormente modificato ed è aggiunto un nuovo articolo 7 bis per introdurre un regime semplificato per i gestori di infrastrutture DLT di minori dimensioni che forniscono servizi CSD, purché non superino la soglia di 10 miliardi di EUR del valore di mercato totale degli strumenti finanziari DLT registrati. Il regime semplificato contemplerebbe norme adeguate alla portata delle attività intraprese dai gestori di minori dimensioni. A seconda delle attività che intendono intraprendere, per essere ammissibili al regime semplificato, i richiedenti sarebbero tenuti a possedere un'autorizzazione sottostante, come ad esempio una licenza per prestatori di servizi per le cripto-attività, CSD o imprese di investimento. I soggetti che operano nell'ambito del regime semplificato sarebbero soggetti a un sottoinsieme specifico di disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, il che si traduce in un approccio più proporzionato e basato su principi alla regolamentazione della prestazione di servizi CSD su piccola scala.

Ampliamento della gamma di soggetti ammissibili

L'articolo 4 è modificato per ampliare la gamma di soggetti che possono gestire una TV DLT e un sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT) al fine di includere, oltre alle imprese di investimento e ai CSD, anche i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire un'infrastruttura di mercato DLT diventerebbero soggetti alle disposizioni stabilite nelle norme dell'UE in materia di negoziazione e post-negoziazione (regolamento (UE) n. 600/2014, direttiva 2014/65/UE e regolamento (UE) n. 909/2014), beneficiando nel contempo di esenzioni mirate e giustificabili come altri gestori delle infrastrutture di mercato DLT.

Ulteriori esenzioni per i richiedenti che gestiscono una TV DLT e un sistema di regolamento DLT (SS DLT)

Sono introdotti nuovi articoli 4 bis e 5 bis per offrire ai gestori delle infrastrutture di mercato DLT la possibilità di ottenere, a determinate condizioni rigorose, esenzioni da un'ampia gamma di disposizioni della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento (UE) n. 909/2014 qualora siano state ritenute incompatibili o fortemente sproporzionate rispetto all'uso della DLT. Prima di concedere esenzioni da disposizioni specifiche, le autorità competenti devono chiedere un parere non vincolante all'ESMA.

Norme specifiche per i gestori di un SS DLT che regolano pagamenti utilizzando moneta di banca commerciale e token di moneta elettronica

L'articolo 5 è modificato per consentire ai gestori di un SS DLT di designare enti creditizi per il regolamento di pagamenti tramite moneta di banca commerciale che soddisfano i requisiti prudenziali e patrimoniali di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, ma che saranno in grado di svolgere altre attività oltre a prestare servizi accessori di tipo bancario ai fini del regolamento. Per quanto riguarda il regolamento dei pagamenti in token di moneta elettronica, si chiarisce che la maggior parte dei servizi accessori bancari che coinvolgono token di moneta elettronica dovrebbe essere fornita dallo stesso tipo di enti creditizi che possono regolare i pagamenti tramite moneta di banca commerciale.

Prestazione di singoli servizi CSD, regimi di regolamento e interoperabilità delle infrastrutture di mercato DLT

Sono introdotti nuovi articoli da 10 bis a 10 septies per consentire, in primo luogo, una regolamentazione specifica per servizio di due servizi CSD di base, il servizio di notariato e di tenuta centralizzata dei conti e, in secondo luogo, per introdurre un nuovo modello di regolamento che si avvale di incaricati della tenuta di conti DLT che hanno accesso alla moneta della banca centrale. Questi articoli garantiscono altresì una vigilanza completa di queste nuove modalità di prestazione dei servizi CSD di base. Sia i servizi di notariato DLT che i servizi di tenuta centralizzata dei conti DLT possono essere forniti da un'impresa di investimento, un mercato regolamentato, un ente creditizio, un CSD o un prestatore di servizi per le cripto-attività che ottenga un'autorizzazione specifica a prestare tale servizio, previa dimostrazione della conformità alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 909/2014. Di conseguenza sarà possibile emettere e registrare strumenti finanziari DLT al di fuori di un CSD, ma tali strumenti dovranno essere regolati con un'infrastruttura di mercato regolamentata. Inoltre il regolamento di strumenti finanziari DLT sarà possibile tra incaricati della tenuta di conti DLT che hanno accesso a conti in moneta di banca centrale. Tali incaricati della tenuta di conti DLT dovranno far parte di un regime di regolamento, vale a dire un insieme di norme e procedure concordate tra i partecipanti per il regolamento di strumenti finanziari DLT e che deve essere precedentemente valutato e autorizzato dall'ESMA. Il regime di regolamento e gli incaricati della tenuta di conti DLT partecipanti dovranno rispettare una serie di prescrizioni al fine di garantire l'affidabilità degli esiti del regolamento e riferire periodicamente all'ESMA.

Infine, il nuovo articolo 10 octies impone ai soggetti attivi nella catena del valore post-negoziazione nell'ambito del regime pilota, e al di fuori di esso, di stabilire norme tecniche a sostegno dell'interoperabilità tra le infrastrutture di mercato DLT, con l'obbligo di riferire all'ESMA in merito al loro lavoro. Tenendo conto degli sforzi del settore, l'ESMA è tenuta a presentare alla Commissione un parere tecnico sul sostegno all'interoperabilità tra le infrastrutture di mercato DLT.

Articolo 9 — Modifiche del regolamento sui mercati delle cripto-attività

Trasferimento della vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività

Le modifiche del regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA) sono volte a trasferire l'autorizzazione, il monitoraggio e la vigilanza di tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività ("CASP") dalle autorità nazionali competenti all'ESMA. A tale riguardo, le definizioni di cui all'articolo 3 e le disposizioni dei titoli V e VI (articoli da 59 a 92) del regolamento MiCA sono modificate affinché l'ESMA sia responsabile dell'autorizzazione, del monitoraggio e della vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, anche per quanto riguarda le disposizioni relative agli abusi di mercato per il settore delle cripto-attività.

Trattamento di taluni soggetti finanziari che prestano servizi per le cripto-attività

Talune imprese soggette agli atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari sono già autorizzate a prestare tutti o alcuni servizi per le cripto-attività senza essere tenute a ottenere un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma del MiCA. Tali soggetti continueranno a essere sottoposti a vigilanza per le loro attività in materia di cripto-attività da parte delle autorità competenti che hanno concesso loro l'autorizzazione a

norma di altri atti dell'Unione. Tuttavia, qualora la prestazione di servizi per le cripto-attività diventi la loro attività principale, tali soggetti saranno trattati come prestatori di servizi per le cripto-attività e la vigilanza di tutte le loro attività sarà trasferita all'ESMA. Per adempiere a tale obbligo, è previsto che l'ESMA concluda accordi di cooperazione con le autorità competenti che hanno autorizzato tali soggetti a norma di altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari. Sulla base dell'accordo di cooperazione, tali autorità competenti forniscono sostegno e assistenza all'ESMA nella vigilanza delle attività che non sono disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114. Poiché esiste già un sistema centralizzato di vigilanza bancaria, che garantisce l'integrazione e la coerenza della vigilanza, non dovrebbe esservi alcun trasferimento di poteri di vigilanza qualora il soggetto che presta servizi per le cripto-attività sia un ente creditizio.

Poteri di vigilanza dell'ESMA

Al fine di adempiere alle proprie funzioni di vigilanza ai sensi del MiCA, comprese le indagini sulle violazioni delle norme in materia di abusi di mercato, la modifica introduce una nuova sezione sui poteri e sulle competenze dell'ESMA in materia di vigilanza al titolo VII (articoli da 138 bis a 138 undecies). A ciò si aggiunge un nuovo allegato VII, che elenca le possibili violazioni delle disposizioni di cui ai titoli V e VI per i prestatori di servizi per le cripto-attività e altre persone. L'ESMA si avvarrà dei nuovi poteri di vigilanza introdotti nel regolamento (UE) n. 1095/2010 e dei poteri specifici per settore introdotti al titolo VII, capo 6. Tali poteri comprendono il potere di effettuare ispezioni in loco, adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie. All'ESMA è conferito il potere di adottare una serie di misure di vigilanza, tra cui, ma non solo, imporre al prestatore di servizi per le cripto-attività di porre fine alla violazione, sospendere la prestazione di servizi per le cripto-attività e revocare l'autorizzazione a determinate condizioni.

Cooperazione con altre autorità e assistenza nello svolgimento dei compiti

All'ESMA è conferito il potere di scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi al fine di adempiere efficacemente alle responsabilità in materia di vigilanza, nonché di cooperare con altre autorità pertinenti e con l'Autorità bancaria europea (articoli da 138 quater a 138 septies).

Disposizioni transitorie

Per evitare perturbazioni a carico dei prestatori di servizi per le cripto-attività esistenti, la modifica introduce disposizioni transitorie (articolo 143 bis) per garantire una transizione agevole della vigilanza dalle autorità nazionali competenti all'ESMA e una trasmissione senza intoppi dei fascicoli e dei documenti di lavoro dalle autorità nazionali competenti all'ESMA. È inoltre previsto un periodo transitorio per i richiedenti la cui domanda di autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività è attualmente in fase di valutazione da parte delle autorità nazionali competenti ma non è stata conclusa.

Articolo 5 e articoli da 10 a 14 — Modifiche del regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli, del regolamento sulle agenzie di rating del credito, del regolamento sugli indici di riferimento, del regolamento sulle cartolarizzazioni, del regolamento sulle obbligazioni verdi europee e del regolamento sui rating ESG

Le modifiche introdotte all'articolo 5 e agli articoli da 10 a 14 razionalizzano il quadro di vigilanza ed esecuzione applicabile ai repertori di dati sulle negoziazioni, alle agenzie di rating del credito, agli amministratori di indici di riferimento, ai repertori di dati sulle

cartolarizzazioni, ai verificatori esterni per le obbligazioni verdi europee e ai fornitori di rating ESG allineando i loro regimi procedurali al nuovo quadro di vigilanza orizzontale istituito a norma del regolamento ESMA. Un gran numero di disposizioni procedurali settoriali, in particolare quelle che disciplinano i poteri di indagine, le sanzioni amministrative pecuniarie, le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e i relativi processi decisionali, sono soppresse e sostituite con riferimenti al pacchetto di strumenti consolidato di cui agli articoli da 39 bis a 39 quaterdecies del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tale passaggio elimina le norme procedurali duplicate e talvolta incoerenti incorporate nei singoli atti settoriali e le sostituisce con un unico insieme coerente e prevedibile di procedure di vigilanza. Allo stesso tempo, gli atti sono aggiornati per garantire che l'ESMA mantenga tutti i poteri necessari per vigilare sui soggetti pertinenti, compreso il potere di sospendere l'uso dei rating del credito, imporre sanzioni amministrative pecuniarie o esercitare attività di sorveglianza sui verificatori esterni, mentre le disposizioni in materia di fissazione delle commissioni sono armonizzate mediante un regime trasversale basato sul fatturato. Collettivamente, tali modifiche riducono la frammentazione, migliorano la chiarezza del diritto e l'efficienza operativa e garantiscono che la vigilanza intersettoriale sia esercitata nell'ambito di un quadro procedurale unificato, preservando nel contempo le norme settoriali laddove essenziali.

2025/0383 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti fa parte della strategia della Commissione volta a fornire una visione dell'Unione come potenza economica. A tal fine è necessario istituire un mercato unico dei servizi finanziari affrontando le inefficienze del mercato derivanti dalla frammentazione e creare mercati europei dei capitali realmente integrati, che siano accessibili a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'Unione. È altresì importante sfruttare il potenziale dei mercati finanziari dell'Unione fornendo accesso a finanziamenti più efficienti basati su tali mercati e agevolando i flussi transfrontalieri di capitali, il che dovrebbe a sua volta sostenere l'economia dell'Unione, stimolare la creazione di posti di lavoro e rafforzare la competitività.

(2) È necessario promuovere un mercato dei capitali senza soluzione di continuità in tutta l'UE mediante il rafforzamento del quadro di vigilanza e l'eliminazione della frammentazione normativa, garantendo in tal modo una migliore integrazione dei mercati dei capitali in tutta l'Unione. In particolare se da un lato l'integrazione dei mercati dei capitali nell'Unione dovrebbe, in ultima analisi, essere un processo guidato dal mercato, taluni ostacoli derivanti in particolare dal quadro legislativo dell'Unione possono frapporsi alla realizzazione di progressi. L'Unione dovrebbe pertanto concentrarsi sull'eliminazione degli ostacoli nei settori della negoziazione, della post-

[14] GU C , , pag. .

negoziazione e della gestione patrimoniale, nonché degli ostacoli all'adozione di nuove tecnologie. Con l'approfondirsi dell'integrazione dei mercati, è altresì essenziale che il quadro di vigilanza dell'Unione evolva di conseguenza.

(3) Nel quadro dell'obiettivo politico di semplificare la legislazione in materia di servizi finanziari e di garantire un'attuazione più efficace ed efficiente delle politiche dell'Unione, il 1º ottobre 2025 la Commissione, previa consultazione delle autorità europee di vigilanza, dell'AMLA, del Parlamento europeo e del Consiglio, ha inviato una lettera in cui ha declassato la priorità dei conferimenti di poteri che non sono essenziali per l'efficace funzionamento della legislazione di livello 1. Per quanto concerne i conferimenti di poteri non prioritari per i quali la Commissione sarebbe giuridicamente tenuta ad agire (entro una determinata data), la chiarezza del diritto per i portatori di interessi risulterebbe migliorata modificando anche l'atto di base.

(4) Lo sviluppo di un mercato dei capitali dell'UE più approfondito e maggiormente integrato, come previsto nella comunicazione sull'Unione del risparmio e degli investimenti, richiede una vigilanza coerente ed efficace in tutti gli Stati membri. Pratiche di vigilanza nazionali divergenti creano incertezza giuridica, aumentano il costo dell'attività transfrontaliera e frammentano il mercato unico dei servizi finanziari, ostacolando in tal modo l'integrazione dei mercati e l'allocazione efficiente del capitale. Per affrontare tali sfide, è necessario rafforzare la convergenza in materia di vigilanza e, se del caso, attribuire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") compiti e poteri aggiuntivi per garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione e la sorveglianza efficace dei soggetti con significativa rilevanza transfrontaliera.

(5) A tal fine è opportuno attribuire all'ESMA competenze supplementari e rafforzare il suo quadro di governance e di finanziamento per promuovere un processo decisionale trasparente, responsabile ed efficiente a livello dell'Unione e per garantire che l'ESMA disponga di risorse sufficienti per adempiere alle sue maggiori responsabilità. Il trasferimento di poteri di vigilanza diretta all'ESMA in relazione ai soggetti significativi nel settore delle infrastrutture di mercato e ai prestatori di servizi per le cripto-attività e il rafforzamento degli strumenti di convergenza in materia di vigilanza dovrebbero contribuire a un mercato dei capitali più integrato, più competitivo e più resiliente che garantisca risultati migliori per gli investitori, le imprese e l'economia in generale.

(6) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[15], l'ESMA deve agire nel quadro dei poteri che le sono conferiti da una serie di atti legislativi dell'Unione, tra cui diverse direttive e vari regolamenti ivi elencati. Al fine di garantire la piena applicazione della normativa finanziaria dell'Unione, l'ESMA dovrebbe applicare la legislazione nazionale di recepimento delle direttive in modo coerente con il diritto dell'Unione, rispettando il primato di tale diritto.

(7) L'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento prevede inoltre che l'ESMA agisca nel quadro dei poteri conferiti da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità. È necessario garantire che la portata dei compiti e

[15] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj.

delle responsabilità dell'ESMA si estenda automaticamente a qualsiasi successivo atto legislativo dell'Unione che le conferisca poteri o funzioni.

(8) Al fine di riflettere l'ampliamento progressivo delle responsabilità dirette dell'ESMA in materia di vigilanza, indagine e applicazione delle norme e delle altre responsabilità ad essa attribuite nei diversi settori del sistema finanziario, è necessario introdurre una definizione di partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza dell'ESMA. Tale definizione dovrebbe comprendere tutti i partecipanti ai mercati finanziari in relazione ai quali sono stati conferiti poteri all'ESMA. Essa dovrebbe garantire coerenza e chiarezza nell'applicazione dei poteri di vigilanza dell'ESMA, indipendentemente dallo strumento giuridico da cui derivano tali poteri, e agevolare la definizione di dispositivi procedurali e organizzativi comuni per la vigilanza e l'applicazione delle norme.

(9) Al fine di garantire l'esercizio effettivo delle sue responsabilità di vigilanza diretta, l'ESMA dovrebbe concludere accordi di cooperazione strutturati ma flessibili con altre autorità. Tale cooperazione dovrebbe interessare una serie di situazioni, corrispondenti all'evoluzione del ruolo dell'ESMA. Gli accordi dovrebbero riguardare, in primo luogo, casi in cui le autorità nazionali competenti rimangono responsabili per taluni soggetti o talune attività ma non avranno più il compito di vigilare su determinati soggetti a seguito dell'assunzione dei poteri di vigilanza diretta da parte dell'ESMA, il che richiederà soluzioni transitorie per garantire la continuità e un trasferimento ordinato delle responsabilità. In secondo luogo tali accordi di cooperazione dovrebbero riguardare casi in cui, in parallelo ai poteri di vigilanza diretta dell'ESMA, altre autorità dell'Unione o nazionali, pur non agendo o non avendo agito in qualità di autorità competenti, possiedono competenze pertinenti o hanno diritto a essere consultate ai sensi del diritto dell'Unione, come la Banca centrale europea in relazione alle controparti centrali. In terzo luogo tali accordi di cooperazione dovrebbero riguardare casi che non comportano il trasferimento di compiti all'ESMA, come la vigilanza del mercato per le sedi di negoziazione. A fronte di queste diverse situazioni, e in particolare per garantire una transizione agevole, l'Autorità dovrebbe disporre della flessibilità necessaria per concludere accordi di cooperazione adeguati al settore interessato, alla natura dei compiti e al grado di coinvolgimento richiesto. Tali accordi possono spaziare da una stretta cooperazione strutturale, tra cui l'istituzione di gruppi di vigilanza congiunti o lo svolgimento di ispezioni congiunte, a forme meno rigide di coordinamento operativo e progressivamente a un'azione di vigilanza più autonoma da parte dell'Autorità via via che le sue capacità si sviluppano. Dovrebbero altresì essere gradualmente adattabili nel corso del tempo e, se del caso, consentire lo stabilimento di una presenza locale dell'Autorità negli Stati membri. Dovrebbero inoltre promuovere una vigilanza efficace ed efficiente sotto il profilo delle risorse, garantire la continuità e l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza e tenere debitamente conto delle responsabilità statutarie e delle risorse di altre autorità. La cooperazione dovrebbe essere orientata ai principi di efficienza, proporzionalità, fiducia reciproca e buona fede e dovrebbe promuovere l'uso efficace delle risorse, salvaguardando nel contempo l'indipendenza e la responsabilità dell'ESMA nell'assolvimento dei suoi compiti. Per rispecchiare il progressivo rafforzamento della capacità di vigilanza dell'ESMA e garantire l'assunzione piena ed efficace dei suoi compiti di vigilanza, gli accordi di cooperazione dovrebbero essere soggetti a riesame periodico da parte dell'ESMA.

(10) In talune circostanze le esenzioni temporanee o altre disposizioni transitorie ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari potrebbero scadere prima dell'entrata in vigore o della piena attuazione di disposizioni nuove o modificate che

introducono un'esenzione permanente, un quadro sostitutivo o un nuovo trattamento normativo. Inoltre potrebbero verificarsi sviluppi significativi del mercato tali da rendere temporaneamente sproporzionata, operativamente impraticabile o indebitamente onerosa la conformità alle prescrizioni specifiche previste dal vigente diritto dell'Unione alla luce delle condizioni di mercato prevalenti e degli obiettivi normativi sottostanti. Per garantire la certezza del diritto e la continuità normativa ed evitare inutili perturbazioni del mercato, è opportuno prevedere che la lettera in caso di inerzia di cui all'articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010 possa applicarsi anche laddove i) emerga una lacuna normativa durante l'introduzione graduale di nuove prescrizioni o ii) condizioni eccezionali di mercato comportino oneri di conformità sproporzionati per i partecipanti al mercato.

(11) Al fine di sostenere la cooperazione tra le autorità e agevolare le nuove piattaforme di collaborazione, l'Autorità dovrebbe sviluppare una corrispondente piattaforma tecnologica per facilitare la raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati e delle informazioni e l'accesso agli stessi. Tale piattaforma di dati dovrebbe contribuire a una governance dei dati di qualità elevata che sia coerente con i principi FAIR (reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità) e includere anche la tecnologia di vigilanza e altri strumenti volti a migliorare le capacità di analisi e monitoraggio delle autorità pertinenti.

(12) In qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, l'Agenzia dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza, la disponibilità, la manutenzione e lo sviluppo del software e dell'infrastruttura informatica della piattaforma e assicurare che il trattamento dei dati personali nel contesto dell'agevolazione dell'accesso alle informazioni e dello scambio delle stesse sulla piattaforma sia in linea con il diritto dell'Unione che stabilisce gli obblighi in materia di raccolta e scambio di tali dati nonché con la normativa in materia di protezione dei dati. Qualora abbia l'obbligo di trattare dati personali ai sensi di altri atti dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe adempiere ai propri obblighi in qualità di titolare del trattamento per quanto riguarda tali informazioni.

(13) In considerazione dei poteri e delle competenze dell'ESMA in relazione a un'ampia categoria di soggetti e al fine di garantire l'esercizio efficace e coerente dei suoi poteri di vigilanza in tutti i settori, è opportuno razionalizzare e consolidare nel regolamento (UE) n. 1095/2010 il quadro procedurale per l'esercizio degli strumenti di vigilanza necessari affinché l'Autorità possa svolgere i suoi compiti. Tali poteri, che attualmente sono disseminati in vari atti settoriali dell'Unione, dovrebbero essere sostituiti, per quanto possibile, da un quadro orizzontale unico applicabile a tutti i soggetti che sono sottoposti alla vigilanza diretta dell'Autorità. Tale quadro orizzontale dovrebbe fornire un insieme coerente di norme procedurali che disciplinino le richieste di informazioni, le indagini e le ispezioni in loco dell'ESMA, nonché l'adozione di misure di vigilanza, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Tali richieste di informazioni e l'accesso alle informazioni stesse, anche durante le indagini e le ispezioni in loco, possono implicare dati personali, nella misura in cui tali dati sono pertinenti e necessari per l'assolvimento dei compiti dell'Autorità, e qualsiasi trattamento di tali dati dovrebbe essere conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare ai principi di necessità, proporzionalità e limitazione dello scopo. Inoltre tale quadro orizzontale dovrebbe garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa e del segreto professionale e prevedere un'adeguata tutela giurisdizionale, compreso il riesame delle decisioni dell'ESMA da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. Attraverso l'istituzione coerente e

uniforme di tale quadro procedurale e la soppressione delle disposizioni procedurali settoriali, l'Unione dovrebbe rafforzare la certezza del diritto, promuovere la convergenza e l'efficienza in materia di vigilanza e sostenere l'assolvimento efficace e responsabile dei compiti di vigilanza diretta dell'ESMA. Al fine di evitare sovrapposizioni o incoerenze normative, garantire che l'Autorità eserciti i suoi poteri in modo efficace, preservare la coerenza dell'*acquis* dell'Unione e rispettare il principio secondo cui le norme specifiche prevalgono sulle norme generali, qualora la normativa settoriale contenga disposizioni specifiche adattate ai poteri procedurali dell'Autorità in determinati settori o ambiti, tali disposizioni dovrebbero continuare ad applicarsi e, se del caso, prevalere sui poteri generali stabiliti in detto regolamento.

(14) Una vigilanza e una cooperazione efficaci tra le autorità competenti nel contesto della prestazione transfrontaliera di servizi finanziari sono essenziali per tutelare gli investitori e promuovere la fiducia nel sistema finanziario all'interno dell'Unione. A tal fine l'ESMA dovrebbe essere dotata di strumenti di convergenza in materia di vigilanza rafforzati, compresi meccanismi per affrontare le carenze in termini di vigilanza e strumenti per agevolare la cooperazione e risolvere le controversie tra le autorità competenti in modo da garantire che i partecipanti ai mercati finanziari siano soggetti a una vigilanza di qualità elevata.

(15) Per porre rimedio a comprovate carenze della vigilanza in sede di approvazione di prodotti, servizi o soggetti finanziari operanti nell'Unione, è necessario consentire all'ESMA di esigere che un'autorità competente chieda il suo parere anteriormente alla concessione dell'approvazione qualora una verifica inter pares o un'indagine riveli carenze nella vigilanza che potrebbero compromettere l'integrità dei mercati finanziari, la stabilità finanziaria o la tutela degli investitori. Il processo di verifica inter pares o di indagine, di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010, fornisce un quadro solido e trasparente per l'individuazione di carenze in materia di vigilanza e per l'adozione di interventi correttivi. Il parere dell'ESMA dovrebbe fornire un ulteriore livello di controllo e sorveglianza, garantendo che i prodotti e i servizi finanziari e i soggetti che operano nell'Unione soddisfino i più elevati standard di vigilanza. Per evitare che prodotti, servizi o soggetti entrino nel mercato dell'UE senza un'adeguata vigilanza, è necessario consentire all'ESMA di esigere, nel suo parere, che le autorità competenti intraprendano interventi correttivi per affrontare eventuali carenze nella vigilanza individuate dall'ESMA.

(16) Al fine di agevolare uno scambio regolare e strutturato di informazioni, proporre soluzioni e rafforzare la cooperazione in modo da affrontare sfide e rischi comuni, e per sostenere l'obiettivo generale di una vigilanza coerente ed efficace, è necessario prevedere piattaforme di collaborazione tra le autorità competenti. Siffatte piattaforme dovrebbero essere flessibili, consentendo all'ESMA di trasmettere richieste alle autorità competenti o di rispondere alle richieste di queste ultime, e non dovrebbero pregiudicare i mandati e le responsabilità di vigilanza attuali di tali autorità competenti. Tali piattaforme di collaborazione dovrebbero inoltre promuovere la trasparenza, la responsabilità e una cultura della conformità tra i partecipanti ai mercati finanziari, in un contesto nel quale l'ESMA eserciti i suoi poteri per risolvere le controversie e garantire il rispetto del diritto dell'Unione.

(17) Data l'assenza di un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative, le autorità nazionali competenti incontrano notevoli difficoltà nel dare esecuzione alle decisioni di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie in un contesto transfrontaliero. Per garantire l'applicazione efficace delle norme e il corretto funzionamento del mercato unico nel settore dei servizi finanziari, è necessario

introdurre un meccanismo per il riconoscimento reciproco delle decisioni che impongono una sanzione amministrativa pecuniaria e per l'assistenza nell'esecuzione delle richieste di recupero di tali sanzioni, meccanismo che dovrebbe basarsi sul principio della fiducia reciproca. A tal fine i motivi di rifiuto dell'esecuzione della richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria dovrebbero essere limitati al minimo necessario.

(18) Per garantire un approccio coerente e trasparente al finanziamento delle attività di vigilanza dell'ESMA, è necessario armonizzare e consolidare i principi che disciplinano l'imposizione di commissioni ai soggetti che rientrano nell'ambito di competenza dell'ESMA, attualmente stabiliti separatamente nella normativa settoriale che conferisce poteri di vigilanza diretta all'ESMA. La definizione di principi comuni per quanto riguarda la portata, il calcolo e la trasparenza di tali commissioni dovrebbe promuovere condizioni di parità tra i soggetti in tutti i settori, assicurare l'applicazione proporzionale dei costi di vigilanza e garantire la certezza del diritto tanto per i soggetti esistenti quanto per i soggetti nuovi che rientrano nell'ambito di competenza dell'ESMA. Tali commissioni dovrebbero coprire tutti i costi sostenuti dall'ESMA nell'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, compresi a titolo esemplificativo i costi legati all'attività di convergenza in materia di vigilanza nel settore pertinente, i costi connessi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento degli strumenti e dei sistemi informatici necessari per la vigilanza diretta, nonché i costi ammortizzati di tali sistemi e delle relative infrastrutture. L'ESMA dovrebbe essere adeguatamente finanziata. È pertanto necessario stabilire che l'ESMA debba essere finanziata per il 50 % con fondi dell'Unione e per il 50 % con contributi degli Stati membri, conformemente alla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie per i nuovi compiti previsti per l'ESMA dal presente regolamento che non sono finanziati mediante commissioni.

(19) Alla luce delle nuove competenze future dell'ESMA, la sua struttura di governance dovrebbe essere adattata di conseguenza. Per garantire il funzionamento efficace e imparziale dell'ESMA, è necessario rafforzarne la governance introducendo un comitato esecutivo indipendente con membri a tempo pieno, che dovrebbe migliorare la sua capacità di adottare decisioni rapide e orientate all'Unione, in particolare per quanto riguarda la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari. Il comitato esecutivo, composto dal presidente e da cinque membri indipendenti a tempo pieno con esperienze e competenze diversificate in materia di vigilanza nei settori soggetti alla vigilanza dell'ESMA, dovrebbe essere responsabile delle decisioni adottate nei confronti dei partecipanti ai mercati finanziari in relazione a questioni attinenti alla vigilanza. Il comitato esecutivo dovrebbe inoltre essere responsabile delle decisioni adottate nei confronti di un'autorità competente o di un numero limitato di autorità competenti, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, le violazioni del diritto dell'Unione e le verifiche inter pares. Tali decisioni sono attribuite al comitato esecutivo per aumentare l'agilità e la reattività del processo decisionale e per garantire che le decisioni tengano conto di un comune interesse europeo. Il comitato esecutivo dovrebbe inoltre assumere le competenze dell'attuale consiglio di amministrazione nella preparazione dei programmi di lavoro e del bilancio dell'ESMA, in modo da garantire decisioni efficaci, imparziali e orientate all'Unione. Per assicurare la trasparenza e il controllo democratico, i membri a tempo pieno del comitato esecutivo dovrebbero essere nominati dal Consiglio, sulla base di un elenco ristretto elaborato dalla Commissione e di una proposta del consiglio delle autorità di vigilanza, previa approvazione del Parlamento europeo.

(20) Per garantire una chiara ripartizione delle responsabilità e un efficace bilanciamento dei poteri, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe rimanere il principale organo dell'ESMA per quanto riguarda le decisioni di regolamentazione e la convergenza in materia di vigilanza. Al fine di rafforzare la dimensione dell'Unione nel processo decisionale in seno al consiglio delle autorità di vigilanza, la sua composizione dovrebbe essere adeguata per includere i membri a tempo pieno del comitato esecutivo quali membri con diritto di voto per le decisioni in materia di vigilanza. Per garantire un approccio equilibrato e assicurare che le prospettive nazionali siano prese in considerazione, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe avere la possibilità di sollevare obiezioni nei confronti delle principali decisioni di vigilanza adottate dal comitato esecutivo entro 10 giorni (o 48 ore in casi urgenti), mentre il comitato esecutivo dovrebbe essere tenuto a riferire al consiglio delle autorità di vigilanza due volte all'anno in merito alle sue attività di vigilanza e dovrebbe poter chiedere pareri su questioni di vigilanza.

(21) È necessario razionalizzare la clausola di revisione del regolamento (UE) n. 1095/2010 e allinearla ai requisiti esistenti in materia di valutazione per le agenzie, quali stabiliti nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate del luglio 2012, che prevedono valutazioni periodiche con cadenza quinquennale anziché triennale. Le attività di riesame mirate previste da tale regolamento, che iniziano cinque anni dopo la data di entrata in vigore, sostituiscono le valutazioni e consentono alla Commissione di valutare gli aspetti pertinenti delle prestazioni dell'ESMA dopo un periodo di tempo adeguato. Tale approccio è coerente con l'obiettivo di ridurre gli oneri normativi e promuovere un quadro normativo più mirato ed efficace, che consenta di prendere decisioni informate su potenziali semplificazioni e miglioramenti.

(22) Le controparti centrali ("CCP") all'interno dell'Unione sono attualmente autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabilite e sono soggette alla vigilanza di tali autorità, in cooperazione con l'ESMA e con i collegi delle CCP. Nonostante i progressi compiuti finora nell'armonizzazione dell'attività di vigilanza per le CCP nell'Unione, persistono prassi di vigilanza divergenti per le CCP tra tali autorità nazionali in tutta l'Unione, il che crea una disparità di condizioni tra le CCP all'interno dell'Unione. Ciò aumenta la complessità del quadro dell'Unione per le CCP e impone oneri e costi aggiuntivi alle CCP nell'Unione, anche rispetto alle CCP di classe 2 soggette alla vigilanza diretta dell'ESMA. Con lo sviluppo di mercati dei capitali dell'Unione più profondi e più liquidi nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti, tale disparità di condizioni potrebbe aumentare il rischio di arbitraggio di vigilanza e incentivare ulteriormente il ricorso ad esso, il che potrebbe a sua volta determinare problemi di stabilità finanziaria. Pertanto, al fine di garantire l'applicazione uniforme dei requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento per le CCP all'interno dell'Unione, in particolare per le CCP con un'attività di compensazione sostanziale, le CCP con una dimensione transfrontaliera rilevante e le CCP che fanno parte di un gruppo che comprende altre infrastrutture di mercato soggette alla vigilanza dell'ESMA dovrebbero essere sottoposte alla vigilanza dell'ESMA, sulla base della sua competenza ed esperienza nell'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[16]. Le CCP con

[16] Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

una ridotta attività di compensazione e una posizione più nazionale, che sono ritenute meno significative, dovrebbero continuare a beneficiare della vigilanza delle autorità locali, che hanno maggiore dimestichezza con i mercati nazionali[17].

(23) Per determinare quali CCP autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero essere considerate significative e quindi soggette alla vigilanza dell'ESMA, è necessario fornire criteri chiari e oggettivi che riflettano le attività e i rischi delle CCP interessate. A fini di semplificazione e onde evitare oneri amministrativi superflui, una CCP esistente designata come significativa in un momento successivo non dovrebbe ottenere una nuova autorizzazione.

(24) Le autorità nazionali competenti che vigilano sulle CCP meno significative dovrebbero beneficiare di una cooperazione rafforzata con l'ESMA in modo da garantire un approccio coerente in materia di vigilanza e dunque condizioni di parità per le CCP. Qualora lo desiderino, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare l'ESMA quale autorità competente per le CCP meno significative stabilite nella loro giurisdizione. Inoltre, qualora una CCP precedentemente considerata significativa non soddisfi più le condizioni per essere considerata tale, dovrebbe essere concesso all'autorità nazionale competente un periodo transitorio sufficiente per consentirle di prepararsi prima di assumere formalmente le responsabilità in materia di vigilanza per tale CCP. In alternativa l'autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di lasciare all'ESMA la vigilanza di tale CCP precedentemente considerata significativa. Inoltre, al fine di garantire coerenza e condizioni di parità tra le CCP significative e quelle meno significative, l'ESMA dovrebbe anche essere l'autorità responsabile dell'autorizzazione degli accordi di interoperabilità e incaricata di presiedere i collegi per le CCP meno significative. I nuovi meccanismi di vigilanza per le CCP nell'Unione, in particolare il ruolo dell'ESMA quale autorità competente per le CCP significative, dovrebbero riflettersi nel regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio[18].

(25) L'ESMA dovrebbe cooperare strettamente con gli organismi responsabili della sorveglianza delle CCP autorizzate nell'Unione, avvalendosi della loro esperienza, e con le autorità che hanno maturato esperienza nella vigilanza delle CCP, al fine di beneficiare delle conoscenze acquisite da tali organismi. A tal fine l'ESMA dovrebbe definire accordi di cooperazione globali con tali organismi e autorità, tra cui l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP interessata, la Banca centrale europea, altre banche centrali di emissione delle principali valute dell'Unione trattate dalla CCP, le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione e dei depositari centrali di titoli serviti dalla CCP e l'autorità competente responsabile della vigilanza dei partecipanti diretti più attivi. Tali accordi dovrebbero stabilire le modalità e le disposizioni operative specifiche sia nell'attività di vigilanza continua sia in circostanze eccezionali, come le situazioni di emergenza.

---

17 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

18 Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj).

(26) Le nuove responsabilità in materia di vigilanza attribuite all'ESMA e le modifiche apportate alla struttura organizzativa interna dell'Autorità, compresa la soppressione del comitato di vigilanza delle CCP, i cui compiti dovrebbero essere assegnati al neocostituito comitato esecutivo, dovrebbero riflettersi nel regolamento (UE) n. 648/2012. In considerazione del particolare status delle CCP di paesi terzi, le disposizioni relative alle procedure ad esse applicabili dovrebbero essere mantenute nel regolamento (UE) n. 648/2012 anziché essere trasferite nel regolamento (UE) n. 1095/2010. Inoltre, tenendo conto di tali modifiche, al fine di semplificare ulteriormente la struttura organizzativa e le modalità operative future e di eliminare gli oneri superflui, le CCP significative non dovrebbero essere tenute a disporre di un collegio. Analogamente, date le nuove responsabilità dell'ESMA in materia di vigilanza per le CCP significative, è opportuno sopprimere le prescrizioni relative ai pareri dell'ESMA in relazione a tali CCP. I meccanismi di vigilanza per le CCP meno significative dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati, in quanto tali CCP hanno una portata più nazionale e dovrebbero beneficiare delle conoscenze e delle competenze locali delle autorità nazionali.

(27) Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio[19] ha modificato il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[20] per eliminare gli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione per le obbligazioni, le azioni e i fondi indicizzati quotati, nonché per i derivati OTC. Per una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato in una data marcatura temporale, il fornitore del sistema consolidato di pubblicazione è tenuto a diffondere la migliore quotazione europea in acquisto e vendita e il volume disponibile a tali prezzi in tutta l'Unione. Tuttavia il sistema consolidato di pubblicazione non rivelerebbe l'identità della sede di negoziazione in cui è offerta la migliore quotazione europea in acquisto e vendita, in quanto non attribuirebbe alle singole sedi di negoziazione i volumi disponibili a tale prezzo, né includerebbe i dati di acquisto e vendita al di là di tale quotazione e i relativi volumi. Ciò limita notevolmente il valore aggiunto del sistema consolidato di pubblicazione, privando i suoi utenti della possibilità di individuare i volumi disponibili alla migliore quotazione europea in acquisto e vendita e di una visione rappresentativa dello spessore della liquidità disponibile per la negoziazione. Pertanto, per poter esercitare una maggiore attrattiva, il sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati dovrebbe offrire una visione più approfondita degli interessi di negoziazione, coprendo i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita, con indicazione dei volumi disponibili a tali prezzi e della singola sede di negoziazione in cui tali volumi sono disponibili.

(28) Il prezzo di chiusura nel giorno di negoziazione è essenziale per i mercati azionari in quanto fornisce un prezzo di riferimento fondamentale, che è solitamente utilizzato per la valutazione dei fondi, dei fondi indicizzati quotati e degli indici di riferimento. Nella maggior parte dei casi il prezzo di chiusura deriva dall'asta di chiusura che si svolge nella sede di negoziazione in cui i titoli sono stati ammessi per la prima volta alla

---

19 Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).

20 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

negoziazione (il "mercato primario"). La quota dei volumi di titoli azionari negoziati nell'asta di chiusura è aumentata notevolmente nel corso del tempo. Tuttavia la concorrenza nel segmento delle aste di chiusura rimane limitata, giacché le aste di chiusura nel mercato primario assorbono ancora la quota maggiore delle negoziazioni in asta di chiusura. Tale situazione inoltre solleva preoccupazioni in materia di resilienza, in quanto eventuali incidenti, comprese interruzioni, sui mercati primari potrebbero avere un impatto diretto sulla capacità dei partecipanti al mercato di valutare le proprie attività. Al fine di promuovere la concorrenza nel segmento dei prezzi di chiusura e garantire che i partecipanti al mercato possano contare su un prezzo di chiusura alternativo al prezzo d'asta di chiusura stabilito dal mercato primario, è necessario imporre al fornitore del sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati di diffondere un prezzo di chiusura ponderato per il volume risultante da tutte le aste di chiusura gestite da sedi di negoziazione che sono contributori di dati. L'ESMA dovrebbe formulare raccomandazioni per specificare la metodologia che il sistema consolidato di pubblicazione dovrebbe applicare per determinare il prezzo di chiusura ponderato per il volume.

(29) La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[21] contiene norme armonizzate per l'autorizzazione e il funzionamento delle sedi di negoziazione. Tuttavia il recepimento di tale direttiva ha determinato requisiti nazionali divergenti. Inoltre nei casi in cui la direttiva non stabiliva alcun requisito gli Stati membri hanno integrato con prescrizioni nazionali le disposizioni recepite. Tale approccio ha determinato una disparità di condizioni, la frammentazione del mercato unico e maggiori oneri e costi a carico dei gestori delle sedi di negoziazione situate in diversi Stati membri e, in ultima analisi, a carico degli emittenti e gli investitori finali da questi serviti. Per creare condizioni di parità, evitare un potenziale arbitraggio regolamentare e sostenere lo sviluppo di attività transfrontaliere è pertanto necessario un quadro più uniforme. Occorre dunque trasferire dalla direttiva 2014/65/UE al regolamento (UE) n. 600/2014 le prescrizioni relative all'autorizzazione e al funzionamento dei mercati regolamentati e alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") o di un sistema organizzato di negoziazione ("OTF") da parte di un'impresa di investimento o di un gestore del mercato e integrare ulteriormente tali disposizioni, in particolare al fine di introdurre norme armonizzate nei settori che erano precedentemente soggetti alla legislazione nazionale.

(30) I requisiti organizzativi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 47 della direttiva 2014/65/UE non tengono conto della possibilità che un gestore del mercato o un'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione faccia parte di un gruppo. In particolare qualsiasi accordo infragruppo per l'assegnazione di risorse o funzioni tra entità del gruppo è trattato alla stregua di un accordo di esternalizzazione concluso con soggetti esterni al gruppo. Tale approccio non tiene conto dell'emergere di gruppi transfrontalieri di sedi di negoziazione e, di conseguenza, limita la capacità di tali gruppi di beneficiare di sinergie di gruppo e di economie di scala, creando così ostacoli all'assegnazione transfrontaliera di risorse e funzioni all'interno di un gruppo. Inoltre l'assegnazione di risorse all'interno di un gruppo in cui tutte le entità sono soggette alle stesse procedure e agli stessi controlli interni comporta un livello di rischio inferiore rispetto all'esternalizzazione a parti esterne. L'approccio attuale non

[21] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

opera tuttavia una distinzione sufficiente tra i rischi associati all'assegnazione di risorse all'interno del gruppo e quelli associati all'esternalizzazione a soggetti esterni al gruppo. È pertanto opportuno semplificare i requisiti organizzativi per le sedi di negoziazione che fanno parte di un gruppo e che intendono ricorrere alle risorse di un altro soggetto situato nell'Unione e appartenente allo stesso gruppo o affidarsi a tale soggetto per l'esecuzione di una funzione. Tali accordi di gruppo non dovrebbero essere considerati come esternalizzazione ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014, purché siano soddisfatte determinate condizioni per garantire una vigilanza efficace. Una sede di negoziazione che ricorre alle risorse di un altro soggetto appartenente allo stesso gruppo o che si affida a tale soggetto per l'esecuzione di una funzione dovrebbe tuttavia restare pienamente responsabile dell'adempimento dei propri obblighi a norma del regolamento (UE) n. 600/2014. Dati i maggiori rischi di vigilanza, un accordo infragruppo che coinvolga un soggetto situato al di fuori dell'Unione dovrebbe comunque essere considerato come esternalizzazione.

(31) L'articolo 53, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE stabilisce che un mercato regolamentato autorizzato in uno Stato membro ha il diritto di dotarsi di dispositivi appropriati nel territorio di altri Stati membri per facilitare l'accesso e la negoziazione in tale mercato ai membri o ai partecipanti remoti stabiliti in tali altri Stati membri. La direttiva 2014/65/UE non disciplina espressamente altri diritti di passaporto per i mercati regolamentati, compresa la possibilità di stabilire succursali in altri Stati membri. L'assenza di una disposizione esplicita ha dato origine a interpretazioni divergenti per quanto riguarda la possibilità che un mercato regolamentato stabilisca una succursale in un altro Stato membro e per quanto concerne le attività che un mercato regolamentato può svolgere nell'ambito del regime di passaporto. È importante migliorare la chiarezza del regime di passaporto per i mercati regolamentati esplicitando meglio che i mercati regolamentati sono in grado di svolgere in modo fluido l'attività per la quale sono stati autorizzati in tutta l'Unione attraverso la libera prestazione di servizi o tramite il diritto di stabilimento. Ciò comporta, oltre alla predisposizione di dispositivi adeguati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tale mercato regolamentato da parte di membri o partecipanti remoti stabiliti in un altro Stato membro, attività relative all'ammissione di membri o partecipanti al mercato regolamentato in questione e attività relative all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in tale mercato regolamentato. Al fine di garantire parità di condizioni tra tutte le sedi di negoziazione, lo stesso regime di passaporto dovrebbe applicarsi ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono un MTF o un OTF.

(32) La direttiva 2014/65/UE prevede attualmente che ciascun mercato regolamentato dell'Unione sia soggetto a una singola autorizzazione. Ne consegue che i gestori del mercato che intendono gestire mercati regolamentati in diversi Stati membri possono farlo solo chiedendo un'autorizzazione, per ogni singolo mercato regolamentato che intendono gestire, all'autorità competente dello Stato membro di origine, che è peraltro responsabile della vigilanza continua di tale mercato. Ciò ha determinato una situazione in cui vari Stati membri hanno introdotto normative nazionali per imporre, come condizione per l'autorizzazione di un mercato regolamentato, che il gestore del mercato sia un soggetto giuridico stabilito nello Stato membro in cui il mercato regolamentato chiede l'autorizzazione. Di conseguenza i gruppi che gestiscono mercati regolamentati in vari Stati membri non possono razionalizzare la propria struttura organizzativa e i propri rapporti di vigilanza, in quanto sono tenuti a mantenere vari soggetti controllati in Stati membri diversi. Ciò aumenta notevolmente i costi e la complessità della gestione dei mercati regolamentati nei diversi Stati membri. Al fine di eliminare gli ostacoli e di ridurre i costi operativi per i gruppi transfrontalieri, è

necessario eliminare la possibilità per gli Stati membri di imporre la costituzione di un soggetto giuridico distinto nei loro territori quale condizione per l'autorizzazione di un mercato regolamentato. Inoltre, per agevolare ulteriormente il funzionamento transfrontaliero dei mercati regolamentati, è introdotto un nuovo quadro che consente alle persone giuridiche che lo desiderino di operare in più sedi di negoziazione in più Stati membri sulla base di un'unica autorizzazione come gestore del mercato paneuropeo concessa dall'ESMA. Tale nuovo quadro non dovrebbe sostituire l'attuale regime di autorizzazione e gestione dei mercati regolamentati, bensì dovrebbe applicarsi su base volontaria ai soggetti che intendono operare nel quadro di un'unica autorizzazione.

(33) L'autorizzazione di un gestore del mercato paneuropeo dovrebbe elencare tutte le sedi di negoziazione che quest'ultimo è autorizzato a gestire. Un gestore del mercato paneuropeo che intenda gestire ulteriori sedi di negoziazione dovrebbe chiedere un'estensione dell'autorizzazione originaria. Al fine di garantire una semplificazione efficace dei meccanismi di vigilanza di un gestore del mercato paneuropeo, quest'ultimo non dovrebbe essere tenuto a chiedere una singola autorizzazione per le sedi di negoziazione che gestisce negli Stati membri in cui tali sedi di negoziazione sono situate o gestite. Analogamente quando un gestore del mercato paneuropeo diventa il gestore di una sede di negoziazione esistente, l'autorizzazione concessa a tale specifico mercato regolamentato o, nel caso degli MTF o degli OTF, al gestore del mercato o all'impresa di investimento ai fini della gestione di tale sede di negoziazione dovrebbe essere considerata revocata nel momento in cui entra in vigore l'autorizzazione concessa al gestore del mercato paneuropeo o l'autorizzazione estesa contenente l'elenco modificato delle sedi di negoziazione da esso gestite.

(34) Ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, il territorio in cui è situata o gestita una sede di negoziazione è spesso utilizzato come criterio per determinare il diritto nazionale che dovrebbe applicarsi ai settori non direttamente disciplinati dal diritto dell'Unione, nonché per individuare l'autorità competente. Gli atti in questione sono la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche e continue sugli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro, e il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, a norma del quale le autorità nazionali competenti hanno l'obbligo di assicurare che le disposizioni in materia di abusi di mercato siano applicate sul proprio territorio per quanto riguarda tutte le attività relative a strumenti ammessi alla negoziazione o negoziati in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF che opera all'interno del loro territorio. Un gestore del mercato paneuropeo gestirà, attraverso la libera prestazione di servizi o la creazione di una succursale, sedi di negoziazione in più Stati membri sulla base di un'unica licenza concessa al gestore stesso e non alle sedi di negoziazione da esso gestite. In assenza di una singola autorizzazione per ciascuna sede di negoziazione gestita da un gestore del mercato paneuropeo, e dato che quest'ultimo gestirà tutte le sedi attraverso un unico soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro e operante a livello transfrontaliero, è necessario che il gestore del mercato paneuropeo determini, per ciascuna delle sedi di negoziazione da esso gestite, lo Stato membro nel cui territorio si deve ritenere che tale sede di negoziazione sia situata o gestita. Tale determinazione dovrebbe dipendere dal modo in cui il gestore del mercato paneuropeo sceglie di offrire la propria sede di negoziazione a imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione in tale sede di negoziazione o a membri o partecipanti ammessi in tale sede di negoziazione. La normativa nazionale di tale Stato membro

dovrebbe applicarsi a tutte le questioni relative alla negoziazione non disciplinate dal diritto dell'Unione direttamente applicabile, laddove tale applicazione dipende dal luogo in cui una sede di negoziazione è situata o gestita. Al fine di garantire la prevedibilità giuridica, qualora un gestore del mercato paneuropeo diventi il gestore di una sede di negoziazione già autorizzata, è necessario prescrivere che tale sede di negoziazione si consideri situata o gestita nello Stato membro in cui è stata inizialmente autorizzata.

(35) L'ESMA ha valutato l'attività di negoziazione dei derivati su tassi di interesse. Dalla valutazione è emerso che i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement e i contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta sono generalmente illiquidi. Per garantire che solo i derivati su tassi di interesse più standardizzati e liquidi siano soggetti agli obblighi di trasparenza, è necessario escludere dagli obblighi di trasparenza i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement e i single currency interest rate basis swap (contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta).

(36) L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 600/2014 impone agli internalizzatori sistematici che negoziano in quantitativi non superiori al doppio della dimensione standard del mercato di rendere pubbliche, in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione, le quotazioni irrevocabili per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione per i quali essi sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido. L'articolo 15 del medesimo regolamento impone agli internalizzatori sistematici di eseguire gli ordini che ricevono dai loro clienti in relazione a tali strumenti ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l'ordine. Tale articolo autorizza inoltre gli internalizzatori sistematici ad eseguire gli ordini dei clienti a un prezzo migliore a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato. Al fine di rafforzare la formazione dei prezzi per gli ordini al dettaglio, è necessario garantire che un internalizzatore sistematico, quando esegue l'ordine di un cliente al dettaglio, specificamente segnalato come tale, a un prezzo migliore rispetto al prezzo quotato, aggiorni immediatamente, e in ogni caso prima dell'esecuzione, il prezzo quotato in modo da riflettere tale miglioramento del prezzo. Inoltre gli internalizzatori sistematici dovrebbero essere tenuti a trasmettere al sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati i dati che essi pubblicano a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 600/2014 in modo da consentire al sistema consolidato di pubblicazione di diffondere separatamente, per una data azione o un dato fondo indicizzato quotato, oltre ai migliori prezzi di acquisto e di vendita per i book di negoziazione continui, le cinque migliori quotazioni in acquisto e vendita in tutta l'Unione pubblicate dagli internalizzatori sistematici, con l'indicazione del singolo internalizzatore sistematico presso il quale tali quotazioni sono offerte. Tali cinque migliori quotazioni in acquisto e vendita dovrebbero corrispondere alle cinque migliori quotazioni in acquisto e vendita fra tutte le quotazioni di una determinata azione o di un determinato fondo indicizzato quotato pubblicate nell'Unione da diversi internalizzatori sistematici.

(37) L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 impone alle imprese di investimento che concludono, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, di tale regolamento, di rendere pubblici, tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ("APA"), il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Al fine di ridurre

al minimo gli oneri per le imprese di investimento ed evitare la pubblicazione di informazioni fuorvianti, tali imprese non dovrebbero essere tenute a pubblicare tramite un APA le operazioni in derivati OTC che esse concludono in una sede di negoziazione di un paese terzo, a condizione che la sede di negoziazione del paese terzo i) gestisca un sistema multilaterale, ii) sia soggetta ad autorizzazione, a vigilanza continua e all'applicazione delle norme conformemente al quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo e iii) sia soggetta a disposizioni in materia di trasparenza post-negoziazione che prevedono che le operazioni concluse in tale sede di negoziazione siano pubblicate il prima possibile dopo l'esecuzione dell'operazione o, in situazioni chiaramente definite, dopo un periodo di differimento. Per garantire la certezza del diritto e un elevato grado di convergenza in materia di vigilanza nell'Unione, l'ESMA dovrebbe pubblicare e aggiornare periodicamente un elenco delle sedi di negoziazione di paesi terzi che si ritiene soddisfino tutti i criteri. Le imprese di investimento che concludono operazioni in derivati OTC in sedi di negoziazione di paesi terzi che non soddisfano tutti i criteri dovrebbero essere tenute a rendere pubbliche tali operazioni nell'Unione tramite un APA.

(38) Gli articoli 57 e 58 della direttiva 2014/65/UE stabiliscono norme per quanto riguarda la negoziazione di strumenti derivati su merci, quote di emissione e strumenti derivati sulle quote di emissione. Alcune di tali norme sono applicabili alle sedi di negoziazione. Poiché le norme relative al funzionamento delle sedi di negoziazione sono trasferite dalla direttiva 2014/65/UE al regolamento (UE) n. 600/2014, è opportuno modificare tale regolamento per garantire che tali norme vi siano incluse.

(39) Gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 stabiliscono le condizioni alle quali le sedi di negoziazione possono accedere ai servizi di una controparte centrale ("CCP") e alle quali le CCP possono accedere alle informazioni sulla negoziazione di una sede di negoziazione. L'impostazione di tali criteri si è rivelata inadeguata e pertanto può dare adito a rifiuti o a ritardi ingiustificati nella concessione dell'accesso. Inoltre il coinvolgimento sistematico delle autorità nazionali competenti rende le procedure eccessivamente complesse e onerose. È pertanto opportuno rivedere le condizioni per l'accesso in modo da garantire che eventuali rifiuti si verifichino solo in casi limitati, nel rispetto di condizioni specifiche e giustificate, che si evitino ritardi nella concessione dell'accesso e che l'ESMA sia coinvolta solo in caso di conflitti tra le parti. Inoltre le sedi di negoziazione possono attualmente impedire a due partecipanti al mercato che effettuano un'operazione nella loro sede di scegliere liberamente CCP diverse, anche qualora tali CCP abbiano concluso accordi di interoperabilità a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e pertanto siano tecnicamente in grado di compensare in modo efficiente tali operazioni. Tali prassi di mercato impediscono di sfruttare appieno le sinergie che possono essere ricavate dagli accordi di interoperabilità e aumentano i costi di negoziazione e compensazione per i partecipanti al mercato. Al fine di agevolare la compensazione interoperabile, è pertanto necessario vietare alle sedi di negoziazione di impedire l'accesso alle loro informazioni sulla negoziazione per le operazioni che coinvolgono due controparti che hanno scelto di compensare un'operazione eseguita nella loro sede tramite due diverse CCP che hanno concluso accordi di interoperabilità.

(40) A norma del titolo VI della direttiva 2014/65/UE, le autorità nazionali competenti sono attualmente responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione nell'Unione.

Il 20 marzo 2025[22] il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha invitato a migliorare l'efficienza della vigilanza dei mercati dei capitali dell'Unione e a ridurne la frammentazione. Inoltre nelle relazioni Draghi e Letta[23] si chiedeva una vigilanza maggiormente integrata a livello dell'Unione. Al fine di ridurre la frammentazione e promuovere l'uniformità dei risultati di vigilanza per sostenere la creazione di un'Unione del risparmio e degli investimenti, è opportuno conferire all'ESMA poteri di vigilanza diretta per le sedi di negoziazione significative aventi un'importante dimensione transfrontaliera. L'ESMA dovrebbe inoltre disporre di poteri di vigilanza diretta sui gestori del mercato paneuropei. Per determinare che cosa debba intendersi per "sedi di negoziazione significative", è necessario stabilire condizioni specifiche. Onde evitare che vi siano più autorità di vigilanza per i soggetti all'interno dello stesso gruppo, è inoltre necessario garantire che tutti i soggetti che gestiscono sedi di negoziazione all'interno dello stesso gruppo siano sottoposti alla vigilanza dell'ESMA non appena un qualsiasi soggetto all'interno di detto gruppo soddisfi le condizioni per poter essere considerato una sede di negoziazione significativa. Analogamente tutti i soggetti che gestiscono sedi di negoziazione nel gruppo in cui almeno una CCP o un CSD è soggetta o è soggetto alla vigilanza dell'ESMA dovrebbero anch'essi essere sottoposti alla vigilanza dell'ESMA.

(41) Per garantire una sorveglianza efficace dei gestori del mercato paneuropei e delle sedi di negoziazione significative, l'ESMA dovrebbe disporre dei poteri di vigilanza necessari, tra cui il potere di effettuare indagini e ispezioni in loco, il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di porre termine a una violazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e il potere di richiedere le informazioni necessarie. Al fine di garantire che l'ESMA svolga adeguatamente i suoi compiti di vigilanza sui gestori del mercato paneuropei e sulle sedi di negoziazione significative, è importante che l'ESMA svolga tali compiti in stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza. Per evitare approcci inefficienti in materia di vigilanza derivanti da una doppia vigilanza, il coinvolgimento delle autorità nazionali di vigilanza dovrebbe essere limitato ai poteri e ai compiti esplicitamente conferiti loro dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2014/65/UE.

(42) Data la prossimità geografica delle autorità nazionali di vigilanza con gli ecosistemi locali, è necessario, per le sedi di negoziazione significative e i gestori del mercato paneuropei, che la responsabilità della vigilanza dei mercati e della sorveglianza degli emittenti rimanga in capo alle autorità competenti a livello nazionale. Pertanto, se da un lato l'ESMA dovrebbe essere responsabile dell'applicazione delle norme di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 nei confronti delle sedi di negoziazione significative e dei gestori del mercato paneuropei e, se del caso, delle norme di cui alla direttiva 2014/65/UE, anche per quanto riguarda la valutazione di sistemi e controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato o la valutazione dei parametri per la sospensione delle negoziazioni, dall'altro lato le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero mantenere alcuni poteri in modo da potere svolgere compiti di vigilanza del mercato o svolgere compiti necessari per il mantenimento dell'integrità dei mercati. Tali poteri dovrebbero includere la ricezione dei dati sulle operazioni, la facoltà di richiedere i dati dei book di negoziazione o l'adozione di misure urgenti per imporre

---

22 Riunione del Consiglio europeo (20 marzo 2025) – Conclusioni.

23 Relazione Draghi sulla competitività, settembre 2024.
Enrico Letta – Much more than a market, aprile 2024.

interruzioni temporanee della negoziazione in situazioni di emergenza o sospendere gli strumenti finanziari dalla negoziazione. Nell'esercizio dei loro poteri, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero cooperare strettamente con l'ESMA.

(43) Al fine di garantire parità di trattamento per quanto riguarda il controllo di vigilanza dei gestori delle sedi di negoziazione, l'ESMA dovrebbe diventare l'autorità competente per tutte le sedi di negoziazione pertinenti, comprese quelle gestite da imprese di investimento. Ne consegue che l'ESMA dovrebbe essere incaricata dell'autorizzazione e della vigilanza delle imprese di investimento qualora queste ultime richiedano esclusivamente l'autorizzazione a gestire MTF o OTF pertinenti. Le imprese di investimento che gestiscono contemporaneamente MTF o OTF soggetti alla vigilanza dell'ESMA e che svolgono altre attività di investimento o prestano altri servizi di investimento dovrebbero rimanere soggette alla vigilanza nazionale per tali altri servizi e attività di investimento. Al fine di garantire che tali imprese di investimento mantengano un unico punto di accesso e di contatto con un'unica autorità di vigilanza quando chiedono l'autorizzazione, è necessario introdurre un quadro specifico per la loro autorizzazione. Qualora tali imprese di investimento intendano richiedere inizialmente un'autorizzazione a prestare altri servizi di investimento unitamente alla gestione di MTF o OTF, l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui hanno sede tali imprese di investimento richiedenti dovrebbe essere incaricata dell'autorizzazione, in considerazione del fatto che la loro autorizzazione riguarda anche altri servizi che non sono soggetti alla vigilanza dell'ESMA. Tuttavia in tali casi, per poter svolgere le proprie funzioni di autorità competente per le sedi di negoziazione pertinenti, l'ESMA dovrebbe trasmettere all'autorità nazionale competente un parere vincolante sull'autorizzazione delle sedi di negoziazione. L'autorità nazionale competente interessata non dovrebbe autorizzare le imprese di investimento richiedenti a gestire MTF o OTF in caso di parere negativo dell'ESMA. Lo stesso approccio dovrebbe essere seguito nel caso in cui un'impresa di investimento, originariamente autorizzata a prestare altri servizi di investimento, intenda estendere la propria autorizzazione alla gestione di MTF o OTF che sono soggetti alla vigilanza dell'ESMA. In caso di parere negativo dell'ESMA, l'autorità nazionale competente non dovrebbe concedere l'estensione dell'autorizzazione. Infine, qualora un'impresa di investimento autorizzata dall'ESMA a gestire esclusivamente MTF o OTF intenda estendere la propria autorizzazione ad altri servizi di investimento, l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui ha sede l'impresa di investimento dovrebbe trasmettere all'ESMA un parere vincolante sulla prestazione degli altri servizi di investimento. In caso di parere negativo, l'ESMA non dovrebbe estendere l'autorizzazione.

(44) Per garantire che le sedi di negoziazione siano soggette al modello di vigilanza più adeguato, è importante istituire un processo attraverso il quale le sedi di negoziazione considerate significative siano sottoposte alla vigilanza dell'ESMA, introducendo nel contempo la possibilità per le sedi di negoziazione che non soddisfano più le condizioni per poter essere considerate "significative" di essere nuovamente soggette alla vigilanza nazionale. In tale contesto l'ESMA dovrebbe individuare quali sedi di negoziazione soddisfano le condizioni per poter essere considerate significative e dovrebbe controllare periodicamente se le sedi di negoziazione continuino a soddisfare tali condizioni nel corso del tempo. Per garantire che il cambiamento di modello di vigilanza avvenga in maniera fluida e senza comportare oneri eccessivi per le sedi di negoziazione, è importante stabilire un calendario adeguato e un piano di transizione in materia di vigilanza, elaborato attraverso una collaborazione approfondita tra l'ESMA e l'autorità nazionale di vigilanza interessata. Per fornire chiarezza ai

partecipanti al mercato, l'ESMA dovrebbe inoltre redigere e aggiornare periodicamente un elenco di tutte le sedi di negoziazione significative soggette alla sua vigilanza e pubblicarlo sul suo sito web.

(45) Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] stabilisce obblighi standardizzati per il regolamento degli strumenti finanziari e norme concernenti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli (*central securities depositories* - CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole.

(46) Nel 2025 la Commissione ha consultato i portatori di interessi per conoscere le loro opinioni sugli ostacoli all'integrazione e alla modernizzazione delle infrastrutture di post-negoziazione in generale e sugli ostacoli alla prestazione di servizi transfrontalieri nel settore della post-negoziazione in particolare. Dai riscontri è emerso che i portatori di interessi sostengono e ritengono pertinente l'obiettivo del regolamento (UE) n. 909/2014 di promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole degli strumenti finanziari; tuttavia è stata evidenziata la necessità di adeguare il suddetto regolamento all'innovazione tecnologica, garantendo nel contempo una concorrenza leale tra i prestatori di servizi di regolamento.

(47) I concetti utilizzati e le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 909/2014 non dovrebbero ostacolare il ricorso a una determinata tecnologia, compresa la tecnologia a registro distribuito (*distributed ledger technology*, DLT). Per tenere conto dell'innovazione e dell'applicazione di nuove tecnologie nella prestazione di servizi CSD, in particolare allorché tali servizi sono forniti tramite DLT, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 909/2014 per garantire l'aggiornamento di tutte le definizioni e di tutti i concetti e i requisiti in modo da consentirne l'applicazione nelle situazioni in cui un CSD presta i suoi servizi utilizzando la DLT. È parimenti necessario garantire che determinate attività tokenizzate, compresi i token di moneta elettronica, possano essere utilizzate come mezzo di pagamento per il regolamento di operazioni su titoli o per il pagamento di penali in caso di mancato regolamento.

(48) Il regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe tenere conto degli sviluppi relativi alla DLT nella prestazione di servizi CSD, in modo che i soggetti autorizzati nell'ambito del regime pilota di cui al regolamento (UE) 2022/858[25] possano rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 una volta che abbiano superato la soglia per l'applicazione di tale regime. Il regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe inoltre consentire ai CSD stabiliti nell'Unione che intendono, fin dall'inizio, prestare servizi CSD in relazione a titoli basati sulla DLT il cui valore supererebbe le soglie di cui al regolamento (UE) 2022/858 di chiedere un'autorizzazione direttamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.

(49) Dati i volumi e i valori significativi delle operazioni su titoli regolate dagli internalizzatori di regolamento, è importante rafforzare il monitoraggio dei potenziali rischi giuridici e operativi connessi a tale attività. La granularità degli obblighi di

---

24 Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj).

25 Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/858/oj).

segnalazione del volume e del valore che incombono agli internalizzatori di regolamento dovrebbe pertanto essere aumentata e le informazioni sui mancati regolamenti dovrebbero essere incluse nelle segnalazioni per facilitare tale monitoraggio dei rischi. Inoltre, al fine di garantire che i partecipanti al mercato possano confrontare i prezzi dei servizi di regolamento forniti dagli internalizzatori di regolamento con i prezzi dei medesimi servizi forniti dai CSD, gli internalizzatori di regolamento dovrebbero comunicare ai loro clienti i prezzi e le commissioni applicati.

(50) I CSD nell'Unione sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti e sono soggetti alla vigilanza di tali autorità, in cooperazione con un collegio delle autorità di vigilanza, qualora tali CSD offrano servizi di importanza sostanziale in due o più Stati membri ospitanti. Nonostante i progressi compiuti finora, persistono prassi di vigilanza divergenti per i CSD tra tali autorità nazionali, il che crea una disparità di condizioni tra i CSD nell'Unione e comporta un aumento dei costi e degli oneri per i CSD e i gruppi di CSD che operano o intendono operare a livello transfrontaliero. Con lo sviluppo di mercati dei capitali dell'Unione più profondi e più liquidi nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti, tale disparità di condizioni aumenta il rischio di arbitraggio di vigilanza, il che potrebbe determinare problemi di stabilità finanziaria. Al fine di garantire l'applicazione uniforme dei requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento per i CSD stabiliti nell'Unione, in particolare per i CSD con un'attività di regolamento sostanziale, i CDS con una dimensione transfrontaliera rilevante e i CSD che fanno parte di un gruppo che comprende altre infrastrutture di mercato soggette alla vigilanza dell'ESMA dovrebbero essere sottoposti alla vigilanza dell'ESMA, sulla base della sua competenza ed esperienza nell'applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014.

(51) Per determinare quali CSD autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbero essere soggetti alla vigilanza dell'ESMA, è necessario stabilire criteri chiari e oggettivi per la loro individuazione, compresi criteri basati sulle dimensioni e sull'attività transfrontaliera. A fini di semplificazione e onde evitare oneri amministrativi superflui, un CSD già autorizzato non dovrebbe essere nuovamente autorizzato dall'ESMA allorché diventa significativo.

(52) In considerazione del ruolo centrale dei CSD nei mercati dei titoli, del loro collegamento con altre infrastrutture dei mercati finanziari e del fatto che la maggior parte delle operazioni di regolamento presso i CSD nell'Unione avviene in moneta di banca centrale, l'ESMA dovrebbe predisporre accordi di cooperazione globali e approfonditi con altre autorità, in particolare la BCE e altre banche centrali di emissione delle principali valute dell'Unione in cui i CSD effettuano il regolamento. Tali accordi di cooperazione dovrebbero disciplinare lo stretto coinvolgimento di tali altre autorità nella vigilanza quotidiana dei CSD significativi e dovrebbero includere disposizioni relative a eventi ordinari, come le ispezioni in loco, ed eventi ad hoc, come le situazioni di emergenza.

(53) Le modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare quelle apportate alla struttura organizzativa interna dell'ESMA e il trasferimento delle responsabilità in materia di vigilanza, dovrebbero riflettersi nel regolamento (UE) n. 909/2014. Inoltre, tenuto conto del trasferimento delle responsabilità in materia di vigilanza e del coinvolgimento delle autorità nazionali competenti nella struttura di governance dell'ESMA e onde evitare duplicazioni nell'assegnazione dei compiti tra l'ESMA e il collegio di vigilanza, i CSD significativi non dovrebbero più essere tenuti a disporre di un collegio.

(54) A differenza dei CSD significativi, i CSD meno significativi non svolgono attività transfrontaliere sostanziali e pertanto dovrebbero rimanere soggetti alla vigilanza delle rispettive autorità nazionali competenti. I meccanismi di vigilanza per i CSD meno significativi dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati. Tuttavia, al fine di garantire un approccio coerente in materia di vigilanza per tali CSD, è necessario prevedere una cooperazione rafforzata tra tali autorità nazionali competenti e l'ESMA. Gli Stati membri che lo desiderino dovrebbero avere la possibilità di designare l'ESMA come autorità competente per i CSD meno significativi stabiliti nella loro giurisdizione. Inoltre, qualora un CSD precedentemente considerato significativo non soddisfi più le condizioni per essere considerato tale, dovrebbe essere concesso all'autorità nazionale competente un periodo transitorio sufficiente per consentirle di prepararsi prima di assumere formalmente le responsabilità di vigilanza per tale CSD. In alternativa l'autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di lasciare all'ESMA la vigilanza di tale CSD precedentemente considerato significativo. Inoltre, al fine di garantire coerenza e condizioni di parità tra i CSD significativi e quelli meno significativi, l'ESMA dovrebbe anche essere l'autorità responsabile dell'autorizzazione degli accordi di interoperabilità quali, nel contesto dei servizi CSD, i collegamenti interoperabili. A tal fine l'ESMA dovrebbe essere altresì incaricata di presiedere i collegi per i CSD meno significativi.

(55) Al fine di modernizzare lo scambio di informazioni e consentire procedure più rapide, l'ESMA dovrebbe istituire e mantenere una banca dati centrale elettronica sotto forma di piattaforma. Tutte le autorità e gli organismi competenti pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbero avere accesso a tale piattaforma per le informazioni pertinenti ai loro compiti e alle loro responsabilità. I soggetti cui si applica il regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbero avere accesso alle informazioni e alla documentazione che hanno presentato e a qualsiasi documentazione loro indirizzata. Per garantire una condivisione rapida ed efficiente delle informazioni e della documentazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, la banca dati centrale dovrebbe essere utilizzata per condividere la maggiore quantità possibile di informazioni e documentazione.

(56) Affinché i gruppi di CSD possano beneficiare del loro consolidamento, il regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe consentire ai CSD che fanno parte di un gruppo di esternalizzare i loro servizi di base a CSD che fanno parte dello stesso gruppo. Inoltre le situazioni in cui un CSD intende fornire i propri servizi di base utilizzando una soluzione DLT da esso sviluppata dovrebbero essere considerate un'estensione dell'autorizzazione del CSD, anziché un'esternalizzazione.

(57) L'obbligo di garantire l'integrità dell'emissione di titoli si applica tanto ai CSD convenzionali quanto ai CSD che utilizzano la DLT. Per i CSD che utilizzano la DLT, le norme dovrebbero tenere conto delle specifiche modalità di funzionamento della DLT consentendo l'esecuzione di adeguate misure di riconciliazione da parte di nodi che verificano che il numero di titoli che costituiscono un'emissione di titoli o parte di un'emissione di titoli presentata ai CSD sia pari alla somma dei titoli registrati nei conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli operato dai CSD.

(58) I CSD dovrebbero essere in grado di trarre vantaggio dalla funzionalità offerta da un'infrastruttura di regolamento comune che consente il regolamento titoli con moneta di banca centrale, in particolare qualora tale infrastruttura di regolamento comune preveda strumenti di ottimizzazione della liquidità e promuova un regolamento sicuro ed efficiente, anche a livello transfrontaliero. Affinché i loro partecipanti abbiano la possibilità di regolare le proprie operazioni su titoli in tale infrastruttura di

regolamento comune, i CSD che offrono il regolamento in valute disponibili in tale infrastruttura dovrebbero essere tenuti a collegarsi direttamente ad essa. L'obbligo di collegarsi a un'infrastruttura di regolamento comune dovrebbe tenere conto degli sviluppi tecnologici nel settore del regolamento in moneta di banca centrale.

(59) Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[26] stabilisce un quadro per l'emissione sicura nell'Unione di token di moneta elettronica. Per sostenere l'innovazione nel regolamento titoli, i CSD nell'Unione dovrebbero poter regolare i pagamenti delle operazioni su titoli in token di moneta elettronica, fatte salve garanzie adeguate. Tale possibilità dovrebbe essere concessa sia ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario sia ai CSD che non sono autorizzati a fornire tali servizi. I CSD che non sono autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario dovrebbero poter regolare i pagamenti in token di moneta elettronica, in qualsiasi valuta, attraverso conti aperti presso CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario o attraverso conti aperti presso un ente creditizio, fatta salva la soglia determinata dall'ABE per il regolamento dei pagamenti tramite moneta di banca commerciale.

(60) Il regolamento (UE) n. 909/2014 stabilisce norme per l'istituzione e il mantenimento di accordi di collegamento tra CSD. Per promuovere la prestazione di servizi transfrontalieri, è opportuno agevolare l'accesso a un altro CSD nell'Unione tramite un collegamento standard e semplificare il relativo processo. Inoltre, al fine di promuovere l'ulteriore integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, i CSD dovrebbero essere tenuti a stabilire un numero minimo di collegamenti bilaterali. Per garantire la proporzionalità, il numero di collegamenti che un CSD dovrebbe essere tenuto a stabilire dovrebbe dipendere dalla significatività del CSD.

(61) Il presente regolamento modificativo introduce modifiche mirate del regolamento (UE) 2019/1156 al fine di eliminare gli ostacoli alla commercializzazione transfrontaliera dei FIA e degli OICVM, armonizzare le norme sulle comunicazioni di marketing e rafforzare i poteri dell'ESMA per promuovere una cultura comune della vigilanza e coordinare meglio le attività tra le autorità nazionali competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante.

(62) La commercializzazione dei FIA e degli OICVM non è sempre effettuata direttamente dal GEFIA, dal gestore di EuVECA, dal gestore di EuSEF o direttamente dalla società di gestione di OICVM, ma è effettuata da uno o più distributori per conto di tali gestori o per proprio conto. Gli accordi in base ai quali un distributore agisce per conto del GEFIA, del gestore di EuVECA, del gestore di EuSEF o della società di gestione di OICVM dovrebbero essere considerati accordi di delega soggetti alle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, del regolamento (UE) n. 345/2013, del regolamento (UE) n. 346/2013 e della direttiva 2009/65/CE in materia di delega. Al fine di garantire la chiarezza del diritto, il regolamento (UE) 2019/1156 è modificato per chiarire che, qualora la funzione di commercializzazione sia delegata a terzi che agiscono per conto del GEFIA, del gestore di EuVECA, del gestore di EuSEF e della società di gestione di OICVM, la responsabilità di garantire che le comunicazioni di marketing preparate e destinate agli investitori siano conformi ai requisiti di detto regolamento resta in

[26] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

capo a questi ultimi. Dall'altro lato le disposizioni della direttiva 2011/61/UE e della direttiva 2009/65/CE in materia di delega non si applicano qualora un distributore agisca per proprio conto e commercializzi un FIA o un OICVM a norma della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi vita conformemente alla direttiva (UE) 2016/97. Il regolamento (UE) 2019/1156 è pertanto modificato per chiarire che, laddove la funzione di commercializzazione sia svolta da uno o più distributori che agiscono per proprio conto, tali distributori (e non il GEFIA o la società di gestione degli OICVM) sono responsabili di garantire che le comunicazioni di marketing da loro predisposte e destinate agli investitori siano conformi ai requisiti del regolamento.

(63) Per evitare inutili ritardi e ridurre le prassi di vigilanza divergenti e per agevolare la commercializzazione senza soluzione di continuità dei FIA e degli OICVM nel mercato unico, è opportuno che il regolamento (UE) 2019/1156 vieti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di esigere la notifica delle comunicazioni di marketing come condizione preliminare per la commercializzazione di FIA e OICVM nel loro territorio. Al fine di tutelare gli investitori nello Stato membro ospitante e migliorare la cooperazione e l'efficacia in materia di vigilanza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, qualora abbiano ragionevoli motivi di ritenere che le comunicazioni di marketing non siano conformi al regolamento (UE) 2019/1156 o ai pertinenti atti delegati della Commissione, mantengono il diritto di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA, del gestore di EuVECA o EuSEF o dell'OICVM di adottare tutte le misure adeguate per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti possono inoltre deferire la questione all'ESMA se non sono soddisfatte delle azioni intraprese dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

(64) Al fine di garantire livelli elevati di trasparenza per quanto riguarda il pagamento di spese o oneri alle autorità competenti del paese ospitante per l'esercizio delle loro funzioni in relazione ai FIA e agli OICVM commercializzati nel loro territorio e di agevolare il recupero di tali spese o oneri, l'ESMA dovrebbe pubblicare informazioni aggiornate sull'ammontare delle spese o degli oneri riscossi da ciascuna autorità competente del paese ospitante, sulla loro frequenza e sulle modalità di pagamento. Per garantire la coerenza delle spese o degli oneri riscossi dalle autorità competenti, l'ESMA dovrebbe, ogni due anni, esaminare se tali spese o oneri siano in linea con il costo complessivo relativo all'esercizio delle funzioni delle autorità competenti e presentare una relazione alla Commissione su tale base.

(65) Per agevolare la commercializzazione di FIA e OICVM in tutta l'Unione e ottimizzare le interazioni e lo scambio di informazioni tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante, è opportuno e necessario che l'ESMA istituisca uno "sportello unico" per la commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, che consenta alle autorità competenti di trasmettere e scambiare agevolmente informazioni e documentazione sulle notifiche delle attività di commercializzazione. È pertanto essenziale che l'ESMA sviluppi una piattaforma di dati per le notifiche e le revoche delle notifiche delle attività di commercializzazione che sia accessibile a tutte le autorità competenti. Gli OICVM e i GEFIA dovrebbero fornire tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie per la commercializzazione di FIA e OICVM in tutta l'Unione, comprese eventuali modifiche delle stesse, alle autorità competenti del loro Stato membro di origine, che a loro volta le trasmetteranno all'ESMA attraverso tale piattaforma di dati. Tutte le pertinenti autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero avere accesso immediato e diretto, tramite la piattaforma di dati,

alle informazioni e alla documentazione relative agli OICVM e ai FIA commercializzati nel loro territorio. La piattaforma di dati semplificherà e accelererà la procedura di passaporto per gli OICVM e i GEFIA, consentendo l'accesso immediato al mercato unico al momento della loro autorizzazione e aumentando la trasparenza e la cooperazione tra le autorità competenti. Per finanziare le spese relative alla nuova procedura di passaporto, compresa la quota adeguata dei costi di manutenzione della piattaforma di dati utilizzata a tal fine, l'ESMA dovrebbe imporre agli OICVM e ai GEFIA il pagamento di una commissione quando si avvalgono del regime di passaporto sulla base della procedura di autorizzazione. La struttura delle commissioni dovrebbe essere commisurata al numero di Stati membri ospitanti in cui le quote di OICVM o FIA sono commercializzate.

(66) Al fine di garantire un'attuazione coerente e una maggiore armonizzazione dei requisiti di commercializzazione e delle procedure di notifica in tutti gli Stati membri, le disposizioni della direttiva 2011/61/CE e della direttiva 2009/65/UE per quanto riguarda la commercializzazione di FIA UE gestiti da GEFIA UE presso investitori professionali e la commercializzazione di OICVM in tutta l'Unione sono trasferite nel regolamento (UE) 2019/1156.

(67) I GEFIA UE che commercializzano FIA UE presso investitori professionali e gli OICVM che commercializzano le loro quote in tutta l'Unione sono già autorizzati e soggetti a garanzie regolamentari e requisiti prudenziali rigorosi. Tuttavia la commercializzazione transfrontaliera di OICVM e FIA continua ad essere ostacolata da lunghe procedure di notifica e da requisiti e prassi amministrative nazionali divergenti, anche per quanto riguarda gli obblighi relativi alle traduzioni, la nomina di agenti locali e i diversi termini nazionali. Tali divergenze ostacolano il funzionamento del mercato interno, in quanto gli OICVM e i FIA devono orientarsi in un mosaico di norme e procedure nazionali quando operano in diversi Stati membri. È pertanto necessario razionalizzare le procedure di notifica e di revoca della notifica delle attività di commercializzazione, abbreviare i tempi di trattamento ed eliminare i requisiti nazionali che creano ostacoli alla commercializzazione transfrontaliera dei fondi di investimento. A tal fine il regolamento (UE) 2019/1156 è modificato per consentire agli OICVM e ai GEFIA, al momento della loro autorizzazione, di notificare al rispettivo Stato membro di origine la loro intenzione di commercializzare quote o azioni di OICVM o FIA in altri Stati membri mediante una procedura semplificata. Una volta ricevute le informazioni e la documentazione necessarie tramite la domanda di autorizzazione, lo Stato membro di origine dovrebbe trasmetterle alla piattaforma di dati dell'ESMA. Tali informazioni dovrebbero essere automaticamente accessibili agli Stati membri ospitanti e, dal momento in cui sono trasmesse alla piattaforma di dati, gli OICVM e i FIA dovrebbero disporre di un accesso illimitato ai mercati di tali Stati membri.

(68) Analogamente la revoca della notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione dovrebbe essere soggetta alla procedura semplificata, consentendo agli OICVM e ai GEFIA di notificare la propria intenzione di porre fine alle attività di commercializzazione in uno Stato membro ospitante all'autorità competente dello Stato membro di origine, la quale a sua volta informerà i pertinenti Stati membri ospitanti e l'ESMA tramite la piattaforma di dati.

(69) Anche se è vietato imporre una presenza fisica come condizione preliminare per la commercializzazione di OICVM e FIA in uno Stato membro ospitante, gli Stati membri spesso esigono, nell'ambito della prassi di mercato o con altra modalità, la nomina di un agente locale per lo svolgimento di determinati compiti a livello locale.

Tali prassi compromettono il funzionamento del mercato unico e generano costi superflui e complessità inutili per i fondi commercializzati in tutta l'Unione. È pertanto necessario chiarire che gli Stati membri ospitanti non dovrebbero imporre, nell'ambito della prassi di mercato o con altra modalità, alcuna forma di obbligo di presenza fisica locale agli OICVM e ai FIA commercializzati nel loro territorio, anche laddove tale presenza non costituisca formalmente una condizione preliminare per la commercializzazione ma crei oneri aggiuntivi o ponga tali fondi in una posizione di svantaggio rispetto ai fondi nazionali.

(70) Per garantire una maggiore armonizzazione nell'esercizio dei poteri di vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 2011/61/UE e della direttiva 2009/65/CE relative ai poteri di vigilanza sugli OICVM e sui FIA commercializzati all'interno dell'Unione dovrebbero essere trasferite nel regolamento (UE) 2019/1156. Al fine di promuovere una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e di assicurare che eventuali controversie potenziali siano risolte in modo efficiente e senza creare ostacoli alla commercializzazione degli OICVM e dei FIA all'interno dell'Unione, è necessario chiarire che le autorità competenti degli Stati membri ospitanti dovrebbero deferire all'ESMA qualsiasi questione oggetto di controversia con le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM o del GEFIA o i casi nei quali lo Stato membro ospitante ritiene che la commercializzazione di un OICVM o di un FIA debba essere vietata nel suo territorio. In tali casi l'ESMA dovrebbe risolvere la questione conformemente ai poteri che le sono conferiti per affrontare le problematiche di carattere transfrontaliero.

(71) Per garantire l'efficace funzionamento del mercato unico dei fondi di investimento ed eliminare gli ostacoli in materia di vigilanza che impediscono l'esercizio transfrontaliero dei diritti di passaporto, all'ESMA dovrebbe essere conferito il potere di individuare e affrontare i casi in cui le prassi di vigilanza sono divergenti, costituiscono duplicazioni, risultano ridondanti o carenti ostacolando la commercializzazione transfrontaliera di OICVM e FIA o i casi in cui la commercializzazione transfrontaliera di OICVM o FIA non rispetta il diritto dell'Unione. In tali casi l'ESMA dovrebbe attuare un processo di escalation, partendo da un confronto con le autorità competenti e i portatori di interessi per favorire una maggiore collaborazione reciproca e, se necessario, avvalendosi dei propri poteri di convergenza e intervento, in modo da porre rimedio in maniera tempestiva ed efficace a restrizioni ingiustificate in relazione alle attività transfrontaliere o ai casi di non conformità al diritto dell'Unione. Per gli stessi motivi è necessario provvedere affinché, qualora tali problemi persistano nonostante il processo di escalation, l'ESMA eserciti i suoi poteri per avviare le procedure previste in caso di violazione del diritto dell'Unione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sospendere il diritto di commercializzare OICVM o FIA su base transfrontaliera a norma dell'articolo 17 bis bis bis di tale regolamento, organizzare una mediazione vincolante a norma dell'articolo 19 di tale regolamento o organizzare piattaforme di collaborazione a norma dell'articolo 19 bis del medesimo regolamento, se del caso, al fine di porre rimedio in maniera efficace a tali problemi.

(72) Per garantire una vigilanza coerente e una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti dovrebbero poter deferire all'ESMA eventuali controversie in merito a valutazioni, azioni od omissioni nei settori in cui il regolamento (UE) 2019/1156 impone il coordinamento, in modo che

l'ESMA possa intervenire avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(73) È necessario modificare il regolamento (UE) 2021/23 per riflettere il nuovo ruolo dell'ESMA quale autorità di vigilanza delle CCP significative e l'abolizione dei collegi per tali CCP.

(74) Il regolamento (UE) 2022/858 è stato adottato per promuovere la diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT) nel settore finanziario prevedendo un regime pilota dell'UE che consenta ai partecipanti al mercato di sperimentare l'uso della DLT per la negoziazione e il regolamento di strumenti finanziari. Tuttavia, a distanza di tre anni dall'entrata in applicazione del regolamento, la diffusione di questa tecnologia rimane limitata e il numero di richiedenti riconosciuti è ancora ridotto, nonostante un crescente interesse del mercato per l'utilizzo della DLT per i servizi finanziari. In linea con l'obiettivo, stabilito nelle priorità per la realizzazione dell'Unione del risparmio e degli investimenti, di migliorare l'interoperabilità, l'interconnessione e l'efficienza delle infrastrutture di negoziazione e post-negoziazione dell'UE, risulta giustificato rivedere l'attuale quadro normativo del regolamento (UE) 2022/858 per garantire che il regolamento sul regime pilota DLT sia maggiormente in grado di assistere le imprese regolamentate che intendono sfruttare la DLT per la negoziazione e la post-negoziazione. Per conseguire tale obiettivo, la revisione comprende sostanzialmente due serie di modifiche: in primo luogo quelle che mirano ad aumentare la flessibilità e la proporzionalità del quadro e, in secondo luogo, quelle che intendono ampliarne la portata e l'ambito di applicazione.

(75) La DLT è utilizzata, tra l'altro, per l'emissione, la registrazione e il trasferimento di strumenti finanziari. Pertanto, se i suoi utenti attuano una gestione adeguata del rischio operativo, la DLT non rende gli strumenti finanziari gestiti attraverso di essa intrinsecamente più rischiosi degli strumenti gestiti sulla base di altre tecnologie funzionalmente analoghe. Il novero delle attività e degli strumenti finanziari ammissibili ammessi alla negoziazione in un'infrastruttura di mercato DLT, o da registrare in un'infrastruttura di mercato DLT, a norma del presente regolamento dovrebbe pertanto essere esteso per includere tutti gli strumenti finanziari, indipendentemente dalla tipologia, fatta salva l'adeguata applicazione delle norme in materia di tutela degli investitori.

(76) Il regolamento (UE) 2022/858 impone varie limitazioni alle dimensioni delle attività svolte nell'ambito del regime pilota, definendo limiti per quanto riguarda l'entità di emissione e la capitalizzazione di mercato delle attività ammissibili al regime pilota DLT (massimali specifici per attività), oltre a un massimale aggregato che limita a 6 miliardi di EUR il valore totale degli strumenti finanziari oggetto di intermediazione in un'infrastruttura di mercato DLT. Tali soglie di attività hanno reso difficile per alcuni grandi partecipanti al mercato utilizzare il quadro pilota per la loro attività e sviluppare modelli aziendali su larga scala. Pertanto tutti i massimali specifici per attività dovrebbero essere revocati, mentre il massimale aggregato dovrebbe essere aumentato a 100 miliardi di EUR. Per attenuare i rischi derivanti da un incremento dell'attività, tali modifiche dovrebbero essere accompagnate da aumenti mirati dei requisiti prudenziali per i partecipanti al regime pilota che prestano servizi CSD e che intendono beneficiare di soglie più elevate. Allo stesso tempo, per agevolare l'uso del regime pilota DLT da parte delle piccole imprese innovative nelle loro attività, dovrebbe essere istituito un regime semplificato comprendente obblighi proporzionati al rischio e alle dimensioni di tali imprese. Il regime semplificato dovrebbe essere aperto ai gestori di un TSS DLT o di un SS DLT laddove il valore di mercato

aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT oggetto dei loro servizi non superi i 10 miliardi di EUR al momento dell'ammissione alla negoziazione o della registrazione iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT.

(77) Il regolamento (UE) 2022/858 limita i tipi di soggetti ammissibili che possono partecipare al regime pilota, stabilendo che devono essere sedi di negoziazione autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE oppure CSD. Tale approccio esclude i soggetti finanziari regolamentati che hanno interesse a organizzare negoziazioni e trasferimenti di attività digitali per partecipare al regime pilota e che hanno maturato esperienza a tale riguardo, vale a dire i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) che gestiscono piattaforme di negoziazione. Tali prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero pertanto essere autorizzati, a determinate condizioni e purché rispettino le prescrizioni pertinenti di cui alla direttiva 2014/65/UE, al regolamento (UE) n. 600/2014 e al regolamento (UE) n. 909/2014, a seconda dei casi, a ottenere un'autorizzazione specifica a gestire una sede di negoziazione DLT (TV DLT) o un sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT). Pertanto le norme stabilite per i soggetti che gestiscono un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

(78) Il regolamento (UE) 2022/858 offre ai partecipanti la possibilità di chiedere di essere esentati da disposizioni specifiche della normativa settoriale. Tuttavia l'eventuale incompatibilità con la DLT di talune disposizioni della normativa settoriale può essere individuata solo dagli stessi soggetti che chiedono l'accesso al regime pilota allorché essi sviluppano i propri modelli aziendali e chiedono un'autorizzazione a gestire un'infrastruttura di mercato DLT oppure dopo avere ottenuto l'autorizzazione. Per garantire la flessibilità del regime pilota nel sostenere l'innovazione, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate ad accogliere, a determinate condizioni, le richieste di esenzione da disposizioni contenute nelle specifiche parti della normativa settoriale. Tali richieste dovrebbero basarsi su una chiara indicazione, da parte dei gestori del TV DLT o dell'SS DLT, dei motivi per cui la necessaria esenzione è incompatibile o sproporzionata rispetto all'utilizzo della DLT e dovrebbero essere accompagnate, se del caso, da misure compensative in grado di conseguire l'obiettivo della disposizione rispetto alla quale è richiesta l'esenzione. Per garantire la convergenza in materia di vigilanza tra le autorità competenti che concedono le esenzioni, l'ESMA dovrebbe essere strettamente coinvolta nell'accoglimento delle richieste formulando pareri non vincolanti sulle richieste e sulle valutazioni da parte delle autorità competenti.

(79) L'individuazione di soluzioni valide per il regolamento della gamba contante in moneta di banca commerciale potrebbe essere più difficile nel nascente mercato delle infrastrutture di mercato DLT. Affinché i gestori di un SS DLT o di un TSS DLT possano individuare soluzioni efficienti per il trattamento dei pagamenti in moneta di banca commerciale nell'ambito dei loro sistemi di regolamento, essi dovrebbero poter designare enti creditizi le cui attività bancarie non si limitano ai CSD ma sono comunque conformi al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014. Inoltre, al fine di aumentare la certezza del diritto per i progetti esistenti sviluppati nell'ambito del regime pilota, il regolamento in moneta di banca commerciale eseguito da un'impresa di investimento che gestisce un TSS DLT dovrebbe essere riconosciuto in modo esplicito, a condizione che essa monitori in misura sufficiente i rischi derivanti dal suo modello di regolamento.

(80) Poiché i token di moneta elettronica sono emersi come uno dei mezzi maggiormente utilizzati per il regolamento basato sulla DLT, è opportuno fornire ulteriore chiarezza

giuridica per quanto riguarda l'uso dei token di moneta elettronica nell'ambito del regime pilota. Per riconoscere che il regolamento (UE) 2023/1114, adottato dopo il regolamento (UE) 2022/858, disciplina i servizi di custodia dei token di moneta elettronica, è opportuno specificare che i conti correnti per token di moneta elettronica ai fini del regolamento possono essere forniti da una serie di istituti finanziari adeguatamente regolamentati, compresi i prestatori di servizi per le criptoattività. È tuttavia opportuno stabilire che i servizi accessori di tipo bancario per quanto riguarda i token di moneta elettronica, diversi dalla fornitura di conti correnti e dal trattamento dei pagamenti, possano essere prestati per la maggior parte solo da enti creditizi. Inoltre, al fine di promuovere l'utilizzo di token di moneta elettronica denominati in valute dell'Unione e di proteggere il mercato dal rischio di cambio, il regolamento dei pagamenti per le attività denominate in valute dell'Unione dovrebbe essere effettuato in token di moneta elettronica collegati a valute dell'UE. Per sostenere lo sviluppo di stablecoin denominate in euro, le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero essere incoraggiate a offrire il regolamento in token di moneta elettronica denominati in euro, anche se lo strumento finanziario che è regolato è denominato in una valuta non UE.

(81) È necessario garantire che le piccole imprese che intendono innovare siano soggette a disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che siano proporzionate alle loro dimensioni e al loro profilo di rischio. Per tale ragione i gestori di un SS DLT o di un TSS DLT che beneficiano del regime semplificato dovrebbero, per quanto riguarda la prestazione di servizi CSD, essere soggetti unicamente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che sono essenziali per garantire una prestazione sicura ed efficace di servizi CSD, senza che sia definita una norma di conformità onerosa. Per il medesimo motivo, e per garantire che i regolamenti delegati adottati a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 siano resi proporzionati al profilo di rischio e alle dimensioni delle piccole imprese che operano nell'ambito del regime semplificato, l'ESMA dovrebbe essere incaricata di modificare tali regolamenti delegati per soddisfare le esigenze del regime semplificato. Per garantire che i requisiti applicabili ai partecipanti al regime pilota diventino più rigorosi con l'aumento delle dimensioni e del profilo di rischio delle imprese, le infrastrutture di mercato DLT che intendono passare dal regime semplificato a quello normale dovrebbero rispettare tutte le prescrizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, adattate e oggetto di deroga a norma del regolamento (UE) 2022/858. Alla luce del nuovo regime semplificato per le attività del sistema di regolamento DLT (SS DLT) o del sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT) introdotto nel presente regolamento, e al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza da parte delle autorità competenti, l'ESMA dovrebbe essere incaricata di emanare orientamenti sull'attuazione di tale regime semplificato.

(82) I registri distribuiti fungono da piattaforme su cui gli intermediari finanziari possono fornire servizi finanziari in modo sincronizzato. Al fine di consentire ai partecipanti al mercato di sfruttare la natura di piattaforma dei registri distribuiti, il regime pilota dovrebbe consentire ai soggetti finanziari ammissibili di ottenere un'autorizzazione specifica a prestare un singolo servizio CSD nel territorio dell'Unione. Pertanto una persona giuridica che è autorizzata come impresa di investimento, mercato regolamentato, ente creditizio, CSD o prestatore di servizi per le criptoattività dovrebbe avere la facoltà di prestare il servizio di notariato DLT o il servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT nell'ambito del regime pilota. Per garantire che tali servizi siano prestati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 909/2014, tenendo conto nel contempo delle specificità della DLT, i notai DLT e gli incaricati della tenuta di conti DLT dovrebbero essere soggetti alle disposizioni di tale

regolamento che disciplinano l'applicazione del servizio di notariato e di tenuta centralizzata dei conti DLT e ai requisiti supplementari per le infrastrutture di mercato DLT di cui al regolamento (UE) 2022/858.

(83) Gli strumenti finanziari DLT emessi e custoditi dal notaio DLT e dagli incaricati della tenuta di conti DLT al di fuori di un CSD dovrebbero essere regolati solo tramite un SS DLT, un TSS DLT o un CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014. Inoltre, data la natura sperimentale di tale modello per la prestazione distribuita di servizi CSD, il valore di mercato degli strumenti finanziari DLT emessi e custoditi da notai DLT e da incaricati della tenuta di conti DLT dovrebbe essere limitato consentendo ai gestori di un SS DLT, di un TSS DLT o di un CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 di ammettere al regolamento tali strumenti per un valore di mercato non superiore a 10 miliardi di EUR, che dovrebbe essere aumentato a 30 miliardi di EUR nel caso dei valori mobiliari emessi da PMI.

(84) Per rispecchiare la natura distribuita dei ruoli e delle responsabilità che è resa possibile nell'ambito del regime pilota con la creazione della funzione di notaio DLT e di incaricato della tenuta di conti DLT, è opportuno chiarire che, qualora per un determinato strumento finanziario DLT un notaio DLT o un incaricato della tenuta di conti DLT presti servizi CSD di base congiuntamente a un SS DLT, a un TSS DLT o a un CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, l'SS DLT, il TSS DLT o il CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 non dovrebbe essere responsabile del rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che si applicano al notaio DLT o all'incaricato della tenuta di conti DLT.

(85) Al fine di garantire la trasparenza sul mercato in merito alla prestazione congiunta di servizi CSD, l'ESMA dovrebbe iscrivere le informazioni relative a ciascun servizio di notariato DLT e servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT gestito da uno specifico SS DLT, TSS o CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 nel registro dei CSD tenuto a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 909/2014.

(86) Inoltre, poiché i registri distribuiti consentono ai loro utenti di sincronizzare e automatizzare più agevolmente le operazioni, il regime pilota dovrebbe consentire ai partecipanti al mercato di sperimentare un nuovo modello aziendale che non coinvolga un unico gestore di un sistema di regolamento ma si avvalga piuttosto di soggetti regolamentati che sono tenuti, individualmente e congiuntamente, attraverso l'istituzione di un regime di regolamento, a garantire l'affidabilità degli esiti del regolamento. Data la loro natura sperimentale, tali modelli aziendali dovrebbero essere soggetti alle stesse soglie applicabili alle infrastrutture di mercato DLT che regolano strumenti finanziari DLT emessi e custoditi da notai DLT e da incaricati della tenuta di conti DLT. Inoltre, per attenuare ulteriormente i rischi derivanti da questo nuovo modello aziendale, i partecipanti ammissibili ai regimi di regolamento dovrebbero essere solo gli incaricati della tenuta di conti DLT e il regolamento dovrebbe essere effettuato attraverso conti in moneta di banca centrale gestiti da tali incaricati della tenuta di conti DLT e sulla base della "consegna contro pagamento". Inoltre, per assicurare il corretto funzionamento del regime di regolamento, i suoi partecipanti dovrebbero garantire un regolamento sicuro, efficace e agevole, la tutela delle attività dei clienti e una solida gestione del rischio delle operazioni. In particolare, per garantire una solida gestione dei rischi di credito e di liquidità derivanti dalla fornitura di servizi bancari ai loro clienti, gli incaricati della tenuta di conti DLT che

partecipano al regime dovrebbero rispettare una serie di requisiti prudenziali su base continuativa. Per garantire il rispetto di tali requisiti, il regime di regolamento dovrebbe essere autorizzato dall'ESMA e soggetto alla vigilanza di quest'ultima, in cooperazione con le autorità competenti per gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano al regime.

(87) Per agevolare lo sviluppo dei servizi CSD DLT in tutti gli Stati membri, i notai DLT e gli incaricati della tenuta di conti DLT dovrebbero essere autorizzati a prestare servizi CSD in tutta l'Unione, senza essere tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro ospitante, purché presentino un elenco degli Stati membri in cui intendono prestare servizi CSD all'autorità competente del loro Stato membro di origine, che è tenuta a condividere tale elenco con le autorità competenti dei pertinenti Stati membri ospitanti e con l'ESMA prima che il notaio DLT o l'incaricato della tenuta di conti DLT possa iniziare a prestare servizi CSD in tali Stati membri ospitanti.

(88) Al fine di garantire che le infrastrutture di mercato DLT non frammentino l'infrastruttura di negoziazione e post-negoziazione dell'Unione e che facciano parte di un mercato dei capitali integrato, le infrastrutture di mercato DLT che partecipano al regime pilota, nonché altre parti interessate, dovrebbero costituire un gruppo di settore al fine di elaborare norme settoriali che agevolino il regolamento degli strumenti finanziari DLT tra le infrastrutture di mercato DLT. Sulla base del lavoro svolto da tale gruppo di settore, l'ESMA dovrebbe presentare alla Commissione un parere tecnico sul sostegno all'interoperabilità delle infrastrutture di mercato DLT.

(89) È opportuno istituire collegi delle autorità di vigilanza per garantire una vigilanza efficiente dei nuovi modelli aziendali per i servizi CSD consentiti nell'ambito del regime pilota e la cooperazione e lo scambio di informazioni necessari tra tutte le autorità di vigilanza che tali modelli aziendali possono coinvolgere. In primo luogo, i collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero essere istituiti conformemente all'articolo 24 bis del regolamento (UE) n. 909/2014 qualora un SS DLT o un TSS DLT che opera nell'ambito del regime normale fornisca servizi CSD e soddisfi le condizioni stabilite in detto articolo. Al fine di garantire il pieno coinvolgimento di tutte le autorità pertinenti, le autorità competenti per il notaio DLT o per l'incaricato della tenuta di conti DLT coinvolto nella prestazione di servizi CSD e l'ABE, quando per regolare i pagamenti sono utilizzati token di moneta elettronica, dovrebbero essere autorizzate a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza. In secondo luogo, l'ESMA dovrebbe anche istituire e presiedere un collegio delle autorità di vigilanza per i regimi di regolamento, comprendente l'ESMA, le autorità competenti per gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano al regime di regolamento e la banca centrale nell'Unione della valuta che è o sarà utilizzata per regolare i pagamenti in contanti nel regime di regolamento. Le autorità competenti per i notai DLT che partecipano al regime di regolamento dovrebbero poter partecipare al collegio su richiesta.

(90) Al fine di eliminare qualsiasi ambiguità in relazione alla sostenibilità a lungo termine del regime pilota, i termini della durata delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2022/858 non dovrebbero più applicarsi.

(91) Il funzionamento efficiente di mercati delle cripto-attività ben integrati dipende da quadri di vigilanza coordinati, mentre una vigilanza più centralizzata può a sua volta promuovere una maggiore integrazione dei mercati. Centralizzare i poteri e le capacità di vigilanza a livello dell'Unione, anche attraverso il trasferimento delle responsabilità di vigilanza diretta nel settore dei prestatori di servizi per le cripto-attività, è

fondamentale per l'ulteriore sviluppo della dinamica sinergica tra l'integrazione dei mercati e l'allineamento in materia di vigilanza.

(92) Poiché i prestatori di servizi per le cripto-attività rappresentano un nuovo settore di attività finanziaria che è stato sottoposto a vigilanza solo di recente e poiché è importante assicurare la coerenza in materia di vigilanza fin dall'inizio, l'ESMA dovrebbe esercitare tale vigilanza centralizzata, garantendo in tal modo condizioni di parità. I servizi per le cripto-attività sono inoltre un settore che è dominato dall'aumento delle attività transfrontaliere svolte mediante il ricorso a mezzi elettronici e nuove tecnologie. I rischi dovrebbero pertanto essere monitorati e affrontati in maniera globale e coerente. La sorveglianza centralizzata dovrebbe garantire l'applicazione coerente delle norme e delle regole, rimediare alle lacune in materia di vigilanza tra le giurisdizioni e affrontare l'impatto sproporzionato che il potenziale fallimento dei prestatori di servizi per le cripto-attività potrebbe avere sull'ecosistema delle cripto-attività dell'Unione. Una vigilanza centralizzata dovrebbe scongiurare il rischio di una frammentazione della vigilanza.

(93) Nella lotta contro gli abusi di mercato relativi alle cripto-attività ammesse alla negoziazione o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, la vigilanza del mercato centralizzata da parte dell'ESMA e i poteri di indagine per i casi transfrontalieri dovrebbero realizzare economie di scala, superare il problema dell'accesso frammentato ai dati, ridurre la necessità di fare affidamento sulla cooperazione internazionale e, in ultima analisi, offrire all'ESMA una visione migliore delle strategie complesse attuate nelle varie giurisdizioni.

(94) A tale riguardo l'ESMA dovrebbe essere responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e del monitoraggio continuo per l'individuazione di abusi di mercato nel settore delle cripto-attività.

(95) Talune imprese soggette agli atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari sono già autorizzate a prestare tutti i servizi per le cripto-attività o alcuni di essi senza essere tenute a ottenere un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma del regolamento (UE) 2023/1114. Tali soggetti dovrebbero continuare a essere sottoposti a vigilanza per le loro attività in materia di cripto-attività da parte delle autorità competenti che hanno concesso loro l'autorizzazione a norma di altri atti dell'Unione. Tuttavia, qualora la prestazione di servizi per le cripto-attività diventi la loro attività principale, tali soggetti dovrebbero essere trattati come prestatori di servizi per le cripto-attività e la vigilanza di tutte le loro attività dovrebbe essere trasferita all'ESMA. Per adempiere a tale obbligo, l'ESMA dovrebbe concludere accordi di cooperazione con le autorità competenti che hanno autorizzato tali soggetti a norma di altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari. Sulla base dell'accordo di cooperazione, tali autorità competenti forniscono sostegno e assistenza all'ESMA nella vigilanza delle attività che non sono disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114.

(96) Poiché nell'Unione esiste già un sistema centralizzato di vigilanza bancaria sotto forma di meccanismo di vigilanza unico, che garantisce l'integrazione e la coerenza della vigilanza delle attività degli enti creditizi, non dovrebbe esservi alcun trasferimento di poteri di vigilanza qualora il soggetto che presta servizi per le cripto-attività sia un ente creditizio.

(97) Per vigilare sui prestatori di servizi per le cripto-attività, l'ESMA dovrebbe avere il potere di sospendere o vietare la prestazione di un servizio per le cripto-attività, revocare l'autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività, indagare sulle

violazioni delle norme in materia di abusi di mercato, richiedere informazioni, effettuare indagini e ispezioni in loco, adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Per stabilire il tipo e il livello di una sanzione amministrativa o di un'altra misura amministrativa, l'ESMA dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui la gravità e la durata della violazione e se sia stata commessa intenzionalmente. Per svolgere i suoi compiti di vigilanza, l'ESMA dovrebbe cooperare ed essere assistita da altre autorità competenti nonché dalle autorità competenti responsabili della vigilanza della [direttiva (UE) 2015/849].

(98) L'ESMA dovrebbe imporre ai prestatori di servizi per le cripto-attività il pagamento di commissioni a copertura delle spese sostenute per la vigilanza, comprese le spese generali, nonché delle spese sostenute per le attività di vigilanza del mercato volte a prevenire abusi di mercato. La commissione dovrebbe essere proporzionata alle dimensioni del prestatore di servizi per le cripto-attività. Per evitare perturbazioni a carico dei prestatori di servizi per le cripto-attività esistenti, è necessario stabilire disposizioni transitorie per i prestatori di servizi per le cripto-attività che sono stati autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e per i richiedenti la cui domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività è attualmente in fase di valutazione da parte delle autorità nazionali competenti. Per ragioni di certezza del diritto, è altresì opportuno stabilire misure transitorie chiare in materia di trasmissione dei fascicoli e dei documenti di lavoro dalle autorità competenti all'ESMA.

(99) Per evitare perturbazioni a carico dei prestatori di servizi per le cripto-attività esistenti, l'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività da parte di un'autorità competente dovrebbe rimanere valida in tutta l'Unione dopo il passaggio dei poteri di vigilanza dalle autorità competenti all'ESMA.

(100) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1095/2010, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'adozione di norme procedurali per l'esercizio del potere dell'ESMA di imporre commissioni, per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e per una procedura di transazione, compresi i diritti della difesa, la divulgazione e gli effetti delle transazioni. Inoltre, al fine di garantire l'efficacia del regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la precisazione delle commissioni da versare all'ESMA per la vigilanza delle CCP significative, le fattispecie per cui sono esigibili, il calcolo del loro importo e le modalità di pagamento, nonché per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle violazioni per le quali l'ESMA può imporre misure di vigilanza alle CCP significative. Inoltre, per garantire l'efficacia e l'applicazione coerente del regolamento (UE) n. 600/2014, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la precisazione delle commissioni che devono essere versate dai gestori delle sedi di negoziazione soggette alla vigilanza dell'ESMA, le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare se una sede di negoziazione debba essere considerata significativa e le condizioni alle quali una sede di negoziazione o una CCP dovrebbe consentire l'accesso ai suoi servizi. Parallelamente, al fine di garantire l'efficacia del regolamento (UE) n. 909/2014, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la precisazione del tipo di commissioni da versare all'ESMA per la vigilanza dei CSD significativi, le fattispecie per cui sono esigibili, il calcolo del loro importo e le modalità di pagamento, la modifica dell'elenco delle violazioni per le quali l'ESMA

può imporre misure di vigilanza, l'ulteriore precisazione dei requisiti applicabili alla partecipazione a un CSD e la modifica delle condizioni alle quali un CSD è soggetto all'obbligo di stabilire collegamenti bilaterali. Inoltre, al fine di garantire che le soglie di attività stabilite nel regolamento (UE) 2022/858 possano essere modificate alla luce degli sviluppi del mercato e degli insegnamenti politici tratti dal regime pilota istituito da tale atto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento di tali soglie, tra l'altro, alle condizioni di mercato e a possibili rischi per la stabilità finanziaria. Inoltre, per garantire l'efficacia del regolamento (UE) 2023/1114, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'ulteriore precisazione del tipo di commissioni per attività di vigilanza che l'ESMA può addebitare ai prestatori di servizi per le cripto-attività e del calcolo dell'importo di tali commissioni. Infine, per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni trasferite dalla direttiva 2014/65/UE al regolamento (UE) n. 600/2014, è opportuno garantire che gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati sulla base dei conferimenti di poteri di cui alla direttiva 2014/65/UE che devono essere trasferiti al regolamento (UE) n. 600/2014 continuino ad applicarsi. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare tali atti delegati e di esecuzione conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 4 bis, o all'articolo 15, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1095/1010. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[27]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(101) Per garantire l'applicazione coerente delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 600/2014, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 TFUE e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA per quanto concerne l'autorizzazione dei mercati regolamentati e dei gestori del mercato paneuropei e il funzionamento delle sedi di negoziazione. Inoltre, per garantire un'armonizzazione coerente delle norme, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 TFUE e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[28] e del regolamento (UE) n. 1095/2010, norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'Autorità bancaria europea ("ABE") e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") per quanto riguarda le procedure per il calcolo dei criteri che consentono di stabilire la significatività di un CSD e la serie di dati che i CSD dell'UE sono tenuti a comunicare all'ESMA per tale calcolo, le misure che i CSD e i partecipanti al mercato devono mettere in atto per prevenire i mancati regolamenti e aumentare l'efficienza del regolamento dei mercati dei capitali dell'Unione, le condizioni alle quali un accordo di esternalizzazione deve essere considerato come esternalizzazione dei servizi di base dei CSD, le misure che i CSD devono attuare per

[27] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016.

[28] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea).

attenuare i rischi specifici derivanti dalla prestazione di servizi CSD tramite DLT, nonché le misure di gestione del rischio e i requisiti prudenziali per quanto riguarda il regolamento in moneta di banca commerciale e in token di moneta elettronica. Inoltre, al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle commissioni che l'ESMA addebita agli OICVM e ai GEFIA in relazione alla procedura di passaporto e al mantenimento della piattaforma di dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le misure volte a specificare il tipo, l'importo, la frequenza e le modalità di pagamento di tali commissioni. Inoltre, al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle comunicazioni di marketing messe a disposizione degli investitori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare il contenuto e il formato di tali comunicazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Infine, per individuare le prescrizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che dovrebbero applicarsi ai prestatori del servizio di notariato DLT e del servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT e adattarle all'uso della tecnologia a registro distribuito e alle specificità dei modelli aziendali che prevedono il coinvolgimento di notai DLT e di incaricati della tenuta di conti DLT, l'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare le disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014.

(102) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) n. 909/2014, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la pubblicazione delle commissioni e dei prezzi da parte dei CSD e degli internalizzatori di regolamento. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(103) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005.

(104) È necessario concedere all'ESMA tempo sufficiente per prepararsi al suo nuovo ruolo di vigilanza, che comporta modifiche della sua governance. Le modifiche dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 dovrebbero pertanto cominciare ad applicarsi 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, per consentire al comitato esecutivo di essere operativo e di assumere efficacemente i compiti ad esso assegnati, la procedura di selezione e nomina dei membri del comitato esecutivo dovrebbe iniziare ad applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(105) Per garantire la coerenza con le modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010, le modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero applicarsi 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, per consentire all'ESMA di

iniziare a valutare se una CCP sia una CCP significativa prima che gli obblighi a carico delle CCP significative inizino ad applicarsi, le disposizioni relative a tale valutazione dovrebbero iniziare ad applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Affinché l'ESMA possa assumere gradualmente le nuove responsabilità in materia di vigilanza e predisporre le capacità e i quadri di cooperazione necessari, le modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014 relative alla vigilanza dei CSD significativi dovrebbero applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, per consentire all'ESMA di iniziare a valutare se un CSD sia significativo prima che gli obblighi a carico dei CSD significativi inizino ad applicarsi, le disposizioni relative a tale valutazione dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(106) Al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare perturbazioni nell'istituzione del sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati da parte del primo CTP autorizzato in conformità dell'articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014, le modifiche di tale regolamento che riguardano il sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati dovrebbero applicarsi a decorrere da [*OP inserire il giorno successivo alla scadenza del primo periodo di cinque anni di cui all'articolo 27 quinquies bis del regolamento (UE) n. 600/2014 con riferimento al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati*]. Per garantire la coerenza con le modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010, le modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 relative ai poteri dell'ESMA dovrebbero iniziare ad applicarsi 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di concedere tempo sufficiente per preparare il trasferimento di competenze e compiti dalle autorità nazionali competenti all'ESMA in relazione alle sedi di negoziazione pertinenti, l'ESMA dovrebbe diventare l'autorità competente per i soggetti interessati 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(107) Il regolamento introduce requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transfrontalieri ai sensi del regolamento (UE) 2024/903. È stata pertanto completata una valutazione dell'interoperabilità. La relazione che ne deriva confluisce nel capitolo "Dimensioni digitali" della scheda finanziaria e digitale legislativa e sarà pubblicata anche sul portale "Europa interoperabile" a seguito dell'adozione dell'atto legislativo.

(108) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] e ha espresso un parere in data [XX],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è così modificato:

(a) è inserito il seguente paragrafo 3 ter:

[29] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

"3 ter L'Autorità esercita poteri su taluni partecipanti ai mercati finanziari conformemente al presente regolamento e ad altri atti dell'Unione. Tali poteri comprendono, ove conferiti dal presente regolamento e da altri atti dell'Unione, la registrazione, l'autorizzazione, il riconoscimento, la vigilanza continua, l'indagine, compreso il potere di effettuare ispezioni in loco, e l'azione volta a garantire l'applicazione delle norme nei confronti di tali soggetti.";

(b) il paragrafo 5 è così modificato:

(1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione, di vigilanza e di applicazione delle norme valido, efficace e uniforme;";

(2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza e scambio di informazioni;";

(3) è aggiunta la seguente lettera h):

"h) sostenere l'integrazione dei mercati nell'Unione e l'innovazione nel settore finanziario.";

(2) l'articolo 3 è così modificato:

(a) sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter:

"4 bis Su richiesta del Consiglio, il presidente partecipa a una sessione del Consiglio dedicata alle prestazioni dell'Autorità. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Consiglio e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.

4 ter Quando rappresenta l'Autorità dinanzi al Consiglio o al Parlamento europeo a norma dei paragrafi 4 e 4 bis, il presidente può essere accompagnato da uno o più membri del comitato esecutivo.";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scritta sulle attività dell'Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui ai paragrafi 4 e 4 bis.";

(3) l'articolo 4 è così modificato:

(a) al punto 3), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) le autorità competenti o autorità di vigilanza quali definite, designate o specificate nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;";

(b) sono aggiunti i seguenti punti 4, 5 e 6:

"4) "partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità": qualsiasi partecipante ai mercati finanziari per il quale all'Autorità sono stati conferiti poteri di vigilanza, indagine, applicazione delle norme o qualsiasi altro potere ai sensi del presente regolamento e di altri atti dell'Unione;

5) "autorità richiedente": l'autorità competente di uno Stato membro che ha adottato la decisione di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria a una persona fisica o giuridica per una violazione verificatasi nell'ambito della sua

giurisdizione e chiede l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro per la riscossione di tale sanzione amministrativa pecuniaria conformemente agli articoli 28 bis e 28 ter;

6) "autorità interpellata": un'autorità competente alla quale è chiesto di fornire assistenza per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella propria giurisdizione dall'autorità richiedente a norma degli articoli 28 bis e 28 ter.";

(4) all'articolo 6, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) un comitato esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 46 bis;";

(5) il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

"COMPITI E POTERI GENERALI DELL'AUTORITÀ";

(6) l'articolo 8 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

(1) la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

"a bis) elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell'Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari nell'Unione e sull'applicazione delle norme che governano la loro attività che deve definire le migliori prassi e metodologie e processi di elevata qualità e tiene conto, tra l'altro, delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari;";

(2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) contribuisce all'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza e del rispetto delle norme, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, promuovendo e monitorando l'indipendenza della vigilanza, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sui partecipanti ai mercati finanziari e l'applicazione delle norme che disciplinano le loro attività, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza o di altre forme di cooperazione in materia di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;";

(3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti e, in tale contesto, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza e applicazione delle norme, emana orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi;";

(4) la lettera i bis) è sostituita dalla seguente:

"i bis)contribuisce alla definizione di una strategia comune dell'Unione in materia di dati finanziari e garantisce un efficace scambio di informazioni all'interno dell'Unione;";

(5) è inserita la seguente lettera i bis bis):

"i bis bis) sviluppa, in collaborazione con le autorità competenti, il SEVIF e, se del caso, altri organi, agenzie o istituzioni europei, tecnologie di vigilanza o altri strumenti per migliorare le capacità di analisi e monitoraggio;";

(6) sono aggiunte le seguenti lettere l), m) e n):

"l) svolge i propri compiti di vigilanza ed esercita i propri poteri nei confronti dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza dell'Autorità conformemente al presente regolamento e ad altre normative dell'Unione;

m) svolge la vigilanza prudenziale delle controparti centrali e dei depositari centrali di titoli nell'esercizio dei poteri conferiti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014* e, in relazione a tale esercizio, coopera con la Banca centrale europea e le altre pertinenti banche centrali di emissione delle valute dell'Unione;

n) valuta la resilienza del sistema finanziario dell'Unione, nonché i rischi derivanti dalle attività transfrontaliere dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza dell'Autorità, compresi i rischi dovuti a interconnessioni, interdipendenze o concentrazione, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a norma del presente regolamento o di altri atti dell'Unione.";

---

* Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj).

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

(1) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento e applica tutta la pertinente normativa dell'Unione e, se tale normativa è composta da direttive, la legislazione nazionale che recepisce tali direttive interpretata in modo coerente con essa, ossia:";

(2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) prendere decisioni individuali nei confronti di partecipanti ai mercati finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 17 bis bis bis, all'articolo 18, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 4;";

(3) la lettera g bis) è soppressa;

(4) sono aggiunte le seguenti lettere k) e l):

"k) prendere decisioni individuali nei confronti dei partecipanti ai mercati finanziari nell'esercizio di compiti di vigilanza diretta e adottare le misure di vigilanza, di indagine e di applicazione delle norme di cui al capo II bis del presente regolamento e ad altri atti dell'Unione;

l) effettuare valutazioni e fornire consulenza tecnica su richiesta.";

(7) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Dovere di cooperazione

1. L'Autorità svolge i suoi compiti in cooperazione con le pertinenti autorità competenti e altre autorità nazionali, istituzioni o organi dell'Unione pertinenti ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (in prosieguo "le autorità"). L'Autorità è responsabile del funzionamento efficace e coerente degli accordi di cooperazione con

le autorità, assicurandosi nel contempo di sviluppare e mantenere la capacità necessaria per svolgere i propri compiti in modo indipendente.

2. Sia l'Autorità che le autorità sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambiare informazioni per svolgere efficacemente i propri compiti. Nell'esercizio dei suoi compiti, l'Autorità può avvalersi delle competenze e delle conoscenze delle autorità, comprese la loro esperienza nell'ambito della vigilanza e la loro comprensione delle specificità economiche, organizzative e culturali. Se del caso e fatte salve la responsabilità dell'Autorità per i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità hanno il dovere di assistere l'Autorità, alle condizioni stabilite nelle disposizioni del presente articolo. Ciò può comprendere il sostegno alla preparazione e all'attuazione di atti relativi ai compiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), compresa l'assistenza nelle attività di verifica o nello svolgimento di compiti operativi specifici. Le autorità seguono le istruzioni impartite dall'Autorità quando prestano assistenza e svolgono i compiti previsti dalle presenti disposizioni.

3. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), e fatte salve le disposizioni specifiche previste in altri atti dell'Unione, l'Autorità stabilisce, sotto la propria responsabilità generale e previa consultazione delle autorità, le modalità pratiche di cooperazione.

4. Salvo diverso accordo, l'Autorità si fa carico di tutte le spese sostenute dalle autorità in relazione alla cooperazione fornita a norma del presente articolo.

5. Le modalità pratiche della cooperazione definiscono le modalità dell'assistenza, le procedure e i processi, compresi i termini, per la cooperazione tra l'Autorità e le autorità e si ispirano ai principi seguenti:

   (a) possono essere adattate al settore interessato, alla natura dei compiti di vigilanza e all'intensità della cooperazione, anche dal punto di vista dell'organizzazione, del funzionamento e della partecipazione alla cooperazione;

   (b) consentono soluzioni transitorie per garantire la continuità e il regolare trasferimento delle competenze dalle autorità all'Autorità e viceversa;

   (c) promuovono l'efficienza in termini sia di tempo che di risorse e tengono debitamente conto delle implicazioni sotto il profilo delle risorse e dell'efficienza dal punto di vista dei costi;

   (d) sono proporzionate e tengono debitamente conto delle responsabilità giuridiche e delle risorse delle autorità;

   (e) sono stabilite e seguite senza pregiudicare la capacità dell'Autorità di svolgere in modo efficace, autonomo e coerente i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e da altri atti dell'Unione;

   (f) assicurano flussi di informazioni sicuri e senza soluzione di continuità, compresa la tutela della riservatezza e il trattamento delle informazioni di terzi;

   (g) definiscono le modalità operative o organizzative in relazione ai compiti di vigilanza diretta dell'Autorità, compresi, se necessario, accordi quali squadre comuni, cooperazione nelle indagini, ispezioni in loco o attività di attuazione;

   (h) se del caso, possono prevedere lo stabilimento di presenze locali dell'Autorità negli Stati membri;

(i) possono stabilire le modalità di calcolo e rimborso delle spese sostenute dalle autorità, tenendo conto delle differenze tra i settori, della natura dell'attività soggetta a vigilanza o dei compiti svolti.

6. Le modalità pratiche della cooperazione sono approvate dal comitato esecutivo. Il comitato esecutivo ne assicura inoltre l'attuazione e, se l'ESMA esercita compiti di vigilanza diretta, le autorità seguono le istruzioni fornite dal comitato esecutivo nello svolgimento dei compiti secondo dette modalità.

7. Le modalità pratiche di cooperazione stabilite a norma del presente articolo sono soggette a riesame periodico da parte dell'Autorità, in consultazione con le autorità, al fine di garantirne la costante efficacia, proporzionalità e coerenza con l'evoluzione della funzione di vigilanza dell'Autorità e con il diritto dell'Unione.";

(8) l'articolo 9 bis è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

(1) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'Autorità adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo in circostanze urgenti e impreviste se ritiene probabile che l'applicazione di uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o di un atto delegato o di esecuzione basato su di tali atti legislativi possa sollevare problemi rilevanti per uno dei motivi seguenti:";

(2) sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

"d) quando un'esenzione temporanea o una disposizione, misura o accordo transitori previsti da uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, scade prima dell'entrata in applicazione di disposizioni nuove o modificate che istituiscono un'esenzione permanente o un nuovo quadro normativo;

e) quando importanti sviluppi di mercato comportano un onere sproporzionato per l'adempimento di un requisito specifico stabilito in uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.";

(b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) b), d) e e), l'Autorità trasmette alla Commissione un parere sull'intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull'urgenza che a suo parere il problema riveste. L'Autorità rende pubblico il parere.";

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su di tali atti legislativi sollevi problemi rilevanti per la fiducia dei mercati, la protezione dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L'Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull'intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull'urgenza del problema. L'Autorità rende pubblico il parere.";

(9) l'articolo 10 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o quando gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non fissano tale termine, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio del nuovo termine. Se del caso l'Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.";

(b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell'Autorità.";

(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Ove ritiene che siano necessarie modifiche di una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione invia una lettera all'Autorità esponendo i motivi e il contenuto delle modifiche necessarie. La lettera contiene un termine per la presentazione di un progetto di norma tecnica di regolamentazione. L'Autorità presenta alla Commissione un progetto riveduto di norme tecniche di regolamentazione per adozione secondo la procedura di cui al paragrafo 1. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato nella lettera della Commissione, quest'ultima può adottare modifiche della norma tecnica di regolamentazione senza un progetto dell'Autorità mediante un atto delegato a norma dell'articolo 290 TFUE.

6. Ove sia necessario affrontare una minaccia immediata alla tutela degli investitori, al corretto funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione, tutto o in parte, o alla concorrenza leale tra le imprese con sede nell'Unione e quelle con sede in paesi terzi, la Commissione può sospendere una norma tecnica di regolamentazione di propria iniziativa, senza un progetto dell'Autorità, mediante un atto delegato a norma dell'articolo 290 TFUE. Nella preparazione di tale atto delegato, la Commissione può consultare l'Autorità o richiedere il suo contributo.

La Commissione può adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo ricorrendo alla procedura d'urgenza. Quando ricorre alla procedura d'urgenza, la Commissione notifica al Parlamento europeo e al Consiglio le norme tecniche di regolamentazione adottate illustrando i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore senza ritardo. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono presentare obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione adottate entro un mese dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione e, in caso di obiezioni, la Commissione abroga le norme tecniche di regolamentazione immediatamente a seguito della notifica della decisione di presentare obiezioni.

La sospensione delle disposizioni di una norma tecnica di regolamentazione è temporanea e limitata a un periodo massimo di dodici mesi, rinnovabile una sola volta. L'Autorità riesamina l'atto delegato di cui al presente paragrafo e presenta alla

Commissione una relazione sull'applicazione della sospensione almeno due mesi prima della scadenza della stessa, includendo una valutazione della necessità di rinnovare la sospensione.";

(10) l'articolo 15 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o quando gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non fissano tale termine, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L'Autorità comunica quindi in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.";

(b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorità.";

(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Ove ritiene che siano necessarie modifiche di una norma tecnica di attuazione, la Commissione invia una lettera all'Autorità esponendo i motivi e il contenuto delle modifiche necessarie. La lettera contiene un termine per la presentazione di un progetto di norma tecnica di attuazione. L'Autorità presenta alla Commissione un progetto riveduto di norma tecnica di attuazione per adozione secondo la procedura di cui al paragrafo 1. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato nella lettera della Commissione, quest'ultima può adottare una norma tecnica di attuazione senza un progetto dell'Autorità mediante un atto di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE.

6. Ove sia necessario affrontare una minaccia immediata alla tutela degli investitori, al corretto funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, alla stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione, in tutto o in parte, o alla concorrenza leale tra le imprese con sede nell'Unione e quelle con sede in paesi terzi, la Commissione può sospendere una norma tecnica di attuazione di propria iniziativa, senza un progetto dell'Autorità, mediante un atto di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE. Nella preparazione di tale atto di esecuzione, la Commissione può consultare l'Autorità o richiedere il suo contributo.

La sospensione delle disposizioni di una norma tecnica di attuazione è temporanea e limitata a un periodo massimo di dodici mesi, rinnovabile una sola volta. L'Autorità riesamina l'atto di esecuzione di cui al presente paragrafo e presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione della sospensione almeno due mesi prima della scadenza della stessa, includendo una valutazione della necessità di rinnovare la sospensione.";

(11) l'articolo 16 ter è soppresso;

(12) l'articolo 17 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore degli

strumenti finanziari e dei mercati oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l'autorità competente interessata, l'Autorità indica il modo in cui intende procedere e indaga la presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione, se sussistono motivi ragionevoli per ritenere che una violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione abbia avuto luogo e che l'autorità competente interessata non abbia già adottato misure adeguate per porre rimedio alla presunta violazione o mancata applicazione.";

(b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora l'indagine accerti il mancato rispetto del diritto dell'Unione da parte dell'autorità competente, entro quattro mesi dall'avvio dell'indagine l'Autorità trasmette all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione. L'Autorità condivide quanto prima la sua raccomandazione con la Commissione.";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, compresi gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale che recepisce le direttive interpretata in modo coerente con esse, l'Autorità adotta una decisione nei confronti di un singolo partecipante ai mercati finanziari, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.";

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

"9. Ai fini dell'esercizio delle funzioni della Commissione e su sua richiesta, le autorità competenti e l'Autorità forniscono alla Commissione tutte le informazioni e i documenti necessari in loro possesso.";

(13) è inserito il seguente articolo 17 bis bis:

"Articolo 17 bis bis

Carenza della vigilanza in sede di approvazione di prodotti, servizi o soggetti finanziari

1. Qualora una valutazione inter pares o un'indagine ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, riveli che un'autorità competente potrebbe non vigilare efficacemente sui partecipanti al mercato nel settore oggetto della valutazione inter pares o dell'indagine e che tale mancata vigilanza potrebbe compromettere l'integrità dei mercati finanziari, la stabilità finanziaria o la tutela degli investitori, l'Autorità può esigere che un'autorità competente chieda il suo parere prima di concedere l'approvazione a prodotti, servizi, attività o soggetti finanziari in tale settore.

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'autorità competente fornisce all'Autorità le informazioni necessarie per decidere in che modo gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, qualora tale diritto dell'Unione sia composto da direttive, la legislazione nazionale che recepisce tali direttive interpretata in modo coerente con esso sono applicati conformemente al diritto dell'Unione. Se ha bisogno di informazioni supplementari, l'Autorità può anche chiederle direttamente ad altre autorità competenti dopo aver informato l'autorità competente interessata. Il destinatario di detta richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.

2. Prima di esigere che l'autorità competente interessata chieda il suo parere anteriormente alla concessione dell'approvazione a prodotti, servizi, attività o soggetti finanziari e se lo ritiene necessario e proporzionato, l'Autorità avvia un dialogo con l'autorità competente interessata per colmare le carenze individuate in materia di vigilanza e pervenire a una soluzione concordata. L'Autorità può proporre azioni correttive che l'autorità competente deve adottare in relazione a prodotti, servizi, attività o soggetti finanziari esistenti che sono stati interessati dalle lacune individuate in materia di vigilanza.

   Qualora i tentativi di pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile non abbiano esito positivo, l'Autorità impone all'autorità competente di chiedere il suo parere prima di concedere l'approvazione a prodotti, servizi, attività o soggetti finanziari. L'Autorità fornisce una spiegazione esauriente della sua decisione, compresa un'analisi dettagliata delle carenze individuate in materia di vigilanza e la motivazione dell'obbligo di chiedere un parere. L'Autorità può altresì pubblicare tale spiegazione e iscrive l'obbligo di parere nel registro da essa tenuto a norma degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, della legislazione nazionale che recepisce tali direttive interpretata in modo coerente con esso.

3. Qualora sia stato stabilito l'obbligo di chiedere un parere dell'Autorità prima di concedere l'approvazione a prodotti, servizi, attività o soggetti finanziari, l'autorità competente presenta una proposta dettagliata di approvazione del prodotto, servizio, attività o soggetto finanziario sottoposto al parere dell'Autorità, comprensiva di una motivazione dettagliata della proposta e di tutta la documentazione giustificativa pertinente.

   Entro quindici giorni lavorativi, l'Autorità formula il proprio parere includendo una spiegazione approfondita di eventuali obiezioni o preoccupazioni in merito alla proposta. Qualora l'Autorità non formuli il parere entro il termine specificato, l'autorità competente può adottare la proposta senza parere. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento del parere, l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per attuare il parere. Qualora l'autorità competente non abbia adottato le misure necessarie per attuare il parere, l'Autorità adotta una decisione ai sensi del paragrafo 4.

4. La decisione dell'Autorità, adottata ai sensi del paragrafo 2, secondo comma, può includere azioni correttive che l'autorità competente deve attuare e che potrebbero riguardare prodotti, servizi, attività o soggetti finanziari esistenti che sono stati interessati dalle lacune individuate in materia di vigilanza. Se le azioni correttive non sono attuate entro il termine specificato dall'Autorità, quest'ultima adotta una decisione per imporre all'autorità competente di revocare o modificare una decisione da essa adottata o di avvalersi dei poteri di cui dispone a norma del pertinente diritto

dell'Unione. L'Autorità notifica la decisione alle pertinenti autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono forniti i prodotti, i servizi o le attività finanziari interessati dalla decisione. La decisione dell'Autorità è vincolante per l'autorità competente interessata e consente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di adottare misure adeguate per sospendere la fornitura di tali prodotti, servizi o attività nel loro territorio.";

(14) è inserito il seguente articolo 17 bis bis bis:

"Articolo 17 bis bis bis

Sospensione dei diritti di prestare servizi su base transfrontaliera

1. Se l'Autorità ha fondati motivi per ritenere che un soggetto autorizzato ai sensi del diritto dell'Unione che presta servizi o attività, per i quali è autorizzato, su base transfrontaliera abbia commesso una grave violazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento o in qualsiasi atto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o degli obblighi stabiliti nelle disposizioni adottate ai sensi del diritto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che potrebbe compromettere l'integrità dei mercati finanziari, la stabilità finanziaria o la tutela degli investitori, ne informa l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione a tale soggetto. L'autorità competente fornisce all'Autorità informazioni chiare, precise e complete che dimostrino l'assenza della presunta violazione o, se l'autorità competente concorda con le conclusioni dell'Autorità, illustra le misure già adottate da tale autorità competente per porre fine alla violazione. Tali informazioni sono fornite entro un termine ragionevole stabilito dall'Autorità.

2. Se, nonostante le informazioni fornite dall'autorità competente a norma del paragrafo 1, l'Autorità continua ad avere fondati motivi per ritenere che la violazione persista, l'Autorità, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni a norma del paragrafo 1 o dalla scadenza del termine di cui allo stesso paragrafo, adotta una decisione per imporre a tale autorità competente di ordinare al soggetto interessato di sospendere la prestazione di servizi o attività su base transfrontaliera.

3. Se l'autorità competente pertinente non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 2 entro due giorni lavorativi, l'Autorità adotta entro cinque giorni lavorativi una decisione che impone al soggetto interessato di sospendere la fornitura di servizi o attività su base transfrontaliera. L'Autorità informa contemporaneamente di tale decisione l'autorità competente di cui al paragrafo 1 nonché tutte le altre autorità competenti degli Stati membri in cui il soggetto ha fornito i suoi servizi o le sue attività. Tali autorità competenti adottano tutte le misure opportune per assicurare che la decisione dell'Autorità sia applicata nei rispettivi territori.

4. Se ha adottato tutte le misure correttive necessarie per porre fine alla violazione, il soggetto pertinente fornisce all'Autorità e alla sua autorità competente le informazioni necessarie per valutare l'efficacia di tali misure.

5. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, l'Autorità valuta, in consultazione con l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione al soggetto, l'efficacia delle misure correttive e comunica al soggetto pertinente e a tutte le autorità competenti pertinenti se le misure correttive sono sufficienti, nel qual caso l'Autorità revoca la sua precedente decisione indirizzata al soggetto pertinente. Al ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Autorità, il

soggetto pertinente può riprendere la fornitura dei suoi servizi e delle sue attività su base transfrontaliera nell'Unione.

6. Per svolgere i compiti ad essa conferiti a norma del presente articolo, l'Autorità può presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata a qualsiasi partecipante ai mercati finanziari, autorità nazionale competente o altra persona pertinente.

7. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai casi in cui l'Autorità è l'autorità competente di un soggetto.";

(15) l'articolo 19 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In relazione agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché nella situazione di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 6, e fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17, l'Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in una delle seguenti circostanze:

(a) su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;

(b) di propria iniziativa ove, in base a motivazioni obiettive, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità adotta una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. La decisione dell'Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell'Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell'Unione.";

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale che recepisce tali direttive interpretata in modo coerente con esso, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti di tale singolo partecipante ai mercati finanziari, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.";

(16) è inserito il seguente articolo 19 bis:

"Articolo 19 bis

Piattaforme di collaborazione

1. In caso di preoccupazioni debitamente motivate circa gli effetti negativi sugli investitori, sulla stabilità finanziaria o nel caso in cui abbia fondati motivi per sospettare un problema di conformità al diritto dell'Unione o l'esistenza di prassi di vigilanza divergenti o carenti in relazione alla libera prestazione di servizi, all'esercizio delle attività dei partecipanti ai mercati finanziari o alla libertà di stabilimento di cui agli atti legislativi citati all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti pertinenti, istituire e coordinare una piattaforma di collaborazione per rafforzare lo scambio di informazioni, proporre soluzioni e migliorare la collaborazione tra le autorità competenti interessate.

   Se è istituita una piattaforma di collaborazione su richiesta di un'autorità competente, quest'ultima notifica all'Autorità e alle altre autorità competenti pertinenti le preoccupazioni debitamente motivate di cui al paragrafo 1.

2. L'istituzione di una piattaforma di collaborazione a norma del paragrafo 1 non pregiudica il mandato di vigilanza delle autorità competenti previsto dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Fatto salvo l'articolo 35, su richiesta dell'Autorità o di una qualsiasi autorità competente, le autorità competenti pertinenti forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento della piattaforma di collaborazione.

4. In caso di disaccordo all'interno della piattaforma in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, o di inazione, in relazione a un partecipante ai mercati e qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti di una situazione di cui al paragrafo 1, l'Autorità può chiedere all'autorità competente di effettuare un'ispezione in loco a norma degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'autorità competente avvia senza ritardo l'ispezione in loco e invita l'Autorità e le altre autorità competenti pertinenti a parteciparvi.

5. Se due o più autorità competenti pertinenti di una piattaforma di collaborazione sono in disaccordo sul contenuto di una misura da adottare, o sull'inazione, in relazione a un partecipante ai mercati o alla condivisione delle informazioni a norma del presente articolo, l'Autorità può esercitare il potere conferitole a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.";

(17) all'articolo 21, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

(18) all'articolo 22, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In esito all'indagine condotta a norma del primo comma il comitato esecutivo può raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.";

(19) l'articolo 28 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Le autorità competenti, con il consenso del delegato, possono delegare compiti o responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo.";

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi da 1 bis a 1 sexies:

"1 bis. Un'autorità competente può delegare specifici compiti o responsabilità di vigilanza all'Autorità, ove ciò sia necessario per il corretto svolgimento di tali compiti o responsabilità di vigilanza.

1 ter. Prima di delegare un compito o una responsabilità di vigilanza all'Autorità, l'autorità competente consulta l'Autorità. La consultazione riguarda:

(a) la portata del compito o della responsabilità da delegare;

(b) i tempi di esecuzione del compito o della responsabilità da delegare;

(c) la trasmissione delle informazioni necessarie dall'autorità competente e alla stessa.

1 quater. L'Autorità esercita i compiti o le responsabilità delegati conformemente alle disposizioni di cui al capo II bis e ad altri pertinenti atti dell'Unione, fatte salve le condizioni concordate con l'autorità competente.

1 quinquies. L'autorità competente rimborsa all'Autorità le spese sostenute per lo svolgimento dei compiti o delle responsabilità delegati.

1 sexies. L'autorità competente riesamina la delega di cui al paragrafo 1 bis a intervalli opportuni. Una delega di compiti o responsabilità di vigilanza può essere revocata in qualsiasi momento.";

(20) sono inseriti i seguenti articoli 28 bis e 28 ter:

"Articolo 28 bis

Assistenza reciproca tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti si prestano assistenza reciproca nella riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie imposte per la violazione di una delle disposizioni previste negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, quando la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere riscossa nella giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata imposta.

2. Quando la decisione che impone la sanzione amministrativa pecuniaria alla persona fisica o giuridica interessata nello Stato membro dell'autorità richiedente è divenuta definitiva ed esecutiva e la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata pagata, l'autorità interpellata, su richiesta dell'autorità richiedente, assiste nella riscossione dei relativi importi nella propria giurisdizione.

3. La richiesta di cui al paragrafo 2 è trasmessa all'autorità interpellata tramite un modulo digitale che contiene tutti gli elementi seguenti:

(a) la denominazione, l'indirizzo e altri dati di contatto dell'autorità interpellata;

(b) la denominazione, l'indirizzo noto del destinatario della decisione che impone la sanzione amministrativa pecuniaria e qualsiasi altra informazione pertinente per l'identificazione del destinatario;

(c) una sintesi dei fatti e delle circostanze pertinenti che hanno portato all'adozione della decisione che impone la sanzione amministrativa pecuniaria;

(d) una sintesi della decisione che impone la sanzione amministrativa pecuniaria e una copia della stessa;

(e) informazioni sull'esecutività della decisione e la data in cui la decisione è diventata definitiva ed esecutiva;

(f) l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da pagare;

(g) il termine entro cui si dovrebbe effettuare l'esecuzione, ad esempio il termine di decadenza o il termine di prescrizione previsti dalla legge;

(h) informazioni che dimostrino gli sforzi ragionevoli compiuti dall'autorità richiedente per eseguire la decisione nella propria giurisdizione, compresa l'accertata mancanza di attivi appartenenti alla persona fisica o giuridica interessata sufficienti per consentire l'esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria;

(i) informazioni in base alle quali la persona fisica o giuridica interessata dispone nello Stato membro dell'autorità interpellata di attivi sufficienti per consentire l'esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria.

4. L'autorità richiedente invia il modulo digitale all'autorità interpellata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità interpellata, a meno che l'autorità interpellata e l'autorità richiedente convengano che il modulo digitale possa essere inviato in un'altra lingua.

Ove richiesto dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità interpellata, l'autorità richiedente fornisce una traduzione della decisione di imporre la sanzione amministrativa pecuniaria nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità interpellata, a meno che l'autorità interpellata e l'autorità richiedente convengano che tale traduzione possa essere fornita in una lingua diversa.

Articolo 28 ter

Principi generali applicabili all'esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni amministrative pecuniarie

1. La richiesta di assistenza nella riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie inviata a norma dell'articolo 28 bis, paragrafi 3 e 4, costituisce l'unica base giuridica delle misure di esecuzione adottate dall'autorità interpellata senza che siano necessarie ulteriori formalità, integrazioni o sostituzioni. Non appena ricevuta la richiesta, l'autorità interpellata adotta senza ritardo tutte le misure necessarie per la sua esecuzione secondo le norme e le procedure stabilite dal diritto nazionale, salvo quando l'autorità interpellata invoca il paragrafo 4. L'autorità interpellata informa con la dovuta diligenza l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di riscossione.

2. L'importo derivante dall'esecuzione della decisione di imporre la sanzione amministrativa pecuniaria spetta allo Stato membro dell'autorità richiedente nella propria valuta, salvo diverso accordo tra lo Stato membro dell'autorità richiedente e lo Stato membro dell'autorità interpellata. Se necessario ai fini della riscossione, l'autorità interpellata converte la sanzione amministrativa pecuniaria nella valuta del proprio Stato membro al tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea in vigore alla data in cui è stata imposta la sanzione amministrativa pecuniaria.

3. L'autorità interpellata può recuperare tutte le spese sostenute in relazione alle azioni intraprese di cui al paragrafo 1 dalla sanzione amministrativa pecuniaria che ha riscosso per conto dell'autorità richiedente, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi, indipendentemente dall'esito del procedimento di riscossione.

4. L'autorità interpellata può rifiutare di eseguire la decisione dell'autorità richiedente di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria solo se ha accertato una delle seguenti circostanze:

(a) la richiesta non soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 28 bis, paragrafi 3 e 4;

(b) la decisione non è più esecutiva a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità interpellata per decadenza dei termini;

(c) l'esecuzione della decisione sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

(d) vi sono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione della richiesta sarebbe manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

5. L'articolo 28 ter e i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non ostano all'applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio([30]), di accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri nella misura in cui tali accordi o intese contribuiscono a semplificare o facilitare ulteriormente le procedure di esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 bis.

6. L'Autorità incoraggia e facilita l'assistenza reciproca tra le autorità competenti nell'esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie imposte al di fuori della loro giurisdizione conformemente all'articolo 28 bis e al presente articolo.

Se l'autorità interpellata rifiuta di assistere l'autorità richiedente a norma dell'articolo 28 bis e non è accertato nessuno dei motivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, si applica l'articolo 17.

Se l'autorità interpellata rifiuta di prestare assistenza all'autorità richiedente invocando uno dei motivi di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), del presente articolo, l'Autorità può assistere le autorità competenti nel trovare un accordo, se del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19.

7. L'Autorità elabora il formato elettronico del modulo digitale di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3.";

(21) l'articolo 29 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Cultura comune in materia di vigilanza e applicazione delle norme";

(b) il paragrafo 1 è così modificato:

(1) la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'Autorità contribuisce attivamente a creare a livello di Unione una cultura comune e prassi uniformi in materia di vigilanza e applicazione delle norme, nonché ad assicurare l'uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l'Unione.";

---

[30] Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2005/214/oj

(2) la lettera a ter) è sostituita dalla seguente:

"a ter) istituire gruppi di coordinamento conformemente all'articolo 45 ter per promuovere la convergenza in materia di vigilanza e applicazione delle norme e individuare le migliori prassi;";

(3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) contribuire a sviluppare standard di vigilanza e di applicazione delle norme uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa, e principi contabili internazionali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3;";

(c) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l'Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell'Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari e sull'applicazione delle norme che disciplinano le loro attività nell'Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell'entità e della complessità dei rischi, delle prassi di business, dei modelli di business e della dimensione degli istituti finanziari e dei mercati, compresi i cambiamenti dovuti all'innovazione tecnologica, dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari. Il manuale di vigilanza dell'Unione definisce le migliori prassi e stabilisce metodologie e processi di elevata qualità. Qualora un'autorità competente decida di non conformarsi al manuale di vigilanza dell'Unione o a elementi sostanziali dello stesso, essa ne informa l'Autorità fornendo le proprie motivazioni.";

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. L'Autorità inoltra alla Commissione le domande che implicano un'interpretazione del diritto dell'Unione. L'Autorità pubblica le risposte della Commissione.";

(22) l'articolo 30 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente articolo l'Autorità istituisce comitati ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell'Autorità e da membri delle autorità competenti. I comitati di verifica inter pares sono presieduti da un membro del personale dell'Autorità. Il presidente, in esito a un invito aperto a partecipare, propone il presidente e i membri di un comitato di verifica inter pares che il comitato esecutivo approva. La proposta è considerata approvata a meno che il comitato esecutivo adotti una decisione di rigetto entro 10 giorni dalla proposta del presidente.";

(b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione sulla verifica inter pares è preparata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo. Quando elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il comitato esecutivo al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni su verifiche inter pares e garantire condizioni di parità. Il comitato esecutivo valuta in particolare se la metodologia sia stata applicata allo stesso modo. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16 e di pareri a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 17 bis bis.";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'Autorità procede ad una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. Tale relazione di follow-up è preparata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo. Quando elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il comitato esecutivo al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni di follow-up. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia, quantunque non limitata a questi aspetti, delle azioni intraprese dalle autorità competenti che sono soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares.";

(d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Ai fini del presente articolo, il comitato esecutivo adotta un piano di lavoro concernente le verifiche inter pares per i due anni successivi, che riflette tra le altre cose gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni dei gruppi di coordinamento di cui all'articolo 45 ter. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale. È reso pubblico. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l'Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.";

(23) l'articolo 33 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza di paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di promuovere la cooperazione internazionale in materia di vigilanza, anche attraverso lo scambio di informazioni e/o di personale.

Prima di avviare negoziati su qualsiasi accordo amministrativo di cui al primo comma, l'Autorità comunica tale intenzione per iscritto alla Commissione, includendo l'ambito di applicazione e gli obiettivi previsti di tale accordo.

Nel rispetto delle condizioni stabilite negli accordi amministrativi di cui al primo comma, che comprendono disposizioni in materia di segreto professionale e tengono debitamente conto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, l'Autorità può in particolare scambiare informazioni e documenti a sostegno dell'individuazione, del monitoraggio e dell'attenuazione dei rischi transfrontalieri, compresi i rischi per la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati.

Gli accordi amministrativi di cui ai commi precedenti non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.";

(b) il paragrafo 4 è così modificato:

(1) al primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Fatti salvi gli obblighi specifici previsti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e dagli accordi amministrativi conclusi a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità collabora ove possibile con le autorità pertinenti dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti.";

(2) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per quanto necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario e previsto da altri atti dell'Unione, le ispezioni in loco.";

(3) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"L'Autorità informa la Commissione nel caso in cui un'autorità pertinente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente.";

(24) all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti forniscono all'Autorità, senza indebito ritardo, tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e da altri atti dell'Unione, a condizione che esse abbiano legittimo accesso alle informazioni pertinenti. Se un'autorità competente rifiuta di fornire le informazioni richieste, dimostra che le informazioni non possono essere condivise legalmente con l'Autorità.";

(25) è inserito il seguente articolo 35 quater:

"Articolo 35 quater

Piattaforma di dati

1. L'Autorità istituisce e mantiene una piattaforma di dati per agevolare la raccolta, la conservazione, il trattamento delle informazioni e l'accesso alle stesse come previsto dal presente regolamento o da altri atti dell'Unione che ne impongono l'uso.

2. La piattaforma di dati comprende tecnologie di vigilanza e altri strumenti pertinenti per migliorare le capacità di analisi e monitoraggio e agevolare la collaborazione tra le autorità.

3. L'Autorità provvede affinché la piattaforma sia progettata e gestita nel modo più efficiente, eviti ove possibile la duplicazione della raccolta dei dati e ne garantisca l'accuratezza e l'interoperabilità.

4. L'Autorità assicura che la raccolta, la conservazione, il trattamento di tutti i dati sulla piattaforma e l'accesso agli stessi siano conformi agli obblighi del segreto professionale e di riservatezza a norma dell'articolo 70 del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell'Unione applicabile.

5. L'Autorità ha in particolare la responsabilità di garantire la sicurezza, la disponibilità, la manutenzione e lo sviluppo del software e dell'infrastruttura informatica della piattaforma.

6. Quando i dati personali sono trattati nella piattaforma di dati, l'Autorità li tratta solo nella misura in cui il trattamento è necessario ad agevolare la raccolta, la conservazione, il trattamento delle informazioni presentate conformemente agli atti dell'Unione applicabili di cui al paragrafo 1 e l'accesso alle stesse.";

(26) l'articolo 39 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo in sede di adozione delle decisioni a norma degli articoli 17, 17 bis bis, 17 bis bis bis, 18, 19 e 19 bis.";

(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le decisioni prese dall'Autorità a norma dell'articolo 17, 17 bis bis, 17 bis bis bis, 18, 19 o 19 bis sono rese pubbliche. Nella pubblicazione sono menzionati l'autorità competente o il partecipante ai mercati finanziari interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l'interesse legittimo di tali partecipanti ai mercati finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione o di una sua parte.".

(27) è inserito il seguente capo II bis:

"CAPO II bis

POTERI DELL'AUTORITÀ SUI PARTECIPANTI AI MERCATI FINANZIARI SOGGETTI ALLA SUA VIGILANZA

Articolo 39 bis

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutti i partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza dell'Autorità salvo ivi diversamente specificato. Tuttavia non si applica alle controparti centrali riconosciute a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Se le disposizioni di cui al presente capo confliggono con una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina aspetti specifici dei poteri procedurali dell'Autorità in un settore o ambito specifico, la disposizione dell'altro atto prevale e si applica a tale settore o ambito specifico. I poteri conferiti all'Autorità o ai suoi funzionari o ad altre persone autorizzate dalla stessa non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 39 ter

Richieste di informazioni

1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità può chiedere di fornire tutte le informazioni necessarie per esercitare le sue funzioni, ai sensi del presente regolamento e di altri atti dell'Unione, ai partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla sua vigilanza, alle persone coinvolte nelle attività di tali partecipanti o da queste interessate, a terzi collegati, a terzi cui tali partecipanti hanno esternalizzato funzioni o attività operative e a persone altrimenti strettamente e sostanzialmente collegate o connesse a tali partecipanti o alle loro attività come anche a qualsiasi altra persona contemplata in altri atti dell'Unione.

2. Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, l'Autorità fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta, dichiara la finalità della richiesta, specifica le informazioni richieste, stabilisce un

termine entro cui tali informazioni devono pervenirle e informa in merito alle possibili sanzioni amministrative pecuniarie in caso di risposte inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante decisione, l'Autorità:

   (a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

   (b) dichiara la finalità della richiesta;

   (c) specifica le informazioni richieste;

   (d) stabilisce un termine entro cui tali informazioni devono pervenirle;

   (e) indica eventuali sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento in caso di trasmissione di informazioni incomplete;

   (f) informa in merito alle possibili sanzioni amministrative pecuniarie in caso di risposte inesatte o fuorvianti;

   (g) informa i destinatari in merito ai diritti di ricorso previsti dal presente regolamento.

4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto o al mandato forniscono le informazioni richieste.

5. L'Autorità trasmette senza indugio una copia della decisione di cui al paragrafo 3 alla pertinente autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata o residente la persona indicata al paragrafo 1 interessata dalla richiesta.

Articolo 39 quater

Indagini

1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità ha la facoltà di condurre tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 39 ter, paragrafo 1. Prima di avviare un'indagine a norma del presente articolo, l'Autorità adotta una decisione relativa allo svolgimento della stessa. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, la sua data di inizio e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dal presente regolamento e da altri atti dell'Unione laddove le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine, i mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. L'Autorità è abilitata a:

   (a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di sua competenza, su qualsiasi forma di supporto;

   (b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

   (c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 39 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all'oggetto e alle finalità dell'ispezione e registrarne le risposte;

   (d) interpellare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

(e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

3. L'Autorità può autorizzare i suoi funzionari e altre persone a condurre le indagini di cui al paragrafo 1. Essi esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 39 octies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte alle domande poste alle persone di cui all'articolo 39 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del presente regolamento e di altri atti dell'Unione qualora le risposte alle domande poste alle persone di cui all'articolo 39 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

4. In debito anticipo rispetto all'indagine, l'Autorità informa l'autorità competente pertinente dello Stato membro in cui l'indagine deve essere svolta. I funzionari dell'autorità competente interessata, su richiesta dell'Autorità, assistono quest'ultima nello svolgimento dei suoi compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5. Se per richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.

6. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'Autorità e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Nel valutare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Autorità sospetta una violazione del presente regolamento o di altri atti dell'Unione di sua competenza, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. L'autorità giudiziaria nazionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell'indagine né richiedere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'Autorità. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità secondo la procedura di cui al presente regolamento.

Articolo 39 quinquies

Ispezioni in loco

1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità ha la facoltà di condurre ispezioni in loco presso i locali delle persone di cui all'articolo 39 ter, paragrafo 1. Prima di avviare un'ispezione in loco, l'Autorità adotta una decisione relativa allo svolgimento della stessa. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, la sua data di inizio e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dal presente regolamento e da altri atti dell'Unione per le persone che non acconsentono a sottoporsi all'ispezione, i mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'Autorità può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle persone interessate.

2. I funzionari dell'Autorità e le altre persone da essa autorizzate a condurre ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali strumentali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine di cui al paragrafo 1 e possono esercitare tutti i

poteri loro conferiti conformemente all'articolo 39 quater. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali strumentali, libri contabili e registri per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. I funzionari dell'Autorità e le altre persone da essa autorizzate a condurre ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 39 octies per il mancato assoggettamento all'ispezione.

4. In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'Autorità informa l'autorità competente pertinente dello Stato membro in cui l'indagine deve essere svolta e informa i partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla sua vigilanza_in merito alla decisione di effettuare l'ispezione in loco.

5. L'autorità competente pertinente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione assiste attivamente l'Autorità, su richiesta di quest'ultima. A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro interessato dispone dei poteri di cui al paragrafo 2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6. L'Autorità può inoltre imporre all'autorità competente pertinente dello Stato membro di svolgere per suo conto compiti specifici di indagine e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall'articolo 39 quater. A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro interessato dispone degli stessi poteri dell'Autorità quali definiti nel presente articolo e nell'articolo 39 quater.

7. Qualora l'Autorità constati che una persona soggetta ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo vi si opponga, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta all'Autorità l'assistenza necessaria a consentirle di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza di pubblica sicurezza o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

8. Se l'ispezione in loco di cui al paragrafo 1 o l'assistenza di cui al paragrafo 7 necessita dell'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.

9. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'Autorità e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel valutare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Autorità sospetta una violazione del presente regolamento o di altri atti dell'Unione di sua competenza, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. L'autorità giudiziaria nazionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'Autorità. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità secondo la procedura di cui al presente regolamento.

Articolo 39 sexies

Norme procedurali per le misure di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie

1. Qualora constati gravi indizi dell'esistenza di fatti che possano costituire una o più violazioni del presente regolamento o di altri atti dell'Unione di sua competenza, l'Autorità avvia un'indagine in conformità dell'articolo 39 quater e nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non può essere, né essere stato, coinvolto nella vigilanza diretta o indiretta del partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità interessato e svolge le sue funzioni indipendentemente dal comitato esecutivo.

2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone soggette all'indagine, e invia al comitato esecutivo un fascicolo completo sui risultati ottenuti. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 39 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 39 quater e 39 quinquies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 39 bis.

   Nel corso dell'indagine, il funzionario incaricato del suo svolgimento ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni che l'Autorità ha raccolto nelle attività di vigilanza.

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al comitato esecutivo, il funzionario incaricato dà alle persone soggette all'indagine la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni investigate. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto la possibilità di esprimersi.

   Nel corso delle indagini, nell'ambito del presente articolo, sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4. Quando trasmette al comitato esecutivo il fascicolo contenente i risultati delle indagini, il funzionario incaricato ne informa le persone oggetto delle stesse. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate riguardanti terzi.

5. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone a queste soggette, dopo averle sentite, il comitato esecutivo decide se dette persone abbiano commesso una o più violazioni oggetto di indagine e, in tal caso, adotta una misura di vigilanza conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti dell'Unione e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti dell'Unione.

6. Il funzionario incaricato delle indagini non può partecipare alle delibere del comitato esecutivo o intervenire in qualsiasi altro modo nel processo decisionale di quest'ultimo.

7. La Commissione adotta mediante atti delegati in conformità dell'articolo 75 bis ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e la riscossione

delle sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

8. L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento o di altri atti dell'Unione, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'Autorità evita di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove in una precedente causa sia stata emessa una sentenza definitiva a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 39 septies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Quando constata, a norma dell'articolo 39 sexies, paragrafo 5, che un partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione del presente regolamento o di altri atti pertinenti dell'Unione di competenza dell'Autorità, il comitato esecutivo adotta la decisione di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2.

   Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità se quest'ultima ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il partecipante ha agito deliberatamente per commetterla.

2. Salvo se diversamente disposto in altri atti dell'Unione applicabili a un settore o ambito specifico, la sanzione amministrativa pecuniaria non supera:

   (a) nel caso di una persona giuridica, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale secondo il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile alla data in cui è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria;

   (b) o, se l'importo è maggiore, il 10 % del fatturato annuo realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità e sottoposto all'indagine;

   (c) nel caso di una persona fisica, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale secondo il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile alla data in cui è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 1, l'Autorità tiene conto dei criteri di cui all'articolo 39 octies, paragrafo 2.

4. Nonostante il paragrafo 3, qualora una persona giuridica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del beneficio.

Articolo 39 octies

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Il comitato esecutivo può irrogare, mediante decisione, una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento volta a obbligare:

   (a) i partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza dell'Autorità a porre termine a una violazione, conformemente a una decisione adottata a norma dell'articolo 39 nonies, paragrafo 1, lettera d);

   (b) la persona di cui all'articolo 39 ter, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 39 ter;

   (c) la persona di cui all'articolo 39 ter, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti oppure a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 39 quater;

   (d) la persona di cui all'articolo 39 ter, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 39 quinquies.

2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva, proporzionata e dissuasiva. Essa è inflitta su base giornaliera fino a quando il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità o la persona interessata non si conforma alla pertinente decisione di cui al paragrafo 1.

3. Nonostante il paragrafo 2, l'importo di una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento corrisponde al 3 % del fatturato medio giornaliero dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. L'importo è calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione del comitato esecutivo.

Articolo 39 nonies

Misure di vigilanza

1. Quando constata, a norma dell'articolo 39 sexies, paragrafo 4, che un partecipante ai mercati finanziari soggetto alla sua vigilanza ha commesso una violazione del presente regolamento o di altri pertinenti atti dell'Unione di sua competenza, anche laddove figurante in un allegato di tali atti, l'Autorità adotta una decisione per intraprendere una o più delle seguenti azioni a seconda del settore o dell'area pertinente ai sensi del presente regolamento oppure, se previsto, nei limiti dei poteri ad essa conferiti dalla normativa applicabile dell'Unione:

   (a) revocare la registrazione, il riconoscimento o l'autorizzazione del partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità a seconda del settore in cui quest'ultimo opera;

   (b) vietare al partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità di esercitare le attività previste dal presente regolamento o da altri atti pertinenti dell'Unione nell'intero territorio di quest'ultima, finché non si ponga fine alla violazione;

(c) richiedere la cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o condotta che l'Autorità reputi contraria alle disposizioni del presente regolamento e di altri atti pertinenti dell'Unione;

(d) sospendere la registrazione, il riconoscimento o l'autorizzazione del partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità;

(e) richiedere al partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità di porre fine alla violazione;

(f) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 39 septies;

(g) irrogare sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 39 octies;

(h) emanare un avviso pubblico;

(i) richiedere l'esclusione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità;

(j) esigere il congelamento o il sequestro delle attività, o entrambi;

(k) richiedere che revisori dei conti o esperti procedano a verifiche o indagini;

(l) adottare ogni tipo di misura volta ad assicurare che il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità continui a rispettare gli obblighi giuridici.

2. L'Autorità revoca la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento del partecipante ai mercati finanziari soggetto alla sua vigilanza in una qualsiasi delle circostanze riportate di seguito, salvo laddove diversamente specificato in altri atti dell'Unione aventi carattere prevalente:

(a) il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità ha espressamente rinunciato alla registrazione, all'autorizzazione o al riconoscimento oppure non si è avvalso della registrazione, dell'autorizzazione o del riconoscimento entro 36 mesi dalla loro concessione;

(b) il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità ha ottenuto la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

(c) il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità non soddisfa più le condizioni cui erano subordinate la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento.

L'Autorità, nel revocare la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento del partecipante ai mercati finanziari soggetto alla sua vigilanza, motiva in modo esauriente la sua decisione.

La revoca ha effetto immediato.

Ai fini del paragrafo 1, la misura è effettiva, proporzionata e dissuasiva e l'Autorità tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

(a) la durata e la frequenza della violazione;

(b) se la violazione abbia generato o favorito un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura riconducibile alla violazione;

(c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

(d) il grado di responsabilità per la violazione;

(e) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

(f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;

(g) l'ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate dal partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità e responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

(h) il livello di collaborazione che il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità e responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'Autorità, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dallo stesso;

(i) le precedenti violazioni del presente regolamento o di altri atti pertinenti dell'Unione commesse dal partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità e responsabile della violazione;

(j) qualsiasi misura intrapresa, a seguito della violazione, dal partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità e responsabile della violazione stessa al fine di evitarne il ripetersi.

3. Laddove abbia fondati motivi per sospettare che un partecipante ai mercati finanziari soggetto alla sua vigilanza possa o stia per intraprendere comportamenti tali da costituire potenzialmente una violazione ai sensi del presente regolamento o di altri atti pertinenti dell'Unione di sua competenza, l'Autorità può adottare mediante decisione le misure di cui al paragrafo 1, lettere b), h), j), k) e l), opportunamente adattate per l'applicazione in situazioni di violazioni solo sospette, non ancora accertate.

4. L'Autorità notifica senza indebito ritardo le azioni intraprese ai sensi dei paragrafi 1 e 4 al partecipante ai mercati finanziari soggetto alla sua vigilanza e responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti pertinenti dello Stato membro e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione di cui al paragrafo 1 o 4.

La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende gli elementi seguenti:

(a) una dichiarazione attestante il diritto a impugnare la decisione di cui gode il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità e responsabile della violazione;

(b) se del caso, una dichiarazione attestante che è stato presentato un ricorso e che lo stesso non ha effetto sospensivo;

(c) una dichiarazione attestante che la commissione di ricorso dell'Autorità può sospendere l'applicazione della decisione conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 39 decies

Sanzioni e misure amministrative nei confronti delle persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che:

   (a) sono membri dell'organo di amministrazione, alti dirigenti o titolari di funzioni chiave dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza dell'Autorità in conformità dei pertinenti atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

   (b) esercitano un'influenza significativa sul processo decisionale o sul profilo di rischio di tali partecipanti ai mercati finanziari; oppure

   (c) partecipano altrimenti in attività regolamentate soggette alla vigilanza dell'Autorità.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 39 nonies, l'Autorità irroga sanzioni amministrative o adotta altre misure nei confronti di una persona di cui al paragrafo 1 laddove si accerti che quest'ultima:

   (a) non ha rispettato le norme professionali, comprese quelle relative all'integrità, alla competenza e al dovere di diligenza; oppure

   (b) ha intrapreso un comportamento che compromette la gestione sana e prudente del soggetto vigilato.

3. Le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 2 possono comprendere:

   (a) sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 39 septies;

   (b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare funzioni di gestione presso i partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza dell'Autorità in conformità dei pertinenti atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

   (c) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività regolamentate;

   (d) dichiarazioni pubbliche che identifichino la persona responsabile e la natura della violazione, qualora l'Autorità reputi che la pubblicazione sia necessaria per tutelare la stabilità dei mercati finanziari o per assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento o di altri atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che la pubblicazione sia limitata a quanto strettamente necessario ai fini di tali obiettivi e che sia debitamente giustificata.

Articolo 39 undecies

Audizione delle persone interessate

1. Prima di prendere una qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 39 duodecies, 39 nonies e 39 decies, il comitato esecutivo dà al partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità o alla persona interessata dal procedimento la possibilità di essere sentiti in merito alle conclusioni dell'Autorità. Il comitato esecutivo basa le proprie decisioni unicamente sulle conclusioni relativamente alle quali il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità o la persona interessata dal procedimento hanno avuto modo di esprimersi.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso il comitato esecutivo può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà al partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza

dell'Autorità o alla persona interessata dal procedimento la possibilità di essere sentiti.

3. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa del partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità o quelli delle persone interessate dal procedimento. Essi hanno diritto di accesso al fascicolo dell'Autorità, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'Autorità.

Articolo 39 duodecies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'Autorità comunica al pubblico tutte le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate a norma degli articoli 39 septies, 39 octies e 39 decies, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale divulgazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate a norma degli articoli 39 septies, 39 octies e 39 decies sono di natura amministrativa.

3. Le decisioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate a norma degli articoli 39 septies, 39 octies e 39 decies costituiscono titolo esecutivo.

   L'applicazione è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti nel territorio dello Stato membro in cui essa ha luogo. La formula esecutiva della decisione di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è apposta alla decisione stessa con la sola necessità di verificare l'autenticità del titolo da parte dell'autorità all'uopo designata da ciascuno Stato membro, ed è resa nota all'Autorità e alla Corte di giustizia.

   Assolta tale formalità, l'autorità designata dallo Stato membro può ottenere l'applicazione richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

   L'applicazione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della legittimità delle procedure di applicazione è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 39 terdecies

Transazione

1. Quando prende una decisione ai sensi dell'articolo 39 sexies, paragrafo 5, l'Autorità può concludere il procedimento di esecuzione mediante transazione con il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità, persone fisiche

o giuridiche, a condizioni che assicurino l'efficacia, la proporzionalità e la dissuasione.

2. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 bis per specificare la procedura di transazione, compresi i diritti di difesa, la pubblicazione e gli effetti delle transazioni.

3. Nel corso dell'indagine il funzionario indipendente incaricato, se ritiene che il caso possa essere adatto, può valutare l'opportunità di ricorrere a una transazione con il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità o con la persona oggetto di indagine. Se il partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità o la persona oggetto di indagine acconsente alla transazione, la sanzione amministrativa pecuniaria che l'Autorità intendeva irrogare può essere ridotta.

4. Un partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità o qualsiasi persona oggetto di indagine può chiedere che si consideri l'opportunità di ricorrere a una transazione. Tale richiesta non obbliga l'Autorità ad avviare discussioni in vista di una transazione o a giungere a una transazione. Il funzionario indipendente incaricato delle indagini valuta la richiesta alla luce delle circostanze del caso, tra cui la gravità e la natura della presunta violazione, e può avviare discussioni in vista di una transazione qualora ritenga che il caso possa essere adatto a tale scopo.

Articolo 39 quaterdecies

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento conformemente al presente regolamento o ad altri atti dell'Unione, a seconda dei casi. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

Articolo 39 quindecies

Commissioni per attività di vigilanza

1. L'Autorità impone ai partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla sua vigilanza il pagamento di commissioni per i costi che essa eventualmente sosterrà nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Le commissioni di cui al paragrafo 1 coprono i costi amministrativi che l'Autorità sosterrà nelle attività relative alla registrazione, all'autorizzazione, alla certificazione, al riconoscimento, all'applicazione delle norme, alla vigilanza come pure ad altre attività a quest'ultima connesse, in particolare la convergenza in materia di vigilanza e lo sviluppo e il mantenimento di strumenti, ivi compresi i costi ammortizzati, per tali finalità per quanto applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza dell'Autorità.

3. Se l'Autorità ha chiesto a un'autorità competente assistenza o supporto nello svolgimento dei compiti di vigilanza conformemente al presente regolamento e ad

altri atti dell'Unione, le commissioni coprono anche il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgimento di tali compiti.

4. Le commissioni per attività di vigilanza sono proporzionate al fatturato annuo del partecipante ai mercati finanziari soggetto alla vigilanza dell'Autorità interessato.

5. In deroga al paragrafo 4, i partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza dell'Autorità possono essere esentati dall'obbligo di pagare una commissione o essere tenuti, a seconda dei casi, a versare una commissione ridotta, fissa, soggetta a massimale o temporanea.

6. L'Autorità fornisce a ciascun partecipante ai mercati finanziari soggetto alla sua vigilanza informazioni che spiegano come è stata calcolata la commissione di cui al paragrafo 1.

7. L'Autorità pubblica ogni anno sul suo sito web una relazione sulla trasparenza delle commissioni che illustra le categorie dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla sua vigilanza e la metodologia applicata per la ripartizione dei costi.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 bis per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

9. Il presente articolo si applica altresì ai partecipanti ai mercati finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), specificati in altri atti dell'Unione.";

(28) l'articolo 40 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, è inserita la seguente lettera b bis):

"b bis) cinque membri indipendenti del comitato esecutivo;";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ciascuna delle autorità di cui al paragrafo 1 è responsabile della nomina di un supplente di alto livello scelto nell'ambito della propria autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.";

(29) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al comitato esecutivo, al direttore esecutivo o al presidente.

Qualora un comitato interno discuta questioni in relazione a una controparte centrale o a un depositario centrale di titoli, la Banca centrale europea e le altre banche centrali di emissione delle valute dell'Unione interessate hanno diritto ad essere membri senza diritto di voto.";

(30) l'articolo 43 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni a norma degli articoli da 9 bis a 16 bis del presente regolamento. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta tutte le decisioni

dell'Autorità, comprese quelle ad essa specificamente attribuite negli altri atti dell'Unione, ad eccezione delle decisioni che devono essere adottate dal comitato esecutivo a norma dell'articolo 46 bis. Ove applicabile, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell'Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II sulla base della proposta, secondo il caso, del pertinente comitato interno, del presidente o del comitato esecutivo.";

(b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del comitato esecutivo, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.";

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del comitato esecutivo, la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.";

(31) l'articolo 44 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

(1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il presidente e i cinque membri indipendenti del comitato esecutivo non partecipano al voto sulle decisioni di cui al secondo comma.";

(2) i commi quarto e quinto sono soppressi;

(3) è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda le decisioni specificate all'articolo 44 ter, paragrafo 2, in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto.";

(b) al paragrafo 4, il primo comma è soppresso;

(32) il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

"Comitato esecutivo";

(33) è inserito il seguente articolo 44 bis:

"Articolo 44 bis

Composizione e nomina del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto da:

(a) il presidente dell'Autorità,

(b) cinque membri indipendenti impiegati a tempo pieno.

Quando il comitato esecutivo svolge i compiti di cui all'articolo [46 bis, paragrafo 8], un rappresentante della Commissione è autorizzato a partecipare alle discussioni e ha accesso ai documenti relativi a tali compiti.

Il direttore esecutivo e il vicepresidente dell'Autorità partecipano alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

2. Quando sono deliberate le decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), in relazione a un soggetto sottoposto a vigilanza diretta, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilito tale soggetto può partecipare alle delibere durante le pertinenti riunioni del comitato esecutivo.

   Quando sono discusse questioni di vigilanza in relazione a una controparte centrale o a un depositario centrale di titoli, un rappresentante della BCE ha diritto a partecipare alla discussione.

   Gli osservatori di cui al primo e al secondo comma non sono presenti durante la votazione successiva a tali delibere.

   Il comitato esecutivo può decidere di ammettere altri osservatori alle delibere.

3. I membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, all'integrità, all'esperienza riconosciuta in materia di vigilanza dei mercati finanziari e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione predispone un elenco ristretto di candidati per la posizione di membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b). Il Parlamento europeo può condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto.

   Il consiglio delle autorità di vigilanza presenta al Parlamento europeo una proposta di nomina dei membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla base dell'elenco ristretto predisposto dalla Commissione. Dopo l'approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare tali membri del comitato esecutivo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

4. Per tutta la procedura di nomina si tiene conto, nella misura del possibile, dei principi dell'equilibrio di genere e geografico. I membri del comitato esecutivo dovrebbero rappresentare diversi tipi di esperienze di vigilanza, anche in materia di vigilanza prudenziale, e, nella misura del possibile, dovrebbero avere collettivamente una comprensione adeguata dei settori in cui l'Autorità esercita compiti di vigilanza diretta.

5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), è di cinque anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del mandato quinquennale di detti membri, il consiglio delle autorità di vigilanza o un comitato più ristretto scelto tra i membri dello stesso, compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione di tali membri del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento di ciascun membro del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Autorità. Sulla base della valutazione, il consiglio delle autorità di vigilanza può proporre al Parlamento europeo di rinnovare il loro mandato di due anni. Tale rinnovo può essere concesso una sola volta. A seguito dell'approvazione della proposta del consiglio delle autorità di vigilanza da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per il rinnovo del mandato del membro o dei membri interessati del comitato esecutivo.

6. Nessuno può ricoprire il ruolo di presidente, direttore esecutivo o membro indipendente del comitato esecutivo per un mandato superiore a sette anni. Il precedente mandato in un ruolo è computato ai fini del limite temporale del mandato per un altro ruolo, indipendentemente dall'ordine delle posizioni ricoperte.";

(34) è inserito il seguente articolo 44 ter:

Articolo 44 ter

Processo decisionale

1. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice dei membri, che si adoperano tuttavia per giungere a un consenso. Ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

2. Le decisioni a norma dell'articolo 17, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 17 bis bis, dell'articolo 17 bis bis bis, dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 30, paragrafi 4 e 8, dell'articolo 39 nonies, lettere a), b), f), g) e i), dell'articolo 39 decies e dell'articolo 65 e le decisioni basate sulla normativa settoriale con rimando al presente paragrafo si considerano adottate a meno che il consiglio delle autorità di vigilanza non sollevi obiezioni entro un termine da definire nel regolamento interno, tuttavia non superiore a un periodo massimo di dieci giorni lavorativi, salvo se debitamente giustificato dalla complessità della decisione e concordato dai due organi. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 48 ore.

3. Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all'articolo 63. Qualora la Commissione sollevi gravi preoccupazioni in merito a una proposta di decisione presentata al comitato esecutivo su questioni relative al regolamento finanziario quadro come pure allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, il comitato esecutivo rinvia l'adozione della decisione. Entro 15 giorni il comitato esecutivo provvede a riesaminarla e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura e a maggioranza dei due terzi, compreso, se del caso, il rappresentante della Commissione. Il comitato esecutivo adotta e pubblica il proprio regolamento interno.";

(35) gli articoli 45 e 45 bis sono soppressi;

(36) all'articolo 45 ter, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il comitato esecutivo può costituire, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente, gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi per i quali particolari sviluppi di mercato possono rendere necessario un coordinamento. Il comitato esecutivo costituisce gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi su richiesta di cinque membri del consiglio delle autorità di vigilanza.

2. Tutte le autorità competenti pertinenti partecipano ai gruppi di coordinamento e comunicano a questi, a norma dell'articolo 35, le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i compiti di coordinamento conformemente al mandato ricevuto. Il lavoro dei gruppi di coordinamento si basa sulle informazioni trasmesse dalle autorità competenti pertinenti e sulle conclusioni rilevate dall'Autorità.

3. I gruppi sono presieduti da un membro del comitato esecutivo. Ogni anno il rispettivo membro del comitato esecutivo incaricato del gruppo di coordinamento informa il consiglio delle autorità di vigilanza circa i principali elementi delle discussioni e le relative conclusioni, oltre a suggerire, ove opportuno, un *follow-up* di regolamentazione o una verifica *inter pares* nel settore corrispondente. Le autorità

competenti informano l'Autorità del modo in cui hanno tenuto conto del lavoro dei gruppi di coordinamento nelle loro attività.";

(37) è inserito il seguente articolo 45 quater:

"Articolo 45 quater

Comitati interni

1. Il comitato esecutivo può istituire di propria iniziativa, su richiesta del presidente o laddove specificato in altri atti dell'Unione, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il comitato esecutivo può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al direttore esecutivo o al presidente.

Qualora un comitato interno discuta questioni di vigilanza in relazione a una controparte centrale o a un depositario centrale di titoli, la Banca centrale europea e le altre banche centrali di emissione delle valute dell'Unione interessate hanno diritto ad essere membri senza diritto di voto.";

(38) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"Articolo 46

Indipendenza del comitato esecutivo

1. I membri del comitato esecutivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del comitato esecutivo nell'assolvimento dei loro compiti.

2. Se un membro del comitato esecutivo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b bis), non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o si è reso protagonista di una colpa grave, il Consiglio può, di propria iniziativa o su proposta del Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per destituire tale membro del comitato esecutivo dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3. Per un periodo di 18 mesi dopo la cessazione del mandato, agli ex membri del comitato esecutivo, compreso il presidente dell'Autorità, è vietato esercitare un'attività professionale lucrativa presso:

(a) un soggetto sottoposto alla vigilanza diretta dell'Autorità;

(b) qualsiasi altro soggetto, qualora ciò comporti o possa comportare un conflitto con gli interessi legittimi dell'Autorità.

Nelle sue norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai propri membri conformemente all'articolo 46 bis, paragrafo 8, lettera d), il comitato esecutivo specifica le circostanze in cui tale conflitto di interesse esiste o potrebbe essere percepito come tale.";

(39) è aggiunto l'articolo 46 bis:

"Articolo 46 bis

Compiti del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è responsabile per la pianificazione e l'esecuzione generali dei compiti conferiti all'Autorità conformemente al presente regolamento.

2. Il comitato esecutivo può esaminare tutte le questioni che devono essere decise dal consiglio delle autorità di vigilanza, emettere un parere su di esse e formulare una proposta in merito.

3. Il comitato esecutivo può chiedere al consiglio delle autorità di vigilanza un parere su tutte le questioni di vigilanza. Il consiglio delle autorità di vigilanza esprime il proprio parere alla riunione successiva alla richiesta o secondo le modalità concordate con il comitato esecutivo.

4. Il comitato esecutivo adotta decisioni conformemente al capo II bis e svolge compiti di vigilanza in relazione ai singoli partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza dell'Autorità a norma del presente regolamento e di altri atti dell'Unione.

5. Il comitato esecutivo adotta le decisioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 17 bis bis, dell'articolo 17 bis bis bis, dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 19, dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 22, paragrafo 4, e dell'articolo 30. Inoltre il comitato esecutivo svolge compiti o prende misure in relazione alle singole autorità nazionali competenti e ai singoli partecipanti ai mercati finanziari che non sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità, ove specificato nel presente regolamento o in altri atti dell'Unione.

   In deroga al primo comma, nei casi di cui al regolamento (UE) 2021/23 le decisioni basate sull'articolo 19 sono adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza.

6. Il comitato esecutivo adotta le modalità operative conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 4.

7. Il comitato esecutivo presenta al consiglio delle autorità di vigilanza una nota informativa semestrale sulle questioni di vigilanza.

8. Il comitato esecutivo svolge inoltre i compiti seguenti:

   (a) propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale;

   (b) esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 63 e 64;

   (c) adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo lo "statuto dei funzionari");

   (d) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai propri membri;

   (e) adotta le disposizioni particolari relative al diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 72;

   (f) adotta e pubblica il proprio regolamento interno;

   (g) nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell'articolo 58, paragrafi 3 e 5, tenendo debitamente conto di una proposta del consiglio delle autorità di vigilanza.

9. I membri del comitato esecutivo rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.";

(40) l'articolo 47 è soppresso;

(41) l'articolo 48 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Il presidente è incaricato di fissare l'ordine del giorno del comitato esecutivo, che questo dovrà adottare, e presiede le riunioni del comitato esecutivo.

Il presidente può invitare il comitato esecutivo a vagliare l'ipotesi di costituire un gruppo di coordinamento in conformità dell'articolo 45 ter.";

(b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato esecutivo elegge al suo interno anche un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in assenza di quest'ultimo.";

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mandato del presidente è di cinque anni ed è rinnovabile una volta per un periodo di due anni.";

(d) al paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Il Consiglio può, su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l'ausilio della Commissione, e tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, rinnovare il mandato del presidente una volta per un periodo di due anni.";

(e) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Nessuno può ricoprire il ruolo di presidente, direttore esecutivo o membro indipendente del comitato esecutivo per un mandato superiore a sette anni. Il precedente mandato in un ruolo è computato ai fini del limite temporale del mandato per un altro ruolo, indipendentemente dall'ordine delle posizioni ricoperte.";

(42) l'articolo 51 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una volta per un periodo di due anni.";

(b) al paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta per un periodo di due anni.";

(c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Nessuno può ricoprire il ruolo di presidente, direttore esecutivo o membro indipendente del comitato esecutivo per un mandato superiore a sette anni. Il precedente mandato in un ruolo è computato ai fini del limite temporale del mandato per un altro ruolo, indipendentemente dall'ordine delle posizioni ricoperte.";

(43) all'articolo 52, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fatti salvi i rispettivi ruoli del comitato esecutivo e del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non

chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.";

(44) all'articolo 53, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il direttore esecutivo ha il compito di sorvegliare le operazioni quotidiane dell'Autorità e di assicurare che i suoi obiettivi e le sue decisioni siano debitamente attuati. Assiste il comitato esecutivo e il consiglio delle autorità di vigilanza nella definizione dell'orientamento strategico dell'Autorità. Il direttore esecutivo prepara i lavori del comitato esecutivo sulle questioni di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 7.

2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del consiglio delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del comitato esecutivo.";

(45) all'articolo 57, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni sottocomitato ha un presidente. Salvo se diversamente disposto in altri atti dell'Unione, il presidente è una delle persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, o uno dei rappresentanti delle pertinenti autorità competenti, che è altresì osservatore nel comitato congiunto.";

(46) l'articolo 58 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal comitato esecutivo dell'Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il membro della commissione di ricorso nominato dal comitato esecutivo dell'Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il comitato esecutivo decide in tal senso, previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.";

(47) all'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all'Autorità, al suo comitato esecutivo o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.";

(48) all'articolo 60, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione adottata dall'Autorità in conformità del presente regolamento o degli altri atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.";

(49) all'articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti strumenti del diritto dell'Unione;";

(b) è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un possibile finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di contributo o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria dell'Autorità di cui all'articolo 65 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.";

(50) l'articolo 63 è così modificato:

(a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell'Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al comitato esecutivo e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto che è stato approvato dal comitato esecutivo, il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.

3. Il documento unico di programmazione è trasmesso dal comitato esecutivo alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché alla Corte dei conti europea, entro il 31 gennaio.";

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il comitato esecutivo notifica senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio l'intenzione di attuare un progetto che possa avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici.";

(51) all'articolo 64, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima e invia una copia di tale risposta anche al consiglio delle autorità di vigilanza, al comitato esecutivo e alla Commissione.";

(52) all'articolo 65, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal comitato esecutivo previa consultazione della Commissione.";

(53) l'articolo 68 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al personale dell'Autorità, compresi il direttore esecutivo, il presidente e i membri del comitato esecutivo, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini della loro applicazione.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato esecutivo, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.";

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il comitato esecutivo adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.";

(54) all'articolo 70, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

"2 bis. Il comitato esecutivo e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal comitato esecutivo e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all'obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2.

Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell'Autorità.";

(55) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato esecutivo adotta le disposizioni pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.";

(56) all'articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato esecutivo decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.";

(57) all'articolo 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del comitato esecutivo, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.";

(58) è inserito il seguente capo VII bis:

"CAPO VII bis

ATTI DELEGATI

Articolo 75 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 39 sexies e 39 quindecies del presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base].

3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(59) l'articolo 81 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore] e, in seguito, ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e alle procedure e ai compiti di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l'altro:

(a) il livello di responsabilità e trasparenza dell'Autorità, anche per quanto attiene all'utilizzo delle sue risorse;

(b) l'efficacia e la convergenza nelle prassi di vigilanza;

(c) la ripartizione dei compiti nel settore della vigilanza diretta, compresa l'opportunità di attribuire all'Autorità ulteriori compiti di vigilanza;

(d) il modello di governance;

(e) se le risorse dell'Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere alle sue responsabilità;

(f) il funzionamento del comitato congiunto;

(g) l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 38;

(h) il ruolo dell'Autorità riguardo al rischio sistemico;

(i) se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del SEVIF onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le AEV.

La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.";

(b) i paragrafi da 2 a 3 sono soppressi.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

(a) sono inseriti i seguenti punti 1 bis) e 1 ter):

"1 bis) "CCP significativa": una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 che si qualifica come significativa ai sensi dell'articolo 22 bis, paragrafo 1;

1 ter) "CCP meno significativa": una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 che non è una CCP significativa;";

(b) il punto 13) è sostituito dal seguente:

"13) "autorità competente": l'autorità competente di cui agli atti legislativi indicati al punto 8) del presente articolo, l'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 5, l'autorità nazionale competente o l'autorità competente della CCP;";

(c) sono inseriti i seguenti punti 13 bis), 13 ter) e 13 quater):

"13 bis) "autorità competente della CCP": l'autorità nazionale competente per le CCP meno significative o l'ESMA per le CCP significative;

13 ter) "autorità nazionale competente": l'autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilita una CCP, designata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1;

13 quater) "autorità pertinente": l'autorità di cui all'articolo 22 quinquies;";

(d) il punto 31) è sostituito dal seguente:

"31) "veicolo dell'obbligazione garantita": l'emittente dell'obbligazione garantita o l'aggregato di copertura dell'obbligazione garantita;";

(e) è aggiunto il seguente punto 32):

"32) "banca dati centrale": la banca dati centrale istituita dall'ESMA a norma dell'articolo 17 quater.";

(f) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 14, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, dell'articolo 17, paragrafo 3 ter, terzo comma, dell'articolo 17, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, dell'articolo 21, paragrafi 4 bis e 5, dell'articolo 27, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafi 1, 4 e 5, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, dell'articolo 31, paragrafi da 1 a 8, dell'articolo 32, paragrafo 1, ad eccezione degli ultimi due riferimenti di cui al terzo comma, dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6, dell'articolo 32, paragrafo 7, eccetto il penultimo riferimento, dell'articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 37, paragrafi 1 bis e 2, dell'articolo 38, paragrafi 1, 3 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 45 bis, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafi 1, 1 quinquies e 1 octies, il termine "autorità competente" si intende come "autorità competente della CCP".";

(2) l'articolo 6 bis è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini del primo comma, lettera c), prima della richiesta menzionata al primo comma, l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti della CCP.";

(b) al paragrafo 2, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Alle condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti e le autorità competenti della CCP possono richiedere che l'ESMA presenti alla Commissione una richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione.";

(c) al paragrafo 8, terzo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo, l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti della CCP.";

(3) all'articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Se la CCP presenta i presupposti previsti all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio[31], l'autorità di risoluzione della CCP designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento o l'autorità competente della CCP possono chiedere alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente responsabile della vigilanza di un partecipante diretto della CCP in risoluzione, di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento per determinate categorie di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte se sussistono i presupposti seguenti:";

(4) l'articolo 7 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. "Una CCP autorizzata a compensare contratti derivati OTC accetta di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, anche per quanto riguarda i requisiti di garanzia e le commissioni iniziali di connettività e accesso, indipendentemente dalla sede di negoziazione in cui l'operazione è eseguita.";

(b) i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Una sede di negoziazione che intende accedere al servizio di compensazione di una CCP relativo a contratti derivati OTC presenta la propria richiesta alla CCP. La richiesta specifica i contratti derivati OTC per i quali è richiesta la compensazione. La sede di negoziazione informa di tale richiesta l'ESMA, l'autorità competente della CCP e l'autorità competente della sede di negoziazione.

3. La CCP fornisce una risposta scritta alla sede di negoziazione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, consentendo o rifiutando l'accesso.

4. La CCP può respingere una richiesta di accesso solo se tale accesso comprometterebbe il regolare e ordinato funzionamento dei mercati o causerebbe un rischio sistemico sulla base di una valutazione globale del rischio svolta nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 7.

La CCP non respinge la richiesta a motivo di un'eventuale perdita di ricavi per se stessa o un altro soggetto appartenente allo stesso gruppo.

Se la CCP non fornisce una risposta scritta alla sede di negoziazione entro il termine di cui al paragrafo 3, l'ESMA può inviare una notifica alla CCP e chiederle informazioni supplementari.

Se non vi è alcuna indicazione che siano soddisfatte le condizioni per il respingimento della richiesta di cui al paragrafo 7, l'ESMA può adottare una

[31] Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj).";

decisione che impone alla CCP di consentire l'accesso ai suoi servizi entro un mese dalla notifica di tale decisione.

Se la CCP rifiuta l'accesso alla sede di negoziazione, la risposta scritta fornisce una spiegazione dettagliata dei motivi del rifiuto dell'accesso sulla base della valutazione globale del rischio di cui al primo comma. Immediatamente dopo aver fornito la risposta scritta alla sede di negoziazione, la CCP informa per iscritto di tale decisione l'ESMA e le autorità competenti di cui al paragrafo 2.

5. Se la CCP ha rifiutato l'accesso, la sede di negoziazione può presentare un reclamo all'ESMA.

L'ESMA valuta i motivi del rifiuto dell'accesso e, entro un mese dalla data del reclamo, fornisce alla sede di negoziazione una risposta motivata. L'ESMA può consultare le autorità competenti di cui al paragrafo 2. Se, non essendovi alcuna indicazione del fatto che siano soddisfatte le condizioni per il respingimento della richiesta di cui al paragrafo 7, l'ESMA giunge alla conclusione che il rifiuto della CCP di consentire l'accesso è ingiustificato, essa adotta una decisione che impone alla CCP di consentire l'accesso ai suoi servizi entro un mese dalla data di notifica di tale decisione.

6. La CCP che consente l'accesso alla sede di negoziazione garantisce che tale accesso sia pienamente operativo entro tre mesi dalla data della risposta positiva alla richiesta di accesso.";

(c) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Le condizioni di cui al paragrafo 1 concernenti un trattamento non discriminatorio in termini di modalità praticate per i contratti negoziati su tale sede di negoziazione, sotto il profilo dei requisiti di garanzia e della compensazione di contratti economicamente equivalenti e di marginazione integrata con contratti correlati compensati dalla medesima CCP, e i rischi specifici di cui le CCP devono tenere conto quando eseguono la valutazione globale del rischio di cui al paragrafo 4 sono ulteriormente precisati mediante gli atti delegati adottati in conformità dell'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Nell'effettuare la valutazione globale del rischio di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, la CCP e l'ESMA, rispettivamente, tengono conto delle condizioni pertinenti stabilite dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.";

(5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Accesso a una sede di negoziazione

1. Una sede di negoziazione, su richiesta, offre in modo trasparente e non discriminatorio flussi di dati sulle negoziazioni alla CCP autorizzata a compensare i contratti derivati OTC negoziati nella sede di negoziazione stessa, anche per quanto riguarda le commissioni iniziali di connettività e accesso.

2. La CCP che intende accedere al servizio di una sede di negoziazione relativo ai contratti derivati OTC presenta una richiesta formale alla sede di negoziazione. La CCP informa di tale richiesta l'ESMA, le autorità competenti della sede di negoziazione e l'autorità competente della CCP.

3. La sede di negoziazione fornisce una risposta scritta alla CCP entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, consentendo o rifiutando l'accesso.

4. La sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso solo se tale accesso comprometterebbe il regolare e ordinato funzionamento dei mercati o causerebbe un rischio sistemico sulla base di una valutazione globale del rischio svolta nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 7.

La sede di negoziazione non respinge la richiesta a motivo di un'eventuale perdita di ricavi per se stessa o un altro soggetto appartenente allo stesso gruppo.

La sede di negoziazione non restringe l'accesso a specifici flussi di dati sulle negoziazioni per il motivo che le controparti di una determinata operazione non hanno scelto la stessa CCP, laddove le CCP scelte abbiano già concluso un accordo di interoperabilità a norma dell'articolo 51.

Se la sede di negoziazione non fornisce una risposta scritta alla CCP entro il termine di cui al paragrafo 3, l'ESMA può inviare una notifica alla sede di negoziazione e chiederle informazioni supplementari.

Se non vi è alcuna indicazione che siano soddisfatte le condizioni per il respingimento della richiesta di cui al paragrafo 7, l'ESMA può adottare una decisione che impone alla sede di negoziazione di consentire l'accesso ai suoi servizi entro un mese dalla notifica di tale decisione.

Se la sede di negoziazione rifiuta l'accesso, la risposta scritta fornisce una spiegazione dettagliata dei motivi del rifiuto dell'accesso sulla base della valutazione globale del rischio di cui al primo comma. Immediatamente dopo aver fornito la risposta scritta alla CCP, la sede di negoziazione informa per iscritto di tale decisione l'ESMA e le autorità competenti di cui al paragrafo 2.

5. Se la sede di negoziazione ha rifiutato l'accesso, la CCP può presentare un reclamo all'ESMA.

L'ESMA valuta i motivi del rifiuto dell'accesso e, entro un mese dalla data del reclamo, fornisce alla CCP una risposta motivata. Quando prepara la sua risposta, l'ESMA può consultare le autorità competenti di cui al paragrafo 2. Se, non essendovi alcuna indicazione del fatto che siano soddisfatte le condizioni per il respingimento della richiesta di cui al paragrafo 7, l'ESMA giunge alla conclusione che il rifiuto della sede di negoziazione di consentire l'accesso è ingiustificato, essa adotta una decisione che impone alla sede di negoziazione di consentire l'accesso ai suoi flussi di dati sulle negoziazioni entro un mese dalla data di notifica di tale decisione.

6. La sede di negoziazione che consente l'accesso alla CCP garantisce che tale accesso sia pienamente operativo entro tre mesi dal ricevimento della risposta positiva alla richiesta di accesso.

7. Nell'effettuare la valutazione globale del rischio di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, la sede di negoziazione e l'ESMA, rispettivamente, tengono conto delle condizioni pertinenti stabilite dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014.";

(6) all'articolo 12, è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

"1 ter. L'ESMA ha il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento alle CCP significative che hanno violato le

norme di cui al presente titolo conformemente al capo II bis del regolamento (UE) n. 1095/2010 e adotta tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione di tali norme. Inoltre l'ESMA impone sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento alle CCP significative soggette all'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 qualora i dati segnalati contengano ripetutamente errori manifesti sistematici.";

(7) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se intende offrire servizi di compensazione come CCP, una persona giuridica stabilita nell'Unione presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente della CCP secondo la procedura di cui all'articolo 17.";

(8) l'articolo 17 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 22 bis, paragrafo 6, la CCP richiedente presenta la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, o la domanda di estensione di un'esistente autorizzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1.";

(b) al paragrafo 3 quater, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Se l'autorità competente della CCP non si conforma o non intende conformarsi a un parere dell'ESMA o alle eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, il comitato esecutivo ne informa il consiglio delle autorità di vigilanza.";

(9) l'articolo 17 ter è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente di una CCP presenta una richiesta di parere:

a) da parte dell'ESMA a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, se l'autorità competente della CCP intende adottare una decisione, una relazione o un'altra misura in relazione agli articoli 7, 8, 20, 21, da 29 a 33, 35, 36, 37 e 41;

b) da parte del collegio di cui all'articolo 18 a norma dell'articolo 19, se l'autorità competente della CCP intende adottare una decisione, una relazione o un'altra misura in relazione agli articoli 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49 e 51.";

(b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'ESMA può, per quanto riguarda gli articoli 7, 8, da 29 a 33, 35, 36 e 41, adottare un parere conformemente all'articolo 23 bis e all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), su tale progetto di decisione, relazione o altra misura, se tale parere è necessario per promuovere un'applicazione uniforme e coerente di un articolo pertinente; e";

(c) al paragrafo 4, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo, se l'autorità competente della CCP non si conforma o non intende conformarsi al parere dell'ESMA o alle eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, il comitato esecutivo ne informa il consiglio delle autorità di vigilanza.";

(10) l'articolo 17 quater è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA istituisce e gestisce una banca dati centrale conformemente all'articolo 35 quater del regolamento (UE) n. 1095/2010. Separatamente per ciascuna CCP, l'autorità competente della CCP, le autorità pertinenti della CCP e l'ESMA, nonché i membri del collegio della CCP di cui all'articolo 18, ove richiesto a norma di un articolo pertinente ("destinatari registrati"), hanno accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti di cui al paragrafo 2 registrati nella banca dati centrale per tale CCP se pertinenti o necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Una CCP ha accesso alla banca dati centrale per quanto riguarda le informazioni e i documenti che ha trasmesso a tale banca dati centrale o i documenti trasmessi alla CCP attraverso tale banca dati centrale da uno qualsiasi dei destinatari registrati. Anche altri destinatari trasmettono e hanno accesso a determinati documenti o informazioni registrati nella banca dati centrale, ove specificato dal presente regolamento. L'ESMA garantisce che la banca dati centrale svolga le funzioni di cui al presente articolo. L'ESMA mette le informazioni condivise tramite la banca dati centrale a norma del presente regolamento a disposizione di qualsiasi autorità rilevante ai fini del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) [.../... sul carattere definitivo del regolamento], se rilevante o necessario per l'esercizio delle sue funzioni.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Salvo diversa indicazione, le CCP e i destinatari registrati caricano nella banca dati centrale, in formato elettronico, tutte le informazioni e i documenti, comprese le domande, le decisioni, le raccomandazioni, le informazioni, le richieste, i quesiti, le risposte e le notifiche di cui al presente regolamento.

Un avviso di ricevimento è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle informazioni o dei documenti.

L'ESMA garantisce che la banca dati consenta la registrazione dei dati DLT, compresa la lettura dei dati on-chain e l'accesso a tali dati.";

c) i paragrafi 3, 4, 5 e 7 sono soppressi;

(11) l'articolo 18 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 22 bis, paragrafo 6, entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), o prima della fine del periodo di adattamento di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 7, l'autorità competente della CCP istituisce un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 17 bis, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49 e 51. Tale collegio è presieduto e gestito dall'ESMA (il "presidente").";

(b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'ESMA;";

(c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presidente stabilisce le date delle riunioni del collegio e il relativo ordine del giorno.";

(d) al paragrafo 5, terzo comma, l'ultima frase è soppressa;

(12) all'articolo 20, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Prima di decidere di revocare, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione della CCP, anche per uno o più servizi o attività di compensazione in una o più categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o non finanziari a norma del paragrafo 1, l'autorità competente della CCP procede come segue:

(a) per una CCP meno significativa, chiede, conformemente all'articolo 17 ter, il parere dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18 sulla necessità di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione della CCP;

(b) per una CCP significativa, consulta le autorità pertinenti di tale CCP in merito alla necessità di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione della CCP.

Il primo comma non si applica qualora sia necessaria una decisione urgente.

4. In caso di CCP meno significative, l'ESMA o un membro del collegio di cui all'articolo 18 e, in caso di CCP significative, una delle autorità pertinenti possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente della CCP di verificare se quest'ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.";

(13) all'articolo 21, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'autorità competente della CCP svolge almeno tutti i compiti seguenti in relazione a una CCP:";

(14) l'articolo 22 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"**Autorità competenti designate dagli Stati membri**";

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti per svolgere i compiti e le funzioni stabiliti dal presente regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle CCP meno significative stabilite o che saranno stabilite sul suo territorio e le funzioni di sostegno e assistenza di cui all'articolo 23, paragrafo 3. Ciascuno Stato membro ne informa la Commissione e l'ESMA.
Qualora designi più di un'autorità nazionale competente a norma del primo comma, uno Stato membro specifica i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA, le autorità competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del SEBC, ove specificamente indicato nel presente regolamento.";

(c) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Fatto salvo l'articolo 22 bis, paragrafo 1, uno Stato membro può designare l'ESMA quale autorità competente per una o più CCP meno significative stabilite nel suo territorio. Qualora si avvalga di tale opzione, lo Stato membro ne informa la Commissione, l'ESMA e l'autorità nazionale competente tramite la banca dati centrale.";

(d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità nazionale competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle sue funzioni.";

(e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti di ciascuna CCP designate a norma del presente articolo o identificate a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 1.";

(15) sono inseriti i seguenti articoli da 22 bis a 22 sexies:

"Articolo 22 bis

Autorità competente delle CCP significative

1. L'ESMA è l'autorità competente per le CCP significative e svolge i compiti e le funzioni di vigilanza previsti dal presente regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle stesse.

2. Una CCP è considerata significativa se soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

   (a) la media delle posizioni aperte delle operazioni su titoli, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli, i derivati negoziati in borsa o gli strumenti non finanziari compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione, è superiore a 100 miliardi di EUR;

   (b) la media del nozionale lordo in essere delle operazioni in derivati OTC compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione è superiore a 500 miliardi di EUR;

   (c) la media aggregata del requisito di margine iniziale e dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento per i conti detenuti dai partecipanti diretti della CCP, calcolata su base netta a livello di conto dei partecipanti diretti nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione, è superiore a 25 miliardi di EUR;

   (d) appartiene allo stesso gruppo di uno dei seguenti soggetti:

      i) una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o una CCP di classe 2;

      ii) un CSD o una sede di negoziazione per i quali l'ESMA è l'autorità competente;

   (e) lo Stato membro in cui è stabilita la CCP ha designato l'ESMA quale autorità competente della CCP a norma dell'articolo 22, paragrafo 1 bis, se tale designazione si applica a tale CCP.

   L'ESMA determina se una CCP soddisfa le condizioni per essere considerata significativa ai sensi del presente articolo.

3. L'ESMA valuta, almeno ogni 12 mesi, se una CCP autorizzata soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 2.

4. Se l'ESMA ha determinato che una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 del presente regolamento soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale CCP si qualifica come CCP significativa. Se la CCP non è ancora soggetta alla vigilanza dell'ESMA, quest'ultima può fissare un potenziale periodo di adattamento non superiore a sei mesi, al termine del quale la CCP diventa soggetta alla vigilanza dell'ESMA.

5. L'ESMA notifica alla CCP interessata, alla sua autorità nazionale competente, alle autorità pertinenti, alla BCE, se una CCP compensa strumenti finanziari e non finanziari denominati in euro, e alle banche centrali di emissione delle altre valute principali dell'Unione, se una CCP compensa strumenti finanziari e non finanziari

denominati in valute diverse dall'euro, l'esito della determinazione e l'eventuale periodo di adattamento di cui al paragrafo 4 entro 2 giorni lavorativi dalla data di tale determinazione.

6. Prima di presentare domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 17, una persona giuridica stabilita nell'Unione chiede all'ESMA, tramite la banca dati centrale, di determinare se soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

   A tal fine l'ESMA può chiedere ulteriori informazioni a tale persona giuridica. La persona giuridica fornisce le informazioni richieste entro il termine fissato dall'ESMA. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, l'ESMA determina se tale persona giuridica soddisfa una delle condizioni di cui al primo comma.

   Se l'ESMA ha determinato che la persona giuridica soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale persona giuridica è considerata significativa ed è soggetta alla vigilanza dell'ESMA, che è responsabile dell'autorizzazione di tale soggetto conformemente all'articolo 17.

   Se l'ESMA ha determinato che la persona giuridica non soddisfa nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale persona è considerata meno significativa ed è soggetta alla vigilanza delle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui la persona giuridica è stabilita, di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Tali autorità nazionali competenti sono responsabili dell'autorizzazione della CCP a norma dell'articolo 17. Entro 2 giorni lavorativi dalla data della determinazione, l'ESMA informa dell'esito tramite la banca dati centrale la persona giuridica, l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui la persona giuridica è stabilita e la BCE, qualora la persona giuridica intenda compensare strumenti finanziari e non finanziari denominati in euro, o le banche centrali di emissione delle principali valute dell'Unione diverse dall'euro in cui sono denominati gli strumenti finanziari e non finanziari che la persona giuridica intende compensare.

7. Se determina che una CCP precedentemente considerata significativa non ha soddisfatto nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 negli ultimi 36 mesi, l'ESMA determina che la CCP non si qualifica più come CCP significativa. L'ESMA notifica immediatamente la determinazione alla CCP interessata, alle sue autorità nazionali competenti, alla BCE, se una CCP compensa strumenti finanziari e non finanziari denominati in euro, e alle banche centrali di emissione delle altre valute principali dell'Unione, se una CCP compensa strumenti finanziari e non finanziari denominati in valute diverse dall'euro. Tale determinazione ha effetto dopo un periodo di adattamento stabilito dall'ESMA non superiore a 24 mesi. L'autorità nazionale competente istituisce un collegio a norma dell'articolo 18 prima della fine del periodo di adattamento.

8. L'ESMA redige e pubblica sul proprio sito web, senza indebito ritardo, l'elenco delle CCP significative e lo tiene aggiornato.

9. L'ESMA impone alle CCP significative il pagamento di commissioni per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di vigilanza ad essa attribuiti dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP significative e conformemente all'atto delegato adottato a norma del paragrafo 10.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 al fine di integrare il presente regolamento specificando le commissioni di cui al paragrafo 9 e stabilendo:

(a) i tipi di commissioni;

(b) le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili;

(c) il metodo di calcolo delle commissioni; e

(d) le modalità di pagamento delle commissioni.

Articolo 22 ter

Disposizioni specifiche per le CCP significative

1. In deroga all'articolo 18, non è istituito alcun collegio per le CCP significative. Se per la CCP che diventa significativa era stato istituito un collegio a norma dell'articolo 18, tale collegio è sciolto al più tardi entro un anno dalla data in cui la CCP è stata qualificata come CCP significativa.

   Per quanto riguarda la CCP significativa, le procedure di cui agli articoli 7 sexies, 15 bis, 17, 17 bis, 17 quater, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 35, 37, 41 e 49 si applicano senza includere il collegio.

2. In deroga agli articoli 6 bis, 6 ter, 17, 17 bis, 17 quater, 20, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 41, 48, 49 e 49 bis, l'obbligo per una CCP o per l'autorità competente di una CCP di interagire con l'ESMA o per l'ESMA di interagire con una CCP o con l'autorità competente di una CCP di cui a tali articoli non si applica alle CCP significative.

3. L'articolo 17 ter non si applica alle CCP significative.

Articolo 22 quater

Poteri dell'ESMA sulle CCP significative a norma del presente regolamento

1. L'ESMA è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuitele dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le CCP significative.

2. L'ESMA assicura su base continuativa che le CCP significative rispettino gli articoli 7, 7 sexies, 8, gli articoli da 14 a 17 quater, gli articoli 20, 21, 24 e i titoli IV e V.

3. All'ESMA sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle sue funzioni nei confronti delle CCP significative a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

   L'ESMA esercita tali poteri nei confronti delle CCP significative e, ove specificato dal presente regolamento, sulle parti collegate, in particolare:

   (a) vigila sul rispetto, da parte delle CCP significative, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento;

   (b) adotta decisioni ed effettua valutazioni di vigilanza e adotta misure in relazione agli articoli 7, 7 sexies, 8, agli articoli da 14 a 17 quater, agli articoli 20, 21, 24 e ai titoli IV e V;

   (c) chiede alle CCP significative e ai terzi collegati cui tali CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire, entro il termine previsto nella richiesta, tutte le informazioni o i dati pertinenti per consentire all'ESMA

di monitorare la prestazione di servizi e attività di compensazione da parte di tali CCP e di svolgere i compiti e le funzioni dell'ESMA a norma del presente regolamento. Il destinatario di tale richiesta fornisce all'ESMA tutte le informazioni da essa richieste entro il termine stabilito. La richiesta di informazioni può essere ricorrente o una tantum;

(d) impone ai revisori delle CCP significative di fornire informazioni o dati;

(e) adotta una decisione di imporre sanzioni amministrative pecuniarie qualora una CCP significativa abbia, intenzionalmente o per negligenza, commesso una delle violazioni di cui all'allegato V. Tali sanzioni ammontano fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato totale annuo di una persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente e possono tenere conto di fattori aggravanti o attenuanti conformemente ai coefficienti pertinenti di cui all'allegato IV;

(f) adotta una decisione che impone a una CCP significativa di porre fine a una violazione di cui all'allegato V.

4. Inoltre, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti nei confronti delle CCP significative, l'ESMA ha il potere di adottare le misure temporanee di cui al secondo comma in una delle seguenti circostanze:

(a) l'ESMA ha ottenuto elementi di prova indicanti che il soggetto viola, o rischia di violare, i requisiti che si applicano alle sue operazioni nel corso dei tre mesi successivi;

(b) l'ESMA dispone di elementi di prova del fatto che le modalità, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dal soggetto non garantiscono una gestione e una copertura solide dei suoi rischi.

Ai fini del primo comma, l'ESMA ha, in particolare, il potere di adottare le seguenti misure temporanee:

(a) richiedere che le modalità, i processi, i meccanismi e le strategie del soggetto siano adeguati per garantire una gestione e una copertura solide dei suoi rischi;

(b) imporre alla CCP significativa di convocare un'assemblea dei suoi azionisti o, se la CCP significativa non rispetta tale obbligo, convocare essa stessa l'assemblea. In entrambi i casi l'ESMA fissa l'ordine del giorno, stabilendo anche le decisioni da sottoporre agli azionisti ai fini dell'adozione;

(c) richiedere al soggetto di presentare un piano di ripristino della conformità ai requisiti di vigilanza e fissare un termine per la sua attuazione, indicando i miglioramenti da apportare alla portata del piano e la scadenza dello stesso;

(d) circoscrivere o limitare le attività, le operazioni o la rete del soggetto o esigere la cessione di attività che comportano rischi eccessivi per la sua solidità;

(e) imporre alla CCP di attenuare il rischio connesso alla violazione o alla probabile violazione degli obblighi di cui al presente regolamento e i relativi rischi intrinseci nelle attività, nei prodotti e nei sistemi del soggetto;

(f) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti;

(g) richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive;

(h) richiedere la sospensione dei membri dell'organo di amministrazione dei soggetti che non rispettano i requisiti che si applicano alle loro operazioni stabiliti dal presente regolamento.

Le decisioni dell'ESMA indicano le ragioni sulle quali si basano.

5. L'ESMA rifiuta o successivamente revoca la nomina della persona o delle persone di cui all'articolo 27 se non è certa che la persona soddisfi i requisiti di onorabilità o se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che la nomina o le modifiche proposte costituirebbero una minaccia per la gestione sana e prudente del soggetto, per l'adeguata considerazione degli interessi dei clienti e per l'integrità del mercato.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per modificare l'elenco delle violazioni di cui all'allegato V ove necessario per tenere conto delle modifiche degli obblighi imposti alle CCP ai sensi del presente regolamento e, in particolare, come stabilito agli articoli 7, 9, 16 e ai titoli IV e V o ove necessario per garantire che le violazioni di cui all'allegato III corrispondano agli obblighi di cui al presente regolamento e, in particolare, come stabilito agli articoli 7, 9, 16 e ai titoli IV e V.

Articolo 22 quinquies

Autorità pertinenti per le CCP significative

I soggetti seguenti partecipano all'autorizzazione e alla vigilanza di una CCP significativa da parte dell'autorità competente della CCP e sono indicati come autorità pertinenti per tale CCP:

(a) l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP significativa;

(b) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP significativa stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell'arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 del presente regolamento, compresa, se del caso, la BCE nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;

(c) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione servite dalla CCP significativa;

(d) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei depositari centrali di titoli a cui è collegata la CCP significativa;

(e) la BCE, quando la CCP significativa compensa o intende compensare strumenti finanziari e non finanziari denominati in euro;

(f) le banche centrali che emettono le principali valute dell'Unione diverse dall'euro in cui sono denominati gli strumenti finanziari e non finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP significativa.

Articolo 22 sexies

Consultazione delle banche centrali di emissione in ordine alle CCP significative

1. Per quanto riguarda le valutazioni di vigilanza effettuate in relazione agli articoli 41, 44, 46, 49, 50 e 54, e le decisioni da adottare a norma di tali articoli, riguardo alle CCP significative, il comitato esecutivo consulta le banche centrali di emissione di

cui all'articolo 22 quinquies, lettere e) e f), prima di finalizzare la sua valutazione. Ciascuna banca centrale di emissione può comunicare una risposta. Qualora decida di rispondere, la banca centrale di emissione lo fa entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione. In situazioni di emergenza tale periodo non supera le 24 ore. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo alle valutazioni concernenti i progetti di decisione a norma degli articoli 41, 44, 46, 49, 50 e 54, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate per iscritto. Al termine del periodo di consultazione, il comitato esecutivo tiene debitamente conto della risposta e delle eventuali modifiche proposte dalle banche centrali di emissione e trasmette la propria valutazione alla banca centrale di emissione.

2. Qualora non tenga conto, nella sua decisione, delle modifiche proposte da una banca centrale di emissione, il comitato esecutivo ne informa la banca centrale di emissione interessata per iscritto, illustrando in modo esauriente le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle modifiche proposte da tale banca centrale di emissione e dando delucidazioni su qualsiasi scostamento da tali modifiche.";

(16) all'articolo 23, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Per ciascuna CCP significativa, l'ESMA e le autorità pertinenti concludono accordi di cooperazione di cui all'articolo 8 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010, anche in relazione alla vigilanza diretta della CCP da parte dell'ESMA. Tali accordi riflettono la ripartizione delle competenze e delle responsabilità a norma del presente regolamento e definiscono le modalità di cooperazione pratica affinché l'ESMA possa esercitare le proprie competenze e responsabilità nei confronti delle CCP significative. In particolare, tali accordi possono comprendere il sostegno e l'assistenza da parte delle autorità pertinenti, a seconda dei casi, in relazione a tutte le attività seguenti:

(a) svolgere compiti di vigilanza su una CCP significativa, comprese indagini e ispezioni in loco;

(b) preparare decisioni, relazioni o altre misure a norma del presente regolamento in relazione alla CCP significativa, anche quelle specificate agli articoli 14, 15, 17, 17 bis, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 49 bis e 51;

(c) svolgere qualsiasi compito di vigilanza volto a garantire la stabilità finanziaria e a monitorare la resilienza operativa e la condotta sul mercato della CCP significativa, comprese le prove di stress;

(d) affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla CCP significativa.";

(17) l'articolo 23 bis è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"**Cooperazione di vigilanza tra le autorità nazionali competenti e l'ESMA riguardo alle CCP meno significative**";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Prima di adottare qualsiasi atto o misura ai sensi degli articoli 7, 8 e 14, dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 21, degli articoli da 29 a 33, degli articoli 35, 36, 37, 41, nonché, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente, dell'articolo 20, le autorità competenti sottopongono i loro progetti di decisione, relazione o altra misura all'ESMA affinché formuli un proprio parere.

Le autorità competenti possono altresì sottoporre i progetti di decisione all'ESMA affinché formuli un proprio parere prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1. Eventuali pareri, decisioni, contributi, convalide o altre misure dell'ESMA sono adottati conformemente all'articolo 46 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(18) l'articolo 24 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Qualsiasi autorità di cui al presente regolamento che venga a conoscenza di una situazione di emergenza relativa a una CCP informa senza indebito ritardo l'autorità competente della CCP, l'ESMA, il collegio di cui all'articolo 18, i membri interessati del SEBC, la Commissione e le autorità pertinenti delle CCP significative della situazione di emergenza, in particolare:";

(b) i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In una situazione di emergenza, le informazioni sono fornite e aggiornate senza indebito ritardo per consentire ai membri del collegio di cui all'articolo 18 o alle autorità pertinenti delle CCP significative, a seconda dei casi, di analizzare l'impatto di tale situazione di emergenza, in particolare sui loro partecipanti diretti e sui loro clienti. I membri del collegio di cui all'articolo 18 o le autorità pertinenti delle CCP significative, a seconda dei casi, possono trasmettere le informazioni agli organismi pubblici responsabili della stabilità finanziaria dei loro mercati, fatto salvo l'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 83. L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 83 si applica a tutti gli organismi che ricevono tali informazioni.

3. Nell'eventualità di una situazione di emergenza in una o più CCP che abbia o possa avere effetti destabilizzanti sui mercati transfrontalieri, il comitato esecutivo coordina le autorità competenti, le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 e i collegi di cui all'articolo 18 del presente regolamento o le autorità pertinenti delle CCP significative, a seconda dei casi, al fine di elaborare una risposta coordinata alle situazioni di emergenza relative a una CCP e garantire un'efficace condivisione delle informazioni tra le autorità competenti, i collegi di cui all'articolo 18 del presente regolamento e le autorità di risoluzione.

4. In una situazione di emergenza, fatto salvo il caso in cui l'autorità di risoluzione stia avviando o abbia avviato un'azione di risoluzione nei confronti di una CCP a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23, è prevista la possibilità di convocare le seguenti riunioni ad hoc al fine di coordinare le risposte delle autorità competenti:

(a) riunioni ad hoc del comitato esecutivo, convocate dal suo presidente di propria iniziativa o su richiesta di due membri del comitato esecutivo o del consiglio delle autorità di vigilanza;

(b) riunioni ad hoc con le autorità pertinenti per le CCP significative, convocate dal comitato esecutivo.";

(c) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) qualsiasi membro del collegio di cui all'articolo 18 che non sia già contemplato dalle lettere da a) a d) del presente paragrafo;";

ii) è aggiunta la seguente lettera g):

"qualsiasi autorità pertinente delle CCP significative che non sia già contemplata alle lettere da a) a e).";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Quando è convenuta una riunione ad hoc a norma del paragrafo 4, il comitato esecutivo ne informa l'ABE, l'EIOPA, il CERS, il comitato di risoluzione unico istituito a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Commissione, che sono anch'essi invitati a partecipare a tale riunione su loro richiesta.

Qualora si tenga una riunione a seguito di una situazione d'emergenza come specificato al paragrafo 1, lettera c), il comitato esecutivo invita le pertinenti banche centrali di emissione a partecipare a tale riunione.";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. L'ESMA può emanare raccomandazioni a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte a una o più autorità competenti raccomandando loro di adottare decisioni temporanee o permanenti in materia di vigilanza in linea con i requisiti di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V del presente regolamento, al fine di evitare o attenuare conseguenze negative rilevanti sulla stabilità finanziaria dell'Unione. L'ESMA può emanare tali raccomandazioni soltanto nel caso in cui siano interessate più CCP autorizzate conformemente all'articolo 14 o qualora eventi a livello di Unione destabilizzino i mercati compensati a livello transfrontaliero.";

(19) al capo 3 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

"**Compiti di vigilanza in relazione alle CCP**";

(20) l'articolo 24 bis è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"**Compiti di vigilanza in relazione alle CCP**";

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Conformemente all'articolo 46 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010 l'ESMA adotta le decisioni e svolge i compiti che le sono affidati a norma del presente regolamento, in particolare quelli di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo.";

(c) i paragrafi da 2 a 6 sono soppressi;

(d) il paragrafo 7 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In relazione alle CCP, l'ESMA:";

ii) le lettere a), b) e b bis) sono soppresse;

iii) la lettera b quater) è sostituita dalla seguente:

"b quater) in relazione alle CCP meno significative, adotta pareri a norma degli articoli 17 e 17 ter, effettua convalide a norma dell'articolo 49 e adotta decisioni a norma dell'articolo 49 bis e, in relazione alle CCP significative, adotta decisioni o altre misure a norma dell'articolo 22 quater;";

iv) la lettera b sexies) è soppressa;

(e) i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;

(f) i paragrafi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

"10. In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato esecutivo adotta decisioni e assolve i compiti affidati all'ESMA agli articoli 25, 25 bis, 25 ter, da 25 septies a 25 octodecies, e all'articolo 85, paragrafo 6.

11. In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato esecutivo condivide con il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 quater gli ordini del giorno delle sue riunioni prima che queste abbiano luogo, i verbali delle sue riunioni, i progetti di decisioni completi che intende adottare e le decisioni finali adottate.";

(g) i paragrafi 12 e 13 sono soppressi;

(21) all'articolo 24 ter, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Qualora non tenga conto, nella sua decisione, delle modifiche proposte da una banca centrale di emissione, il comitato esecutivo ne informa la banca centrale di emissione interessata per iscritto, illustrando in modo esauriente le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle modifiche proposte da tale banca centrale di emissione e dando delucidazioni su qualsiasi scostamento da tali modifiche.

3. Per quanto riguarda le decisioni da adottare a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, e dell'articolo 85, paragrafo 6, il comitato esecutivo chiede l'accordo delle banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), per questioni relative alle rispettive valute di emissione. L'accordo di ciascuna banca centrale di emissione si considera ottenuto a meno che essa proponga modifiche o sollevi obiezioni entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Qualora la banca centrale di emissione proponga modifiche riguardo a questioni relative alla rispettiva valuta di emissione, la decisione è modificata per quanto riguarda tali questioni. Qualora la banca centrale di emissione muova obiezioni riguardo a questioni relative alla rispettiva valuta di emissione, tali questioni non sono incluse nella decisione.";

(22) l'articolo 24 quater è soppresso;

(23) l'articolo 24 quinquies è sostituito dal seguente:

"Articolo 24 quinquies

Processo decisionale in seno al comitato esecutivo in relazione alle CCP di paesi terzi

Il termine per l'adozione da parte del comitato esecutivo di decisioni o altre misure a norma dell'articolo 25, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5, dell'articolo 25 septdecies, dell'articolo 85, paragrafo 6, dell'articolo 89, paragrafo 3 ter, e, per le CCP di classe 2, anche a norma degli articoli 25 bis, 25 ter, da 25 septies a 25 sexdecies, 25 octodecies, 41, 44, 46, 50 e 54, è di 10 giorni lavorativi.

Il termine per l'adozione da parte del comitato esecutivo di decisioni o altre misure a norma di articoli diversi da quelli di cui al primo comma, compreso l'articolo 22 quater, è di tre giorni lavorativi.";

(24) l'articolo 24 sexies è soppresso;

(25) l'articolo 25 quater è così modificato:

(a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il presidente del comitato esecutivo, che presiede il collegio;";

(b) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I membri del collegio possono chiedere che il comitato esecutivo discuta temi specifici relativi a una CCP stabilita in un paese terzo. Tale richiesta è formulata per iscritto e motivata in maniera dettagliata. Il comitato esecutivo valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata.";

(26) l'articolo 54 è così modificato:

(a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli accordi di interoperabilità, o qualsiasi modifica sostanziale di un accordo di interoperabilità approvato a norma del titolo V, sono soggetti all'approvazione preliminare dell'ESMA.

2. L'ESMA approva l'accordo di interoperabilità soltanto se le CCP coinvolte sono state autorizzate a compensare a norma dell'articolo 17 o sono state riconosciute a norma dell'articolo 25 o sono state autorizzate in base a un regime di autorizzazione nazionale preesistente per un periodo minimo di tre anni, se sono rispettati gli obblighi stabiliti dall'articolo 52, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell'accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l'accordo non pregiudica l'efficacia della vigilanza.

3. Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, l'ESMA trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle CCP interessate.";

(b) il paragrafo 4 è soppresso;

(c) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC e del CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli obblighi delle CCP riguardanti la gestione adeguata dei rischi derivanti dagli accordi di interoperabilità. A tal fine l'ESMA valuta se le disposizioni ivi contenute siano adeguate nel caso di accordi di interoperabilità che coprano tutti i tipi di prodotti o contratti, compresi i contratti derivati e gli strumenti non finanziari.";

(27) gli articoli da 60 a 63 sono soppressi;

(28) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Articolo 64

Misure di vigilanza

Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato I, l'ESMA prende provvedimenti a norma dell'articolo 39 sexies del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(29) all'articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora constati che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell'allegato I, l'ESMA prende provvedimenti a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (UE) n. 1095/2010 adottando una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e al regolamento (UE) n.1095/2010.";

(30) gli articoli da 66 a 69 sono soppressi;

(31) all'articolo 72, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento, dell'articolo 39 quindecies del regolamento (UE) n. 1095/2010 e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3.

2. L'importo delle commissioni addebitate al repertorio di dati sulle negoziazioni è proporzionato al fatturato del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e al tipo di registrazione e vigilanza esercitata dall'ESMA.";

(32) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

"Articolo 73

Misure di vigilanza dell'ESMA

Se constata che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una delle violazioni di cui all'allegato I, l'ESMA adotta una o più delle decisioni di cui all'articolo 39 nonies del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(33) all'articolo 74, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli da 39 ter a 39 quinquies del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(34) l'articolo 82 è così modificato:

(a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 10, e all'articolo 22 quater, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 3 bis, all'articolo 7 bis, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafi 3 bis e 12 bis, all'articolo 22 bis, paragrafo 10, all'articolo 22 quater, paragrafo 6, all'articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all'articolo 25 bis, paragrafo 3, all'articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 25 decies, paragrafo 7, all'articolo 25 sexdecies, all'articolo 70 e all'articolo 72, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 4, paragrafo 3 bis, dell'articolo 7 bis, paragrafo 7, dell'articolo 11, paragrafi 3 bis e 12 bis, dell'articolo 22 bis, paragrafo 10, dell'articolo 22 quater, paragrafo 6, dell'articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, dell'articolo 25 quinquies, paragrafo 3, dell'articolo 25 decies, paragrafo 7, dell'articolo 25 sexdecies, dell'articolo 70 e dell'articolo 72, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(35) all'articolo 84, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le autorità competenti, l'ESMA e le altre autorità interessate si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

2. Le autorità competenti, l'ESMA, le altre autorità e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell'esercizio delle loro funzioni.";

(36) all'articolo 88, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione che siano stabilite nell'Unione e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari o non finanziari coperte dall'autorizzazione;";

(37) all'articolo 89, è aggiunto il seguente paragrafo 14:

"14. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche dell'articolo 24 bis, il presidente del comitato di vigilanza delle CCP e i membri indipendenti nominati a norma del regolamento (UE) 2019/2099 continuano a contribuire ai lavori dell'ESMA in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP fino alla fine del loro mandato o fino a quando decidono di dimettersi volontariamente, se questa data è anteriore.";

(38) l'articolo 90 è soppresso;

(39) l'allegato IV del regolamento (UE) n. 648/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

(40) l'allegato V del regolamento (UE) n. 648/2012 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014

Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere, da h) a j):

"h) autorizzazione, gestione e vigilanza delle sedi di negoziazione, comprese le sedi di negoziazione significative;

i) autorizzazione e vigilanza dei gestori del mercato paneuropei (PEMO);

j) controlli sulla gestione delle posizioni e comunicazione delle posizioni per le sedi di negoziazione.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE e agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* quando prestano servizi di investimento e/o svolgono attività di investimento, ai gestori del mercato e ai PEMO, inclusa qualsiasi sede di negoziazione da questi gestita.";

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il titolo VI del presente regolamento si applica altresì ai CSD, alle CCP, ad altri sistemi di compensazione e alle persone che detengono diritti di proprietà sui valori di riferimento.";

(d) il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente:

"5 ter. Tutti i sistemi multilaterali operano in conformità delle disposizioni del titolo I bis, capo 1, del presente regolamento per quanto riguarda i mercati regolamentati, oppure in conformità delle disposizioni del titolo I bis, capo 2, del presente regolamento per quanto riguarda i sistemi multilaterali di negoziazione o i sistemi organizzati di negoziazione.

---

* Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).";

(2) l'articolo 2 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il punto 8 bis) è sostituito dal seguente:

"8 bis) "mercato di crescita per le PMI": un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le PMI in conformità dell'articolo 2 sexvicies;";

ii) è inserito il seguente punto 8 ter):

"8 ter) "piccola o media impresa" o "PMI": un'impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;";

iii) il punto 10) è sostituito dal seguente:

"10) "gestore del mercato": una persona o persone che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l'attività di un mercato regolamentato;";

iv) è inserito il seguente punto 10 bis):

"10 bis) "gestore del mercato paneuropeo" o "PEMO": una persona o persone che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano più di una sede di negoziazione in più di uno Stato membro e

che è/sono autorizzata/autorizzate e opera/operano in conformità del titolo I bis, capo 3, del presente regolamento;";

v) i punti da 13) a 16) sono sostituiti dai seguenti:

"13) "mercato regolamentato": un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore di un mercato o da un PEMO, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi;

14) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o dal gestore di un mercato o da un PEMO che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;

15) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti;

16) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;";

vi) sono inseriti i seguenti punti da 16 ter) a 16 quinquies):

"16 ter) "sede di negoziazione significativa": una sede di negoziazione considerata significativa ai sensi dell'articolo 38 septies bis;

16 quater) "gruppo": un gruppo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 34), della direttiva 2014/65/UE;

16 quinquies) "accesso elettronico diretto": l'accesso elettronico diretto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41), della direttiva 2014/65/UE;";

vii) il punto 18) è sostituito dal seguente:

"18) "autorità competente":

a) un'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE;

b) l'ESMA, nei casi di cui all'articolo 38 septies bis e all'articolo 2 octodecies, paragrafo 1, all'articolo 2 novodecies, paragrafo 1, e all'articolo 2 unvicies, paragrafo 1;

c) l'ESMA, per l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati, ad eccezione dei

meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e dei dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) con deroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo;";

viii) è inserito il seguente punto 18 bis):

"18 bis) "autorità nazionale di vigilanza": l'autorità, designata a norma dell'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE, dello Stato membro in cui è situata o gestita una sede di negoziazione e in cui l'ESMA è l'autorità competente a norma dell'articolo 38 septies bis;";

ix) il punto 20) è sostituito dal seguente:

"20) "succursale": una sede di attività diversa dalla sede centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un'impresa di investimento o un mercato regolamentato e fornisce i servizi o l'attività per i quali l'impresa di investimento o il mercato regolamentato ha ricevuto l'autorizzazione; tutte le sedi di attività insediate nello stesso Stato membro da un'impresa di investimento o un mercato regolamentato che abbia la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un'unica succursale;";

x) è inserito il seguente punto 20 bis):

"20 bis) "partecipazione qualificata": una partecipazione nel gestore di un mercato, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione del gestore del mercato in cui si detiene la partecipazione;";

xi) il punto 31) è sostituito dal seguente:

"31) "CCP": una CCP ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;";

xii) è inserito il seguente punto 31 bis):

"31 bis) "depositario centrale di titoli" o "CSD": un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014;";

xiii) il punto 36 ter) è sostituito dal seguente:

"36 ter) "dati di mercato fondamentali":

a) tutti i dati seguenti riguardanti una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato in una data marcatura temporale:

i) per i book di negoziazione continui, le cinque migliori quotazioni in acquisto e vendita con il loro volume corrispondente;

ii) per i sistemi di negoziazione ad asta, il prezzo al quale l'algoritmo di negoziazione sarebbe soddisfatto al meglio e il volume che i partecipanti a tale sistema potrebbero eseguire a quel prezzo;

ii bis) per gli internalizzatori sistematici, le cinque migliori quotazioni in acquisto e vendita pubblicate a norma dell'articolo 14 con il loro volume corrispondente;

iii) il prezzo al quale è eseguita l'operazione e il volume oggetto dell'operazione a quel prezzo;

iii bis) il prezzo di chiusura ponderato per il volume risultante da tutte le aste di chiusura gestite da sedi di negoziazione che sono contributori di dati;

iv) per le operazioni, il tipo di sistema di negoziazione e le deroghe e i differimenti applicabili;

v) il codice identificativo del mercato che identifica in modo univoco la sede di negoziazione e, per altre sedi di esecuzione, il codice identificativo che identifica il tipo di sede di esecuzione;

vi) l'identificativo standardizzato dello strumento che si applica in tutte le sedi di esecuzione;

vii) le informazioni di marcatura temporale riguardanti quanto segue, se del caso:

1) l'esecuzione dell'operazione e le sue eventuali modifiche;

2) l'inserimento dei cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita nel book di negoziazione;

(3) l'indicazione, in un sistema di negoziazione ad asta, dei prezzi o dei volumi;

(4) la pubblicazione, da parte delle sedi di negoziazione, degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3);

(5) l'inserimento delle cinque migliori quotazioni in acquisto e vendita da parte dell'internalizzatore sistematico;

(6) la diffusione dei dati di mercato fondamentali;

b) tutti i dati seguenti riguardanti una data obbligazione o un dato derivato OTC in una determinata marcatura temporale:

i) il prezzo al quale è eseguita l'operazione e la quantità o il volume oggetto dell'operazione a quel prezzo;

ii) il codice identificativo del mercato che identifica in modo univoco la sede di negoziazione e, per altre sedi di esecuzione, il codice identificativo che identifica il tipo di sede di esecuzione;

iii) per le obbligazioni, l'identificativo standardizzato dello strumento che si applica in tutte le sedi di esecuzione;

iv) per i derivati OTC, i dati di riferimento identificativi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma;

v) le informazioni di marcatura temporale per quanto riguarda gli elementi seguenti:

1) l'esecuzione dell'operazione e le sue eventuali modifiche;

2) la pubblicazione dell'operazione da parte delle sedi di negoziazione;

3) la diffusione dei dati di mercato fondamentali;

vi) il tipo di sistema di negoziazione e le deroghe e i differimenti applicabili;";

xiv) sono aggiunti i seguenti punti da 51) a 54):

"51) "esternalizzazione": un accordo di qualsiasi forma tra un'entità che è un'impresa di investimento, il gestore di un mercato o un PEMO che gestisce una sede di negoziazione e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi esegue un processo, un servizio o un'attività in relazione a tale sede di negoziazione che sarebbero altrimenti realizzati dall'entità stessa;

52) "negoziazione "matched principal"": una negoziazione in cui l'intermediario si interpone nella transazione tra l'acquirente e il venditore in modo da non essere mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione della transazione, con le due parti della transazione eseguite simultaneamente, e la transazione è conclusa ad un prezzo al quale l'intermediario non realizza né utili né perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese della transazione comunicati precedentemente;

53) "negoziazione algoritmica": negoziazione algoritmica quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), della direttiva 2014/65/UE;

54) "negoziazione algoritmica ad alta frequenza": negoziazione algoritmica ad alta frequenza quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), della direttiva 2014/65/UE.";

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. L'ESMA emette raccomandazioni per specificare la metodologia di calcolo del prezzo di chiusura ponderato per il volume di cui al paragrafo 1, punto 36 ter), lettera a), punto iii bis), conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

---

* Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).";

(3) è inserito il titolo I bis seguente:

"TITOLO I bis

SEDI DI NEGOZIAZIONE

CAPO 1

Requisiti per i mercati regolamentati

Articolo 2 bis

Autorizzazione di un mercato regolamentato e diritto applicabile

1. Prima di iniziare le loro attività, i sistemi che rientrano nella definizione di mercato regolamentato ottengono un'autorizzazione dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati o gestiti o dall'ESMA nei casi di cui all'articolo 38 septies bis.

2. L'autorità competente autorizza un mercato regolamentato se:

(a) sia il gestore del mercato che il mercato regolamentato che esso intende gestire soddisfano i requisiti di cui al presente capo;

(b) il gestore del mercato è una persona giuridica stabilita nell'Unione.

3. Il gestore del mercato svolge le attività attinenti all'organizzazione e alla gestione del mercato stesso sotto la vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato è situato o gestito, o dell'ESMA nei casi di cui all'articolo 38 septies bis e, ove espressamente previsto dal presente regolamento, dell'autorità nazionale di vigilanza. Il gestore del mercato può svolgere attività accessorie connesse alla gestione di un mercato regolamentato.

Gli Stati membri non impongono requisiti aggiuntivi in materia di autorizzazione e gestione dei mercati regolamentati rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento.

4. Il gestore del mercato ha la responsabilità di garantire che esso e il mercato regolamentato gestito soddisfino in ogni momento i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

5. Il gestore del mercato ha il diritto di esercitare i diritti spettanti al mercato regolamentato che gestisce in virtù del presente regolamento.

6. Il gestore del mercato informa senza indebito ritardo l'autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale che incida sul rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite nel presente capo.

7. Fatte salve le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 596/2014 o della direttiva 2014/57/UE, la legge applicabile alle negoziazioni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro in cui il mercato in questione è situato o gestito.

Articolo 2 ter

Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione di mercati regolamentati

1. Il gestore del mercato richiedente presenta una richiesta contenente tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità competente di confermare che il gestore del mercato ha adottato, al momento dell'autorizzazione iniziale del mercato regolamentato, tutti i provvedimenti necessari per garantire che sia il gestore del mercato sia i sistemi del mercato regolamentato che esso intende gestire soddisfino i requisiti di cui al presente capo, compreso un programma di attività che indichi, tra l'altro, i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa.

2. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l'autorità competente ne verifica la completezza.

Se la richiesta è incompleta, l'autorità competente informa per iscritto il richiedente delle informazioni supplementari da fornire e fissa un termine entro il quale il gestore del mercato deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l'autorità competente ne invia notifica al gestore del mercato.

3. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta completa, l'autorità competente valuta la conformità al presente capo del gestore del mercato e dei sistemi del mercato regolamentato che esso intende gestire. Essa adotta una decisione motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, inviandone notifica al gestore del mercato richiedente entro cinque giorni lavorativi dall'adozione. Ne informa inoltre l'autorità nazionale di vigilanza.

Articolo 2 quater

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorità competente può revocare l'autorizzazione rilasciata a un mercato regolamentato qualora quest'ultimo:

(a) non utilizzi l'autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia operato nel corso dei sei mesi precedenti;

(b) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

(c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;

(d) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

2. Nel caso in cui sia l'autorità competente, l'ESMA notifica senza indebito ritardo all'autorità nazionale di vigilanza la decisione di revocare l'autorizzazione di un mercato regolamentato.

Articolo 2 quinquies

Requisiti per l'organo di gestione del gestore di un mercato

1. Tutti i membri dell'organo di gestione del gestore di un mercato soddisfano sempre i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie all'esercizio delle loro funzioni. La composizione generale dell'organo di gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze.

2. I membri dell'organo di gestione soddisfano i seguenti requisiti:

(a) tutti i membri dell'organo di gestione dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno al gestore del mercato. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di gestione può cumulare contemporaneamente in qualsiasi ente giuridico tiene conto delle circostanze personali e della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività del gestore del mercato.

A meno che rappresentino lo Stato membro in cui il gestore del mercato è stabilito, i membri dell'organo di gestione dei gestori del mercato che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività non ricoprono simultaneamente posizioni che vadano oltre una delle seguenti combinazioni:

i) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;

ii) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

Gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato detiene una partecipazione qualificata sono considerati come un unico incarico di amministratore.

L'autorità competente può autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo. Se l'ESMA non è l'autorità competente, le autorità competenti la informano regolarmente di tali autorizzazioni.

Gli incarichi di amministratore presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali sono esenti dalle limitazioni sul numero di incarichi di amministratore che può detenere un membro di un organo di gestione;

(b) l'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del gestore del mercato, inclusi i principali rischi;

(c) ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito per valutare e contestare effettivamente le

decisioni dell'alta dirigenza, se necessario, e controllare e monitorare efficacemente il processo decisionale.

3. I gestori del mercato destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione.

4. Se, a norma del diritto nazionale, l'organo di gestione è competente in materia di selezione e nomina dei suoi membri, l'autorità competente, tenendo conto delle dimensioni e dell'organizzazione interna del gestore del mercato, nonché della natura, della portata e della complessità delle sue attività, valuta l'opportunità che il gestore del mercato istituisca un comitato per le nomine composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato interessato.

Se istituito, il comitato per le nomine svolge le seguenti funzioni:

(a) individua e raccomanda, ai fini dell'approvazione da parte dell'organo di gestione o da parte dell'assemblea generale, i candidati per ricoprire i posti vacanti nell'organo di gestione. A tal fine il comitato per le nomine valuta l'equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell'organo di gestione. Inoltre il comitato redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l'impegno previsto in termini di tempo. Il comitato per le nomine decide altresì un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di gestione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo;

(b) esamina periodicamente, con frequenza almeno annua, la struttura, le dimensioni, la composizione e i risultati dell'organo di gestione e formula raccomandazioni all'intenzione di quest'ultimo riguardo a eventuali cambiamenti;

(c) valuta periodicamente, con frequenza almeno annua, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di ogni singolo membro dell'organo di gestione e di quest'ultimo nel suo insieme e riferisce in merito a tale valutazione all'organo di gestione;

(d) riesamina periodicamente la politica dell'organo di gestione in materia di selezione e nomina dei membri dell'alta dirigenza e formula raccomandazioni all'organo di gestione.

Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell'organo di gestione non sia dominato da un individuo o da un gruppo ristretto di persone in un modo che pregiudichi gli interessi del gestore del mercato nel suo insieme.

Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che esso giudica appropriate, ivi comprese le consulenze esterne.

5. I gestori del mercato e i rispettivi comitati per le nomine tengono conto di un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell'organo di gestione e a tal fine definiscono una politica che promuova la diversità in seno a tale organo.

6. L'organo di gestione del gestore di un mercato definisce e sorveglia l'applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un'efficace e prudente gestione di un'organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l'integrità del mercato.

L'organo di gestione monitora e valuta periodicamente l'efficacia dei dispositivi di governance del gestore del mercato e prende i provvedimenti opportuni per rimediare a eventuali carenze.

I membri dell'organo di gestione hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per controllare e monitorare il processo decisionale della dirigenza.

7. L'autorità competente rifiuta l'autorizzazione laddove non sia certa che i membri dell'organo di gestione del gestore del mercato abbiano i requisiti di onorabilità, possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie e dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di gestione del gestore del mercato possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto dell'integrità del mercato.

Nel processo di autorizzazione di un mercato regolamentato si considera che la persona o le persone che dirigono effettivamente le attività e le operazioni di un altro mercato regolamentato già autorizzato nell'Unione soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 1.

Se la condotta di un membro dell'organo di gestione del gestore di un mercato rischia di pregiudicare la sua gestione efficace, sana e prudente e l'adeguata considerazione dell'integrità del mercato, l'autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l'esclusione del membro interessato dall'organo di gestione.

8. Il gestore di un mercato comunica alle autorità competenti l'identità di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutti i cambiamenti relativi alla composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se il gestore rispetta le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6.

9. L'ESMA emana orientamenti in merito a quanto segue:

(a) la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle funzioni di tale membro, in relazione alle circostanze personali e alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del gestore del mercato;

(b) la nozione di conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 2, lettera b);

(c) la nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 2, lettera c);

(d) la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 3;

(e) la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 5.

Articolo 2 sexies

Obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato

1. Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono essere idonee.

2. Il gestore del mercato regolamentato:

(a) trasmette all'autorità competente e rende pubbliche informazioni sulla proprietà del gestore del mercato e, se del caso, per i mercati regolamentati autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE applicabile prima del [OP: *inserire la data di entrata in applicazione del presente regolamento*], la proprietà del mercato regolamentato e, in particolare, l'identità delle parti che sono nella posizione di esercitare un'influenza significativa sulla sua gestione e l'entità dei loro interessi;

(b) comunica all'autorità competente e rende pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.

3. L'autorità competente rifiuta di approvare i cambiamenti proposti agli assetti di controllo del gestore del mercato e, se del caso, del mercato regolamentato quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente di tale mercato.

Se, nonostante l'opposizione dell'autorità competente, si verificano cambiamenti negli assetti controllo del gestore del mercato e, se del caso, del mercato regolamentato, tale autorità competente può disporre l'annullamento dei corrispondenti voti espressi.

4. Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un'influenza che rischia di pregiudicare la gestione sana e prudente di un mercato regolamentato, l'autorità competente adotta misure adeguate per porre termine a tale situazione. Le misure possono comprendere la richiesta di provvedimenti giudiziari o l'imposizione di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti e la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli azionisti o soci in questione.

5. Gli Stati membri non impongono obblighi supplementari per i trasferimenti di proprietà che danno luogo a cambiamenti negli assetti di controllo del gestore del mercato e, se del caso, del mercato regolamentato.

Articolo 2 septies

Requisiti organizzativi

1. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati da essi gestiti:

(a) adottino misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, del gestore del mercato e dei suoi proprietari e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono

risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall'autorità competente;

(b) siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/2554, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare i rischi significativi che possano comprometterne il funzionamento e prendano misure efficaci per attenuare tali rischi;

(c) si dotino di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini;

(d) si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito dei loro sistemi;

(e) dispongano, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali sono esposti;

(f) adottino misure per garantire il rispetto delle norme in materia di qualità dei dati ai sensi dell'articolo 22 ter;

(g) dispongano di almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.

Se, ai fini del rispetto dei requisiti di cui al primo comma, lettere a), b), d) e f), il gestore di un mercato impiega risorse di un altro soggetto situato nell'Unione e appartenente al suo stesso gruppo o ricorre a quest'ultimo per l'esercizio di funzioni, il ricorso a tale soggetto non costituisce esternalizzazione ai fini del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 bis. L'ubicazione all'interno dell'Unione del soggetto che impiega risorse o esercita funzioni per l'osservanza, da parte del gestore di un mercato, dei requisiti di cui al primo comma, lettere a), b), d) e f), non è pertinente ai fini della valutazione di tale osservanza da parte dell'autorità competente.

1 bis. Il fatto che il gestore di un mercato faccia affidamento su un altro soggetto situato nell'Unione e appartenente al suo stesso gruppo non costituisce esternalizzazione ai sensi del paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) il gestore del mercato e un altro soggetto del gruppo che impiegherà le proprie risorse o eserciterà funzioni per tale mercato regolamentato hanno predisposto dispositivi per garantire che tale soggetto all'interno dello stesso gruppo collabori con l'autorità competente e, se del caso, con l'autorità nazionale di vigilanza del mercato regolamentato in relazione a tale impiego di risorse o a tale esercizio di funzioni;

(b) il gestore del mercato ha adottato misure adeguate per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato

regolamentato, del gestore del mercato e di un altro soggetto del gruppo che impiegherà le proprie risorse o eserciterà funzioni per tale mercato regolamentato.

Quando impiegano risorse di un altro soggetto all'interno dello stesso gruppo o ricorrono a quest'ultimo per l'esercizio di funzioni, i gestori del mercato restano pienamente responsabili dell'adempimento di tutti gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento e della direttiva 2014/65/UE.

Gli Stati membri non impongono requisiti aggiuntivi per l'impiego di risorse di un altro soggetto situato nell'Unione all'interno dello stesso gruppo del gestore del mercato o per il ricorso a tale soggetto per l'esercizio di funzioni a norma del paragrafo 1.

2. I gestori del mercato non eseguono ordini dei clienti impegnando capitale proprio né effettuano negoziazioni "matched principal" in nessuno dei mercati regolamentati che gestiscono.

Articolo 2 octies

Resilienza dei sistemi, interruttori di circuito e negoziazione elettronica

1. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati istituiscano e mantengano la loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554, per garantire che i loro sistemi di negoziazione siano resilienti, abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi, siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche, siano pienamente testati per garantire il rispetto di tali condizioni, siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa, compresi politica e piani di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e di ripristino relativi alle TIC istituiti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2554, per garantire la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.

2. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati dispongano di:

(a) accordi scritti con tutte le imprese di investimento che perseguono una strategia di "market making" sul mercato regolamentato;

(b) sistemi intesi a garantire che un numero sufficiente di imprese di investimento aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenute a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nel mercato regolamentato in questione.

3. L'accordo scritto di cui al paragrafo 2 specifica quanto meno:

(a) gli obblighi che incombono all'impresa di investimento in termini di fornitura di liquidità e, se del caso, qualsiasi altro obbligo derivante dall'adesione al sistema di cui al paragrafo 2, lettera b);

(b) fatto salvo l'articolo 39 bis, eventuali incentivi in termini di rimborsi o di altro tipo offerti dal mercato regolamentato a un'impresa di investimento al fine di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile e, se

del caso, eventuali altri diritti per l'impresa di investimento derivanti dall'adesione al sistema di cui al paragrafo 2, lettera b).

I gestori del mercato regolamentato controllano e garantiscono che le imprese di investimento rispettino gli obblighi stabiliti nell'ambito di detti accordi scritti vincolanti. I gestori del mercato regolamentato informano l'autorità competente in merito al contenuto dell'accordo scritto vincolante e, su richiesta, le forniscono tutte le ulteriori informazioni necessarie affinché essa possa sincerarsi della conformità del mercato regolamentato al presente paragrafo. Se l'ESMA è l'autorità competente, l'autorità nazionale di vigilanza può chiedere all'ESMA di condividere il contenuto degli accordi scritti vincolanti pertinenti per l'attività di vigilanza di tale autorità nazionale di vigilanza.

4. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o che sono chiaramente errati.

5. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni in situazioni di emergenza o qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario in tale mercato o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo e, in casi eccezionali, possano sopprimere, modificare o correggere qualsiasi transazione. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati fissino parametri adeguatamente calibrati per la sospensione o la limitazione delle negoziazioni in modo tale da tenere conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di attività, della natura del modello di mercato e delle categorie di utenti, e da evitare perturbazioni significative del corretto funzionamento delle negoziazioni.

I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati comunichino, in maniera coerente e comparabile, i parametri per sospendere le negoziazioni e qualsiasi modifica sostanziale di tali parametri all'autorità competente. Quest'ultima, se non è l'ESMA, comunica tali parametri all'ESMA. Quando un mercato regolamentato rilevante in termini di liquidità in tale strumento finanziario sospende le negoziazioni in qualsiasi Stato membro, il gestore del mercato regolamentato in questione provvede affinché questo disponga dei sistemi e delle procedure necessari per informare la propria autorità competente, la propria autorità nazionale di vigilanza e l'ESMA, qualora quest'ultima non sia la sua autorità competente. L'autorità competente e, qualora l'ESMA sia l'autorità competente, l'autorità nazionale di vigilanza informano quindi tutte le altre autorità competenti e, se del caso, le autorità nazionali di vigilanza nell'Unione al fine di coordinare una risposta a livello dei mercati e stabilire, ove opportuno, di sospendere le negoziazioni nelle altre sedi in cui lo strumento finanziario è negoziato fino alla ripresa delle negoziazioni sul mercato originario.

I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati comunichino pubblicamente sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine.

Se un mercato regolamentato non sospende né limita le negoziazioni di cui al primo comma, nonostante un'oscillazione significativa nel prezzo di uno

strumento finanziario o di strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali in uno o più mercati, l'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, l'autorità nazionale di vigilanza ha la facoltà di adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento dei mercati, anche avvalendosi dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettere da m) a p), della direttiva 2014/65/UE. L'autorità nazionale di vigilanza notifica le misure adottate all'ESMA senza indebito ritardo.

6. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci, anche chiedendo ai membri o ai partecipanti di effettuare una verifica adeguata degli algoritmi e fornendo ambienti per facilitare la realizzazione di tali prove conformemente agli obblighi di cui ai capi II e IV del regolamento (UE) 2022/2554, per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata da tali sistemi algoritmici di negoziazione, tra cui sistemi per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un membro o partecipante, per poter rallentare il flusso di ordini in caso di rischio che sia raggiunta la capacità del sistema e per limitare la dimensione minima dei tick di negoziazione che può essere eseguita sul mercato e garantirne il rispetto.

7. I gestori di mercati regolamentati che consentono un accesso elettronico diretto provvedono affinché questi dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i membri o partecipanti possano fornire tale accesso elettronico diretto solo se sono imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE o enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2013/36/UE, che siano definiti e applicati criteri adeguati relativamente all'idoneità delle persone cui può essere garantito tale accesso e che i membri o i partecipanti mantengano la responsabilità per gli ordini e le operazioni eseguiti utilizzando tale servizio in relazione agli obblighi del presente regolamento.

I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati fissino norme adeguate in materia di controlli e soglie di rischio sulle negoziazioni realizzate tramite tale accesso e siano in grado di distinguere, e se necessario bloccare, gli ordini e le negoziazioni effettuati da una persona che utilizza l'accesso elettronico diretto rispetto agli altri ordini e le negoziazioni effettuati da un membro o partecipante.

I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati dispongano di meccanismi per sospendere o cessare la fornitura a un cliente di un accesso elettronico diretto da parte di un membro o partecipante in caso di mancata conformità con il presente paragrafo.

8. I gestori del mercato provvedono affinché le norme dei mercati regolamentati in materia di servizi di colocazione siano trasparenti, eque e non discriminatorie.

9. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati abbiano una struttura delle commissioni, incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e non discriminatoria e questa non costituisca un incentivo a inserire, modificare o annullare ordini oppure a eseguire transazioni in modo tale da contribuire a

creare condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato. In particolare, i gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati impongano obblighi di "market making" sulle singole azioni o su un opportuno paniere di azioni in cambio dei rimborsi concessi.

Un mercato regolamentato può adeguare le commissioni relative agli ordini annullati in funzione del lasso di tempo in cui l'ordine è stato mantenuto e calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano.

Un mercato regolamentato può imporre commissioni più elevate per effettuare gli ordini che sono successivamente annullati rispetto a quelli eseguiti e imporre commissioni più elevate ai partecipanti che presentano un elevato rapporto tra ordini annullati e ordini eseguiti e che impiegano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, al fine di tener conto dell'onere aggiuntivo sulla capacità del sistema.

10. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati siano in grado di individuare, attraverso la segnalazione di membri o partecipanti, gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini. Tali informazioni sono messe a disposizione, su richiesta, delle autorità competenti e, qualora l'ESMA sia l'autorità competente, delle autorità nazionali di vigilanza.

I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati mettano a disposizione dell'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, dell'autorità nazionale di vigilanza i dati relativi al book di negoziazione o diano all'autorità competente o, se del caso, all'autorità nazionale di vigilanza accesso allo stesso, su richiesta, in modo che l'autorità sia in grado di controllare le negoziazioni. L'autorità nazionale di vigilanza, a sua volta, comunica tali dati all'ESMA su richiesta.

Articolo 2 nonies

Dimensioni dei tick di negoziazione

1. I gestori del mercato provvedono affinché il mercato regolamentato adotti regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi e per qualsiasi altro strumento finanziario per il quale siano elaborate norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 2 septvicies octies, paragrafo 3, lettera k). L'applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione non impedisce ai mercati regolamentati di abbinare ordini di dimensione elevata al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.

2. I regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione di cui al paragrafo 1:

(a) sono calibrati in modo da riflettere il profilo di liquidità dello strumento finanziario nei diversi mercati e il differenziale medio fra la migliore quotazione di vendita e la migliore quotazione di acquisto, tenuto conto dell'opportunità di consentire prezzi ragionevolmente stabili senza limitare indebitamente un ulteriore restringimento dei differenziali;

(b) adeguano opportunamente la dimensione dei tick di negoziazione a ogni singolo strumento finanziario.

Per quanto riguarda le azioni aventi un codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) emesso al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) o le azioni che hanno un ISIN SEE e che sono negoziate in una sede di negoziazione di un paese terzo nella valuta locale o in una valuta non SEE, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), per le quali la sede che costituisce il mercato più rilevante in termini di liquidità si trova in un paese terzo, i mercati regolamentati possono prevedere la stessa dimensione di tick di negoziazione che si applica a tale sede.

Articolo 2 decies

Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione

1. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati siano dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione.

Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili.

Gli Stati membri non limitano la gamma degli strumenti finanziari che possono essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sulla base del fatto che tali strumenti non sono messi a disposizione di investitori non professionali nella loro giurisdizione.

2. Nel caso degli strumenti derivati, le regole di cui al paragrafo 1 assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento.

3. In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, i gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati adottino e mantengano dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc.

I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati si dotino di dispositivi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell'Unione.

4. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati si dotino dei dispositivi necessari per controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione.

5. Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, può essere ammesso alla negoziazione in altri mercati regolamentati anche senza il consenso dell'emittente e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129. Questi mercati informano l'emittente di aver ammesso alla negoziazione i suoi titoli. L'emittente non è soggetto all'obbligo di fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 direttamente ad un mercato regolamentato che abbia ammesso i suoi titoli alla negoziazione senza il suo consenso.

Articolo 2 undecies

Condizioni specifiche per l'ammissione alla negoziazione di azioni

1. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati prescrivano che la capitalizzazione di mercato prevedibile della società le cui azioni sono oggetto della richiesta di ammissione alla negoziazione o, qualora questa non sia valutabile, il capitale e le riserve di tale società, compresi l'utile e la perdita, dell'ultimo esercizio siano pari ad almeno 1 000 000 EUR o un importo equivalente in una valuta nazionale diversa dall'euro.

2. Il paragrafo 1 non si applica all'ammissione alla negoziazione di azioni fungibili con azioni già ammesse alla negoziazione.

3. Se, a seguito di una variazione del controvalore in una valuta nazionale diversa dall'euro, la capitalizzazione di mercato espressa nella valuta nazionale resta per un periodo di un anno di almeno il 10 % al di sopra o al di sotto di 1 000 000 EUR, entro 12 mesi a decorrere dalla scadenza di tale periodo il gestore del mercato provvede affinché il mercato regolamentato adatti le proprie norme al paragrafo 1.

4. Il gestore del mercato provvede affinché il mercato regolamentato prescriva che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il 10 % del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico.

5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono prescrivere che i mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei seguenti requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni:

(a) un numero di azioni sufficiente è detenuto dal pubblico;

(b) le azioni sono detenute da un numero sufficiente di azionisti;

(c) il valore di mercato delle azioni detenute dal pubblico rappresenta un livello sufficiente del capitale sottoscritto nella categoria di azioni interessata.

6. Qualora si chieda l'ammissione alla negoziazione di azioni fungibili con azioni già ammesse alla negoziazione, i mercati regolamentati valutano, per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 4, se sia stato distribuito al pubblico un numero sufficiente di azioni rispetto alla totalità delle azioni emesse e non solo rispetto alle azioni fungibili con azioni già ammesse alla negoziazione.

Articolo 2 duodecies

Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un mercato regolamentato

1. Fatto salvo il diritto dell'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, dell'autorità nazionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE di richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione, il gestore di un mercato può sospendere o escludere dalla negoziazione gli strumenti finanziari che non rispettano più le regole del mercato regolamentato, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

2. Il gestore di un mercato che sospende o esclude dalla negoziazione uno strumento finanziario sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/CE, relativi o riferiti a detto strumento finanziario se necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante. Il gestore del mercato rende pubblica la sospensione o l'esclusione dello strumento finanziario e di qualsiasi prodotto derivato correlato e la comunica alla propria autorità competente e, qualora l'ESMA sia l'autorità competente, alla propria autorità nazionale di vigilanza.

I gestori del mercato che gestiscono altri mercati regolamentati e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e internalizzatori sistematici che negoziano lo stesso strumento finanziario di cui al paragrafo 1 o gli stessi strumenti finanziari derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/CE relativi o riferiti allo strumento finanziario di cui al paragrafo 1, una volta venuti a conoscenza di tale sospensione o esclusione e senza indebito ritardo, sospendono o escludono anch'essi tale strumento finanziario o tali strumenti finanziari derivati dalla negoziazione se la sospensione o l'esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta pubblica d'acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, a meno che l'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, l'autorità nazionale di vigilanza ritenga che la sospensione o l'esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

I gestori del mercato, le imprese di investimento e gli internalizzatori sistematici di cui al comma precedente rendono pubblica la sospensione o l'esclusione dello strumento finanziario e di qualsiasi strumento derivato correlato. Il presente paragrafo si applica anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/CE relativi o riferiti a detto strumento finanziario.

Il presente paragrafo si applica anche nel caso in cui la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/CE relativi o riferiti a detto strumento finanziario sia adottata dall'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, dall'autorità nazionale di vigilanza a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, lettere m) e n), della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 2 terdecies

Accesso a un mercato regolamentato

1. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati stabiliscano, attuino e mantengano norme trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, per quanto riguarda l'accesso al mercato regolamentato o l'acquisizione della qualità di membro.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 specificano gli obblighi imposti ai membri o ai partecipanti derivanti:

(a) dall'istituzione e dall'amministrazione del mercato regolamentato;

(b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;

(c) dagli standard professionali imposti al personale delle imprese di investimento o degli enti creditizi che operano sul mercato;

(d) dalle condizioni stabilite, per i membri o partecipanti diversi dalle imprese di investimento e dagli enti creditizi, a norma del paragrafo 3;

(e) dalle norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

3. I mercati regolamentati possono ammettere in qualità di membri o partecipanti le imprese di investimento, gli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE e le altre persone che:

(a) godono di sufficiente buona reputazione;

(b) dispongono di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed esperienza;

(c) dispongono, se del caso, di adeguati dispositivi organizzativi;

(d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni.

3 bis. Nell'ammettere come membri o partecipanti persone che sono già membri o partecipanti di un altro mercato regolamentato, i mercati regolamentati considerano che tali persone rispettano il paragrafo 3, lettera a), senza ulteriori valutazioni. I mercati regolamentati considerano inoltre che tali persone rispettano il paragrafo 2, lettera c), o il paragrafo 3, lettere b) e c), a seconda dei casi, senza ulteriori valutazioni, se queste chiedono di diventare membri o partecipanti in relazione alla negoziazione di una categoria di strumenti finanziari per la quale sono già membri o partecipanti di un altro mercato regolamentato.

4. Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi prescritti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia i membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano gli obblighi previsti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.

5. Le norme in materia di accesso ai mercati regolamentati o di acquisizione della qualità di membro o di partecipante prevedono la partecipazione diretta o remota delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Tali norme non operano discriminazioni tra partecipazione diretta o remota né impongono ulteriori restrizioni a nessuna delle due forme di partecipazione.

6. I gestori del mercato comunicano regolarmente all'autorità competente e, se l'ESMA è l'autorità competente, all'autorità nazionale di vigilanza gli elenchi dei membri o partecipanti dei mercati regolamentati che gestiscono.

Articolo 2 quaterdecies

Notifica delle modifiche alle regole dei mercati regolamentati

1. I gestori del mercato notificano alle autorità competenti qualsiasi modifica delle regole dei mercati regolamentati che gestiscono almeno 30 giorni prima che tale modifica abbia effetto.

2. Le autorità competenti hanno il potere di imporre ai gestori del mercato di modificare le regole dei mercati regolamentati che gestiscono qualora constatino che tali regole non sono conformi ai requisiti di cui al presente regolamento.

Articolo 2 quindecies

Controllo della conformità alle regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge

1. I gestori del mercato provvedono affinché i mercati regolamentati predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci, tra cui le risorse necessarie, per il controllo regolare dell'ottemperanza alle loro regole da parte dei loro membri o partecipanti. I mercati regolamentati controllano gli ordini trasmessi, tra cui le cancellazioni, e le operazioni effettuate dai loro membri o partecipanti nell'ambito dei loro sistemi per identificare le violazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, e mettono a disposizione le risorse necessarie per garantire l'efficacia di tali controlli.

2. I gestori di mercati regolamentati comunicano immediatamente alla loro autorità competente e, se l'ESMA è l'autorità competente, all'autorità nazionale di vigilanza le violazioni significative delle loro regole, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

L'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, l'autorità nazionale di vigilanza comunica le informazioni di cui al primo comma all'ESMA e alle autorità degli altri Stati membri designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.

In relazione agli atti che possono indicare un comportamento vietato dal regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, l'autorità nazionale di vigilanza deve essere convinta che tale comportamento ha avuto o stia avendo luogo, prima di notificarlo alle autorità degli altri Stati membri designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.

L'ESMA, se è l'autorità competente, tiene debitamente conto delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, in particolare nel valutare una potenziale violazione del paragrafo 1 da parte del mercato regolamentato. Essa può richiedere all'autorità nazionale di vigilanza di presentare qualsiasi informazione supplementare necessaria ai fini di tale valutazione.

Se l'ESMA è l'autorità competente, l'autorità nazionale di vigilanza che ritenga che il gestore del mercato non abbia fornito le informazioni di cui al presente paragrafo o non le abbia fornite tempestivamente ne informa l'ESMA.

Quest'ultima valuta, entro 20 giorni lavorativi, se il gestore del mercato ha violato gli obblighi di cui al primo comma e adotta le misure appropriate.

3. I gestori del mercato comunicano senza indebito ritardo le informazioni pertinenti all'autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato nel mercato regolamentato e le offrono piena assistenza nell'investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.

Se l'ESMA è l'autorità competente del mercato regolamentato, l'autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato in tale mercato regolamentato che ritenga che le informazioni o l'assistenza di cui al presente paragrafo non siano state fornite o non siano state fornite tempestivamente ne informa l'ESMA. Quest'ultima valuta, entro 20 giorni lavorativi, se il gestore del mercato ha violato gli obblighi di cui al primo comma e adotta le misure appropriate.

Articolo 2 sexdecies

Attività transfrontaliera dei mercati regolamentati

1. Un mercato regolamentato autorizzato può liberamente svolgere le proprie attività all'interno dell'Unione mediante la libera prestazione di servizi o la costituzione di una succursale. Tali attività comprendono almeno:

(a) la messa a disposizione di dispositivi adeguati per agevolare l'accesso a tale mercato regolamentato e la negoziazione su di esso da parte di membri o partecipanti remoti stabiliti in qualsiasi Stato membro;

(b) le attività relative all'ammissione di membri o partecipanti a tale mercato regolamentato;

(c) le attività relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su tale mercato regolamentato.

2. Il gestore di un mercato regolamentato autorizzato, o di un mercato regolamentato che ha presentato richiesta di autorizzazione a norma dell'articolo 2 ter, che intende esercitare la propria attività nel territorio di un altro Stato membro provvede affinché il mercato regolamentato comunichi alla propria autorità competente lo Stato membro in cui intende esercitare la propria attività. L'autorità competente comunica dette informazioni, entro sette giorni lavorativi, all'autorità designata a norma dell'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende esercitare la propria attività. L'ESMA, se non è l'autorità competente, può chiedere di accedere a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Su richiesta dell'autorità designata a norma dell'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende esercitare o esercita la propria attività, l'autorità competente del mercato regolamentato comunica senza indebito ritardo l'identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.

Se il mercato regolamentato costituisce una succursale, le informazioni di cui al primo comma comprendono:

(a) le attività che saranno svolte dalla succursale;

(b) la struttura organizzativa della succursale;

(c) l'indirizzo nello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende costituire una succursale;

(d) i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale.

3. In caso di modifica di una delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, il gestore del mercato regolamentato provvede affinché il mercato regolamentato ne informi per iscritto la propria autorità competente almeno sette giorni lavorativi prima di attuare la modifica prevista. Tale autorità competente notifica detta modifica all'autorità designata a norma dell'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE dello Stato membro in cui il mercato regolamentato esercita la propria attività.

4. Gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi di legge o amministrativi in relazione all'attività transfrontaliera dei mercati regolamentati nel loro territorio.

CAPO 2

Requisiti per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione

Articolo 2 septdecies

Obbligo di autorizzazione per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione gestiti dal gestore di un mercato

Un'autorità competente autorizza il gestore di un mercato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, previa verifica della sua conformità con le disposizioni del presente capo.

Articolo 2 octodecies

Autorizzazione, vigilanza continua e revoca dell'autorizzazione delle imprese di investimento a gestire sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione

1. Se l'ESMA è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 38 septies bis per un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce una sede di negoziazione significativa e se un'impresa di investimento richiedente appartiene allo stesso gruppo di tale impresa di investimento o di tale gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione significativa, all'ESMA è conferito il potere di autorizzare tale impresa di investimento richiedente se questa intende occuparsi esclusivamente della gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, o di entrambi.

2. L'ESMA controlla regolarmente che l'impresa di investimento autorizzata a norma del paragrafo 1 rispetti i requisiti di cui al presente regolamento e al titolo II della direttiva 2014/65/UE.

3. L'ESMA può revocare l'autorizzazione rilasciata a un'impresa di investimento conformemente al paragrafo 1 se sono soddisfatte le condizioni per la revoca di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/65/UE.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente articolo, l'ESMA applica le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva

2014/65/UE dello Stato membro d'origine di tale impresa di investimento, interpretate in modo coerente con il diritto dell'Unione.

5. Se l'ESMA è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 38 septies bis per un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce una sede di negoziazione significativa, un'impresa di investimento richiedente appartenente allo stesso gruppo di tale impresa di investimento o di tale gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione significativa e che chiede l'autorizzazione a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento, compresa, tra l'altro, la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, presenta una richiesta di autorizzazione all'autorità competente del suo Stato membro d'origine.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette senza indebito ritardo all'ESMA tale richiesta e tutte le informazioni fornite dall'impresa di investimento al fine di chiedere l'autorizzazione a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta richiesta di autorizzazione, l'ESMA verifica se la richiesta è completa.

Se la richiesta è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale l'impresa di investimento deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l'ESMA ne invia notifica all'impresa di investimento.

Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa, l'ESMA emette un parere sull'autorizzazione a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione e lo trasmette senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro d'origine.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta una decisione motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione sulla base del parere trasmesso dall'ESMA e ne informa l'impresa di investimento entro cinque giorni lavorativi dall'adozione. L'autorità competente rifiuta l'autorizzazione a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione se l'ESMA esprime parere negativo.

6. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può revocare l'autorizzazione di cui al paragrafo precedente se l'ESMA le notifica che una delle condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/65/UE è soddisfatta in relazione alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. Se revoca l'autorizzazione, l'autorità competente ne informa l'impresa di investimento.

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano anche a un'impresa di investimento appartenente allo stesso gruppo di una CCP o di un CSD soggetti alla vigilanza dell'ESMA.

8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano a decorrere dal momento in cui l'ESMA diventa l'autorità competente a norma dell'articolo 38 septies bis.

Articolo 2 novodecies

Estensione dell'autorizzazione per le imprese di investimento che già gestiscono sistemi multilaterale di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione

1. Un'impresa di investimento autorizzata dall'ESMA a norma dell'articolo 2 octodecies, paragrafo 1, che chiede l'autorizzazione a estendere la propria attività ad altri servizi o attività di investimento o a servizi accessori non coperti dall'autorizzazione iniziale presenta all'ESMA una richiesta di estensione della sua autorizzazione.

2. Se la richiesta di cui al paragrafo 1 riguarda servizi o attività di investimento diversi dalla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, l'ESMA trasmette senza indebito ritardo tale richiesta e tutte le informazioni fornite a tal fine dall'impresa di investimento all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento.

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 ne verifica la completezza.

Se la richiesta è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale l'impresa di investimento deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l'autorità competente ne invia notifica all'impresa di investimento.

Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa, l'autorità competente emette un parere sull'estensione dell'autorizzazione e lo trasmette senza indebito ritardo all'ESMA.

L'ESMA adotta una decisione motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione sulla base del parere trasmesso dall'autorità competente e ne informa l'impresa di investimento entro cinque giorni lavorativi dall'adozione. L'ESMA rifiuta l'estensione dell'autorizzazione se l'autorità competente esprime parere negativo.

3. Fatto salvo l'articolo 2 octodecies, paragrafo 3, l'ESMA revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 2 octodecies in relazione ai servizi o alle attività di cui al paragrafo 1 se l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento fornisce un parere motivato in cui conclude che una delle condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/65/UE è soddisfatta in relazione ai servizi o alle attività di investimento di cui al paragrafo 1. Se revoca l'autorizzazione, l'ESMA ne informa l'impresa di investimento.

4. Quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal presente articolo, l'ESMA applica le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2014/65/UE dello Stato membro d'origine di tale impresa di investimento, interpretate in modo coerente con il diritto dell'Unione.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal momento in cui l'ESMA diventa l'autorità competente a norma dell'articolo 38 septies bis.

Articolo 2 vicies

Estensione dell'autorizzazione per le imprese di investimento che intendono gestire sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione

1. Se l'ESMA è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 38 septies bis per un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce una sede di negoziazione significativa, un'impresa di investimento richiedente appartenente allo stesso gruppo di tale impresa di investimento o di tale gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione significativa e che chiede un'estensione della propria autorizzazione ai fini della gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione presenta una richiesta di estensione dell'autorizzazione all'autorità competente del suo Stato membro d'origine.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette senza indebito ritardo all'ESMA tale richiesta e tutte le informazioni fornite dall'impresa di investimento a tal fine.

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l'ESMA verifica se la richiesta è completa.

Se la richiesta è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale l'impresa di investimento deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l'ESMA ne invia notifica all'impresa di investimento.

Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa, l'ESMA emette un parere sull'estensione dell'autorizzazione e lo trasmette senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro d'origine.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta una decisione motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione sulla base del parere trasmesso dall'ESMA e ne informa l'impresa di investimento entro cinque giorni lavorativi dall'adozione. L'autorità competente rifiuta l'estensione dell'autorizzazione se l'ESMA esprime parere negativo.

2. Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente dello Stato membro d'origine revoca l'autorizzazione in relazione alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione se l'ESMA fornisce un parere motivato in cui conclude che una delle condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/65/UE è soddisfatta in relazione alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. Se revoca l'autorizzazione, l'autorità competente ne informa l'impresa di investimento.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a un'impresa di investimento appartenente allo stesso gruppo di una CCP o di un CSD soggetti alla vigilanza dell'ESMA, qualora tale impresa di investimento chieda un'estensione della sua autorizzazione ai fini della gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal momento in cui l'ESMA diventa l'autorità competente a norma dell'articolo 38 septies bis.

Articolo 2 unvicies

Vigilanza continua

1. Per le imprese di investimento autorizzate a norma dell'articolo 2 octodecies, paragrafo 5, dell'articolo 2 novodecies e dell'articolo 2 vicies, l'ESMA controlla regolarmente che l'impresa di investimento rispetti i requisiti di cui al presente titolo e, per gli aspetti pertinenti alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, le disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 16 della direttiva 2014/65/UE dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento in questione, interpretate in modo coerente con il diritto dell'Unione.

2. Per le imprese di investimento autorizzate conformemente all'articolo 2 octodecies, paragrafo 5, all'articolo 2 novodecies e all'articolo 2 vicies, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento controlla regolarmente che l'impresa di investimento rispetti i requisiti stabiliti nelle disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo II della direttiva 2014/65/UE dallo Stato membro d'origine dell'impresa di investimento.

3. Al fine di garantire un'autorizzazione efficace ed efficiente e una vigilanza continua delle imprese di investimento conformemente all'articolo 2 octodecies, paragrafo 5, all'articolo 2 novodecies e all'articolo 2 vicies, l'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento stabiliscono un accordo di cooperazione.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal momento in cui l'ESMA diventa l'autorità competente a norma dell'articolo 38 septies bis.

Articolo 2 duovicies

Rispetto delle regole del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione e degli altri obblighi di legge

1. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione stabiliscono regole e procedure trasparenti atte a garantire un processo di negoziazione equo e ordinato e fissano criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini. Essi adottano dispositivi per garantire una gestione solida delle operazioni tecniche del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema.

2. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione stabiliscono regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito dei loro sistemi.

Se del caso, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione forniscono o si accertano che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere ai suoi utenti di formarsi un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati.

3. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione rispettano l'articolo 2 septies, paragrafo 1, lettere a), f) e g), l'articolo 2 octies, l'articolo 2 nonies, l'articolo 2 terdecies, paragrafo 1, l'articolo 2 quaterdecies,

paragrafo 1, l'articolo 2 quindecies, paragrafo 1, l'articolo 2 quindecies, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 2 quindecies, paragrafo 3, primo comma, e pongono in essere ogni efficace sistema, procedura e dispositivo all'uopo necessario.

4. L'articolo 2 quaterdecies, paragrafo 2, l'articolo 2 quindecies, paragrafo 2, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e l'articolo 2 quindecies, paragrafo 3, secondo comma, si applicano mutatis mutandis alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

5. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione informano chiaramente i loro membri o partecipanti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel loro sistema. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione adottano le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito di tale sistema.

6. Quando un valore mobiliare che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione senza il consenso dell'emittente, quest'ultimo non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.

7. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione eseguono immediatamente qualsiasi istruzione impartita dall'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, dall'autorità nazionale di vigilanza a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalla negoziazione.

8. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione forniscono all'autorità competente una descrizione dettagliata del funzionamento di tale sistema, tra cui — fatto salvo l'articolo 2 septvicies, paragrafi 1, 4 e 5 — eventuali legami o la partecipazione di un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione o un internalizzatore sistematico di proprietà della stessa impresa di investimento o dello stesso gestore del mercato, nonché un elenco dei loro membri, partecipanti e/o utenti. Le autorità competenti mettono tali informazioni a disposizione dell'ESMA e, qualora l'ESMA sia l'autorità competente, delle autorità nazionali di vigilanza su richiesta.

Articolo 2 tervicies

Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione

1. Fatto salvo il diritto dell'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, dell'autorità nazionale di vigilanza di richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione a norma

dell'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione può sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario nelle circostanze di cui all'articolo 2 duodecies, paragrafo 1.

2. L'articolo 2 duodecies, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis nel caso in cui un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione sospenda o escluda dalla negoziazione uno strumento finanziario e gli strumenti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/CE relativi o riferiti a detto strumento finanziario.

Articolo 2 quatervicies

Attività transfrontaliera dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione

L'articolo 2 sexdecies si applica mutatis mutandis nei confronti di un'impresa di investimento o del gestore di un mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Articolo 2 quinvicies

Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione

1. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 16 della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 16 del presente regolamento, stabiliscono e attuano regole non discrezionali per l'esecuzione degli ordini nel sistema.

2. Nell'ottemperare all'articolo 2 terdecies, paragrafo 1, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione assicurano che le norme che disciplinano l'accesso a tale sistema soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2 terdecies, paragrafo 3.

Nell'ammettere come membri o partecipanti persone che sono già membri o partecipanti di un altro mercato regolamentato o di un altro sistema multilaterale di negoziazione, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione considerano che tali persone rispettano l'articolo 2 terdecies, paragrafo 3, lettera a), senza ulteriori valutazioni. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione considerano inoltre che tali persone rispettano l'articolo 2 terdecies, paragrafo 3, lettere b) e c), senza ulteriori valutazioni, se queste chiedono di diventare membri o partecipanti in relazione alla negoziazione di una categoria di strumenti finanziari per la quale sono già membri o partecipanti di un altro mercato regolamentato o di un altro sistema multilaterale di negoziazione.

3. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione:

(a) sono adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali sono esposti, si dotano di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi significativi che possano comprometterne il funzionamento e prendono misure efficaci per attenuare tali rischi;

(b) si dotano di dispositivi atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito dei loro sistemi; e

(c) dispongono, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

Se, ai fini del rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b), un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione impiega risorse di un altro soggetto situato nell'Unione e appartenente al suo stesso gruppo o ricorre a quest'ultimo per l'esercizio di funzioni, il ricorso a tale soggetto non costituisce esternalizzazione ai fini del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 bis. L'ubicazione all'interno dell'Unione del soggetto che impiega risorse o esercita funzioni per l'osservanza, da parte del gestore di un mercato, dei requisiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b), non è pertinente ai fini della valutazione di tale osservanza da parte dell'autorità competente.

3 bis. Il fatto che un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione faccia affidamento su un altro soggetto situato nell'Unione e appartenente al suo stesso gruppo non costituisce esternalizzazione ai sensi del paragrafo 3, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione e un altro soggetto del gruppo che impiegherà le proprie risorse o eserciterà funzioni per tale impresa di investimento o tale gestore del mercato hanno preso misure per garantire che tale soggetto all'interno dello stesso gruppo collabori con l'autorità competente dell'impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione in relazione a tale impiego di risorse o a tale esercizio di funzioni;

(b) l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione ha adottato misure adeguate per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del sistema multilaterale di negoziazione o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi dell'impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione e di un altro soggetto del gruppo che impiegherà le proprie risorse o eserciterà funzioni per tale sistema.

Quando impiega risorse di un altro soggetto all'interno dello stesso gruppo o ricorre a quest'ultimo per l'esercizio di funzioni, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione resta pienamente responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente regolamento e dalla direttiva 2014/65/UE.

Gli Stati membri non impongono requisiti aggiuntivi per l'impiego di risorse di un altro soggetto situato nell'Unione all'interno dello stesso gruppo dell'impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale

di negoziazione o per il ricorso a tale soggetto per l'esercizio di funzioni a norma del paragrafo 3.

4. Gli articoli 24 e 25, l'articolo 27, paragrafi 1, 2 e da 4 a 10, e l'articolo 28 della direttiva 2014/65/UE non si applicano alle operazioni concluse in base alle norme che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all'impiego di tale sistema. Tuttavia i membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano gli obblighi contemplati dagli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema di negoziazione multilaterale.

5. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione non eseguono ordini dei clienti impegnando capitale proprio né effettuano negoziazioni "matched principal".

Articolo 2 sexvicies

Mercati di crescita per le PMI

1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione può chiedere alla propria autorità competente di registrare il sistema multilaterale di negoziazione, o un suo segmento, come un mercato di crescita per le PMI.

2. L'autorità competente può registrare il sistema multilaterale di negoziazione, o un suo segmento, come un mercato di crescita per le PMI se essa riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 e accerta che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano soddisfatte per quanto riguarda il sistema multilaterale di negoziazione o che le condizioni di cui al paragrafo 3 bis siano soddisfatte per quanto riguarda un segmento di tale sistema.

3. I sistemi multilaterali di negoziazione provvedono affinché:

(a) almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione siano PMI nel momento in cui tale sistema è registrato come mercato di crescita per le PMI e successivamente ogni anno civile;

(b) siano stabiliti criteri appropriati per l'ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di strumenti finanziari degli emittenti sul mercato;

(c) al momento dell'ammissione iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato siano state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di decidere con cognizione di causa se investire negli strumenti finanziari, tramite un documento di ammissione appropriato o un prospetto se i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/1129 sono applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata insieme all'ammissione iniziale alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;

(d) sul mercato esista un'adeguata informativa finanziaria periodica di un emittente o per conto dello stesso, ad esempio relazioni annuali sottoposte a revisione;

(e) gli emittenti sul mercato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014, le persone che svolgono funzioni

amministrative, di direzione o di controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) n. 596/2014 e le persone strettamente legate ad esse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del regolamento n. 596/2014 rispettino i requisiti pertinenti loro applicabili nell'ambito del regolamento (UE) n. 596/2014;

(f) le informazioni previste dalla regolamentazione riguardanti gli emittenti sul mercato siano conservate e divulgate pubblicamente;

(g) esistano sistemi e controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato su tale mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.

3 bis. Il segmento pertinente del sistema multilaterale di negoziazione è soggetto a regole, sistemi e procedure efficaci intesi a garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 e tutte le condizioni seguenti:

(a) il segmento del sistema multilaterale di negoziazione registrato come "mercato di crescita per le PMI" è chiaramente separato dagli altri segmenti del mercato gestiti dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione; ciò è indicato tra l'altro da un nome diverso, un corpus di norme diverso, una strategia di marketing diversa e una pubblicità diversa, nonché dall'assegnazione specifica di un codice di identificazione del mercato al segmento registrato come mercato di crescita per le PMI;

(b) le operazioni effettuate sul segmento del mercato di crescita per le PMI interessato sono chiaramente distinte da altre attività di mercato all'interno degli altri segmenti del sistema multilaterale di negoziazione;

(c) il sistema multilaterale di negoziazione, su richiesta della propria autorità competente, fornisce un elenco completo degli strumenti quotati sul segmento interessato registrato come mercato di crescita per le PMI, nonché tutte le informazioni che l'autorità competente potrebbe richiedere sul funzionamento di tale segmento.

4. Il rispetto da parte dell'impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione, o un suo segmento, delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 3 bis non pregiudica il rispetto da parte di tale impresa di investimento o di tale gestore del mercato degli altri obblighi di cui al presente regolamento e alla direttiva 2014/65/UE pertinenti per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Fatto salvo il paragrafo 7, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione, o un suo segmento, può imporre requisiti supplementari.

5. L'autorità competente di un sistema multilaterale di negoziazione può cancellare la registrazione di tale sistema, o di un suo segmento, come mercato di crescita per le PMI nei casi seguenti:

(a) l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione, o un suo segmento, chiede la cancellazione della registrazione;

(b) le condizioni di cui al paragrafo 3 o 3 bis non sono più rispettate in relazione al sistema multilaterale di negoziazione, o a un suo segmento.

6. Se un'autorità competente di un sistema multilaterale di negoziazione registra un sistema multilaterale di negoziazione, o un suo segmento, come mercato di crescita per le PMI o cancella la relativa registrazione ai sensi del presente articolo, tale autorità, se diversa dall'ESMA, ne dà notifica quanto prima all'ESMA. L'ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco dei mercati di crescita per le PMI e mantiene aggiornato tale elenco.

7. Uno strumento finanziario di un emittente, se è ammesso alla negoziazione su uno dei mercati di crescita per le PMI, può essere negoziato anche in un'altra sede di negoziazione solo se l'emittente è stato informato e non ha sollevato obiezioni. Se l'altra sede di negoziazione è un altro mercato di crescita per le PMI o un segmento di un mercato di crescita per le PMI, l'emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo alla governance societaria o all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc riguardo a quest'altro mercato di crescita per le PMI. Se l'altra sede di negoziazione non è un mercato di crescita per le PMI, l'emittente è informato di qualsiasi obbligo cui sarà soggetto relativo alla governance societaria o all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc riguardo all'altra sede di negoziazione.

Articolo 2 septvicies

Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

1. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione stabiliscono dispositivi volti a impedire che siano eseguiti ordini di clienti in un sistema organizzato di negoziazione impegnando capitale proprio dell'impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce il sistema organizzato di negoziazione o di un'entità dello stesso gruppo o della stessa persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato.

2. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione possono effettuare negoziazioni "matched principal" su obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e taluni derivati, esclusivamente nei casi in cui il cliente abbia acconsentito al processo.

Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione non effettuano negoziazioni "matched principal" per eseguire ordini dei clienti in un sistema organizzato di negoziazione in strumenti derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione stabiliscono dispositivi intesi a garantire la conformità della definizione di negoziazione "matched principal" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38), della direttiva 2014/65/UE.

3. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione possono effettuare negoziazione per conto proprio diversa dalla negoziazione "matched principal" solo in relazione a titoli di debito sovrano per i quali non esiste un mercato liquido.

4. La gestione di un sistema organizzato di negoziazione e di un internalizzatore sistematico non ha luogo nell'ambito della stessa entità

giuridica. Un sistema organizzato di negoziazione non intrattiene con un internalizzatore sistematico legami tali da permettere che gli ordini in un sistema organizzato di negoziazione e gli ordini o quotazioni in un internalizzatore sistematico interagiscano fra loro. Un sistema organizzato di negoziazione non si collega a un altro sistema organizzato di negoziazione in modo tale da consentire l'interazione tra ordini in diversi sistemi organizzati di negoziazione.

5. Un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione può impiegare un'altra impresa di investimento per svolgere "market making" in tale sistema su base indipendente.

Ai fini del presente articolo, si considera che un'impresa di investimento non svolga "market making" in un sistema organizzato di negoziazione su base indipendente se intrattiene stretti legami con l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce tale sistema.

6. L'esecuzione degli ordini in un sistema organizzato di negoziazione è realizzata su base discrezionale.

Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione esercitano la propria discrezionalità solo in una o entrambe le circostanze seguenti:

(a) quando decidono di collocare o di ritirare un ordine sul sistema organizzato di negoziazione da essi gestito;

(b) quando decidono di non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nei sistemi in un determinato momento, purché ciò avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente nonché degli obblighi previsti dall'articolo 27.

Per il sistema che abbina gli ordini dei clienti, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione può decidere se, quando e in che misura desidera abbinare due o più ordini all'interno del sistema. Conformemente ai paragrafi 1, 2, 4 e 5 e fatto salvo il paragrafo 3, per un sistema che effettua operazioni in strumenti diversi dagli strumenti di capitale l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione può agevolare la negoziazione tra clienti in modo da far incontrare due o più interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in un'operazione.

Tale obbligo si applica fatti salvi gli articoli 2 duovicies e 27 della direttiva 2014/65/UE.

7. L'autorità competente può esigere da un'impresa di investimento o dal gestore di un mercato, quando tale impresa di investimento o tale gestore del mercato chiedono di essere autorizzati a gestire un sistema organizzato di negoziazione ovvero su base ad hoc, una spiegazione dettagliata dei motivi per cui il sistema non corrisponde a un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore sistematico e non può operare come tale, una descrizione dettagliata del modo in cui sarà esercitata la discrezionalità, in particolare relativamente al momento in cui può essere ritirato un ordine al sistema organizzato di negoziazione e al momento e al modo in cui due o più ordini dei clienti saranno abbinati nell'ambito di detto

sistema. Inoltre l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione fornisce all'autorità competente informazioni relative al modo in cui impiega la negoziazione "matched principal". L'autorità competente svolge un'azione di monitoraggio sulle attività di negoziazione "matched principal" di un'impresa di investimento o del gestore di un mercato per assicurarsi che tali attività continuino a ricadere nell'ambito della definizione di negoziazione "matched principal" e che non generino conflitti di interesse tra l'impresa di investimento o il gestore del mercato e la sua clientela.

8. Gli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE si applicano alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione.

Capo 3

Gestori del mercato paneuropei

Articolo 2 septvicies bis

Autorizzazione dei gestori del mercato paneuropei

1. Qualsiasi persona giuridica che intenda gestire più di una sede di negoziazione in più di uno Stato membro può presentare all'ESMA una richiesta di autorizzazione come gestore del mercato paneuropeo (PEMO) a decorrere dal [OP: inserire la data a decorrere dalla quale l'ESMA diventa l'autorità competente a norma dell'articolo 38 septies bis].

2. L'ESMA autorizza un PEMO ai fini del presente titolo se:

(a) il PEMO è una persona giuridica stabilita nell'Unione; e

(b) sia il PEMO che le sedi di negoziazione che intende gestire soddisfano i requisiti di cui al presente titolo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica le sedi di negoziazione che il PEMO è autorizzato a gestire e gli Stati membri in cui tali sedi sono situate o gestite. Un PEMO autorizzato che intenda estendere la propria attività per gestire ulteriori sedi di negoziazione presenta all'ESMA una richiesta di estensione di tale autorizzazione.

4. Un PEMO rispetta in ogni momento le condizioni per l'autorizzazione di cui al presente titolo. Esso notifica senza indebito ritardo all'ESMA qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per l'autorizzazione, compreso l'elenco delle sedi di negoziazione che intende gestire.

5. L'ESMA istituisce un registro di tutti i PEMO nell'Unione. Il registro è accessibile al pubblico e contiene l'elenco di tutte le sedi di negoziazione gestite da un PEMO e degli Stati membri in cui tali sedi di negoziazione sono situate o gestite. Il registro viene aggiornato regolarmente.

Articolo 2 septvicies ter

Procedure per la concessione dell'autorizzazione come PEMO

1. Il richiedente un'autorizzazione come PEMO presenta una richiesta all'ESMA. Tale richiesta contiene tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA di valutare se il PEMO abbia adottato, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi a norma del presente titolo.

2. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l'ESMA verifica se la richiesta è completa.

3. Se la richiesta è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il PEMO richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l'ESMA ne invia notifica al PEMO. Ne informa inoltre le autorità nazionali di vigilanza pertinenti.

4. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta completa, l'ESMA valuta la conformità al presente titolo del PEMO e delle sedi di negoziazione che esso intende gestire. Essa adotta una decisione motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, inviandone notifica al PEMO richiedente entro cinque giorni lavorativi dall'adozione. Ne informa inoltre le autorità nazionali di vigilanza pertinenti.

5. In deroga agli articoli 2 ter e 2 septdecies, le sedi di negoziazione gestite da un PEMO non chiedono l'autorizzazione nello Stato membro in cui sono situate o gestite a norma dei capi 1 e 2 del presente titolo.

6. Un PEMO, nei casi in cui intenda diventare il gestore di una sede di negoziazione gestita dal gestore di un mercato o da un'impresa di investimento che è un'entità giuridica diversa non appartenente al gruppo cui appartiene il PEMO, presenta, nell'ambito della sua richiesta di autorizzazione o della sua richiesta di estendere l'attività per gestire ulteriori sedi di negoziazione, una dichiarazione di tale gestore del mercato o impresa di investimento che confermi la sua intenzione di trasferire al PEMO la gestione della sede di negoziazione che gestisce. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 septvicies bis, paragrafo 2, è modificata di conseguenza.

7. L'autorizzazione concessa a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis o al gestore di un mercato o a un'impresa di investimento per gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione a norma dell'articolo 2 septdecies del presente regolamento o dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE è considerata revocata al momento dell'entrata in vigore dell'autorizzazione o del piano operativo modificato di un PEMO relativo alla gestione di tale sede di negoziazione, conformemente al paragrafo 6. L'autorizzazione di un PEMO non può essere combinata con altre autorizzazioni per la gestione di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione all'interno dello stesso gruppo.

Articolo 2 septvicies quater

Revoca dell'autorizzazione

1. L'ESMA può revocare l'autorizzazione di un PEMO nei casi di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1.

2. Al momento della revoca dell'autorizzazione, l'ESMA informa le autorità nazionali di vigilanza pertinenti e, se del caso, l'autorità designata a norma dell'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE dello Stato membro in cui le sedi di negoziazione gestite dal PEMO svolgono le loro attività.

Articolo 2 septvicies quinquies

Requisiti per il PEMO

1. Il PEMO rispetta tutti i requisiti applicabili al gestore di un mercato a norma del presente regolamento.

2. Il PEMO è responsabile, sotto la vigilanza dell'ESMA e, ove espressamente previsto dal presente regolamento, delle autorità nazionali di vigilanza, di garantire che le sedi di negoziazione da esso gestite rispettino i requisiti di cui al presente regolamento.

Il PEMO ha il diritto di esercitare i diritti corrispondenti ai mercati regolamentati che gestisce in virtù del presente regolamento.

Per le sedi di negoziazione gestite da un PEMO, tutti i riferimenti fatti nel presente regolamento all'autorità competente della sede di negoziazione si intendono fatti all'ESMA.

Articolo 2 septvicies sexies

Gestione di sedi di negoziazione in un altro Stato membro e diritto applicabile

1. Gli Stati membri, senza imporre ulteriori obblighi di legge o amministrativi, consentono a un PEMO autorizzato a norma dell'articolo 2 septvicies bis di gestire sedi di negoziazione nel loro territorio, mediante la libera prestazione di servizi o la costituzione di una succursale, a condizione che la gestione di tali sedi di negoziazione sia coperta dall'autorizzazione del PEMO.

2. Il PEMO stabilisce, nella richiesta di autorizzazione a norma dell'articolo 2 septvicies ter o nella richiesta di estensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 2 septvicies bis, paragrafo 3, per ciascuna sede di negoziazione che intende gestire, lo Stato membro nel cui territorio la sede di negoziazione si considera situata o gestita. Nei casi in cui un PEMO diventa il gestore di una sede di negoziazione già autorizzata, tale sede di negoziazione si considera situata o gestita nel territorio dello Stato membro in cui è stata inizialmente autorizzata.

Per le questioni non contemplate dal diritto dell'Unione direttamente applicabile, il diritto nazionale che disciplina le negoziazioni condotte nell'ambito dei sistemi di una sede di negoziazione gestita da un PEMO è quello dello Stato membro in cui la sede di negoziazione si considera situata o gestita.

3. Un PEMO può avvalersi dei diritti di passaporto di cui agli articoli 2 sexdecies e 2 quatervicies in relazione a ciascuna sede di negoziazione che gestisce.

CAPO 4

Elenco delle sedi di negoziazione e conferimenti di poteri

Articolo 2 septvicies septies

Elenco delle sedi di negoziazione

Le autorità competenti comunicano all'ESMA l'elenco delle sedi di negoziazione autorizzate nella loro giurisdizione, comprese eventuali modifiche. L'ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco di tutte le sedi di

negoziazione, comprese le sedi di negoziazione per le quali l'ESMA è l'autorità competente, e lo tiene aggiornato.

Articolo 2 septvicies octies

Norme tecniche di regolamentazione e delega

1. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di:

(a) specificare ulteriormente le attività accessorie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 3;

(b) determinare le informazioni da fornire a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, le informazioni da includere nelle notifiche di cui all'articolo 2 quinquies, paragrafo 8, nonché i formati standard, i modelli e le procedure per la presentazione di tali informazioni;

(c) specificare ulteriormente la situazione in cui si considera che una persona è nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato, conformemente all'articolo 2 sexies;

(d) specificare ulteriormente i requisiti volti ad assicurare che il gestore di un mercato disponga di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato del mercato regolamentato che gestisce, conformemente all'articolo 2 septies;

(e) specificare le informazioni da fornire a norma dell'articolo septvicies ter, paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di:

(a) modificare il presente regolamento per quanto riguarda le soglie indicate all'articolo 2 undecies, paragrafi 1 e 3, o la soglia indicata al paragrafo 4 di tale articolo, o tutte le soglie, qualora le soglie applicabili ostacolino la liquidità sui mercati pubblici in considerazione degli sviluppi finanziari;

(b) integrare il presente regolamento specificando l'elenco delle circostanze che costituiscono un danno rilevante agli interessi degli investitori e al funzionamento ordinato del mercato di cui all'articolo 2 duodecies, paragrafi 1 e 2;

(c) integrare il presente regolamento determinando le circostanze che fanno scattare l'obbligo di informazione di cui all'articolo 2 quindecies, paragrafo 2;

(d) integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le condizioni di cui all'articolo 2 sexvicies, paragrafi 3 e 3 bis. Tali condizioni tengono conto della necessità di mantenere livelli elevati di protezione degli investitori al fine di promuovere la loro fiducia in tali mercati, riducendo al tempo stesso al minimo gli oneri amministrativi per gli emittenti sul mercato. Esse tengono inoltre conto del fatto che le

registrazioni non devono essere cancellate né rifiutate solo a causa del mancato rispetto temporaneo della condizione di cui al paragrafo 3, lettera a), di tale articolo.

3. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di:

(a) precisare gli obblighi volti a garantire che i sistemi di negoziazione dei mercati regolamentati siano resilienti e abbiano una capacità adeguata, a eccezione degli obblighi relativi alla resilienza operativa digitale;

(b) precisare il rapporto di cui all'articolo 2 octies, paragrafo 6, tenendo conto di fattori quali il valore degli ordini non eseguiti rispetto al valore delle operazioni eseguite;

(c) precisare i controlli relativi all'accesso elettronico diretto in modo tale da garantire che i controlli applicati all'accesso sponsorizzato siano quantomeno equivalenti a quelli applicati all'accesso diretto al mercato;

(d) precisare gli obblighi volti a garantire che i servizi di co-locazione e la struttura delle commissioni siano equi e non discriminatori e che la struttura delle commissioni non incentivi condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato;

(e) precisare la determinazione se un mercato regolamentato sia rilevante in termini di liquidità in uno strumento finanziario;

(f) precisare gli obblighi volti a garantire che i sistemi di "market making" siano equi e non discriminatori e fissare obblighi minimi in materia, che i mercati regolamentati devono prevedere in fase di elaborazione di detti sistemi, nonché le condizioni alle quali il requisito relativo al sistema di "market making" non è appropriato, tenendo conto della natura e della portata delle negoziazioni su tale mercato regolamentato, incluso se il mercato regolamentato prevede o autorizza la negoziazione algoritmica attraverso i suoi sistemi;

(g) precisare gli obblighi volti a garantire una verifica adeguata degli algoritmi, diversa dalla verifica della resilienza operativa digitale, in modo da assicurare che i sistemi di negoziazione algoritmica, inclusi i sistemi di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato;

(h) precisare i principi che i mercati regolamentati devono prendere in considerazione nell'istituire i loro meccanismi per sospendere o limitare le negoziazioni a norma dell'articolo 2 octies, paragrafo 5, tenendo conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di attività, della natura del modello di mercato e delle categorie di utenti, e fatta salva la discrezionalità dei mercati regolamentati nella definizione di tali meccanismi;

(i) precisare le informazioni che i mercati regolamentati sono tenuti a comunicare, compresi i parametri per sospendere le negoziazioni che i mercati regolamentati sono tenuti a comunicare alle autorità competenti, a norma dell'articolo 2 octies, paragrafo 5;

(j) precisare le dimensioni minime dei tick di negoziazione o i regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di

deposito, fondi indicizzati quotati, certificati specifici e altri strumenti finanziari analoghi, laddove ciò si dimostri necessario per garantire l'ordinato funzionamento dei mercati, conformemente ai fattori di cui all'articolo 2 nonies, paragrafo 2, nonché il prezzo, i differenziali e il livello della liquidità degli strumenti finanziari;

(k) precisare le dimensioni minime dei tick di negoziazione o i regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per strumenti finanziari specifici diversi da quelli elencati all'articolo 2 nonies, paragrafo 1, laddove ciò si dimostri necessario per garantire l'ordinato funzionamento dei mercati, conformemente ai fattori di cui all'articolo 2 nonies, paragrafo 2, nonché il prezzo, i differenziali e il livello della liquidità degli strumenti finanziari;

(l) precisare le caratteristiche delle diverse categorie di strumenti finanziari che devono essere prese in considerazione da un mercato regolamentato per valutare se uno strumento finanziario sia stato emesso in modo compatibile con le condizioni di cui all'articolo 2 decies, paragrafo 1, secondo comma, ai fini dell'ammissione alla negoziazione sui diversi segmenti che il mercato gestisce;

(m) chiarire i dispositivi che un mercato regolamentato deve porre in atto perché si consideri che ha adempiuto al proprio obbligo di verificare che l'emittente di un valore mobiliare rispetti tutti gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda l'informativa iniziale, continuativa e ad hoc;

(n) chiarire i dispositivi di cui un mercato regolamentato deve dotarsi a norma dell'articolo 2 decies, paragrafo 3, per agevolare ai suoi membri e ai suoi partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate alle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione;

(o) precisare i casi in cui il nesso tra un derivato relativo o riferito a uno strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario implica che debba essere sospeso o escluso dalla negoziazione anche il derivato stesso, onde conseguire le finalità della sospensione o dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante e garantire un'applicazione proporzionale dell'obbligo di sospendere o di escludere dalla negoziazione i derivati di cui all'articolo 2 duodecies, paragrafo 2, e all'articolo 2 tervicies, paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al precedente comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare:

(a) il formato e la tempistica delle comunicazioni e pubblicazioni di cui all'articolo 2 duodecies, paragrafo 2, e all'articolo 2 tervicies, paragrafo 2;

(b) il contenuto e il formato della descrizione e della notifica di cui all'articolo 2 octies, paragrafo 10.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al precedente comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(4) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Prima di concedere una deroga ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti notificano all'ESMA e alle altre autorità competenti l'utilizzo previsto di ciascuna deroga e forniscono una spiegazione relativa al funzionamento della stessa, inclusi i dettagli della sede di negoziazione in cui il prezzo di riferimento è fissato a norma del paragrafo 1, lettera a). L'intenzione di concedere una deroga è notificata almeno quattro mesi prima della data di entrata in vigore della deroga. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'ESMA trasmette all'autorità competente in questione, se diversa dall'ESMA, un parere non vincolante nel quale valuta la compatibilità di ciascuna deroga con i requisiti enunciati al paragrafo 1 e specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 6. Qualora tale autorità competente conceda una deroga e un'autorità competente di un altro Stato membro abbia delle obiezioni in merito, quest'ultima può sottoporre nuovamente la questione all'ESMA, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA monitora l'applicazione delle deroghe e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle modalità di effettiva applicazione delle stesse.";

(5) all'articolo 7, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Qualora un'autorità competente diversa dall'ESMA autorizzi la pubblicazione differita e un'autorità competente di un altro Stato membro non sia d'accordo con il differimento oppure con l'effettiva applicazione dell'autorizzazione concessa, tale autorità competente può sottoporre nuovamente la questione all'ESMA, la quale può intervenire avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(6) all'articolo 8 bis, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono immessi nei loro sistemi per i derivati OTC che sono denominati in euro, yen giapponesi, dollari USA o sterline britanniche, che non sono contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement o single currency interest rate basis swap e che:";

(7) l'articolo 9 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Prima di concedere una deroga ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti comunicano all'ESMA e alle altre autorità competenti l'utilizzo previsto di ciascuna deroga richiesta e forniscono una spiegazione relativa al funzionamento della stessa. L'intenzione di concedere una deroga è notificata almeno quattro mesi prima della data di entrata in vigore della deroga. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'ESMA trasmette all'autorità

competente in questione, se diversa dall'ESMA, un parere nel quale valuta la compatibilità della deroga con i requisiti enunciati al paragrafo 1 e specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 5. Qualora un'autorità competente diversa dall'ESMA conceda una deroga e un'autorità competente di un altro Stato membro abbia delle obiezioni in merito, quest'ultima può sottoporre nuovamente la questione all'ESMA, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA monitora l'applicazione delle deroghe e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle modalità di effettiva applicazione delle stesse.";

(b) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di sospendere o prorogare una sospensione temporanea degli obblighi di cui all'articolo 8, l'autorità competente interessata, se diversa dall'ESMA, notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità del primo e secondo comma del presente paragrafo.";

(8) all'articolo 11, paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea di cui al primo comma, l'autorità competente interessata, se diversa dall'ESMA, notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità del primo e quarto comma.";

(9) all'articolo 11 bis, paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea di cui al primo comma, l'autorità competente interessata, se diversa dall'ESMA, notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità del primo e quarto comma.";

(10) all'articolo 14, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le migliori condizioni per i loro clienti, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

(a) le modalità della pubblicazione delle quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1;

(b) la determinazione della soglia di cui al paragrafo 2, che tiene conto delle migliori pratiche internazionali, della competitività delle imprese dell'Unione, dell'importanza dell'impatto sul mercato e dell'efficienza della formazione dei prezzi e che non è inferiore al doppio della dimensione standard del mercato;

(c) la determinazione della dimensione minima delle quotazioni di cui al paragrafo 3, che non supera il 90 % della soglia di cui al paragrafo 2 e non è inferiore alla dimensione standard del mercato;

(d) le modalità per stabilire se i prezzi riflettono le condizioni prevalenti del mercato di cui al paragrafo 3;

(e) la dimensione standard del mercato di cui al paragrafo 4;

(f) le modalità per l'identificazione degli ordini al dettaglio di cui all'articolo 15 paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(11) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo l'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE, gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti, in relazione alle azioni, ai certificati di deposito, ai fondi indicizzati quotati, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi per i quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l'ordine.

Essi possono tuttavia, in casi giustificati, eseguire detti ordini a un prezzo migliore a condizione che:

(a) il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato; e

(b) in caso di ordini al dettaglio, aggiornino immediatamente, e in ogni caso prima dell'esecuzione, le proprie quotazioni pubbliche per riflettere il miglioramento del prezzo.

Ai fini del secondo comma, per ordine al dettaglio si intende un ordine proveniente da un cliente al dettaglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2014/65/UE e avente dimensioni non superiori alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 2.";

(12) l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

"*Articolo 17 bis*

Dimensioni dei tick di negoziazione per gli internalizzatori sistematici

1. Le quotazioni degli internalizzatori sistematici, i miglioramenti dei prezzi su tali quotazioni e i prezzi di esecuzione sono conformi alle dimensioni dei tick di negoziazione a norma dell'articolo 2 nonies.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 2 nonies e all'articolo 15, paragrafo 2, non impediscono agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.";

(13) all'articolo 21, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Il primo comma non si applica alle imprese di investimento che concludono, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, in una sede di negoziazione di un paese terzo che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

(a) gestisce un sistema o meccanismo che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte di terzi;

(b) è soggetta ad autorizzazione conformemente al quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo;

(c) è soggetta alla vigilanza e all'applicazione delle norme permanente, conformemente al quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo, da parte di un'autorità competente firmataria a pieno titolo del protocollo d'accordo multilaterale della IOSCO sulla consultazione, la cooperazione e lo scambio di informazioni;

(d) dispone di un regime di informativa post-negoziazione che garantisce che le operazioni concluse in tale sede di negoziazione siano pubblicate il prima possibile dopo l'esecuzione dell'operazione o, in situazioni chiaramente definite, dopo un periodo di differimento;

(e) è inclusa nell'elenco pubblicato dall'ESMA a norma del terzo comma.

L'ESMA pubblica e aggiorna regolarmente un elenco delle sedi di negoziazione di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d).";

(14) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11 bis, agli articoli da 14 a 21 e all'articolo 32 che sono applicabili agli strumenti finanziari e per preparare relazioni per la Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 11 bis, paragrafo 1, l'ESMA e le altre autorità competenti possono chiedere informazioni:

(a) alle sedi di negoziazione;

(b) agli APA; e

(c) ai CTP.";

(15) all'articolo 22 bis, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Per quanto concerne azioni e fondi indicizzati quotati negoziati in una sede di negoziazione, gli internalizzatori sistematici trasmettono al centro dati del CTP, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, i dati richiesti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, conformemente ai requisiti specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera d). Tali dati sono trasmessi in un formato armonizzato, attraverso un protocollo di trasmissione di alta qualità.";

(16) all'articolo 22 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati trasmessi al CTP a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, e i dati diffusi dal CTP a norma dell'articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera d), sono conformi alle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 11 bis, paragrafo 3,

lettera a), e dell'articolo 14, paragrafo 7, salvo se diversamente disposto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 3, lettere b) e d), del presente articolo.";

(17) l'articolo 23 bis è sostituito dal seguente:

"*Articolo 23 bis*

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all'articolo 2 sexvicies, paragrafo 3, lettere c), d) e f), all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 5, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 6, e all'articolo 48 del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio*. L'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

(a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

(b) sono corredate dei metadati seguenti:

i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del PEMO o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del PEMO o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le imprese di investimento, i PEMO e i gestori del mercato ottengono un identificativo della persona giuridica.

3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui all'articolo 2 sexvicies, paragrafo 3, lettere c), d) e f), del presente regolamento accessibili tramite l'ESAP, le imprese di investimento, i PEMO e i gestori del mercato designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all'articolo 2 tervicies, paragrafo 2, sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

(a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

(b) sono corredate dei metadati seguenti:

i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del PEMO o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del PEMO o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5. A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all'articolo 2 duovicies, paragrafo 8, e all'articolo 34 ter, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

(a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

(b) sono corredate dei metadati seguenti:

i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del PEMO o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del PEMO o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

---

* Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).";

(18) l'articolo 25 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, dell'autorità nazionale di vigilanza, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi in formato leggibile meccanicamente e utilizzando un modello comune. L'autorità competente della sede di negoziazione o, se l'ESMA è l'autorità competente, l'autorità nazionale

di vigilanza della sede di negoziazione può richiedere tali dati su base continuativa. Le registrazioni contengono i dati rilevanti che costituiscono le caratteristiche dell'ordine, inclusi quelli che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall'ordine stesso e i cui dettagli sono comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 3. L'ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità nazionali di vigilanza a norma del presente paragrafo. L'ESMA, se è l'autorità competente della sede di negoziazione, ha la facoltà di chiedere all'autorità nazionale di vigilanza l'accesso a tali informazioni ai fini dello svolgimento delle sue attività di vigilanza.";

(b) al paragrafo 3, il terzo comma è soppresso;

(19) l'articolo 26 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le autorità competenti, a norma dell'articolo 85 della direttiva 2014/65/UE, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche le seguenti autorità ricevano tali informazioni:";

ii) al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per tali strumenti finanziari o, se l'ESMA è l'autorità competente, l'autorità nazionale di vigilanza;";

iii) al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'autorità competente responsabile della vigilanza delle sedi di negoziazione utilizzate o, se l'ESMA è l'autorità competente, l'autorità nazionale di vigilanza.";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il gestore di una sede di negoziazione segnala alla propria autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, alla propria autorità nazionale di vigilanza le informazioni sulle operazioni in strumenti finanziari negoziati sulla propria piattaforma che sono state eseguite tramite i propri sistemi da qualsiasi membro, partecipante o utente al quale non si applica il presente regolamento conformemente ai paragrafi 1 e 3.";

(c) al paragrafo 7, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente prescrive che la sede di negoziazione, al momento di elaborare segnalazioni per conto dell'impresa di investimento, adotti efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni mantenendo in ogni momento la natura confidenziale dei dati. L'autorità competente prescrive che la sede di negoziazione mantenga risorse adeguate e si doti di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.";

(d) al paragrafo 9, il terzo comma è soppresso;

(20) l'articolo 27 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, quarto comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"L'ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti e alle autorità nazionali di vigilanza l'accesso a tali dati di riferimento.";

(b) al paragrafo 2, il primo comma è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare, ai sensi dell'articolo 26, le attività delle imprese di investimento, onde garantire che esse agiscano in modo onesto, equo e professionale e atto a promuovere l'integrità del mercato, l'ESMA, dopo aver consultato le autorità competenti e le autorità nazionali di vigilanza, adotta le misure necessarie a garantire che:";

ii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ricevuti a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano trasmessi in modo efficiente e senza indebito ritardo alle pertinenti autorità competenti e autorità nazionali di vigilanza;

d) tra l'ESMA e le autorità competenti o, se del caso, le autorità nazionali di vigilanza, siano posti in essere meccanismi efficaci per risolvere i problemi relativi alla trasmissione o alla qualità dei dati.";

(c) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di decidere di adottare la misura di cui al primo comma, l'ESMA informa le pertinenti autorità competenti o, se del caso, le pertinenti autorità nazionali di vigilanza.";

(21) all'articolo 27 nonies, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

(22) all'articolo 27 nonies bis, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

(23) all'articolo 31, paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Tali imprese di investimento e gestori del mercato mettono prontamente tali registri a disposizione della pertinente autorità competente, della pertinente autorità nazionale di vigilanza o dell'ESMA su loro richiesta.";

(24) sono inseriti i seguenti articoli 34 bis e 34 ter:

"*Articolo 34 bis*

Controlli sulla gestione delle posizioni in derivati su merci e derivati su quote di emissione

1. Un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati sulle quote di emissione applica controlli sulla gestione delle posizioni, compreso per la sede di negoziazione il potere di:

(a) controllare le posizioni aperte delle persone;

(b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l'entità e la finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate ed

eventuali attività o passività collegate nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su quote di emissione o le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti economicamente equivalenti negoziati al di fuori di una sede di negoziazione tramite i membri e i partecipanti;

(c) richiedere a una persona di chiudere o ridurre una posizione, in via temporanea o permanente, e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e

(d) esigere che una persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l'esplicito intento di attenuare gli effetti di una posizione elevata o dominante.

L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni, tenendo conto delle caratteristiche delle sedi di negoziazione interessate.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. I controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.

3. L'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce la sede di negoziazione informa dettagliatamente la propria autorità competente circa i controlli sulla gestione delle posizioni.

Se l'ESMA non è l'autorità competente, l'autorità competente trasmette le stesse informazioni all'ESMA, che a sua volta pubblica e tiene aggiornata sul proprio sito web una banca dati con informazioni sintetiche sui controlli sulla gestione delle posizioni.

Articolo 34 ter

Notifica delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione in base alle categorie di titolari di posizioni

1. Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati su quote di emissione:

(a) pubblicano:

i) per le sedi di negoziazione dove sono negoziate le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote di emissione negoziati nelle loro sedi di negoziazione, specificando il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità del paragrafo 4;

ii) per le sedi di negoziazione in cui le opzioni non sono negoziate, una relazione settimanale sugli elementi di cui al punto i);

(b) forniscono all'autorità competente o, se l'ESMA è l'autorità competente, all'autorità nazionale di vigilanza, almeno una volta al giorno, una scomposizione completa delle posizioni detenute da tutte le persone, compresi i membri o i partecipanti e i relativi clienti, in detta sede di negoziazione.

L'obbligo di cui alla lettera a) si applica soltanto quando sia il numero delle persone sia le loro posizioni aperte superano le soglie minime.

La notifica delle posizioni non si applica agli altri valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE che si riferiscono a una merce o a un sottostante di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, di tale direttiva.

Un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati su quote di emissione comunica le relazioni di cui al primo comma, lettera a), all'autorità competente e, se l'ESMA non è l'autorità competente, all'ESMA. L'ESMA procede alla pubblicazione centralizzata delle informazioni contenute in tali relazioni.

2. Le persone che detengono posizioni in un uno strumento derivato su merci ovvero in uno strumento derivato di quote di emissione sono classificate dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce la sede di negoziazione in base alla natura della loro attività principale, tenendo conto di eventuali autorizzazioni applicabili, come:

(a) imprese di investimento o enti creditizi;

(b) fondi di investimento, in forma di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE o di gestori di fondi di investimento alternativi quali definiti dalla direttiva 2011/61/CE;

(c) altri istituti finanziari, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite dalla direttiva 2009/138/CE e gli enti pensionistici aziendali o professionali quali definiti dalla direttiva (UE) 2016/2341;

(d) imprese commerciali;

(e) nel caso di derivati su quote di emissione, operatori per i quali sussistono gli obblighi di conformità previsti dalla direttiva 2003/87/CE.

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), specificano le posizioni lunghe e corte per categoria di persone, le eventuali modifiche intervenute rispetto alla precedente relazione, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone in ciascuna categoria.

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), operano una distinzione fra:

(a) le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali; e

(b) le altre posizioni.

3. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato delle relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Nel caso di derivati su quote di emissione, la notifica non pregiudica gli obblighi di conformità previsti dalla direttiva 2003/87/CE.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando le soglie di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo tenuto conto del numero totale di posizioni aperte e della loro entità, nonché del numero totale di persone che detengono una posizione.

5. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le misure volte a esigere che tutte le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le siano trasmesse con cadenza settimanale definita e a permettere a quest'ultima di centralizzarne la pubblicazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(25) il titolo del titolo VI è sostituito dal seguente:

"**ACCESSO NON DISCRIMINATORIO ALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE, AI CSD E ALLE CCP**";

(26) è inserito il seguente articolo 34 quater:

"*Articolo 34 quater*

Diritto di designare un CSD

I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione offrono a tutti i loro membri o partecipanti il diritto di designare qualsiasi CSD stabilito nell'Unione per il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate in tale sede di negoziazione.";

(27) gli articoli 35 e 36 sono sostituiti dai seguenti:

"*Articolo 35*

Accesso non discriminatorio di una sede di negoziazione a una CCP

1. Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 648/2012, una CCP accetta di compensare strumenti finanziari su base non discriminatoria e trasparente, anche per quanto riguarda i requisiti di garanzia e le spese di collegamento iniziale e accesso, indipendentemente dalla sede di negoziazione nella quale l'operazione è stata effettuata.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica ai derivati negoziati in borsa.

La CCP garantisce in particolare a ogni sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente:

(a) ai requisiti di garanzia e alla compensazione di contratti economicamente equivalenti, qualora l'inclusione di tali contratti nel close-out e nelle altre procedure di compensazione di una CCP sulla base della legge fallimentare applicabile non comprometta il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l'applicabilità di tali procedure; e

(b) alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima CCP in base a un modello del rischio conforme all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Una CCP può imporre che una sede di negoziazione si conformi ai requisiti operativi e tecnici definiti dalla stessa CCP, compresi gli obblighi in materia di gestione del rischio. L'obbligo di cui al presente paragrafo non si applica a eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Una sede di negoziazione che intende accedere ai servizi di una CCP presenta la propria richiesta alla CCP. La richiesta specifica gli strumenti finanziari per i quali è richiesta la compensazione. La sede di negoziazione informa di tale richiesta l'ESMA e, se diversa dall'ESMA, l'autorità competente della CCP e della sede di negoziazione.

3. La CCP fornisce una risposta scritta alla sede di negoziazione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, autorizzando o negando l'accesso.

4. La CCP può respingere una richiesta di accesso solo se tale accesso comprometterebbe il funzionamento regolare e ordinato dei mercati o causerebbe un rischio sistemico, sulla base di una valutazione globale del rischio soggetta alle condizioni stabilite nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, lettera a). La CCP non respinge una richiesta sulla base di una possibile perdita di ricavi in relazione a se stessa o a un'altra entità appartenente allo stesso gruppo.

Se la CCP non fornisce una risposta scritta alla sede di negoziazione entro il termine di cui al paragrafo 3, l'ESMA può darne notifica alla CCP e chiederle informazioni supplementari. Se non vi sono indicazioni che siano soddisfatte le condizioni per il rifiuto della richiesta stabilite nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, l'ESMA può adottare una decisione che impone a detta CCP di concedere l'accesso ai suoi servizi entro un mese dalla notifica della decisione.

Se la CCP nega l'accesso, la risposta scritta fornisce una spiegazione dettagliata dei motivi del rifiuto, sulla base della valutazione globale del rischio di cui al primo comma. Immediatamente dopo aver fornito la risposta scritta alla sede di negoziazione, la CCP informa per iscritto di tale decisione l'ESMA e le autorità competenti di cui al paragrafo 2.

5. Se la CCP ha negato l'accesso, la sede di negoziazione può presentare un reclamo all'ESMA.

L'ESMA valuta i motivi che hanno determinato il rifiuto e, entro un mese dalla data del reclamo, fornisce alla sede di negoziazione una risposta motivata. Nel preparare la risposta, l'ESMA può consultare le autorità competenti di cui al paragrafo 2. Se conclude che il rifiuto della CCP di concedere l'accesso è ingiustificato, se non vi sono indicazioni che siano soddisfatte le condizioni per il rifiuto della richiesta stabilite nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, l'ESMA adotta una decisione che impone alla CCP di concedere l'accesso ai suoi servizi entro un mese dalla notifica di detta decisione.

La CCP che concede l'accesso a una sede di negoziazione garantisce che questo sia pienamente operativo entro tre mesi dal ricevimento della risposta positiva alla richiesta di accesso.

Articolo 36

Accesso non discriminatorio delle CCP alle sedi di negoziazione

1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 648/2012, su richiesta, una sede di negoziazione fornisce informazioni sulla negoziazione in modo non discriminatorio e trasparente, anche relativamente alle spese di collegamento iniziale e accesso, a qualsiasi CCP autorizzata o riconosciuta a norma di tale regolamento che desideri compensare le operazioni in strumenti finanziari concluse in quella sede di negoziazione. Tale obbligo non si applica a:

(a) eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(b) derivati negoziati in borsa.

2. Una CCP che intende accedere a una sede di negoziazione presenta la propria richiesta alla sede di negoziazione. La CCP informa di tale richiesta l'ESMA e, se diversa dall'ESMA, l'autorità competente della sede di negoziazione e della CCP.

3. La sede di negoziazione fornisce una risposta scritta alla CCP entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, autorizzando o negando l'accesso.

4. La sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso solo se tale accesso comprometterebbe il funzionamento regolare e ordinato dei mercati o causerebbe un rischio sistemico, sulla base di una valutazione globale del rischio soggetta alle condizioni stabilite nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 6, lettera a). La sede di negoziazione non respinge una richiesta sulla base di una possibile perdita di ricavi in relazione a se stessa o a un'altra entità appartenente allo stesso gruppo. Inoltre non limita l'accesso a specifiche informazioni sulla negoziazione sulla base del fatto che le controparti di una specifica operazione non hanno scelto la stessa CCP, se le CCP di loro scelta hanno già concluso un accordo di interoperabilità a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Se la sede di negoziazione non fornisce una risposta scritta alla CCP entro il termine di cui al paragrafo 3, l'ESMA può darne notifica alla sede di negoziazione e chiederle informazioni supplementari. Se non vi sono indicazioni che siano soddisfatte le condizioni per il rifiuto della richiesta stabilite nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 6, l'ESMA può adottare una decisione che impone a detta sede di negoziazione di concedere l'accesso ai suoi servizi entro un mese dalla notifica della decisione.

Se la sede di negoziazione nega l'accesso, la risposta scritta fornisce una spiegazione dettagliata dei motivi del rifiuto, sulla base della valutazione globale del rischio di cui al primo comma. Immediatamente dopo aver fornito la risposta scritta alla CCP, la sede di negoziazione informa per iscritto di tale decisione l'ESMA e le autorità competenti di cui al paragrafo 2.

5. Se la sede di negoziazione ha negato l'accesso, la CCP può presentare un reclamo all'ESMA.

L'ESMA valuta i motivi che hanno determinato il rifiuto e, entro un mese dal reclamo, fornisce alla CCP una risposta motivata. Nel preparare la risposta, l'ESMA può consultare le autorità competenti di cui al paragrafo 2. Se conclude che il rifiuto della sede di negoziazione di concedere l'accesso è ingiustificato, se non vi sono indicazioni che siano soddisfatte le condizioni per il rifiuto della richiesta stabilite nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 6, l'ESMA adotta una decisione che

impone alla sede di negoziazione di concedere l'accesso alle informazioni sulla negoziazione entro un mese dalla notifica di detta decisione.

La sede di negoziazione che concede l'accesso a una CCP garantisce che questo sia pienamente operativo entro tre mesi dal ricevimento della risposta positiva alla richiesta di accesso.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento per specificare:

(a) i rischi specifici che le CCP e le sedi di negoziazione devono prendere in considerazione quando effettuano una valutazione globale del rischio di cui all'articolo 35, paragrafo 3, e al paragrafo 3 del presente articolo;

(b) le condizioni alle quali una CCP concede l'accesso a norma dell'articolo 35, compresa la base non discriminatoria e trasparente per quanto riguarda le spese di collegamento iniziale e accesso, le spese di compensazione, i requisiti di garanzia e i requisiti operativi relativi alla marginazione, nonché le condizioni alle quali una sede di negoziazione concede l'accesso a norma del presente articolo, compresa la base non discriminatoria e trasparente per quanto riguarda le spese di collegamento iniziale e accesso;

(c) le condizioni per un trattamento non discriminatorio dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente ai requisiti di garanzia, alla compensazione di contratti economicamente equivalenti e alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima CCP, di cui all'articolo 35;

(d) i parametri per le spese di collegamento iniziale e accesso al fine di garantire che tali spese non impediscano, direttamente o indirettamente, l'accesso effettivo alle informazioni sulla negoziazione conformemente al presente articolo o l'accesso effettivo alle CCP conformemente all'articolo 35.";

(28) nel titolo VI bis, il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente:

"*CAPO 1*
Ambito di applicazione, competenze e procedure";

(29) gli articoli da 38 bis a 38 septies sono soppressi;

(30) è inserito l'articolo 38 septies bis seguente:

"*Articolo 38 septies bis*
Ambito di applicazione della vigilanza dell'ESMA per le sedi di negoziazione significative e i PEMO

1. L'ESMA è l'autorità competente per:

(a) i PEMO;

(b) i gestori del mercato che gestiscono almeno una sede di negoziazione significativa o che fanno parte dello stesso gruppo di un CSD o di una CCP di cui l'ESMA è l'autorità competente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o del regolamento (UE) n. 648/2012;

(c) le imprese di investimento che gestiscono almeno una sede di negoziazione significativa o che fanno parte dello stesso gruppo di un CSD o di una CCP di cui l'ESMA è l'autorità competente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014

o del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione.

Una sede di negoziazione è considerata significativa se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) la sede di negoziazione è importante per l'economia dell'Unione ai sensi dell'articolo 38 septies ter, paragrafo 1; e

(b) la sede di negoziazione ha una dimensione transfrontaliera significativa ai sensi dell'articolo 38 septies ter, paragrafo 2.

L'ESMA, se è l'autorità competente per un PEMO, il gestore di un mercato o un'impresa di investimento a norma del primo comma, è anche l'autorità competente per tutte le sedi di negoziazione gestite da tali entità.

Se l'ESMA è l'autorità competente ai sensi del primo comma per un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce una sede di negoziazione significativa, e se tale impresa di investimento o gestore del mercato appartiene a un gruppo che comprende altre sedi di negoziazione, l'ESMA è l'autorità competente per tutte le sedi di negoziazione, nonché per i gestori del mercato o le imprese di investimento che gestiscono tali sedi di negoziazione, che fanno parte del gruppo di tale impresa di investimento o gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione significativa.

All'ESMA sono conferiti i poteri di vigilanza, di indagine e di applicazione della normativa necessari per l'esercizio delle sue funzioni sulle entità di cui al presente paragrafo, da esercitare conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità nazionali di vigilanza quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 bis), sono responsabili del controllo del rispetto dell'articolo 2 octies, paragrafo 5, quarto comma, dell'articolo 2 duodecies, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 2 duovicies, paragrafo 7, dell'articolo 2 tervicies, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafo 7, primo e ultimo comma, e dell'articolo 34 ter da parte delle entità soggette alla vigilanza dell'ESMA.

Le autorità nazionali di vigilanza sono in grado di esercitare i poteri conferiti alle autorità nazionali competenti a norma del titolo VI della direttiva 2014/65/UE, compreso il potere di adottare sanzioni e altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma precedente.";

(31) è inserito il seguente articolo 38 septies ter:

"*Articolo 38 septies ter*

Metodologia, piani di transizione ed elenco delle sedi di negoziazione significative

1. Ai fini dell'articolo 38 septies bis, paragrafo 1, una sede di negoziazione è considerata importante per l'economia dell'Unione se il rapporto tra il volume delle negoziazioni in tale sede di negoziazione o, se la sede di negoziazione fa parte di un gruppo, il volume aggregato delle negoziazioni a livello di gruppo e il volume totale delle negoziazioni nelle sedi di negoziazione dell'Unione è pari o superiore al 5 % per una delle seguenti categorie di strumenti finanziari:

(a) azioni;

(b) fondi indicizzati quotati;

(c) obbligazioni;

(d) derivati relativi a uno dei seguenti elementi:

i) azioni;

ii) crediti;

iii) tassi d'interesse;

iv) valute; o

v) merci.

2. Ai fini dell'articolo 38 septies bis, paragrafo 1, si considera che una sede di negoziazione ha una dimensione transfrontaliera significativa quando soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

(a) la sede di negoziazione fa parte di un gruppo che comprende almeno una delle seguenti imprese autorizzate a operare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui tale sede di negoziazione è situata o gestita:

i) un'altra sede di negoziazione;

ii) un CSD; o

iii) una CCP;

(b) per le categorie di strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), il rapporto tra il volume delle negoziazioni, nella sede di negoziazione, negli strumenti finanziari per i quali l'autorità competente del mercato più rilevante di cui all'articolo 26 è diversa dall'autorità competente della sede di negoziazione e il volume totale delle negoziazioni in tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria in tale sede di negoziazione è pari o superiore al 50 %;

(c) per le categorie di strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera d), il rapporto tra il numero di operazioni in tale sede di negoziazione sugli strumenti finanziari per i quali almeno una delle controparti dell'operazione è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui la sede di negoziazione è situata o gestita e il numero totale di operazioni su tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria in tale sede di negoziazione è pari o superiore al 50 %.

3. Fatti salvi l'articolo 38 septies bis, paragrafo 1, e i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una sede di negoziazione è considerata significativa se il rapporto tra il volume delle negoziazioni in una qualsiasi delle categorie di strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 del presente articolo in tale sede di negoziazione o, se la sede di negoziazione fa parte di un gruppo, a livello di gruppo, e il volume totale delle negoziazioni nell'Unione in tale categoria di strumenti finanziari è pari o superiore al 50 %.

4. L'ESMA individua le sedi di negoziazione considerate significative secondo la metodologia di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'ESMA analizza gli sviluppi del mercato ogni dodici mesi a decorrere dal [OP: *inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*] per determinare se le sedi di negoziazione che operano nell'Unione soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o la condizione di cui al paragrafo 3.

Se conclude che una sede di negoziazione soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o la condizione di cui al paragrafo 3, l'ESMA invia notifica senza indebito ritardo alla sede di negoziazione e alla sua autorità competente. L'ESMA e l'autorità competente di una sede di negoziazione considerata significativa stabiliscono un piano di transizione in materia di vigilanza per garantire un trasferimento agevole e ordinato di competenze e compiti all'ESMA. La data effettiva del trasferimento di competenze avviene entro un anno dalla data della notifica da parte dell'ESMA di cui al presente paragrafo e, in ogni caso, non prima del [OP: *inserire la data corrispondente a 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

5. L'ESMA verifica se le sedi di negoziazione soggette alla sua vigilanza continuano a soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o la condizione di cui al paragrafo 3 ogni 12 mesi a partire dall'anno successivo al primo anno civile completo dopo la data in cui l'ESMA è diventata l'autorità competente per le sedi di negoziazione significative.

Se conclude che una sede di negoziazione significativa non soddisfa più le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o la condizione di cui al paragrafo 3 per un periodo di tre anni consecutivi, l'ESMA notifica la situazione senza indebito ritardo alla sede di negoziazione e alla sua autorità nazionale di vigilanza.

6. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, secondo comma, l'autorità nazionale di vigilanza notifica all'ESMA e alla sede di negoziazione se quest'ultima rimane soggetta alla vigilanza dell'ESMA o diventa soggetta esclusivamente alla vigilanza nazionale.

Se conclude che la sede di negoziazione diventa soggetta alla vigilanza nazionale, l'autorità nazionale di vigilanza prepara insieme all'ESMA un piano di transizione in materia di vigilanza prima di assumere le competenze e i compiti di vigilanza dell'ESMA. Il piano di transizione in materia di vigilanza comprende tutte le disposizioni transitorie necessarie per il trasferimento agevole e ordinato di competenze e compiti tra l'ESMA e le autorità nazionali di vigilanza, nonché una data di entrata in vigore entro la quale si applica il trasferimento di tali competenze e compiti.

Alla data effettiva del trasferimento di competenze e compiti l'autorità nazionale di vigilanza diventa l'autorità competente della sede di negoziazione. Affinché il trasferimento della vigilanza sia efficace, l'ESMA e l'autorità nazionale di vigilanza concordano formalmente che sono soddisfatte le condizioni per un trasferimento agevole e ordinato delle competenze. La data effettiva del trasferimento di competenze avviene entro un anno dalla data della notifica da parte dell'autorità nazionale di vigilanza di cui al paragrafo 5, secondo comma.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento per:

(a) precisare la metodologia di calcolo dei rapporti di cui ai paragrafi da 1 a 3, compresi i periodi di tempo da utilizzare per tali calcoli, al fine di determinare se un'impresa di investimento o il gestore di un mercato gestisce una sede di negoziazione significativa;

(b) precisare e integrare le categorie di strumenti finanziari di cui al paragrafo 1;

(c) precisare le fasi procedurali necessarie, compreso il contenuto dei piani di transizione in materia di vigilanza di cui ai paragrafi 5 e 6, secondo comma, per garantire un trasferimento agevole e ordinato di competenze e compiti.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare una delle soglie di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3 alla luce degli sviluppi del mercato.

9. L'ESMA redige un elenco di tutte le sedi di negoziazione significative e dei loro gestori che sono soggetti alla sua vigilanza a norma dell'articolo 38 septies bis, paragrafo 1, e lo pubblica sul suo sito web.

L'ESMA aggiorna regolarmente l'elenco pubblicato sul suo sito web di cui al primo comma.";

(32) sono inseriti i seguenti articoli 38 septies quater e 38 septies quinquies:

"*Articolo 38 septies quater*
Indagini generali e poteri di vigilanza

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA può svolgere, secondo la procedura di cui all'articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1095/2010, le indagini necessarie riguardo alle persone seguenti:

(a) un APA, un CTP, un ARM e un'impresa di investimento o il gestore di un mercato che gestisce una sede di negoziazione e fornisce anche i servizi di un APA, di un CTP o di un ARM, se sottoposti alla vigilanza dell'ESMA, e le persone che li controllano o sono da essi controllate;

(b) un'impresa di investimento, il gestore di un mercato, un PEMO, se sottoposti alla vigilanza dell'ESMA, e le persone che li controllano o sono da essi controllate;

(c) i dirigenti delle persone di cui alle lettere a) e b);

(d) i revisori dei conti e i consulenti delle persone di cui alle lettere a) e b).

A tal fine l'ESMA può esercitare i poteri di cui all'articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Oltre ai poteri di cui all'articolo 39 quater e all'articolo 39 nonies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010, e ai fini dell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento per quanto riguarda le imprese di investimento, i gestori del mercato e i PEMO, all'ESMA è conferito il potere di:

(a) adottare qualsiasi tipo di misura per garantire che le imprese di investimento, i gestori del mercato, i PEMO e le altre persone cui si applica il presente regolamento o la direttiva 2014/65/UE continuino a rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla direttiva;

(b) sospendere l'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni detenute da persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione dei mercati regolamentati, gestori del mercato e PEMO che non rispettano le disposizioni del presente regolamento;

(c) chiedere un provvedimento giudiziario volto a dichiarare la nullità dei voti espressi o il loro annullamento in caso di acquisizione di una variazione delle partecipazioni di controllo di un mercato regolamentato e/o del gestore di un mercato o di un PEMO in violazione dell'articolo 2 sexies;

(d) imporre alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e ai PEMO di modificare le regole di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

Articolo 38 septies quinquies

Banca dati centrale

1. L'ESMA istituisce e mantiene una banca dati centrale, conformemente all'articolo 35 quater del regolamento (UE) n. 1095/2010, per garantire che i soggetti e le autorità seguenti possano trasmettere i loro documenti e accedere ai loro documenti, e a quelli loro indirizzati, registrati in tale banca dati:

(a) i PEMO;

(b) i gestori del mercato che gestiscono almeno una sede di negoziazione significativa o che fanno parte dello stesso gruppo di un CSD o di una CCP di cui l'ESMA è l'autorità competente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o del regolamento (UE) n. 648/2012;

(c) le imprese di investimento che gestiscono almeno una sede di negoziazione significativa o che fanno parte dello stesso gruppo di un CSD o di una CCP di cui l'ESMA è l'autorità competente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione;

(d) altre sedi di negoziazione appartenenti allo stesso gruppo dei gestori del mercato e delle imprese di investimento di cui alle lettere b) e c);

(e) le autorità nazionali di vigilanza pertinenti dei soggetti di cui alle lettere da a) a d);

(f) l'ESMA;

(g) la pertinente autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 octodecies e all'articolo 2 unvicies del presente regolamento;

(h) qualsiasi altro destinatario, come specificato nel presente regolamento.

2. L'ESMA garantisce che la banca dati centrale svolga le funzioni di cui al presente articolo. L'ESMA comunica l'istituzione della banca dati centrale sul suo sito web.

3. I soggetti e le autorità di cui al paragrafo 1 trasmettono le seguenti informazioni tramite la banca dati centrale:

(a) tutte le informazioni relative alle autorizzazioni dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), se tali autorizzazioni sono rilasciate a norma del presente regolamento;

(b) qualsiasi informazione o domanda formalmente rivolta a uno dei soggetti e autorità di cui al paragrafo 1 o qualsiasi informazione formalmente richiesta a tali soggetti e autorità, in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento e se presentata o richiesta dopo la data di applicazione del presente regolamento;

(c) informazioni sulle autorizzazioni esistenti dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d), se rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento.

Se le informazioni sono trasmesse alle autorità di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g), un avviso di ricevimento è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni.

4. Se una delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g), è tenuta a notificare alle altre le informazioni di cui al paragrafo 3, tale obbligo di notifica si considera

soddisfatto se i documenti o le informazioni pertinenti oggetto di tale notifica sono trasmessi alla banca dati, a condizione che il destinatario di tale notifica abbia accesso a tali documenti e informazioni tramite la banca dati.

5. La banca dati centrale è concepita in modo tale da informare automaticamente i soggetti e le autorità di cui al paragrafo 1 quando vengono apportate modifiche al suo contenuto, compresi il caricamento, la cancellazione o la sostituzione di documenti, nonché la presentazione di quesiti e di richieste di informazioni.";

(33) l'articolo 38 octies è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 38 octies
Sanzioni per violazioni";

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora constati che una delle persone di cui all'articolo 38 septies quater, paragrafo 1, lettera a), non ha rispettato uno degli obblighi di cui agli articoli da 20 a 22 quater o al titolo IV bis, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

(a) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;

(b) adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 38 octies del presente regolamento o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 39 octies del regolamento (UE) n. 1095/2010;

(c) emanazione di comunicazioni pubbliche.";

(c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. L'ESMA adotta una o più delle misure di cui al paragrafo 1 ter qualora constati che una persona elencata all'articolo 38 septies quater, paragrafo 1, lettera b), non ha rispettato uno o più degli obblighi stabiliti negli articoli seguenti:

(a) articolo 2 bis, paragrafi 1, 3 e 4,

(b) articolo 2 quinquies, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 8,

(c) articolo 2 sexies, paragrafi 1 e 2,

(d) articolo 2 septies, paragrafi 1, 1 bis e 2,

(e) articolo 2 octies, paragrafi da 1 a 4, articolo 2 octies, paragrafo 5, primo, secondo e terzo comma, articolo 2 octies, paragrafi da 6 a 8, articolo 2 octies, paragrafo 9, primo comma, e articolo 2 octies, paragrafo 10, primo comma, prima e seconda frase, e secondo comma,

(f) articolo 2 nonies, paragrafo 1,

(g) articolo 2 decies, paragrafo 1, primo e secondo comma, articolo 2 decies, paragrafi da 2 a 4, e articolo 2 decies, paragrafo 5, seconda frase,

(h) articolo 2 undecies, paragrafi 1 e 4,

(i) articolo 2 terdecies, paragrafi 1, 2, 3, 3 bis, 5 e 6,

(j) articolo 2 quaterdecies,

(k) articolo 2 quindecies, paragrafo 1, articolo 2 quindecies, paragrafo 2, primo comma, e articolo 2 quindecies, paragrafo 3, primo comma,

(l) articolo 2 sexdecies, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e articolo 2 sexdecies, paragrafo 3, prima frase,

(m) articolo 2 octodecies, paragrafo 5,

(n) articolo 2 novodecies, paragrafo 1,

(o) articolo 2 vicies, paragrafo 1,

(p) articolo 2 duovicies, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 8,

(q) articolo 2 quatervicies,

(r) articolo 2 quinvicies, paragrafi da 1 a 3, articolo 2 quinvicies, paragrafo 3 bis, primo e secondo comma, e articolo 2 quinvicies, paragrafo 5,

(s) articolo 2 sexvicies, paragrafi 3, 3 bis e 7,

(t) articolo 2 septvicies, paragrafi da 1 a 4, articolo 2 septvicies, paragrafo 6, primo e secondo comma, e articolo 2 septvicies, paragrafo 7, prima e seconda frase,

(u) articolo 2 septvicies bis, paragrafi 3 e 4,

(v) articolo 2 septvicies quinquies, paragrafi 1 e 2,

(w) articolo 3, paragrafi 1 e 3,

(x) articolo 4, paragrafo 3, primo comma,

(y) articolo 5,

(z) articolo 6,

(za) articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, prima frase,

(zb) articolo 8, paragrafo 1,

(zc) articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2,

(zd) articolo 8 ter,

(ze) articolo 10,

(zf) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, articolo 11, paragrafo 1 bis, secondo comma, articolo 11, paragrafo 1 ter, e articolo 11, paragrafo 3, quarto comma,

(zg) articolo 11 bis, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, e articolo 11 bis, paragrafo 1, quarto comma,

(zh) articolo 12, paragrafo 1,

(zi) articolo 13, paragrafi 1 e 2,

(zj) articolo 22, paragrafo 2,

(zk) articolo 22 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 8,

(zl) articolo 22 ter, paragrafo 1,

(zm) articolo 22 quater, paragrafo 1,

(zn) articolo 26, paragrafo 7, quinto comma,

(zo) articolo 27, paragrafo 1, primo, secondo e quarto comma,

(zp) articolo 29, paragrafi 1 e 2,

(zq) articolo 30, paragrafo 1,

(zr) articolo 31, paragrafo 3,

(zs) articolo 34 quater,

(zt) articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3,

(zu) articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3,

(zv) articolo 37, paragrafo 3,

(zw) articoli 40, 41 e 42.

1 ter. In caso di violazione di uno o più degli obblighi di cui al paragrafo 1 bis, l'ESMA adotta una o più delle misure seguenti:

(a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

(b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

(c) nel caso di un'impresa di investimento, del gestore di un mercato o di un PEMO sotto la vigilanza dell'ESMA, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione concessa, o di parte di essa, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/65/UE, all'articolo 2 quater, all'articolo 2 octodecies, paragrafo 3, o all'articolo 2 septvicies quater del presente regolamento;

(d) per le imprese di investimento che non sono soggette alla vigilanza esclusiva dell'ESMA, una richiesta, rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, di applicare un'interdizione temporanea o, per violazioni gravi ripetute, permanente dall'esercizio di funzioni di gestione in seno a imprese di investimento, gestori del mercato e PEMO a carico dei membri dell'organo di gestione di tale impresa di investimento o di altre persone fisiche considerati responsabili;

(e) l'interdizione temporanea o, per violazioni gravi ripetute, permanente dall'esercizio di funzioni di gestione in seno a imprese di investimento, gestori del mercato e PEMO a carico dei membri dell'organo di gestione di un'impresa di investimento soggetta alla vigilanza esclusiva dell'ESMA, del gestore di un mercato o di un PEMO o di altre persone fisiche considerati responsabili;

(f) una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 38 octies del presente regolamento o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 39 octies del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 1 ter, l'ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri di cui

all'articolo 39 nonies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010, e agisce secondo la procedura di cui al paragrafo 4 di tale articolo.";

(e) il paragrafo 3 è soppresso;

(34) l'articolo 38 nonies è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo qualora, secondo quanto stabilito dall'articolo 39 septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, constati che:

(a) una persona di cui all'articolo 38 septies quater, paragrafo 1, lettera a), non ha rispettato intenzionalmente o per negligenza uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 22 a 22 quater o al titolo IV bis; o

(b) una persona di cui all'articolo 38 septies quater, paragrafo 1, lettera b), non ha rispettato intenzionalmente o per negligenza uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1 bis.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è pari a 200 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale.";

(c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. L'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1, lettera b), ammonta a:

(a) nel caso di una persona giuridica, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il valore corrispondente in valuta nazionale alla data del [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*], o il 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione dell'impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità dei pertinenti atti legislativi in materia di contabilità risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo;

(b) nel caso di una persona fisica, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente in valuta nazionale alla data del [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*];

(c) almeno il doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere a) e b).";

(d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per determinare il livello della sanzione conformemente al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 38 nonies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(35) gli articoli da 38 decies a 38 quaterdecies sono soppressi;

(36) l'articolo 38 quindecies è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ESMA impone ai fornitori di servizi di comunicazione dati, alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e ai PEMO soggetti alla vigilanza dell'ESMA il pagamento di commissioni in conformità dell'articolo 39 quindecies del regolamento (UE) n. 1095/2010 e degli atti delegati adottati a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.";

(b) il paragrafo 2 è soppresso;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i fornitori di servizi di comunicazione dati, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 50 che integra il presente regolamento per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.";

(d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

"4. Per le imprese di investimento, i gestori del mercato e i PEMO soggetti alla vigilanza dell'ESMA, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 50 che integra il presente regolamento per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

5. Per quanto riguarda le imprese di investimento, i gestori del mercato e i PEMO soggetti alla vigilanza dell'ESMA, qualora le autorità nazionali di vigilanza riscuotano commissioni o oneri per lo svolgimento dei loro compiti previsti dal presente regolamento, in particolare in relazione alla vigilanza del mercato, tali commissioni o oneri sono coerenti con il costo complessivo relativo all'esercizio delle funzioni di tale autorità.";

(37) l'articolo 38 sexdecies è soppresso;

(38) l'articolo 50 è così modificato:

(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 9, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo septvicies octies, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafo 10, all'articolo 8 bis, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 34 ter, paragrafo 4, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 38 septies ter, paragrafi 7 e 8, all'articolo 38 quindecies, paragrafi 3 e 4, all'articolo 40, paragrafo 8, all'articolo 41, paragrafo 8, all'articolo 42, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 10, e all'articolo 52, paragrafi 10, 14 ter e 15, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 9, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo septvicies octies, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafo 10,

all'articolo 8 bis, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 34 ter, paragrafo 4, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 38 septies ter, paragrafi 7 e 8, all'articolo 38 quindecies, paragrafi 3 e 4, all'articolo 40, paragrafo 8, all'articolo 41, paragrafo 8, all'articolo 42, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 10, e all'articolo 52, paragrafi 10, 14 ter e 15, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, dell'articolo 2, paragrafo 2 o 3, dell'articolo septvicies octies, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 5, paragrafo 10, dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 4 o 5, dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 34 ter, paragrafo 4, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 38 septies ter, paragrafi 7 e 8, dell'articolo 38 quindecies, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 40, paragrafo 8, dell'articolo 41, paragrafo 8, dell'articolo 42, paragrafo 7, dell'articolo 45, paragrafo 10, o dell'articolo 52, paragrafo 10, 14 ter o 15, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(39) l'articolo 52 è così modificato:

(a) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

"14. Entro il 30 giugno 2028 l'ESMA, in stretta cooperazione con il gruppo di esperti fra i portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, valuta la domanda di mercato per un sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati, l'impatto di tale sistema consolidato di pubblicazione sul funzionamento, sull'attrattiva e sulla competitività internazionale dei mercati e delle imprese dell'Unione, e se il sistema consolidato di pubblicazione abbia conseguito il suo obiettivo di ridurre le asimmetrie informative tra i partecipanti al mercato e di rendere l'Unione un luogo più interessante per gli investimenti. L'ESMA presenta una relazione alla Commissione in merito all'opportunità di aggiungere ulteriori elementi al sistema consolidato di pubblicazione. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

(b) al paragrafo 14 ter, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Entro il 29 marzo 2029 la Commissione, in stretta collaborazione con l'ESMA, valuta la possibilità di estendere gli obblighi dell'articolo 26 del presente regolamento ai GEFIA, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, e alle società di gestione, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, che prestano

servizi e attività di investimento e che eseguono operazioni in strumenti finanziari.";

(c) è aggiunto il seguente paragrafo 16:

"16. Entro il [OP: *inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*] l'ESMA presenta alla Commissione una relazione in cui valuta la situazione per quanto riguarda l'accesso transfrontaliero alle sedi di negoziazione da parte dei partecipanti al mercato nell'Unione, nonché i costi sostenuti dai partecipanti al mercato e dai clienti finali in relazione alle negoziazioni transfrontaliere nell'Unione. In particolare, la relazione dovrebbe valutare in che misura i PEMO abbiano attuato soluzioni per mettere efficacemente in comune la liquidità nelle sedi di negoziazione che gestiscono.";

(40) all'articolo 54 sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. I riferimenti alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE che sono abrogate a norma della direttiva [OP: *inserire il riferimento alla proposta di direttiva quadro di modifica*] si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato del presente regolamento.

1 ter. Un mercato regolamentato o il gestore di un mercato già autorizzato nello Stato membro in cui è registrato o, se a norma del diritto di tale Stato membro non ha sede legale, nello Stato membro in cui è situata la sua sede centrale, conformemente alla direttiva 2014/65/UE quale applicabile, prima del [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*], si considera autorizzato ai fini del presente regolamento.

Il gestore di un mercato, già autorizzato nello Stato membro in cui è registrato o, se a norma del diritto di tale Stato membro non ha sede legale, nello Stato membro in cui è situata la sua sede centrale, conformemente alla direttiva 2014/65/UE quale applicabile, prima del [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*] a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, si considera autorizzato ai fini del presente regolamento.";

(41) l'articolo 54 bis è così modificato:

(a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Se l'ESMA conclude che una sede di negoziazione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 38 septies ter, paragrafi 1 e 2, o la condizione di cui all'articolo 38 septies ter, paragrafo 3, prima del [OP: *inserire la data corrispondente a 2 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo*], tutte le competenze e tutti i compiti relativi all'attività di vigilanza e applicazione della normativa riguardante tale sede di negoziazione sono trasferiti all'ESMA il [OP: *inserire la data corrispondente a 2 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo*].

Se, a seguito dell'analisi degli sviluppi del mercato di cui all'articolo 38 septies ter, paragrafo 4, l'ESMA conclude che una sede di negoziazione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 38 septies ter, paragrafi 1 e 2, o la condizione di cui all'articolo 38 septies ter, paragrafo 3, tutte le competenze e tutti i compiti relativi all'attività di vigilanza e applicazione della normativa riguardante tale

sede di negoziazione sono trasferiti all'ESMA alla data concordata tra l'ESMA e l'autorità competente di tale sede di negoziazione e, in ogni caso, entro un anno dalla data della notifica da parte dell'ESMA di cui all'articolo 38 septies ter, paragrafo 4, secondo comma.";

(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Le autorità competenti provvedono affinché l'ESMA riceva, entro la data di cui al paragrafo 1 bis, tutti i fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa in corso riguardanti le sedi di negoziazione di cui all'articolo 38 septies bis, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi.

L'ESMA può chiedere alle autorità competenti di fornire eventuali documenti aggiuntivi esistenti relativi a precedenti attività di vigilanza e applicazione della normativa riguardanti le sedi di negoziazione di cui all'articolo 38 septies bis. Le autorità competenti forniscono tali documenti all'ESMA senza indebito ritardo.";

(c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Le autorità competenti forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e la consulenza necessarie affinché il trasferimento e l'assunzione delle competenze da parte dell'ESMA riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa in relazione alle sedi di negoziazione di cui all'articolo 38 septies bis possano avvenire in modo efficace ed efficiente.";

(d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se le competenze di vigilanza sono trasferite all'ESMA, l'autorità la cui competenza cessa si adopera per definire, prima della data in cui avverrà il passaggio delle competenze di vigilanza, ogni procedura di vigilanza pendente che richieda una decisione. Qualora, nonostante tutti gli sforzi profusi dalle autorità competenti, non sia stato possibile definire una procedura di vigilanza pendente prima della data dell'effettivo trasferimento delle competenze e dei compiti all'ESMA, quest'ultima agisce come successore legale delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte da tali autorità competenti in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.";

(e) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Le autorizzazioni di un'impresa di investimento o del gestore di un mercato che gestisce una sede di negoziazione o le autorizzazioni di un mercato regolamentato da parte di un'autorità competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), lettera a), restano valide dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA.";

(42) è inserito il seguente articolo 54 bis ter:

"*Articolo 54 bis ter*

Disposizioni transitorie sui regolamenti delegati e di esecuzione

Gli atti delegati e le norme tecniche di regolamentazione adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 32, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 33, paragrafo 8, dell'articolo 48, paragrafo 12, dell'articolo 49, paragrafi 3 e 4,

dell'articolo 51, paragrafo 6, dell'articolo 51 bis, paragrafo 7, dell'articolo 52, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 57, paragrafo 8, e dell'articolo 58, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE nella versione in vigore al [OP: *inserire la data del giorno precedente la data di entrata in applicazione della direttiva quadro*] continuano ad applicarsi mutatis mutandis per quanto riguarda gli articoli 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies, 2 quindecies, 2 duovicies, 2 tervicies, 2 sexvicies, 34 bis e 34 ter del presente regolamento.

La Commissione può, conformemente all'articolo 50, modificare gli atti delegati di cui al primo comma a norma dell'articolo 2 septvicies octies, paragrafo 2, e dell'articolo 34 ter, paragrafo 4.

Le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 11, dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 3, e dell'articolo 58, paragrafi 5 e 7 della direttiva 2014/65/UE nella versione in vigore al [OP: *inserire la data del giorno precedente la data di entrata in applicazione della direttiva quadro*] continuano ad applicarsi mutatis mutandis per quanto riguarda gli articoli 2 duodecies, 2 duovicies, 2 tervicies e 34 ter del presente regolamento.

Se ritiene che siano necessarie modifiche delle norme tecniche di regolamentazione o delle norme tecniche di attuazione di cui al primo e al terzo comma, la Commissione segue le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 4 bis, o all'articolo 15, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali modifiche sono adottate a norma dell'articolo 2 septvicies octies, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 2 septvicies octies, paragrafo 4, secondo comma, dell'articolo 34 bis, paragrafo 1, terzo comma, dell'articolo 34 ter, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 34 ter, paragrafo 5, secondo comma.";

(43) all'articolo 54 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualsiasi persona autorizzata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* che svolga presso un fornitore di servizi di comunicazione dati o una sede di negoziazione gestita da una persona di cui all'articolo 38 septies bis, paragrafo 1, la funzione descritta all'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente all'ESMA qualunque fatto o decisione riguardante tale fornitore di servizi di comunicazione dati o tale sede di negoziazione di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:

(a) costituire una violazione rilevante delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati o della sede di negoziazione gestita da una persona di cui all'articolo 38 septies bis, paragrafo 1;

(b) compromettere la continuità dell'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati o della sede di negoziazione gestita da una persona di cui all'articolo 38 septies bis, paragrafo 1;

(c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui venga a conoscenza nell'esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un'impresa che abbia stretti legami con il fornitore di servizi di comunicazione dati o con le sedi di

negoziazione gestite da una persona di cui all'articolo 38 septies bis, paragrafo 1, nel cui ambito svolge la predetta funzione.

---

* Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).";

(44) l'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato al regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014

Il regolamento (UE) n. 909/2014 è così modificato:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli articoli da 10 a 20, da 22 a 24 bis, l'articolo 27, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 30, paragrafo 4, gli articoli 46 e 47, l'articolo 48, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, e l'articolo 48 ter, nonché le disposizioni del titolo IV e gli obblighi di riferire alle autorità competenti o alle autorità rilevanti o di rispettare i loro ordini in forza del presente regolamento non si applicano ai membri del SEBC, ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico nell'Unione, o che intervengono nella medesima, in relazione ai CSD che i suddetti organismi gestiscono direttamente sotto la responsabilità dello stesso organo di amministrazione, che hanno accesso ai fondi di tali organismi e che non sono entità separate.";

(2) all'articolo 2, il punto 1 è così modificato:

(a) sono inseriti i seguenti punti 1 bis) e 1 ter):

"1 bis) "CSD significativo": CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 16 che è considerato significativo a norma dell'articolo 11;

1 ter) "CSD meno significativo": un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 16 che non è un CSD significativo;";

(b) il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) "accentramento": atto di concentrare la collocazione dei titoli fisici e non fisici in un CSD in modo da consentire che i trasferimenti successivi di tali titoli possano essere effettuati mediante scritture contabili;";

(c) sono inseriti i seguenti punti 4 bis) e 4 ter):

"4 bis) "scrittura contabile": registrazione elettronica che rileva qualsiasi accredito o addebito o altra modifica apportata a tale registrazione elettronica, in cui la registrazione elettronica e le eventuali modifiche della stessa possono essere effettuate utilizzando la tecnologia a registro distribuito;

4 ter) "tecnologia a registro distribuito" o "DLT": tecnologia a registro distribuito quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/858;";

(d) sono inseriti i seguenti punti 8 bis), 8 ter), 8 quater) e 8 quinquies):

"8 bis) "moneta di banca centrale": passività di una banca centrale che è in forma di depositi detenuti presso la banca centrale, anche in forma tokenizzata, e che può essere utilizzata a fini di regolamento;

8 ter) "moneta di banca commerciale": passività di un ente creditizio che è in forma di depositi detenuti presso l'ente creditizio, anche in forma tokenizzata, e che può essere utilizzata a fini di regolamento;

8 quater) "contante": qualsiasi valuta, anche se emessa o registrata in un registro distribuito;

8 quinquies) "token di moneta elettronica": token di moneta elettronica quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2023/1114;";

(e) il punto 9) è sostituito dal seguente:

"9) "ordine di trasferimento": ordine di trasferimento quale definito all'articolo 2, punto 20), del [regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento];";

(f) sono inseriti i seguenti punti 9 bis) e 9 ter):

"9 bis) "trasferimento di contante" o "pagamento in contanti": operazione di pagamento in contanti o in token di moneta elettronica;

9 ter) "gamba contante": nel contesto della consegna contro pagamento quale definita al punto 27), il corrispondente trasferimento di contante;";

(g) il punto 10) è sostituito dal seguente:

"10) "sistema di regolamento titoli": sistema di regolamento titoli quale definito all'articolo 2, punto 5), del [regolamento (UE).../... sul carattere definitivo del regolamento] che è designato a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento e che non è operato da una controparte centrale;";

(h) il punto 14) è sostituito dal seguente:

"14) "giorno lavorativo": giorno lavorativo (business day) quale definito all'articolo 2, punto 28), del [regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento];";

(i) il punto 15) è sostituito dal seguente:

"15) "mancato regolamento": mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un'operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o del pagamento e a prescindere dal motivo di tale mancanza;";

(j) il punto 17) è sostituito dal seguente:

"17) "autorità competente": salvo se specificato diversamente nel presente regolamento, l'autorità nazionale competente e l'ESMA, designate a norma degli articoli 10 e 11;";

(k) è inserito il seguente punto 17 bis):

"17 bis) "autorità nazionale competente": l'autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il CSD, designata a norma dell'articolo 10, paragrafo 1;";

(l) il punto 19) è sostituito dal seguente:

"19) "partecipante": partecipante quale definito all'articolo 2, punto 15), del [regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento];";

(m) il punto 20) è sostituito dal seguente:

"20) "partecipazione": partecipazione ai sensi dell'articolo 2, punto 2), prima frase, della direttiva 2013/34/UE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;";

(n) il punto 26) è sostituito dal seguente:

"26) "inadempimento", in relazione a un partecipante: situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, punto 23), del [regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento] o un evento che le norme interne del CSD definiscono come inadempimento;";

(o) il punto 28) è sostituito dal seguente:

"28) "conto titoli": conto o registro, che comprende le registrazioni elettroniche centralizzate e decentralizzate, su cui i titoli possono essere accreditati, addebitati o altrimenti inseriti per registrare una modifica nella registrazione di tali titoli;";

(p) il punto 29) è sostituito dal seguente:

"29) "collegamento tra CSD": accordo tra CSD in virtù del quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di quest'ultimo ai partecipanti del primo, o accordo in virtù del quale un CSD accede a un altro CSD indirettamente tramite un intermediario. I collegamenti tra CSD comprendono collegamenti standard, collegamenti personalizzati, collegamenti indiretti, collegamenti mediati e collegamenti interoperabili;";

(q) è inserito il seguente punto 32 bis):

"32 bis) "collegamento mediato": un collegamento indiretto in cui il terzo è un CSD;";

(r) è inserito il seguente punto 33 bis):

"33 bis) "collegamento bilaterale": un accordo tra due CSD che consta di due collegamenti che sono sia standard sia interoperabili, in cui ciascuno dei due CSD è il CSD cui è presentata la domanda in uno dei collegamenti e il CSD richiedente nell'altro collegamento;";

(s) il punto 43) è sostituito dal seguente:

"43) "agente di regolamento": agente di regolamento quale definito all'articolo 2, punto 13), del [regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento];";

(t) sono aggiunti i seguenti punti 51), 52), 53) e 54):

"51) "regolamento lordo in tempo reale": meccanismo di regolamento mediante il quale gli ordini di trasferimento di contante, token di moneta elettronica o titoli in relazione alle operazioni su titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli sono eseguiti operazione per operazione e il regolamento dei crediti e delle obbligazioni dei partecipanti ha luogo senza differimento e su base lorda;

52) "messaggio di discrepanza nel regolamento": nel contesto del regolamento di un'operazione su titoli, il messaggio inviato dal CSD al titolare di un conto presso

tale CSD che informa il titolare del conto di una discrepanza tra i dati trasmessi da quest'ultimo e quelli trasmessi dalla sua controparte nelle rispettive istruzioni di regolamento;

53) "banca dati centrale": la banca dati centrale istituita dall'ESMA a norma dell'articolo 21 bis;

54) "segregazione omnibus": accordo mediante il quale il CSD tiene registri e una contabilità che consentono a ciascun partecipante al CSD di detenere, in un unico conto titoli, i titoli appartenenti a diversi clienti di tale partecipante.";

(3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli emittenti stabiliti nell'Unione che emettono o hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione provvedono affinché tali titoli siano registrati mediante scrittura contabile tramite accentramento o registrazione iniziale diretta in forma dematerializzata.";

(4) l'articolo 6 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

"Le imprese di investimento e i relativi clienti professionali utilizzano procedure e norme di comunicazione internazionali aperte per la comunicazione delle attribuzioni e le conferme di cui al comma precedente.";

(b) al paragrafo 2, il terzo comma è soppresso;

(c) al paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"I CSD e i partecipanti mettono in atto misure per garantire che il trattamento delle istruzioni di regolamento sia completamente automatizzato. I CSD chiedono ai partecipanti di regolare le rispettive operazioni alla data prevista per il regolamento e di mettere in atto misure che assicurino il rispetto di tale obbligo.";

(d) al paragrafo 5, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"5. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare tutti i seguenti elementi:

a) le misure volte a prevenire i mancati regolamenti allo scopo di aumentare l'efficienza del regolamento e in particolare:

i) le misure che devono adottare le imprese di investimento e i relativi clienti professionali a norma del paragrafo 2;

ii) i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 3, che potrebbero includere la definizione dell'entità delle operazioni, il regolamento parziale di operazioni fallite e l'uso di programmi di concessione/assunzione automatica di prestiti forniti da taluni CSD. Tali procedure comprendono obbligatoriamente i requisiti in materia di messaggistica delle discrepanze nel regolamento e i requisiti della procura ai partecipanti per le istruzioni abbinate; e

iii) i dettagli delle misure volte a incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 4;

b) le procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica, che devono essere attuati dalle imprese di investimento e dai relativi clienti professionali a norma del

paragrafo 2 e che devono consentire il trattamento automatizzato delle attribuzioni e delle conferme, e le procedure e le norme internazionali per la messaggistica e i dati di riferimento di cui all'articolo 35 che devono essere attuate dagli emittenti, dai CSD e dalle altre infrastrutture di mercato al fine di soddisfare il requisito di cui all'articolo 35.

Nell'elaborare i dettagli delle misure di cui al primo comma, l'ESMA tiene conto della tecnologia utilizzata dai CSD, come la DLT. Nell'elaborare i dettagli delle misure e delle procedure di cui al primo comma, lettera a), punto iii), l'ESMA considera eventuali aspetti pertinenti alle operazioni transfrontaliere.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

(5) all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di ricavi per il CSD o i suoi partecipanti. Le penali pecuniarie sono pagate in contanti o in token di moneta elettronica.";

(6) all'articolo 7 bis, paragrafo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 ottobre 2027.";

(7) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli internalizzatori di regolamento segnalano trimestralmente alle autorità competenti del loro luogo di stabilimento in forma aggregata il volume e il valore, ripartiti per tipo di strumento finanziario e per tipo di operazione, di tutte le operazioni su titoli che regolano al di fuori di un sistema di regolamento titoli e i corrispondenti tassi di mancato regolamento. Le autorità competenti trasmettono senza indugio all'ESMA, tramite la banca dati centrale, le informazioni ricevute a norma della prima frase e l'ESMA rende pubbliche le informazioni sui tassi di mancato regolamento nell'ambito del regolamento internalizzato. Le autorità competenti informano inoltre l'ESMA dei potenziali rischi derivanti da tale attività di regolamento.";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

(8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Autorità competenti designate dagli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti per svolgere i compiti e le funzioni stabiliti dal presente regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza dei CSD meno significativi stabiliti o che saranno stabiliti sul suo territorio e le funzioni di sostegno e assistenza di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Ciascuno Stato membro ne informa la Commissione e l'ESMA.

Qualora designi più di un'autorità nazionale competente a norma del primo comma, lo Stato membro specifica i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità rilevanti, l'ESMA e l'ABE, ove specificamente indicato nel presente regolamento.

2. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, uno Stato membro può designare l'ESMA quale autorità competente per uno o più CSD meno significativi stabiliti nel suo territorio. Qualora si avvalga di tale opzione, lo Stato membro ne informa la Commissione, l'ESMA e l'autorità nazionale competente tramite la banca dati centrale.

3. Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità nazionale competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento.

4. L'ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti di ciascun CSD designate a norma del presente articolo o identificate a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la sorveglianza da parte dei membri del SEBC di cui all'articolo 12, paragrafo 1.";

(9) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Autorità competente per i CSD significativi

1. L'ESMA è l'autorità competente per i CSD significativi e svolge i compiti e le funzioni di vigilanza previsti dal presente regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza degli stessi.

2. Un CSD è considerato significativo se soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

   (a) soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1;

   (b) appartiene allo stesso gruppo di almeno uno dei seguenti soggetti:

      i) un CSD stabilito nel territorio di un altro Stato membro;

      ii) un CSD, una CCP o una sede di negoziazione per i quali l'ESMA è l'autorità competente;

   (c) opera un sistema di regolamento titoli disciplinato dal diritto di uno Stato membro diverso da quello in cui la persona giuridica è stabilita, purché tale sistema sia stato designato a norma dell'articolo 3 del [regolamento (UE).../... sul carattere definitivo del regolamento];

   (d) lo Stato membro in cui è stabilito il CSD ha designato l'ESMA quale autorità competente a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, se tale designazione si applica a tale CSD.

   L'ESMA determina se un CSD soddisfa le condizioni per essere considerato significativo ai sensi del presente articolo.

3. L'ESMA valuta, almeno ogni 12 mesi, se un CSD autorizzato soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 2.

4. Se l'ESMA ha determinato che un CSD autorizzato soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 2, tale CSD è considerato significativo. Se il CSD non

è ancora soggetto alla vigilanza dell'ESMA, quest'ultima può fissare un potenziale periodo di adattamento non superiore a sei mesi, al termine del quale il CSD diventa soggetto alla vigilanza dell'ESMA.

L'ESMA notifica al CSD interessato nonché alle autorità rilevanti del CSD e all'autorità nazionale competente di quest'ultimo l'esito della determinazione e l'eventuale periodo di adattamento di cui al secondo comma entro due giorni lavorativi dalla data di tale decisione.

5. Prima di presentare domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 16, una persona giuridica stabilita nell'Unione chiede all'ESMA, tramite la banca dati centrale, di determinare se soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

A tal fine l'ESMA può chiedere ulteriori informazioni a tale persona giuridica. La persona giuridica fornisce le informazioni richieste entro il termine fissato dall'ESMA. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, l'ESMA determina se la persona giuridica soddisfa almeno una delle condizioni di cui al primo comma.

Se l'ESMA ha determinato che la persona giuridica soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale persona giuridica è considerata significativa ed è soggetta alla vigilanza dell'ESMA, che è responsabile dell'autorizzazione di tale persona giuridica conformemente all'articolo 16.

Se l'ESMA ha determinato che la persona giuridica non soddisfa nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale persona giuridica è considerata meno significativa ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dello Stato membro in cui la persona giuridica è stabilita. Tale autorità è responsabile dell'autorizzazione di tale persona giuridica a norma dell'articolo 16.

L'ESMA informa, tramite la banca dati centrale, la persona giuridica, l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui la persona giuridica è stabilita e le autorità rilevanti dell'esito della sua determinazione entro due giorni lavorativi dalla data della stessa.

6. Se l'ESMA determina che un CSD precedentemente considerato significativo non ha soddisfatto nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 negli ultimi 36 mesi, tale CSD non si qualifica più come CSD significativo. L'ESMA notifica immediatamente tale determinazione al CSD interessato nonché alle autorità rilevanti e all'autorità nazionale competente del CSD. Tale determinazione ha effetto dopo un periodo di adattamento stabilito dall'ESMA non superiore a 24 mesi.

7. L'ESMA redige e pubblica sul proprio sito web, senza indebito ritardo, l'elenco dei CSD significativi e lo tiene aggiornato.

8. L'ESMA impone ai CSD significativi il pagamento di commissioni per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di vigilanza ad essa attribuiti dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD significativi e conformemente all'atto delegato adottato a norma del paragrafo 10.

9. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la sorveglianza da parte dei membri del SEBC di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento specificando le commissioni di cui al paragrafo 8 e stabilendo:

a) i tipi di commissioni;

b) le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili;

c) il metodo di calcolo dell'importo delle commissioni; e

d) le modalità di pagamento delle commissioni.";

(10) è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Criteri per determinare la significatività di un CSD

1. La condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), è soddisfatta se il CSD soddisfa entrambi i criteri seguenti:

   (a) opera un sistema di regolamento che regola più del 5 % del valore delle istruzioni di regolamento regolate annualmente nell'Unione;

   (b) riveste un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in almeno tre Stati membri ospitanti conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2.

2. Il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), è soddisfatto se il CSD soddisfa almeno uno dei seguenti criteri negli Stati membri ospitanti di cui alla medesima lettera:

   (a) il valore di mercato aggregato o, ove non disponibile, il valore nominale degli strumenti finanziari emessi da emittenti costituiti nello Stato membro ospitante che sono registrati inizialmente o tenuti a livello centrale in conti titoli dal CSD rappresenta almeno il 15 % del valore totale degli strumenti finanziari emessi da tutti gli emittenti dello Stato membro ospitante che sono registrati inizialmente o tenuti a livello centrale in conti titoli da tutti i CSD autorizzati nell'Unione;

   (b) il valore di mercato aggregato o, ove non disponibile, il valore nominale degli strumenti finanziari tenuti a livello centrale in conti titoli dal CSD per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante rappresenta almeno il 15 % del valore totale degli strumenti finanziari tenuti a livello centrale in conti titoli da tutti i CSD autorizzati nell'Unione per tutti i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante;

   (c) il valore annuo delle istruzioni di regolamento relative a operazioni su strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante e regolate dal CSD rappresenta almeno il 15 % del valore annuo totale di tutte le istruzioni di regolamento relative a operazioni su strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante e regolate da tutti i CSD autorizzati nell'Unione;

   (d) il valore annuo delle istruzioni di regolamento regolate dal CSD per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante rappresenta almeno il 15 % del valore annuo totale delle istruzioni di regolamento regolate da tutti i CSD autorizzati nell'Unione per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante;

(e) il CSD opera un sistema di regolamento titoli disciplinato dal diritto dello Stato membro ospitante designato a norma dell'articolo 3 del [regolamento (UE).../... sul carattere definitivo del regolamento].

Ai fini del calcolo dei valori di cui al primo comma, lettere b) e d),

(a) in caso di segregazione per singolo cliente, il paese pertinente è il paese di costituzione (per le persone giuridiche) o il paese di residenza (per le persone fisiche) dei titolari di conti titoli, compresi i clienti dei partecipanti;

(b) in caso di segregazione omnibus, il paese pertinente è il paese di costituzione dei partecipanti, a meno che il CSD disponga delle informazioni sul paese di costituzione o sul paese di residenza dei clienti sottostanti.

3. L'ESMA determina il valore di un'istruzione di regolamento come segue:

(a) nel caso di un'istruzione di regolamento contro pagamento, il valore dell'istruzione di regolamento è il valore della corrispondente operazione su strumenti finanziari registrata nel sistema di regolamento titoli;

(b) nel caso di un'istruzione di regolamento senza pagamento, il valore dell'istruzione di regolamento è il valore di mercato aggregato o, se non disponibile, il valore nominale aggregato degli strumenti finanziari pertinenti determinato conformemente al paragrafo 4.

4. L'ESMA determina il valore di mercato degli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 2 e 3 come segue:

(a) per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, il valore di mercato dello strumento finanziario interessato è il prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[32];

(b) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli indicati alla lettera a), il valore di mercato è il prezzo di chiusura della sede di negoziazione nell'Unione con il maggiore volume di scambi;

(c) per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore di mercato è determinato sulla base di un prezzo di riferimento calcolato mediante una metodologia prestabilita, approvata dall'autorità competente, che faccia riferimento a criteri connessi a dati di mercato affidabili, compresi i prezzi di mercato disponibili presso le sedi di negoziazione o le imprese di investimento.

5. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli e le procedure per il calcolo dei criteri di cui al presente articolo, compresi i dati che i CSD devono comunicare all'ESMA ai fini di tale calcolo.

---

[32] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

Nell'elaborare tali norme, l'ESMA provvede affinché i dati da comunicare siano limitati a quanto strettamente necessario per il calcolo dei criteri di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(11) è inserito il seguente articolo 11 ter:

"Articolo 11 ter

Poteri dell'ESMA nei confronti dei CSD significativi ai sensi del presente regolamento

1. L'ESMA è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuitele dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda i CSD significativi. A tal fine adotta decisioni o altre misure conformemente all'articolo 46 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. L'ESMA assicura su base continuativa che i CSD significativi rispettino gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli da 16 a 20, gli articoli 22, 22 bis e 23, il titolo III, capi 2 e 3, e il titolo IV.

3. All'ESMA sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle sue funzioni nei confronti dei CSD significativi a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA esercita tali poteri nei confronti dei CSD significativi e, ove specificato ai sensi del presente regolamento, sulle parti collegate, in particolare:

(a) vigila sul rispetto, da parte dei CSD significativi, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento;

(b) adotta decisioni, effettua valutazioni di vigilanza e adotta misure in relazione agli articoli 5, 6 e 7, agli articoli da 16 a 20, agli articoli 22, 22 bis e 23, al titolo III, capi 2 e 3, e al titolo IV;

(c) chiede, tramite la banca dati centrale, ai CSD significativi e ai terzi collegati cui tali CSD hanno esternalizzato servizi e funzioni o attività operative di fornire, entro il termine stabilito nella richiesta, tutte le informazioni o i dati pertinenti per consentirle di monitorare la prestazione di servizi e attività di tali CSD e di svolgere i compiti e le funzioni che le sono assegnati dal presente regolamento. Il destinatario di tale richiesta fornisce all'ESMA, tramite la banca dati centrale, tutte le informazioni da essa richieste entro il termine stabilito. La richiesta di informazioni può essere ricorrente o una tantum;

(d) impone ai revisori dei CSD significativi di fornire informazioni o dati;

(e) adotta una decisione che impone sanzioni pecuniarie qualora un CSD significativo abbia commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni di cui all'elenco che figura nell'allegato. Tali sanzioni pecuniarie ammontano fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato totale annuo di una persona giuridica nell'esercizio

finanziario precedente e possono tenere conto di fattori aggravanti o attenuanti conformemente ai coefficienti pertinenti di cui all'allegato;

(f) adotta una decisione che impone al CSD significativo di porre fine a una violazione di cui all'elenco che figura nell'allegato.

4. Inoltre, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti nei confronti dei CSD significativi, l'ESMA ha il potere di adottare le misure temporanee di cui al secondo comma in una delle circostanze seguenti:

(a) l'ESMA ha ottenuto elementi di prova indicanti che il soggetto viola, o rischia di violare, i requisiti che si applicano alle sue operazioni nel corso dei tre mesi successivi;

(b) l'ESMA dispone di elementi di prova del fatto che le modalità, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dal soggetto non garantiscono una gestione e una copertura solide dei suoi rischi.

Ai fini del primo comma, l'ESMA ha, in particolare, il potere di adottare le seguenti misure temporanee:

(a) richiedere che le modalità, i processi, i meccanismi e le strategie del soggetto siano opportunamente adeguati per garantire una gestione e una copertura solide dei suoi rischi;

(b) imporre al CSD significativo di convocare un'assemblea dei suoi azionisti o, se il CSD significativo non rispetta tale obbligo, convocare essa stessa l'assemblea. In entrambi i casi l'ESMA fissa l'ordine del giorno, stabilendo anche le decisioni da sottoporre agli azionisti ai fini dell'adozione;

(c) richiedere al soggetto di presentare un piano di ripristino della conformità ai requisiti di vigilanza e fissare un termine per la sua attuazione, indicando i miglioramenti da apportare alla portata del piano e la scadenza dello stesso;

(d) circoscrivere o limitare l'attività, le operazioni o la rete del soggetto o chiedere la cessione di attività che comportano rischi eccessivi per la sua solidità;

(e) imporre al CSD di attenuare il rischio connesso alla violazione o alla probabile violazione degli obblighi di cui al presente regolamento e i relativi rischi intrinseci nelle attività e nei sistemi del soggetto;

(f) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti;

(g) richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive;

(h) richiedere la sospensione dei membri dell'organo di amministrazione dei soggetti che non rispettano i requisiti che si applicano alle loro operazioni stabiliti dal presente regolamento.

Le decisioni dell'ESMA indicano le ragioni sulle quali si basano.

5. L'ESMA rifiuta o successivamente revoca la nomina della persona o delle persone di cui all'articolo 27 se non è certa che la persona soddisfi i requisiti di onorabilità o se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che la nomina o le modifiche proposte costituirebbero una minaccia per la gestione sana e prudente del soggetto, per l'adeguata considerazione degli interessi dei clienti e per l'integrità del mercato.

6. In cooperazione con l'ABE e il SEBC, l'ESMA tiene conto di eventuali rischi transfrontalieri derivanti dalle attività dei CSD, anche dovuti all'interconnessione dei

CSD con le sedi di negoziazione e le CCP, e dei rischi dovuti a tali collegamenti transfrontalieri.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 per modificare l'elenco delle violazioni di cui all'allegato ove necessario per tenere conto delle modifiche degli obblighi imposti ai CSD ai sensi del presente regolamento e, in particolare, come stabilito agli articoli 6 e 7, agli articoli da 16 a 20, agli articoli 22 e 22 bis, al titolo III, capi 2 e 3, e al titolo IV o ove necessario per garantire che le violazioni di cui all'allegato corrispondano agli obblighi di cui al presente regolamento e, in particolare, come stabilito agli articoli 6 e 7, agli articoli da 16 a 20, agli articoli 22 e 22 bis, al titolo III, capi 2 e 3, e al titolo IV.";

(12) è inserito il seguente articolo 11 quater:

"Articolo 11 quater

Disposizioni specifiche per i CSD significativi

1. In deroga all'articolo 24 bis, non è istituito alcun collegio per i CSD significativi. Se per il CSD che diventa significativo era stato istituito un collegio a norma dell'articolo 24 bis, tale collegio è sciolto al più tardi entro un anno dalla data in cui il CSD è stato qualificato come CSD significativo. Per quanto riguarda il CSD significativo, le procedure di cui agli articoli 15, 17, 19 bis, 21 bis, 22, 23, 24, 48 ter, 55 e 60 si applicano senza includere il collegio.

2. In deroga agli articoli 7, 13, 15, 17, 19 bis e 20, all'articolo 21, paragrafo 1, e agli articoli 21 bis, 22, 22 bis, 23, 24, 27 bis, 27 ter, 33, 49, 52, 54 bis, 54 ter, 54 quater, 55, 57, 58 e 60, l'obbligo per un CSD o per l'autorità competente di interagire con l'ESMA o per l'ESMA di interagire con un CSD o con l'autorità competente di cui a tali articoli non si applica ai CSD significativi.

L'articolo 17 bis non si applica ai CSD significativi.";

(13) all'articolo 14 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. Per ciascun CSD significativo, l'ESMA, l'autorità nazionale competente e le autorità rilevanti concludono accordi di cooperazione di cui all'articolo 8 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010, anche in relazione alla vigilanza diretta di ciascun CSD significativo da parte dell'ESMA. Tali accordi riflettono la ripartizione delle competenze e delle responsabilità ai sensi del presente regolamento e definiscono le modalità di cooperazione pratica affinché l'ESMA possa esercitare le proprie competenze e responsabilità nei confronti dei CSD significativi. In particolare, tali accordi possono comprendere il sostegno e l'assistenza da parte delle autorità rilevanti e dell'autorità nazionale competente in relazione a tutte le attività seguenti:

(a) svolgere compiti di vigilanza su un CSD significativo, comprese indagini e ispezioni in loco;

(b) preparare autorizzazioni, approvazioni, decisioni, relazioni o altre misure riguardanti il CSD significativo a norma del presente regolamento, in particolare ove specificato a norma dell'articolo pertinente e degli articoli 15, 16, 17,19, 19 bis, 22, 27, 27 bis e 27 ter, dell'articolo 33, paragrafo 3, e degli articoli 48, 48 bis, 48 ter, 55, 56 e 60;

(c) svolgere compiti di vigilanza volti a garantire la stabilità finanziaria e a monitorare la resilienza operativa e la condotta sul mercato del CSD significativo, comprese le prove di stress;

(d) affrontare le situazioni di emergenza in relazione al CSD significativo.

4. Per ciascun CSD meno significativo, l'ESMA svolge un ruolo di coordinamento tra le autorità competenti, le autorità rilevanti e i collegi al fine di:

(a) garantire prassi di vigilanza coerenti, in particolare per quanto riguarda i settori di vigilanza aventi una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero per i CSD che prestano servizi transfrontalieri;

(b) rafforzare il coordinamento in situazioni di emergenza conformemente all'articolo 15;

(c) valutare i rischi quando fornisce pareri alle autorità competenti a norma del secondo comma sul rispetto da parte dei CSD degli obblighi di cui al presente regolamento, anche in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione, e formulare raccomandazioni sulle modalità di attenuazione di tali rischi da parte dei CSD;

(d) promuovere scambi e discussioni regolari sui pertinenti sviluppi del mercato, comprese le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità prudenziale o finanziaria o sulla resilienza dei CSD.

Prima di adottare qualsiasi atto o misura ai sensi degli articoli 17 e 22, dell'articolo 24, paragrafo 5, degli articoli 27 bis, 27 ter e 55 nonché, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente, dell'articolo 20, le autorità competenti sottopongono i loro progetti di decisione, relazione o altra misura riguardanti i CSD meno significativi all'ESMA affinché formuli un proprio parere.

Le autorità competenti possono altresì sottoporre i progetti di decisione all'ESMA affinché formuli un proprio parere prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

L'ESMA valuta tutti i pareri e le raccomandazioni adottati dai collegi a norma dell'articolo 24 bis del presente regolamento al fine di contribuire al funzionamento coerente e uniforme dei collegi e di promuovere la coerenza nell'applicazione del presente regolamento presso gli stessi.

Ai fini del presente paragrafo, in cooperazione con l'ABE e il SEBC, l'ESMA tiene conto di eventuali rischi transfrontalieri derivanti dalle attività dei CSD, anche dovuti all'interconnessione dei CSD con le sedi di negoziazione e le CCP, e dei rischi dovuti a tali collegamenti transfrontalieri.

Eventuali pareri, decisioni, contributi o altre misure dell'ESMA a norma del presente paragrafo sono adottati conformemente all'articolo 46 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA presenta una relazione annuale alla Commissione in merito ai rischi transfrontalieri derivanti dalle attività dei CSD di cui al quinto comma.";

(14) all'articolo 15, è aggiunto il comma seguente:

"In una situazione di emergenza riguardante uno o più CSD che ha o potrebbe avere effetti destabilizzanti sui mercati transfrontalieri, l'ESMA si coordina con le autorità competenti, le autorità rilevanti e, se del caso, i collegi di cui all'articolo 24 bis per

elaborare una risposta coordinata alla situazione di emergenza e garantire un'efficace condivisione delle informazioni tra le autorità competenti, le autorità rilevanti e, se del caso, i collegi di cui all'articolo 24 bis. Eventuali compiti dell'ESMA a norma del presente comma sono svolti conformemente all'articolo 46 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(15) l'articolo 16 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualsiasi persona giuridica che rientra nella definizione di CSD ottiene un'autorizzazione dall'autorità competente conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17 prima di iniziare le sue attività.";

(b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. L'autorizzazione accordata in base all'articolo 17 è valida in tutto il territorio dell'Unione.";

(16) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5, il CSD richiedente presenta alla propria autorità competente una domanda di autorizzazione iniziale a norma dell'articolo 16, una domanda di autorizzazione di estensione di un'autorizzazione esistente a norma dell'articolo 19 o una domanda di autorizzazione all'esternalizzazione di un servizio di base a norma dell'articolo 19. La domanda è immediatamente condivisa con i destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis e, se del caso, con il collegio di cui all'articolo 24 bis.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Durante il periodo specificato al paragrafo 8, l'autorità competente, l'ESMA e le autorità rilevanti possono chiedere al CSD richiedente di fornire documenti o informazioni supplementari, laddove tali documenti o informazioni siano necessari per valutare se il CSD richiedente adempie a tutti gli obblighi di cui al presente regolamento. L'autorità competente può prendere una decisione in merito alla domanda in assenza di risposta da parte del CSD.";

c) il paragrafo 4 è così modificato:

i) il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Durante il periodo specificato al paragrafo 8, l'autorità competente effettua una valutazione del rischio in merito al rispetto, da parte del CSD richiedente, degli obblighi di cui al presente regolamento e consulta le autorità rilevanti, l'ESMA e, se del caso, il collegio di cui all'articolo 24 bis in merito alle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente. Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della domanda di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, nel caso in cui il CSD richiedente abbia presentato domanda di autorizzazione iniziale a norma dell'articolo 16, o entro un mese dall'avviso di ricevimento della domanda di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, nel caso in cui il CSD richiedente abbia presentato domanda di estensione di un'autorizzazione esistente o di autorizzazione all'esternalizzazione di un servizio di base a norma dell'articolo 19:

(a) l'ESMA adotta un parere a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, che stabilisce se il CSD richiedente rispetta gli obblighi di cui al presente regolamento e lo trasmette ai destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis; e

(b) ciascuna autorità rilevante può emettere, nel suo ambito di competenza, un parere che stabilisce se il CSD richiedente rispetta gli obblighi di cui al presente regolamento e lo trasmette ai destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis.

Nell'emettere i pareri di cui al primo comma, l'ESMA e le autorità rilevanti valutano, nei loro ambiti di competenza, i rischi pertinenti in relazione al CSD richiedente, compresi i rischi transfrontalieri o i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione, e possono includere le condizioni o le raccomandazioni che ritengono necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte del CSD richiedente. L'ESMA può inoltre includere nel suo parere qualsiasi elemento necessario per promuovere un'applicazione uniforme e coerente di un articolo pertinente del presente regolamento. I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione non siano rispettati.

Qualora una delle autorità rilevanti o l'ESMA abbia emesso un parere motivato negativo e l'autorità competente intenda comunque concedere l'autorizzazione, tale autorità competente presenta all'autorità rilevante interessata o all'ESMA i motivi per cui intende concedere l'autorizzazione nonostante il parere negativo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del parere negativo nel caso in cui il CSD richiedente abbia presentato domanda di autorizzazione iniziale a norma dell'articolo 16, oppure entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del parere negativo nel caso in cui il CSD richiedente abbia presentato domanda di estensione di un'autorizzazione esistente o di autorizzazione all'esternalizzazione di un servizio di base a norma dell'articolo 19.";

ii) il settimo comma è soppresso;

(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, l'autorità competente può consultare le altre autorità che vigilano su un soggetto che detiene una partecipazione qualificata o di controllo nel CSD richiedente in merito ai seguenti aspetti:

(a) l'idoneità degli azionisti e delle persone di cui all'articolo 27, paragrafo 6, nonché l'onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l'attività del CSD richiedente di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, nei casi in cui tali azionisti e persone sono comuni al CSD richiedente e al soggetto che detiene una partecipazione qualificata o di controllo nel CSD richiedente;

(b) la verifica che le relazioni societarie tra il CSD richiedente e il soggetto che detiene una partecipazione qualificata o di controllo nel CSD richiedente non incidano sulla capacità del CSD richiedente di soddisfare gli obblighi di cui al presente regolamento.";

(c) i paragrafi 7 e 7 bis sono soppressi;

(d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Entro sei mesi dall'avviso di ricevimento della domanda di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, nel caso in cui il CSD richiedente abbia presentato domanda di autorizzazione iniziale a norma dell'articolo 16, oppure entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della domanda di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, nel caso in cui il CSD richiedente abbia presentato domanda di estensione di un'autorizzazione esistente o di autorizzazione all'esternalizzazione di un servizio di base a norma dell'articolo 19, l'autorità competente adotta la propria decisione e la trasmette ai destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis e al CSD richiedente. La decisione comprende una spiegazione circostanziata dei motivi per cui l'autorizzazione è stata concessa o negata.

Se non riflette il parere dell'ESMA o di una delle autorità rilevanti, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, la decisione dell'autorità competente comprende una spiegazione circostanziata di ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tali pareri, condizioni o raccomandazioni.

Se l'autorità competente non si conforma o non intende conformarsi a un parere dell'ESMA o alle eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, il comitato esecutivo ne informa il consiglio delle autorità di vigilanza. Le informazioni includono anche le motivazioni addotte dall'autorità competente in merito alla non conformità o alla sua intenzione di non conformarsi.";

(e) il paragrafo 8 bis è sostituito dal seguente:

"8 bis. L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità consultate a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 circa i risultati della procedura di autorizzazione, comprese le eventuali azioni correttive.";

(17) è inserito il seguente articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

Procedura per l'adozione di decisioni, relazioni o altre misure

1. Se intende adottare una decisione, una relazione o un'altra misura a norma dell'articolo 22, dell'articolo 24, paragrafo 5, e degli articoli 27 bis, 27 ter e 55, nonché, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente, dell'articolo 20, l'autorità competente presenta una richiesta di parere dell'ESMA a norma dell'articolo 14, paragrafo 4.

La richiesta di parere di cui al primo comma, unitamente a tutti i documenti pertinenti, è condivisa immediatamente con l'ESMA.

2. Fatto salvo quanto diversamente specificato in un articolo pertinente, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità competente valuta il rispetto da parte del CSD degli obblighi corrispondenti. Entro la fine di tale periodo di valutazione, l'autorità competente trasmette all'ESMA il suo progetto di decisione, relazione o altra misura.

3. Fatto salvo quanto diversamente specificato in un articolo pertinente, dopo aver ricevuto sia la richiesta di parere di cui al paragrafo 1 sia i progetti di decisioni, relazioni o altre misure di cui al paragrafo 2:

(a) in relazione agli articoli 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 5, e all'articolo 55, l'ESMA adotta un parere in cui valuta la conformità del CSD agli obblighi di cui al presente regolamento. L'ESMA può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali

carenze nella gestione dei rischi da parte del CSD, in particolare in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione; e

(b) in relazione agli articoli 27 bis e 27 ter, l'ESMA può adottare un parere sul progetto di decisione, relazione o altra misura, ove necessario per promuovere un'applicazione uniforme e coerente di un articolo pertinente.

L'ESMA adotta il proprio parere entro il termine indicato dall'autorità competente, che è di almeno 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti pertinenti di cui al paragrafo 2, e lo comunica all'autorità competente. I pareri sono condivisi anche con le autorità rilevanti.

4. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del parere dell'ESMA adottato a norma del paragrafo 3, primo comma, lettera a), e, laddove emesso, del parere dell'ESMA adottato a norma del paragrafo 3, primo comma, lettera b), o entro il termine pertinente, se altrimenti specificato nel presente regolamento, l'autorità competente, dopo aver debitamente preso in considerazione il parere dell'ESMA, comprese eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, adotta la propria decisione, relazione o altra misura come previsto dall'articolo pertinente e la trasmette all'ESMA.

Se non riflette il parere dell'ESMA, la decisione, relazione o altra misura deve comprendere una spiegazione circostanziata di ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni.

Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), se l'autorità competente del CSD non si conforma o non intende conformarsi al parere dell'ESMA o alle eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, il comitato esecutivo ne informa il consiglio delle autorità di vigilanza. Le informazioni includono anche le motivazioni addotte dall'autorità competente per la non conformità o la sua intenzione di non conformarsi.";

(18) all'articolo 18, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un CSD autorizzato non presta servizi aggiuntivi né svolge in altro modo attività per le quali non è autorizzato o che non ha notificato all'autorità competente conformemente all'articolo 19, paragrafo 8.

2. I sistemi di regolamento titoli possono essere operati soltanto da CSD autorizzati o da banche centrali che fungono da CSD.

3. Un CSD autorizzato può avere partecipazioni esclusivamente in persone giuridiche le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi elencati alle sezioni A e B dell'allegato, salvo che la partecipazione sia approvata dalla rispettiva autorità competente con la motivazione che non comporta un aumento significativo del profilo di rischio del CSD.";

(19) l'articolo 19 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente se intende esternalizzare un servizio di base a norma dell'articolo 30 a terzi diversi da un CSD all'interno del suo gruppo di cui all'articolo 19 bis o estendere le proprie attività a una o più delle seguenti:";

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 5, 8 e 8 bis.

La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo è soggetta alla procedura di cui all'articolo 17 per quanto riguarda i collegamenti interoperabili tra un CSD stabilito nell'Unione e un CSD di un paese terzo, o alla procedura di cui all'articolo 48 ter per quanto riguarda i collegamenti interoperabili tra CSD stabiliti nell'Unione.";

ii) il quarto comma è soppresso;

c) i paragrafi da 3 a 7 sono soppressi;

(20) è inserito il seguente articolo 19 bis:

"Articolo 19 bis

Procedura per l'approvazione dell'esternalizzazione di servizi di base all'interno del gruppo del CSD

1. Un CSD autorizzato presenta all'ESMA una domanda di approvazione se intende esternalizzare un servizio di base a un CSD all'interno del suo gruppo a norma dell'articolo 30. La domanda è immediatamente condivisa, per entrambi i CSD coinvolti nell'esternalizzazione prevista, con i rispettivi destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis e, se del caso, con i rispettivi collegi di cui all'articolo 24 bis.

2. Il CSD richiedente include nella domanda tutti i documenti e le informazioni necessari a dimostrare che, al momento dell'approvazione dell'esternalizzazione, avrà adottato tutte le disposizioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in relazione a tale esternalizzazione. Il CSD richiedente include nella domanda anche una descrizione dei servizi di base da esternalizzare e dei CSD all'interno del gruppo ai quali intende esternalizzare tali servizi nonché dell'organizzazione strutturale del CSD richiedente.

3. Durante il periodo specificato al paragrafo 5, l'ESMA e le autorità rilevanti possono chiedere al CSD richiedente di fornire ulteriori documenti o informazioni, ove necessari per valutare la conformità del CSD richiedente alle prescrizioni pertinenti del presente regolamento per quanto riguarda l'esternalizzazione che intende effettuare. L'ESMA può prendere una decisione in merito alla domanda in assenza di risposta da parte del CSD.

4. Durante il periodo specificato al paragrafo 5, l'ESMA effettua una valutazione dei rischi in relazione alla conformità del CSD richiedente ai pertinenti obblighi del presente regolamento per quanto riguarda l'esternalizzazione che il CSD intende effettuare e, per entrambi i CSD coinvolti in tale esternalizzazione, consulta le autorità rilevanti, i collegi di cui all'articolo 24 bis, se del caso, e le autorità competenti in merito alla conformità dell'esternalizzazione prevista agli obblighi del presente regolamento e ai potenziali rischi che potrebbero derivare da tale esternalizzazione.

5. Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della domanda di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, l'ESMA adotta la propria decisione e la trasmette, per ciascun CSD coinvolto nell'esternalizzazione, ai rispettivi destinatari registrati pertinenti di cui all'articolo 21 bis, ai rispettivi collegi responsabili di cui all'articolo 24 bis, se del

caso, e al CSD richiedente. La decisione comprende una spiegazione circostanziata dei motivi per cui l'approvazione è stata concessa o negata.";

(21) l'articolo 20 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l'autorità competente revoca l'autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi, qualora il CSD:";

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Prima di decidere di revocare l'autorizzazione del CSD, l'autorità competente provvede a tutto quanto segue:

a) chiede il parere delle autorità rilevanti in merito alla necessità di revocare l'autorizzazione del CSD;

b) consulta, se del caso, l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE in merito alla necessità di revocare l'autorizzazione del CSD;

c) per i CSD meno significativi, chiede il parere dell'ESMA, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, e, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 bis, in merito alla necessità di revocare l'autorizzazione del CSD;

d) per i CSD significativi, consulta l'autorità nazionale competente in merito alla necessità di revocare l'autorizzazione del CSD.

Il primo comma, lettere b) e d), non si applica qualora sia necessaria una decisione urgente.

3. Qualsiasi autorità rilevante, l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE, se del caso, e, per i CSD meno significativi, l'ESMA possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente di verificare se il CSD continua a soddisfare le condizioni alle quali è stata concessa l'autorizzazione.";

(22) è inserito il seguente articolo 21 bis:

"Articolo 21 bis

Banca dati centrale

1. L'ESMA istituisce e gestisce una banca dati centrale conformemente all'articolo 35 quater del regolamento (UE) n. 1095/2010. Separatamente per ciascun CSD, l'autorità competente del CSD, l'ESMA, le autorità rilevanti del CSD e l'autorità nazionale competente del CSD, nonché i membri del collegio del CSD di cui all'articolo 24 bis, se del caso e ove richiesto a norma di un articolo pertinente ("destinatari registrati"), hanno accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti di cui al paragrafo 2 registrati nella banca dati centrale per tale CSD se pertinenti o necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Un CSD ha accesso alla banca dati centrale per quanto riguarda le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 2 che ha trasmesso a tale banca dati centrale o le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 2 trasmessi al CSD attraverso tale banca dati centrale da uno qualsiasi dei destinatari registrati. Anche altri destinatari trasmettono e hanno accesso a determinati documenti o informazioni registrati nella banca dati centrale, ove specificato ai sensi del presente regolamento. L'ESMA garantisce che la banca dati centrale svolga le funzioni di cui al presente articolo.

L'ESMA mette le informazioni di cui al paragrafo 2 condivise tramite la banca dati centrale a norma del presente regolamento a disposizione di qualsiasi autorità pertinente ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012 e del [regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento], se rilevante o necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

L'ESMA comunica l'istituzione della banca dati centrale sul suo sito web.

2. Salvo diversa indicazione, i CSD e i destinatari registrati caricano nella banca dati centrale, in formato elettronico, tutte le informazioni e i documenti, comprese le domande, le decisioni, le raccomandazioni, le informazioni, le richieste, i quesiti, le risposte e le notifiche di cui al presente regolamento.

Un avviso di ricevimento è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle informazioni o dei documenti.

3. La banca dati centrale è concepita in modo tale da informare automaticamente i destinatari registrati quando vengono apportate modifiche al suo contenuto, compresi il caricamento, la cancellazione o la sostituzione di documenti, nonché la presentazione di quesiti e di richieste di informazioni.

L'ESMA garantisce che la banca dati consenta la registrazione dei dati DLT, compresa la lettura dei dati on-chain e l'accesso a tali dati.";

(23) l'articolo 22 è così modificato:

(a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Il CSD fornisce tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni periodiche, secondo quanto specificato al paragrafo 10. Tali informazioni sono immediatamente condivise con i destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis.";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità competente sottopone il CSD a ispezioni in loco.

L'autorità competente informa l'ESMA e le autorità rilevanti di qualsiasi ispezione in loco pianificata un mese prima della data prevista per tale ispezione, a meno che la decisione di svolgere un'ispezione in loco sia adottata in una situazione di emergenza, nel qual caso l'autorità competente informa tali autorità non appena tale decisione è adottata.

L'ESMA o le autorità rilevanti possono chiedere di essere invitate alle ispezioni in loco. Se rifiuta di invitare a un'ispezione in loco le autorità che ne hanno fatto richiesta, l'autorità competente fornisce una spiegazione motivata di tale rifiuto.

L'autorità competente trasmette all'ESMA, alle autorità rilevanti e, se del caso, ai membri del collegio di cui all'articolo 24 bis tutte le informazioni pertinenti ricevute dal CSD in relazione a tutte le ispezioni in loco da essa effettuate.";

(c) al paragrafo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente coopera strettamente con l'ESMA e con le autorità rilevanti. L'autorità competente trasmette sin dalle prime fasi le informazioni necessarie all'ESMA, alle autorità rilevanti e, se del caso, all'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE, e le consulta per accertare che il CSD rispetti gli obblighi stabiliti nel presente

regolamento o altri obblighi della normativa dell'Unione per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD.

Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma trasmesse dall'autorità competente:

(a) le autorità rilevanti e, se del caso, l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE possono emettere un parere nei rispettivi ambiti di competenza; e

(b) l'ESMA può emettere un parere a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis.";

(c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'autorità competente informa periodicamente, e almeno immediatamente dopo la fine di ciascun periodo di riesame e valutazione, tramite la banca dati centrale, i destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis e, se del caso, il collegio di cui all'articolo 24 bis e l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali penali o azioni correttive.";

(d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 17, paragrafo 6, in merito a tutte le informazioni pertinenti atte a facilitare i compiti dell'autorità competente a norma del presente articolo.";

(24) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un CSD autorizzato deve poter prestare i servizi di cui all'allegato nel territorio dell'Unione, anche mediante l'apertura di una succursale per la prestazione di tali servizi, conformemente all'articolo 18.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un CSD autorizzato che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi da emittenti costituiti in uno Stato membro diverso da quello in cui il CSD è stabilito o che ha aperto una succursale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito per prestare i suddetti servizi di base ne dà notifica alla propria autorità competente entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ha iniziato a prestare tali servizi o ha aperto la succursale, a seconda dei casi.

Nella notifica di cui al primo comma il CSD specifica tutte le informazioni seguenti per ciascuno Stato membro ospitante:

a) i servizi di base di cui al primo comma prestati;

b) se i servizi di base di cui al primo comma sono prestati in relazione a strumenti di capitale o di debito;

c) il valore di mercato aggregato o, se questo non è disponibile, il valore nominale degli strumenti finanziari in relazione ai quali il CSD presta i servizi di base di cui al primo comma;

d) ove applicabile, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione.

Il CSD aggiorna le informazioni di cui al secondo comma ogni sei mesi e condivide le informazioni aggiornate con la propria autorità competente.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Dopo aver ricevuto la notifica o le informazioni aggiornate di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, l'autorità competente le condivide immediatamente con i destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis e, ove applicabile, con il collegio di cui all'articolo 24 bis.

L'ESMA pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), sul proprio sito web. ";

d) i paragrafi da 4 a 10 sono soppressi;

(25) l'articolo 24 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se un CSD autorizzato ha aperto una succursale in uno Stato membro ospitante, conformemente all'articolo 23, l'autorità competente coopera strettamente con l'autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante nell'esercizio delle sue funzioni previste dal presente regolamento, in particolare quando effettua ispezioni in loco in quella succursale. L'autorità competente può invitare il personale delle autorità nazionali competenti degli Stati membri ospitanti e dell'ESMA a partecipare alle ispezioni in loco. L'autorità competente trasmette all'ESMA, all'autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante e, ove applicabile, al collegio di cui all'articolo 24 bis le conclusioni delle ispezioni in loco e le informazioni sulle eventuali penali o azioni correttive decise da tale autorità competente.

2. L'autorità competente può esigere che i CSD che prestano servizi ai sensi dell'articolo 23 le presentino relazioni periodiche sulle attività da essi svolte in uno Stato membro ospitante, anche ai fini della raccolta dei dati statistici. L'autorità competente fornisce tali relazioni periodiche all'autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante su richiesta di quest'ultima.

3. Su richiesta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente comunica senza ritardo l'identità degli emittenti stabiliti nello Stato membro ospitante e dei partecipanti che detengono strumenti finanziari emessi da emittenti costituiti nello Stato membro ospitante nei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta i servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e altre eventuali informazioni pertinenti relative all'attività di un CSD che presta servizi di base nello Stato membro ospitante tramite una succursale.";

b) il paragrafo 5 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante ne informa l'autorità competente di tale CSD, l'ESMA e, ove applicabile, il collegio di cui all'articolo 24 bis. L'autorità competente adotta misure adeguate per garantire che il CSD si conformi al presente regolamento. Prima di adottare una decisione a norma della seconda frase del presente comma, l'autorità competente presenta il progetto di decisione all'ESMA affinché esprima un parere a norma

dell'articolo 14, paragrafo 4, conformemente alla procedura indicata all'articolo 17.";

ii) il secondo comma è soppresso;

c) il paragrafo 6 è soppresso;

(26) l'articolo 24 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 8, l'autorità competente istituisce un collegio delle autorità di vigilanza perché svolga i compiti di cui al paragrafo 8 in relazione a un CSD che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

a) il CSD ha effettuato nei suoi conti titoli la registrazione iniziale di strumenti finanziari emessi da emittenti costituiti in uno Stato membro ospitante;

b) il CSD tiene a livello centrale nei suoi conti titoli strumenti finanziari emessi da emittenti costituiti in uno Stato membro ospitante;

c) il CSD tiene a livello centrale nei suoi conti titoli strumenti finanziari per partecipanti e altri detentori di conti titoli di uno Stato membro ospitante.

Ai fini della valutazione del criterio di cui al primo comma, lettera c), si applica quanto segue:

a) in caso di segregazione per singolo cliente, il paese pertinente è il paese di costituzione (per le persone giuridiche) o il paese di residenza (per le persone fisiche) dei detentori di conti titoli, compresi i clienti dei partecipanti;

b) in caso di segregazione omnibus, il paese pertinente è il paese di costituzione dei partecipanti, a meno che il CSD disponga delle informazioni sul paese di costituzione o sul paese di residenza dei clienti sottostanti.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Sei mesi dopo l'autorizzazione iniziale di un CSD a norma dell'articolo 17, l'ESMA valuta se il CSD soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1.

Ogni 12 mesi l'ESMA valuta inoltre se il CSD autorizzato soddisfi, o continui a soddisfare, i criteri di cui al paragrafo 1.

L'ESMA comunica i risultati di tale valutazione al CSD e ai destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis.";

c) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'autorità competente istituisce il collegio entro sei mesi dalla data in cui l'ESMA comunica i risultati della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1 bis.

3. Il collegio è presieduto e gestito dall'ESMA ("il presidente").";

d) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'autorità competente del CSD;";

ii) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui il CSD offre i propri servizi conformemente all'articolo 23;

e) l'ABE, nel caso in cui il CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54; e";

iii) è aggiunta la seguente lettera f):

"f) l'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso in cui il CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento.";

e) il paragrafo 5 è soppresso;

f) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"Il presidente notifica la composizione del collegio all'ESMA entro un mese dall'istituzione del collegio ed eventuali cambiamenti nella sua composizione entro un mese da tale cambiamento. L'ESMA pubblica sul proprio sito web, senza indebito ritardo, l'elenco dei membri di tale collegio e tiene tale elenco aggiornato.";

g) il paragrafo 8 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) lo scambio di informazioni, comprese le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e le informazioni riguardanti il processo di riesame e valutazione ai sensi degli articoli 22 e 60;";

ii) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) lo scambio di informazioni su un'esternalizzazione o un'estensione autorizzata delle attività e dei servizi ai sensi degli articoli 19, 19 bis e 56;";

e) la cooperazione in merito a eventuali problemi riscontrati in relazione alla prestazione di servizi in altri Stati membri conformemente all'articolo 23;";

h) al paragrafo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il presidente può invitare altri partecipanti alle discussioni del collegio su base ad hoc per temi specifici o in qualità di osservatori permanenti.";

i) al paragrafo 10, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) questioni riguardanti l'esternalizzazione o l'estensione delle attività e dei servizi ai sensi degli articoli 19, 19 bis o 56; oppure

c) le questioni che si riferiscono a qualsiasi potenziale violazione del presente regolamento derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante conformemente all'articolo 23.";

j) il paragrafo 13 è soppresso;

(27) l'articolo 25 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando il paragrafo 1, i CSD di paesi terzi sono soggetti alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 11 del presente articolo se intendono compiere una delle azioni seguenti:

a) aprire una succursale in uno Stato membro;

b) prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari disciplinati dalla normativa di uno Stato membro.";

b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

"2 bis. I CSD di paesi terzi che intendano prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punto 3, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari disciplinati dalla normativa di uno Stato membro ne danno notifica all'ESMA. L'ESMA informa della notifica ricevuta l'autorità nazionale competente dello Stato membro la cui normativa disciplina gli strumenti finanziari.";

c) al paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) ove opportuno, il CSD di un paese terzo adotta le misure necessarie per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale pertinente dello Stato membro in cui intende prestare servizi CSD, e l'adeguatezza di tali misure è stata confermata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il suddetto CSD intende fornire servizi CSD;";

d) il paragrafo 13 è così modificato:

i) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il numero e il volume di operazioni in strumenti finanziari disciplinati dalla normativa di uno Stato membro regolate durante l'anno precedente;";

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

(28) è inserito il seguente articolo 25 bis:

"Articolo 25 bis

Commissioni per i CSD di paesi terzi

1. L'ESMA impone il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 25 ai CSD stabiliti in un paese terzo conformemente al presente regolamento e all'atto delegato adottato a norma del paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento specificando le commissioni di cui al paragrafo 1 e stabilendo:

(a) i tipi di commissioni;

(b) l'importo delle commissioni;

(c) le modalità di pagamento delle commissioni.";

(29) all'articolo 26, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se intendono fornire servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD a norma dell'articolo 54 bis, i CSD devono disporre di norme e procedure chiare per affrontare potenziali conflitti di interessi e attenuare il rischio di trattamento discriminatorio nei confronti di qualsiasi altro CSD e dei suoi partecipanti.";

(30) all'articolo 27 bis, paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

"Durante il periodo di valutazione, l'ESMA formula un parere a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 bis.";

(31) all'articolo 27 ter, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

(32) "La valutazione dell'autorità competente relativa alla notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4, sono oggetto di un parere dell'ESMA a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, formulato secondo la procedura indicata all'articolo 17 bis.";

(33) l'articolo 30 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'esternalizzazione di un servizio di base a terzi diversi da un CSD all'interno dello stesso gruppo è soggetta all'autorizzazione dell'autorità competente a norma dell'articolo 19. L'esternalizzazione di un servizio di base a un altro CSD all'interno del gruppo è soggetta all'approvazione dell'ESMA a norma dell'articolo 19 bis.

Prima di procedere all'esternalizzazione dei servizi di cui alla sezione B dell'allegato, il CSD ne dà notifica alla propria autorità competente. Nella notifica il CSD fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità competente di valutare la conformità alle prescrizioni del presente articolo.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. L'uso della DLT da parte di un CSD per prestare i servizi di base non è considerato un'esternalizzazione, a meno che il CSD concluda un accordo con un terzo per prestare i servizi di base utilizzando la DLT.

7. L'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quali circostanze specifiche un accordo di esternalizzazione è considerato un'esternalizzazione di servizi di base.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(34) all'articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 per consentire ai CSD di permettere anche ai privati di partecipare a un CSD qualora questi siano stati autorizzati a partecipare a un sistema di regolamento titoli a norma del [regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento]. Gli atti delegati specificano eventuali requisiti aggiuntivi necessari ad attenuare i possibili rischi per i CSD che accettano i privati come partecipanti.";

(35) all'articolo 34 sono aggiunti i seguenti paragrafi 9 e 10:

"9. Gli internalizzatori di regolamento comunicano ai loro clienti i prezzi e le commissioni associati ai loro servizi e applicano prezzi diversi a seconda che il regolamento avvenga all'interno o all'esterno di un sistema di regolamento titoli. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio fornito, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne.

10. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 5 e 9.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(36) all'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I CSD adottano le opportune misure di riconciliazione, attuabili tramite DLT, per verificare che il numero di titoli che costituiscono un'emissione di titoli o parte di un'emissione di titoli presentata ai CSD sia pari alla somma dei titoli registrati nei conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli operato dai CSD nonché, ove applicabile, dei titoli registrati nei conti propri presso il CSD. Tali misure di riconciliazione sono effettuate almeno una volta al giorno.";

(37) l'articolo 38 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono la segregazione omnibus. Se gestiscono i propri servizi di base utilizzando la DLT e consentono a tutti i partecipanti e ai loro clienti di usufruire della segregazione per singolo cliente quale definita al paragrafo 4, i CSD possono, in deroga alla prima frase, scegliere di non offrire la segregazione omnibus. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi del CSD di conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 48 bis per almeno uno dei sistemi di regolamento titoli che opera.";

b) al paragrafo 5, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Se gestiscono i propri servizi di base utilizzando la DLT e hanno scelto di offrire la segregazione omnibus conformemente al paragrafo 3, in deroga al primo comma i CSD adottano tutte le misure ragionevoli per fare in modo che i partecipanti offrano ai clienti almeno la scelta tra segregazione omnibus e segregazione per singolo cliente e li informino dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione.";

(38) l'articolo 39 è così modificato:

(a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"Se offrono i servizi di cui all'articolo 40, paragrafo 3, i CSD fanno in modo che i proventi in contanti dei regolamenti di titoli siano messi a disposizione dei beneficiari entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data prevista per il regolamento.";

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Tutte le operazioni in titoli contro pagamento in contanti o token di moneta elettronica tra partecipanti diretti a un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD e regolate in tale sistema di regolamento titoli sono regolate con DVP.";

(39) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

Regolamento in contanti e in token di moneta elettronica

1. I CSD regolano i pagamenti in contanti dei loro sistemi di regolamento titoli in moneta di banca centrale, se pratico e possibile.

2. Se offrono di regolare i pagamenti in contanti dei loro sistemi di regolamento titoli in una valuta disponibile in un'infrastruttura di regolamento comune integrata con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale delle banche centrali operati nell'Unione, i CSD si collegano direttamente a tale infrastruttura e offrono ai partecipanti la possibilità di regolare le operazioni denominate in valute disponibili nell'infrastruttura in conti aperti nella medesima.

3. Se non effettuano il regolamento in moneta di banca centrale come previsto al paragrafo 1, i CSD offrono di regolare i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei loro sistemi di regolamento titoli solo:

(a) tramite i propri conti;

(b) tramite conti aperti presso un ente creditizio autorizzato conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE; oppure

(c) tramite conti aperti presso un altro CSD che può far parte del gruppo di imprese controllato in ultima istanza dalla stessa impresa madre o meno.

I CSD che intendono regolare i pagamenti in contanti come specificato al primo comma, lettere da a) a c), ottengono l'autorizzazione conformemente all'articolo 54, 54 bis o 54 ter e, ove applicabile, 54 quater e all'articolo 55 e sono tenuti a rispettare le prescrizioni del titolo IV.";

(40) è inserito il seguente articolo 45 bis:

"Articolo 45 bis

Rischi connessi all'uso della tecnologia a registro distribuito al di fuori di un accordo di esternalizzazione

1. Fatto salvo l'articolo 45, se un CSD gestisce in proprio un servizio di base elencato nella sezione A dell'allegato utilizzando la DLT, tale CSD provvede affinché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

(a) l'uso della DLT non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;

(b) l'uso della DLT non incide negativamente sul rapporto del CSD con i partecipanti o gli emittenti e sugli obblighi che ha nei loro confronti;

(c) l'uso della DLT non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l'accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni;

(d) il CSD conserva le competenze e le risorse necessarie a prestare i propri servizi tramite DLT, a monitorare i servizi così prestati e a gestire in modo efficace i rischi associati all'uso continuativo della DLT;

(e) il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti sulla prestazione di servizi tramite DLT.

2. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi di cui al paragrafo 1, i relativi metodi valutazione e i metodi con cui il CSD soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(41) all'articolo 47 bis, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 ottobre 2027.";

(42) l'articolo 48 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"I CSD che intendono stabilire un collegamento interoperabile forniscono la valutazione dei rischi di cui al primo comma alle rispettive autorità competenti nella domanda di autorizzazione che ciascun CSD interessato deve presentare conformemente alla procedura di cui all'articolo 48 ter per poter stabilire un collegamento interoperabile.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I CSD stabiliti nell'Unione che intendono creare collegamenti interoperabili con altri CSD stabiliti nell'Unione presentano una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 19.";

c) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies:

"2 bis. I collegamenti interoperabili tra CSD che esternalizzano alcuni dei loro servizi, relativi a tali collegamenti, a un soggetto pubblico in conformità dell'articolo 30, paragrafo 5, e i collegamenti non interoperabili tra CSD non sono soggetti ad autorizzazione, ma i CSD li notificano alle rispettive autorità competenti e rilevanti prima della loro attuazione fornendo tutte le informazioni pertinenti per consentire a tali autorità di valutare la conformità con i requisiti di cui al presente articolo.

2 ter. L'autorità competente del CSD richiedente impone al CSD di interrompere un collegamento notificato quando tale collegamento non soddisfa i requisiti di cui al presente articolo e potrebbe pertanto minacciare l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o potrebbe far insorgere un rischio sistemico. L'autorità competente che imponga al CSD di interrompere un collegamento segue la procedura stabilita all'articolo 20, paragrafi 2 e 3.

2 quater. Un CSD autorizzato può stabilire un collegamento con un CSD di un paese terzo. In tal caso deve rispettare le condizioni e la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni fornite dal CSD richiedente devono consentire all'autorità competente di valutare se tali collegamenti soddisfino i requisiti di cui al presente articolo o i requisiti a questi equivalenti.

2 quinquies. Il CSD autorizzato che intenda stabilire un collegamento interoperabile con un CSD di un paese terzo presenta domanda di autorizzazione alla propria autorità competente, come previsto dall'articolo 19. L'autorità competente rifiuta di autorizzare un collegamento tra CSD solo quando questo minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o faccia insorgere un rischio sistemico.";

d) al paragrafo 8, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune e i sistemi di regolamento titoli interoperabili stabiliscono momenti identici per:";

e) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Tutti i collegamenti interoperabili tra CSD autorizzati sono atti, se del caso, a supportare il regolamento con DVP.";

f) il paragrafo 10 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare tutti i seguenti elementi:

a) la portata delle valutazioni dei rischi di cui al paragrafo 1;

b) le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento fornisce un'adeguata protezione ai CSD collegati e ai loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli operato da un altro CSD;

c) il monitoraggio e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso a intermediari;

d) le procedure di riconciliazione di cui al paragrafo 6;

e) i casi in cui il regolamento con DVP attraverso i collegamenti tra CSD è pratico e possibile a norma del paragrafo 7 e i relativi metodi di valutazione;

f) le norme che garantiscono l'applicazione uniforme dell'obbligo relativo ai momenti di cui al paragrafo 8, in particolare il momento di immissione in un sistema degli ordini di trasferimento, il momento di irrevocabilità degli ordini di trasferimento e il momento in cui i trasferimenti di titoli e di contante assumono carattere definitivo.";

ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Nello specificare gli elementi di cui al primo comma, lettera d), l'ESMA tiene conto delle prassi attualmente più diffuse.";

iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

(43) sono inseriti i seguenti articoli 48 bis e 48 ter:

"Articolo 48 bis

Connettività dei CSD

1. Se un CSD significativo soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, e non fa parte di un gruppo di CSD, oppure è l'unico CSD significativo all'interno di un gruppo a soddisfare i suddetti criteri, tale CSD è considerato un hub CSD.

Se due o più CSD significativi all'interno di un gruppo soddisfano i criteri di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, il gruppo nomina senza indebito ritardo uno di tali CSD come suo hub CSD e ne dà notifica all'ESMA tramite la banca dati centrale.

L'ESMA pubblica senza indebito ritardo gli hub CSD nel registro di cui all'articolo 21.

2. Ogni hub CSD stabilisce e mantiene un collegamento bilaterale con ciascuno degli altri hub.

3. Ogni CSD che non è un hub CSD stabilisce e mantiene un collegamento bilaterale con un hub CSD.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli SS DLT o ai TSS DLT operati da un CSD, quali definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 7) e 10), del regolamento (UE) 2022/858.

5. I CSD coinvolti in un collegamento bilaterale di cui al paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, fanno in modo che tutti gli strumenti finanziari emessi in ciascuno dei CSD coinvolti siano disponibili per il regolamento attraverso il collegamento bilaterale.

6. Il CSD cui è presentata la domanda nei collegamenti che compongono il collegamento bilaterale stabilito a norma del paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, può applicare al CSD richiedente una commissione commerciale ragionevole al fine di recuperare i costi sostenuti per la creazione e l'uso di tali collegamenti da parte del CSD richiedente.

7. I CSD devono conformarsi agli obblighi di cui al paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

8. Se l'ESMA stabilisce che un CSD precedentemente considerato un hub CSD non ha rispettato per tre anni consecutivi i criteri fissati all'articolo 11 bis, paragrafo 1, si applica quanto segue:

   (a) il CSD non è più considerato un hub CSD e l'ESMA ne dà notifica al CSD interessato;

   (b) l'ESMA cancella senza indebito ritardo il CSD dal registro di cui al paragrafo 1;

   (c) l'ESMA informa tutti i CSD che hanno stabilito collegamenti bilaterali con il CSD in questione a norma del paragrafo 2 o 3 e le loro autorità competenti;

   (d) i CSD di cui alla lettera c) del presente paragrafo hanno 18 mesi per ripristinare la conformità alle disposizioni del paragrafo 2 o 3 con un altro hub CSD.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 per modificare le condizioni alle quali un CSD è soggetto agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3.

   La Commissione valuta se sia opportuno apportare tali modifiche. Nel modificare le suddette condizioni, la Commissione tiene conto della rilevanza transfrontaliera dei CSD stabiliti nell'Unione e dei rischi che comportano per la stabilità finanziaria dell'Unione.

Articolo 48 ter

Procedura di autorizzazione dei collegamenti interoperabili

1. I CSD autorizzati presentano una domanda di autorizzazione all'ESMA qualora intendano stabilire un collegamento interoperabile.

2. Le domande per stabilire ciascun collegamento standard e interoperabile che compone i collegamenti bilaterali di cui all'articolo 48 bis, paragrafi 2 e 3, sono presentate sia dai CSD cui è presentata la richiesta sia dai CSD richiedenti e sono trattate come un'unica domanda. In deroga alla prima frase, se uno dei collegamenti standard e interoperabili che comporranno il collegamento bilaterale obbligatorio tra due CSD a norma dell'articolo 48 bis, paragrafi 2 e 3, è già stato stabilito, occorre presentare all'ESMA soltanto la domanda di autorizzazione del collegamento standard e interoperabile mancante. Una volta che l'ESMA ha autorizzato i collegamenti mancanti, i requisiti di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, sono considerati soddisfatti.

3. La domanda è immediatamente condivisa, per entrambi i CSD coinvolti nel collegamento interoperabile previsto, con i rispettivi destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis e, se del caso, con i rispettivi collegi di cui all'articolo 24 bis.

I CSD richiedenti includono nella domanda tutti i documenti e le informazioni necessari a dimostrare che, al momento dell'autorizzazione del collegamento interoperabile, avranno provveduto a quanto necessario per adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento in relazione al collegamento interoperabile.

4. Durante il periodo specificato al paragrafo 6, l'ESMA e le autorità rilevanti possono chiedere ai CSD richiedenti di fornire ulteriori documenti o informazioni necessari per valutare la conformità dei CSD richiedenti alle prescrizioni pertinenti del presente regolamento per quanto riguarda il collegamento interoperabile che intendono stabilire. L'ESMA può prendere una decisione in merito alla domanda in assenza di risposta da parte dei CSD.

5. Durante il periodo specificato al paragrafo 6, l'ESMA effettua una valutazione dei rischi della conformità dei CSD richiedenti alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda il collegamento interoperabile che i CSD intendono stabilire e, per entrambi i CSD richiedenti coinvolti, consulta le autorità rilevanti, il collegio di cui all'articolo 24 bis, se del caso, e l'autorità competente in merito alla conformità del collegamento interoperabile che i CSD richiedenti intendono stabilire alle prescrizioni del presente regolamento e in merito ai potenziali rischi che potrebbero derivare da tale collegamento.

6. Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della domanda di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, l'ESMA adotta la propria decisione e la trasmette ai CSD richiedenti e, per entrambi i CSD coinvolti nel collegamento interoperabile, ai rispettivi destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis e ai rispettivi collegi di cui all'articolo 24 bis, se del caso. La decisione comprende una spiegazione circostanziata dei motivi per cui l'autorizzazione è stata concessa o negata.

Fatto salvo il paragrafo 4, l'ESMA rifiuta di autorizzare un collegamento interoperabile solo quando questo minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o faccia insorgere un rischio sistemico.";

(44) l'articolo 49 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"Qualsiasi emittente stabilito nell'Unione che emetta o abbia emesso titoli in corso di ammissione alla negoziazione, ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione ha il diritto di ottenere la registrazione iniziale di tali titoli o di farli registrare dopo una registrazione iniziale mediante scrittura contabile in qualsiasi CSD stabilito in uno Stato membro.";

(b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Quando un emittente presenta una domanda di registrazione dei propri titoli presso un CSD, che si tratti di una registrazione iniziale o di una registrazione successiva alla registrazione iniziale, il CSD tratta la domanda senza indugio e in modo non discriminatorio e risponde all'emittente richiedente entro tre mesi.

3. Un CSD può rifiutare di fornire servizi a un emittente. Tale rifiuto si basa soltanto su una valutazione completa dei rischi o sul fatto che il CSD non presta i servizi di cui alla sezione A, punto 1, dell'allegato in relazione a titoli per i quali l'emittente richiede tali servizi.";

(45) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Un CSD ha il diritto di diventare partecipante di un altro CSD e istituire un collegamento standard con esso conformemente alla procedura di cui all'articolo 52, a condizione di rispettare i requisiti di partecipazione stabiliti all'articolo 33 e di dare notifica preventiva del collegamento tra CSD a norma dell'articolo 48, paragrafo 2 bis.";

(46) è inserito il seguente articolo 51 bis:

"Articolo 51 bis

Collegamenti mediati

1. Se un CSD chiede a un hub CSD di fare da terzo in un collegamento mediato con un CSD stabilito nell'Unione, l'hub CSD e il CSD cui è presentata la domanda respingono tale richiesta solo sulla base di considerazioni relative ai rischi. L'hub CSD e il CSD cui è presentata la domanda non devono respingere la richiesta in base alla perdita di quote di mercato.

2. L'hub CSD che fa da terzo in un collegamento mediato e il CSD cui è presentata la domanda possono applicare al CSD richiedente una commissione commerciale ragionevole al fine di recuperare i costi sostenuti per la creazione e l'uso dei collegamenti di cui al paragrafo 1.";

(47) l'articolo 52 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando un CSD presenta una domanda di accesso ai sensi dell'articolo 48 bis, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 50 e 51 a un altro CSD, il CSD cui è presentata la domanda la tratta senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi. Se il CSD cui è presentata la domanda la accetta, il collegamento è stabilito entro un termine ragionevole, che non supera 12 mesi.";

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di rifiuto dell'accesso mediante un collegamento non menzionato all'articolo 48 bis, paragrafo 2 o 3, il CSD richiedente ha il diritto di presentare un reclamo tramite la banca dati centrale all'autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l'accesso.";

ii) al quinto comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'autorità competente del CSD cui è presentata la domanda consulta, tramite la banca dati centrale, l'autorità competente del CSD richiedente e l'autorità

rilevante del CSD richiedente di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in merito alla sua valutazione del reclamo."

(c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. "In caso di rifiuto dell'accesso mediante un collegamento di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 2 o 3, il CSD cui è presentata la domanda trasmette all'ESMA e al CSD richiedente una debita giustificazione del rifiuto tramite la banca dati centrale. Il rifiuto deve basarsi su una valutazione completa dei rischi.

Entro 30 giorni lavorativi dalla notifica del rifiuto all'ESMA e al CSD richiedente, il CSD cui è presentata la domanda e il CSD richiedente trasmettono all'ESMA, tramite la banca dati centrale, proposte di misure volte ad attenuare i rischi da cui deriva il rifiuto.

Entro 90 giorni lavorativi da quando riceve tutte le proposte di misure trasmesse dal CSD richiedente e dal CSD cui è presentata la domanda, l'ESMA, in collaborazione con l'autorità competente del CSD che non è considerato un hub CSD, se del caso, e tenendo conto delle misure proposte, individua le misure necessarie per attenuare i rischi da cui deriva il rifiuto e, tramite la banca dati centrale, ordina al CSD richiedente o, a seconda dei casi, al CSD cui è presentata la domanda di adottare tali misure necessarie e di stabilire il collegamento di cui all'articolo 48 bis, paragrafo 2 o 3, entro una certa data.";

(48) l'articolo 53 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"La parte che nega l'accesso comunica per iscritto alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di una valutazione completa dei rischi. In caso di rifiuto, la parte richiedente ha il diritto di presentare un reclamo all'ESMA.

L'ESMA e l'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), esaminano debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e forniscono alla parte richiedente una risposta motivata.";

ii) il quarto comma è soppresso;

iii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Se il rifiuto della parte di concedere l'accesso viene ritenuto ingiustificato, l'ESMA ordina a tale parte di concedere l'accesso ai suoi servizi entro un mese.";

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.";

(49) l'articolo 54 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario"

b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un CSD che intende regolare i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso i propri conti conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, o che intende altrimenti prestare qualsiasi altro servizio accessorio di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato deve ottenere un'autorizzazione alle condizioni specificate nel presente articolo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 55.

2. Il CSD fa in modo che tutte le informazioni che fornisce ai partecipanti al mercato riguardo ai rischi e ai costi associati al regolamento tramite i conti propri del CSD siano chiare, corrette e non fuorvianti. Il CSD mette a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento tramite i conti propri del CSD e fornisce tali informazioni su richiesta.";

c) il paragrafo 2 bis è soppresso;

d) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Se un CSD intende prestare i servizi di cui al paragrafo 1 tramite lo stesso soggetto giuridico che gestisce il sistema di regolamento titoli, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:";

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il CSD presta solo i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato e non svolge altre attività nell'ambito dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del presente comma;";

e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a norma del presente regolamento e comunicano senza ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione.";

f) il paragrafo 4 bis è soppresso;

g) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Oltre alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all'articolo 55, qualora un CSD intenda effettuare il regolamento in token di moneta elettronica tramite i propri conti, si applica anche l'articolo 54 quater.";

h) i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

i) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la maggiorazione di capitale aggiuntiva basata sul rischio di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo e all'articolo 54 ter, paragrafo 5, lettera d).";

j) il paragrafo 9 è soppresso;

(50) sono inseriti i seguenti articoli 54 bis, 54 ter e 54 quater:

"Articolo 54 bis

Autorizzazione a designare un altro CSD affinché presti servizi accessori di tipo bancario

1. Un CSD che intende regolare i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un altro CSD conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, deve ottenere un'autorizzazione a designare l'altro CSD alle condizioni specificate nel presente articolo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 55.

   Ai fini del primo comma, il CSD può designare uno o più CSD solo se questi sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 54.

2. Il CSD garantisce che le informazioni fornite ai partecipanti al mercato dal CSD stesso o dal CSD che ha designato riguardo ai rischi e ai costi associati al regolamento tramite conti aperti presso il CSD designato siano chiare, corrette e non fuorvianti. Il CSD mette a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento tramite i conti aperti presso un altro CSD e fornisce tali informazioni su richiesta.

3. Se è autorizzato a designare un altro CSD conformemente al paragrafo 1, il CSD può utilizzare tale autorizzazione solo per prestare i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato, o i servizi relativi ai token di moneta elettronica, necessari per il regolamento dei pagamenti per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli, e non per svolgere altre attività.

4. Il CSD designato a norma del paragrafo 1 è considerato un agente di regolamento.

5. Se un CSD intende designare un altro CSD a norma del paragrafo 1 per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli, tali pagamenti in contanti non sono in una valuta del paese in cui è stabilito il CSD designante.

   Il primo comma non si applica se il valore totale del regolamento in contanti o in token di moneta elettronica tramite conti aperti presso un altro CSD di cui al primo comma non supera la soglia determinata conformemente all'articolo 54 ter, paragrafo 12, lettera a).

   L'autorità competente controlla almeno una volta all'anno che la soglia di cui al secondo comma sia rispettata. L'autorità competente trasmette le proprie conclusioni e i dati sui quali si fondano all'ESMA e all'ABE. L'autorità competente trasmette le proprie conclusioni anche ai membri del SEBC.

   Fatto salvo l'articolo 40, paragrafi 1 e 2, se ritiene che la soglia determinata conformemente all'articolo 54 ter, paragrafo 12, lettera a), per il regolamento in contanti o in token di moneta elettronica sia stata superata, l'autorità competente impone al CSD interessato di chiedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 54. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro sei mesi.

6. Se ritiene che l'esposizione di un CSD designato da un altro CSD conformemente al paragrafo 1 alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, non sia sufficientemente attenuata, l'autorità competente può imporre al CSD di designare più di un CSD conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, oppure di designare un ente creditizio conformemente all'articolo 54 ter, oltre al CSD designato originariamente.

7. Se un CSD intende designare un altro CSD conformemente al paragrafo 1 del presente articolo per regolare i pagamenti per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli in token di moneta elettronica, oltre alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applica anche l'articolo 54 quater.

Articolo 54 ter

Autorizzazione a designare un ente creditizio affinché presti servizi accessori di tipo bancario

1. Un CSD che intende regolare i pagamenti in contanti o in token di moneta elettronica per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un ente creditizio autorizzato conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, come previsto all'articolo 40, paragrafo 3, del presente regolamento, deve ottenere un'autorizzazione a designare l'ente creditizio alle condizioni specificate nel presente articolo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 55.

2. Il CSD garantisce che le informazioni fornite ai partecipanti al mercato dal CSD stesso o dall'ente creditizio che ha designato riguardo ai rischi e ai costi associati al regolamento tramite conti aperti presso tale ente creditizio siano chiare, corrette e non fuorvianti. Il CSD mette a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento tramite conti aperti presso l'ente creditizio e fornisce tali informazioni su richiesta.

3. Se è autorizzato a designare un ente creditizio conformemente al paragrafo 1, il CSD può utilizzare tale autorizzazione solo per prestare i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato, o i servizi relativi ai token di moneta elettronica, necessari per il regolamento dei pagamenti per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli, e non per svolgere altre attività.

4. L'ente creditizio designato a norma del paragrafo 1 è considerato un agente di regolamento.

5. Se un CSD intende designare un ente creditizio perché presti servizi a norma del paragrafo 1, l'autorizzazione di cui a tale paragrafo è rilasciata solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   (a) l'ente creditizio soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60;

   (b) l'ente creditizio non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato;

   (c) l'autorizzazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE è utilizzata solo per prestare i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato, oppure i servizi relativi ai token di moneta elettronica, necessari per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei sistemi di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi di cui al paragrafo 1, e non per svolgere altre attività;

   (d) l'ente creditizio è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;

(e) l'ente creditizio riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e pubblica ogni anno nel quadro dell'informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull'entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all'articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento;

(f) l'ente creditizio ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di risanamento per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui si materializzino rischi di liquidità o di credito per effetto della prestazione di servizi accessori di tipo bancario a partire da un soggetto giuridico separato.

6. Se un CSD intende designare un ente creditizio a norma del paragrafo 1 per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli, tali pagamenti in contanti non sono in una valuta del paese in cui è stabilito il CSD designante.

7. Il paragrafo 5, lettera c), non si applica agli enti creditizi designati a norma del paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) la designazione è finalizzata al regolamento di pagamenti in contanti in valute di paesi non appartenenti all'Unione;

(b) la designazione è effettuata solo per prestare uno o più servizi accessori di tipo bancario elencati nella sezione C, lettere a), b) e c), dell'allegato;

(c) il CSD opera con regolamento lordo in tempo reale per i pagamenti in contanti in questione.

8. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all'ente creditizio designato a norma del paragrafo 1 se il valore totale del regolamento in contanti e in token di moneta elettronica tramite conti aperti presso l'ente creditizio, calcolato su un periodo di un anno, non supera la soglia determinata conformemente al paragrafo 12.

L'autorità competente controlla almeno una volta all'anno che la soglia di cui al primo comma sia rispettata. L'autorità competente trasmette le proprie conclusioni e i dati sui quali si fondano all'ESMA e all'ABE. L'autorità competente trasmette le proprie conclusioni anche ai membri del SEBC.

Fatto salvo l'articolo 40, paragrafi 1 e 2, se ritiene che la soglia determinata conformemente al paragrafo 12 del presente articolo per il regolamento in contanti o in token di moneta elettronica sia stata superata, l'autorità competente impone al CSD interessato di chiedere una nuova autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo o un'autorizzazione a norma dell'articolo 54 o 54 bis. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro sei mesi.

9. Se ritiene che l'esposizione di un ente creditizio designato da un CSD conformemente al paragrafo 1 alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, non sia sufficientemente attenuata, l'autorità competente può imporre al CSD di designare più di un ente creditizio conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, oppure di designare un altro CSD conformemente all'articolo 54 bis, oltre all'ente creditizio designato originariamente.

10. Gli enti creditizi designati a norma del paragrafo 1 soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a norma del presente regolamento e comunicano senza ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione.

11. Se un CSD intende designare un ente creditizio conformemente al paragrafo 1 del presente articolo per regolare i pagamenti per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli in token di moneta elettronica, oltre alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 del presente articolo si applica anche l'articolo 54 quater.

12. L'ABE, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano tutti gli elementi seguenti:

(a) la soglia di cui al paragrafo 8 del presente articolo e all'articolo 54 bis, paragrafo 5, per il regolamento in contanti o in token di moneta elettronica tramite conti aperti presso un ente creditizio o un altro CSD;

(b) gli adeguati requisiti prudenziali e di gestione del rischio per attenuare i rischi in relazione alla designazione di enti creditizi a norma del presente articolo o di CSD a norma dell'articolo 54 bis;

(c) gli adeguati requisiti prudenziali e di gestione del rischio per attenuare i rischi in relazione al servizio di regolamento in contanti in token di moneta elettronica a norma dell'articolo 54 quater;

(d) i criteri per valutare se il requisito di cui all'articolo 54 quater, paragrafo 2, lettera c), è considerato soddisfatto.

Nell'elaborare tali norme, l'ABE tiene conto di quanto segue:

(a) le implicazioni per la stabilità del mercato che potrebbero derivare da un cambiamento del profilo di rischio dei CSD e dei loro partecipanti, compresa l'importanza sistemica dei CSD per il funzionamento dei mercati dei titoli;

(b) le implicazioni per i rischi di credito e di liquidità per i CSD, per gli enti creditizi designati coinvolti e per i partecipanti ai CSD che derivano dal regolamento di pagamenti in contanti tramite conti aperti presso enti creditizi ai quali non si applica il paragrafo 5, e dal regolamento di pagamenti in contanti in token di moneta elettronica;

(c) la possibilità per i CSD di regolare i pagamenti in contanti in diverse valute;

(d) la necessità di evitare tanto un passaggio involontario dal regolamento in moneta di banca centrale al regolamento in moneta di banca commerciale o al regolamento in token di moneta elettronica, quanto un disincentivo agli sforzi dei CSD di effettuare il regolamento in moneta di banca centrale; e

(e) la necessità di garantire parità di condizioni tra i CSD nell'Unione.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 54 quater

Ulteriori requisiti per il regolamento dei pagamenti in contanti in token di moneta elettronica

1. Un CSD può offrire di regolare i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli in token di moneta elettronica. Il CSD può farlo solo tramite:

(a) i propri conti, conformemente all'articolo 54;

(b) conti aperti presso un altro CSD conformemente all'articolo 54 bis;

(c) conti aperti presso un ente creditizio conformemente all'articolo 54 ter.

2. Qualora intenda regolare i pagamenti in contanti per l'insieme o per parte dei suoi sistemi di regolamento titoli in token di moneta elettronica, il CSD garantisce che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) il token di moneta elettronica destinato a essere utilizzato per il regolamento della gamba contante è elencato nel registro dell'ESMA istituito conformemente all'articolo 109 del regolamento (UE) 2023/1114 ed è classificato come token di moneta elettronica significativo dall'ABE conformemente all'articolo 56 o 57 di tale regolamento;

(b) il regolamento di tali pagamenti in token di moneta elettronica avviene mediante conti prefinanziati;

(c) il token di moneta elettronica destinato a essere usato per il regolamento nel CSD è accessibile ai partecipanti del CSD in quantità sufficiente a soddisfare l'uso previsto nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD;

(d) le informazioni fornite dal CSD stesso, oppure dall'ente creditizio o dal CSD che ha designato, ai partecipanti al mercato in merito ai rischi e ai costi associati al regolamento in token di moneta elettronica sono chiare, corrette e non fuorvianti;

(e) il CSD mette a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento in token di moneta elettronica e fornisce tali informazioni su richiesta.

3. L'autorità competente controlla almeno una volta all'anno che i token di moneta elettronica di cui al paragrafo 1 siano usati conformemente ai requisiti del paragrafo 2 e comunica all'ESMA e all'ABE le proprie conclusioni e i dati sui quali si fondano.";

(51) l'articolo 55 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un CSD che intende prestare servizi accessori di tipo bancario conformemente all'articolo 54 o che intende designare un altro CSD conformemente all'articolo 54 bis o un ente creditizio conformemente all'articolo 54 ter presenta una domanda di autorizzazione, come previsto dal pertinente articolo, alla propria autorità competente. La domanda è immediatamente condivisa con i destinatari registrati di cui all'articolo 21 bis e con le autorità di cui al paragrafo 4 tramite la banca dati centrale.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura organizzativa delle relazioni tra il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario e in che modo il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo

bancario intende rispettare i requisiti prudenziali stabiliti all'articolo 59, paragrafi 1, 3, 4 e 4 bis, e le altre condizioni stabilite all'articolo 54, 54 bis o 54 ter e, ove applicabile, 54 quater.";

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Se è previsto l'uso di token di moneta elettronica, la domanda comprende una spiegazione del modo in cui il CSD intende rispettare le condizioni stabilite all'articolo 54 quater, paragrafo 2, del presente regolamento e l'ultima versione del White Paper sulle cripto-attività pubblicato dall'ESMA conformemente all'articolo 109, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114 per i token di moneta elettronica in questione.";

c) il paragrafo 3 è soppresso;

d) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'autorità competente trasmette immediatamente la domanda di cui al paragrafo 1 alle seguenti autorità:";

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD ha stabilito collegamenti interoperabili con un altro CSD, tranne se il CSD ha stabilito i collegamenti interoperabili di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis;";

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) se del caso, i membri del collegio di cui all'articolo 24 bis;";

e) il paragrafo 5 è così modificato:

i) al primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le autorità di cui al paragrafo 4 possono emettere un parere motivato sull'autorizzazione entro due mesi dal ricevimento della domanda di cui a tale paragrafo.";

ii) il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Qualora un'autorità di cui al paragrafo 4 emetta un parere motivato negativo, l'autorità competente che intende concedere l'autorizzazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tale parere motivato negativo, fornisce alle autorità di cui al paragrafo 4 i motivi relativi al parere negativo.

Se entro 30 giorni lavorativi dopo la presentazione di tali motivi un'autorità di cui al paragrafo 4 emette un parere negativo e l'autorità competente intende comunque concedere l'autorizzazione, l'autorità che ha emesso il parere negativo può deferire la questione all'ESMA per assistenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se 30 giorni lavorativi dopo il deferimento all'ESMA la questione non è risolta, l'autorità competente che intende concedere l'autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al paragrafo 4.";

iii) il settimo comma è soppresso;

f) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Entro sei mesi dall'avviso di ricevimento della domanda di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2, l'autorità competente adotta la propria decisione e la trasmette, tramite la banca dati centrale, ai destinatari registrati di cui al medesimo articolo, alle autorità di cui al paragrafo 4 del presente articolo e al CSD richiedente. La decisione comprende una spiegazione circostanziata dei motivi per cui l'autorizzazione è stata concessa o negata. Se non riflette il parere di nessuna delle autorità di cui al paragrafo 4, la decisione dell'autorità competente deve comprendere una spiegazione circostanziata di ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tali pareri, condizioni o raccomandazioni.

Se l'autorità competente non si conforma o non intende conformarsi a un parere dell'ESMA o alle eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, il comitato esecutivo ne informa il consiglio delle autorità di vigilanza. Le informazioni includono anche le motivazioni addotte dall'autorità competente in merito alla non conformità o alla sua intenzione di non conformarsi.";

g) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

(52) all'articolo 56, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario che presta in proprio o per i quali ha designato un CSD o un ente creditizio conformemente all'articolo 54, 54 bis o 54 ter, a seconda dei casi, ne fa richiesta all'autorità competente.";

(53) l'articolo 57 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l'autorità competente del CSD revoca le autorizzazioni di cui all'articolo 54, 54 bis o 54 ter in qualsiasi dei seguenti casi:";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"L'ESMA, ogni autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e ogni altra autorità di cui all'articolo 60, paragrafo 1, o, rispettivamente, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente del CSD di verificare se il CSD e, se del caso, l'ente creditizio o il CSD designato continuino a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.";

(54) l'articolo 58 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 54, 54 bis, 54 ter, 56 e 57 sono comunicate all'ESMA.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la denominazione di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli articoli 54, 54 bis, 54 ter, 56 e 57;";

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un CSD, un ente creditizio designato o un CSD designato è autorizzato a prestare per i partecipanti del CSD conformemente all'articolo 54, 54 bis o 54 ter, a seconda dei casi.";

(55) l'articolo 59 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario conformemente all'articolo 54, un CSD designato perché fornisca tali servizi conformemente all'articolo 54 bis o un ente creditizio designato perché fornisca tali servizi conformemente all'articolo 54 ter fornisce unicamente i servizi di cui alla sezione C dell'allegato che sono contemplati dall'autorizzazione.

2. Un CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario conformemente all'articolo 54, un CSD designato perché fornisca tali servizi conformemente all'articolo 54 bis o un ente creditizio designato perché fornisca tali servizi conformemente all'articolo 54 ter deve conformarsi a qualsiasi normativa vigente o futura applicabile agli enti creditizi.";

b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Un CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario conformemente all'articolo 54, un CSD designato perché fornisca tali servizi conformemente all'articolo 54 bis o un ente creditizio designato perché fornisca tali servizi conformemente all'articolo 54 ter deve soddisfare i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:";

c) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Un CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario conformemente all'articolo 54, un CSD designato perché fornisca tali servizi conformemente all'articolo 54 bis o un ente creditizio designato perché fornisca tali servizi conformemente all'articolo 54 ter deve soddisfare i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di liquidità connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:";

d) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. Se intende fornire servizi accessori di tipo bancario ad altri CSD a norma dell'articolo 54 bis, il CSD deve disporre di norme e procedure chiare per affrontare eventuali rischi di credito, liquidità e concentrazione derivanti dalla fornitura di tali servizi.";

e) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

(56) all'articolo 60, il paragrafo 2 è così modificato:

a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) nei casi di cui agli articoli 54 bis e 54 ter, se tutti i necessari accordi fra il CSD e i CSD o gli enti creditizi designati consentono loro di rispettare gli obblighi stabiliti nel presente regolamento;

b) nei casi di cui all'articolo 54, se gli accordi relativi all'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario consentono al CSD di rispettare i suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento.";

b) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno subito dopo la fine di ciascun periodo di riesame e valutazione, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e, se del caso, il collegio di cui all'articolo 24 bis, dei risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali penali o azioni correttive.

Se designa un altro CSD conformemente all'articolo 54 bis o un ente creditizio conformemente all'articolo 54 ter, ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli che opera, il CSD garantisce di avere accesso, tramite il CSD o l'ente creditizio designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento e riferisce eventuali violazioni all'autorità competente del CSD, alle autorità rilevanti e alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.";

(57) all'articolo 62, paragrafo 1, quinto comma, la terza e la quarta frase sono sostituite dalle seguenti:

"L'ESMA conserva, nella banca dati centrale, informazioni sulle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tali informazioni sono accessibili esclusivamente alle autorità competenti.";

(58) l'articolo 67 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 10 e 11, all'articolo 11 bis, paragrafo 6, all'articolo 11 ter, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 48 bis, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 5 e 9, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 10 e 11, all'articolo 11 bis, paragrafo 6, all'articolo 11 ter, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 48 bis, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(59) l'articolo 69 è così modificato:

a) il paragrafo 4 bis è così modificato:

i) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"4 bis. Le norme nazionali in materia di riconoscimento dei CSD di paesi terzi continuano ad applicarsi fino alla data della decisione in materia di riconoscimento dei CSD di paesi terzi e delle loro attività a norma del presente

regolamento o, se anteriore, fino al [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Il CSD di un paese terzo che presta i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari disciplinati dalla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di riconoscimento di CSD di paesi terzi ne dà notifica all'ESMA entro il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

b) il paragrafo 4 ter è sostituito dal seguente:

"4 ter. Il CSD di un paese terzo che prestava il servizio di base di cui alla sezione A, punto 3, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari disciplinati dalla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, prima del [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] presenta la notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, entro il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'ESMA effettua la prima valutazione a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1 bis, secondo comma, entro il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 9 e 10:

"9. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] o, se anteriore, fino a 30 giorni dopo l'annuncio di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, lo scambio di informazioni, la presentazione delle informazioni e della documentazione e le notifiche che sono necessari per utilizzare la banca dati centrale sono effettuati ricorrendo a modalità alternative.

10. I CSD autorizzati a esternalizzare servizi di base ad altri CSD appartenenti al loro gruppo e i CSD autorizzati a stabilire collegamenti interoperabili, anche con CSD di paesi terzi, dalle loro autorità nazionali competenti prima del [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] non chiedono una nuova autorizzazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 19 bis o dell'articolo 48 ter se l'oggetto delle autorizzazioni precedentemente concesse non è cambiato.";

(60) l'articolo 74 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'evoluzione dell'entità e della diffusione del regolamento internalizzato nell'UE e in particolare un confronto, in termini di numero, volume ed efficienza, tra le operazioni regolate tramite regolamento internalizzato e le

operazioni regolate tramite CSD, nonché l'evoluzione dei prezzi applicati dai CSD e dagli internalizzatori di regolamento. La relazione valuta inoltre la struttura del mercato e gli eventuali rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal regolamento internalizzato;";

ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le procedure e condizioni in forza delle quali i CSD sono stati autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario o a designare a tale scopo enti creditizi o altri CSD, conformemente all'articolo 54, 54 bis o 54 ter e all'articolo 55, compresa una valutazione dei potenziali effetti di tale prestazione sulla stabilità finanziaria e la concorrenza in materia di regolamento e servizi accessori di tipo bancario nell'Unione;";

b) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"La relazione tiene conto delle risultanze relative al monitoraggio della soglia da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 5, e all'articolo 54 ter, paragrafo 8, e delle implicazioni in termini di credito e di liquidità per i CSD che prestano servizi accessori di tipo bancario al di sotto di tale soglia.";

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Nella relazione annuale di cui al primo comma, l'ABE valuta anche l'uso di token di moneta elettronica per il regolamento nei CSD autorizzati, compreso l'uso di token di moneta elettronica denominati in valute di paesi non appartenenti all'Unione.";

(61) l'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 è modificato in conformità dell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2015/2365

Il regolamento (UE) 2015/2365 è così modificato:

(1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"I poteri conferiti all'ESMA conformemente agli articoli da 39 bis a 39 quaterdecies del regolamento (UE) n. 1095/2010 e agli articoli 64, 65, 73 e 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, in combinato disposto con i suoi allegati I e II, sono esercitati anche in relazione al presente regolamento. I riferimenti all'articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 nell'allegato I di tale regolamento si intendono fatti all'articolo 12, rispettivamente paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.";

(2) all'articolo 11, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni conformemente all'articolo 39 quindecies del regolamento (UE) n.1095/2010 e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato. Nella misura in cui l'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento fa riferimento all'articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, i riferimenti all'articolo

72, paragrafo 3, dello stesso sono da intendersi come riferimenti al paragrafo 2 del presente articolo.".

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1156

Il regolamento (UE) 2019/1156 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 1*

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di commercializzazione degli organismi di investimento collettivo all'interno dell'Unione e di comunicazioni di marketing destinate agli investitori, nonché principi comuni in materia di spese e oneri gravanti sugli organismi di investimento collettivo in relazione alle loro attività transfrontaliere. Esso prevede inoltre l'istituzione di una piattaforma di dati sulla commercializzazione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Gli Stati membri si impegnano a non prevedere ulteriori obblighi nella materia disciplinata dal presente regolamento.";

(2) l'articolo 2 è modificato come segue:

(a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) alle società di gestione di OICVM, inclusa qualsiasi società di investimento che non abbia designato una società di gestione di OICVM, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE[33]";

(b) è aggiunta la seguente lettera e):

"e) agli OICVM";

(3) all'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere da i) a p):

"i) "Stato membro di origine di un OICVM": uno Stato membro quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE;
j) "Stato membro ospitante di un OICVM": uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM, nel quale sono commercializzate le quote dell'OICVM;

[33] Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: Direttiva - 2009/65 - IT - OICVM - EUR-Lex).

k) "Stato membro ospitante di un GEFIA": uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, in cui un GEFIA UE commercializza quote o azioni di un FIA UE;

l) "GEFIA UE": un GEFIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2011/61/UE[34];

m) "FIA UE": un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE;

n) "commercializzazione": offrire o collocare, direttamente o indirettamente, su iniziativa del GEFIA, del gestore di un EuVECA, del gestore di un EuSEF o dell'OICVM, o per conto degli stessi, quote o azioni di un FIA o di un OICVM a investitori o presso investitori domiciliati o con una sede legale nell'Unione;

o) "pre-commercializzazione": la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o idee di investimento da parte di un GEFIA UE o per suo conto a potenziali investitori professionali domiciliati o con sede legale nell'Unione per sondarne l'interesse per un FIA o un comparto non ancora istituito o istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione a norma degli articoli 17 septies o 17 octies, nello Stato membro in cui i potenziali investitori sono domiciliati o hanno la sede legale, e che in ogni caso non costituisce un'offerta o un collocamento nei confronti del potenziale investitore a investire nelle quote o azioni di quel FIA o comparto;

p) "investitore professionale": l'investitore che sia considerato un cliente professionale o possa, su richiesta, essere trattato come cliente professionale ai sensi dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE.";

(4) l'articolo 4 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e gli OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing da loro predisposte e messe a disposizione degli investitori siano chiaramente identificabili come tali e descrivano con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un OICVM e che tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli OICVM assicurano che le comunicazioni di marketing recanti informazioni specifiche su un OICVM non siano in contrasto con le informazioni contenute nel prospetto di cui all'articolo 68 della direttiva 2009/65/CE o con il documento contenente le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 o siano tali da sminuirne l'importanza. Gli OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing menzionino l'esistenza del prospetto e la disponibilità del documento contenente le informazioni chiave. Tali comunicazioni di marketing specificano dove, come e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possono ottenere il

[34] Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: Direttiva - 2011/61 - IT - GEFIA - EUR-Lex).

prospetto e il documento contenente le informazioni chiave, e contengono i collegamenti ipertestuali ai siti web per tali documenti.
I requisiti del primo comma si applicano, mutatis mutandis, ai FIA che pubblicano un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[35], o in conformità del diritto nazionale, ovvero che sono tenuti a redigere il documento contenente le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n.1286/2014[36].";

(c) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 1 specificano dove, come e in che lingua gli investitori o i potenziali investitori possono ottenere una sintesi dei diritti degli investitori e forniscono un collegamento ipertestuale a tale sintesi, che include, se del caso, informazioni sull'accesso ai meccanismi di ricorso collettivo a livello di Unione e nazionale in caso di controversie.
Tali comunicazioni di marketing contengono inoltre informazioni chiare sul fatto che il GEFIA, il gestore di un EuVECA, il gestore di un EuSEF o l'OICVM può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di FIA e OICVM in conformità degli articoli 17 quinquies e 17 nonies.
4. I GEFIA, i gestori di EuVECA e i gestori di EuSEF assicurano che le comunicazioni di marketing contenenti un invito ad acquistare quote o azioni di un FIA e recanti informazioni specifiche su tale FIA non risultino in contrasto con le informazioni che devono essere comunicate agli investitori a norma dell'articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 o dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 346/2013, o, se del caso, con le informazioni di cui al documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità del regolamento (UE) n. 1286/2014 o al prospetto redatto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] o siano tali da sminuirne l'importanza.
5. I GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e le società di gestione di OICVM sono tenuti a garantire il rispetto dei requisiti del presente articolo quando la funzione di marketing è delegata a terzi a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/61/UE, dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 345/2013, dell'articolo 8 del

---

35 Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: Regolamento - 2017/1129 - IT - Regolamento relativo al prospetto - EUR-Lex).

36 Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1*, Regolamento - 1286/2014 - IT - Regolamento PRIIP - EUR-Lex).

37 Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: Regolamento - 2017/1129 - IT - Regolamento relativo al prospetto - EUR-Lex).

regolamento (UE) n. 346/2013 e dell'articolo 13 della direttiva 2009/65/CE.

Se la funzione di marketing è svolta da uno o più distributori che agiscono per proprio conto a norma dell'articolo 20, paragrafo 6 bis, della direttiva 2011/61/UE e dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, tali distributori sono responsabili di garantire che le comunicazioni di marketing messe a disposizione degli investitori siano conformi ai requisiti del presente articolo.";

(d) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Gli Stati membri non impongono requisiti aggiuntivi in relazione al contenuto e al formato delle comunicazioni di marketing per quanto riguarda i FIA e gli OICVM commercializzati nel loro territorio oltre quelli stabiliti nel presente articolo e negli atti delegati di cui al paragrafo 6.";

(e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 18 ter, misure che specificano il contenuto e il formato delle comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati specificano quanto segue:

(a) la portata della nozione di comunicazione di marketing;

(b) i principi in materia di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;

(c) i principi generali per la redazione delle comunicazioni di marketing;

(d) la descrizione dei rischi e dei rendimenti nelle comunicazioni di marketing;

(e) i principi in materia di informativa sui costi e sulle commissioni nelle comunicazioni di marketing;

(f) le informazioni sui risultati passati e futuri nelle comunicazioni di marketing.";

(5) gli articoli 5 e 6 sono soppressi;

(6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 7*

Verifica delle comunicazioni di marketing

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante non esigono la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing che i GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e gli OICVM intendono utilizzare direttamente o indirettamente nei loro rapporti con gli investitori come condizione preliminare per la commercializzazione di FIA e OICVM nel loro territorio.

2. Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno ragionevoli motivi di ritenere che le comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 1 non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, possono agire in conformità dei poteri di cui all'articolo 14 bis, paragrafi 5 e 7, e all'articolo 14 ter, paragrafi 5 e 7.";

(7) l'articolo 8 è soppresso;

(8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 9*

Principi comuni in materia di spese o oneri

1. Ove sia previsto il pagamento di spese o oneri alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività di commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM nel loro territorio, tali spese o oneri sono in linea con i costi complessivi relativi all'esercizio delle funzioni di tali autorità competenti e giustificati dagli stessi.

2. Entro il [inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e in seguito ogni due anni l'ESMA effettua un riesame delle spese o degli oneri di cui al paragrafo 1 imposti dalle autorità competenti dei paesi ospitanti in relazione alla commercializzazione di FIA e OICVM nel loro territorio e presenta una relazione alla Commissione, indicando se tali spese o oneri sono coerenti con il costo complessivo relativo all'esercizio delle funzioni di tali autorità competenti.";

(9) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Pubblicazione sul sito web dell'ESMA delle disposizioni delle autorità competenti relative a spese o oneri

1. In relazione alle spese o agli oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'ESMA pubblica e mantiene aggiornate sul proprio sito web informazioni che comprendono almeno gli elementi seguenti:

   (a) un elenco delle autorità competenti corredato di un'indicazione che precisi se è previsto il pagamento delle spese o degli oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

   (b) per ciascuna autorità competente che impone spese o oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono fornite le informazioni seguenti:

      (a) l'importo delle spese applicabili, compresa la relativa struttura tariffaria;

      (b) la frequenza e la tempistica di tali spese o oneri;

      (c) i mezzi e le istruzioni per il pagamento di tali spese o oneri;

      (d) qualsiasi altra informazione richiesta da un GEFIA, da un gestore di EuVECA, un gestore di EuSEF e un OICVM al fine di garantire il pagamento accurato e tempestivo delle spese o degli oneri conformemente alle norme e alle procedure nazionali di ciascuna autorità competente.

2. Ove sia previsto il pagamento di spese o oneri alle autorità competenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, i GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e gli OICVM provvedono al pagamento di tali spese o oneri conformemente alle informazioni presenti sul sito web dell'ESMA di cui al paragrafo 1.

3. Spetta alle autorità competenti fornire all'ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1, compresi eventuali aggiornamenti, in modo tempestivo e su base continuativa.

4. L'ESMA non è responsabile per le informazioni incomplete o inesatte relative a spese o oneri riportate sul suo sito web.";

(10) l'articolo 11 è soppresso;

(11) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Piattaforma di dati dell'ESMA per lo scambio di informazioni e documentazione tra le autorità competenti

1. Conformemente all'articolo 35 quater del regolamento (UE) n. 1095/2010, entro il [inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA mette a punto una piattaforma di dati comprendente almeno le informazioni seguenti:

   (a) in relazione agli OICVM che commercializzano le loro quote in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine, gli Stati membri di origine e ospitanti dell'OICVM, la società di gestione dell'OICVM e la documentazione di cui all'articolo 17 quater, paragrafi 1, 2 e 4;

   (b) in relazione ai GEFIA che commercializzano nel proprio Stato membro di origine quote o azioni di FIA stabiliti in altri Stati membri, gli Stati membri di origine del GEFIA e dei FIA che commercializzano, e la documentazione di cui all'articolo 17 septies, paragrafi 2 e 5;

   (c) in relazione ai GEFIA che commercializzano quote o azioni di FIA in Stati membri diversi dal loro Stato membro di origine, gli Stati membri di origine e ospitanti del GEFIA e la documentazione di cui all'articolo 17 octies, paragrafi 2 e 4;

   (d) eventuali modifiche sostanziali delle informazioni e della documentazione di cui alle lettere a), b) e c); e

   (e) le revoche delle notifiche trasmesse a norma degli articoli 17 quinquies e 17 nonies.

2. L'ESMA garantisce che le autorità competenti interessate abbiano accesso immediato, per via elettronica attraverso la piattaforma di dati, alle informazioni e alla documentazione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, alle relative traduzioni.

3. L'ESMA garantisce che le informazioni e la documentazione trasmesse alla piattaforma di dati possano essere tradotte automaticamente dalle autorità competenti in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione.

   L'ESMA non è ritenuta responsabile di eventuali errori, omissioni o imprecisioni derivanti dalla traduzione automatica delle informazioni e della documentazione di cui al primo comma.

4. Entro il [inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA pubblica sul proprio sito web e mette a disposizione del pubblico, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, le informazioni seguenti:

   (a) tutti i FIA commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine del GEFIA, il loro GEFIA, gestore di EuSEF o

gestore di EuVECA e gli Stati membri in cui essi sono commercializzati; e

(b) tutti gli OICVM commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine degli OICVM, la loro società di gestione e gli Stati membri in cui sono commercializzati.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE, al registro pubblico centrale di cui all'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE, alla banca dati centrale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 345/2013 e alla banca dati centrale di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 346/2013.";

(12) è inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

Informativa agli investitori

1. Quando commercializza le quote di un FIA o di un OICVM in uno Stato membro ospitante, il GEFIA o l'OICVM fornisce agli investitori nel territorio di tale Stato membro tutte le informazioni e i documenti che è tenuto a fornire agli investitori nel suo Stato membro di origine a norma del capo IX della direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 23 della direttiva 2011/61/UE.

2. Le informazioni e documenti di cui al paragrafo 1 sono forniti agli investitori conformemente alle disposizioni seguenti:

(a) il documento contenente le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 è tradotto conformemente a tale regolamento;

(b) le informazioni o i documenti diversi da quelli di cui alla lettera a) sono tradotti in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;

(c) se del caso, le traduzioni delle informazioni o dei documenti di cui al paragrafo 1 vengono effettuate sotto la responsabilità del GEFIA o dell'OICVM e riflettono fedelmente il contenuto delle informazioni originali.

3. Gli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), si applicano anche alle modifiche sostanziali delle informazioni e dei documenti di cui allo stesso paragrafo.

4. La frequenza della pubblicazione del prezzo di emissione, di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote dell'OICVM ai sensi dell'articolo 76 della direttiva 2009/65/CE è disciplinata dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro di origine dell'OICVM.";

(13) l'articolo 13 è soppresso;

(14) all'articolo 14, il paragrafo 2 è così modificato:

"2. I poteri conferiti alle autorità competenti a norma delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE e dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) 2015/760, compresi quelli relativi alle sanzioni o altre misure, sono esercitati anche in relazione ai

soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento per quanto riguarda i settori disciplinati dallo stesso.";

(15) sono inseriti i seguenti articoli da 14 bis a 14 sexies:

"*Articolo 14 bis*

Poteri delle autorità competenti dell'OICVM

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM sono competenti a vigilare su tale OICVM per gli aspetti disciplinati dal presente regolamento e, se del caso, dall'articolo 19 della direttiva 2009/65/CE.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM sono competenti a vigilare sul rispetto, da parte degli OICVM commercializzati nel loro territorio, degli obblighi di cui agli articoli 12 bis e 17 ter del presente regolamento e delle disposizioni che esulano dal settore disciplinato dal presente regolamento e dalla direttiva 2009/65/CE.

   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM possono esigere che un OICVM commercializzato nel loro territorio fornisca le informazioni necessarie per consentire loro di vigilare sul rispetto, da parte dell'OICVM, delle norme applicabili di cui tali autorità competenti sono responsabili, come indicato al primo comma.

3. Solo le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM hanno il potere di intervenire nei confronti di tale OICVM per le questioni di cui al paragrafo 1.

   Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM possono intervenire nei confronti di tale OICVM se esso viola le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 2, primo comma, in vigore in tale Stato membro.

   In deroga al secondo comma, se le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM ritengono che un OICVM non rispetti i requisiti di cui al paragrafo 2, primo comma, e che per tale motivo devono impedire qualsiasi ulteriore commercializzazione di tale OICVM nel loro territorio, esse deferiscono la questione all'ESMA, che agisce conformemente ai poteri di cui all'articolo 14 quater, paragrafo 4, lettera b).

4. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM decidano di revocare l'autorizzazione o di sospendere l'emissione, il riacquisto o il rimborso delle quote di un OICVM, conformemente alle competenze di cui al paragrafo 1, esse comunicano senza indugio tali decisioni all'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante le decisioni di cui al primo comma.

5. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM sono competenti a vigilare sull'OICVM conformemente al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM che hanno motivi chiari e

dimostrabili per ritenere che un OICVM le cui quote sono commercializzate nel territorio di tale Stato membro violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento o le disposizioni adottate ai sensi della direttiva 2009/65/CE ne trasmettono le risultanze all'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica contenente le risultanze di cui al primo comma e adottano senza indebito ritardo misure adeguate per porre rimedio alla situazione.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM possono, se hanno ragionevoli motivi per agire in tal senso, chiedere specificamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM di esercitare senza indugio i poteri di cui all'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, ad eccezione della lettera j) di tale paragrafo, indicando i motivi della loro richiesta nel modo più specifico possibile e informandone l'ESMA attraverso la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e, qualora sussistano rischi potenziali per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

6. Dopo essere state informate conformemente al paragrafo 5, terzo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM comunicano senza indebito ritardo all'ESMA, tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12, e, se sussistono rischi potenziali per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, al CERS, i poteri esercitati per porre rimedio alla situazione individuata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM e le loro conclusioni.

   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante i poteri esercitati e le conclusioni raggiunte.

   L'ESMA può chiedere che le autorità competenti le forniscano, senza indebito ritardo, spiegazioni in relazione a casi specifici che presentano una grave minaccia per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o che comportano rischi per la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso.

7. Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM ritengono che, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM, o a causa della mancata adozione di tali misure, l'OICVM continui ad agire in modo chiaramente pregiudizievole per gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante dell'OICVM, queste ultime ne informano l'ESMA attraverso la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e possono chiederle di agire conformemente ai poteri di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante l'intenzione dello Stato membro ospitante dell'OICVM di chiedere all'ESMA di risolvere la questione a norma del primo comma.

8. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM possono inoltre chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM di esercitare i poteri di cui all'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, indicando i motivi della loro richiesta e informandone l'ESMA

attraverso la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e, se sussistono rischi potenziali per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

9. Qualora non concordino con la richiesta di cui al paragrafo 8, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ne informano l'ESMA attraverso la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e il CERS, qualora quest'ultimo sia stato informato della richiesta di cui al paragrafo 8, esponendo le motivazioni del loro disaccordo.

   Le autorità competenti richiedenti ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante il disaccordo delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM e le relative motivazioni.

10. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 8 e 9, l'ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM un parere sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/65/CE.

    L'ESMA comunica il parere di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM.

11. Qualora non concordino con il parere dell'ESMA di cui al paragrafo 10, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ne informano l'ESMA attraverso la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e chiedono all'ESMA di risolvere la questione conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante l'intenzione dello Stato membro di origine dell'OICVM di chiedere all'ESMA di risolvere la questione a norma del primo comma.

12. Gli Stati membri assicurano che nell'ambito del loro territorio sia legalmente possibile notificare gli atti giuridici necessari per le misure eventualmente adottate dallo Stato membro ospitante dell'OICVM a carico dell'OICVM a norma del paragrafo 3.

Articolo 14 ter

Poteri delle autorità competenti del GEFIA

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA sono competenti a vigilare su tale GEFIA per gli aspetti disciplinati dal presente regolamento anche, se del caso, a norma dell'articolo 45 della direttiva 2011/61/UE.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA sono competenti a vigilare sul rispetto, da parte dei FIA commercializzati nel loro territorio e dei GEFIA che gestiscono tali FIA, degli obblighi di cui all'articolo 12 bis del presente regolamento e delle disposizioni che esulano dal settore disciplinato dal presente regolamento e dalla direttiva 2011/61/UE.

   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA possono esigere che un GEFIA che commercializza FIA nel loro territorio fornisca le informazioni necessarie per vigilare sul rispetto, da parte del FIA e del GEFIA, delle norme applicabili di cui tali autorità competenti sono responsabili, come indicato al primo comma.

3. Solo le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA hanno il potere di intervenire nei confronti di tale GEFIA per le questioni di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA possono intervenire nei confronti di tale GEFIA o di un FIA commercializzato nel loro territorio se essi violano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 2, primo comma, in vigore in tale Stato membro.

In deroga al secondo comma, se le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA ritengono che un FIA commercializzato nel loro territorio o il GEFIA che lo gestisce non rispettino i requisiti di cui al paragrafo 2, primo comma, e che, per tale motivo, sia necessario impedire qualsiasi ulteriore commercializzazione di tale FIA nel loro territorio, esse dovrebbero deferire la questione all'ESMA, che agisce conformemente ai poteri di cui all'articolo 14 quater, paragrafo 4, lettera b).

4. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA decidano di revocare l'autorizzazione o di sospendere l'emissione, il riacquisto o il rimborso delle quote o azioni di un FIA commercializzate in uno Stato membro ospitante, conformemente alle competenze di cui al paragrafo 1, esse comunicano senza indugio tali decisioni all'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante le decisioni di cui al primo comma.

5. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA sono competenti a vigilare sul GEFIA e sui FIA commercializzati nel loro territorio conformemente al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA che hanno motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un GEFIA che commercializza quote o azioni di FIA nel territorio di tale Stato membro violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento o le disposizioni adottate ai sensi della direttiva 2011/61/UE ne trasmettono le risultanze all'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica contenente le risultanze di cui al primo comma e adottano senza indebito ritardo misure adeguate per porre rimedio alla situazione.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA possono, se hanno ragionevoli motivi per agire in tal senso, chiedere specificamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA di esercitare senza indugio i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ad eccezione della lettera j), e all'articolo 48 della direttiva 2011/61/UE, indicando i motivi della loro richiesta nel modo più specifico possibile e informandone l'ESMA attraverso la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e, se sussistono rischi potenziali per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

6. Dopo essere state informate a norma del paragrafo 5, terzo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA comunicano senza indebito ritardo all'ESMA, tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12, e, se sussistono potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, al CERS, i poteri esercitati per porre rimedio alla situazione individuata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA e le loro conclusioni.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante i poteri esercitati e le conclusioni raggiunte.

L'ESMA può chiedere che le autorità competenti le forniscano, senza indebito ritardo, spiegazioni in relazione a casi specifici che presentano una grave minaccia per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o che comportano rischi per la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso.

7. Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA ritengono che, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA, o a causa della mancata adozione di tali misure, il GEFIA che commercializza un FIA nel loro territorio o il FIA continuino ad agire in modo chiaramente pregiudizievole per gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante, queste ultime ne informano l'ESMA attraverso la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e possono chiederle di agire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.

   Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante l'intenzione dello Stato membro ospitante del GEFIA di chiedere all'ESMA di risolvere la questione a norma del primo comma.

8. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA possono inoltre chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA di esercitare i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2011/61/UE, indicando i motivi della loro richiesta e informandone l'ESMA attraverso la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e, se sussistono rischi potenziali per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

9. Qualora non concordino con la richiesta di cui al paragrafo 8, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA ne informano l'ESMA attraverso la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e il CERS, qualora quest'ultimo sia stato informato della richiesta di cui al paragrafo 8, esponendo le motivazioni del disaccordo.

   Le autorità competenti richiedenti ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante il disaccordo delle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA e le relative motivazioni.

10. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 8 e 9, l'ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA un parere sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2011/61/UE. L'ESMA comunica tale parere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.

11. Qualora non concordino con il parere dell'ESMA di cui al paragrafo 10, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA ne informano l'ESMA attraverso la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e chiedono all'ESMA di risolvere la questione conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante l'intenzione dello

Stato membro di origine del GEFIA di chiedere all'ESMA di risolvere la questione a norma del primo comma.

12. Gli Stati membri assicurano che nell'ambito del loro territorio sia legalmente possibile notificare gli atti giuridici necessari per le misure eventualmente adottate dallo Stato membro ospitante del GEFIA a carico dei GEFIA o dei FIA commercializzati nel loro territorio a norma del paragrafo 3.

Articolo 14 quater

Poteri conferiti all'ESMA per affrontare problemi transfrontalieri

1. L'ESMA individua su base continuativa le azioni di vigilanza divergenti, duplicate, ridondanti e carenti riconducibili alle autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante e che ostacolano l'effettivo esercizio dei diritti di passaporto da parte degli OICVM e dei FIA commercializzati a livello transfrontaliero conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'ESMA avvia un dialogo con le autorità competenti interessate e, se del caso, raccoglie informazioni supplementari per individuare i problemi transfrontalieri esistenti o potenziali.

   Qualora, a norma del primo comma, individui problemi transfrontalieri esistenti o potenziali, l'ESMA propone alle autorità competenti interessate interventi correttivi per porvi fine.

3. Se, nonostante gli interventi correttivi di cui al paragrafo 2, o per il fatto che le autorità competenti interessate non hanno attuato tali interventi correttivi, i problemi individuati a norma del paragrafo 2 persistono, l'ESMA esercita senza indebito ritardo almeno uno dei poteri che le sono conferiti a norma degli articoli 17, 17 bis bis bis, 19 o 19 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010 nei casi seguenti:

   (a) le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM o del GEFIA, del gestore di EuVECA o del gestore di EuSEF impediscono o intendono impedire che un OICVM o un FIA sia commercializzato nel loro territorio conformemente agli articoli 14 bis, paragrafo 2, e 14 ter, paragrafo 2, del presente regolamento, all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013, o impongono obblighi di commercializzazione non conformi al regolamento (UE) 2019/1156;

   (b) un OICVM o un FIA è commercializzato o è destinato alla commercializzazione su base transfrontaliera pur non essendo conforme al diritto dell'Unione.

   L'obbligo di esercitare almeno uno dei poteri di cui al primo comma non pregiudica la capacità dell'ESMA di esercitare i poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 al di fuori della procedura di cui al presente articolo.

4. Fatti salvi gli interventi di cui al paragrafo 3, l'ESMA può sospendere la commercializzazione di un OICVM nel territorio di un altro Stato membro o può impedire a un GEFIA, a un gestore di EuVECA o a un gestore di EuSEF la commercializzazione di un FIA in un altro Stato membro, se sussiste una delle condizioni seguenti:

   (a) le autorità competenti o i portatori di interessi in questione non attuano una decisione, un parere, una raccomandazione o un intervento adottati o

imposti dall'ESMA conformemente al paragrafo 3 o un parere emesso dalla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

(b) l'ESMA ha concluso che un OICVM o un FIA commercializzato su base transfrontaliera non soddisfa più i requisiti del presente regolamento, delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE o dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013.

5. Prima di sospendere la commercializzazione di cui al paragrafo 4, l'ESMA trasmette il suo progetto di conclusioni all'OICVM, al GEFIA, al gestore di EuVECA o al gestore di EuSEF interessato e alle autorità competenti del rispettivo Stato membro di origine. Le autorità competenti interessate possono presentare all'ESMA una dichiarazione motivata entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del progetto di conclusioni.

6. L'ESMA notifica tempestivamente all'OICVM, al GEFIA, al gestore di EuVECA o al gestore di EuSEF, nonché alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri ospitanti, la sospensione della capacità di commercializzare quote o azioni di OICVM o FIA su base transfrontaliera. La sospensione può iniziare alla data di trasmissione della notifica all'OICVM, al GEFIA, al gestore di EuVECA o al gestore di EuSEF e non oltre 30 giorni di calendario dopo tale notifica.

7. L'ESMA pubblica almeno una volta all'anno una relazione sulla sua attività conformemente ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 14 quinquies

Composizione delle controversie

Qualora le autorità competenti non concordino sulla valutazione, l'azione o l'omissione da parte di un'autorità competente nei settori in cui il presente regolamento richiede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, una o più autorità competenti possono deferire la questione all'ESMA, che agisce in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(16) Sono inseriti i seguenti articoli da 17 bis a 17 decies:

"Articolo 17 bis

Condizioni per la commercializzazione di OICVM nell'Unione

1. Gli OICVM sono autorizzati a commercializzare le loro quote nell'Unione al di fuori del loro Stato membro di origine previa autorizzazione dell'autorità competente del loro Stato membro di origine secondo la procedura di cui all'articolo 17 quater.

2. Ai fini del paragrafo 1, agli OICVM non sono imposti requisiti o procedure amministrative supplementari in relazione ai settori disciplinati dal presente regolamento e dalla direttiva 2009/65/CE.

3. Ai fini del presente articolo e degli articoli 17 ter, 17 quater e 17 quinquies, un OICVM include i relativi comparti di investimento.

4. Per l'esercizio delle loro attività in uno Stato membro ospitante gli OICVM possono utilizzare lo stesso riferimento alla forma giuridica indicata nella loro denominazione (come "società d'investimento" o "fondo comune di investimento"), quale utilizzata nel loro Stato membro di origine.

Articolo 17 ter

Strutture disponibili nello Stato membro ospitante dell'OICVM

1. L'OICVM mette a disposizione, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare le proprie quote, strutture idonee a svolgere i compiti seguenti:

   (a) trattare gli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso ed effettuare altri pagamenti a favore di detentori di quote in relazione alle quote dell'OICVM, conformemente alle condizioni previste nei documenti richiesti a norma del capo IX della direttiva 2009/65/CE;

   (b) informare gli investitori su come impartire gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;

   (c) facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE relativi all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nell'OICVM nello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato;

   (d) mettere a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e possano farne copia, le informazioni e i documenti necessari ai sensi del capo IX della direttiva 2009/65/CE, secondo le condizioni di cui all'articolo 12 bis;

   (e) fornire agli investitori informazioni inerenti ai compiti svolti dalla struttura su supporto durevole; e

   (f) fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti.

2. Gli Stati membri ospitanti non esigono che un OICVM abbia una presenza fisica nel loro territorio né che nomini un terzo nello Stato membro ospitante ai fini del paragrafo 1 o per qualsiasi altro scopo connesso all'attività dell'OICVM in tale Stato membro ospitante.

3. L'OICVM assicura che le strutture per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, anche per via elettronica, siano fornite:

   (a) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell'OICVM, in una lingua approvata dalle autorità competenti di tale Stato membro o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;

   (b) dall'OICVM stesso, da un soggetto terzo, nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza che disciplinano i compiti da svolgere, o da entrambi.

Ai fini del primo comma, lettera b), quando i compiti devono essere svolti da un soggetto terzo, la nomina del soggetto terzo è attestata da un contratto scritto, che specifica quali tra i compiti di cui al paragrafo 1 non devono essere svolti dall'OICVM e che prevede che il soggetto terzo riceva dall'OICVM tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.

La responsabilità dell'OICVM non è pregiudicata dal fatto che i compiti di cui al paragrafo 1 siano svolti da un terzo conformemente al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 17 quater

Regime di passaporto basato sull'autorizzazione di un OICVM

1. Al momento dell'autorizzazione di un OICVM ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE, se l'OICVM propone di commercializzare le sue quote in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine, esso indica tali Stati membri nella domanda di autorizzazione presentata alle autorità competenti del suo Stato membro di origine.

   La domanda di autorizzazione contiene informazioni sulle disposizioni adottate per la commercializzazione delle quote dell'OICVM negli Stati membri ospitanti, anche, se del caso, per quanto riguarda le categorie di azioni, e l'indicazione che l'OICVM è commercializzato dalla società di gestione che lo gestisce.

   La domanda di autorizzazione contiene inoltre informazioni sulle strutture per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17 ter.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'OICVM allega alla domanda di autorizzazione quanto segue:

   (a) il regolamento del fondo o i suoi atti costitutivi;

   (b) il prospetto e, se del caso, l'ultima relazione annuale;

   (c) il documento contenente le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 tradotto conformemente a tale regolamento; e

   (d) se disponibili, le comunicazioni di marketing di cui all'articolo 4, corredate di un attestato dell'OICVM indicante che soddisfa i requisiti di tale articolo.

   Le informazioni di cui alle lettere a) e b) e l'attestato di cui al primo comma, lettera d), sono forniti almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM verificano la completezza delle informazioni e della documentazione presentata dall'OICVM conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. Al momento dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM redigono una lettera di autorizzazione contenente un allegato in cui sono elencati gli Stati membri ospitanti in cui l'OICVM intende commercializzare le proprie quote, unitamente a una dichiarazione attestante che l'OICVM soddisfa le condizioni imposte dal presente regolamento e dalla direttiva 2009/65/CE.

5. Al momento dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ne danno notifica all'ESMA, trasmettendole la documentazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell'OICVM ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante che un nuovo OICVM sarà commercializzato nel loro territorio e hanno accesso immediato e diretto alla documentazione trasmessa a norma del primo comma.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM comunicano tempestivamente all'OICVM la trasmissione della notifica di cui al primo comma. A decorrere dalla data di tale trasmissione, l'OICVM può avere accesso ai mercati degli Stati membri ospitanti dell'OICVM.

6. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM assicurano che la lettera di autorizzazione di cui al paragrafo 4 sia fornita almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

7. Qualora un OICVM sia già stato autorizzato e intenda commercializzare le sue quote o azioni in un nuovo Stato membro, esso notifica alle autorità competenti del suo Stato membro di origine i nuovi Stati membri ospitanti in cui intende commercializzare le sue quote o azioni e fornisce informazioni sulle disposizioni adottate per la commercializzazione e, se disponibili, sulle comunicazioni di marketing di cui all'articolo 4, corredate di un attestato dell'OICVM indicante che esso soddisfa i requisiti di tale articolo.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM aggiornano l'allegato della lettera di autorizzazione, elencandovi i nuovi Stati membri ospitanti in cui l'OICVM intende commercializzare le proprie quote e ne danno comunicazione all'ESMA, trasmettendo la lettera di autorizzazione aggiornata e, se del caso, le informazioni e la documentazione aggiornate, tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti dei nuovi Stati membri ospitanti dell'OICVM ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante che un nuovo OICVM sarà commercializzato nel loro territorio e hanno accesso immediato e diretto alla documentazione trasmessa a norma del primo e secondo comma del presente paragrafo.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM comunicano immediatamente all'OICVM la trasmissione della comunicazione di cui al secondo comma. A decorrere dalla data di tale trasmissione, l'OICVM può accedere ai mercati dei nuovi Stati membri ospitanti.

8. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui l'OICVM intende commercializzare le proprie quote non richiedono né impongono la trasmissione di ulteriori documenti, certificati o informazioni in aggiunta a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo.

9. In caso di modifiche sostanziali delle informazioni e della documentazione presentate alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ai sensi dei paragrafi 1 e 2, l'OICVM ne informa per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro di origine almeno 15 giorni lavorativi prima di attuare tali modifiche.

10. Se, a seguito delle modifiche di cui al paragrafo 9, l'OICVM non dovesse essere più conforme al presente regolamento o alla direttiva 2009/65/CE, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM comunicano all'OICVM, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma, che non è autorizzato ad attuare dette modifiche. In questo caso le autorità competenti dello

Stato membro di origine dell'OICVM ne danno debita notifica all'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell'OICVM ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica contenente le informazioni di cui al primo comma.

11. Se una modifica sostanziale di cui al paragrafo 9 è attuata dopo la trasmissione delle informazioni conformemente al paragrafo 10 e se, a seguito di tale modifica, l'OICVM non è più conforme al presente regolamento o alla direttiva 2009/65/CE, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM adottano tutte le misure appropriate conformemente all'articolo 98 della direttiva 2009/65/CE, compreso, se necessario, il divieto esplicito di commercializzazione dell'OICVM. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM notificano tempestivamente tali misure all'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante le misure di cui al primo comma.

12. Se, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM, o perché tali misure si rivelano inadeguate, le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno motivi chiari e dimostrabili per ritenere che, a seguito delle modifiche di cui al paragrafo 9, l'OICVM continui a violare i requisiti del presente regolamento o della direttiva 2009/65/CE in modo chiaramente pregiudizievole per gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM possono deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17 quinquies

Modalità di revoca della notifica della commercializzazione di un OICVM

1. Se un OICVM intende cessare la commercializzazione delle sue quote, compreso, se del caso, in relazione a categorie di azioni, in uno Stato membro per il quale ha inviato una notifica a norma dell'articolo 17 quater, esso presenta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine una comunicazione di revoca della notifica, nella quale formula l'intenzione di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di tali quote in detto Stato membro. Tale intenzione è resa pubblica per via elettronica, mezzo comunemente utilizzato per la commercializzazione degli OICVM e adatto a un investitore tipico in OICVM.

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM verificano la completezza della revoca della notifica presentata dall'OICVM conformemente al paragrafo 1.

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della revoca della notifica completa, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM trasmettono la revoca all'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e ne informano tempestivamente l'OICVM.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante indicate nella comunicazione di revoca della notifica ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante l'intenzione dell'OICVM di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione in tale Stato membro conformemente al paragrafo 1.

A decorrere dalla data della notifica di cui al secondo comma, l'OICVM cessa ogni offerta o collocamento, nuovi o ulteriori, in forma diretta o indiretta, delle proprie quote nello Stato membro in relazione al quale ha trasmesso una revoca della notifica in conformità del paragrafo 1.

Articolo 17 sexies

Pre-commercializzazione nell'Unione da parte di un GEFIA UE

1. Ai GEFIA UE è consentito svolgere attività di pre-commercializzazione nell'Unione.

2. I GEFIA UE assicurano che gli investitori non acquisiscano quote o azioni in un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito della pre-commercializzazione possano acquisire quote o azioni di tale FIA soltanto tramite la commercializzazione consentita ai sensi dell'articolo 17 septies o 17 octies.

3. Un soggetto terzo può svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di un GEFIA UE autorizzato solo se è autorizzato come impresa di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[38], come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[39], come società di gestione di OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE, come GEFIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE, o se agisce come agente collegato ai sensi della direttiva 2014/65/UE. Detti terzi sono soggetti alle condizioni di cui al presente articolo.

4. Gli Stati membri non impongono obblighi aggiuntivi in materia di pre-commercializzazione di OICVM e FIA nel loro territorio oltre a quelli stabiliti nel presente articolo.

Articolo 17 septies

Regime di passaporto basato sull'autorizzazione per un GEFIA UE che commercializza quote o azioni di FIA UE nel suo Stato membro di origine

1. Se, al momento dell'autorizzazione di un GEFIA UE conformemente all'articolo 7 della direttiva 2011/61/UE, tale GEFIA propone di commercializzare presso gli investitori professionali nel suo Stato membro di origine le quote o azioni di un FIA UE che intende gestire, esso lo indica nella domanda di autorizzazione presentata alle autorità competenti del suo Stato membro di origine.

---

38 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, p. 349).

39 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Qualora il FIA UE sia un FIA feeder, il diritto di commercializzazione di cui al primo comma è soggetto alla condizione che anche il FIA master sia un FIA UE gestito da un GEFIA UE autorizzato.

2. Ai fini del paragrafo 1, il GEFIA allega alla domanda di autorizzazione quanto segue:

   (a) un programma delle operazioni che identificano il FIA UE che il GEFIA intende commercializzare nel suo Stato membro di origine e informazioni sul luogo in cui il FIA UE è stabilito;

   (b) il regolamento o gli atti costitutivi del FIA UE;

   (c) l'identità del depositario del FIA UE;

   (d) informazioni sul luogo in cui il FIA master è stabilito se il FIA UE è un FIA feeder;

   (e) eventuali informazioni supplementari di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE per ciascun FIA UE che il GEFIA intende commercializzare;

   (f) se del caso, per ciascun FIA UE che il GEFIA intende commercializzare, il prospetto e i documenti di offerta;

   (g) se del caso, informazioni sulle modalità stabilite per impedire che quote o azioni del FIA UE siano commercializzate presso investitori al dettaglio, anche qualora il GEFIA faccia ricorso a soggetti indipendenti per fornire i servizi di investimento in relazione al FIA UE; e

   (h) se disponibili, per ciascun FIA UE che il GEFIA intende commercializzare, le comunicazioni di marketing di cui all'articolo 4, corredate di un attestato del GEFIA indicante che esso soddisfa i requisiti di tale articolo.

   Le informazioni di cui al primo comma sono fornite almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA verificano la completezza delle informazioni e della documentazione presentate dal GEFIA conformemente al paragrafo 2.

4. A decorrere dalla data di autorizzazione del GEFIA, e purché sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 3, il GEFIA può iniziare a commercializzare il FIA UE indicato nella domanda di autorizzazione nel suo Stato membro di origine.

5. Se il FIA UE indicato nella domanda di autorizzazione è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA, oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, redigono una lettera di autorizzazione contenente un allegato in cui sono elencati i FIA UE che il GEFIA intende commercializzare nel suo Stato membro di origine, nonché gli Stati membri di tali FIA UE, unitamente a una dichiarazione attestante che il GEFIA soddisfa le condizioni del presente regolamento e della direttiva 2011/65/CE.

   Al momento dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA ne danno notifica all'ESMA, trasmettendole la documentazione di cui al

paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del FIA UE ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante l'intenzione del GEFIA di commercializzare il FIA UE nello Stato membro d'origine del GEFIA e hanno accesso immediato e diretto alla documentazione trasmessa a norma del secondo comma.

6. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA assicurano che la lettera di autorizzazione di cui al paragrafo 5, primo comma, sia fornita almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

7. Se il GEFIA propone di commercializzare presso investitori professionali nel suo Stato membro di origine le quote o azioni di un FIA UE che intende gestire, conformemente al presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA e dello Stato membro di origine del FIA UE non richiedono documenti, certificati o informazioni supplementari oltre a quelli di cui ai paragrafi 2 e 5.

8. Qualora un GEFIA sia già stato autorizzato e intenda commercializzare presso investitori professionali nel suo Stato membro di origine le quote o azioni di nuovi FIA UE diversi da quelli indicati nella domanda di autorizzazione, esso notifica alle autorità competenti del suo Stato membro di origine i nuovi FIA UE che intende commercializzare, secondo la procedura di cui al presente articolo, e fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA verificano la completezza delle informazioni e della documentazione presentate dal GEFIA conformemente al primo comma.

Il GEFIA può commercializzare i nuovi FIA UE nel suo Stato membro di origine a decorrere dalla data della notifica di cui al primo comma, purché sia soddisfatta la condizione di cui al secondo comma.

Ai fini del primo comma, il GEFIA non è tenuto a presentare alle autorità competenti del suo Stato membro di origine informazioni o documentazione che ha già fornito ai fini dell'autorizzazione e che da allora non hanno subito modifiche sostanziali.

9. Se il GEFIA intende commercializzare nel suo Stato membro di origine nuovi FIA UE stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del GEFIA, oltre alla procedura di cui al paragrafo 8, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA aggiornano l'allegato della lettera di autorizzazione di cui al paragrafo 5, elencando i nuovi FIA UE che il GEFIA commercializza nel suo Stato membro di origine, nonché gli Stati membri di tali nuovi FIA UE e ne danno notifica all'ESMA, trasmettendo la lettera di autorizzazione aggiornata tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti degli Stati membri di origine dei nuovi FIA UE ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante l'intenzione del GEFIA di commercializzare tali FIA UE nel suo Stato membro di origine e hanno accesso immediato e diretto alla documentazione trasmessa a norma del primo comma.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA comunicano tempestivamente al GEFIA la trasmissione della comunicazione di cui al primo

comma. A decorrere dalla data di tale trasmissione, il GEFIA può commercializzare i nuovi FIA UE nel suo Stato membro di origine.

10. In caso di modifiche sostanziali delle informazioni e della documentazione presentate alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA conformemente al presente articolo, il GEFIA ne informa per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro di origine almeno 15 giorni lavorativi prima di attuare tali modifiche.

11. Se, a seguito delle modifiche di cui al primo comma, il GEFIA non dovesse essere più conforme al presente regolamento o alla direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA informano quest'ultimo entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma che non è autorizzato ad attuare dette modifiche.

Se il GEFIA commercializza nel suo Stato membro di origine un FIA UE stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA ne informano l'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del FIA UE ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica contenente le informazioni di cui al primo comma.

12. Se una modifica di cui al paragrafo 10 è attuata dopo la trasmissione delle informazioni conformemente al paragrafo 11 e se, a seguito di tale modifica, il GEFIA o la gestione del FIA UE da parte del GEFIA non sono più conformi al presente regolamento o alla direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA adottano tutte le misure appropriate conformemente all'articolo 46 della direttiva 2011/61/UE, compreso, se necessario, il divieto esplicito di commercializzare il FIA UE.

Se il GEFIA commercializza nel suo Stato membro di origine un FIA UE stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA notificano tempestivamente all'ESMA tali misure tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del FIA UE ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante le misure di cui al primo comma.

13. Quando il GEFIA commercializza nel suo Stato membro di origine un FIA UE stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine del GEFIA e le autorità competenti dello Stato membro di origine del FIA UE hanno motivi chiari e dimostrabili per non concordare con le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA a norma del paragrafo 12, o con l'assenza di tali misure, le autorità competenti dello Stato membro di origine del FIA UE possono deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17 octies

Regime di passaporto basato sull'autorizzazione per un GEFIA UE che commercializza quote o azioni di FIA UE in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine del GEFIA

1. Al momento dell'autorizzazione di un GEFIA UE conformemente all'articolo 7 della direttiva 2011/61/UE, se il GEFIA UE propone di commercializzare presso gli investitori professionali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine del GEFIA le quote o azioni di un FIA UE che intende gestire, esso lo indica nella domanda di autorizzazione presentata alle autorità competenti del suo Stato membro di origine.

   Qualora il FIA UE sia un FIA feeder, il diritto di commercializzazione di cui al primo comma è soggetto alla condizione che anche il FIA master sia un FIA UE e sia gestito da un GEFIA UE autorizzato.

2. Ai fini del paragrafo 1, il GEFIA allega alla domanda di autorizzazione, se del caso, quanto segue:

   (a) un programma delle operazioni in cui è indicato il FIA UE che il GEFIA intende commercializzare e informazioni sul luogo in cui il FIA UE è stabilito;

   (b) il regolamento o gli atti costitutivi del FIA UE;

   (c) l'identità del depositario del FIA UE;

   (d) informazioni sul luogo in cui il FIA master è stabilito se il FIA è un FIA feeder;

   (e) eventuali informazioni supplementari di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE per ciascun FIA UE che il GEFIA intende commercializzare;

   (f) se del caso, per ciascun FIA UE che il GEFIA intende commercializzare, il prospetto e i documenti di offerta;

   (g) l'indicazione dello Stato membro in cui intende commercializzare presso investitori professionali le quote o le azioni del FIA UE;

   (h) informazioni sulle disposizioni adottate per la commercializzazione dei FIA UE e, laddove pertinente, informazioni sulle modalità adottate per impedire la commercializzazione delle quote o delle azioni del FIA UE presso gli investitori al dettaglio, anche qualora il GEFIA faccia ricorso a soggetti indipendenti per fornire i servizi di investimento in relazione al FIA UE;

   (i) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese o oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante; e

   (j) se disponibili, per ciascun FIA UE che il GEFIA intende commercializzare, le comunicazioni di marketing di cui all'articolo 4, corredate di un attestato del GEFIA indicante che esso soddisfa i requisiti di tale articolo.

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA verificano la completezza delle informazioni e della documentazione presentate dal GEFIA conformemente al paragrafo 2.

4. Al momento dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA redigono una lettera di autorizzazione contenente un allegato in cui sono elencati i FIA UE che il GEFIA intende commercializzare, nonché gli Stati membri ospitanti in cui si intendono commercializzare i FIA UE, unitamente a una dichiarazione attestante che il GEFIA soddisfa le condizioni imposte dal presente regolamento e dalla direttiva 2011/61/UE.

5. Al momento dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA ne danno notifica all'ESMA, trasmettendole la documentazione di cui ai paragrafi da 2 a 4 tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante l'intenzione del GEFIA di commercializzare un FIA UE nel loro territorio e hanno accesso immediato e diretto alla documentazione trasmessa a norma del primo comma.

   Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA comunicano tempestivamente al GEFIA la trasmissione della comunicazione di cui al primo comma. A decorrere dalla data di tale trasmissione, il GEFIA può accedere ai mercati degli Stati membri ospitanti.

6. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA assicurano che la lettera di autorizzazione di cui al paragrafo 4 sia fornita almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

7. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri di origine e ospitanti non richiedono né impongono la trasmissione di ulteriori documenti, certificati o informazioni in aggiunta a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

   Gli Stati membri ospitanti non esigono che un GEFIA abbia una presenza fisica nel loro territorio né che nomini un terzo nello Stato membro ospitante al fine di commercializzarvi FIA UE o per qualsiasi altro scopo connesso all'attività del GEFIA in tale Stato membro ospitante.

8. Qualora un GEFIA sia già stato autorizzato e intenda commercializzare quote o azioni di FIA UE presso investitori professionali in un nuovo Stato membro ospitante che non è indicato nella sua domanda di autorizzazione, o intenda commercializzare in uno Stato membro ospitante già indicato nella sua domanda di autorizzazione nuovi FIA UE che non sono menzionati nella sua domanda di autorizzazione, esso comunica alle autorità competenti del suo Stato membro di origine i nuovi Stati membri in cui intende effettuare attività di commercializzazione o i nuovi FIA UE che intende commercializzare, in conformità alla procedura di cui al presente articolo, e fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2.

   Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA verificano la completezza delle informazioni e della documentazione presentate dal GEFIA conformemente al primo comma.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA aggiornano l'allegato della lettera di autorizzazione di cui al paragrafo 4, elencando i nuovi FIA UE che il GEFIA intende commercializzare o i nuovi Stati membri ospitanti in cui il GEFIA intende effettuare attività di commercializzazione e ne danno notifica all'ESMA, trasmettendo la lettera di autorizzazione aggiornata e le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2 tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante l'intenzione del GEFIA di commercializzare FIA UE nel loro territorio e hanno accesso immediato e diretto alla documentazione trasmessa a norma del terzo comma.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA comunicano tempestivamente al GEFIA la trasmissione della comunicazione di cui al terzo comma. A decorrere dalla data di tale trasmissione, il GEFIA può commercializzare i nuovi FIA UE negli Stati membri ospitanti o i FIA UE nei nuovi Stati membri ospitanti.

Ai fini del primo comma, il GEFIA non è tenuto a presentare alle autorità competenti del suo Stato membro di origine informazioni o documentazione che ha già fornito ai fini dell'autorizzazione e che da allora non hanno subito modifiche sostanziali.

9. In caso di modifiche sostanziali delle informazioni e della documentazione presentate alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA conformemente al paragrafo 2, il GEFIA ne informa per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro di origine almeno 15 giorni lavorativi prima di attuare tali modifiche.

10. Se, a seguito delle modifiche di cui al paragrafo 9, il GEFIA non dovesse essere più conforme al presente regolamento o alla direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA comunicano q quest'ultimo entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma che non è autorizzato ad attuare dette modifiche. In questo caso le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA ne danno debita notifica all'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica contenente le informazioni di cui al primo comma.

11. Se una modifica di cui al paragrafo 9 è attuata dopo la trasmissione delle informazioni conformemente al paragrafo 10 e se, a seguito di tale modifica, il GEFIA o la gestione del FIA UE da parte del GEFIA non sono più conformi al presente regolamento o alla direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA adottano tutte le misure appropriate conformemente all'articolo 46 della direttiva 2011/61/UE, compreso, se necessario, il divieto esplicito di commercializzare il FIA UE. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA notificano tempestivamente tali misure all'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante le misure di cui al primo comma.

12. Quando le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA hanno motivi chiari e dimostrabili per non concordare con le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA a norma del paragrafo 11, o con l'assenza di tali misure, le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA possono deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17 nonies

Modalità di revoca della notifica della commercializzazione di un FIA

1. Se un GEFIA UE intende cessare la commercializzazione di quote o azioni di alcuni o tutti i FIA UE che gestisce in uno Stato membro per il quale ha inviato una notifica a norma dell'articolo 17 octies, presenta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine una comunicazione di revoca della notifica, nella quale viene formulata l'intenzione di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote o azioni di alcuni o di tutti i FIA UE che gestisce in tale Stato membro. La sua intenzione è resa pubblica per via elettronica.

   Le informazioni di cui al primo comma sono fornite almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA verificano la completezza della revoca della notifica presentata dal GEFIA conformemente al paragrafo 1.

   Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della revoca della notifica completa, le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA trasmettono la revoca all'ESMA tramite la piattaforma di dati di cui all'articolo 12 e ne informano tempestivamente il GEFIA.

   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante indicate nella comunicazione di revoca della notifica ricevono immediatamente dalla piattaforma di dati una notifica indicante l'intenzione del GEFIA di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione in tale Stato membro conformemente al paragrafo 1.

   A decorrere dalla data della notifica di cui al secondo comma, il GEFIA cessa ogni offerta o collocamento, nuovi o ulteriori, in forma diretta o indiretta, delle quote o azioni dei FIA UE che gestisce nello Stato membro, in relazione al quale ha trasmesso una revoca della notifica in conformità del paragrafo 1.

Articolo 17 decies

Commissioni dell'ESMA

1. L'ESMA impone ai GEFIA e agli OICVM il pagamento di commissioni per le spese relative alle procedure di passaporto e di revoca della notifica di cui agli articoli da 17 quater a 17 nonies, compresa una quota adeguata dei costi di manutenzione della piattaforma di dati utilizzata a tal fine, di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

   Le commissioni di cui al primo comma sono pagate da un GEFIA o da un OICVM quando essi propongono di commercializzare quote o azioni di FIA o OICVM in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine conformemente alle procedure di cui agli articoli 17 quater e 17 octies del presente regolamento.

2. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 18 ter, misure per specificare le disposizioni per la riscossione e il pagamento delle

commissioni di cui al paragrafo 1. Negli atti delegati devono essere specificati in particolare:

(a) l'importo delle commissioni pagabili all'ESMA;

(b) la metodologia per calcolare l'importo massimo di tali commissioni secondo una struttura tariffaria a più livelli basata sul numero di Stati membri ospitanti in cui il GEFIA o l'OICVM propongono di commercializzare quote o azioni di FIA o OICVM;

(c) le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili;

(d) le modalità di pagamento delle commissioni;

(e) la frequenza e la tempistica di tali commissioni";

(17) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Entro il [data di applicazione + 5 anni] la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con l'ESMA e con le autorità competenti, effettua una valutazione dell'applicazione del presente regolamento.";

(18) sono inseriti i seguenti articoli 18 bis e 18 ter:

"Articolo 18 bis

Disposizioni transitorie

Gli articoli 17 septies e 17 octies non si applicano alla commercializzazione di quote o azioni di FIA oggetto di un'offerta pubblica in corso nel quadro di un prospetto elaborato e pubblicato in conformità della direttiva 2003/71/CE prima del 22 luglio 2013 per il periodo di validità di tale prospetto.

Articolo 18 ter

Delega di poteri

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 e all'articolo 17 decies è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.

   Il potere di adottare atti delegati di cui di cui all'articolo 4 e all'articolo 17 decies è conferito alla Commissione per un periodo di 4 anni a decorrere dal [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

   La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi del paragrafo 5.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. L'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

4. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.".

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) 2021/23

Il regolamento (UE) 2021/23 è così modificato:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

(a) il punto 7) è sostituito dal seguente:

"7) "autorità competente": l'autorità competente della CCP quale definita all'articolo 2, punto 13 bis), del regolamento (UE) n. 648/2012;";

(b) è aggiunto il seguente punto 55):

"55) "CCP significativa": una CCP significativa quale definita all'articolo 2, punto 1 bis), del regolamento (UE) n. 648/2012;";

(2) all'articolo 4, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'AESFEM, qualora sia membro del collegio in forza del paragrafo 2, lettera n), l'ABE e le autorità di cui al paragrafo 2, lettere d), e), k) e l), non hanno diritto di voto nel collegio di risoluzione.";

(3) all'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'AESFEM istituisce un comitato di risoluzione ("comitato di risoluzione AESFEM"), a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010, incaricato di preparare le decisioni deputate all'AESFEM dal presente regolamento, eccetto le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento o nell'esercizio della sua funzione di autorità competente di una CCP significativa.";

(4) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l'AESFEM collaborano strettamente ai fini del presente regolamento. In particolare, durante la fase del risanamento, l'autorità competente e i membri del collegio di vigilanza o le autorità pertinenti quali definite nell'articolo 2, punto 13 quater), del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda dei casi, dovrebbero collaborare e comunicare in modo efficace con l'autorità di risoluzione per consentire a quest'ultima di agire tempestivamente.";

(5) è inserito il seguente articolo 6 bis:

"*Articolo 6 bis*
CCP significative

Gli articoli da 9 a 20 e gli articoli70 e 79 del presente regolamento si applicano alle CCP significative come segue:

(a) ai fini degli articoli 9, 10, 13, 18, 19 e 70 del presente regolamento, i riferimenti ai collegi di vigilanza si intendono fatti alle autorità pertinenti

quali definite all'articolo 2, punto 13 quater), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(b) non si applicano gli obblighi di notifica all'AESFEM che incombono all'autorità competente di cui agli articoli 18, 19 e 79 del presente regolamento;

(c) ai fini dell'articolo 10, paragrafi 2, 7, 9 e 10, del presente regolamento, e in deroga all'articolo 11, l'AESFEM si coordina con le autorità pertinenti, quali definite all'articolo 2, punto 13 quater), del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo la seguente procedura di coordinamento:

(a) le autorità pertinenti, quali definite all'articolo 2, punto 13 quater), del regolamento (UE) n. 648/2012, esaminano il piano di risanamento e, se un'autorità ritiene che esso presenti carenze sostanziali o vi siano impedimenti sostanziali alla sua esecuzione, tale autorità formula raccomandazioni all'AESFEM in merito a tali questioni entro due mesi dalla trasmissione del piano di risanamento da parte dell'AESFEM;

(b) l'AESFEM adotta decisioni sulle questioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto dei pareri delle autorità pertinenti quali definite all'articolo 2, punto 13 quater), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(c) l'accordo di cooperazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 può specificare le fasi procedurali e le modalità del coordinamento tra l'AESFEM e le autorità pertinenti quali definite all'articolo 2, punto 13 quater), di tale regolamento.".

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) 2022/858

Il regolamento (UE) 2022/858 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti in relazione alle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT) e i loro gestori per quanto riguarda:

(a) la concessione e la revoca di autorizzazioni specifiche a operare infrastrutture di mercato DLT e prestare servizi di notariato DLT e di tenuta centralizzata dei conti DLT conformemente al presente regolamento;

(b) la concessione, la modifica e la revoca delle esenzioni alle autorizzazioni specifiche;

(c) l'imposizione, la modifica e la revoca delle condizioni legate a esenzioni e in relazione all'imposizione, alla modifica e alla revoca delle misure compensative o correttive;

(d) la gestione delle infrastrutture di mercato DLT e la prestazione di servizi di notariato DLT e di tenuta centralizzata dei conti DLT;

(e) la vigilanza delle infrastrutture di mercato DLT e dei prestatori di servizi di notariato DLT e di tenuta centralizzata dei conti DLT; e

(f) la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 (ESMA).";

(2) l'articolo 2 è così modificato:

(a) il punto 5) è sostituito dal seguente:

"5) "infrastruttura di mercato DLT": sede di negoziazione DLT, sistema di regolamento DLT o sistema di negoziazione e regolamento DLT;";

(b) il punto 6) è sostituito dal seguente:

"6) "sede di negoziazione DLT (TV DLT)": sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione che ammette alla negoziazione solo strumenti finanziari DTL;";

(c) il punto 10) è sostituito dal seguente:

"10) "sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT)": TV DLT o SS DLT che combina i servizi prestati da una TV DLT e da un SS DLT;";

(d) il punto 13) è sostituito dal seguente:

"13) "sistema multilaterale di negoziazione (MTF)": sistema multilaterale di negoziazione come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;";

(e) è inserito il seguente punto 13 bis):

"13 bis) "sistema organizzato di negoziazione (OTF)": sistema organizzato di negoziazione come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;";

(f) il punto 20) è sostituito dal seguente:

"20) "gestore del mercato": gestore del mercato come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE) n. 600/2014;";

(g) il punto 21) è sostituito dal seguente:

"21) "autorità competente":

(a) una o più autorità competenti, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE, o l'ESMA, nei casi di cui all'articolo 2 duovicies, paragrafo 1, all'articolo 2 tervicies, paragrafo 1, all'articolo 2 quinvicies, paragrafo 1, e all'articolo 38 bis del regolamento (UE) n. 600/2014;

(b) una o più autorità competenti designate in conformità degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 909/2014;

(c) l'ESMA, per i prestatori di servizi per le cripto-attività;

(d) una o più autorità competenti designate altrimenti da uno Stato membro per controllare l'applicazione del presente regolamento;";

(h) sono aggiunti i seguenti punti da 21 bis) a 21 quindecies):

"21 bis) "prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP)": prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio([40]);

21 ter) "piattaforma di negoziazione CASP": CASP autorizzato a gestire una piattaforma di negoziazione per le cripto-attività, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114;

21 quater) "servizio di notariato DLT": il servizio di notariato di cui all'allegato, sezione A, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione a strumenti finanziari DLT;

21 quinquies) "notaio DLT": il prestatore di servizi di notariato DLT autorizzato a norma del presente regolamento o come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014;

21 sexies) "servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT": il servizio di tenuta centralizzata dei conti di cui all'allegato, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione a strumenti finanziari DLT;

21 septies) "incaricato della tenuta di conti DLT": il prestatore di servizi di tenuta centralizzata dei conti DLT autorizzato a norma del presente regolamento o come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014;

21 octies) "regime di regolamento": l'insieme delle norme e delle procedure autorizzate ai fini del regolamento di strumenti finanziari DLT a norma dell'articolo 10 quater tra almeno due soggetti autorizzati a prestare servizi di tenuta centralizzata dei conti DLT;

21 nonies) "piccole e medie imprese (PMI)": piccole e medie imprese come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13), della direttiva 2014/65/UE;

21 decies) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui un notaio DLT o un incaricato della tenuta di conti DLT ha la sede legale;

21 undecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui un notaio DLT o un incaricato della tenuta di conti DLT presta i propri servizi, se diverso dallo Stato membro d'origine;

21 duodecies) "regime semplificato": l'insieme delle disposizioni di cui al presente regolamento applicabili alle infrastrutture di mercato DLT che operano entro le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ter, e conformemente all'articolo 7 bis;

21 terdecies) "regime normale": l'insieme delle disposizioni di cui al presente regolamento applicabili alle infrastrutture di mercato DLT che non sono ammissibili a partecipare al regime semplificato e che operano entro le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

---

[40] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

21 quaterdecies) "consegna contro pagamento (DVP)": meccanismo di regolamento titoli come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 909/2014;

21 quindecies) "moneta di banca commerciale": moneta di banca commerciale come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8 ter), del regolamento (UE) n. 909/2014;

21 sexdecies)"ordine di trasferimento": ordine di trasferimento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento e che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria.";

(3) l'articolo 3 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è soppresso;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione su un'infrastruttura di mercato DLT o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT non supera i 100 miliardi di EUR al momento dell'ammissione alla negoziazione o della registrazione iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT.

Ove l'ammissione alla negoziazione o la registrazione iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT comporti un valore di mercato aggregato di cui al primo comma che raggiunge 100 miliardi di EUR, l'infrastruttura di mercato DLT non ammette tale strumento finanziario DLT alla negoziazione o non lo registra.

Le infrastrutture di mercato DLT che operano nel regime normale e che fanno parte dello stesso gruppo garantiscono che la soglia di cui al primo comma non sia superata sulla base della situazione consolidata del gruppo.";

(c) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

"2 bis. Qualora il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione su un'infrastruttura di mercato DLT o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT che opera nel regime normale abbia raggiunto i 150 miliardi di EUR, il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT attiva la strategia di transizione di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT notifica all'autorità competente l'attivazione della sua strategia di transizione e l'orizzonte temporale per la transizione nella relazione mensile di cui al paragrafo 5.

2 ter. Il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT che opera nel regime semplificato non supera i 10 miliardi di EUR al momento dell'ammissione alla negoziazione o della registrazione iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT.

Ove l'ammissione alla negoziazione o la registrazione iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT comporti un valore di mercato aggregato di cui al primo comma che raggiunge 10 miliardi di EUR, l'infrastruttura di mercato DLT non ammette tale strumento finanziario DLT alla negoziazione o non lo registra, a meno che l'infrastruttura di mercato DLT passi al regime normale.

Le infrastrutture di mercato DLT che operano nel regime semplificato e che fanno parte dello stesso gruppo garantiscono che la soglia di cui al primo comma non sia superata sulla base della situazione consolidata del gruppo.";

(d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT che opera nel regime semplificato abbia raggiunto i [15] miliardi di EUR, il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT attiva la strategia di transizione di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT notifica all'autorità competente l'attivazione della sua strategia di transizione e l'orizzonte temporale per la transizione nella relazione mensile di cui al paragrafo 5.";

(e) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sulla base della media mensile calcolata conformemente al primo comma, il gestore dell'infrastruttura di mercato DLT:

(a) valuta, su base mensile, se il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari DLT raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2, 2 bis, 2 ter o 3 del presente articolo; e

(b) attiva la strategia di transizione di cui all'articolo 7, paragrafo 7, conformemente al paragrafo 2 bis o 3 del presente articolo.";

(f) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT presenta relazioni mensili alla propria autorità competente da cui risulti che tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati nell'infrastruttura di mercato DLT non superano le soglie di cui ai paragrafi 2, 2 bis, 2 ter e 3.";

(g) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il regolamento (UE) n. 596/2014 si applica agli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione in una TV DLT o in un TSS DLT, compresi quelli gestiti da una piattaforma di negoziazione CASP conformemente al presente regolamento.";

(h) è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis:

"7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 15 bis per modificare i paragrafi 2 e 2 ter del presente articolo adeguando le soglie ivi specificate alla luce degli sviluppi del mercato.

Nel valutare l'adeguamento delle soglie di cui ai paragrafi 2 e 2 ter, la Commissione tiene conto di quanto segue:

(a) se un adeguamento, o un mancato adeguamento, comporti rischi per la stabilità finanziaria;

(b) se un adeguamento comporti altri rischi sostanziali per il mercato finanziario che potrebbero non essere affrontati in misura sufficiente da altre misure di attenuazione previste dal presente regolamento o dalle norme correlate;

(c) se le condizioni di mercato e la comprovata domanda del mercato giustifichino un adeguamento.";

(4) l'articolo 4 è così modificato:

(a) il titolo dell'articolo è così modificato:

"**Requisiti ed esenzioni riguardanti le TV DLT**";

(b) il paragrafo 1 è così modificato:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Una TV DLT che sia un MTF o un OTF è soggetta ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione a norma, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE.";

(b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce la TV DLT è stato esentato a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che tale impresa di investimento o gestore del mercato rispetti:";

(c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. Una piattaforma di negoziazione CASP che gestisce una TV DLT è soggetta:

(a) mutatis mutandis, ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE se gestisce la TV DLT come MTF, a eccezione degli articoli da 5 a 13 e dell'articolo 15 di tale direttiva; oppure

(b) mutatis mutandis, ai requisiti che si applicano a un sistema organizzato di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE se gestisce la TV DLT come OTF, a eccezione degli articoli da 5 a 13 e dell'articolo 15 di tale direttiva.

Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali la piattaforma di negoziazione CASP che gestisce la TV DLT è stata esentata a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che tale CASP rispetti:

(a) l'articolo 7;

(b) i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo; e

(c) le eventuali misure compensative che l'autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto alle quali è stata richiesta l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

1 ter. Il primo comma del paragrafo 1 e il primo comma del paragrafo 1 bis non si applicano, rispettivamente, ai requisiti dai quali l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CASP che gestisce la TV DLT è stato esentato a norma dell'articolo 4 bis, a condizione che l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CASP rispetti:

(a) l'articolo 7;

(b) le eventuali misure compensative stabilite conformemente all'articolo 4 bis.";

(d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Oltre alle persone di cui all'articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, su richiesta di un gestore di una TV DLT, l'autorità competente può autorizzare tale gestore ad ammettere persone fisiche e giuridiche a

negoziare per conto proprio in qualità di membri o partecipanti, purché tali persone soddisfino i seguenti requisiti:

(a) godono di sufficiente buona reputazione;

(b) dispongono di un livello sufficiente di capacità, competenza ed esperienza di negoziazione, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito;

(c) non sono market maker nella TV DLT;

(d) non utilizzano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza nella TV DLT;

(e) non forniscono ad altre persone l'accesso elettronico diretto alla TV DLT;

(f) non negoziano per proprio conto quando eseguono ordini dei clienti sull'infrastruttura di mercato DLT; e

(g) hanno dato un consenso informato alla negoziazione nella TV DLT in qualità di membri o partecipanti e sono stati informati dalla TV DLT dei potenziali rischi connessi all'utilizzo dei suoi sistemi per negoziare strumenti finanziari DLT.

Ove conceda l'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente può chiedere ulteriori misure a tutela delle persone fisiche ammesse alla TV DLT in qualità di membri o partecipanti. Tali misure sono proporzionate al profilo di rischio dei membri o partecipanti in questione.";

(e) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Su richiesta di un gestore di una TV DLT, l'autorità competente può esentare tale gestore o i suoi membri o partecipanti dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Qualora l'autorità competente conceda un'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo, la TV DLT tiene le registrazioni di tutte le operazioni effettuate tramite i suoi sistemi. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 che risultano pertinenti in ordine al sistema utilizzato dalla TV DLT e dal membro o partecipante che effettua l'operazione. La TV DLT garantisce inoltre che le autorità competenti abilitate a ricevere i dati direttamente dalla sede di negoziazione conformemente all'articolo 26 di tale regolamento abbiano accesso diretto e immediato a tali informazioni. Per accedere a tali registrazioni, tale autorità competente è ammessa alla TV DLT in qualità di osservatore.

L'autorità competente mette a disposizione dell'ESMA senza indebito ritardo tutte le informazioni a cui ha avuto accesso a norma del presente articolo.";

(f) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora richieda un'esenzione a norma del paragrafo 2 o 3, il gestore di una TV DLT deve dimostrare che l'esenzione richiesta è:

(a) proporzionata e giustificata dall'uso della tecnologia a registro distribuito; e

(b) limitata alla TV DLT e non estesa a eventuali altri sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione che gestisce.";

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e l'articolo 4 bis si applicano, mutatis mutandis, a un CSD che gestisce un TSS DLT conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.";

(5) è inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Altre esenzioni riguardanti le TV DLT

1. Su richiesta del gestore di una TV DLT, l'autorità competente può esentare tale TV DLT da disposizioni specifiche dei titoli I e II della direttiva 2014/65/UE o dei titoli I bis, II, IV, V e VI del regolamento (UE) n. 600/2014 diverse da quelle di cui all'articolo 4 purché, per ciascuna delle disposizioni rispetto alle quali è stata richiesta l'esenzione, siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) la conformità alla disposizione per la quale è stata richiesta l'esenzione è incompatibile o fortemente sproporzionata rispetto all'utilizzo della tecnologia a registro distribuito;

(b) l'esenzione richiesta è limitata alla TV DLT e non estesa a una sede di negoziazione gestita dallo stesso soggetto;

(c) l'esenzione richiesta, valutata insieme alle relative misure compensative, non pregiudica gli obiettivi per i quali la disposizione è stata adottata;

(d) l'esenzione richiesta non compromette la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori;

(e) il gestore della TV DLT si conforma alle misure compensative che l'autorità competente ritiene appropriate per conseguire gli obiettivi della disposizione rispetto alla quale è stata richiesta l'esenzione.

2. Il gestore della TV DLT presenta per iscritto all'autorità competente una domanda di esenzione per approvazione. La domanda comprende:

(a) l'elenco delle esenzioni richieste e il modo in cui esse, considerate singolarmente e nel loro insieme, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d); e

(b) le misure compensative proposte per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto alle quali è stata richiesta l'esenzione.

L'autorità competente può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la sua valutazione della domanda.

Quando considera che la domanda sia completa, l'autorità competente ne informa il richiedente.

3. Entro due mesi dalla dichiarazione di completezza della domanda, l'autorità competente presenta all'ESMA un progetto di valutazione della domanda di cui al paragrafo 2, unitamente alla domanda completa. Entro due mesi dal ricevimento del progetto di valutazione, l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sul progetto di valutazione e sulle esenzioni richieste, comprese, se lo ritiene necessario, raccomandazioni per ulteriori misure compensative.

L'autorità competente tiene debitamente conto di tale parere e, su richiesta dell'ESMA, fornisce a quest'ultima una dichiarazione in merito a eventuali scostamenti significativi da tale parere. Il parere dell'ESMA e la dichiarazione dell'autorità competente non sono resi pubblici.

Entro cinque mesi dalla dichiarazione di completezza della domanda, l'autorità competente comunica all'impresa se la domanda è stata approvata o respinta e le misure compensative che ritiene appropriate per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto alle quali sono state concesse esenzioni.";

(6) l'articolo 5 è così modificato:

(a) i paragrafi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il gestore di un SS DLT è soggetto ai requisiti che si applicano a un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.

Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali il gestore di un SS DLT è stato esentato a norma dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo, a condizione che tale SS DLT rispetti:

(a) l'articolo 7;

(b) i paragrafi da 2 a 10 del presente articolo; e

(c) le eventuali misure compensative che l'autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto alle quali è stata richiesta l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

Il primo comma non si applica, rispettivamente, ai requisiti dai quali il gestore di un SS DLT è stato esentato a norma dell'articolo 4 bis, a condizione che l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CASP rispetti:

(a) l'articolo 7;

(b) le eventuali misure compensative stabilite conformemente all'articolo 5 bis.

2. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale gestore dall'articolo 2, paragrafo 1, punti 4), 9) o 28), o dagli articoli 3, 37 o 38 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che tale gestore di un SS DLT:

(a) dimostri che l'uso di un "conto titoli" quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), di tale regolamento o l'uso della scrittura contabile di cui all'articolo 3 di detto regolamento sono incompatibili con l'uso della tecnologia a registro distribuito impiegata;

(b) proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto alle quali è stata richiesta l'esenzione, e garantisca quanto meno che:

(a) gli strumenti finanziari DLT siano registrati nel registro distribuito;

(b) il numero di strumenti finanziari DLT, in un'emissione o in parte di essa, registrati dall'SS DLT sia pari al numero totale degli strumenti finanziari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nel registro distribuito in un determinato momento;

(c) tenga registrazioni che consentano al gestore dell'SS DLT, senza ritardo e in qualsiasi momento, di separare gli strumenti finanziari DLT di un membro, partecipante, emittente o cliente da quelli di qualsiasi altro membro, partecipante, emittente o cliente; e

(d) non ammetta gli scoperti su titoli, i saldi debitori, né la creazione o la cancellazione impropria di titoli.

3. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale gestore dall'articolo 6 o 7 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che tale gestore provveda quanto meno, mediante procedure e dispositivi efficaci, a che l'SS DLT:

(a) consenta di confermare in modo chiaro, preciso e tempestivo i dettagli delle operazioni in strumenti finanziari DLT, compresi i pagamenti effettuati in relazione agli strumenti finanziari DLT, nonché l'estinzione di eventuali garanzie reali relative a tali strumenti o la richiesta di garanzie reali relative agli strumenti finanziari DLT; e

(b) prevenga i mancati regolamenti o gestisca i mancati regolamenti se non è possibile prevenirli.

4. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale gestore dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 909/2014 esclusivamente in relazione all'esternalizzazione a terzi di un servizio di base, a condizione che l'applicazione di tale articolo sia incompatibile con l'uso della tecnologia a registro distribuito come previsto dal gestore dell'SS DLT.

5. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può autorizzare tale gestore di un SS DLT ad ammettere tra i partecipanti all'SS DLT persone fisiche e giuridiche in aggiunta a quelle elencate nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) …/... sul carattere definitivo del regolamento e che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria, a condizione che tali persone:

(a) godano di sufficiente buona reputazione;

(b) dispongano di un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza in relazione al regolamento, al funzionamento della tecnologia a registro distribuito e alla valutazione dei rischi; e

(c) abbiano dato il consenso informato per essere inclusi nel regime pilota previsto dal presente regolamento e siano adeguatamente informate della sua natura sperimentale e dei potenziali rischi a esso associati.

6. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale gestore dall'articolo 33, 34 o 35 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il gestore proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi di tali articoli e provveda quanto meno a che:

(a) l'SS DLT renda pubblici i criteri di partecipazione che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone che intendono diventare partecipanti e a che tali criteri siano trasparenti, obiettivi e non discriminatori; e

(b) l'SS DLT comunichi pubblicamente i prezzi e le commissioni applicati ai servizi di regolamento che fornisce.

7. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale gestore dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che l'SS DLT proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi di tale articolo e provveda quanto meno, mediante procedure e dispositivi efficaci, a che:

(a) l'SS DLT regoli le operazioni in strumenti finanziari DLT quasi in tempo reale o in giornata e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell'operazione;

(b) l'SS DLT comunichi pubblicamente le norme che disciplinano il sistema di regolamento; e

(c) l'SS DLT attenui qualsiasi rischio derivante dalla mancata designazione dell'SS DLT quale sistema designato a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… sul carattere definitivo del regolamento e che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria, in particolare per quanto riguarda le procedure di insolvenza.

Ai fini della gestione di un SS DLT, la definizione di CSD di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 quale persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli non comporta l'obbligo per gli Stati membri di designare un SS DLT quale sistema designato a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… sul carattere definitivo del regolamento e che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria. Agli Stati membri non è tuttavia preclusa la possibilità di designare un SS DLT come sistema designato a norma del regolamento (UE) …/… sul carattere definitivo del regolamento e che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria, qualora l'SS DLT soddisfi i requisiti di tale regolamento.

Qualora un SS DLT non sia designato come sistema designato a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… sul carattere definitivo del regolamento e che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria, il gestore dell'SS DLT propone misure compensative per attenuare i rischi derivanti dall'insolvenza.

8. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale gestore dall'articolo 40 e dal titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il gestore effettui il regolamento sulla base della consegna contro pagamento e si conformi ai paragrafi da 8 bis a 8 septies.";

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi da 8 bis a 8 nonies:

"8 bis. Il regolamento dei pagamenti è effettuato tramite moneta di banca centrale, anche in forma tokenizzata, se pratico o possibile oppure, ove non sia pratico o possibile, tramite moneta di banca commerciale, anche in forma tokenizzata, utilizzando i conti di un CSD o di un ente creditizio o utilizzando "token di moneta elettronica".

8 ter. Se è effettuato tramite moneta di banca commerciale utilizzando i conti di un CSD, il regolamento dei pagamenti è effettuato conformemente al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014.

8 quater. Se il regolamento dei pagamenti è effettuato tramite moneta di banca commerciale utilizzando i conti di un ente creditizio, al gestore dell'SS DLT e all'ente creditizio designato si applica il titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014, ad eccezione dell'articolo 54 ter, paragrafo 5, lettera c).

Qualora l'ente creditizio designato presti il servizio di notariato DLT e il servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT a norma dell'articolo 10 ter o 10 quater, l'ente creditizio è anche esentato dall'articolo 54 ter, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, il titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 non si applica a un ente creditizio che fornisca il regolamento dei pagamenti utilizzando moneta di banca commerciale a un'infrastruttura di mercato DLT gestita nell'ambito del regime semplificato.

Quando il regolamento dei pagamenti è effettuato utilizzando rappresentazioni nel TSS DLT di moneta di banca commerciale prefinanziata detenuta in uno o più conti presso un ente creditizio, esso è considerato un regolamento nei conti dell'ente creditizio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) se il TSS DLT è gestito nell'ambito del regime semplificato:

  (1) il gestore del TSS DLT è autorizzato come impresa di investimento; e

  (2) il gestore del TSS DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo eventuali rischi derivanti da tale modello di regolamento;

(b) se il TSS DLT è gestito nell'ambito del regime normale:

  (1) il gestore del TSS DLT è autorizzato come impresa di investimento;

  (2) il gestore del TSS DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo eventuali rischi derivanti da tale modello di regolamento;

  (3) l'ente creditizio che detiene i conti con moneta di banca commerciale prefinanziata è soggetto al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014, ad eccezione dell'articolo 54 ter, paragrafo 5, lettera c).

8 quinquies. Il regolamento dei pagamenti in token di moneta elettronica è effettuato solo in un token di moneta elettronica collegato al valore di una valuta ufficiale dell'UE, salvo se effettuato per il regolamento di uno strumento finanziario DLT denominato in una valuta non UE.

8 sexies. Se il regolamento dei pagamenti è effettuato in token di moneta elettronica, il servizio di fornitura di conti correnti per token di moneta elettronica può essere prestato dal gestore di un SS DLT, da un ente creditizio, da un CASP autorizzato a prestare il servizio di custodia di token di moneta elettronica a norma del regolamento (UE) 2023/1114 o da qualsiasi altro soggetto finanziario autorizzato a prestare il servizio di custodia di token di moneta elettronica a norma dell'articolo 60 di tale regolamento, fatta salva la procedura di comunicazione specificata in tale articolo.

I servizi connessi ai token di moneta elettronica diversi dalla fornitura di conti correnti per token di moneta elettronica e dal trattamento dei pagamenti di token di moneta elettronica che corrispondono ai servizi elencati nella sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 sono prestati da un ente creditizio conforme al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014, ad eccezione dell'articolo 54 ter, paragrafo 5, lettera c).

Qualora presti il servizio di notariato DLT e il servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT a norma dell'articolo 10 ter o 10 quater, l'ente creditizio è anche esentato dall'articolo 54 ter, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, il titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 non si applica a un ente creditizio che presti i servizi elencati nella sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 a un'infrastruttura di mercato DLT gestita nell'ambito del regime semplificato.

8 septies. Laddove il regolamento avvenga utilizzando moneta di banca commerciale fornita da un ente creditizio al quale non si applica il titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 in virtù del paragrafo 8 quater, secondo comma, o laddove il regolamento dei pagamenti avvenga utilizzando "token di moneta elettronica", l'SS DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio derivante dall'uso di tali mezzi.

8 octies. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale SS DLT dall'articolo 45 bis del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che l'SS DLT dimostri la sua conformità all'articolo 7.

8 nonies. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale SS DLT dall'articolo 48 bis del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che l'SS DLT si impegni a partecipare al gruppo di settore di cui all'articolo 10 octies. L'autorità competente mantiene l'esenzione fintanto che i gestori di SS DLT dimostrano la propria partecipazione al gruppo di settore e fino alla consegna da parte del gruppo delle norme tecniche di cui all'articolo 10 octies.";

(c) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"9. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale SS DLT dall'articolo 50, 51 o 53 del regolamento (UE) n. 909/2014, purché tale SS DLT dimostri che l'uso della tecnologia a registro distribuito è incompatibile con i sistemi esistenti di altri CSD o altre infrastrutture di mercato oppure che la concessione dell'accesso a un altro CSD o a un'altra infrastruttura di mercato tramite i sistemi esistenti comporterebbe costi sproporzionati, date le dimensioni dell'attività dell'SS DLT.

Laddove sia stato esentato a norma del primo comma del presente paragrafo, l'SS DLT concede ad altri gestori di SS DLT o ad altri gestori di TSS DLT l'accesso al proprio SS DLT. L'SS DLT informa l'autorità competente della sua intenzione di concedere tale accesso. L'autorità competente può vietare tale accesso nella misura in cui esso nuocerebbe alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione o del sistema finanziario dello Stato membro interessato.

10. Qualora chieda un'esenzione conformemente ai paragrafi da 2 a 9, l'SS DLT deve dimostrare che l'esenzione richiesta è:

(a) proporzionata e giustificata dall'uso della tecnologia a registro distribuito; e

(b) limitata all'SS DLT e non estesa a un sistema di regolamento titoli gestito dallo stesso CSD.";

(7) è inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis
Altre esenzioni riguardanti gli SS DLT

1. Su richiesta del gestore di un SS DLT, l'autorità competente può esentare tale SS DLT da disposizioni specifiche dei titoli II e III del regolamento (UE) n. 909/2014 diverse da quelle di cui all'articolo 5 purché, per ciascuna delle disposizioni rispetto alle quali è stata richiesta l'esenzione, siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   (a) la conformità alla disposizione per la quale è stata richiesta l'esenzione è incompatibile o fortemente sproporzionata rispetto all'uso della tecnologia a registro distribuito;

   (b) l'esenzione richiesta è limitata all'SS DLT e non estesa a un sistema di regolamento titoli gestito dallo stesso CSD;

   (c) l'esenzione richiesta non compromette la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori;

   (d) l'SS DLT si conforma alle misure compensative che l'autorità competente ritiene appropriate per conseguire gli obiettivi della disposizione rispetto alla quale è stata richiesta l'esenzione.

2. Il gestore di un SS DLT presenta per iscritto all'autorità competente una domanda per approvazione. La domanda comprende:

   (a) l'elenco delle esenzioni richieste e il modo in cui esse, considerate singolarmente e nel loro insieme, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c); e

   (b) le misure compensative proposte per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto alle quali è stata richiesta l'esenzione.

   L'autorità competente può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la sua valutazione della domanda.

   Quando considera che la domanda sia completa, l'autorità competente ne informa il richiedente.

3. Entro due mesi dalla dichiarazione di completezza della domanda, l'autorità competente presenta all'ESMA un progetto di valutazione della domanda ai sensi del paragrafo 2, unitamente alla domanda completa. Entro due mesi dal ricevimento del progetto di valutazione, l'ESMA fornisce all'autorità competente un parere non vincolante sul progetto di valutazione e sulle esenzioni richieste, comprese, se lo ritiene necessario, raccomandazioni per ulteriori misure compensative.

   L'autorità competente tiene debitamente conto di tale parere e, su richiesta dell'ESMA, fornisce a quest'ultima una dichiarazione in merito a eventuali scostamenti significativi da tale parere. Il parere dell'ESMA e la dichiarazione dell'autorità competente non sono resi pubblici.

Entro quattro mesi dalla dichiarazione di completezza della domanda, l'autorità competente comunica all'impresa se la domanda è stata approvata o respinta e le misure compensative che ritiene appropriate per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto alle quali sono state concesse esenzioni.";

(8) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Requisiti ed esenzioni riguardanti i TSS DLT

4. Un'impresa di investimento, un gestore del mercato o un CASP che gestisce un TSS DLT è soggetto:

(a) ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE se gestisce il TSS DLT come MTF; o

(b) ai requisiti che si applicano a un sistema organizzato di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE se gestisce il TSS DLT come OTF; e

(c) mutatis mutandis, ai requisiti che si applicano a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, a eccezione degli articoli 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43 e 44 di tale regolamento.

In deroga al primo comma, lettere a) e b), i CASP che gestiscono un TSS DLT non sono soggetti agli articoli da 5 a 13 e all'articolo 15 della direttiva 2014/65/UE.

Il capitale detenuto conformemente ai requisiti patrimoniali applicabili alle imprese di investimento, ai gestori del mercato o ai CASP che gestiscono un TSS DLT a norma della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) 2023/1114, rispettivamente, può essere computato ai fini del capitale richiesto a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Il primo comma non si applica ai requisiti dai quali l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce il TSS DLT è stato esentato a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 5, paragrafi da 2 a 9, a condizione che l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CASP rispetti:

(a) l'articolo 7;

(b) l'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 10; e

(c) le eventuali misure compensative che l'autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

Il primo comma non si applica ai requisiti dai quali l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce il TSS DLT è stato esentato a norma dell'articolo 4 bis o 5 bis, a condizione che l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CASP rispetti:

(a) l'articolo 7; e

(b) le eventuali misure compensative stabilite conformemente all'articolo 4 bis o 5 bis.

5. Un CSD che gestisce un TSS DLT è soggetto:

(a) ai requisiti che si applicano a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014; e

(b) mutatis mutandis, ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE, a eccezione degli articoli da 5 a 13 di tale direttiva, se gestisce il TSS DLT come MTF; o

(c) mutatis mutandis, ai requisiti che si applicano a un sistema organizzato di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE, a eccezione degli articoli da 5 a 13 di tale direttiva, se gestisce il TSS DLT come OTF.

Il primo comma non si applica ai requisiti dai quali il CSD che gestisce il TSS DLT è stato esentato a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 5, paragrafi da 2 a 9, e dell'articolo 5 bis, a condizione che il CSD rispetti:

(a) l'articolo 7;

(b) le eventuali misure compensative che l'autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

Il primo comma non si applica ai requisiti dai quali il CSD che gestisce il TSS DLT è stato esentato a norma dell'articolo 4 bis o 5 bis, a condizione che l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CASP rispetti:

(a) l'articolo 7; e

(b) le eventuali misure compensative stabilite conformemente all'articolo 4 bis o 5 bis.";

(9) l'articolo 7 è così modificato:

(a) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Un'autorità competente può decidere, caso per caso, di esigere ulteriori garanzie prudenziali da parte del gestore di un'infrastruttura di mercato DLT sotto forma di fondi propri o di polizze assicurative, laddove l'autorità competente stabilisca che le potenziali responsabilità per danni causati ai clienti del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT a seguito di qualsiasi circostanza di cui al primo comma del presente paragrafo non sono adeguatamente coperte dai requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio([41]), al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2014/65/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034 del

[41] Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio([42]), al fine di garantire la tutela degli investitori.";

(b) il paragrafo 7 è così modificato:

(a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sia superata la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis o 3, a seconda dei casi;";

(b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La strategia di transizione specifica come comportarsi in caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis o 3, a seconda dei casi.";

(c) è aggiunto il comma seguente:

"Il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 fa parte della strategia di transizione del gestore di un SS DLT o di un TSS DLT. In deroga all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, il gestore di un SS DLT o di un TSS DLT può adottare, attuare e mantenere apposite procedure atte a garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti, oltre che a un altro CSD, anche a un altro gestore di SS DLT, TSS DLT o regime di regolamento.";

(c) i paragrafi 8, 9 e 10 sono soppressi;

(10) è inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Regime semplificato

1. Qualora si preveda che il valore di mercato degli strumenti finanziari DLT registrati presso un TSS DLT rimanga al di sotto della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ter, all'impresa di investimento, al gestore del mercato o al CASP che chiede un'autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT conformemente all'articolo 10 è consentito partecipare al regime semplificato alle condizioni stabilite al presente articolo.

2. Qualora si preveda che il valore di mercato degli strumenti finanziari DLT registrati presso un SS DLT o un TSS DLT rimanga al di sotto della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ter, il CSD che chiede un'autorizzazione specifica a gestire un SS DLT conformemente all'articolo 9 o un TSS DLT conformemente all'articolo 10, a seconda dei casi, può partecipare al regime semplificato come stabilito nel presente articolo.

3. Se una persona giuridica chiede un'autorizzazione CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 per partecipare al regime semplificato in qualità di SS DLT o TSS DLT, l'autorità competente non valuta se detta persona giuridica soddisfa i

[42] Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 che non si applicano agli SS DLT o ai TSS DLT conformemente al paragrafo 5.

In deroga all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità rilevante che decide di emettere un parere motivato nell'ambito del suo settore di competenza lo fa entro due mesi dal ricevimento delle informazioni.

In deroga all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente comunica al richiedente l'esito della domanda di autorizzazione entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa.

L'autorizzazione concessa a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 conformemente al presente paragrafo riguarda soltanto i servizi CSD forniti a norma del presente regolamento in qualità di gestore di SS DLT o di TSS DLT.

4. Un CSD autorizzato a partecipare al regime semplificato dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti a garantirne l'adeguata protezione dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento e commerciale, in modo che possa continuare a prestare servizi, tenendo conto della portata limitata della sua attività.

L'Autorità bancaria europea, in stretta cooperazione con l'ESMA e i membri del Sistema europeo di banche centrali, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti patrimoniali relativi alle salvaguardie prudenziali di cui al primo comma, tenendo conto della portata limitata dell'attività svolta dai soggetti interessati.

L'Autorità bancaria europea presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [OP: inserire la data corrispondente a 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma per mezzo di un atto delegato in applicazione dell'articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. In deroga ai requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 che si applicano agli SS DLT o ai TSS DLT in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento, i soggetti operanti in regime semplificato non sono soggetti alle seguenti parti del regolamento (UE) n. 909/2014:

   (a) Titolo II, capi III e IV, a eccezione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 7, e dell'articolo 8;

   (b) articolo 22 bis, paragrafi da 2 a 7, e articolo 24 bis;

   (c) titolo III, capo II, a eccezione dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3 e paragrafi 5 e 7, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3 e paragrafi da 5 a 7, dell'articolo 27 bis, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafi da 1 a 2, dell'articolo 30, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 5, dell'articolo 32, dell'articolo 33, paragrafo 1, degli articoli 36 e 37, dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 39, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 40, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 41, paragrafo 1, degli articoli da 42 a 44, dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6; e

   (d) titolo VI.

Tali soggetti possono chiedere esenzioni a norma degli articoli 4, 4 bis, 5, 5 bis o 6, a seconda del tipo di infrastruttura di mercato DLT che gestiscono. Essi sono soggetti ai requisiti ivi indicati.

6. Per precisare ulteriormente i requisiti applicabili ai soggetti operanti nel regime semplificato di cui al paragrafo 5, l'ESMA, in stretta cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che modificano, ove necessario, le norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 con riferimento ai soggetti operanti in regime semplificato, al fine di:

   (a) adattarle ai requisiti applicabili a tali soggetti conformemente al paragrafo 5; e

   (b) far sì che le norme tecniche di regolamentazione applicabili a tali soggetti siano proporzionate all'entità, al rischio e alla natura delle attività da essi svolte.

   L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [OP: inserire la data corrispondente a 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

   Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Il soggetto operante in regime semplificato che intenda passare al regime normale si conforma all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014 come segue:

   (a) al più tardi quando raggiunge la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ter, rispetta il 50 % dei requisiti patrimoniali calcolati conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014, come precisato nel regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione([43]);

   (b) al più tardi quando raggiunge la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 3, rispetta il 100 % dei requisiti patrimoniali calcolati conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014, come precisato nel regolamento delegato (UE) 2017/390.

8. Se chiedono l'autorizzazione specifica a gestire un SS DLT a norma dell'articolo 9 o un TSS DLT a norma dell'articolo 10, i soggetti che intendono operare in regime semplificato notificano all'autorità competente l'intenzione di avvalersi di tale regime e trasmettono un piano aziendale che dimostri che, stando alle previsioni, l'attività dell'SS DLT o del TSS DLT rimarrà al di sotto della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ter.

   L'autorità competente accoglie o respinge la richiesta di beneficiare del regime semplificato nell'ambito delle procedure volte a ottenere l'autorizzazione specifica a gestire un SS DLT di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, rispettivamente.

---

[43] Regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione, del 1º novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 9).

9. Se dal calcolo in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, emerge che l'attività del gestore di un'infrastruttura di mercato DLT ha raggiunto il valore di 8 miliardi di EUR, oltre alla relazione mensile presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, il gestore trasmette alla sua autorità competente una notifica nella quale indica se ha intenzione di passare al regime normale.

10. Se non intende passare al regime normale, il gestore illustra all'autorità competente, senza indebito ritardo e al più tardi entro due mesi dalla data della notifica in applicazione del paragrafo 9, le misure che attuerà affinché la sua attività commerciale non superi la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ter.

Se notifica all'autorità competente l'intenzione di passare al regime normale, il gestore si conforma ai requisiti di tale regime entro due mesi dalla data in cui raggiunge la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ter, a eccezione dei requisiti in relazione ai quali ha ottenuto un'esenzione conformemente al presente regolamento.

Il gestore presenta all'autorità competente un piano di transizione al regime normale senza indebito ritardo e al più tardi entro due mesi dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 10. Il piano include le informazioni necessarie affinché l'autorità competente possa valutare se il gestore è in grado di conformarsi ai requisiti del regime normale entro i termini di cui al primo comma. Il gestore notifica all'autorità competente qualsiasi modifica sostanziale del piano di transizione al regime normale.

In presenza di motivi fondati per ritenere che il gestore non sarà in grado di completare la transizione entro i termini di cui al secondo comma, l'autorità competente può chiedere la cessazione temporanea delle attività del gestore fino a quando quest'ultimo dimostra di essersi conformato ai requisiti pertinenti. L'autorità competente esercita tale facoltà solo se la cessazione temporanea è una misura proporzionata per garantire il regolare funzionamento dell'attività commerciale e mantenere l'integrità del mercato e la tutela degli investitori.

11. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 8 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard per la domanda di autorizzazione nell'ambito del regime semplificato di cui al paragrafo 4.

12. Con riferimento alla prestazione di servizi CSD, si ritiene che il gestore di un SS DLT o di un TSS DLT autorizzato a norma del presente regolamento prima dell'entrata in applicazione del presente articolo operi in regime semplificato finché resta al di sotto della soglia di cui all'articolo 3, paragrafi 2 ter e 3, a seconda dei casi.

Il gestore di un SS DLT o di un TSS DLT di cui al primo comma che intenda passare al regime normale lo fa conformemente al presente articolo.";

(11) l'articolo 8 è così modificato:

(a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:

"**Autorizzazione specifica a gestire una TV DLT**";

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Una persona giuridica autorizzata come impresa di investimento, autorizzata a gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE o autorizzata come piattaforma di negoziazione CASP può

chiedere un'autorizzazione specifica a gestire una TV DLT ai sensi del presente regolamento.";

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se una persona giuridica chiede l'autorizzazione come impresa di investimento o l'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE e contemporaneamente chiede un'autorizzazione specifica a norma del presente articolo al solo scopo di gestire una TV DLT, l'autorità competente non valuta se il richiedente soddisfa i requisiti della direttiva 2014/65/UE in relazione ai quali questi ha chiesto un'esenzione conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.";

(d) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Se una persona giuridica chiede contemporaneamente l'autorizzazione come CASP e un'autorizzazione specifica, presenta nella sua domanda le informazioni richieste a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114.";

(e) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4. Una domanda di autorizzazione specifica a gestire una TV DLT a norma del presente regolamento contiene le informazioni seguenti:";

ii) le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:

"a) il piano aziendale del richiedente, le regole della TV DLT e la disciplina giuridica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché le informazioni riguardanti il funzionamento, i servizi e le attività della TV DLT di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

b) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

c) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

d) prove che attestino che il richiedente dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti per far fronte alle proprie passività e compensare i clienti, come indicato all'articolo 7, paragrafo 6;

e) se del caso, una descrizione delle modalità di custodia degli strumenti finanziari DLT per i clienti di cui all'articolo 7, paragrafo 5;

f) una descrizione dei dispositivi volti a garantire la tutela degli investitori e una descrizione dei meccanismi di gestione dei reclami e dei ricorsi dei clienti, di cui all'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma;

g) le esenzioni per le quali il richiedente ha presentato domanda a norma dell'articolo 4, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità mediante le quali intende soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni.";

(f) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4, il richiedente che intende gestire una TV DLT in qualità di piattaforma di negoziazione CASP presenta le informazioni su come intende conformarsi ai requisiti applicabili della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare il rispetto dei requisiti in relazione ai quali ha chiesto un'esenzione a norma dell'articolo 4 o ha ottenuto un'esenzione a norma dell'articolo 4 bis.";

(g) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda di autorizzazione specifica a gestire una TV DLT, l'autorità competente valuta se la domanda è completa. Se è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti o le informazioni supplementari. Quando ritiene che la domanda sia completa, l'autorità competente ne informa il richiedente.";

(h) al paragrafo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) delle esenzioni concesse ai gestori di TV DLT in tutta l'Unione, anche nel contesto della valutazione dell'adeguatezza dei diversi tipi di tecnologia a registro distribuito utilizzati dai gestori ai fini del presente regolamento, e":

(i) i paragrafi da 9 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

"9. Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire una TV DLT, l'autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l'autorizzazione specifica. Se il richiedente presenta contemporaneamente una domanda di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) 2023/1114 e una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente regolamento, il periodo di valutazione può essere prorogato per un ulteriore periodo fino a quello specificato rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE o all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114.

10. Fatti salvi gli articoli 7 e 44 della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente nega il rilascio di un'autorizzazione specifica a gestire una TV DLT se vi sono motivi per ritenere che:

(a) ci siano rischi significativi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria non affrontati e attenuati adeguatamente dal richiedente;

(b) l'autorizzazione specifica a gestire una TV DLT e le esenzioni richieste abbiano la finalità di eludere i requisiti giuridici o normativi; o

(c) il gestore della TV DLT non sarà in grado, o non consentirà ai suoi utenti, di rispettare le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione.

11. L'autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all'articolo 4, le eventuali misure compensative e le eventuali soglie inferiori fissate dall'autorità competente a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

L'autorità competente informa senza indugio l'ESMA in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di un'autorizzazione specifica a norma del

presente articolo, trasmettendole anche le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

L'ESMA pubblica sul suo sito web:

(a) l'elenco delle TV DLT, le date di inizio delle loro autorizzazioni specifiche, l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuna di esse e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuna di esse; e

(b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma dell'articolo 4, indicando il numero e i tipi di esenzioni concesse o rifiutate, unitamente alle motivazioni degli eventuali rifiuti.

Le informazioni di cui al terzo comma, lettera b), sono pubblicate in forma anonima.

12. Fatti salvi gli articoli 8 e 44 della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente revoca un'autorizzazione specifica o qualsiasi relativa esenzione se:

(a) nel funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata o nei servizi e nelle attività forniti dal gestore della TV DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria e il vizio ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di sperimentazione;

(b) il gestore della TV DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni;

(c) il gestore della TV DLT ha ammesso alla negoziazione strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

(d) il gestore della TV DLT ha superato la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o 2 ter, a seconda dei casi;

(e) il gestore della TV DLT ha superato la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis o 3, e non ha attivato la strategia di transizione; o

(f) il gestore della TV DLT ha ottenuto l'autorizzazione specifica o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti o di un'omissione sostanziale.

13. Qualora il gestore di una TV DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, oppure ai servizi o alle attività che fornisce, e tale modifica sostanziale richieda una nuova autorizzazione specifica, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti del gestore o di eventuali condizioni legate a un'esenzione, il gestore della TV DLT chiede una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica.

Qualora il gestore di una TV DLT chieda una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica, si applica la procedura di cui all'articolo 4. L'autorità competente esamina tale richiesta conformemente al presente articolo.";

(12) l'articolo 9 è così modificato:

(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Se una persona giuridica chiede l'autorizzazione come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 e contemporaneamente chiede un'autorizzazione specifica a norma del presente articolo al solo scopo di gestire un SS DLT, l'autorità competente non valuta se il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai quali questi ha chiesto un'esenzione conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o ha ottenuto un'esenzione conformemente all'articolo 5 bis del presente regolamento.

3. Se una persona giuridica, come indicato al paragrafo 2, chiede contemporaneamente l'autorizzazione come CSD e un'autorizzazione specifica, presenta nella sua domanda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare la conformità ai requisiti in relazione ai quali ha chiesto un'esenzione conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o ha ottenuto un'esenzione conformemente all'articolo 5 bis del presente regolamento.";

(b) al paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) le esenzioni per le quali il richiedente ha presentato domanda a norma dell'articolo 4 o 5 bis, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità mediante le quali intende soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni.";

(c) al paragrafo 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'SS DLT non sarà in grado, o non consentirà ai suoi utenti, di rispettare le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.";

(d) il paragrafo 11 è così modificato:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all'articolo 5, le eventuali misure compensative e le eventuali soglie inferiori fissate dall'autorità competente a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, e indica se l'SS DLT opera in regime semplificato.";

(b) al terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'elenco degli SS DLT, le date di inizio delle loro autorizzazioni specifiche, l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuno di essi, e":

(e) i paragrafi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

"12. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente revoca un'autorizzazione specifica o qualsiasi relativa esenzione se:

(a) nel funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, o nei servizi e nelle attività forniti dall'SS DLT, è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria e il vizio ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di sperimentazione;

(b) l'SS DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni;

(c) l'SS DLT ha registrato strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

(d) l'SS DLT ha superato la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o 2 ter, a seconda dei casi;

(e) l'SS DLT ha superato la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis o 3, a seconda dei casi, e non ha attivato la strategia di transizione; o

(f) l'SS DLT ha ottenuto l'autorizzazione specifica o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti o di un'omissione sostanziale.

13. Qualora un SS DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, oppure ai servizi o alle attività che fornisce, e tale modifica sostanziale richieda una nuova autorizzazione specifica, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle sue esenzioni esistenti o di eventuali condizioni legate a un'esenzione, l'SS DLT chiede una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica.

Qualora un SS DLT chieda una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica, si applica la procedura di cui all'articolo 5. L'autorità competente esamina tale richiesta conformemente al presente articolo.";

(13) l'articolo 10 è così modificato:

(a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un'impresa di investimento, un gestore del mercato o una piattaforma di negoziazione CASP a norma del regolamento (UE) 2023/1114 o una persona giuridica autorizzata come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 può chiedere un'autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi del presente regolamento.

2. Se una persona giuridica chiede l'autorizzazione come impresa di investimento o l'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014, o l'autorizzazione come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o come piattaforma di negoziazione CASP a norma del regolamento (UE) 2023/1114, e contemporaneamente chiede un'autorizzazione specifica a norma del presente articolo al solo scopo di gestire un TSS DLT, l'autorità competente non valuta se il richiedente soddisfa i requisiti della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014 o quelli del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai quali questi ha chiesto un'esenzione conformemente all'articolo 6 del presente regolamento.

3. Se una persona giuridica, come indicato al paragrafo 2, chiede contemporaneamente l'autorizzazione come impresa di investimento, l'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato, l'autorizzazione come CSD o l'autorizzazione come CASP e un'autorizzazione specifica, presenta nella sua domanda le informazioni richieste a norma dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE, dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, dell'articolo 7 bis del presente regolamento o dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, rispettivamente, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare la conformità ai requisiti in relazione ai quali ha chiesto un'esenzione conformemente all'articolo 6 del presente regolamento.";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4, il richiedente che intende gestire un TSS DLT in qualità di impresa di investimento, gestore del mercato o CASP presenta le informazioni su come intende conformarsi ai requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 909/2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure, ove applicabile, ai requisiti del regime semplificato, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare il rispetto dei requisiti in relazione ai quali ha chiesto un'esenzione a norma del suddetto articolo.

Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4, il richiedente che intende gestire un TSS DLT in qualità di CSD presenta le informazioni su come intende conformarsi ai requisiti applicabili della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare il rispetto dei requisiti in relazione ai quali ha chiesto un'esenzione a norma del suddetto articolo.";

(c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT, l'autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l'autorizzazione specifica. Se il richiedente presenta contemporaneamente una domanda di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 909/2014 o del regolamento (UE) 2023/1114 e una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo, il periodo di valutazione può essere prorogato per un ulteriore periodo fino a quello specificato rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 o all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114.";

(d) al paragrafo 10, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"10. Fatti salvi l'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE, l'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 600/2014, l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014 e l'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, l'autorità competente nega il rilascio dell'autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT se vi sono motivi per ritenere che:";

(e) il paragrafo 11 è così modificato:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"11. L'autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all'articolo 6, le eventuali misure compensative e le eventuali soglie inferiori fissate dall'autorità competente a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, e indica se il TSS DLT opera in regime semplificato.";

(b) al terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'elenco dei TSS DLT, le date di inizio delle loro autorizzazioni specifiche, l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuno di essi, e":

(f) il paragrafo 12 è così modificato:

(a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"12. Fatti salvi l'articolo 8 della direttiva 2014/65/UE, l'articolo 2 quater del regolamento (UE) n. 600/2014, l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 909/2014 e l'articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114, l'autorità competente revoca un'autorizzazione specifica o qualsiasi relativa esenzione se:";

(b) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) il gestore del TSS DLT ha superato la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o 2 ter, a seconda dei casi;

e) il gestore del TSS DLT ha superato la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis o 3, a seconda dei casi, e non ha attivato la strategia di transizione; o";

(14) sono inseriti i seguenti articoli da 10 bis a 10 octies:

"Articolo 10 bis

Autorizzazione specifica a prestare singoli servizi CSD

1. Un'impresa di investimento autorizzata o un mercato regolamentato, ente creditizio, CSD o CASP autorizzato può chiedere alla propria autorità competente un'autorizzazione specifica a prestare singolarmente il servizio di notariato DLT o il servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT e i servizi accessori di tipo non bancario dei CSD associati a tali servizi, come specificato nell'allegato, sezione B, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2. Una domanda di autorizzazione specifica a prestare il servizio di notariato DLT o il servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT contiene le informazioni seguenti:

(a) il piano aziendale del richiedente, compresa una descrizione dei rapporti d'affari previsti con altri prestatori di servizi CSD o infrastrutture di mercato, tra cui sedi di negoziazione, CCP, CSD operanti esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, infrastrutture di mercato DLT e altri soggetti finanziari rilevanti per la prestazione di servizi CSD;

(b) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

(c) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

La domanda contiene inoltre tutte le informazioni necessarie affinché l'autorità competente possa valutare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento e delle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 applicabili al notaio DLT o all'incaricato della tenuta di conti DLT conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 1.

3. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione specifica, l'autorità competente valuta se la domanda è completa. Se è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti o le informazioni supplementari. Quando ritiene che la domanda sia completa, l'autorità competente ne informa il richiedente.

4. Entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT, l'autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l'autorizzazione specifica.

Qualora conceda l'autorizzazione specifica, l'autorità competente trasmette la domanda completa e le informazioni riguardanti l'autorizzazione alla banca centrale nell'Unione che emette la valuta in cui sono denominati gli strumenti finanziari DLT che saranno oggetto dei servizi del notaio DLT o dell'incaricato della tenuta di conti DLT.

5. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione specifica qualora il notaio DLT o l'incaricato della tenuta di conti DLT violi sistematicamente le disposizioni del presente regolamento.

6. L'ESMA può elaborare orientamenti per stabilire moduli standard ai fini della domanda di cui al paragrafo 1.

Articolo 10 ter

Prestazione di singoli servizi CSD

1. Il notaio DLT e l'incaricato della tenuta di conti DLT sono soggetti alle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 che disciplinano l'applicazione del servizio di notariato e di tenuta centralizzata dei conti, rispettivamente, di cui all'allegato, sezione A, di detto regolamento, come precisate e integrate conformemente al paragrafo 10.

2. Il notaio DLT e l'incaricato della tenuta di conti DLT rispettano le prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 7, paragrafi 2, 4 e 5, e dell'articolo 7, paragrafo 6, primo e secondo comma.

3. Un emittente stabilito nell'Unione che emette o ha emesso strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione è ritenuto conforme all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 se i titoli sono rappresentati nel registro distribuito usato da un notaio DLT per la loro registrazione iniziale.

   In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, qualora le operazioni su strumenti finanziari DLT emessi a norma del presente regolamento siano eseguite in una sede di negoziazione, esse sono registrate alla data prevista per il regolamento o prima di tale data da un notaio DLT, da un SS DLT, da un TSS DLT o da un CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.

4. Le operazioni su strumenti finanziari DLT detenuti in conti titoli gestiti da incaricati della tenuta di conti DLT in conformità del presente articolo sono regolate tramite un SS DLT, un TSS DLT o un CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.

5. Un SS DLT, un TSS DLT o un CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 può ammettere al regolamento strumenti finanziari DLT detenuti in conti titoli gestiti da incaricati della tenuta di conti DLT con un valore di mercato aggregato non superiore all'importo specificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 ter, al momento del regolamento della prima operazione.

   In deroga al primo comma, un SS DLT, un TSS DLT o un CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 può ammettere al regolamento strumenti finanziari DLT detenuti in conti titoli gestiti da incaricati della tenuta di conti DLT con un valore di mercato aggregato non superiore a 30 miliardi di EUR al momento del regolamento della prima operazione se tali strumenti finanziari DLT sono valori mobiliari emessi da PMI.

6. In deroga al paragrafo 4, gli incaricati della tenuta di conti DLT possono procedere al regolamento degli strumenti finanziari DLT al di fuori di un SS DLT, di un TSS DLT o di un CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 se rispettano le prescrizioni in materia di regolamento stabilite all'articolo 10 quater.

7. Qualora un notaio DLT o un incaricato della tenuta di conti DLT presti servizi CSD di base congiuntamente a un SS DLT, a un TSS DLT o a un CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, l'SS DLT, il TSS DLT o il CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 non è responsabile del rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che si applicano al notaio DLT o all'incaricato della tenuta di conti DLT conformemente al paragrafo 1.

   La scissione delle responsabilità di cui al primo comma è applicabile solo per quanto riguarda gli strumenti finanziari DLT oggetto dei servizi del notaio DLT o dell'incaricato della tenuta di conti DLT conformemente al paragrafo 1.

8. Il notaio DLT, l'incaricato della tenuta di conti DLT e l'SS DLT, il TSS DLT o il CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 che prestano congiuntamente servizi CSD di base formalizzano in un accordo scritto giuridicamente vincolante i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità con riferimento alla prestazione di tali servizi. Ciascuno di essi notifica l'accordo scritto alla propria autorità competente, insieme a informazioni chiare che indichino per quali strumenti finanziari DLT o categorie di strumenti finanziari DLT ogni soggetto presta servizi CSD di base.

9. L'ESMA iscrive le informazioni relative ai notai DLT e agli incaricati della tenuta di conti DLT nel registro dei CSD tenuto a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 909/2014.

10. L'ESMA elabora norme tecniche di regolamentazione per precisare le disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 che si applicano a ciascun servizio di notariato DLT e servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT e, se necessario, per integrare gli elementi non essenziali delle disposizioni di tale titolo e modificare le norme tecniche di regolamentazione al fine di adattarle all'uso della DLT e alle specificità dei modelli aziendali che prevedono la prestazione distribuita di servizi CSD di base.

    Nell'ottemperare al primo comma, l'ESMA garantisce che le norme applicabili ai singoli servizi siano:

    (a) coerenti con gli obiettivi e i principi del regolamento (UE) n. 909/2014 applicabili ai servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti;

    (b) proporzionate al profilo di rischio del servizio di notariato DLT e del servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT.

    L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [OP: inserire la data corrispondente a 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10 quater

Regolamento in un regime di regolamento

1. Gli incaricati della tenuta di conti DLT regolano le operazioni su strumenti finanziari DLT a norma dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, solo in un regime di regolamento autorizzato a norma dell'articolo 10 quinquies.

   Gli incaricati della tenuta di conti DLT regolano soltanto operazioni con altri incaricati della tenuta di conti DLT che fanno parte dello stesso regime di regolamento.

2. Gli incaricati della tenuta di conti DLT che regolano operazioni in un regime di regolamento provvedono affinché:

   (a) tutte le operazioni siano regolate solo con depositi detenuti dagli incaricati della tenuta di conti DLT presso la banca centrale che emette la valuta pertinente;

   (b) tutte le operazioni su strumenti finanziari DLT aventi una gamba contante siano regolate con DVP;

   (c) il regime di regolamento garantisca adeguatamente il carattere definitivo dei trasferimenti di contante e di strumenti finanziari DLT, assicurando quanto segue:

      i) il regolamento assume carattere definitivo al più tardi il giorno corrispondente alla data di regolamento;

      ii) i momenti di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento sono chiaramente definiti;

   (d) il regime di regolamento gestisca in modo efficace il rischio giuridico, commerciale e operativo.

3. Gli incaricati della tenuta di conti DLT che regolano operazioni in un regime di regolamento si assicurano che il regime di regolamento di cui fanno parte e tutti gli incaricati della tenuta di conti che vi partecipano rispettino i seguenti principi:

   (a) garanzia di un regolamento sicuro, efficiente e agevole;

   (b) garanzia di una solida gestione del rischio delle operazioni, compresa la gestione dei rischi di credito e di liquidità come specificato ai paragrafi 5 e 6; e

   (c) garanzia della tutela delle attività dei clienti degli incaricati della tenuta di conti DLT.

4. Gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano a un regime di regolamento individuano le fonti interne ed esterne di rischio operativo per il funzionamento del regime e ne riducono al minimo l'impatto avvalendosi degli opportuni strumenti, processi e politiche in materia di TIC, istituiti e gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché mediante eventuali altri strumenti, controlli e procedure adeguati per altri tipi di rischio operativo.

5. Gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano a un regime di regolamento stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendente una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC istituiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554, allo scopo di preservare le proprie attività di

regolamento nel regime di regolamento e assicurare la ripresa tempestiva del funzionamento del regime.

Gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano a un regime di regolamento individuano, controllano e gestiscono i rischi ai quali i fornitori di servizi e utenze possono esporre il funzionamento del regime.

6. Ogni incaricato della tenuta di conti DLT che fornisce ai propri clienti servizi bancari associati all'attività di regolamento nel regime di regolamento rispetta i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito connessi a tali servizi:

   (a) si dota di un quadro solido per la gestione dei corrispondenti rischi di credito;

   (b) individua con regolarità le fonti dei rischi di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare i suddetti rischi;

   (c) copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli partecipanti debitori a mezzo di garanzie altamente liquide, o altre garanzie cui applica scarti di garanzia adeguati, e di altre risorse finanziarie equivalenti;

   (d) stabilisce limiti adeguati alle esposizioni creditizie verso singoli clienti;

   (e) fornisce credito solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l'incaricato della tenuta di conti DLT stesso; e

   (f) prevede procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero.

7. Ogni incaricato della tenuta di conti DLT che fornisce ai propri clienti servizi bancari associati all'attività di regolamento nel regime di regolamento rispetta i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di liquidità connessi a tali servizi:

   (a) si dota di un quadro solido e di strumenti per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, cui è esposto per ciascuna valuta del regime di regolamento nella quale regola operazioni;

   (b) misura e controlla su base continuativa le proprie esigenze di liquidità e il livello di attività liquide che detiene;

   (c) dispone di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti per regolare tempestivamente strumenti finanziari DLT in un'ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso anche, ma non esclusivamente, il rischio di liquidità generato dall'inadempimento di almeno un partecipante, comprese l'impresa madre e le imprese figlie, verso il quale detiene le esposizioni più cospicue;

   (d) ogniqualvolta si utilizzano accordi di finanziamento prestabiliti, seleziona come fornitori di liquidità solo istituti finanziari con merito di credito elevato e stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, comprese l'impresa madre e le imprese figlie;

   (e) dispone di dispositivi prestabiliti per garantire di poter liquidare tempestivamente la garanzia fornita da un cliente inadempiente.

8. Gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano a un regime di regolamento concludono un accordo scritto giuridicamente vincolante nel quale siano indicati chiaramente i ruoli e le responsabilità di ciascuno di loro nell'ambito del regime di regolamento.

Un incaricato della tenuta di conti DLT è membro di al massimo due regimi di regolamento.

Un regime di regolamento conta almeno due incaricati della tenuta di conti DLT.

9. Il regime di regolamento può ammettere al regolamento strumenti finanziari DLT detenuti in conti titoli gestiti dagli incaricati della tenuta di conti DLT partecipanti al regime in questione con un valore di mercato aggregato non superiore all'importo specificato all'articolo 3, paragrafo 2 ter, al momento del regolamento della prima operazione.

Se il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi al regolamento da un regime di regolamento raggiunge l'importo specificato all'articolo 3, paragrafo 3, gli incaricati della tenuta di conti DLT attivano la strategia di transizione di cui all'articolo 10 sexies. Gli incaricati della tenuta di conti DLT notificano all'ESMA l'attivazione della strategia di transizione e le tempistiche della transizione.

In deroga al primo comma, il regime di regolamento può ammettere al regolamento strumenti finanziari DLT detenuti in conti titoli gestiti da incaricati della tenuta di conti DLT con un valore di mercato aggregato non superiore a 30 miliardi di EUR al momento del regolamento della prima operazione se tali strumenti finanziari DLT sono valori mobiliari emessi da PMI. Gli incaricati della tenuta di conti DLT attivano la strategia di transizione allorché il valore di mercato di tali valori mobiliari raggiunge i 45 miliardi di EUR.

10. Gli incaricati della tenuta di conti DLT comunicano mensilmente all'ESMA le informazioni relative a quanto segue:

(a) trasferimenti effettuati mediante il regime di regolamento cui partecipano, inclusi i volumi aggregati;

(b) valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari DLT ammessi al regolamento, calcolato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4;

(c) problemi più comuni che determinano mancati regolamenti;

(d) entità del rischio di liquidità infragiornaliera e relativa gestione da parte di ciascun incaricato della tenuta di conti DLT;

(e) segnalazione delle esposizioni creditizie di picco verso i loro clienti, tipologia di garanzie accettate, scarti di garanzia applicati e concentrazione delle garanzie.

Gli incaricati della tenuta di conti DLT comunicano informazioni con un livello di dettaglio sufficiente affinché l'ESMA possa verificare il rispetto del presente articolo da parte del regime di regolamento e degli incaricati della tenuta di conti DLT che vi partecipano.

Qualsiasi incaricato della tenuta di conti DLT partecipante al regime di regolamento può ottemperare all'obbligo di comunicazione per conto di altri partecipanti. Tutti i partecipanti mantengono la responsabilità individuale della completezza e della veridicità delle informazioni comunicate per loro conto.

11. L'ESMA può elaborare orientamenti al fine di stabilire moduli standard per:

(a) stabilire moduli standard per la domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies;

(b) stabilire moduli standard ai fini del paragrafo 10.

Articolo 10 quinquies

Autorizzazione e vigilanza del regime di regolamento

1. Gli incaricati della tenuta di conti DLT che intendono regolare operazioni in un regime di regolamento lo presentano all'ESMA a fini di autorizzazione conformemente al presente articolo prima di regolare qualsivoglia operazione in tale regime.

Gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano al regime di regolamento presentano all'ESMA quanto segue:

(a) il programma operativo del regime di regolamento, recante in particolare informazioni sugli incaricati della tenuta di conti DLT partecipanti, i notai DLT e gli altri soggetti finanziari e non finanziari che prestano servizi importanti al regime di regolamento, nonché sui loro rapporti nell'ambito del regime;

(b) l'accordo scritto di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 7;

(c) informazioni su sedi di negoziazione, CCP e altre infrastrutture chiave di mercato connesse al regime di regolamento;

(d) le modalità con cui ciascun incaricato della tenuta di conti DLT partecipante e il regime di regolamento nel suo complesso intendono conformarsi all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5;

(e) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

(f) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

(g) la strategia di transizione del regime di regolamento.

Gli incaricati della tenuta di conti DLT notificano senza indebito ritardo all'ESMA qualsiasi variazione sostanziale delle informazioni sul regime di regolamento comunicate in precedenza.

Se nuovi incaricati della tenuta di conti DLT entrano a far parte del regime di regolamento dopo la sua entrata in funzione, questi presentano all'ESMA informazioni sulla nuova composizione del regime di regolamento almeno un mese prima di cominciare a regolare strumenti finanziari DLT.

2. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione del regime di regolamento, l'ESMA valuta se la domanda è completa. Se è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale gli incaricati della tenuta di conti DLT partecipanti devono trasmettere informazioni supplementari.

3. Dopo aver dichiarato completa la domanda, l'ESMA la trasmette senza indebito ritardo a ciascuna banca centrale di emissione della valuta utilizzata per il regolamento nel regime di regolamento.

La banca centrale di emissione può formulare un parere motivato rivolto all'ESMA nell'ambito del proprio settore di competenza entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessale dall'ESMA.

4. Entro cinque mesi dalla presentazione della domanda completa l'ESMA comunica per iscritto agli incaricati della tenuta di conti DLT richiedenti, con una decisione pienamente motivata, se l'autorizzazione è stata concessa o negata.

5. L'ESMA nega l'autorizzazione se la domanda riguarda un nuovo regime di regolamento che presenta una somiglianza sostanziale con un regime già autorizzato e se sussistono dubbi legittimi che la domanda possa essere stata presentata per eludere la soglia di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 6.

6. L'ESMA revoca l'autorizzazione se il regime di regolamento:

   (a) non ha regolato operazioni per nove mesi consecutivi;

   (b) ha ottenuto l'autorizzazione con mezzi irregolari, ad esempio rilasciando false dichiarazioni durante il processo di autorizzazione;

   (c) non soddisfa più le condizioni a cui l'autorizzazione era stata concessa e i partecipanti non hanno adottato i provvedimenti correttivi chiesti dall'ESMA;

   (d) non rispetta le prescrizioni dell'articolo 10 quater, paragrafo 4, oppure gli incaricati della tenuta di conti DLT partecipanti violano ripetutamente il presente regolamento.

7. In relazione ai regimi di regolamento, l'ESMA espleta le funzioni e i compiti di cui al presente articolo ed è responsabile di:

   (a) vigilare sul rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;

   (b) adottare decisioni, effettuare valutazioni di vigilanza e adottare altre misure in relazione agli articoli da 10 quater a 10 sexies; e

   (c) garantire il rispetto degli articoli da 10 quater a 10 sexies su base continuativa.

Al fine di svolgere i compiti che le incombono a norma del presente articolo, l'ESMA dispone dei @poteri di vigilanza e di indagine@ sugli incaricati della tenuta di conti DLT partecipanti al regime di regolamento di cui al capo II bis del regolamento (UE) n. 1095/2010 e al presente regolamento.

Oltre alle misure di vigilanza di cui all'articolo 39 nonies del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può adottare misure volte a:

   (a) sospendere la partecipazione di un incaricato della tenuta di conti DLT al regime di regolamento in caso di violazione delle prescrizioni dell'articolo 10 quater;

   (b) imporre a un incaricato della tenuta di conti DLT l'adozione di provvedimenti correttivi affinché la sua partecipazione al regime di regolamento torni a essere conforme all'articolo 10 quater;

   (c) sospendere la partecipazione di un incaricato della tenuta di conti DLT al regime di regolamento in caso di violazione delle prescrizioni dell'articolo 10 quater;

(d) imporre a un incaricato della tenuta di conti DLT di presentare un piano per tornare a conformarsi alle prescrizioni di vigilanza e fissare un termine per l'attuazione del piano;

(e) sospendere l'autorizzazione del regime di regolamento o la partecipazione di un singolo incaricato della tenuta di conti DLT al regime fino a un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogniqualvolta vi siano validi motivi per sospettare una grave violazione dell'articolo 10 quater;

(f) escludere un incaricato della tenuta di conti DLT dalla partecipazione a un regime di regolamento qualora l'incaricato della tenuta di conti DLT violi ripetutamente le prescrizioni dell'articolo 10 quater;

(g) adottare una decisione che imponga a un incaricato della tenuta di conti DLT di porre fine a una violazione contemplata nell'allegato;

(h) imporre obblighi di comunicazione aggiuntivi o più frequenti o richiedere informazioni supplementari nei casi in cui l'ESMA disponga di prove che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dal regime di regolamento o dai suoi partecipanti non garantiscono una gestione e una copertura solide dei rischi cui il regime è esposto.

8. L'ESMA impone agli incaricati della tenuta di conti DLT partecipanti il pagamento di commissioni conformemente al presente regolamento e all'articolo 39 quindecies del regolamento (UE) n. 1095/2010 nonché agli atti delegati adottati in applicazione del paragrafo 10.

9. L'importo delle commissioni addebitate all'incaricato della tenuta di conti DLT che partecipa a un regime di regolamento è proporzionato al fatturato del regime di regolamento e al tipo di autorizzazione e vigilanza da parte dall'ESMA.

10. La Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 15 bis per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 10 sexies

Strategia di transizione per il regime di regolamento

1. Gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano a un regime di regolamento definiscono e rendono pubblica una strategia di transizione chiara e dettagliata per ridurre l'attività del regime di regolamento in questione nel caso in cui:

(a) sia superata la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

(b) l'autorizzazione concessa al regime di regolamento a norma del presente regolamento sia revocata o altrimenti sospesa; o

(c) si verifichi una cessazione volontaria o involontaria dell'attività del regime di regolamento.

La strategia di transizione è pronta per essere attuata tempestivamente.

2. La strategia di transizione stabilisce le modalità di trattamento dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione del regime di regolamento o di cessazione dell'attività. La strategia di transizione stabilisce le modalità di tutela dei clienti, in particolare degli investitori al dettaglio, contro qualsiasi impatto sproporzionato derivante dalla revoca o dalla sospensione

dell'autorizzazione specifica o dalla cessazione dell'attività del regime di regolamento. La strategia di transizione è aggiornata su base continuativa, previa approvazione dell'ESMA.

3. Il regime di regolamento adotta, attua e mantiene apposite procedure atte a garantire il tempestivo e ordinato regolamento delle attività di clienti e partecipanti in un altro regime di regolamento, SS DLT, TSS DLT o CSD operante esclusivamente a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1. Tali procedure formano parte della strategia di transizione.

Articolo 10 septies

Prestazione transfrontaliera di singoli servizi CSD

1. I notai DLT e gli incaricati della tenuta di conti DLT possono prestare servizi di notariato DLT e tenuta centralizzata dei conti DLT in tutta l'Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I notai DLT e gli incaricati della tenuta di conti DLT che prestano servizi su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro ospitante.

2. Un notaio DLT o un incaricato della tenuta di conti DLT che intende prestare servizi in più Stati membri trasmette le informazioni seguenti all'autorità competente dello Stato membro d'origine:

   (a) l'elenco degli Stati membri in cui intende prestare servizi CSD;

   (b) i servizi che intende prestare su base transfrontaliera;

   (c) la data di inizio della prestazione prevista dei servizi.

   (d) Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma, l'autorità competente dello Stato membro d'origine le comunica alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa senza indugio il notaio DLT o l'incaricato della tenuta di conti DLT interessato della comunicazione di cui al paragrafo 2, secondo comma.

4. Il notaio DLT o l'incaricato della tenuta di conti DLT può iniziare a prestare servizi in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, o al più tardi a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.

5. Se l'autorità competente di uno Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per sospettare che vi siano irregolarità nelle attività di un notaio DLT o di un incaricato della tenuta di conti DLT, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA.

6. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, le irregolarità di cui al paragrafo 5 persistono, dando luogo a una violazione del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA, adotta le misure opportune per tutelare i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività e i possessori di cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio. Tali misure comprendono il divieto per il notaio DLT o l'incaricato della tenuta di conti DLT di svolgere ulteriori attività nello Stato membro ospitante. L'autorità

competente ne informa senza indebito ritardo l'ESMA. L'ESMA ne informa a sua volta la Commissione senza indebito ritardo.

Articolo 10 octies

Interoperabilità delle infrastrutture di mercato DLT

1. I gestori di SS DLT, di TSS DLT e gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano a regimi di regolamento costituiscono un gruppo di settore ed elaborano norme settoriali che agevolino il regolamento degli strumenti finanziari DLT tra i membri del gruppo, comprese norme per instaurare collegamenti tra tali soggetti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 909/2014.

   I CSD operanti esclusivamente a norma del regolamento (UE) 2023/1114 che prestano servizi CSD di base in DLT, gli incaricati della tenuta di conti DLT e i notai DLT che non partecipano a regimi di regolamento possono chiedere di far parte del gruppo di cui al primo comma. I gestori di SS DLT, di TSS DLT e gli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano a regimi di regolamento fanno accedere al gruppo i soggetti ammissibili.

   Le regole procedurali del gruppo di settore garantiscono quanto segue:

   (a) il gruppo è aperto alla partecipazione di qualsiasi soggetto con un comprovato interesse a elaborare le norme settoriali di cui al primo comma;

   (b) il rischio di violazione del diritto in materia di concorrenza è sufficientemente attenuato.

   Nell'elaborare le norme settoriali il gruppo di settore consulta periodicamente il Sistema europeo di banche centrali e l'ESMA e tiene conto dei loro pareri.

   I membri del gruppo di settore applicano le norme settoriali nei segmenti appropriati delle loro attività, salvo eccezioni debitamente motivate.

2. I soggetti che partecipano alla definizione delle norme settoriali ai sensi del paragrafo 1 presentano all'ESMA quanto segue:

   (a) al più tardi entro 12 mesi dall'entrata in applicazione del presente regolamento, una descrizione dettagliata dei tipi di norme settoriali da concordare ai fini del paragrafo 1, delle difficoltà nel trovare un accordo e dei possibili modi per superarle;

   (b) al più tardi entro 30 mesi dall'entrata in applicazione del presente regolamento, le norme tecniche di cui al paragrafo 1 e i progressi compiuti.

3. Entro 40 mesi dall'entrata in applicazione del presente regolamento, l'ESMA presenta alla Commissione un parere tecnico sul sostegno all'interoperabilità delle infrastrutture di mercato DLT, valutando in particolare:

   (a) il ruolo della standardizzazione dei dati nel sostenere l'interoperabilità delle infrastrutture di mercato DLT, tenuto conto soprattutto dei casi d'uso finanziario che generano il maggior interesse e la maggiore attività di mercato e delle norme settoriali di cui al paragrafo 1;

   (b) il ruolo dei soggetti regolamentati e non regolamentati nel garantire l'interoperabilità delle infrastrutture di mercato DLT.";

(15) l'articolo 11 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Fatti salvi il regolamento (UE) n. 909/2014, il regolamento (UE) 2023/1114 e la direttiva 2014/65/UE, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT collaborano con le autorità competenti.";

(b) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il numero e il valore degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione sulla TV DLT o nel TSS DLT e il numero e il valore degli strumenti finanziari DLT registrati dal gestore dell'SS DLT o del TSS DLT;";

(c) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il numero e il valore delle operazioni negoziate sulla TV DLT o nel TSS DLT e regolate dal gestore dell'SS DLT o del TSS DLT;";

(16) sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

"Articolo 11 bis

Collegio delle autorità di vigilanza per le infrastrutture di mercato DLT

1. È istituito un collegio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 24 bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per le attività CSD di un SS DLT o di un TSS DLT in relazione alle quali sussistono le condizioni di cui a tale articolo.

2. Oltre alle autorità che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 4, le seguenti autorità possono chiedere di diventare membri del collegio delle autorità di vigilanza istituito conformemente al primo comma:

   (a) le autorità competenti per gli incaricati della tenuta di conti DLT e i notai DLT che prestano il servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT e il servizio di notariato DLT in relazione agli strumenti finanziari DLT regolati dall'SS DLT o dal TSS DLT;

   (b) l'ABE, quando per regolare i pagamenti sono utilizzati token di moneta elettronica.

Articolo 11 ter

Collegio delle autorità di vigilanza per i regimi di regolamento

1. L'ESMA istituisce un collegio delle autorità di vigilanza per espletare i compiti di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 7, in relazione agli incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano a un regime di regolamento.

2. Il collegio è istituito entro un mese dalla data di autorizzazione del regime di regolamento a norma dell'articolo 10 quinquies.

3. L'ESMA gestisce e presiede il collegio.

4. Il collegio è composto dai membri seguenti:

   (a) l'ESMA;

   (b) l'autorità competente per ogni incaricato della tenuta di conti DLT che partecipa al regime di regolamento;

(c) la banca centrale nell'Unione della valuta che è o sarà utilizzata per regolare i pagamenti in contanti nel regime di regolamento.

5. Le autorità competenti per i notai DLT partecipanti al regime di regolamento possono partecipare al collegio su richiesta.

6. L'ESMA pubblica sul proprio sito Internet, senza indebito ritardo, l'elenco dei membri del collegio e tiene aggiornato tale elenco.

7. Un'autorità competente che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

8. Fatte salve le competenze delle autorità competenti a norma del presente regolamento, il collegio assicura:

(a) lo scambio di informazioni;

(b) una vigilanza efficiente evitando l'inutile ripetizione di azioni di vigilanza, quali richieste di informazioni;

(c) l'accordo sull'affidamento volontario di compiti ai suoi membri;

(d) lo scambio di informazioni sulla struttura organizzativa di qualsiasi membro del regime di regolamento, comprese informazioni sulla struttura, la gestione e gli azionisti del gruppo;

(e) lo scambio di informazioni sulle procedure o le disposizioni che hanno un impatto significativo sugli standard di governo societario o di gestione del rischio nel regime di regolamento.

9. L'ESMA può invitare altri partecipanti alle discussioni del collegio su base ad hoc per temi specifici.

I membri del collegio diversi dall'ESMA possono decidere di non partecipare ad una riunione del collegio.

10. Il funzionamento del collegio è basato su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese la cadenza delle riunioni e le modalità di comunicazione tra i membri del collegio, e può precisare i compiti da affidare loro.";

(17) l'articolo 12 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente per una società di investimento che gestisce una TV DLT o un TSS DLT è l'autorità competente designata dallo Stato membro individuato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2014/65/UE.";

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. L'autorità competente per un CASP che gestisce una TV DLT o un TSS DLT è l'autorità competente designata dallo Stato membro individuato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 33), lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114.";

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorità competente per un gestore del mercato che gestisce una TV DLT o un TSS DLT è l'autorità competente designata dallo Stato membro in cui è situata la sede legale del gestore del mercato che gestisce la TV DLT o il TSS DLT oppure, se in base alla legislazione di tale Stato membro il gestore del mercato non ha sede legale, lo Stato membro

in cui è situata la sede principale del gestore del mercato che gestisce la TV DLT o il TSS DLT.";

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. L'autorità competente per un notaio DLT e per l'incaricato della tenuta di conti DLT è l'autorità competente per la vigilanza del soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione specifica a norma dell'articolo 10 bis.";

(18) l'articolo 14 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

(1) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Entro il 24 marzo 2030 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante:";

(2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il funzionamento delle infrastrutture di mercato DLT in tutta l'Unione e parametri adeguati che ne descrivano le attività;"

(3) le lettere b), d) ed e) sono soppresse;

(4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) gli eventuali rischi, vulnerabilità o inefficienze per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria derivanti dall'uso di una tecnologia a registro distribuito;";

(5) la lettera j) è soppressa;

(6) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) gli eventuali vantaggi e costi derivanti dall'uso di una tecnologia a registro distribuito sui mercati finanziari;";

(7) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) l'adeguatezza delle soglie di cui all'articolo 3, comprese le potenziali implicazioni derivanti da un loro aumento, tenendo conto in particolare di considerazioni sistemiche e dei diversi tipi di tecnologia a registro distribuito;";

(8) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

"o) una valutazione generale dei costi e dei vantaggi del regime pilota di cui al presente regolamento.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se sia opportuno integrare il regime pilota di cui al presente regolamento in altre normative settoriali e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

(19) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Relazioni intermedie

L'ESMA presenta ogni due anni relazioni intermedie al fine di dare ai partecipanti al mercato informazioni sul funzionamento dei mercati, far fronte al comportamento scorretto dei gestori delle infrastrutture di mercato DLT, fornire chiarimenti sull'applicazione del presente regolamento e aggiornare le indicazioni precedenti sulla base dell'evoluzione della tecnologia a registro distribuito. Tali relazioni forniscono inoltre una descrizione generale delle domande

per il regime pilota di cui al presente regolamento incentrata sulle tendenze e sui rischi emergenti e sono presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La prima relazione intermedia è pubblicata entro il 24 marzo 2028.";

(20) è inserito il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 7, e all'articolo 10 quinquies, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 7, e all'articolo 10 quinquies, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, e dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 10, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(21) l'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato al regolamento (UE) 2022/858.

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1114

Il regolamento (UE) 2023/1114 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 1, il punto 35) è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 93 in relazione agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, e agli emittenti di token collegati ad attività;";

(b) è aggiunta la seguente lettera c):

"c) l'ESMA per:

i) i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma dell'articolo 63;

ii) i soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60, paragrafi da 2 a 6, la cui attività principale è la prestazione dei servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 138 bis, paragrafo 2.";

(2) l'articolo 59 è così modificato:

(a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 63 specifica i servizi per le cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare.";

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività in tutta l'Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività in Stati membri diversi da quello d'origine non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro ospitante.";

(c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. I prestatori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all'articolo 63 chiedono all'ESMA un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all'articolo 62. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all'articolo 63.";

(3) all'articolo 60 è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. I soggetti di cui ai paragrafi da 2 a 6 sono tenuti a presentare ogni anno alla loro autorità competente e all'ESMA informazioni sul loro fatturato totale annuo, indicando in particolare la percentuale del fatturato totale annuo, in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione, che è generata dalla prestazione di servizi per le cripto-attività.";

(4) l'articolo 62 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le persone giuridiche o altre imprese che intendono prestare servizi per le cripto-attività presentano la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività all'ESMA.";

(b) il paragrafo 4 è soppresso;

(5) l'articolo 63 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell'autorizzazione da parte dell'ESMA";

(b) i paragrafi da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ESMA informa per iscritto prontamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma

dell'articolo 62, paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di aver ricevuto la stessa.

2. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, l'ESMA valuta la completezza di tale domanda verificando che siano state presentate le informazioni elencate all'articolo 62, paragrafo 2.

   Laddove la domanda non sia completa, l'ESMA fissa un termine entro il quale il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente deve fornire le informazioni mancanti.

3. L'ESMA può rifiutarsi di riesaminare le domande laddove tali domande rimangano incomplete dopo il termine fissato a norma del paragrafo 2, secondo comma.

4. Una volta che una domanda è completa, l'ESMA ne informa tempestivamente il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.

5. Prima di concedere o rifiutare un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, l'ESMA consulta le autorità competenti di uno Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente è in una delle seguenti posizioni in relazione a un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un operatore di mercato, una società di gestione di un OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi, un istituto di pagamento, un'impresa di assicurazione, un istituto di moneta elettronica o un ente pensionistico aziendale o professionale, autorizzati nel suddetto Stato membro:

   (a) è una sua filiazione;

   (b) è una filiazione dell'impresa madre di tale soggetto; o

   (c) è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano tale soggetto.

6. Prima di concedere o rifiutare un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, l'ESMA:

   (a) può consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e le unità di informazione finanziaria dello Stato membro d'origine al fine di verificare che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non sia stato oggetto di un'indagine su comportamenti in rapporto con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;

   (b) può consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo dello Stato membro d'origine al fine di garantire che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente che gestisce sedi o ricorre a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati a norma dell'[articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 sia conforme alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 45, paragrafi 3 e 5, della suddetta direttiva];

   (c) consulta, se del caso, le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo dello Stato

membro d'origine al fine di garantire che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente abbia messo in atto procedure adeguate per conformarsi alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l'[articolo 18 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849].

7. Quando sussistono stretti legami tra il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e altre persone fisiche o giuridiche, l'ESMA concede l'autorizzazione soltanto se tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

8. L'ESMA rifiuta l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, ostacolano l'esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza.

9. Entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa, l'ESMA valuta se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente rispetti le disposizioni di cui al presente titolo e adotta una decisione, pienamente motivata, di concessione o rifiuto dell'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività. L'ESMA notifica la sua decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di tale decisione. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare.";

(c) è inserito il seguente paragrafo 9 bis:

"9 bis. Durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 ed entro il 20º giorno lavorativo di tale periodo, l'ESMA può chiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per completare la valutazione. Tale richiesta è presentata per iscritto al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente precisando le informazioni supplementari necessarie.

Il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni mancanti presentata dall'ESMA e il ricevimento, da parte della stessa, della relativa risposta del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di completamento o chiarimento delle informazioni presentata dall'ESMA è a discrezione di detta autorità ma non comporta una sospensione del periodo di valutazione di cui al paragrafo 9.";

(d) al paragrafo 10, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'ESMA rifiuta un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività se sussistono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che:";

(e) i paragrafi 11 e 12 sono soppressi;

(f) al paragrafo 13, le prime due frasi sono soppresse;

(6) l'articolo 64 è così modificato:

(a) i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ESMA revoca l'autorizzazione, di cui all'articolo 63, di un prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi di cui all'articolo [39 nonies, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. 1095/2010 e, in aggiunta, se il prestatore di servizi per le cripto-attività:

(a) non si è avvalso dell'autorizzazione entro 12 mesi dalla data della stessa;

(b) non ha prestato servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi;

(c) non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a norma della [direttiva (UE) 2015/849].

2. L'ESMA può revocare l'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi seguenti:

(a) è stata informata dall'autorità competente interessata responsabile della vigilanza della [direttiva (UE) 2015/849] che il prestatore di servizi per le cripto-attività ha violato le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la [direttiva (UE) 2015/849];

(b) il prestatore di servizi per le cripto-attività ha perso l'autorizzazione come istituto di pagamento o l'autorizzazione come istituto di moneta elettronica e lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.

3. Laddove revochi un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, l'ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all'articolo 109.

4. L'ESMA può limitare la revoca dell'autorizzazione a un determinato servizio per le cripto-attività.";

(b) il paragrafo 5 è soppresso;

(c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Prima di revocare un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, l'ESMA può consultare l'autorità responsabile di vigilare sulla conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività alle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

7. L'ABE e le autorità competenti degli Stati membri in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività possono chiedere in qualsiasi momento all'ESMA di verificare se il prestatore di servizi per le cripto-attività soddisfi ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 63, qualora sussistano motivi per sospettare il contrario.";

(7) l'articolo 65 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Prestazione di servizi per le cripto-attività in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine";

(b) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato a norma dell'articolo 63 che intende prestare servizi per le cripto-attività nell'Unione trasmette le informazioni seguenti all'ESMA:";

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Il prestatore di servizi per le cripto-attività informa l'ESMA di qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse conformemente al primo comma.";

(c) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'ESMA comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli Stati membri in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività e all'ABE entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di dette informazioni.

3. L'ESMA informa senza indugio il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4. Il prestatore di servizi per le cripto-attività può iniziare a prestare servizi per le cripto-attività a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o al più tardi a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.";

(8) l'articolo 68 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Laddove l'influenza esercitata dagli azionisti o dai soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate in un prestatore di servizi per le cripto-attività possa pregiudicare la gestione sana e prudente di tale prestatore di servizi per le cripto-attività, l'ESMA adotta le opportune misure per affrontare tali rischi.";

(b) al paragrafo 8, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"8. I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di meccanismi, sistemi e procedure in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, nonché di procedure e dispositivi efficaci per la valutazione del rischio, al fine di rispettare le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la [direttiva (UE) 2015/849] nel loro Stato membro d'origine.";

(c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. I prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono affinché siano tenute registrazioni di tutti i servizi, le attività, gli ordini e le operazioni per le cripto-attività da essi effettuati. Tali registrazioni sono sufficienti per consentire all'ESMA di espletare le sue funzioni di vigilanza e di adottare le misure di attuazione e, in particolare, di accertare se i prestatori di servizi per le cripto-attività abbiano rispettato tutti gli obblighi, compresi quelli relativi ai clienti effettivi o potenziali e all'integrità del mercato.

Le registrazioni conservate a norma del primo comma sono fornite ai clienti su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni e, se richiesto dalle autorità competenti o dall'ESMA per i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a

norma dell'articolo 63, prima della scadenza dei cinque anni, per un periodo fino a sette anni.";

(9) il titolo e l'articolo 69 sono sostituiti da quanto segue:

"**Informazioni da trasmettere all'ESMA**

I prestatori di servizi per le cripto-attività notificano senza indugio all'ESMA qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione prima che i nuovi membri esercitino attività e forniscono all'ESMA tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all'articolo 68.";

(10) l'articolo 73 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i terzi coinvolti nell'esternalizzazione cooperano con l'ESMA e l'esternalizzazione non impedisce l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'ESMA, compreso l'accesso in loco per l'acquisizione di qualsiasi informazione pertinente necessaria allo svolgimento di tali funzioni;";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Su richiesta, i prestatori di servizi per le cripto-attività e i terzi mettono a disposizione dell'ESMA e delle altre autorità pertinenti tutte le informazioni necessarie per consentire a tali autorità di valutare la conformità delle attività esternalizzate ai requisiti di cui al presente titolo.";

(11) l'articolo 76 è così modificato:

(a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività informano l'ESMA e la rispettiva autorità competente, se diversa dall'ESMA, quando individuano casi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato commessi nei loro sistemi di negoziazione o per loro tramite.";

(b) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

"15. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione tengono a disposizione dell'ESMA e della rispettiva autorità competente, se diversa dall'ESMA, per almeno cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutti gli ordini in cripto-attività pubblicizzati attraverso i loro sistemi, o forniscono all'ESMA e alla rispettiva autorità competente, se diversa dall'ESMA, l'accesso al book di negoziazione in modo che l'ESMA e detta autorità competente siano in grado di monitorare l'attività di negoziazione. I dati pertinenti comprendono le caratteristiche dell'ordine, incluse le caratteristiche che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall'ordine stesso.";

(12) all'articolo 81, paragrafo 7, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"L'ESMA pubblica i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.";

(13) all'articolo 84, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ESMA si astiene dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello di partecipazione qualificata che deve essere acquisito a norma del presente

regolamento e non esamina il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.";

(14) l'articolo 85 è soppresso;

(15) l'articolo 92 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività dispone di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per prevenire e individuare gli abusi di mercato. Tale persona comunica senza indugio all'ESMA qualsiasi ragionevole sospetto in merito a un ordine o a un'operazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche degli stessi, e ad altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, come il meccanismo di consenso, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso.

L'ESMA trasmette immediatamente tali informazioni a qualsiasi altra autorità competente pertinente.";

(b) il paragrafo 3 è soppresso;

(16) all'articolo 93, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento in relazione agli offerenti, alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, agli emittenti di token collegati ad attività e agli emittenti di token di moneta elettronica. Gli Stati membri comunicano tali autorità competenti all'ABE e all'ESMA.";

(17) all'articolo 94, il paragrafo 3 è soppresso;

(18) l'articolo 102 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Se l'autorità competente di uno Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per sospettare che vi siano irregolarità nelle attività di un offerente o di una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività o di un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA.

Se l'ESMA è incaricata di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal regolamento in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività, l'autorità competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro ospitante che abbia motivi chiari e dimostrabili per sospettare che vi siano irregolarità nelle attività di tale prestatore di servizi per le cripto-attività ne informa l'ESMA.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o, laddove applicabile, dall'ESMA, le irregolarità di cui al paragrafo 1 persistono, dando luogo a una violazione del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante o dello Stato membro d'origine, secondo il caso, dopo averne informato l'autorità competente dello

Stato membro d'origine, l'ESMA e, se del caso, l'ABE, adotta tutte le misure opportune per tutelare i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività e i possessori di cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio. Tali misure dovrebbero essere adottate in ultima istanza e comprendono il divieto per l'offerente, la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, l'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica o il prestatore di servizi per le cripto-attività di svolgere ulteriori attività nello Stato membro ospitante. L'autorità competente ne informa senza indebito ritardo l'ESMA e, se del caso, l'ABE. L'ESMA e, se del caso, l'ABE, ne informano la Commissione senza indebito ritardo.";

(c) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"Qualora sia in disaccordo su qualsiasi misura adottata dall'autorità competente di uno Stato membro d'origine o ospitante in relazione a un prestatore di servizi per le cripto-attività a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'ESMA può sottoporre la questione alla Commissione.";

(19) all'articolo 109, paragrafo 5, la lettera c) è soppressa;

(20) all'articolo 111, paragrafo 1, le lettere e) e f) sono soppresse;

(21) all'articolo 119, il paragrafo 2 è così modificato:

(a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le autorità competenti degli enti creditizi o delle imprese di investimento più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all'articolo 37 o dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica significativi;";

(b) la lettera e) è soppressa;

(22) al titolo VII è aggiunto il seguente capo 6:

"CAPO 6
Responsabilità, poteri e competenze dell'ESMA in materia di vigilanza in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività

Articolo 138 bis

Responsabilità dell'ESMA in materia di vigilanza in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività

1. L'ESMA è incaricata di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal regolamento per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma dell'articolo 63.

2. L'ESMA è responsabile della vigilanza costante e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti di vigilanza disposti dal presente regolamento, nonché delle funzioni e dei compiti di vigilanza disposti da altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari per i soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60, paragrafi da 2 a 6, la cui attività principale è la prestazione di servizi per le cripto-attività.

Si considera che un soggetto presti servizi per le cripto-attività come attività principale quando più del 50 % del suo fatturato totale annuo in base agli ultimi

bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione è generato dalla prestazione di servizi per le cripto-attività, per almeno due anni consecutivi.

Nel caso dei soggetti di cui al primo comma, l'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti che hanno autorizzato tali soggetti a norma di altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari. Sulla base dell'accordo di cooperazione, tali autorità competenti forniscono sostegno e assistenza all'ESMA nella vigilanza delle attività che non sono disciplinate dal presente regolamento.

3. Al fine di garantire la vigilanza delle attività di cui al paragrafo 2 a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle direttive 2014/65/UE, 2009/110/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, all'ESMA sono attribuiti i poteri conferiti alle autorità competenti a norma rispettivamente del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle direttive 2014/65/UE, 2009/110/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE.

Articolo 138 ter

Richiesta di informazioni da parte dell'ESMA

Conformemente alla procedura di cui all'articolo [39 ter] del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, imporre ai soggetti di cui all'articolo [39 ter, paragrafo 1,] del regolamento (UE) n. 1095/2010 o ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti a norma del presente regolamento:

(a) un prestatore di servizi per le cripto-attività o un soggetto che controlla un prestatore di servizi per le cripto-attività o che ne è controllato direttamente o indirettamente;

(b) i rappresentanti legali e i dipendenti di entità con le quali un prestatore di servizi per le cripto-attività ha concluso un accordo di esternalizzazione di cui all'articolo 73;

(c) i soggetti che garantiscono la custodia delle attività dei clienti;

(d) qualsiasi soggetto direttamente coinvolto nelle operazioni riguardanti le cripto-attività del prestatore di servizi per le cripto-attività;

(e) l'organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) a d).

Articolo 138 quater

Scambio di informazioni con l'ESMA

1. Per adempiere le responsabilità dell'ESMA in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 138 bis e fatto salvo l'articolo 96, l'ESMA e le altre autorità competenti forniscono le une alle altre, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine le altre autorità competenti e l'ESMA si scambiano, se del caso, tutte le informazioni relative a:

(a) un prestatore di servizi per le cripto-attività o un soggetto che controlla un prestatore di servizi per le cripto-attività o che ne è controllato direttamente o indirettamente;

(b) i rappresentanti legali e i dipendenti di entità con le quali un prestatore di servizi per le cripto-attività ha concluso un accordo di esternalizzazione di cui all'articolo 73;

(c) i soggetti che garantiscono la custodia delle attività dei clienti;

(d) qualsiasi soggetto direttamente coinvolto nelle operazioni riguardanti le cripto-attività del prestatore di servizi per le cripto-attività;

(e) l'organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) a d).

2. Un'autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a una richiesta di cooperazione nell'eseguire un'indagine o un'ispezione in loco di cui rispettivamente agli articoli 138 quinquies e 138 sexies solo se:

(a) l'accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alla propria indagine, alle proprie attività di contrasto o, se del caso, a un'indagine penale;

(b) è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

(c) nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.

Articolo 138 quinquies

Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l'ESMA e i paesi terzi

1. Per adempiere le responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 138 bis, l'ESMA può concludere accordi amministrativi che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Lo scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell'ESMA o delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali a un paese terzo, l'ESMA applica il regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 138 sexies

Divulgazione da parte dell'ESMA di informazioni provenienti da paesi terzi

1. L'ESMA può divulgare informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se essa stessa o l'autorità competente che le ha fornito le informazioni ha ottenuto il consenso esplicito dell'autorità di vigilanza del paese terzo che le ha trasmesse e, se del caso, divulga tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo consenso o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

2. Il requisito del consenso esplicito di cui al paragrafo 1 non si applica alle altre autorità di vigilanza dell'Unione qualora le informazioni da esse richieste siano necessarie per lo svolgimento dei loro compiti né si applica agli organi giurisdizionali qualora le informazioni da essi richieste siano necessarie ai fini di indagini o procedimenti relativi a violazioni soggette a sanzioni penali.

Articolo 138 septies

Cooperazione dell'ESMA con altre autorità

Se un prestatore di servizi per le cripto-attività svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, l'ESMA coopera con le autorità responsabili della vigilanza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali e le pertinenti autorità di vigilanza di paesi terzi.

Articolo 138 octies

Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Per adempiere i compiti che le sono assegnati dai titoli V e VI del presente regolamento, oltre a godere dei poteri di cui all'articolo [39 nonies] del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può adottare le misure di vigilanza seguenti:

   (a) sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

   (b) imporre ai pertinenti prestatori di servizi per le cripto-attività di cessare o sospendere le comunicazioni di marketing per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

   (c) vietare la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora l'ESMA accerti che il presente regolamento è stato violato;

   (d) rendere pubbliche, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla prestazione dei servizi per le cripto-attività interessati al fine di garantire la tutela degli interessi dei clienti, in particolare di quelli al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

   (e) sospendere o imporre al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività di sospendere le cripto-attività dalla negoziazione qualora l'ESMA ritenga che la situazione dell'offerente, della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o dell'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica sia tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

   (f) sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora l'ESMA ritenga che la situazione del prestatore di servizi per le cripto-attività sia tale che la prestazione del servizio per le cripto-attività pregiudicherebbe gli interessi dei clienti, in particolare di quelli al dettaglio;

   (g) imporre il trasferimento dei contratti esistenti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi in cui l'autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività sia revocata conformemente all'articolo 64, previo accordo dei clienti e del prestatore di servizi per le cripto-attività al quale devono essere trasferiti i contratti;

   (h) qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione, ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine;

(i) laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare la violazione del presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danneggiare gravemente gli interessi dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendo a soggetti terzi o a un'autorità pubblica di attuare tali misure, per:

i) rimuovere i contenuti o limitare l'accesso a un'interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai clienti e ai possessori di cripto-attività quando accedono a un'interfaccia online;

ii) imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l'accesso a un'interfaccia online; o

iii) imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrarlo.

2. Per adempiere i compiti che le sono assegnati dal titolo VI, l'ESMA dispone almeno dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti, oltre ai poteri di cui al paragrafo 1:

(a) di riferire fatti ai fini della promozione dell'azione penale;

(b) di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'indagine, le registrazioni esistenti relative al traffico di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini dell'indagine su una violazione degli articoli da 88 a 91;

(c) di imporre un divieto temporaneo all'esercizio dell'attività professionale;

(d) di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, all'emittente, al prestatore di servizi per le cripto-attività o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

Articolo 138 nonies

Sanzioni amministrative pecuniarie imposte dall'ESMA

1. L'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo qualora, secondo quanto stabilito dall'articolo [39 sexies] del regolamento (UE) n. 1095/2010, accerti che un prestatore di servizi per le cripto-attività o un membro del suo organo di amministrazione o qualsiasi altra persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell'allegato VII.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che tale prestatore di servizi per le cripto-attività o un membro del suo organo di amministrazione o qualsiasi altra persona ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2. Nell'adottare una decisione di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto di tutte le circostanze del caso tra cui, ove opportuno:

(a) la gravità, la durata e la frequenza della violazione;

(b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

(c) se la violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistemiche nelle procedure, nelle politiche e nelle misure di gestione del rischio del prestatore di servizi per le cripto-attività;

(d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

(e) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

(f) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

(g) le conseguenze della violazione sugli interessi dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività;

(h) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

(i) il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

(j) le precedenti violazioni del presente regolamento da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

(k) le misure adottate dal prestatore di servizi per le cripto-attività successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

3. L'ESMA ha il potere di imporre, in caso di violazioni commesse da persone giuridiche, sanzioni amministrative massime di almeno:

(a) 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, il corrispondente valore nella valuta ufficiale al [XX data di entrata in vigore del regolamento] per le violazioni di cui all'allegato VII, punti da 1 a 78, oppure, se maggiore, il 5 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione, per le violazioni di cui all'allegato VII, punti da 1 a 78;

(b) 2 500 000 EUR per le violazioni di cui all'allegato VII, punto 79, o il 2 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione oppure, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, il corrispondente valore nella valuta ufficiale al [XX data di entrata in vigore del regolamento], a seconda di quale sia l'importo più elevato;

(c) 15 000 000 EUR per le violazioni di cui all'allegato VII, punti da 80 a 86, o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione oppure, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, il corrispondente valore nella valuta ufficiale al [XX data di entrata in vigore del regolamento], a seconda di quale sia l'importo più elevato.

Se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo di cui alle lettere a) e b) è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell'Unione in materia contabile che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo.

4. L'ESMA ha il potere di imporre, in caso di violazioni commesse da persone fisiche, sanzioni amministrative massime di almeno:

(a) 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, il corrispondente valore nella valuta ufficiale al [XX data di entrata in vigore del regolamento] per le violazioni di cui all'allegato VII, punti da 1 a 78;

(b) 1 000 000 EUR per le violazioni di cui all'allegato VII, punto 79, o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, il corrispondente valore nella valuta ufficiale al [XX data di entrata in vigore del regolamento]; e

(c) 5 000 000 EUR per le violazioni di cui all'allegato VII, punti da 80 a 86, o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, il corrispondente valore nella valuta ufficiale al [XX data di entrata in vigore del regolamento].

Articolo 138 decies

Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora dell'ESMA

1. L'ESMA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria imposta a norma dell'articolo 138 terdecies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie imposte a norma dell'articolo 138 terdecies sono di natura amministrativa.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie imposte a norma dell'articolo 138 terdecies costituiscono titolo esecutivo conformemente alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità di mora.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono allocati al bilancio generale dell'Unione.

5. Qualora decida di non imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora nonostante l'articolo 138 terdecies, l'ESMA ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

Articolo 138 undecies

Commissioni per attività di vigilanza dell'ESMA

1. L'ESMA impone commissioni ai prestatori di servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 39 quindecies del regolamento (UE) n. 1095/2010 e all'atto delegato della Commissione di cui al paragrafo 3. Le commissioni coprono il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgimento delle attività previste a norma del presente regolamento, in particolare a

seguito del sostegno fornito all'ESMA nella vigilanza dei soggetti di cui all'articolo 138 bis, paragrafo 2.

2. L'importo delle commissioni addebitate a un singolo prestatore di servizi per le cripto-attività è proporzionato al suo fatturato e copre tutti i costi sostenuti dall'ESMA per l'esercizio da parte di quest'ultima delle funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 139 entro il [12 mesi prima dell'entrata in applicazione] al fine di integrare il presente regolamento per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento e la metodologia per calcolare l'importo massimo per soggetto di cui al paragrafo 2 del presente articolo che può essere addebitato dall'ESMA.";

(23) l'articolo 139 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 11, all'articolo 103, paragrafo 8, all'articolo 104, paragrafo 8, all'articolo 105, paragrafo 7, all'articolo 134, paragrafo 10, all'articolo 137, paragrafo 3, e all'articolo 138 undecies, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal [entrata in applicazione del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 36 mesi. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 11, all'articolo 103, paragrafo 8, all'articolo 104, paragrafo 8, all'articolo 105, paragrafo 7, all'articolo 134, paragrafo 10, all'articolo 137, paragrafo 3, e all'articolo 138 undecies, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 11, dell'articolo 103, paragrafo 8, dell'articolo 104, paragrafo 8, dell'articolo 105, paragrafo 7, dell'articolo 134, paragrafo 10, dell'articolo 137, paragrafo 3, e dell'articolo 138 undecies, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(24) è inserito il seguente articolo 143 bis:

"Articolo 143 bis

Misure transitorie relative all'ESMA

1. L'esercizio delle responsabilità, delle competenze e dei compiti pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa riguardo ai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 138 bis, conferiti alle autorità competenti a norma dell'articolo 93 rispettivamente prima del [data di entrata in vigore] o prima della data in cui si accerta che un soggetto presta servizi per le cripto-attività come attività principale, operanti o meno in qualità di autorità competenti dello Stato membro d'origine, cessa rispettivamente il [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] o dopo che sia stato accertato che tale soggetto presta servizi per le cripto-attività come attività principale. Le competenze e i compiti conferiti all'ESMA a norma dell'articolo 138 bis sono assunti dall'ESMA in tale data.

   Tuttavia una domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 62 ricevuta dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine prima del [data di entrata in applicazione] non è trasferita all'ESMA e dette autorità competenti adottano la decisione di concedere o rifiutare tale autorizzazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, l'ESMA si prende carico dei fascicoli e dei documenti di lavoro pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa, ivi comprese eventuali valutazioni, indagini e misure coercitive in corso, o di copie certificate degli stessi, il [24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1, primo comma, assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all'ESMA quanto prima e al più tardi entro il [24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Le stesse autorità competenti forniscono all'ESMA tutta l'assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all'applicazione della normativa possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

4. A decorrere dal [24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1, primo comma, in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

5. L'autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività a norma del titolo V, capo I, da parte di un'autorità competente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'ESMA.";

(25) l'allegato V del presente regolamento è aggiunto al regolamento (UE) 2023/1114 come allegato VII.

Articolo 10

Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

(1) all'articolo 19, il paragrafo 1 e i primi due commi del paragrafo 2 sono sostituiti da quanto segue:

"1. L'ESMA impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009, dell'articolo 39 quindecies del regolamento (UE) n. 1095/2010 e del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione adotta un regolamento relativo alle commissioni. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e le attività per le quali esse sono dovute, il loro importo e le modalità di pagamento.

L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito è proporzionato al fatturato dell'agenzia stessa.";

(2) all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. All'ESMA sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle sue funzioni nei confronti delle agenzie di rating del credito a norma dei regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA esercita tali poteri nei confronti delle agenzie di rating del credito e, ove specificato ai sensi del presente regolamento, sulle parti collegate.";

(3) gli articolo 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies e 23 sexies sono soppressi;

(4) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"1. Per adempiere le funzioni attribuitele ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'ESMA agisce conformemente all'articolo 39 nonies del regolamento (UE) n. 1095/2010 e ha inoltre il potere di adottare la decisione seguente:

a) sospende, con effetto in tutta l'Unione, l'uso a fini regolamentari dei rating emessi da tale agenzia di rating del credito, finché non sia posto fine alla violazione.

2. Prima di prendere le decisioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 39 nonies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Autorità ne informa l'ABE e l'EIOPA. Ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 e dell'articolo 39 nonies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 è comunicata all'ABE e all'EIOPA.

3. I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari dopo l'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o in conformità dell'articolo 39 nonies, paragrafo 1, lettere a) e b), o dell'articolo 39 nonies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, per un periodo non superiore a:

a) dieci giorni lavorativi dalla data in cui la decisione dell'ESMA è resa pubblica, se esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o

b) tre mesi dalla data in cui la decisione dell'ESMA è resa pubblica, se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.

L'ESMA può prorogare di tre mesi, anche su richiesta dell'ABE o dell'EIOPA, il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse a rischi di sconvolgimento dei mercati o instabilità finanziaria.";

(5) l'articolo 25 è soppresso;

(6) all'articolo 36 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se constata, conformemente all'articolo 39 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, che un'agenzia di rating del credito ha commesso

intenzionalmente o per negligenza una delle violazioni elencate nell'allegato III, il comitato esecutivo dell'ESMA prende la decisione di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria secondo il paragrafo 2.";

(7) gli articoli 36 ter, 36 quater, 36 quinquies e 36 sexies sono soppressi.

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011

Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:

(1) gli articoli da 48 bis a 48 sexies sono soppressi;

(2) l'articolo 48 septies è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è soppresso;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Nonostante l'articolo 39 septies del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 11, paragrafo 4, è pari a 250 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale secondo il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile alla data in cui è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria, o al 2 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione, ove tale importo sia più elevato per le persone giuridiche, e a 100 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale secondo il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile alla data in cui è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria per le persone fisiche.

Ai fini dell'articolo 39 septies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1095/2010, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.";

(c) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

(d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Se l'azione o l'omissione di una persona costituisce più di una violazione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente all'articolo 39 septies del regolamento (UE) n. 1095/2010 e al presente articolo relativa ad una di queste violazioni.";

(3) gli articoli da 48 octies a 48 duodecies sono soppressi;

(4) all'articolo 48 terdecies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ESMA impone agli amministratori il pagamento di commissioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 39 quindecies del regolamento

(UE) n. 1095/2010 e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2. L'importo di una commissione individuale imposta a un amministratore è proporzionato al fatturato dell'amministratore.".

Articolo 12

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2402

Il regolamento (UE) 2017/2402 è così modificato:

(1) l'articolo 14 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I poteri conferiti all'ESMA conformemente agli articoli [da 39 bis a 39 quaterdecies] del regolamento (UE) n. 1095/2010 e agli articoli 64, 65, 73 e 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, in combinato disposto con i suoi allegati I e II, sono esercitati anche in relazione al presente regolamento. I riferimenti all'articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 nell'allegato I di tale regolamento si intendono fatti all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento.";

(b) il paragrafo 2 è soppresso;

(2) all'articolo 16, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ESMA impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di commissioni in conformità dell'articolo 39 quindecies del regolamento (UE) n. 1095/2010 e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato. Nella misura in cui l'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento fa riferimento all'articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, i riferimenti all'articolo 72, paragrafo 3, dello stesso sono da intendersi come riferimenti al paragrafo 2 del presente articolo.".

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) 2023/2631

Il regolamento (UE) 2023/2631 è così modificato:

(1) all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un verificatore esterno di un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo (il "verificatore esterno di un paese terzo che chiede il riconoscimento") rispetta i requisiti di cui agli articoli da 23 a 38 del presente regolamento e agli articoli da 39 ter a 39 quinquies del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(2) al capo II è inserito l'articolo 53 bis:

"*Articolo 53 bis*

Poteri dell'ESMA

All'ESMA sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle sue funzioni nei confronti dei verificatori esterni per le obbligazioni verdi europee a norma dei regolamenti (UE) 2023/2631 e (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA esercita tali poteri nei confronti dei verificatori esterni e, ove specificato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631, sulle parti collegate.";

(3) gli articoli da 54 a 57 sono soppressi;

(4) l'articolo 59 è soppresso;

(5) all'articolo 60, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ESMA adotta una decisione che impone una sanzione pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo qualora, conformemente all'articolo 63, paragrafo 8, constati che un verificatore esterno o una delle persone di cui all'articolo 39 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 abbia commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più delle violazioni seguenti:

a) il mancato rispetto dell'articolo 24, paragrafo 1, o di qualsiasi disposizione del titolo IV, capi 2 e 3;

b) la presentazione di false dichiarazioni all'atto della presentazione della domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno o l'uso di qualsiasi altro mezzo irregolare per ottenere tale registrazione;

c) la mancata trasmissione di informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1095/2010 o la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta semplice di informazioni o a una decisione;

d) l'ostruzione di un'indagine o la mancata conformità ad essa ai sensi dell'articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1095/2010;

e) la mancata conformità all'articolo 39 quinquies del regolamento (UE) n. 1095/2010, a causa della mancanza di una spiegazione in merito a fatti o documenti relativi all'argomento e alla finalità di un'ispezione, oppure a causa di una spiegazione errata o fuorviante;

f) il fatto di esercitare l'attività di verificatore esterno o sostenere di essere un verificatore esterno senza avere ottenuto la registrazione in tale veste.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'importo minimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari a 20 000 EUR. L'importo massimo è pari a 200 000 EUR.

Per determinare il livello della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 39 nonies del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(6) gli articoli da 61 a 65 sono soppressi;

(7) all'articolo 66, il paragrafo 1 e il primo comma del paragrafo 2 sono sostituiti da quanto segue:

"1. L'ESMA impone il pagamento di commissioni ai verificatori esterni per le spese relative alla loro registrazione, al loro riconoscimento e alla loro vigilanza così come per i costi che l'ESMA potrebbe dover sostenere nello svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento, in conformità dell'articolo 39 quindecies del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Qualsiasi diritto è proporzionato al fatturato del verificatore esterno interessato.";

(8) all'articolo 67, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) i verificatori esterni soggetti a divieto temporaneo di esercitare le loro attività conformemente all'articolo 39 nonies del regolamento (UE) n. 1095/2010;

c) i verificatori esterni soggetti a revoca della loro registrazione conformemente all'articolo 39 nonies del regolamento (UE) n. 1095/2010;".

Articolo 14

Modifiche del regolamento (UE) 2024/3005

Il regolamento (UE) 2024/3005 è così modificato:

(1) all'articolo 29 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. All'ESMA sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle sue funzioni a norma dei regolamenti (UE) 2024/3005 e (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA esercita tali poteri nei confronti dei fornitori di rating ESG e, ove specificato ai sensi del regolamento (UE) 2024/3005, sulle parti collegate.";

(2) gli articoli da 31 a 34 sono soppressi;

(3) l'articolo 35 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 e il primo comma del paragrafo 2 sono sostituiti da quanto segue:

"1. Per adempiere le funzioni attribuitele ai sensi del regolamento (UE) 2024/3005, l'ESMA ha il potere di adottare decisioni conformemente all'articolo 39 nonies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. L'ESMA può inoltre adottare una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 39 nonies, paragrafo 1, lettere da b) a l), del regolamento (UE) n. 1095/2010 nei confronti di qualsiasi fornitore di rating ESG operante nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1:";

(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. L'ESMA può inoltre emanare un avviso pubblico di cui all'articolo 39 nonies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 nel caso in cui un'attività di rating ESG di un fornitore di rating ESG operante nell'Unione costituisca una grave minaccia all'integrità del mercato o alla tutela degli investitori nell'Unione.

Per verificare se una persona opera nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, l'ESMA può avvalersi dei poteri che le sono conferiti dagli articoli 39 ter, 39 quater e 39 quinquies del regolamento (UE) n. 1095/2010 nei confronti della persona interessata o di terzi che consentono alla persona interessata di svolgere l'attività di rating ESG.";

(c) i paragrafi da 3 a 6 sono soppressi;

(4) l'articolo 36 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Qualora constati che un fornitore di rating ESG o, se del caso, il suo rappresentante legale ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione ai sensi del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA adotta una decisione che irroga una sanzione pecuniaria in conformità dell'articolo 39 septies del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Se il fornitore di rating ESG di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il calcolo della sanzione pecuniaria si basa sul relativo fatturato netto annuo totale, che è il fatturato netto annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa dell'Unione applicabile in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo.";

(b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se un'azione o un'omissione compiuta da un fornitore di rating ESG costituisce più di una violazione del presente regolamento, si applica solo la sanzione pecuniaria con l'importo più elevato calcolato conformemente al presente articolo e all'articolo 39 septies del regolamento (UE) n. 1095/2010 relativa a una delle violazioni in questione.";

(5) gli articoli da 37 a 41 sono soppressi;

(6) l'articolo 42 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ESMA impone ai fornitori di rating ESG il versamento di contributi proporzionati in conformità dell'articolo 39 quindecies del regolamento (UE) n. 1095/2010 e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2.";

(b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 2 gennaio 2026 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di integrare il presente regolamento specificando il tipo, la destinazione, l'ammontare con la relativa giustificazione e le modalità di versamento dei contributi. Tali atti delegati stabiliscono contributi proporzionati e adeguati alle dimensioni dei fornitori di rating ESG e alla portata della loro vigilanza, in particolare quando sono classificati come piccoli fornitori di rating ESG.";

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], ad eccezione del punto 33.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], ad eccezione del punto 15 per quanto riguarda l'articolo 22 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'articolo 3, punto 2, lettera a), punto xiii), e punti 15 e 16, si applica a decorrere dal [*OP: inserire la data corrispondente al giorno successivo alla scadenza del primo periodo di 5 anni di cui all'articolo 27 quinquies bis del regolamento (UE) n. 600/2014 riguardo ai CTP per azioni e fondi indicizzati quotati*].

L'articolo 3, punti 29 e da 32 a 37, si applica a decorrere dal [*OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

L'articolo 3, punto 30, si applica a decorrere dal [*OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

L'articolo 4, punto 2, lettere a), j) e k), punto 8, punto 9 per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafi 1 e da 4 a 10, del regolamento (UE) n. 909/2014, e punti 11, 12, 13, 21 e 26, si applica a decorrere dal [*OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo*].

Gli articoli da 5 a 14 si applicano a decorrere dal [*OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 3
1.2. Settore/settori interessati 3
1.3. Obiettivi 3
1.3.1. Obiettivi generali 3
1.3.2. Obiettivi specifici 3
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 3
1.3.4. Indicatori di prestazione 3
1.4. La proposta/iniziativa riguarda: 4
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 4
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 4
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 4
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 4
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 5
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 5
1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 6
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 6
2. MISURE DI GESTIONE 8
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 8
2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo 8
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 8
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 8
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 8
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 9
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 10

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 10
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 12
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 12
3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato 12
3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 17
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 22
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato 24
3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 24
3.2.3.3. Totale degli stanziamenti 24
3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane 25
3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato 25
3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne 26
3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane 26
3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 28
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 28
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 28
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 29
4. DIMENSIONI DIGITALI 29
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 30
4.2. Dati 30
4.3. Soluzioni digitali 31
4.4. Valutazione dell'interoperabilità 31
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

La presente scheda finanziaria e digitale legislativa riguarda le proposte seguenti:

— proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, ((UE) 2019/1156, (UE) 2022/858 e (UE) 2023/1114 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione ("regolamento quadro");

— proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati e della vigilanza nell'Unione ("direttiva quadro").

1.2. Settore/settori interessati

Mercato interno – servizi finanziari

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari affrontando la persistente frammentazione sia all'interno dei settori pertinenti che tra di essi (negoziazione, post-negoziazione, gestione patrimoniale e servizi per le cripto-attività). Le modifiche proposte mirano a promuovere una maggiore integrazione dei mercati e a consentire incrementi di efficienza eliminando gli ostacoli che si frappongono alle attività transfrontaliere e rafforzando la convergenza in materia di regolamentazione e vigilanza nonché la capacità di vigilanza nei settori pertinenti.

Il presente pacchetto di misure affronta due pilastri fondamentali della strategia della Commissione per l'Unione del risparmio e degli investimenti: "integrazione e scala" e "vigilanza efficiente nel mercato unico". Ha un ambito di applicazione molto ampio e comprende settori chiave che costituiscono la spina dorsale dei mercati dei capitali, fornendo infrastrutture essenziali per l'offerta e gli investimenti in strumenti finanziari e attività finanziarie e consentendo un'intermediazione fondamentale tra investitori ed entità in cerca di finanziamenti.

1.3.2. Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono illustrati di seguito.

• Consentire l'ulteriore integrazione dei mercati ed effetti di scala aumentando le attività transfrontaliere — l'iniziativa mira a migliorare la capacità degli operatori del mercato di operare in modo fluido in tutti gli Stati membri, aumentando così l'integrazione dei mercati. Ciò, a sua volta, dovrebbe stimolare sia il consolidamento che la specializzazione all'interno dei singoli settori.

• Migliorare la vigilanza riducendo la frammentazione — l'iniziativa mira a rimediare alle carenze e alle inefficienze dell'attuale quadro di vigilanza, contrastando le incoerenze e le complessità derivanti dalla frammentazione degli approcci nazionali in materia di vigilanza. Il suo obiettivo è rendere la vigilanza più efficace, più favorevole alle attività transfrontaliere e più reattiva nei confronti dei

rischi emergenti, riducendo nel contempo gli oneri superflui per le imprese. Ciò dovrebbe anche aumentare la fiducia degli investitori. Il rafforzamento dei poteri e delle capacità di vigilanza a livello dell'UE, anche mediante il trasferimento di maggiori responsabilità di vigilanza diretta all'ESMA, mira a sfruttare la relazione sinergica tra l'integrazione dei mercati e l'allineamento in materia di vigilanza.

• Agevolare l'innovazione eliminando gli ostacoli normativi — l'iniziativa mira a rimuovere gli ostacoli normativi all'innovazione al fine di creare un quadro che consenta nuove tecnologie nella prestazione di servizi finanziari. Affinché l'innovazione possa prosperare, sia il regime pilota DLT che il corpus di norme standard dovrebbero consentire al settore di utilizzare la tecnologia a registro distribuito (DLT) per portare sul mercato soluzioni efficienti, garantendo nel contempo che i rischi associati siano attenuati.

Gli obiettivi specifici saranno perseguiti senza compromettere la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato o la tutela degli investitori, garantendo in tal modo che il mercato finanziario dell'UE rimanga sicuro e attraente a livello mondiale.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'iniziativa interessa in particolare i gruppi di portatori di interessi elencati di seguito: sedi di negoziazione, imprese di investimento (in particolare intermediari), depositari centrali di titoli (CSD), controparti centrali (CCP), gestori di patrimoni, prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), strutture basate sulla DLT, investitori (compresi gli investitori finali al dettaglio), autorità nazionali competenti (ANC), Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e Banca centrale europea (BCE).

In termini di benefici, le sedi di negoziazione e le imprese di investimento trarrebbero vantaggio dalla razionalizzazione delle operazioni infragruppo, delle operazioni transfrontaliere e dei risparmi legati ai costi della governance locale. Gli incrementi di efficienza operativa per gli operatori di borsa dovrebbero essere parzialmente trasferiti agli intermediari a valle e agli investitori al dettaglio e istituzionali. I CSD trarrebbero vantaggio dall'agevolazione della prestazione transfrontaliera di servizi e da una maggiore chiarezza e certezza del diritto. Inoltre i costi per singola operazione di regolamento potrebbero essere ridotti grazie a un maggiore ricorso a TARGET2-Securities (T2S). I CSD, le imprese di investimento, i prestatori di servizi per le cripto-attività e gli enti creditizi che utilizzano strutture basate sulla DLT trarrebbero vantaggio anche da definizioni e concetti armonizzati. I gestori di patrimoni trarrebbero vantaggio dalla riduzione degli oneri di conformità e delle spese legali, nonché da una maggiore chiarezza giuridica quando svolgono attività transfrontaliere.

I partecipanti ai mercati finanziari soggetti a una vigilanza rafforzata dell'UE (ossia sedi di negoziazione transfrontaliere significative, CSD, CCP, società di gestione patrimoniale e CASP) trarrebbero vantaggio da quanto segue: 1) una riduzione dei costi di conformità e degli oneri amministrativi per i soggetti attualmente sottoposti a vigilanza da parte di più ANC; 2) risparmi derivanti dalla riduzione di duplicazioni, discrepanze nelle istruzioni e ritardi procedurali; 3) una riduzione delle commissioni per attività di vigilanza per i soggetti attualmente sottoposti a vigilanza da parte di diverse ANC e 4) risparmi risultanti da sinergie e dall'aumento dell'esternalizzazione/delega infragruppo.

L'iniziativa porterà prevedibilmente a mercati finanziari più profondi e integrati e a una maggiore fiducia nei mercati finanziari, a vantaggio degli utenti finali e dell'economia in generale. Si prevede che gli investitori istituzionali e al dettaglio beneficeranno di minori costi di negoziazione e di una scelta più ampia di prodotti e servizi finanziari. Una vigilanza più agile e completa dei mercati dei capitali aumenterà la fiducia degli investitori e la credibilità generale della governance e della vigilanza dei mercati dei capitali. Ciò potrebbe aumentare gli investimenti transfrontalieri nel mercato unico, con benefici per le imprese grazie a un più ampio accesso ai finanziamenti e alla prevista riduzione dei costi di finanziamento.

Sul versante dei costi, le sedi di negoziazione, gli intermediari, i CSD, i gestori di patrimoni, i prestatori di servizi per le cripto-attività e le strutture basate sulla DLT dovrebbero sostenere costi di attuazione per allineare le loro operazioni alle modifiche giuridiche. Ad esempio, i CSD dovrebbero investire nella creazione di nuovi collegamenti con altri CSD, se non ancora esistenti, e aderire a T2S, se non ne sono già membri. La BCE dovrebbe probabilmente investire in T2S per gestire un maggior numero di CSD collegati e volumi più elevati di regolamento titoli, oltre a eventuali altre modifiche alla funzionalità della piattaforma. L'ESMA dovrebbe assumere personale supplementare per svolgere nuovi compiti (finanziati mediante commissioni), mentre le ANC avrebbero margine per ridurre il personale grazie alla centralizzazione di determinate mansioni.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Elenco non esaustivo di potenziali indicatori:

numero di gestori del mercato paneuropei

numero medio di collegamenti intermediario-sede

numero di casi in cui un mercato regolamentato ha aperto una succursale in un altro Stato membro

numero di sedi di negoziazione appartenenti a un gruppo che possono fare affidamento sul personale/sulle risorse di altre entità appartenenti allo stesso gruppo con sede nell'Unione

numero di intermediari che offrono negoziazione transfrontaliera

divario medio tra le commissioni applicate alla negoziazione nazionale e transfrontaliera all'interno dell'UE

volume delle operazioni transfrontaliere nell'UE

costi medi delle operazioni (per categoria di attività; nazionali/transfrontaliere)

numero di accordi/domande di libero accesso in base alle disposizioni in materia di libero accesso

attività totale di regolamento transfrontaliero (volume/valore per strumento)

totale delle emissioni transfrontaliere (valore/volume)

numero e tipi di casi di prestazione transfrontaliera di servizi da parte di mercati regolamentati

numero e tipi di casi di prestazione transfrontaliera di servizi da parte di CSD

numero di casi in cui un CSD ha aperto una succursale in un altro Stato membro

numero di CSD appartenenti a un gruppo che esternalizzano infragruppo attività CSD di base
numero di CSD che sperimentano nuove tecnologie
volume e valore del regolamento effettuato dagli internalizzatori di regolamento
numero di CSD che designano enti creditizi affinché prestino servizi accessori di tipo bancario
volume e valore dell'attività di regolamento svolta in T2S
numero totale di collegamenti tra CSD
attività di regolamento (in termini di volume e di valore) eseguita utilizzando nuove tecnologie (aumento)
importo totale del regolamento della gamba contante eseguito con forme digitali di moneta
numero di fondi transfrontalieri (commercializzati a livello transfrontaliero)
entità media dei fondi
costo medio di gestione dei fondi (per settore/specializzazione)
creazione/cessazione di fondi (indicazione degli ostacoli all'ingresso nel mercato)
numero e dimensioni medie dei gestori di patrimoni
numero di gruppi di gestori di patrimoni e numero di Stati membri in cui operano
numero di autorizzazioni basate sulla DLT
numero di Stati membri con quadri giuridici che consentono il trasferimento di proprietà basato sulla DLT
numero di collegi ai quali l'ESMA partecipa
numero di ispezioni in loco congiunte
numero di verifiche inter pares effettuate
numero di ostacoli alla convergenza individuati ed eliminati
numero di piattaforme di collaborazione
numero di indagini su possibili violazioni del diritto dell'Unione chiuse positivamente
numero di avvertimenti per manifesta violazione del diritto dell'Unione
numero di ispezioni in loco e di indagini specifiche

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;[44]

☒ la proroga di un'azione esistente;

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

[44] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Si prevede che l'iniziativa seguirà un'attuazione graduale. A breve termine (entro 2 anni dall'adozione) le azioni preparatorie comprenderanno lo sviluppo del diritto derivato, la definizione di norme tecniche e (entro 1 anno dall'adozione) misure preparatorie per le transizioni in materia di vigilanza. Due anni dopo l'adozione diventeranno operativi nuovi processi e strutture di vigilanza che consentiranno all'ESMA di esercitare le sue più ampie competenze. Due anni dopo l'adozione diventeranno operativi nuovi processi e strutture di vigilanza che consentiranno all'ESMA di esercitare le sue più ampie competenze.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

La natura transfrontaliera delle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente iniziativa e le implicazioni sistemiche delle relative decisioni di vigilanza vanno oltre la capacità dei singoli Stati membri di affrontare efficacemente gli ostacoli individuati. L'azione a livello dell'UE è giustificata in quanto mira a ridurre le incertezze giuridiche e operative per le imprese e gli investitori, a incoraggiare gli investimenti transfrontalieri e a migliorare l'efficienza, l'uniformità e la coerenza del mercato in tutti gli Stati membri. È inoltre giustificata per garantire una vigilanza coerente, salvaguardare la stabilità finanziaria e preservare l'integrità del mercato interno. Oltre a ciò, tali iniziative a livello dell'UE promuovono condizioni di parità e aumentano l'attrattiva e la competitività del mercato unico dei servizi finanziari e la loro efficienza economica, il che può essere conseguito solo attraverso sforzi coordinati a livello dell'UE. L'iniziativa rimane proporzionata in quanto garantisce l'equilibrio tra le competenze dell'UE e quelle nazionali per quanto riguarda i soggetti e le attività di significativa rilevanza transfrontaliera e quelli di importanza prevalentemente nazionale.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

L'iniziativa apporterebbe chiari benefici a livello dell'UE eliminando gli ostacoli alle attività transfrontaliere, riducendo le duplicazioni e i costi di conformità e rafforzando la coerenza in materia di vigilanza. Consentirebbe mercati finanziari più integrati ed efficienti, riducendo i costi operativi e di governance per le sedi di negoziazione, i CSD, i gestori di patrimoni e i prestatori di servizi per le cripto-attività, garantendo nel contempo agli investitori finali maggiore fiducia, minori costi di negoziazione e una più ampia scelta di prodotti. Una vigilanza più forte e coerente a livello dell'UE ridurrebbe la frammentazione, migliorerebbe la certezza del diritto e promuoverebbe gli investimenti transfrontalieri, sostenendo in ultima analisi l'accesso delle imprese ai finanziamenti e la competitività dei mercati dei capitali dell'UE.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa ha esaminato il funzionamento dei quadri esistenti e ha individuato una serie di carenze, in particolare per quanto riguarda i) gli ostacoli alle operazioni transfrontaliere e all'innovazione e ii) le pratiche di vigilanza non allineate tra gli Stati membri e gli strumenti e i poteri deboli a livello dell'UE per attuare la convergenza e adottare un approccio globale in materia di mercato unico/vigilanza transfrontaliera.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

L'iniziativa richiederà risorse e infrastrutture supplementari presso l'ESMA per sostenere l'ampliamento dei ruoli di vigilanza diretta e di coordinamento. Il fabbisogno di personale è illustrato nell'appendice.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I compiti aggiuntivi conferiti dai legislatori non potrebbero essere coperti mediante riassegnazione.

La proposta richiede una serie di nuove attività e nuovi compiti per i quali un'elevata percentuale delle spese, compresi le spese generali e i sistemi informatici, sarà finanziata mediante commissioni imposte ai partecipanti ai mercati finanziari sottoposti alla vigilanza dell'ESMA. Un'eccezione è costituita dal fatto che, nella fase preparatoria, l'UE finanzierebbe interamente l'ESMA per l'avvio delle sue attività, in modo da consentirle di strutturare la sua funzione durante questa fase iniziale cruciale in cui i costi sono già sostenuti ma non è ancora possibile riscuotere le commissioni. I costi di sviluppo informatico relativi alle attività finanziate mediante commissioni sarebbero inizialmente a carico del bilancio dell'UE, per poi essere recuperati su un periodo di cinque anni attraverso la riscossione di commissioni. Si prevede che la preparazione per la vigilanza avrà luogo dalla metà del 2028 alla metà del 2029 e che i costi di sviluppo informatico saranno ripartiti tra il 2028/2029 e il 2030/2031.

Non tutti i nuovi compiti sono adatti al finanziamento basato su commissioni. Le attività relative alla convergenza in materia di vigilanza nei settori in cui l'ESMA non dispone di strumenti informatici per i mandati di vigilanza diretta e la DLT saranno invece cofinanziate dall'UE e dalle autorità nazionali competenti (ANC), rispecchiando i loro obiettivi più ampi a livello di sistema. Tali funzioni, essendo concepite per promuovere la coerenza e la cooperazione in tutta la rete di vigilanza, non possono essere adeguatamente finanziate mediante commissioni imposte direttamente ai soggetti sottoposti alla sorveglianza delle ANC.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

– ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

– ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dalla metà del 2027 alla metà del 2029

– e successivo funzionamento a pieno ritmo dalla metà del 2029.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

– ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☒ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☒ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

L'iniziativa richiede risorse aggiuntive sia in regime di gestione diretta all'interno dei servizi della Commissione che si occupano di servizi finanziari, sia in regime di gestione indiretta all'interno dell'ESMA in quanto agenzia.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In quanto agenzia decentrata, l'ESMA è soggetta ai requisiti giuridici e operativi delle normative dell'Unione in materia di monitoraggio e comunicazione. A norma delle disposizioni vigenti l'ESMA elabora relazioni periodiche sull'attività svolta (fra cui le relazioni interne destinate all'alta dirigenza, le relazioni per i consigli e la relazione annuale) ed è sottoposta alle verifiche della Corte dei conti europea e del proprio revisore interno (il servizio di audit interno della Commissione) per quanto riguarda l'impiego delle risorse e le prestazioni. Il monitoraggio e la comunicazione delle azioni incluse nella proposta soddisferanno le prescrizioni vigenti, nonché eventuali nuove prescrizioni derivanti dalla presente proposta.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I compiti saranno svolti essenzialmente dall'ESMA in regime di gestione indiretta, con finanziamenti coperti dal bilancio dell'UE, cofinanziati in parte tramite i contributi delle ANC, e dalle commissioni imposte alle entità sottoposte a vigilanza.

A norma dell'articolo 30 del proprio regolamento finanziario, l'ESMA esegue i propri bilanci secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, che dovrebbe basarsi sulle migliori prassi internazionali e sul quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi.

A norma dell'articolo 2 del regolamento finanziario dell'ESMA, il direttore esecutivo dell'ESMA è l'ordinatore che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento finanziario, è "*incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria, anche assicurando la rendicontazione sulla performance, e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari dei fondi dell'Unione*". Come specificato all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'ESMA, spetta all'ordinatore porre in atto la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione delle sue funzioni.

Conformemente all'articolo 70, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento finanziario), il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno dell'ESMA. In particolare, conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento finanziario dell'ESMA, il revisore interno della Commissione (ossia il servizio di audit interno) è responsabile di:

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione.

Tali responsabilità del servizio di audit interno si estenderanno anche ai compiti svolti dall'ESMA conformemente alla legislazione proposta.

Oltre all'attività del servizio di audit interno, l'ESMA è soggetta ad audit esterno, anche da parte della Corte dei conti europea, la quale, conformemente all'articolo 104 del regolamento finanziario dell'ESMA, elabora ogni anno relazioni annuali specifiche sull'ESMA in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

A norma dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'ESMA, il direttore esecutivo di quest'ultima, nella sua funzione di ordinatore dell'ESMA, tiene conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e dei rischi specifici associati alla natura delle azioni finanziate al momento di porre in atto i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione delle funzioni di ordinatore. Come indicato all'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario dell'ESMA, "*[l]'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi/benefici e della performance*".

L'ESMA ha collaborato strettamente con il proprio revisore interno (vale a dire il servizio di audit interno della Commissione) per garantire il rispetto delle norme appropriate in tutti i settori del quadro di controllo interno. Ogni anno, su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo dà all'ESMA il discarico per l'esecuzione del suo bilancio. L'iniziativa non comporta nuovi rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I sistemi di controllo interno previsti dal regolamento finanziario dell'ESMA sono già stati attuati e il revisore interno dell'ESMA non li ha ritenuti inefficaci sotto il profilo dei costi. Sulla base delle precedenti constatazioni della Corte dei conti europea, si prevede che il rischio di errori sia basso.

Storicamente, i costi sostenuti dalla Commissione per la cooperazione globale sono stati stimati pari allo 0,5 % dei contributi annuali ad essa versati. Tali costi comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi relativi alla valutazione della programmazione e del bilancio annuali, la partecipazione dei rappresentanti della DG FISMA ai consigli di amministrazione, ai consigli delle autorità di vigilanza, ai comitati interni e ai relativi lavori preparatori. Si prevede che l'iniziativa comporterà un carico di lavoro supplementare per la Commissione.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, alle AEV saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). L'ESMA si è dotata di una specifica strategia antifrode e del relativo piano d'azione. Le azioni dell'ESMA nel settore della lotta contro le frodi dovrebbero essere conformi al suo regolamento finanziario, alle politiche dell'OLAF per la prevenzione delle frodi, alle disposizioni previste dalla strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196), nonché all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE (luglio 2012) e alla relativa tabella di marcia. Inoltre il regolamento che istituisce

l'ESMA e il suo regolamento finanziario fissano disposizioni per l'esecuzione e il controllo dei bilanci delle AEV insieme alle norme finanziarie applicabili, comprese quelle miranti a prevenire frodi e irregolarità.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss[45].	di paesi EFTA[46]	di paesi candidati e potenziali candidati[47]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
2	03.10.04.00 - ESMA	Diss.	NO	NO	NO	NO
4	20 01 02 01 - Sede e uffici di rappresentanza	Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica

[45] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
[46] EFTA: Associazione europea di libero scambio.
[47] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	N/D

DG: FISMA			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								**0**
	Pagamenti	(2a)								**0**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								**0**
	Pagamenti	(2b)								**0**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[48]										
Linea di bilancio		(3)								**0**
TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b+3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
per la DG FISMA	Pagamenti	=2a+2b+3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[48] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Mio EUR (al terzo decimale)

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	Anno **2027** (#)	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2027+ QFP 2028-2034**
Linea di bilancio: 03 10 04 00 / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia	**0,149**	**15,972**	**8,373**	**8,708**	**8,930**	**2,962**	**3,070**	**4,387**	**52,551**

(#) Relativamente all'estensione della dotazione di risorse al 2027 (2 ETP) per l'attuale regime pilota DLT istituito dal regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (le cui risorse erano inizialmente previste solo nella relativa scheda finanziaria legislativa per il periodo 2022-2026 (mentre nell'ambito dell'attuale QFP e non del nuovo QFP 2028-2034 tale costo è individuato a fini di trasparenza e coerenza)).

			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti operativi (including contribution to decentralised agency)	Impegni	(4)	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	**52,402**
	Pagamenti	(5)	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	**52,402**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2	Impegni	=4+6	**15,972**	**8,373**	**8,708**	**8,930**	**2,962**	**3,070**	**4,387**	**52,402**

del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6	**15,972**	**8,373**	**8,708**	**8,930**	**2,962**	**3,070**	**4,387**	**52,402**

			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	**52,402**
	Pagamenti	(5)	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	**52,402**
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 3 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**15,972**	**8,373**	**8,708**	**8,930**	**2,962**	**3,070**	**4,387**	**52,402**
	Pagamenti	=5+6	**15,972**	**8,373**	**8,708**	**8,930**	**2,962**	**3,070**	**4,387**	**52,402**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	4	"Spese amministrative"[49]

[49] Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

DG: FISMA		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
• Risorse umane		0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	**5,264**
• Altre spese amministrative		0,010	0,010	0,088	0,010	0,010	0,010	0,010	**0,148**
TOTALE DG FISMA	Stanziamenti	**0,762**	**0,762**	**0,840**	**0,762**	**0,762**	**0,762**	**0,762**	**5,412**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,762	0,762	0,840	0,762	0,762	0,762	0,762	**5,412**

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4	Impegni	**16,734**	**9,135**	**9,548**	**9,692**	**3,724**	**3,832**	**5,149**	**57,814**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**16,734**	**9,135**	**9,548**	**9,692**	**3,724**	**3,832**	**5,149**	**57,814**

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
RUBRICA 4								
Risorse umane	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	**5,264**
Altre spese amministrative	0,010	0,010	0,088	0,010	0,010	0,010	0,010	**0,148**
Totale parziale RUBRICA 4	**0,762**	**0,762**	**0,840**	**0,762**	**0,762**	**0,762**	**0,762**	**5,412**
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,762**	**0,762**	**0,840**	**0,762**	**0,762**	**0,762**	**0,762**	**5,412**

Considerando la situazione generale complessa della rubrica 4, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto per quanto possibile dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG o di altri servizi della Commissione.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	4	4	4	4	4	4	4
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
(ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
(ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0

• Personale esterno (in ETP)								
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo	- in sede	0	0	0	0	0	0	0
[XX.01.YY.YY]	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Considerando la situazione generale complessa della rubrica 4, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto per quanto possibile dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG o di altri servizi della Commissione.

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
RUBRICA 4								
Spese informatiche (istituzionali)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale parziale RUBRICA 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Esclusa la RUBRICA 4								
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

– ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

– ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

– ☒ comporta una revisione del QFP.

Sono necessari 4 ETP supplementari affinché la direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (FISMA) accompagni le ulteriori responsabilità settoriali e orizzontali dell'ESMA.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

– ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.2.8. Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata

Fabbisogno complessivo di personale (in equivalenti a tempo pieno)

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	Anno **2027**	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
Agenti temporanei (gradi AD)	2	38	182	212	248	248	248	248
Agenti temporanei (gradi AST)	0	7	34	40	45	45	45	45
Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)	***2***	***45***	***216***	***252***	***293***	***293***	***293***	***293***
Agenti contrattuali	0	18	103	121	142	142	142	142

Esperti nazionali distaccati	0	7	33	39	45	45	45	45
Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati	***0***	***25***	***136***	***160***	***187***	***187***	***187***	***187***
TOTALE personale	**2**	**70**	**352**	**412**	**480**	**480**	**480**	**480**

Di cui: fabbisogno di personale finanziato mediante commissioni (in equivalenti a tempo pieno)

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	Anno **2027**	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
Agenti temporanei (gradi AD)	-	-	166	196	232	232	232	232
Agenti temporanei (gradi AST)	-	-	32	38	43	43	43	43
Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)	***0***	***-***	***198***	***234***	***275***	***275***	***275***	***275***
Agenti contrattuali	-	-	97	115	136	136	136	136
Esperti nazionali distaccati	-	-	31	37	43	43	43	43
Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati	***0***	***-***	***128***	***152***	***179***	***179***	***179***	***179***
TOTALE personale	**0**	**-**	**326**	**386**	**454**	**454**	**454**	**454**

Stanziamenti coperti dal contributo del bilancio dell'UE in Mio EUR (al terzo decimale) (*)

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	Anno **2027**	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2027+ QFP 2028-2034**
Titolo 1: spese per il personale	0,128	7,451	2,126	2,168	2,210	2,254	2,299	2,345	**20,981**
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento	0,021	1,561	0,423	0,432	0,441	0,449	0,458	0,467	**4,252**
Titolo 3: spese operative	-	6,960	5,824	6,108	6,279	0,259	0,313	1,575	**27,318**
TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	**0,149**	**15,972**	**8,373**	**8,708**	**8,930**	**2,962**	**3,070**	**4,387**	**52,551**

Stanziamenti coperti dai diritti, se del caso, in Mio EUR (al terzo decimale)

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	Anno **2027**	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2027+ QFP 2028-2034**
Titolo 1: spese per il personale	-	-	48,887	59,017	70,798	72,214	73,658	75,131	**399,705**
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento	-	-	10,360	12,515	15,018	15,318	15,624	15,937	**84,772**
Titolo 3: spese operative	-	-	1,818	9,302	9,572	9,714	9,860	8,801	**49,067**
TOTALE stanziamenti coperti dai diritti	**-**	**-**	**61,065**	**80,834**	**95,388**	**97,246**	**99,142**	**99,869**	**533,544**

Stanziamenti coperti dal cofinanziamento, se del caso, in Mio EUR (al terzo decimale)

Contributo delle ANC

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	Anno **2027**	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2027+ QFP 2028-2034**
Titolo 1: spese per il personale	0,192	0,577	2,126	2,168	2,210	2,254	2,299	2,345	**14,171**
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento	0,032	0,116	0,423	0,432	0,441	0,449	0,458	0,467	**2,818**

Titolo 3: spese operative	-	0,007	0,027	0,428	0,436	2,697	2,751	2,806	**9,152**
TOTALE stanziamenti coperti dal cofinanziamento	**0,224**	**0,700**	**2,576**	**3,028**	**3,087**	**5,400**	**5,508**	**5,618**	**26,141**

Panoramica/sintesi del fabbisogno di risorse umane e di stanziamenti (in Mio EUR) in base alla proposta / all'iniziativa in un'agenzia decentrata

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	Anno **2027**	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2027+ QFP 2028-2034**
Agenti temporanei (AD+AST)	2	45	216	252	293	293	293	293	**-**
Agenti contrattuali	-	18	103	121	142	142	142	142	**-**
Esperti nazionali distaccati	-	7	33	39	45	45	45	45	**-**
Totale personale	**2**	**70**	**352**	**412**	**480**	**480**	**480**	**480**	**-**
Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	0,149	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	**52,551**
Stanziamenti coperti dai diritti (se pertinente)	-	-	61,065	80,834	95,388	97,246	99,142	99,869	**533,544**
Stanziamenti cofinanziati (se pertinente)	0,224	0,700	2,576	3,028	3,087	5,400	5,508	5,618	**26,141**
TOTALE stanziamenti	**0,373**	**16,672**	**72,014**	**92,570**	**107,405**	**105,608**	**107,720**	**109,874**	**612,236**

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - ☐ sulle risorse proprie.
  - ☐ su altre entrate.
  - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[50]						
		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
Articolo …….								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[50] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

La tabella seguente fornisce una descrizione ad alto livello delle prescrizioni di rilevanza digitale e delle relative categorie (dati, digitalizzazione dei processi e automazione, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)

Riferimento alla prescrizione	**Descrizione della prescrizione**	**Soggetti interessati dalla prescrizione**	**Processi di alto livello**	**Categorie**
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1156 (CBDR)				
Articolo 12	Portale centrale (piattaforma di dati) per le notifiche transfrontaliere di fondi e l'interazione tra le ANC del paese d'origine e del paese ospitante su questioni transfrontaliere. Piattaforma a sportello unico dell'ESMA che faciliterà lo scambio di informazioni e documentazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in merito ai requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM.	ESMA, autorità competenti degli Stati membri, imprese e pubblico in generale.	Scambio di informazioni e documenti Collaborazione transfrontaliera	Dati; soluzioni digitali; servizi pubblici digitali

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010 (ESMA)				
Articolo 35 quater	Piattaforma di dati /infrastruttura informatica L'Autorità istituisce e mantiene una piattaforma di dati per agevolare la presentazione e lo scambio di informazioni e l'accesso alle stesse come previsto in altri atti dell'Unione.	Autorità degli Stati membri	Creazione di soluzioni digitali Scambio di informazioni	Soluzioni digitali
Articolo 8, lettere i bis) e i bis bis)	"i bis) contribuisce alla definizione di una strategia comune dell'Unione in materia di dati finanziari e garantisce un efficace scambio di informazioni all'interno dell'Unione;" "i bis bis) contribuisce allo sviluppo di strumenti tecnologici di vigilanza in collaborazione con le autorità competenti;"	ESMA, autorità degli Stati membri	Definizione di una strategia comune dell'Unione in materia di dati finanziari	Dati; soluzioni digitali

Modifiche del regolamento (UE) 2022/858 (regime pilota DLT)				
Articoli 4 e 4 bis	Requisiti e domanda di esenzione per quanto riguarda le sedi di negoziazione DLT, compresi gli obblighi di tenuta delle registrazioni.	Impresa di investimento / gestore del mercato che gestisce la sede di negoziazione DLT, ANC, ESMA, CE	Domanda di esenzione	Dati
Articoli 5 e 5 bis	Requisiti e domanda di esenzione per quanto riguarda il sistema di regolamento DLT, compresi gli obblighi di tenuta delle registrazioni.	Impresa di investimento / gestore del mercato che gestisce la sede di negoziazione DLT, ANC, ESMA, Stati membri, CE	Domanda di esenzione	Dati
Articolo 7 bis	Requisiti supplementari per le infrastrutture di mercato DLT che partecipano al regime semplificato, tra cui segnalazione, documentazione accessibile al pubblico, trasparenza, sicurezza, audit, responsabilità.	Gestori delle infrastrutture di mercato DLT, autorità competenti, ESMA	Richiesta di autorizzazione per il regime semplificato	Dati; servizi pubblici digitali
Articolo 8	Autorizzazione specifica a gestire una sede di negoziazione DLT, compresa la comunicazione;	Gestori di sedi di negoziazione DLT, autorità competenti, ESMA	Richiesta di autorizzazione	Dati; servizi pubblici digitali

	presentazione di prove delle garanzie.			
Articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies, 10 sexies	Autorizzazione specifica a gestire un sistema di negoziazione e regolamento DLT Autorizzazione specifica a prestare singoli servizi CSD Regolamento tra incaricati della tenuta centralizzata dei conti DLT Autorizzazione e vigilanza del regime di regolamento L'ESMA elabora orientamenti e moduli	Gestori di sistemi di negoziazione e regolamento DLT, autorità competenti, ESMA, incaricati della tenuta centralizzata dei conti DLT	Richiesta di autorizzazione specifica a gestire un sistema di negoziazione e regolamento DLT; comunicazione all'ESMA	Dati; servizi pubblici digitali
Articolo 10 octies	Standardizzazione dei dati a sostegno dell'interoperabilità tra le infrastrutture di mercato DLT	Gestori di un SS DLT, di un TSS DLT e incaricati della tenuta di conti DLT che partecipano a un sistema di regolamento ESMA Commissione europea	Standardizzazione dei dati	Dati

Articoli 11 e 11 bis	I gestori delle infrastrutture di mercato DLT informano le ANC e riferiscono ogni sei mesi in merito ai parametri fondamentali delle loro attività. Le ANC presentano le relazioni all'ESMA. Requisiti per la comunicazione e la tenuta delle registrazioni.	Gestori delle infrastrutture di mercato DLT, autorità competenti, ESMA	I gestori del mercato DLT trasmettono informazioni e riferiscono alle ANC	Dati; servizi pubblici digitali
Articolo 13	Notifica delle autorità competenti	Stati membri, ANC, ESMA, CE	Gli Stati membri informano le ANC; l'ESMA pubblica un elenco delle ANC.	Dati; servizi pubblici digitali
Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR)				
Articolo 6	Completa automazione del trattamento delle istruzioni di regolamento Armonizzazione delle procedure e delle norme di comunicazione	Partecipanti al mercato dell'UE e depositari centrali di titoli (CSD)	Trattamento delle istruzioni di regolamento, comunicazione dell'attribuzione e conferma	Dati; digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 9	Comunicazione dei dati sul regolamento internalizzato per quanto riguarda l'efficienza del regolamento	Internalizzatori di regolamento, compresi le imprese di investimento e gli enti creditizi	Comunicazione periodica	Dati

Articolo 16	Designazione dell'autorità competente per la vigilanza dei CSD da comunicare nella banca dati centrale	CSD, Stati membri ed ESMA	Designazione dell'autorità competente	Dati; digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 17	Procedure relative alle domande di autorizzazione a prestare servizi CSD da presentare nella banca dati centrale	CSD, Stati membri ed ESMA	Gestione delle autorizzazioni	Dati; digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 17 bis	Procedura per l'adozione di decisioni, relazioni o altre misure	Stati membri ed ESMA	Processo decisionale	Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 19 bis	Procedure relative alle domande di esternalizzazione di servizi CSD da presentare nella banca dati centrale	CSD, Stati membri ed ESMA	Domanda di autorizzazione a esternalizzare servizi	Dati; digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 21 bis	Accesso di tutti i CSD autorizzati a una banca dati per la presentazione dei dati relativi alle autorizzazioni e alle approvazioni di cui al CSDR.	CSD, Stati membri ed ESMA	Istituzione di un servizio pubblico digitale	Soluzioni digitali
Articolo 22	Parere delle autorità competenti e pertinenti in merito alla valutazione del	CSD, Stati membri ed ESMA	Istituzione di un servizio pubblico digitale	Dati; soluzioni digitali

	riesame da comunicare nella banca dati centrale			
Articolo 23	Obbligo di notifica al passaporto per i servizi relativi a strumenti finanziari disciplinati dal diritto di un altro Stato membro da comunicare nella banca dati centrale	CSD, Stati membri ed ESMA	Notifica	Dati
Articolo 48	Procedura relativa alle domande di collegamento dei CSD da comunicare nella banca dati centrale	CSD, Stati membri ed ESMA	Gestione delle autorizzazioni	Dati
Articolo 48 bis	Obbligo di notifica di un hub CSD e obbligo di stabilire un collegamento bilaterale, da trasmettere entrambi tramite la banca dati centrale	CSD, Stati membri ed ESMA	Notifica e autorizzazione	Dati
Articolo 48 ter	Procedura di autorizzazione per l'istituzione di un collegamento interoperabile da presentare nella banca dati centrale	CSD, Stati membri ed ESMA	Autorizzazione e notifica	Dati
Articolo 52	Procedure per l'istituzione/il rifiuto di un collegamento da comunicare nella banca dati centrale	CSD, Stati membri ed ESMA	Domanda di autorizzazione	Dati

Articolo 55	Procedure relative alla domanda di autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario da comunicare nella banca dati centrale	CSD, enti creditizi designati, Stati membri ed ESMA	Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario	Dati
Modifiche del regolamento (UE) 2023/1114 (MICA)				
Articolo 59, paragrafi 6 e 8	L'ESMA verifica le autorizzazioni, la proroga dell'autorizzazione e può chiedere l'aggiornamento e l'integrazione da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività.	Prestatore di servizi per le cripto-attività, ESMA	Gestione dell'autorizzazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività	Dati
Articolo 60, paragrafi 8, 11 e 12	L'ANC che riceve la notifica valuta le informazioni fornite e informa l'ESMA. L'ANC revoca il diritto di un soggetto di prestare servizi per le cripto-attività. L'ESMA rende disponibile la notifica nel registro.	ANC, ESMA, ente notificante	Valutazione dei requisiti ed emissione delle notifiche	Dati
Articoli 62 e 63	Gestione dell'autorizzazione — Presentazione della domanda di potenziali prestatori di servizi per le	Persone giuridiche/imprese, ESMA	Gestione dell'autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività	Dati; soluzioni digitali; servizi pubblici digitali

	cripto-attività, conferma di ricevimento, valutazione e concessione/rifiuto dell'autorizzazione; consultazione delle ANC; richiesta di informazioni aggiuntive; aggiornamento del registro.			
Articolo 63	L'ESMA e l'ABE emanano congiuntamente orientamenti sull'idoneità dell'organo di amministrazione.	Potenziali prestatori di servizi per le cripto-attività, ESMA, ABE, ANC	Emanazione di orientamenti -	Dati; servizi pubblici digitali
Articolo 64	L'ESMA valuta se sono soddisfatti i criteri per il ritiro della domanda; pubblicazione delle informazioni nel registro; consultazione delle ANC; l'ABE e le ANC possono consultare l'ESMA; il prestatore di servizi per le cripto-attività stabilisce procedure per il trasferimento ordinato di cripto-attività/fondi.	Prestatori di servizi per le cripto-attività, ESMA, ABE, ANC	Gestione dell'autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività	Dati; servizi pubblici digitali

Articolo 65	Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività: il prestatore di servizi per le cripto-attività comunica l'intenzione di prestare servizi transfrontalieri; l'ESMA informa l'ANC e l'ABE.	Prestatori di servizi per le cripto-attività, autorità nazionale competente, ESMA, ABE	Gestione dell'autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività	Dati
Articolo 68	I prestatori di servizi per le cripto-attività valutano i rischi dei loro sistemi; tenuta delle registrazioni; l'ESMA vigila; registrazioni a disposizione dei clienti su richiesta.	Prestatori di servizi per le cripto-attività, ESMA, clienti	Valutazione dei rischi	Dati
Articolo 73	Terzi forniscono informazioni sugli accordi di esternalizzazione.	Terzi, prestatori di servizi per le cripto-attività, ESMA, autorità competenti	Terzi forniscono informazioni sull'esternalizzazione	Dati
Articolo 76	I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione informano l'ESMA in merito a potenziali casi di abusi di mercato, dati su operazioni e ordini.	Prestatori di servizi per le cripto-attività, ESMA	Monitoraggio degli abusi di mercato e delle operazioni/degli ordini sulle piattaforme di negoziazione	Dati

Articolo 81	I prestatori di servizi per le cripto-attività dimostrano le conoscenze necessarie per prestare consulenza sulle cripto-attività, in linea con i criteri pubblicati dall'ESMA.	Prestatori di servizi per le cripto-attività, clienti, ESMA	Gestione dell'autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività	Dati
Articoli 85 e 85 bis	Classificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività come significativi Classificazione volontaria dei prestatori di servizi per le cripto-attività come significativi	Prestatori di servizi per le cripto-attività, ESMA, ABE, ANC	Gestione dell'autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività	Dati
Articolo 92	Notifica alle ANC o all'ESMA del sospetto di abusi di mercato	Persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, ESMA, ANC, CE	Prevenzione e individuazione di abusi di mercato	Dati
Articolo 93	Gli Stati membri designano un'ANC responsabile per il presente regolamento e per assistere l'ESMA	Stati membri, ANC, ESMA	Governance	Dati
Articolo 102	Provvedimenti cautelari adottati dall'ANC del paese	ANC del paese ospitante, ANC del	Invio di notifiche	Dati

	ospitante informando nel contempo l'ANC del paese d'origine e l'ESMA	paese d'origine, ESMA		
Articolo 138 quater	L'ESMA chiede informazioni ai prestatori di servizi per le cripto-attività e alle persone correlate	ESMA, prestatore di servizi per le cripto-attività, soggetto operante nel settore delle cripto-attività, soggetto che esercita il controllo	L'ESMA chiede informazioni alle persone fisiche e giuridiche interessate Comunicazione delle informazioni	Dati
Articolo 138 septies	L'ESMA e l'ANC si comunicano reciprocamente le informazioni	ESMA, ANC	Scambio di informazioni	Dati
Articoli 138 octies, 138 nonies, 138 decies	L'ESMA conclude accordi sullo scambio di informazioni; l'ESMA ottiene l'accordo esplicito delle ANC di paesi terzi per l'informativa; l'ESMA coopera con altre autorità	ESMA, ANC, altre autorità	Scambio di informazioni	Dati
Articolo 138 quindecies	Comunicazione delle penalità di mora dell'ESMA	ESMA, pubblico, Parlamento europeo, CE, Consiglio, ANC	L'ESMA comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora. L'ESMA, se decide di non imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora,	Dati; servizi pubblici digitali

			ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la CE e le ANC.	
Articolo 138 duodecies	Trattamento dei dati relativi alle misure di vigilanza (raccolta di informazioni dai soggetti vigilati e diffusione di informazioni ove necessario)	ESMA, prestatore di servizi per le cripto-attività, persona fisica o giuridica, ANC, CE	Misure di vigilanza	Dati; servizi pubblici digitali
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR)				
Articolo 5	Procedura dell'obbligo di compensazione comunicata nella banca dati centrale	ANC, ESMA	Notifica	Dati
Articoli 6 bis e 6 ter	Procedure relative alla sospensione dell'obbligo di compensazione da effettuare nella banca dati centrale	ANC, ESMA, CE, autorità di risoluzione della CCP	Sospensione dell'obbligo di compensazione	Dati Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 7	Procedura relativa all'accesso alle CCP da effettuare nella banca dati centrale	Sede di negoziazione, CCP, ESMA	La sede di negoziazione invia una richiesta alla CCP; la sede di negoziazione informa l'ESMA della richiesta.	Dati
Articolo 8	Procedura relativa all'accesso a una sede di negoziazione da effettuare nella banca dati centrale	CCP, sede di negoziazione, ESMA	La CCP invia una richiesta alla sede di negoziazione; la CCP informa l'ESMA.	Dati Digitalizzazione e automazione dei processi

Articoli 14, 17, 17 bis, 17 ter, 22 bis, 88	Domanda di autorizzazione della CCP all'autorità competente, l'ESMA; l'ESMA elabora un parere per l'autorità competente; l'ESMA pubblica l'elenco delle CCP significative e l'elenco delle autorizzazioni delle CCP	ESMA, autorità competenti, collegio delle CCP	Gestione delle autorizzazioni	Dati; digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 17 quater	L'ESMA istituisce e gestisce una banca dati centrale	ESMA, ANC, autorità pertinenti, collegio delle CCP, CCP	Gestione delle autorizzazioni	Digitalizzazione e automazione dei processi; soluzioni digitali; servizi pubblici digitali
Articolo 17 quater	L'ESMA istituisce e gestisce una banca dati centrale	ESMA, ANC, autorità pertinenti, collegio delle CCP, CCP	Gestione delle autorizzazioni	Digitalizzazione e automazione dei processi; soluzioni digitali; servizi pubblici digitali
Articolo 76	Le autorità interessate di paesi terzi nella cui giurisdizione non sono stabiliti repertori di dati sulle negoziazioni possono contattare l'ESMA al fine di concludere accordi di cooperazione relativi all'accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati sulle	ESMA, autorità di paesi terzi, repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione	Accesso alle informazioni	Dati

	negoziazioni dell'Unione. L'ESMA può concludere accordi di cooperazione con tali autorità interessate in merito all'accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati dell'Unione di cui dette autorità necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi, a condizione che esistano garanzie in materia di segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.			
Articolo 76 bis	Ove necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti, le autorità interessate dei paesi terzi in cui sono stabiliti uno o più repertori di dati sulle negoziazioni hanno accesso diretto alle informazioni dei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione, a condizione	Autorità di paesi terzi, Commissione europea, repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione	Accesso alle informazioni	Dati

	che la Commissione abbia adottato a tal fine un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2.			
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR)				
Articolo 22 ter	I dati trasmessi al CTP a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, e i dati diffusi dal CTP a norma dell'articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera d), sono conformi alle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 11 bis, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 14, paragrafo 7, salvo se diversamente disposto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 3, lettere b) e d), del presente articolo.	Internalizzatori sistematici e fornitore del sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati	Trasmissione dei dati	Dati; digitalizzazione e automazione dei processi

Articolo 25	Capacità dell'ESMA di chiedere alle autorità nazionali di vigilanza l'accesso ai dati relativi a tutti gli ordini su strumenti finanziari	Autorità nazionali di vigilanza ed ESMA, gestori delle sedi di negoziazione	Accesso ai dati	Dati; digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 26	Obblighi di segnalazione per i gestori delle sedi di negoziazione	Autorità nazionali di vigilanza ed ESMA, gestori delle sedi di negoziazione	Obblighi di segnalazione	Dati
Articolo 34 ter	L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato delle relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). L'ESMA può elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le misure volte a esigere che tutte le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le siano trasmesse con cadenza settimanale definita e a permettere a quest'ultima di centralizzarne la pubblicazione.	Gestori del mercato, ESMA	Obblighi di segnalazione	Dati
Articolo 38 septies quinquies	L'ESMA istituisce e mantiene una banca dati	Gestori del mercato paneuropei, gestori	Istituzione di un servizio	Dati; soluzioni digitali

	centrale per garantire che i soggetti e le autorità seguenti possano trasmettere i loro documenti e accedere ai loro documenti e a quelli loro indirizzati, registrati in tale banca dati: a) i gestori del mercato paneuropei; b) i gestori del mercato che gestiscono almeno una sede di negoziazione significativa; c) le imprese di investimento che gestiscono almeno una sede di negoziazione significativa per quanto riguarda la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione; d) altre sedi di negoziazione appartenenti allo stesso gruppo dei gestori del mercato e delle imprese di investimento di cui alle lettere b) e c); e) le autorità nazionali di	del mercato, imprese di investimento, sedi di negoziazione, autorità nazionali di vigilanza, ESMA, autorità nazionali competenti	pubblico digitale	

	vigilanza competenti dei soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) l'ESMA; g) la pertinente autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 octodecies e all'articolo 2 unvicies del presente regolamento; h) qualsiasi altro destinatario, come specificato nel presente regolamento.			
Articolo 38 septies quinquies	Presentazione di informazioni/documenti, loro archiviazione e successivo accesso ai dati di vigilanza pertinenti per i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione soggette alla vigilanza dell'ESMA, le autorità nazionali competenti, le autorità nazionali di vigilanza pertinenti e l'ESMA.	Gestori del mercato e imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione soggette alla vigilanza dell'ESMA, autorità nazionali competenti, autorità nazionali di vigilanza ed ESMA	Istituzione di un servizio pubblico digitale	Dati; digitalizzazione e automazione dei processi

4.2. Dati

Descrizione ad alto livello dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se del caso)
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1156 (CBDR)		
Dati e informazioni richiesti dalle autorità nazionali competenti ai fondi in relazione all'autorizzazione e alla notifica per la commercializzazione transfrontaliera di fondi. Tali informazioni comprendono le notifiche delle intenzioni di commercializzazione, i documenti informativi obbligatori sui fondi e i documenti commerciali, le decisioni, le misure procedurali e gli attestati rilasciati dalle autorità competenti.	Modifica del regolamento (UE) 2019/1156, nuovo articolo 12	L'ESMA elabora orientamenti al fine di stabilire moduli standard.
Modifiche del regolamento (UE) 2022/858 (regime pilota DLT)		
Informazioni sulla conformità per la richiesta di esenzioni specifiche riguardanti le sedi di negoziazione DLT	Articolo 4, lettera a)	L'ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini della presentazione delle richieste di cui al paragrafo 1.
Informazioni sulla conformità per la richiesta di esenzioni specifiche riguardanti il sistema di regolamento DLT	Articolo 5, lettera a)	L'ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini della presentazione delle richieste di cui al paragrafo 1.

Informazioni sulla conformità per l'autorizzazione a operare nell'ambito del regime semplificato	Articolo 7, lettera a)	L'ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini della domanda di autorizzazione nell'ambito del regime semplificato di cui al paragrafo 3.
Notifica dell'intenzione dell'operatore di passare al regime normale	Articolo 7, lettera a)	
Informazioni a sostegno della domanda di autorizzazione specifica a gestire sedi di negoziazione DLT	Articolo 8	
Informazioni a sostegno della domanda di autorizzazione specifica a prestare il servizio di notariato DLT o il servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT	Articolo 10 bis	L'ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini della domanda di cui al paragrafo 1.
Informazioni relative ai notai DLT e agli incaricati della tenuta centralizzata dei conti DLT	Articolo 10 ter	
Informazioni sui trasferimenti effettuati mediante il regime di regolamento cui partecipano	Articolo 10 quater	L'ESMA elabora orientamenti al fine di stabilire moduli standard.
Informazioni a sostegno dell'autorizzazione e della vigilanza del regime di regolamento	Articolo 10 quinquies	
Informazioni sui servizi CSD DLT transfrontalieri	Articolo 10 sexies	

Standardizzazione dei dati a sostegno dell'interoperabilità tra le infrastrutture di mercato DLT	Articolo 10 octies	L'ESMA presenta alla Commissione una consulenza tecnica sul sostegno all'interoperabilità tra le infrastrutture di mercato DLT.
Relazione sui parametri fondamentali delle attività delle infrastrutture di mercato DLT	Articoli 11 e 11 bis	
Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR)		
Informazioni sulla conformità per l'autorizzazione di una CCP a compensare una categoria di derivati OTC	Articolo 5	L'ESMA elabora norme tecniche.
Richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione	Articoli 6 bis e 6 ter	L'ESMA elabora orientamenti al fine di stabilire moduli standard.
Richiesta di accesso a una CCP	Articolo 7	L'ESMA elabora orientamenti al fine di stabilire moduli standard.
Richiesta di accesso a una sede di negoziazione	Articolo 8	L'ESMA elabora orientamenti al fine di stabilire moduli standard.
Richiesta di autorizzazione della CCP; dati quantitativi per determinare l'importanza	Articoli 14, 17, 17 bis, 17 ter, 22 bis, 88	L'ESMA elabora norme tecniche (articoli 14 e 17 bis); l'ESMA elabora orientamenti al fine di stabilire moduli standard (articoli 17 e 17 bis); alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati (articolo 22 bis); l'ESMA tiene un sito web (articolo 88). L'ESMA elabora orientamenti al fine di stabilire moduli standard.

Decisioni, documenti, notifiche	Articolo 17 quater	L'ESMA istituisce e mantiene.
Elenco delle autorità competenti designate dagli Stati membri	Articolo 22	L'ESMA pubblica sul suo sito web.
Informazioni sui contratti derivati detenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione	Articolo 76	L'ESMA può concludere accordi di cooperazione.
Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR)		
Conferma dell'attribuzione e istruzioni di regolamento	Articolo 6	Le norme internazionali specificate dall'ESMA nelle pertinenti norme tecniche di regolamentazione
Segnalazione dell'efficienza del regolamento	Articolo 9	Le informazioni specificate dall'ESMA nelle norme tecniche di regolamentazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4
Informazioni sul CSD richiedente	Articoli 16 e 17	Le informazioni di cui alle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA a norma degli articoli 16 e 17
Parere	Articolo 17 bis	N/D
Informazioni sui servizi di esternalizzazione	Articolo 19 bis	Le informazioni specificate nelle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA a norma dell'articolo 19 bis
Informazioni relative alle domande di autorizzazione dei CSD	Articoli 16, 19, 19 bis, 21 bis, 48 ter, 54, 54 bis, 54 ter, 56	
Parere	Articolo 22	N/D

Informazioni sui servizi soggetti a passaporto	Articolo 23	Le informazioni di cui alle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA a norma dell'articolo 23
Informazioni sugli strumenti e sui servizi forniti tramite il collegamento	Articoli 48, 48 ter e 52	Le informazioni specificate nelle pertinenti norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA
Informazioni sui servizi accessori di tipo bancario	Articolo 55	Le informazioni di cui alle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE a norma dell'articolo 55
Modifiche del regolamento (UE) 2023/1114 (MICA)		
Comunicazione delle penalità di mora dell'ESMA	Articolo 138 undecies	Comunicazione delle penalità di mora
Scambio di informazioni tra l'ESMA e i paesi terzi Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi	Articoli 138 quinquies e 138 sexies	L'ESMA conclude accordi con le autorità dei paesi terzi
Dati pertinenti per l'autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività nell'UE	Articoli 60, 62, 63, 64, 65	Le persone giuridiche o altre imprese che intendono prestare servizi per le cripto-attività presentano la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività all'ESMA
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR)		
Quotazioni (prezzo e volume) relative ad azioni e fondi indicizzati quotati	Articolo 22 ter	N/D

Dettagli degli ordini su strumenti finanziari	Articolo 25	Le informazioni specificate dall'ESMA nelle norme tecniche di regolamentazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3
Informazioni sull'autorizzazione delle sedi di negoziazione soggette alla vigilanza dell'ESMA, richieste formali di vigilanza rivolte alle entità sottoposte a vigilanza e risposte a tali richieste	Articolo 38 septies quinquies	

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegazione del modo in cui le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

Le prescrizioni promuovono la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni (come i registri pubblici, la pubblicazione di relazioni sui siti web dell'ESMA, le informative). Sostengono la creazione di flussi di dati tra gli operatori economici dei mercati finanziari, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni dell'UE. Le prescrizioni promuovono inoltre la condivisione orizzontale dei dati tra le amministrazioni pubbliche, che costituisce un elemento centrale della strategia europea per i dati.

Allineamento con il principio "una tantum"

Spiegazione del modo in cui è stato preso in considerazione il principio "una tantum" e di come è stata esplorata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

L'iniziativa promuove un approccio "raccogliere una sola volta, condividere più volte", in base al quale i dati sono raccolti una sola volta e quindi messi a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE. Ciò garantisce pertanto che l'iniziatore presenti le informazioni una sola volta e che non vi siano duplicazioni.

L'iniziativa promuove l'allineamento e procedure centralizzate per gli stessi servizi transfrontalieri.

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR)

Per l'articolo 22 ter, le quotazioni generate dagli internalizzatori sistematici sarebbero trasmesse una volta su base continuativa e tali informazioni sarebbero riutilizzate o consultate dagli utenti dei sistemi consolidati di pubblicazione o a fini regolamentari.

Per quanto riguarda l'articolo 25, i dettagli degli ordini su strumenti finanziari sono già tenuti a disposizione delle autorità nazionali competenti (o delle future autorità nazionali di vigilanza). La nuova prescrizione offrirà all'ESMA la possibilità di richiedere alle autorità nazionali di vigilanza i dati già raccolti senza creare un nuovo obbligo di segnalazione per i partecipanti al mercato.

Per l'articolo 38 septies quinquies, i dati sarebbero presentati una volta dal richiedente (ad esempio una sede di negoziazione) che chiede l'autorizzazione dell'ESMA. Tali informazioni potrebbero quindi essere consultate dal richiedente stesso, dall'ESMA, dalle autorità competenti interessate o dalle autorità nazionali di vigilanza, se del caso.

Spiegazione del modo in cui i dati di nuova creazione possano essere reperiti, siano accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfino standard di elevata qualità

L'iniziativa promuove la raccolta di dati una sola volta; tali dati vengono quindi condivisi con le autorità competenti interessate degli Stati membri e con le pertinenti istituzioni dell'UE attraverso banche dati centrali.

Le prescrizioni promuovono la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni mediante l'utilizzo di registri pubblici, la pubblicazione di relazioni e le informative sui siti web dell'ESMA.

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR)

Per l'articolo 22 ter e l'articolo 25 non vi è alcuna creazione di nuovi dati. Tali dati sono già soggetti a formati di dati armonizzati e in un formato leggibile meccanicamente e quindi garantiscono già la coerenza e la completezza, il che facilita l'interoperabilità e il riutilizzo senza soluzione di

continuità.

Per l'articolo 38 septies quinquies, i dati saranno facilmente accessibili tramite la banca dati centrale, dove saranno conservati per ogni ulteriore utilizzo. Poiché il formato per la fornitura dei dati obbligatori sarà armonizzato, i dati saranno anche interoperabili.

Modifiche del regolamento (UE) n. 684/2012 (EMIR)

Le informazioni, i dati, le comunicazioni e le richieste trasmessi a norma dell'EMIR sono tutti inoltrati tramite la banca dati centrale e ivi conservati. Tutti i portatori di interessi aventi il diritto legale di accedere a tali trasmissioni possono farlo collegandosi alla banca dati centrale. Sono pertanto garantiti il pieno riutilizzo e la condivisione delle trasmissioni pertinenti.

Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR)

Le informazioni, i dati, le comunicazioni e le richieste trasmessi a norma del CSDR sono tutti inoltrati tramite la banca dati centrale e ivi conservati. Tutti i portatori di interessi aventi il diritto legale di accedere a tali trasmissioni possono farlo collegandosi alla banca dati centrale. Sono pertanto garantiti il pieno riutilizzo e la condivisione delle trasmissioni pertinenti.

Flussi di dati

La tabella seguente presenta una descrizione ad alto livello dei flussi di dati

Tipo di dati	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Chi fornisce i dati**	**Chi riceve i dati**	**Motivo dello scambio di dati**	**Frequenza (se del caso)**
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1156 (CBDR)					
Trasferimento continuo dei dati dalle autorità nazionali competenti all'ESMA, che li mette quindi a disposizione	Nuovo articolo 12	Autorità nazionali competenti	ESMA	Ricevimento di dati, da parte dell'autorità nazionale competente, dalle entità sottoposte a vigilanza; decisioni, misure procedurali o attestati delle autorità nazionali competenti.	Su base continuativa; non appena le ANC ricevono i dati, li trasmettono all'ESMA.

Modifiche del regolamento (UE) 2022/858 (regime pilota DLT)					
Informazioni sulla conformità per la richiesta di esenzioni specifiche riguardanti le sedi di negoziazione DLT	Articolo 4 bis	Gestore di una sede di negoziazione DLT	ANC, CE, ESMA	Richiesta di esenzione	
Informazioni sulla conformità per la richiesta di esenzioni specifiche riguardanti il sistema di regolamento DLT	Articolo 5 bis	Gestore di un SS DLT	ANC, CE, ESMA	Richiesta di esenzione	
Informazioni sulla conformità per l'autorizzazione a operare nell'ambito del regime semplificato	Articolo 7, lettera a)	Gestore di un'infrastruttura di mercato DLT	ANC	Richiesta di autorizzazione	
Domanda di autorizzazione specifica a gestire una sede di negoziazione DLT	Articolo 8	Persona giuridica autorizzata	ANC, ESMA	Richiesta di autorizzazione	
Domanda di autorizzazione specifica a prestare il servizio di notariato DLT o il servizio di tenuta centralizzata dei conti DLT	Articolo 10 bis	Persona giuridica autorizzata	ANC	Richiesta di autorizzazione	
Informazioni sui trasferimenti effettuati mediante il regime di regolamento cui partecipano	Articolo 10 quater	Incaricati della tenuta centralizzata dei conti DLT	ESMA e ulteriore condivisione con le ANC	Obbligo di segnalazione	Mensilmente
Informazioni a sostegno dell'autorizzazione e della vigilanza del	Articolo 10 quinquies	Incaricati della tenuta	ESMA	Richiesta di autorizzazione	

regime di regolamento		centralizzata dei conti DLT			
Informazioni sui servizi CSD DLT transfrontalieri	Articolo 10 sexies	Notaio DLT o incaricato della tenuta centralizzata dei conti DLT	ANC del paese d'origine e ulteriore condivisione con le ANC del paese ospitante	Comunicazione dell'intenzione di prestare servizi in più di uno Stato membro	
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR)					
Autorizzazione di una CCP a compensare una categoria di derivati OTC	Articolo 5	ANC	ESMA	Autorizzazione	N/D
Richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione	Articolo 6 bis	ANC, ESMA, autorità di risoluzione della CCP	ESMA, CE, PE, Consiglio, CE	Richiesta di sospensione dell'obbligo	N/D
Richiesta di accesso a una CCP	Articolo 7	Sede di negoziazione	CCP, ESMA	Richiesta di accesso a una CCP	N/D
Richiesta di accesso a una sede di negoziazione	Articolo 8	CCP	Sede di negoziazione, ESMA	Richiesta di accesso a una sede di negoziazione	N/D
Comunicazione delle sanzioni al pubblico	Articoli 12 e 66	ESMA	Pubblico	Comunicazione delle sanzioni al pubblico	Periodicamente

Richiesta di autorizzazione all'estensione di un'autorizzazione da parte della CCP; dati quantitativi per determinare l'importanza; elenco delle CCP significative e delle autorizzazioni delle CCP	Articoli 14, 17, 17 bis, 17 ter, 22 bis, 88	CCP, ESMA	Autorità competenti, ESMA, pubblico	Richiesta di autorizzazione della CCP; Informazioni sulla media delle posizioni aperte, sulla media del nozionale lordo in essere, sulla media aggregata dei requisiti di margine iniziale, sulla struttura di gruppo e sugli accordi di interoperabilità; l'ESMA pubblica l'elenco delle CCP significative e le autorizzazioni delle CCP	N/D
Decisioni, documenti, notifiche	Articolo 17 quater	ESMA, ANC, autorità pertinenti, collegio delle CCP, CCP	ESMA, ANC, autorità pertinenti, collegio delle CCP, CCP	Eventuale necessità di trasmettere documenti, decisioni, notifiche, informazioni	N/D
Elenco delle autorità competenti designate dagli Stati membri	Articolo 22	ESMA	Pubblico	Elenco delle autorità competenti per le CCP	N/D
Richiesta da parte di un paese terzo di	Articolo 76	Autorità di un	ESMA, autorità di	Richiesta	N/D

istituire accordi di cooperazione per accedere alle informazioni contenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione		paese terzo	un paese terzo	dell'autorità di un paese terzo; le autorità dei paesi terzi accedono alle informazioni contenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione	
Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR)					
Conferma dell'attribuzione e istruzioni di regolamento	Articolo 6	CSD e partecipanti al mercato	CSD e partecipanti al mercato	Operazioni di mercato	N/D
Segnalazione dell'efficienza del regolamento	Articolo 9	Internalizzatori di regolamento	Autorità competenti	Segnalazione periodica	Trimestralmente
Informazioni sul CSD richiedente	Articoli 16 e 17	CSD	Autorità competenti	Richiesta di autorizzazione	N/D
Parere	Articoli 17 bis e 22	Autorità competenti e pertinenti	CSD	Riesame e valutazione periodici	Almeno ogni 3 anni
Informazioni sui servizi soggetti a passaporto	Articolo 23	CSD	Autorità competenti	Prestazione dei servizi	N/D
Informazioni sugli strumenti e sui servizi forniti tramite il collegamento	Articoli 48, 48 bis, 48 ter, 52	CSD, autorità competenti e pertinenti	Autorità competenti	Richiesta di autorizzazione	N/D

Informazioni sui servizi accessori di tipo bancario	Articolo 55	CSD, autorità di vigilanza bancaria	Autorità di vigilanza bancaria, autorità competenti	Richiesta di autorizzazione	N/D
Modifiche del regolamento (UE) 2023/1114 (MICA)					
Dati pertinenti per l'autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività nell'UE	Articoli 62 e 63	Persone giuridiche o altre imprese che intendono prestare servizi per le cripto-attività	ESMA	Richiesta di autorizzazione o modifiche	
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR)					
Quotazioni relative ad azioni e fondi indicizzati quotati	Articolo 22 ter	Internalizzatori sistematici	Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati	Operazioni di mercato	Su base continuativa
Dettagli degli ordini su strumenti finanziari	Articolo 25	Sedi di negoziazione	Autorità nazionali competenti, autorità nazionali di vigilanza, ESMA	Segnalazioni periodiche o su richiesta	Su base continuativa o su richiesta

Informazioni sull'autorizzazione delle sedi di negoziazione soggette alla vigilanza dell'ESMA, nonché richieste formali di vigilanza rivolte alle entità sottoposte a vigilanza e risposte a tali richieste	Articolo 38 septies quinquies	ESMA, autorità nazionali di vigilanza, autorità nazionali competenti o gestori del mercato e imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione soggette alla vigilanza dell'ESMA	ESMA	Richiesta di autorizzazione, richiesta di informazioni a fini di vigilanza, risposte a tali richieste	N/D

4.3. Soluzioni digitali

Descrizione ad alto livello delle soluzioni digitali

Si noti che la descrizione che segue della banca dati centrale che deve essere istituita dall'ESMA non contiene informazioni sulla fornitura delle capacità supplementari richieste per il regolamento sul carattere definitivo del regolamento. Per maggiori informazioni su quest'ultimo aspetto si rimanda alla scheda digitale del regolamento sul carattere definitivo del regolamento.

Soluzione digitale	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
Copertura della banca dati centrale e della piattaforma di dati di vigilanza dell'ESMA per CCP, CSD e sedi di negoziazione	Modifiche dell'articolo 17 quater del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) Modifiche dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) Modifiche dell'articolo 38 sexies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) Proposta di regolamento sul carattere definitivo del regolamento, articolo 22	Piattaforma centrale di dati, fornisce funzionalità per la raccolta dei dati, lo scambio di informazioni tra l'ESMA, le autorità competenti e i gestori (CSD, CCP, sistemi di pagamento, gestori del mercato e imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione), le autorità di registrazione, tra gli altri, e automatizza i flussi di lavoro e le procedure di vigilanza	ESMA	Piena accessibilità per tali soggetti (l'ESMA deve garantire l'accesso)	La piattaforma di vigilanza dell'ESMA sarà estesa per includere ulteriori obblighi	

Piattaforma di dati dell'ESMA per le notifiche transfrontaliere di fondi e l'interazione tra le ANC del paese d'origine e del paese ospitante su questioni transfrontaliere	Modifica del regolamento (UE) 2019/1156, nuovo articolo 12	Funzioni per raccogliere, trattare, generare e scambiare o condividere dati/documenti e facilitare la comunicazione tra le autorità nazionali competenti Servizi di traduzione Interfaccia pubblica per mettere i dati pertinenti a disposizione del pubblico (portale a sportello unico dell'ESMA)	ESMA		La piattaforma riutilizzerà le risorse e i dati esistenti, laddove disponibili (ad esempio la banca dati centrale istituita a norma dell'articolo 17 quater dell'EMIR)	Non applicabile
Registro centrale dell'ESMA per la vigilanza sui mercati dei prestatori di servizi per le cripto-attività	Modifiche del regolamento (UE) 2023/1114 (MICA)	Registro pubblico centrale e piattaforma di vigilanza	ESMA		La piattaforma riutilizzerà le risorse e i dati esistenti (ad esempio la banca dati centrale istituita a norma dell'articolo 17 quater dell'EMIR)	

Dati centralizzati e analisi	Modifiche degli articoli 8 e 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (ESMA)	Fornire strumenti comuni per la vigilanza e l'analisi dei dati di mercato, in collaborazione con le autorità competenti; consentire la condivisione tempestiva delle conoscenze in materia di vigilanza con le autorità competenti; e facilitare l'accesso ai dati e lo scambio di dati sicuri e standardizzati in tutto il quadro di vigilanza dell'UE.	ESMA			

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare il modo in cui la soluzione digitale è conforme alle politiche digitali e agli atti legislativi applicabili

Dati e piattaforme di vigilanza dell'ESMA

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	**Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione**
Regolamento sull'IA	
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza	Gli Stati membri e l'ESMA sono tenuti a garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del regolamento.
eIDAS	
Sportello digitale unico e IMI	
Altri	

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Descrizione ad alto livello dei servizi pubblici digitali interessati dalle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	**Descrizione**	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)**	**Altre soluzioni di interoperabilità**
Piattaforma di dati dell'ESMA per la notifica transfrontaliera di fondi e l'interazione tra le ANC del paese d'origine e del paese ospitante su questioni transfrontaliere	Il processo con le autorità nazionali competenti per le notifiche della commercializzazione transfrontaliera di fondi	Modifica del regolamento (UE) 2019/1156, nuovo articolo 12	//	Saranno riutilizzate le soluzioni esistenti presso l'ESMA (ad esempio la banca dati centrale istituita a norma dell'articolo 17 quater dell'EMIR)
Copertura della piattaforma di dati di vigilanza per CCP, CSD e sedi di negoziazione	Concessione dell'autorizzazione Scambio di informazioni tra l'ESMA, le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori Flussi di lavoro e procedure di vigilanza	Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR)		Le soluzioni esistenti presso l'ESMA saranno estese e riutilizzate (ad esempio la banca dati centrale istituita a norma dell'articolo 17 quater dell'EMIR)
Registro centrale per la vigilanza sui mercati dei prestatori di servizi per le cripto-attività	Istituzione del sistema centrale per l'autorizzazione e il monitoraggio dei prestatori di servizi per le cripto-attività, lo scambio di informazioni e la tenuta di un registro pubblico	Modifiche del regolamento (UE) 2023/1114 (MICA)		Le soluzioni esistenti presso l'ESMA saranno riutilizzate ed estese con le nuove funzionalità (ad esempio la banca dati centrale istituita a norma dell'articolo 17 quater dell'EMIR)

Banca dati centrale	Banca dati centrale per l'archiviazione di informazioni/documenti e l'accesso dei gestori del mercato e delle imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione soggette alla vigilanza dell'ESMA, delle autorità nazionali competenti, delle autorità nazionali di vigilanza e dell'ESMA a una banca dati per la trasmissione di informazioni relative alle autorizzazioni a norma del MiFIR, nonché di altre informazioni relative alla vigilanza (comprese le richieste di vigilanza e le risposte a tali richieste).	Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) Articolo 38 sexies ter		Saranno riutilizzate le soluzioni esistenti presso l'ESMA, se disponibili (ad esempio la banca dati centrale istituita a norma dell'articolo 17 quater dell'EMIR)
Categoria di servizi pubblici digitali secondo COFOG #1	01.1.2		//	

Effetto dei requisiti previsti dal servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera

Banca dati centrale MiFIR

Valutazione	**Misura/e**	**Possibili ostacoli residui (se del caso)**
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore **Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate**	- La banca dati centrale è attuata in diversi settori finanziari (negoziazione, post-negoziazione ecc.) in modo coerente e uniforme per garantire che la stessa soluzione digitale possa servire ai fini dell'archiviazione di documenti/informazioni e dell'accesso agli stessi in tutti i settori finanziari pertinenti.	- *N/D*
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri **Elencare le misure di governance previste**	- Poiché sarà gestita da un'autorità europea (ESMA), la banca dati centrale garantirà che i dati siano trasmessi e consultati in modo equo e non sproporzionato da tutte le autorità pertinenti e da tutti i partecipanti al mercato.	- *N/D*
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati **Elencare tali misure**	- Poiché sarà gestita da un'autorità europea (ESMA), la banca dati centrale garantirà che il formato di dati sia universalmente applicato a tutte le informazioni/tutti i documenti trasmessi dalle autorità pertinenti e dai partecipanti al mercato. Inoltre le informazioni da trasmettere (in particolare per le autorizzazioni) sono stabilite dalla legislazione.	- *N/D*

Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate **Elencare tali misure**	- Poiché sarà gestita da un'autorità europea (ESMA), la banca dati centrale garantirà che il formato di dati sia universalmente applicato a tutte le informazioni/tutti i documenti trasmessi dalle autorità pertinenti e dai partecipanti al mercato. Inoltre le informazioni da trasmettere (in particolare per le autorizzazioni) sono stabilite dalla legislazione.	- *N/D*

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione ad alto livello delle misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Ruolo della Commissione** (se pertinente)	**Chi deve essere coinvolto** (se pertinente)	**Calendario previsto** (se pertinente)
Modifiche del regolamento (UE) 2022/858 (regime pilota DLT)				
L'ESMA presenta alla Commissione una consulenza tecnica sul sostegno all'interoperabilità tra le infrastrutture di mercato DLT.	Articolo 15	Riesame; avvio di ulteriori iniziative	ESMA	
L'ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini della presentazione delle richieste di cui agli articoli 4 bis, 5 bis, 7 bis, 10 bis, 10 quater	Articoli 4 bis, 5 bis, 7 bis, 10 bis, 10 quater		ESMA	Conformemente alle scadenze di cui ai relativi articoli 4 bis, 5 bis, 7 bis, 10 bis, 10 quater-CJ.

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR)				
L'ESMA elabora norme tecniche e/o orientamenti ai sensi degli articoli 5, 14, 17, 17 bis, 17 ter	Articoli 5, 14, 17, 17 bis, 17 ter		ESMA	Conformemente alle scadenze di cui agli articoli 5, 14, 17, 17 bis, 17 ter
Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR)				
L'ESMA elabora norme tecniche ai sensi degli articoli 6, 9, 16, 17, 19 bis, 23, 48, 48 ter, 52	Articoli 6, 9, 16, 17, 19 bis, 23, 48, 48 ter, 52		ESMA	Conformemente alle scadenze di cui agli articoli 6, 9, 16, 17, 19 bis, 23, 48, 48 ter, 52
L'ABE elabora norme tecniche ai sensi dell'articolo 55	Articolo 55		ABE	Conformemente alla scadenza di cui all'articolo 55

APPENDICE

Ipotesi generali relative agli ETP e ai costi

Titolo I – Spese relative al personale

Nel calcolo delle spese relative al personale sono state applicate le ipotesi specifiche seguenti, basate sul fabbisogno di personale individuato illustrato di seguito:

- i negoziati sul pacchetto si concluderanno entro la metà del 2027; seguirà un periodo di 1- 2 anni prima dell'entrata in applicazione della normativa (1 anno per alcuni regolamenti e 2 anni per altri atti), di cui 6 mesi-1 anno destinati alla fase preparatoria per i nuovi mandati. Durante questa fase dovrebbe essere assunto personale per la predisposizione dei nuovi mandati. Si prevede che per questo lavoro saranno necessari 10 ETP, oltre a 2 ETP per il supporto per ogni settore. L'ipotesi accolta è che l'ESMA avrà il tempo di assumere ulteriori ETP in modo che siano operativi a partire dal 2028/dalla metà del 2028;
- il comitato esecutivo sarà istituito a metà del 2028, un anno dopo l'entrata in vigore, per iniziare a gettare le basi per la vigilanza diretta e la preparazione degli accordi di cooperazione. A partire dalla metà del 2029 avrà inizio la vigilanza diretta: entro tale data dovrebbe essere raggiunta la piena dotazione di personale per la negoziazione e la post-negoziazione. La piena dotazione di personale per la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbe tuttavia essere raggiunta gradualmente entro il 2031. Il costo annuo standard stabilito (ai valori correnti del 2025) per un agente temporaneo è pari a 188 000 EUR, per un agente contrattuale è pari a 101 000 EUR e per un esperto nazionale distaccato è pari a 103 000 EUR, tutti comprensivi di 30 000 EUR di costi di "habillage";
- il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni del personale a Parigi (ESMA) è pari a 114,2 (base 2025);
- i contributi pensionistici a carico del datore di lavoro per gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali non sono stati inclusi nelle stime. Per i compiti di vigilanza diretta finanziati mediante commissioni, il 100 % dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro sarebbe incluso nelle commissioni imputate ai soggetti vigilati. Per i compiti di vigilanza non diretta, il cui costo sarebbe sostenuto dall'UE e dalle ANC, la quota di tali contributi a carico delle ANC sarebbe versata dalle ANC all'ESMA, come avviene attualmente (la quota dell'UE è sostenuta direttamente dal bilancio dell'Unione e non passa attraverso il bilancio dell'ESMA);
- il personale di supporto delle risorse è costituito da agenti contrattuali, agenti temporanei, compresi gli assistenti, ed esperti nazionali distaccati;
- a partire dal 2027 sarà applicato un tasso di inflazione del 2 % ai tassi standard del 2025.

Titolo II – Spese per infrastrutture e di funzionamento

I costi sono calcolati moltiplicando il numero di membri del personale per la frazione dell'anno di impiego rispetto al costo standard di "habillage", ossia 30 000 EUR (che copre gli edifici, il supporto informatico di base ecc.). Si applica un tasso di inflazione del 2 %.

Titolo III – Spese operative

I costi sono stimati sulla base delle ipotesi seguenti:

- si presume che i costi informatici una tantum di cui alla sezione D siano ripartiti uniformemente nell'arco di due anni (2028-2029 per la piattaforma di vigilanza, il sistema di vigilanza del mercato dei CASP e la banca dati dei fondi; 2030-2031 per i dati centralizzati e l'analisi), tenendo conto del tempo necessario per la preparazione, la pianificazione e l'aggiudicazione dei contratti;
- i costi informatici (sviluppo e manutenzione) si basano sulle migliori stime delle spese marginali supplementari che dovranno essere effettivamente sostenute negli anni dal 2028 al 2034, imputate alla vigilanza diretta o alle attività di vigilanza e al rispettivo regime di finanziamento;
- in deroga al regime di finanziamento applicabile,
- i costi di sviluppo informatico legati alla vigilanza diretta saranno pagati dall'UE nella fase di sviluppo e recuperati nei cinque anni successivi mediante una riduzione del contributo dell'UE, corrispondente ai costi ammortizzati dell'infrastruttura informatica per un importo di 12,2 milioni di EUR. I successivi costi annuali di manutenzione (e per qualsiasi sviluppo evolutivo) saranno interamente finanziati mediante commissioni e sostenuti a partire dal 2030;
- il costo iniziale dello sviluppo dei nuovi sistemi informatici non collegati alla vigilanza diretta, necessari per l'attuazione della presente proposta, sarà pagato al 100 % dall'UE (fino a 18,1 milioni di EUR al netto dell'inflazione). Successivamente, i costi di manutenzione e di sviluppo evolutivo di tali sistemi saranno sostenuti in egual misura dall'UE e dalle ANC;
- a partire dal 2027 sarà applicato un tasso di inflazione del 2 % ai prezzi correnti del 2025;
- le spese di missione, i servizi di comunicazione e le spese per le assemblee generali sono inclusi come 1,25 % delle spese per il personale (titolo 1), sulla base dei costi effettivi sostenuti presso l'ESMA. Ciò comporta le spese supplementari seguenti:

Mio EUR	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Quota UE	0,008	0,027	0,027	0,028	0,028	0,029	0,029
Quota ANC	0,008	0,027	0,027	0,028	0,028	0,029	0,029
Finanziamento mediante commissioni	0,094	0,611	0,737	0,885	0,902	0,920	0,939
Totale	**0,110**	**0,664**	**0,792**	**0,940**	**0,959**	**0,978**	**0,997**

Tutti i titoli — cofinanziamento

Il cofinanziamento stabilito, a partire dal 2028, è un contributo del 50 % da parte dell'UE e del 50 % da parte delle ANC per tutte le attività supplementari introdotte dalla presente iniziativa che sono cofinanziate dall'ESMA. Tali percentuali differiscono leggermente da quelle, rispettivamente del 40 % e del 60 %, solitamente previste per il cofinanziamento sulla base del considerando 68 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'ESMA. Questa

modifica non comporterebbe alcuna variazione per quanto riguarda le modalità di calcolo dei contributi per le attività introdotte prima della presente iniziativa che sono cofinanziate dall'ESMA (che continuerebbero a essere finanziate per il 40 % dall'UE e per il 60 % dalle ANC) e per quanto riguarda le modalità di calcolo dei contributi degli Stati membri conformemente alla ponderazione dei voti[51]. La logica è che, alla luce del notevole rafforzamento del mandato dell'ESMA e della crescente estensione delle sue responsabilità di vigilanza a tutta l'Unione, il finanziamento delle sue attività dovrebbe rispecchiare più accuratamente l'interesse dell'Unione tutelato dal suo lavoro. Il rafforzamento del ruolo dell'ESMA nel garantire una vigilanza coerente ed efficace in tutto il mercato interno apporta benefici all'economia dell'Unione nel suo complesso ed è pertanto opportuno che una quota maggiore dei costi associati sia a carico del bilancio dell'UE, alleviando la pressione sulle autorità nazionali competenti e preservando nel contempo un sistema equilibrato e proporzionato di ripartizione dei costi. Tale adeguamento favorisce una distribuzione più equa dei contributi finanziari, migliora la prevedibilità del bilancio per gli Stati membri e promuove un quadro di vigilanza efficiente e resiliente in grado di garantire il corretto funzionamento e l'ulteriore integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione.

Ipotesi specifiche

La presente iniziativa legislativa avrà un impatto sui costi sostenuti a causa delle modifiche introdotte (A) per migliorare la convergenza in materia di vigilanza, (B) per garantire competenze di vigilanza diretta all'ESMA, (C) risorse di supporto, (D) gli strumenti informatici necessari per la vigilanza diretta e la convergenza in materia di vigilanza, (E) per istituire un nuovo comitato esecutivo indipendente. Infine sono stati esaminati le possibilità di riassegnazione e gli incrementi di efficienza (F).

Panoramica del fabbisogno di personale dell'ESMA a velocità di crociera (dal 2031):

	Vigilanza diretta & attività di convergenza correlate	**Altra convergenza in materia di vigilanza & DLT**	**Totale**
	Finanziamento mediante commissioni	*Cofinanziamento*	
Comitato esecutivo	5		5
CCP	47		47
CSD	39		39
Sedi di negoziazione	104		104
Prestatori di servizi per le cripto-attività	158		158

[51] Secondo il considerando 68, l'ESMA dovrebbe essere finanziata in modo adeguato e almeno inizialmente dovrebbe essere finanziata per il 40 % con fondi dell'Unione e per il 60 % con contributi degli Stati membri, conformemente alla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Coordinamento della gestione patrimoniale e sorveglianza transfrontaliera	15	15	30
Regime pilota DLT		7	7
Convergenza in materia di vigilanza		10	10
(*)	10	-10	-
Supporto	76	4	80
Totale	**454**	**26**	**480**

(*) 10 ETP nell'attuale dipartimento dell'ESMA che si occupa della convergenza in materia di vigilanza sarebbero trasferiti alle attività finanziate mediante commissioni, compensando così gli ulteriori 10 ETP creati da questo pacchetto per la convergenza in materia di vigilanza.

Inoltre, per quanto riguarda la Commissione, vi è una necessità di risorse per accompagnare le ulteriori responsabilità settoriali e orizzontali dell'ESMA. Per garantire una sorveglianza strategica, un coordinamento e un'applicazione efficaci del nuovo quadro di vigilanza, saranno necessari 4 funzionari AD all'interno della Commissione. Ciascun funzionario rafforzerà un settore strategico chiave interessato dall'iniziativa: finanza digitale, infrastrutture di mercato, gestione patrimoniale e vigilanza e convergenza. Tale personale sarà responsabile del monitoraggio continuo dei mandati ampliati dell'ESMA, della valutazione dell'impatto dei nuovi meccanismi di vigilanza, della garanzia della coerenza delle politiche tra i settori e del mantenimento di un dialogo strutturato con l'ESMA, le ANC e i portatori di interessi. Date l'ampiezza e la profondità tecnica delle riforme, questo livello di dotazione di personale è considerato il minimo necessario per garantire la continuità, un seguito tempestivo e l'effettivo allineamento degli sviluppi normativi e di vigilanza in tutto il quadro dei mercati dei capitali.

A. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza

Nel settore della gestione patrimoniale, l'ESMA garantirebbe un approccio coordinato alla sorveglianza dei grandi gruppi transfrontalieri attraverso il mandato di effettuare, insieme alle ANC, riesami periodici a livello di gruppo dell'approccio di vigilanza per le società di gestione patrimoniale. Ciò dovrebbero favorire una convergenza della vigilanza delle ANC sulle attività dei gruppi di gestione patrimoniale e potrebbe includere le operazioni, la gestione, il monitoraggio dei rischi o la struttura societaria dei principali gestori di patrimoni. Oltre a tali riesami periodici dei grandi gruppi di gestori di patrimoni, il coordinamento nell'ambito dell'ESMA includerebbe il monitoraggio dei rischi su base continuativa, l'utilizzo di quadri operativi derivati da dati di vigilanza e indicatori di rischio per individuare le vulnerabilità emergenti e l'avvio di indagini da parte di gruppi congiunti, se necessario. Per tale sorveglianza si dovrebbero scegliere fino a 15 dei maggiori gruppi transfrontalieri di gestione patrimoniale. Per ciascun gruppo dovrebbe essere previsto 1 ETP. In totale sarebbero necessari 15 ETP, che sarebbero cofinanziati dall'UE e dalle ANC.

L'ESMA sarebbe attivamente coinvolta nel regime di passaporto semplificato per i fondi OICVM e i FIA attraverso la centralizzazione delle notifiche e la gestione di piattaforme di collaborazione; affronterebbe così i disaccordi tra le ANC o gestirebbe i reclami dei portatori di interessi. Eserciterebbe poteri di mediazione vincolanti e coordinerebbe la vigilanza del mercato unico degli OICVM e dei FIA attraverso l'istituzione di piattaforme di collaborazione. A tale riguardo, i) stabilirebbe l'ordine del giorno di tali piattaforme di collaborazione; ii) ospiterebbe piattaforme di collaborazione periodica, gestirebbe i flussi di lavoro e condividerebbe le informazioni pertinenti su uno strumento informatico dedicato (piattaforma di dati, accessibile alle ANC) per i fondi OICVM e i FIA che operano nel mercato unico; iii) avvierebbe piattaforme di collaborazione ad hoc sulla base dei reclami delle ANC, dei partecipanti al mercato o dei consumatori; e iv) agevolerebbe la collaborazione tra le ANC nella piattaforma. Il comitato esecutivo e il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA dovrebbero svolgere un ruolo importante in tale contesto. Per questa sorveglianza transfrontaliera dovrebbero essere previsti 15 ETP. Dopo un periodo transitorio nel 2028, con 5 ETP interamente finanziati dall'UE per l'istituzione della funzione, l'ESMA coprirebbe il costo di tali compiti mediante commissioni applicabili alle spese relative alle procedure di passaporto.

La proposta prevede inoltre modifiche agli strumenti orizzontali di convergenza in materia di vigilanza che ne migliorerebbero e incentiverebbero l'uso, nonché l'istituzione di nuovi strumenti. Si prevede che l'ESMA ricorrerà più frequentemente alla mediazione vincolante, alle verifiche inter pares e alla procedura per violazioni del diritto dell'Unione. Inoltre l'insieme di strumenti di vigilanza includerebbe nuovi strumenti che si sono dimostrati efficaci nella legislazione settoriale, come le piattaforme di collaborazione. Le piattaforme di collaborazione, in cui l'ESMA svolgerebbe un ruolo incisivo, faciliterebbero il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del paese d'origine e del paese ospitante per le attività transfrontaliere significative. Per questi compiti dovrebbero essere previsti altri 10 ETP. Inoltre 10 ETP esistenti saranno trasferiti internamente alle attività di convergenza relative alla vigilanza diretta. D'ora in poi questi ETP saranno finanziati mediante commissioni.

Il forte ruolo di coordinamento dell'ESMA nel regolamento sul regime pilota DLT prosegue e richiederà maggiori risorse, dato l'innalzamento della soglia del regime pilota stesso. Ciò comporterà l'adesione di un maggior numero di imprese al regime pilota e un aumento del carico di lavoro per l'ESMA. Inoltre l'ESMA sarà l'autorità di vigilanza diretta per un nuovo modello distribuito di regolamento degli strumenti finanziari ("regime di regolamento"). Pertanto i 2 ETP attualmente assegnati all'ESMA dovrebbero essere rafforzati da personale supplementare, in modo da raggiungere un totale di 7 ETP. È dunque necessario proseguire con i 2 ETP previsti per questo settore nel contesto del regolamento iniziale sul regime pilota DLT, cui si aggiungeranno altri 5 ETP (i 2 ETP assegnati all'ESMA per il periodo 2022-2026 per attuare il regolamento (UE) 2022/858 che istituisce il regime pilota DLT[52] saranno prorogati al 2027 e successivamente, a partire dal 2028, all'ESMA saranno assegnati altri 5 ETP). Inoltre, per cofinanziare i 2 ETP per il regime pilota DLT nel 2027 secondo l'attuale modello di finanziamento standard che prevede il 60 % a carico delle ANC e il 40 % a carico dell'UE, all'ESMA saranno assegnati 149 376 EUR di contributo dell'Unione in aggiunta alla programmazione finanziaria per il finanziamento del 2027.

[52] Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE.

B. Competenze di vigilanza diretta

Come osservazione preliminare, è opportuno ricordare che le entità soggette alla vigilanza diretta dell'ESMA pagano commissioni a quest'ultima (costi una tantum per la registrazione e costi ricorrenti per la vigilanza continua). Ciò vale attualmente per le agenzie di rating del credito, i repertori di dati sulle negoziazioni, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, i fornitori di servizi di comunicazione dati ecc.

In base alla presente proposta legislativa, l'ESMA sarà responsabile della vigilanza diretta delle CCP (fino a circa 8), dei CSD (fino a circa 14) e delle sedi di negoziazione (circa 10 gruppi, ossia 150-200 sedi di negoziazione) transfrontalieri di grandi dimensioni. Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, l'ESMA dovrebbe vigilare su tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività (fino a 615) e diventare l'unica autorità di vigilanza di questo settore nell'UE.

Abbiamo condotto un'analisi per determinare il fabbisogno di personale necessario e abbiamo inviato questionari alle ANC, chiedendo informazioni sugli ETP dedicati alla vigilanza di questi settori. Le cifre per settore presentate di seguito si basano sui dati forniti dalle ANC, così come sulla competenza dell'ESMA e sulle valutazioni proprie della Commissione stessa.

Abbiamo calcolato che presso l'ESMA saranno necessari 104 posti ETP per garantire una vigilanza efficace dei maggiori gruppi di sedi di negoziazione transfrontaliere. Una consultazione delle ANC in merito al fabbisogno di ETP per vigilare sulle sedi di negoziazione ha indicato una media di circa 2 ETP per entità sottoposta a vigilanza nelle 19 ANC che hanno partecipato all'indagine. Si presume che questi effettivi riflettano le risorse medie necessarie a livello di ciascun gestore del mercato. L'ambito di applicazione della proposta riguarda circa 30-40 gestori che gestiscono le principali sedi di negoziazione dell'Unione (nel mercato sono in corso cambiamenti che rendono difficile disporre di una stima precisa). Considerando il limite superiore dell'insieme proposto di gestori che rientrano nell'ambito di applicazione e tenendo conto del fatto che l'ESMA riceverà nuove competenze per quanto riguarda la sorveglianza della conformità delle sedi di negoziazione ai requisiti organizzativi relativi alla vigilanza del mercato, tale stima è corretta al rialzo a 2,5 ETP per gestore del mercato. Si considerano necessari 4 ETP per lavorare alla convergenza in materia di vigilanza in questo settore.

Le sedi di negoziazione che sarebbero soggette alla vigilanza dell'ESMA sono state selezionate sulla base delle loro quote di mercato sostanziali e, in alcuni casi, della dimensione UE/transfrontaliera, fattori che richiedono un solido assetto di vigilanza. Poiché finora l'ESMA non ha detenuto alcun potere di vigilanza sulle sedi di negoziazione, è essenziale istituire una nuova struttura per facilitare l'effettivo esercizio di tali responsabilità. Il livello richiesto di 104 posti ETP è ritenuto necessario per garantire che l'ESMA possa svolgere adeguatamente i suoi nuovi compiti di vigilanza e mantenere gli elevati standard di sorveglianza che ci si attende da essa.

Per quanto riguarda le CCP, l'ESMA si assumerebbe la responsabilità della vigilanza diretta di un massimo di 8 delle CCP più significative dell'UE. Essa fungerebbe da organo decisionale finale per le questioni di vigilanza, garantendo la coerenza e la convergenza tra le giurisdizioni. Secondo i dati da noi ricevuti, la nostra stima è che la vigilanza diretta di una CCP richiederebbe in media 6 ETP. L'applicazione di questa stima a 8 CCP determina un fabbisogno totale di 48 ETP. Considerando che l'ESMA svolge già alcuni compiti relativi alle CCP, in particolare nel settore della convalida dei modelli, è possibile conseguire un certo grado di efficienza e la stima può essere ridotta di circa il 10 %. Si considerano necessari 4 ETP per lavorare alla convergenza in materia di vigilanza in questo settore. Di conseguenza

il fabbisogno netto di personale supplementare per la vigilanza delle CCP è stimato a circa 47 ETP.

Per quanto riguarda i CSD, l'ESMA eserciterebbe una vigilanza diretta sui CSD appartenenti ai maggiori gruppi europei, che insieme comprendono fino a 14 CSD. Ai fini della presente valutazione, i CSD dovrebbero essere classificati a grandi linee in base alla loro importanza sistemica e alla portata delle loro attività. Si prevede che i due CSD internazionali richiederanno un impegno di vigilanza più ampio rispetto ai CSD di medie o piccole dimensioni. Di conseguenza la stima delle risorse tiene conto della necessità di proporzionalità tra i diversi tipi di enti. Si presume pertanto che la vigilanza dei CSD internazionali richiederà circa 6 ETP ciascuno, quella dei CSD di medie dimensioni 3 ETP e quella dei CSD più piccoli 2 ETP. Su tale base, le risorse totali di vigilanza necessarie per i 14 CSD appartenenti ai principali gruppi dell'UE sono valutate a circa 41 ETP.

Date le sinergie previste derivanti dalla struttura di gruppo di tali entità, è ragionevole attendersi che questo fabbisogno di ETP possa essere ridotto di circa un quarto. Ciò porterebbe il limite inferiore della stima a circa 31 ETP. Inoltre sarebbero necessari 3-4 ETP per i compiti di cooperazione e sorveglianza relativi alla piattaforma TARGET2-Securities. Si considerano necessari 4 ETP per lavorare alla convergenza in materia di vigilanza in questo settore. Tenendo conto dell'insieme di questi fattori, si stima che il fabbisogno complessivo di ETP per la vigilanza diretta dei CSD raggiungerà i 39 ETP.

Le cripto-attività sono un nuovo settore e le ANC si limitano a sviluppare le loro capacità e conoscenze. Pertanto non è possibile basarsi sulla prassi attuale. Ai fini della presente valutazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere classificati a grandi linee in base alla loro importanza sistemica e alla portata delle loro attività. Possono pertanto essere suddivisi in prestatori di servizi per le cripto-attività significativi e non significativi. Per i prestatori di servizi per le cripto-attività significativi si prevedono 2,5 ETP per ogni CASP, mentre per quelli non significativi il rapporto è di 1 ETP ogni 5 CASP. Si considera necessario 1 ETP per lavorare alla convergenza in materia di vigilanza in questo settore. In totale si arriverebbe a 158 ETP per circa 600 prestatori di servizi per le cripto-attività.

C. Supporto

Le risorse di supporto a livello dell'ESMA in quanto agenzia riguardano le risorse umane, le finanze, gli aspetti giuridici, la gestione delle infrastrutture, il coordinamento e il supporto informatico. Sulla base del sistema di gestione per attività dell'ESMA, il 30 % delle risorse è destinato ai servizi orizzontali. Poiché, crescendo, l'ESMA avrà margine per sviluppare ulteriormente le economie di scala, la presente scheda finanziaria legislativa muove dall'ipotesi che le risorse riconducibili ai servizi di supporto e all'assistenza legale rappresenterebbero il 20 % del personale totale.

D. Strumenti informatici necessari per la vigilanza diretta e la convergenza in materia di vigilanza

Copertura della piattaforma di dati di vigilanza per CCP, CSD e sedi di negoziazione e per la designazione e la registrazione dei sistemi a norma del regolamento sul carattere definitivo del regolamento (SFR)

Costo stimato: 8 milioni di EUR per lo sviluppo e 3,7 milioni di EUR per la manutenzione annuale. Sulla base dell'uso effettivo in tutti i mandati di vigilanza, la piattaforma coprirebbe fino all'80 % delle esigenze di vigilanza diretta e fino al 20 % delle altre attività attraverso funzionalità a sostegno della collaborazione documentale e delle notifiche tra le autorità dell'Unione e degli Stati membri. Sulla base dell'approccio di finanziamento adottato per lo sviluppo dei sistemi informatici, l'UE finanzierebbe il 100 % dei costi di sviluppo.

Successivamente, la quota del costo ammortizzato applicabile ai mandati di vigilanza diretta sarebbe recuperata mediante commissioni. Sulla base del calcolo dei costi per attività, il costo della manutenzione (e dello sviluppo evolutivo) del sistema o dei sistemi sarebbe ripartito tra le commissioni imputate ai soggetti sottoposti a vigilanza diretta, da un lato, e tra l'UE e le ANC, dall'altro, per i compiti di vigilanza non diretta (e tale parte del costo sarebbe equamente ripartita tra l'UE e le ANC).

L'ESMA ha molteplici mandati nella legislazione dell'Unione per sviluppare e mantenere banche dati e strumenti per la trasmissione e lo scambio delle informazioni di vigilanza e l'accesso alle stesse. Per garantire che tali sistemi siano sviluppati e mantenuti in modo efficiente, evitare la duplicazione degli investimenti informatici e garantire l'accuratezza e l'interoperabilità dei dati, la piattaforma di dati di vigilanza dovrebbe integrare le banche dati di vigilanza esistenti dell'ESMA e i relativi strumenti in un'unica architettura.

Di conseguenza la piattaforma di vigilanza dell'ESMA, inizialmente concepita per sostenere i compiti di vigilanza ai sensi dell'EMIR 3, dovrebbe essere ampliata per includere la raccolta e la gestione dei dati per la vigilanza dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione e per fornire le capacità aggiuntive necessarie ai fini del regolamento sul carattere definitivo del regolamento, prendendo le mosse da questa architettura tecnica integrata. La Commissione stima che l'integrazione della gestione dei mandati di vigilanza dell'ESMA all'interno di un'unica piattaforma di dati di vigilanza consentirà una soluzione più efficiente e si tradurrà in un costo complessivo inferiore rispetto allo sviluppo di sistemi distinti per i nuovi mandati di vigilanza individuali.

La manutenzione dovrebbe coprire l'intero costo di funzionamento della piattaforma, compreso un sostegno di alta qualità per tutti i portatori di interessi (personale delle AEV e di altre istituzioni e organi dell'Unione, autorità competenti e soggetti sottoposti a vigilanza), nonché le operazioni di sistema e di sicurezza, la manutenzione correttiva, preventiva e adattiva, come i miglioramenti obbligatori della sicurezza e durante il ciclo di vita e gli sviluppi incrementali delle funzioni. Dovrebbe inoltre includere l'infrastruttura necessaria per garantire la disponibilità e le prestazioni continue della piattaforma, in particolare la capacità di calcolo e di archiviazione sufficiente necessaria per la raccolta, il trattamento e la conservazione delle informazioni non strutturate (ad esempio documenti) e strutturate (ad esempio prudenziali) utilizzate per le valutazioni dei rischi di vigilanza.

Tutte le autorità e gli organismi competenti interessati dovrebbero avere accesso a tale piattaforma per le informazioni pertinenti ai loro compiti e alle loro responsabilità. Analogamente, i soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai relativi regolamenti dovrebbero avere accesso alle informazioni e alla documentazione che hanno presentato e a qualsiasi informazione e documentazione loro indirizzata. La piattaforma di dati dovrebbe essere utilizzata per la condivisione rapida ed efficiente della maggiore quantità possibile di informazioni e documentazione.

Registro centrale per la vigilanza sui mercati dei prestatori di servizi per le cripto-attività

Costo stimato: 4,2 milioni di EUR per lo sviluppo e 2,5 milioni di EUR per la manutenzione annuale. I costi di sviluppo saranno pagati dall'UE e recuperati nei cinque anni successivi mediante una riduzione del contributo dell'UE, corrispondente ai costi ammortizzati dell'infrastruttura informatica. I costi annuali di manutenzione saranno interamente finanziati mediante commissioni.

Si prevede che l'ESMA svilupperà e gestirà un sistema di dati centralizzati e vigilanza del mercato per i prestatori di servizi per le cripto-attività, sulla base dei lavori in corso sul MIDAS (sistema di analisi dei dati sull'integrità dei mercati). Il sistema fungerebbe da polo di

dati paneuropeo per la raccolta, l'aggregazione e l'analisi dei dati sulle operazioni e sugli ordini segnalati dai prestatori di servizi per le cripto-attività a norma del regolamento MiCA e dei relativi atti di esecuzione. Il suo scopo principale sarebbe quello di rafforzare l'integrità del mercato, individuare gli abusi di mercato e sostenere la vigilanza sia diretta che indiretta dei mercati delle cripto-attività.

Il sistema integrerebbe i flussi di dati normativi e di mercato raccolti direttamente dai prestatori di servizi per le cripto-attività, garantendo un accesso ai dati coerente e armonizzato in tutta l'UE e consentendo l'individuazione tempestiva dei rischi potenziali. L'ESMA opererebbe come centro di analisi e monitoraggio centrale, incaricato di:

– raccogliere e standardizzare i dati provenienti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dalle piattaforme di negoziazione in tutti gli Stati membri;

– eseguire algoritmi avanzati di analisi e sorveglianza dei dati per individuare condotte di negoziazione sospette o abusive, manipolazione dei prezzi o abuso di informazioni privilegiate;

– segnalare potenziali problemi o anomalie a fini di indagine e di applicazione della normativa;

– fornire informazioni aggregate a sostegno della vigilanza diretta dell'ESMA sui prestatori di servizi per le cripto-attività e facilitare la cooperazione con le autorità nazionali competenti.

La Commissione stima che l'attuale sistema sviluppato dall'ESMA per il monitoraggio ai sensi del regolamento MiCA da parte delle ANC sarà adattato a un modello centralizzato, con costi proporzionati al numero di prestatori di servizi per le cripto-attività da integrare nel sistema.

La manutenzione dovrebbe coprire tutti i costi operativi di gestione del sistema, compreso un sostegno di alta qualità per tutti i portatori di interessi (personale delle AEV e di altri soggetti dell'Unione, autorità competenti e soggetti sottoposti a vigilanza), nonché le operazioni di sistema e di sicurezza e la manutenzione correttiva, preventiva e adattativa, come i miglioramenti obbligatori della sicurezza e durante il ciclo di vita e gli sviluppi incrementali delle funzioni. Dovrebbe inoltre finanziare le infrastrutture necessarie, tra cui una capacità di calcolo e di archiviazione sufficiente per la raccolta, il trattamento e la conservazione delle informazioni non strutturate (ad esempio documenti) e strutturate (ad esempio dati prudenziali) utilizzate per le valutazioni dei rischi di vigilanza. Il sistema dovrebbe pertanto garantire la disponibilità continua, l'integrità e la sicurezza dei dati e sostenere l'esecuzione efficiente delle funzioni di vigilanza dell'ESMA.

Piattaforma di dati per le notifiche transfrontaliere di fondi e l'interazione tra le ANC del paese d'origine e del paese ospitante su questioni transfrontaliere

Costo stimato: 1 milione di EUR per lo sviluppo e 200 000 EUR per la manutenzione annuale. I costi di sviluppo saranno pagati dall'UE e recuperati nei cinque anni successivi mediante una riduzione del contributo dell'UE, corrispondente ai costi ammortizzati dell'infrastruttura informatica. I costi annuali di manutenzione (e gli eventuali costi di sviluppo evolutivo) saranno interamente finanziati mediante commissioni.

Tale costo riflette un miglioramento del registro esistente nel sistema ESAP, che attualmente conserva informazioni sulle attività transfrontaliere dei fondi, al fine di includere le informazioni supplementari necessarie per sostenere una cooperazione rafforzata in materia di vigilanza ai sensi della direttiva sui GEFIA e dei quadri sugli OICVM, mantenendo nel contempo la raccolta di dati tramite le ANC. L'obiettivo è sviluppare un sistema a sportello

unico che riduca la necessità dei molteplici scambi bilaterali attualmente richiesti tra le autorità competenti del paese d'origine e del paese ospitante e i portatori di interessi nel contesto della notifica della commercializzazione transfrontaliera di fondi. Tale sistema fungerà da interfaccia centrale per l'ESMA e le 27 ANC, fornendo un canale sicuro per l'accesso alla documentazione del paese d'origine e del paese ospitante e la comunicazione delle fasi procedurali. Esso fornirà ai fondi e ai gestori un unico punto di accesso alle informazioni per le attività transfrontaliere più in generale. Per fornire tali capacità, il sistema deve conservare e fornire funzionalità di trasmissione per una documentazione affidabile, sempre aggiornata e di qualità controllata, compresi i servizi di traduzione automatica per i documenti trasmessi.

La piattaforma di dati deve essere sempre aggiornata in modo che le informazioni siano accurate e affidabili e consentano un accesso immediato sia per le ANC che per i portatori di interessi.

Tra le funzionalità principali figurano:

– l'interconnessione tra l'ESMA e tutte le 27 ANC, a garanzia di uno scambio di dati sicuro e tempestivo;

– la traduzione automatica nelle lingue ufficiali dell'Unione, a sostegno dell'utilizzabilità diretta in tutti gli Stati membri;

– un portale pubblico per la trasparenza;

– interfacce di facile utilizzo, sia per le informazioni pubbliche che per quelle non pubbliche, per condividere, consultare e recuperare informazioni in modo sicuro ed efficiente.

Dati centralizzati e analisi

Costo stimato: 15 milioni di EUR per lo sviluppo e 4 milioni di EUR per la manutenzione annuale. L'UE sosterrebbe il 100 % dei costi di sviluppo di tale piattaforma nel corso del 2030 e del 2031. A tal fine l'UE aumenterebbe il proprio contributo per l'ulteriore finanziamento dello sviluppo, aggiungendo un importo di 8,2 milioni di EUR all'importo che ci si aspetterebbe sulla base di un contributo del 50 % all'ESMA per tale sviluppo, riducendo in tal modo il contributo delle ANC dello stesso importo. La manutenzione annuale (e qualsiasi ulteriore sviluppo evolutivo) sarebbe cofinanziata in egual misura dall'UE e dalle ANC.

L'iniziativa contribuirà allo sviluppo di strumenti tecnologici di vigilanza e allo scambio efficiente di informazioni all'interno dell'UE nell'ambito di una strategia comune dell'Unione in materia di dati finanziari.

Il finanziamento sosterrà il progressivo potenziamento dei sistemi centrali dell'ESMA per fornire le funzionalità elencate di seguito, a copertura di tutti i pertinenti mandati previsti dalla legislazione dell'Unione:

— fornire strumenti comuni per l'analisi e la vigilanza del mercato, in collaborazione con le autorità competenti;

— consentire la condivisione tempestiva delle conoscenze in materia di vigilanza con le autorità competenti; e

— facilitare l'accesso ai dati e lo scambio di dati sicuri e standardizzati in tutto il quadro di vigilanza dell'UE.

Si prevede che tali soluzioni condivise creeranno efficienze per le autorità competenti e sosterranno pratiche di vigilanza coerenti nell'Unione.

Tabella riassuntiva delle esigenze in materia di TIC *(*)*	**Costi di sviluppo una tantum (2028-2029)**	**Costi di sviluppo una tantum (2030-2031)**	**Manutenzione annuale (2030-2034)**	**Manutenzione annuale (2032-2034)**
	EUR	*EUR*	*EUR*	*EUR*
Copertura della piattaforma di dati di vigilanza per CCP, CSD, sedi di negoziazione, SFR	8 000 000		3 700 000	
Registro centrale per la vigilanza sui mercati dei prestatori di servizi per le cripto-attività	4 200 000		2 500 000	
Piattaforma di dati per le notifiche transfrontaliere dei fondi	1 000 000		200 000	
Dati centralizzati e analisi		15 000 000		4 000 000
Totale	**28 200 000**		**10 400 000**	

(*) gli importi sono a prezzi correnti del 2025, al lordo dell'inflazione

E. Nuovo comitato esecutivo

Un nuovo comitato esecutivo sarebbe composto dal presidente dell'ESMA e da 5 membri indipendenti a tempo pieno, con una composizione diversificata, che apporterebbero diversi tipi di competenze in materia di vigilanza (ad esempio CCP, CSD, sedi di negoziazione, gestori di patrimoni/fondi, vigilanza prudenziale, banche centrali ecc.). Essi dovrebbero avere esperienza ed essere assunti come agenti temporanei AD di grado AD 14. Il direttore esecutivo sarebbe parimenti assunto come agente temporaneo di grado AD 14. Il comitato esecutivo sarebbe il principale organo decisionale per le misure di vigilanza diretta e di convergenza in materia di vigilanza rivolte a singole entità. Esso assumerebbe inoltre i compiti dell'attuale consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo sarà operativo a partire dalla metà del 2028. I compiti legati alla vigilanza diretta sarebbero finanziati mediante commissioni e quelli legati alla convergenza in materia di vigilanza (fino al 10 % dei compiti totali) sarebbero cofinanziati dal bilancio dell'Unione e dai contributi delle ANC.

F. Riassegnazione e incrementi di efficienza

La possibilità di riassegnazione è limitata, tenuto conto della natura e dell'ambito di applicazione della presente iniziativa. Tuttavia gli incrementi di efficienza sono stati esaminati approfonditamente al fine di limitare i costi, ove possibile. Ad esempio, come spiegato in precedenza, sono previste economie di scala nella misura del supporto aggiuntivo necessario.

Un'efficienza fondamentale è data dal fatto che l'attuale capacità dell'ESMA di imporre commissioni sarebbe ampiamente sfruttata per gestire il maggior numero di soggetti a tali oneri. In particolare non sono inclusi sviluppi informatici specifici per quanto riguarda la gestione delle commissioni, in quanto si prevede che l'ESMA si affiderà ai suoi attuali sistemi informatici per gestire l'estensione dell'ambito di applicazione.

Per ridurre ulteriormente i costi che peserebbero sull'ESMA, un numero elevato dei nuovi ETP potrebbe essere assunto come agente contrattuale (AC), assistente (AST) o esperto nazionale distaccato (END), senza tuttavia sovrastimare il numero di questi ultimi. L'ESMA potrebbe infatti incontrare difficoltà ad assumerli dati i costi che il sistema comporta per gli Stati membri e le autorità nazionali competenti. Al di là delle difficoltà legate alla disponibilità, questi esperti apporterebbero effettivamente un bagaglio essenziale di esperienza nel momento in cui l'ESMA assumerà i nuovi compiti di vigilanza diretta, ma, guardando oltre la fase di avvio, a lungo termine sarebbe più importante che l'ESMA trattenesse le competenze al suo interno facendo un affidamento relativamente maggiore sugli agenti temporanei.

La tabella che segue riporta una ripartizione indicativa del personale fra dette categorie.

	Vigilanza diretta & attività di convergenza correlate	**Altra convergenza in materia di vigilanza & DLT**	**Supporto**	**Totale**
Agenti temporanei - gradi AD	194	14	40	**248**
Assistenti	35	2	8	**45**
Agenti contrattuali	112	5	25	**142**
Esperti nazionali distaccati	36	1	7	**45**
Totale	**378**	**22**	**80**	**480**

Allo stesso tempo è possibile attendersi alcune riduzioni dei costi da parte delle ANC, una volta che l'ESMA avrà assunto determinati compiti di vigilanza e le ANC avranno ridotto o riassegnato la capacità di vigilanza.